

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CA' FOSCARI DI VENEZIA**

**Dottorato di ricerca in  
Storia sociale europea dal medioevo all'età contemporanea  
23° ciclo**

Settore scientifico disciplinare di afferenza: Storia contemporanea

**TESI**

**MAGISTRATURA E GIUSTIZIA PENALE NEL VENETO  
DELLA RESTAURAZIONE (1813-1819)**

**Tutor: prof. Piero Brunello  
Coordinatore: prof. Mario Infelise**

**Dottorando: Christian Rossi**

**Anno Accademico 2010-2011**

Per lo scemo del villaggio il mondo è grande come la propria testa.  
Nel campo della traduzione, dello studio delle lingue, e della lettura critica di un testo, sarei morto con la stessa serena convinzione dello scemo del villaggio, se non avessi incontrato Gianni Scarpa. A lui, e a Sylvie, continuatrice ideale della sua opera, dedico questo mio sforzo.

# Indice

<b>Abbreviazioni</b>	<b>p. 4-5</b>
<b>Introduzione</b>	<b>pp. 6-19</b>
<b>1. Le strutture napoleoniche</b>	<b>pp. 20-26</b>
<b>2. Il ritorno degli austriaci</b>	<b>pp. 27-33</b>
<b>3. L'ordine pubblico</b>	<b>pp. 34-53</b>
<b>4. La nuova procedura</b>	<b>pp. 54-63</b>
<b>5. Prova legale <i>versus</i> intimo convincimento</b>	<b>pp. 64-73</b>
<b>6. Il codice di Francesco I nella prassi</b>	<b>pp. 74-84</b>
<b>7. Le gravi trasgressioni di polizia e il giudice <i>politico</i></b>	<b>pp. 85-101</b>
<b>8. Conclusioni</b>	<b>pp. 102-111</b>
<b>9. Appendice</b>	
- 9.1 Sul giuramento di servizio	pp. 112-121
- 9.2 La norma provvisoria di procedura giudiziaria	pp. 121-124
- 9.3 Alcune risoluzioni in materia giudiziaria	p. 125
- 9.4 I capi contrada	pp. 126-128
- 9.5 Il giornale dei processi	pp. 128-129
- 9.6 Recensione al libro di Fortunato Pozzi	pp. 129-132
- 9.7 Processo criminale inoltrato alla direzione generale di polizia	pp. 132-167
- 9.8 Materie di studio del giudice	pp. 167-168
- 9.9 Inquisizione sopra gravi trasgressioni di polizia	pp. 169-231
- 9.10 La sentenza nelle gravi trasgressioni di polizia	pp. 231-233
- 9.11 Tabella di condotta degli impiegati giudiziari (1819)	pp. 234-299
- 9.12 L'interrogatorio di Cecilia Monti	pp. 299-367
<b>10. Postfazione</b>	
- Perché le ricerche possono subire dei ritardi	p. 368
- Lettera aperta alla Direzione Generale degli archivi	pp. 368-372
<b>11. Fonti e bibliografia</b>	<b>pp. 373-383</b>

## Abbreviazioni

ASCB	Archivio Storico del comune di Belluno
ASM	Archivio di Stato di Milano
ASPD	Archivio di Stato di Padova
ASRO	Archivio di Stato di Rovigo
ASV	Archivio di Stato di Venezia
ASV(g)	Archivio di Stato di Venezia, sezione Giudecca
ASVI	Archivio di Stato di Vicenza
ASVR	Archivio di Stato di Verona
AVA	Allgemeines Verwaltungsarchiv
BL	Bollettino delle leggi della Repubblica italiana (poi) del Regno d'Italia
BCVR	Biblioteca civica di Verona
BMCV	Biblioteca del museo Correr di Venezia
CA	Cancellerie austriache
CGP	Commissariato generale di polizia <i>rectius</i> Direzione generale di polizia
COG	Commissione aulica di organizzazione giudiziaria per le province venete
CLV	Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'imperial regio governo delle provincie venete
CM	Congregazione municipale
CPA	Codice penale austriaco, (vedi nella bibliografia)
CPP	Codice di procedura penale del Regno d'Italia, ( <i>idem</i> )
CDP	Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811), ( <i>idem</i> )
HHSW	Haus Hof und Staatsarchiv Wien
CG	Corte di giustizia
DP	Delegazione provinciale
GPpm	Giustizia punitiva, parte moderna
KFA	Kaiser Franz Akten
IRG	Imperial Regio Governo
LVS	Lombardisch-Venetianischen Senat
OJ	Oberste-Justiz
ÖSW	Österreichisches Staatsarchiv Wien (sede principale)
PA	Prefettura dell'Adriatico
PA-IRG	Prefettura dell'Adriatico del governo austriaco
PdG	Presidio di Governo

PH	Polizeihostelle (1783-1848)
PLV	Provinzen Lombardo-Venezien
Pret.	Pretura
SLV	Senato Lombardo Veneto
StK	Staatskanzlei
Trib.	Tribunale
VA	Vetrauliche Akten

Nella trascrizione dei documenti in italiano si è lasciata sostanzialmente intatta la grafia originale delle parole, riducendo però il numero delle maiuscole (spesso sovrabbondante: es. Giudice = giudice), e l'uso della lettera j (es. ajuto = aiuto, indizj = indizi); inoltre, per maggiore chiarezza, le abbreviazioni sono state sciolte.

Nella trascrizione dei documenti in francese e in tedesco non si sono apportate modifiche di alcun tipo, nemmeno nell'uso dell'accento (es. depêche, *rectius* dépêche).

Si è scelto infine di non intervenire, per evitare un uso continuativo del [sic], anche nei casi di mancato raddoppio o utilizzo pleonastico delle consonanti (es. bolettino, commodo), nonché di grafia desueta dei termini (es. ripatriare, provincie).

Ultima avvertenza: il fondo archivistico *Kaiser Franz Akten* ha recentemente subito un cambiamento di numerazione; ho comunque riportato entrambe le indicazioni di busta, ponendo tra parentesi quella precedente.

## Introduzione

L'idea di trattare la magistratura del Regno Lombardo-Veneto, concentrando l'analisi sulle province venete, deriva da due tipi di considerazioni: una prima di carattere strettamente quantitativo, ossia, a fronte di una documentazione – relativa alla materia in oggetto – molto copiosa, non sarebbe stato possibile estendere la ricerca (già così, come viene proposta, una vera e propria sfida)<sup>1</sup> all'intero territorio; una seconda di natura qualitativa, che trova quale capostipite Augusto Sandonà, autore di uno studio considerato un vero e proprio classico: «il regno lombardo-veneto fu un regno che di fatto non esistette; la Lombardia ed il Veneto furono due province»<sup>2</sup>. Restando al solo campo del diritto penale, nel percorso che portò a un nuovo e comune sistema giudiziario, le due regioni ebbero tempi e modalità di riforma differenti<sup>3</sup>; a rendere inoltre interessante una ricerca così impostata, è il fatto che le vicende storiche della Lombardia e del Veneto, prima di trovarsi riunite dentro la nuova provincia asburgica, erano state quasi agli antipodi, e il tenue filo che legava idealmente, se così si può dire, i due territori era la trascorsa esperienza austriaca (in tempi però diversi), e gli ultimi otto anni di Regno italico (1806-1814)<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Oltre al numero ingente di documenti disponibili, va segnalato che i fondi archivistici ottocenteschi, esistenti presso l'archivio di stato di Venezia, sono in larga parte privi di inventario, fatto quest'ultimo che costringe, chiunque avesse la rovinosa tentazione di intraprendere una ricerca sull'Ottocento, a un'estenuante “battaglia navale” con i fondi in questione, oppure a recludersi a vita nell'istituto per poterli consultare a tappeto. Si aggiunga ancora, non bastasse tutto ciò, che il servizio di fotocopie con mezzi propri (cioè le foto con macchina digitale fatte dall'utente), ormai una realtà integrante e importantissima del moderno metodo di ricerca, viene erogato secondo modalità e criteri che per nulla rispondono ai più elementari principi di buon senso e rispetto del cittadino-utente.

<sup>2</sup> Sandonà A., *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione*, Milano 1912, p. 90. Gli studi più recenti sembrano seguire questa impostazione bipartita: si vedano ad esempio gli atti, in corso di pubblicazione per Rubettino, della giornata di studi, tenutasi a Bergamo il 28-29 gennaio 2010, *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento*; per maggiore chiarezza, cito due tra gli interventi in programma: Simona Mori, *Il controllo locale: l'impianto della polizia comunale in Lombardia*, e Luca Rossetto, *Il commissario distrettuale nelle province venete: un profilo (1819-1848)*.

<sup>3</sup> Per i provvedimenti legislativi si vedano le serie *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'imperial regio governo delle provincie venete, Raccolta degli atti giudiziari normali dall'anno 1815 a tutto il 1820* (fa parte della *Collezione di leggi e regolamenti* del governo veneto, si tratta del volume ottavo), *Atti del governo di Lombardia* e (limitatamente al periodo 1813-1819) i primi 8 volumi dell'opera: Zini G. F. (a cura di), *Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata nel Regno Lombardo-Veneto ossia collezione di decisioni, sentenze e decreti in materia civile, commerciale, criminale, e di diritto pubblico*, voll. I-XXX, Milano-Venezia 1817-1846. Occorre sottolineare, tuttavia, che i documenti conservati negli archivi portano alla luce, continuamente, prove della lacunosità dei testi sopra indicati: vedi appendice 9.3.

<sup>4</sup> La perdita della propria secolare indipendenza, rimase per Venezia, uno *shock* culturale difficile da superare, ma il periodo napoleonico rappresentava addirittura l'epoca della caduta nella marginalità. Mentre la memoria della dominazione asburgica (1798-1806) rimandava a un modello di governo, che consentiva una parziale autonomia dalla capitale, anche se dopo i primi anni, la componente veneta nei ruoli amministrativi di rilievo era andata assottigliandosi (Gottardi M., *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano, 1993, pp. 46-50), l'arrivo dei francesi aveva comportato il declassamento dell'ex Repubblica di S. Marco, dato che il fulcro delle decisioni politiche erano stati i ministeri centrali con sede a Milano, e i funzionari operativi nei territori dell'antico stato, provenivano in larga parte dalla Lombardia, o comunque non erano veneti. «Sono d'avviso che per rispecchiare un'epoca, torni vantaggioso ricordare il maggior numero possibile di nomi che in un modo o nell'altro ebbero qualche rinomanza, o presero più o meno parte importante nella vita sociale», così Filippo Nani Mocenigo iniziava il capitolo del suo libro, sul periodo napoleonico a Venezia, dedicato alle persone che ebbero un ruolo di spicco; ma in conclusione, notava con una certa ironia: «in tutta la numerosa quantità di nomi da noi accennati in questo capitolo,

Tornando un momento sul passato austriaco delle due regioni, e volendo circoscrivere il problema della giustizia penale al solo codice, va notato che per Venezia, il testo del 1815 (una riedizione di quello del 1803)<sup>5</sup>, non è una novità; viceversa per Milano si tratta quasi di una sorpresa: infatti, la «Lombardia austriaca» era una di quelle circoscrizioni territoriali, in cui il codice di procedura giuseppino – precursore ideale del codice di Francesco I – non aveva trovato applicazione<sup>6</sup>, perciò si era passati dal codice di Maria Teresa d'Austria (1770) alla *Norma interinale lombarda* (1787), dove l'avvocato difensore era ancora contemplato<sup>7</sup>. E questo aspetto può essere stato uno dei motivi per cui, nel Veneto, il codice di Francesco I entrò in vigore dal primo luglio 1815, mentre in Lombardia a partire dal 1° gennaio 1816<sup>8</sup>; un secondo motivo può essere rilevato, forse, in una diversa capacità di assorbimento del processo inquisitorio, che risultava più assimilabile, quanto meno in teoria, da parte di un nucleo di province – l'ex Repubblica di Venezia – che aveva utilizzato per secoli quella forma di procedura<sup>9</sup>.

Ho fatto riferimento, non casualmente, al codice penale asburgico, perché a lungo è stato considerato come l'epitome delle brutture legate alla presenza austriaca in Italia – viene così eletto a oggetto di studio, all'interno di una ricerca di più ampio sguardo, un testo che nell'immaginario collettivo italiano si è guadagnato una rinomanza sinistra<sup>10</sup>; tant'è che Adriano Cavanna si

---

bisogna convenire che pochi furono quelli che emersero in linea politica, e sa mai, nessuno fu scelto a far parte del governo, e pochi in altri gradi elevati. Pare adunque scarseggiassero le attitudini politiche, e che i veneziani per i nuovi tempi fossero mediocri. Così almeno pare...» (Nani Mocenigo F., *Del dominio napoleonico a Venezia (1806-1814)*, Venezia 1896, pp. 11 e 31). Più di recente, notava Livio Antonielli: «La città, trasformata a semplice capitale di dipartimento, perse ogni centralità politico-amministrativa sull'ex Terraferma; come pure vide progressivamente troncato ogni suo legame con le isole Ionie, con i possedimenti albanesi, e infine con la Dalmazia e con l'Istria» – Antonielli L., *Venezia nel Regno Italico: un'annessione di "basso profilo"*, in Calabi D. (a cura di), *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nel Veneto dell'Ottocento*, Venezia 2001, p. 123.

<sup>5</sup> Vedi Ambrosio S. – De Zan P., *Le edizioni del codice generale de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche*, in Vinciguerra S. (a cura di), *Codice penale universale austriaco (1803)*, ristampa anastatica, Padova 2001, pp. LXIX-LXXII.

<sup>6</sup> Dopo aver approvato un nuovo codice penale, nel gennaio 1787, l'anno seguente, Giuseppe II d'Asburgo aveva fatto pubblicare anche un nuovo codice di procedura (*Allgemeine Kriminalgerichtsordnung*), che però aveva vigenza solo parziale, in numerose circoscrizioni territoriali dell'Impero, dove la riforma dell'ordinamento giudiziario – necessaria per l'applicazione del nuovo codice – era stata realizzata in maniera incompleta, o non era stata attuata, a causa dei notevoli costi economici legati alla riforma. In questa sede basterà ricordare, tra i punti qualificanti della disciplina processuale giuseppina (1788), l'esclusione della figura dell'avvocato difensore – vedi Dezza E., *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice "factotum" nella codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in Miletto M. N., *Atti del congresso Riti, tecniche, interessi. Il Processo penale tra Otto e Novecento* (atti del convegno, Foggia, 5-6 maggio 2006), Milano 2006, (pp. 13-77) pp. 13-22.

<sup>7</sup> Ivi, p. 27-28; Capra C.- Sella D., *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984, p. 534.

<sup>8</sup> Tschigg S., *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, in Vinciguerra S. (a cura di), *Codice penale...*, cit., pp. LXVI-LXVII.

<sup>9</sup> Oltre al procedimento cosiddetto "aperto", che contemplava la presenza degli avvocati e la pubblicità delle testimonianze, esisteva il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci. In questo ultimo, l'imputato si sarebbe dovuto disculpare da solo, dettando al cancelliere la propria difesa: tuttavia la prassi giudiziaria settecentesca aveva accolto l'intervento degli avvocati, che, nel caso di persone indigenti, erano assegnati d'ufficio. Per un panorama completo sull'evoluzione del diritto a Venezia, durante il periodo repubblicano, rimando a Povoletto C. (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007.

<sup>10</sup> Se numerose sono state le voci, che hanno contribuito a condizionare l'immaginario collettivo in un senso negativo, non sono mancate comunque le eccezioni, tra le quali ad esempio Cesare Cantù, che del codice del 1803 scriveva: «con pene moderate, e graduazione in facoltà del giudice, assegna buona parte al pentimento effettivo per temperare il

chiedeva: «la storia del diritto, almeno dal punto di vista italiano, conferma o no la tradizione che fa del processo austriaco una spietata macchina politica mangiatrice d'uomini?»<sup>11</sup>.

Per meglio capire l'impatto di questo testo normativo, occorre tenere presente la straordinaria evoluzione avvenuta nell'ambito della giustizia penale. Dopo la promulgazione del *Codice di Procedura Penale per il Regno d'Italia* (1807) si era assistito a un passaggio storico di grande portata, con l'affermarsi della procedura franco-napoleonica, in cui era previsto un procedimento caratterizzato da pubblicità, oralità e presenza di difensori: diventava così possibile assistere agli interventi incalzanti della pubblica accusa, agli scontri tra giudici e avvocati, agli interrogatori dei testimoni, alla strategia difensiva dei legali, che con spiccata teatralità dell'arte oratoria sostenevano le posizioni dell'imputato – opponendo eccezioni e controbattendo i rilievi dell'accusa. Per contro ecco comparire il codice asburgico, il cui criterio ispiratore è una giustizia penale inserita negli *arcana imperii*: perciò l'imputato non viene messo a conoscenza degli atti processuali, la trattazione del caso è interamente scritta — senza alcun dibattito tra le parti, e la figura dell'avvocato è praticamente eliminata, dato che fa sempre parte dei doveri del giudice difendere l'innocenza dell'imputato (all'avvocato è consentita solamente la scrittura dell'impugnazione della sentenza). Sembra quasi un brusco salto all'indietro, il ritorno di un modello processuale, che trovava sempre meno estimatori anche in territori dove, per tradizione, era stato il cardine dell'azione repressiva<sup>12</sup>.

---

castigo; noi sentimmo apporgli taccia di mitezza da coloro che credono i delitti stare in ragione inversa dell'asprezza de' castighi: e nei 33 anni ch'esso regolò la Lombardia, i supplizi non giunsero neppure a un decimo di quelli che insanguinarono i cinque anni di governo eccezionale (Cantù C., *Beccaria e il diritto penale*, Firenze 1861, pp. 258-259)»; quanto al numero di condanne a morte per il Lombardo Veneto, l'autore forniva le seguenti cifre: «in tre anni furono mandate a morte nel Lombardo Veneto 432 persone; mentre non più che 71 dal 1814 al 48» (ivi, n. 1 p. 259). In buona sostanza, Cantù riprendeva un giudizio di Alessandro De Giorgi: «semplice, conciso, moderato nelle pene, e che lascia facoltà al giudice di graduare le pene, secondo la prevalenza delle circostanze mitiganti; assegnando ezindio una larga parte all'operoso pentimento, onde esimere dall'incorrerla» – De Giorgi A., *Saggio sulle leggi naturali dell'ordine morale*, in *Opere di G. D. Romagnosi* (a cura di De Giorgi A.), 8 voll., Milano 1841-1848, VIII/2, sezione III, (pp. 1-301) n. 1 pp. 291-292.

<sup>11</sup> Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005, p. 324. Occorre precisare che il *Codice Penale Universale Austriaco*, approvato nel 1803 dal Francesco I, ha la caratteristica di contenere in un unico volume sia la parte delle pene che quella relativa alla procedura.

<sup>12</sup> Con la caduta della Repubblica, gli ordinamenti giudiziari erano passati per una veloce esperienza democratica (6 mesi), seguita da una fase di elaborazione sotto la nuova dominazione austriaca. Nell'ottobre 1799 era stata formata una speciale commissione per studiare un piano di cambiamenti, e correzioni, al sistema giudiziario ex repubblicano; tra le proposte emerse durante i lavori, si era discussa l'ipotesi di reintrodurre il rito del Consiglio dei dieci per i casi più gravi, un'idea, questa, che aveva incontrato la vivace opposizione del presidente del tribunale mercantile, l'avvocato Girolamo Rubelli. «A pochi anni dalla caduta della Repubblica, uno dei più famosi e famigerati istituti della procedura criminale veneta era così sottoposto ad una impietosa, aperta, sia pure retrospettiva, critica. Giungeva così simbolicamente al suo apice, nella figura del Rubelli, e alla sua conclusione definitiva – dato che mai più si sarebbe parlato del Rito, se non in sede di rievocazione storica e non più come ipotesi attuale – quel processo di distacco di una frangia cospicua del ceto dei giuristi e degli avvocati veneziani da quei metodi criminali che la critica illuminista e riformatrice aveva sottoposto a violente contestazioni lungo la seconda metà del '700, soprattutto a partire dalla lezione del Beccaria» – Simonetto M., *Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca. Problemi e contrasti in una fase di transizione 1798-1805*, in *Studi veneziani*, n.s. XXVI (1993), (pp. 117-195), pp. 175-176.



Le vicende politiche risorgimentali, e una visione della narrazione storica concepita come epopea, ci hanno tramandato un'immagine piuttosto cupa della presenza austriaca in Italia. Giudici «licantropi»<sup>13</sup>, pronti ad avventarsi sugli imputati; polizia onnipresente e asfissiante, animata da uno zelo fuori dal comune; dominatori dispotici, quando non tiranni, sono gli ingredienti che compongono quella che uno storico inglese ha definito «the *leggenda nera* of Austrian rule»<sup>14</sup>.

Studi recenti, dotati di maggior rigore scientifico, hanno contribuito a dare un'immagine più equilibrata e più attinente alla realtà dei fatti<sup>15</sup>. E la presente ricerca intende muoversi sulla scia di questi studi.

Non sarà inutile, però, leggere qualche passo di alcune opere alle quali si allude, per poter cogliere i principali aspetti di questa leggenda. «Basato per le sue procedure sopra il mistero e l'arbitrio», il codice austriaco «talora è fatale ingiustizia, talora improvvidente stoltezza, talora vendetta»<sup>16</sup>; «vi sono [...] pene che si dimandano esacerbazioni, la cui applicazione è abbandonata in gran parte all'arbitrio de' giudici e de' birri»; «l'ignominioso supplizio della forca, che l'Austria, per essere in tutto consentanea a se stessa, al ferreo suo codice, alle sue tendenze barbariche, solleva a punire di morte»; «il codice abbandona la libertà, la vita e l'onore de' cittadini al buono o tristo animo, all'intelligenza d'un solo, del giudice relatore, ch'è processante, tutore della legge, difensore dell'inquisito». Un altro autore descrive il monarca come «un uomo che si pasce degli strazi inflitti ai suoi nemici politici», con la «mano pronta a segnare le sentenze di sangue» – e quando le condanne a morte vengono commutate in carcere? Non ci si deve meravigliare, perché «la sua clemenza» era il «prodotto degli effetti promiscui di calcoli politici, dei rimorsi, e di fredda crudeltà»<sup>17</sup>. Ancora sul processo<sup>18</sup>: «la sorte dell'imputato riman sempre nelle mani di un uomo solo, il giudice istruttore. Egli guida il processo come gli pare e piace; egli ascolta testimoni a suo libito, interroga a suo libito, a suo libito calca sulle circostanze aggravanti, od abbonda nel rintracciare circostanze attenuanti; egli chiude il processo, fa la relazione, propone la conclusione: la quale letta nel collegio de' giudicei a porte chiuse [...] viene di ordinario convertita in sentenza»; «stando al codice penale austriaco [...] anche il delitto di alto tradimento dovrebbe essere giudicato

---

<sup>13</sup> L'immagine è uscita dalla pirotecnica penna di Adriano Cavanna (Cavanna A., *Storia del diritto...*, cit., p. 330).

<sup>14</sup> Laven D., *Law and order in Habsburg Venetia 1814-1835*, in «The Historical Journal», 39, 2 (1996), (pp. 383-403) p. 392.

<sup>15</sup> Raponi N., *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66) in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia negli stati preunitari alla caduta della destra*, Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma 1986, pp. 91-164; gli scritti raccolti da S. Vinciguerra (di S. Ambrosio, A. Cadoppi, C. Carcereri de Prati, M. A. Cattaneo, A. Cavanna, M. Da Passano, P. De Zan, E. Dezza, P. Pittaro, P. Rondini, S. Tschigg, S. Vinciguerra) per la già citata ristampa anastatica del *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*; Cavanna A., *Storia del diritto...*, cit.; Povolo C., *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona 2006.

<sup>16</sup> De Boni F., *Lo straniero in Lombardia*, Losanna, 1848, p. 102. Le successive citazioni sono contenute tra le pp. 102-110.

<sup>17</sup> Peverelli P., *Storia di Venezia dal 1798 sino ai nostri tempi*, 2 voll., Torino 1852, I, pp. 277-278.

<sup>18</sup> Bianchi Giovini A., *L'Austria in Italia e le sue confische*, Torino 1853. Le citazioni sono tratte dalle pp. 51-52.

dal tribunali ordinari, i quali pel modo tenebroso con sui sono ordinati, danno tante guarentigie al dispotismo quante ne tolgono al prevenuto; con tutto ciò il dispotismo austriaco non credendosi abbastanza al sicuro, pei delitti di alto tradimento crea di tribunali speciali». Più morbido, all'inizio, La Varenne: «se v'era qualcosa di antipatico e di ostile al carattere italiano, erano certo le leggi civili e criminali dell'Austria; buone forse per i popoli rozzi e grossolani degli stati suoi ereditari»; ma poi allestisce un *collage* di citazioni tratte da libri che seguono il filone pamphlettistico<sup>19</sup>. Secondo l'avvocato Michele Tenerelli, «in Austria, apogeo dell'assolutismo, le leggi eran più miti delle prussiane, ma per i governanti viennesi le leggi ed i codici sono nel loro arbitrio, le commissioni militari, la corte marziale infliggevan bastonate agli uomini, e la verga alle donne per una parola profferita contro la forma di governo, e se v'era il caso di progetto di sedizione, la corte militare procedendo con forme speciali, dannava gl'infelici al carcere durissimo, che era una pena peggio dell'estremo supplizio, perché li uccideva lentamente, e con agonia crudele»<sup>20</sup>. Per finire, passando a un altro autore<sup>21</sup>, apprendiamo che già agli esordi erano riconoscibili «le arti colle quali, negli austriaci domini, estorcevansi agl'imputati le più interessanti confessioni», e non meno evidente, appariva «quanto in processo di tempo sarebbe diventata idrofoba la smania di persecuzioni». Le citazioni potrebbero continuare, ma queste già bastano.

La leggenda nera del diritto austriaco, è stata costruita in larga parte grazie a un'opportuna censura ideologica, efficace nel rimuovere qualche ricordo scomodo legato al periodo francese.

Non era possibile, infatti, dimenticare che già durante la Cisalpina erano stati istituiti tribunali speciali, e questi, non solo avevano lo scopo di porre un freno alla recrudescenza dei delitti, ma dovevano reprimere anche ogni forma di dissenso politico, giudicando tanto i crimini di alto tradimento quanto le manifestazioni antirepubblicane, per le quali era fissata quasi sempre la pena di morte<sup>22</sup>; in seguito, nei primi mesi della Repubblica italiana (1802), erano sorti nuovi

---

<sup>19</sup> La Varenne C., *Gli Austriaci e L'Italia*, Lucca 1859, p. 69. L'autore (p. 74) si appoggia a Bianchi Giovini (*L'Austria in Italia...*, cit.) per scagliarsi contro il giudizio *statario*, previsto per i casi di ribellione, cioè quando «la sommossa popolare [...] arriva a segno che a ricondurre la tranquillità non bastino più li ordinari mezzi di forza» (§ 501), oppure per «una straordinaria ognor crescente frequenza de' delitti di rapina, omicidio, appiccato incendio» (§ 505): la procedura è grosso modo quella consueta, ma da concludersi entro 24 ore, senza ricorso in appello o richiesta di grazia (§§ 506 e 512); sulla «invasione esotica» di tedeschi e tirolesi nell'apparato amministrativo e giudiziario (p. 76), La Varenne riprende *L'Austria e la Lombardia* di Cesare Correnti (attribuendo l'opera, pubblicata nel 1847 con luogo di edizione Italia, a Guerrieri); non ultimo, compariva in più parti (es. p. 80) pure il libellista Misley (Misley H., *L'Italie sous la domination autrichienne*, Parigi 1832).

<sup>20</sup> Tenerelli Michele, *Del dritto penale dall'Ottantanove ai giorni nostri*, Catania 1861, p. 26.

<sup>21</sup> Veroli P., *Storia della Venezia dal 1797 al 1867*, 2 voll., Firenze 1874, I, p. 520.

<sup>22</sup> Vedi Roberti M., *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno 1796-1814*, 3 voll., Milano 1946, II, pp. 266-267.

Tra i diversi articoli della legge 9 ventoso anno VI, vale la pena citare i due seguenti: «VII Chiunque farà acclamazioni un pubblico a qualunque sovrano, o governo non democratico sarà punito colla stessa pena di morte, quando l'acclamazione si faccia in luogo ove sia adunanza di popolo, o quando in seguito e per mezzo dell'acclamazione si faccia radunanza di popolo, ancorché non ne segua tumulto, o rivolta; sarà punito con tre anni di lavoro pubblico, se l'acclamazione seguirà in pubblico fuori dei due casi predetti.

XI Chiunque ardisce di atterrare qualsiasi pubblico emblema di libertà, sarà punito colla pena di morte, se sarà l'autore

tribunali speciali, criminali e politici, sostituiti ben presto (1803) da commissioni militari, per l'esame di alcuni delitti commessi dai «nemici dell'ordine pubblico»; una legge del 1804 ripristinava i tribunali criminali speciali per la punizione di aggressioni, rapine, e altri crimini analoghi: questa legge fu subito affiancata da un decreto che toglieva il ricorso in cassazione ai condannati alla pena di morte, con decisione presa all'unanimità di voti, e solo l'intervento diretto di Napoleone («ceci est contraire a tous les principes»), un anno dopo, impedì che si rinnovasse il provvedimento<sup>23</sup>.

Tolleranza, benignità, clemenza non erano certo virtù ascrivibili all'imperatore, lo sapevano bene gli abitanti di Crespino, che ricordavano perfettamente quanto furibonde potessero essere le sue reazioni. Al riaccendersi della guerra, nel 1805, giungeva la notizia di movimenti di truppe austriache sull'Adige, e la popolazione di quel comune aveva deciso di muoversi per andare a festeggiarle<sup>24</sup>. Subito dopo la vittoria, Napoleone si ricordò di quell'episodio e fulminò un decreto di una durezza impressionante (11 febbraio 1806): da quel momento gli abitanti di Crespino perdevano i diritti civili, e il comune veniva considerato «colonia del Regno», passando sotto il governo di un comandante di gendarmeria; inoltre, veniva raddoppiata l'imposta prediale, alla pena del carcere subentrava quella del bastone, e come marchio di infamia, sopra la porta della casa del comune, doveva campeggiare una lapide marmorea con l'iscrizione: *gli abitanti di Crespino non sono cittadini italiani*<sup>25</sup>.

La popolazione provò allora a rivolgersi al vicerè, sperando che una sua intercessione potesse indurre Napoleone a un gesto di clemenza, ma il principe Eugenio ricevette una lettera da Parigi che non lasciava spazio ad atti di pietà:

[...] io non sopporto mancamenti in materie tali; le mie bandiere furono insultate, i miei nemici festeggiati; il crimenlese di questa ribellione non può espiarsi che col sangue. Se quel comune vuol lavarsi dall'onta di fellonia, è necessario che consegni i tre principali colpevoli per essere tratti innanzi ad un consiglio di guerra e fucilati con un cartello indosso, che dica al pubblico: *traditori al liberatore d'Italia e alla patria italiana*; allora io perdonerò al comune. Vi rimetto pertanto le vostre carte, che non leggerò se non quando sarà fatto quel che ho detto sopra<sup>26</sup>.

---

del delitto, o il capo dei delinquenti, ed i complici saranno puniti con cinque anni di lavoro pubblico. Chiunque poi facesse insulto da qualsiasi suddetto emblema, sarà parimenti punito colla morte, quando il commetta in tempo di radunanza di popolo in quel luogo, o quando l'insulto cagionasse tumulto rivoltoso di popolo, nei quali casi sarà considerato come macchinatore di rivolta. Diversamente sarà punito con cinque anni di lavoro pubblico» (*Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi. Pubblicati in Milano nell'anno VI Repubblicano*, tomo IV, Milano 1 novembre 1797, pp. 181-182).

<sup>23</sup> Roberti M., *Milano capitale...*, cit., pp. 288-290.

<sup>24</sup> «Si leva dalla polvere delle soffitte l'aquila bicipite, si atterrano gli stemmi napoleonici, si grida Viva e Morte cogli eccessi che sogliono accompagnarsi simili esaltamenti. La massa corse fino a Pontecchio [...]» – Bocchi F. A., *Il Polesine di Rovigo*, in Cantù C. (a cura di), *Grande illustrazione del Lombardo-Veneto*, vol. V/2, Milano 1861, (pp. 5-240) pp. 171-172. Su questo episodio vedi anche Zanolini A., *Antonio Aldini ed i suoi tempi*, 2 voll., Firenze 1864-1867, II, pp. 34-37 e i documenti contenuti alle pp. 353-357.

<sup>25</sup> BL 1806/1 pp. 13-14.

<sup>26</sup> Napoleone ad Eugenio, da Parigi, 21 marzo 1806 in *Il principe Eugenio, memorie del Regno d'Italia*, 10 voll., Milano 1865-1866, II, pp. 263-264.

Pagata l'espiazione di sangue – finì sulla ghigliottina un negoziante – cessarono le disposizioni di quel truce decreto<sup>27</sup>.

Anche nelle fresche memorie di chi aveva partecipato attivamente alla vita pubblica di quel periodo, come il letterato e giureconsulto veneziano Giuseppe Valeriani, troviamo tratteggiati gli aspetti di una personalità caratterizzata da un'incontrollabile *libido dominandi*, da una completa irriducibilità, da una cupidigia di *reductio ad unum*, che non ammetteva antagonismi o dissensi:

Napoleone non si contentò d'opprimere quelli de' suoi sudditi che si sottomettevano rassegnati alla sua dominazione. Voleva eziandio che niuno potesse sottrarsi, come se uno de' diritti naturali dell'uomo in società non fosse quello di andar ad abitare quella parte di mondo che più gli piace, e di scegliere tra i governi esistenti quello che più gli conviene. Con questa mira egli aveva amnistiati, e richiamati verso la fine del 1806 quegli'italiani nati nel Regno, i quali posteriormente al trattato di Campo-Formio s'erano rifugiati all'estero, ed ivi erano stati civilmente o militarmente impiegati. Con un decreto del 10 agosto 1807, egli concesse una proroga di due mesi a coloro che non avevano profittato del favore dell'amnistia, dichiarando che quelli che non rientrerebbero in questo termine perentorio, non solamente perderebbero tutti i loro diritti civili e politici, e sarebbero inabilitati a succedere, ma verrebbero altresì confiscati i loro beni<sup>28</sup>.

Tornando ai tribunali speciali del periodo napoleonico: non si è trattata di una semplice parentesi, del ricorso eccezionale a uno strumento giuridico straordinario, limitato a un periodo circoscritto<sup>29</sup>; le corti speciali, ordinarie e straordinarie, con il passare del tempo, avevano assorbito

---

<sup>27</sup> Da Varsavia (11 gennaio 1807) Napoleone si dichiarava soddisfatto, e volendo usare «sovrana clemenza», ripristinava i diritti di cittadinanza dei crespinesi, cancellando quanto disposto nel decreto punitivo (BL 1807/1 p. 24).

<sup>28</sup> Coraccini F. [*alias* Valeriani G.], *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano 1823, p. 108. Sull'attribuzione dell'opera al Valeriani vedi Zaghi C., *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino 1986, n. 1 p. 346; su Giuseppe Valeriani vedi *ivi*, pp. 271, 307, 514 e le notizie autobiografiche a p. CXXXI sempre della sua *Storia dell'amministrazione...*, *cit.*

<sup>29</sup> Con il decreto 21 marzo 1808 erano state istituite le corti speciali, alle quali spettava il giudizio su «qualunque macchinazione interna diretta a sovvertire l'ordine pubblico» o ad eccitare i sudditi alla ribellione; sui «delitti di omicidio con qualità di latrocinio, o sia ad oggetto di furto»; su «ogni aggressione, ruberia, invasione armata mano, con violenza della persona, commesse tanto sulle strade, quanto in luoghi abitati», e in genere «qualunque furto con violenza»; sugli incendi dolosi, e infine su chiunque si opponesse «alla forza pubblica per sottrarre coscritti, disertori od arrestati»; erano le stesse corti di giustizia a riunirsi come corti speciali, e, compiuta un'istruzione sommaria, ad emettere sentenze che lasciavano spazio solamente alla grazia sovrana. Successivamente, l'aumento della aggressioni aveva spinto alla promulgazione del decreto 3 dicembre 1811, con il quale furono erette le corti speciali straordinarie; queste assorbono gran parte delle competenze assegnate alle corti speciali ordinarie, giudicavano con la stessa procedura, ma erano composte da cinque giudici civili e tre militari aventi almeno il grado di capitano (BL 1808/1 pp. 222-229 e BL 1811/2, pp. 1145-1147). Ci informa, però, il presidente della corte del Tagliamento che, in seguito, le corti speciali straordinarie vennero formate da tre giudici civili e tre militari: «venne accordato, che sei soli bastare potessero per le corti speciali straordinarie» – Bonaldi al procuratore generale, 24 novembre 1813, in ASV, *IRG 1813*, b. 4, fasc. 173 [a tergo]; lo si evince anche dal proclama Hiller, nel § 19, è detto: «li prescritti tre giudici, e tre supplenti militari» (vedi *infra* p. 25). Sul funzionamento delle corti speciali vedi Alberici C., *Commentari sul codice dei delitti e delle pene e sul codice di procedura penale pel Regno d'Italia. Corredati di un confronto delle più celebri antiche legislazioni criminali, e della esposizione delle leggi romane, non che delle leggi attualmente vigenti nella parti, che vi hanno relazione*, 4 tomi, Milano 1812, IV, pp. 337-353.

Riguardo a questo modo di amministrare giustizia, il giudice del tribunale di appello di Brescia, Ferdinando Arrivabene,

larga parte dei casi delittuosi affidati alle corti di giustizia, e le seconde<sup>30</sup> erano diventate addirittura il principale tribunale per la repressione dei crimini violenti. Tanto che della loro soppressione – decretata, per Milano, il 5 maggio 1814 – si rallegrò anche Romagnosi:

Non si può lodare abbastanza la saviezza di questo decreto. [...] A fine di convincersi quanto assurda ed ingiusta sia stata la istituzione della corti speciali in Italia, e quanto giusta e savia la loro abolizione, conviene discendere alle seguenti osservazioni di fatto.

[segue l'elenco dei casi nei quali procedono le corti speciali]

Con questo catalogo vengono compresi quasi tutti i casi che, secondo il Codice dei delitti e delle pene, importano la pena di morte.

Qual è dunque il primo effetto che l'istituzione delle corti speciali in Italia ha prodotto?

Essa non solamente ha prodotto l'effetto di non potersi valere del ricorso alla cassazione per falsa applicazione della legge, o per violazione di quelle forme, dall'osservanza delle quali dipende la sicurezza e quindi la garanzia della libertà e della vita del cittadino; ma, quel ch'è peggio, ha fatto svanire quasi del tutto il rimedio dell'appello per le condanne di morte, tanto saviamente introdotto in Italia dalla legge organica giudiziale [...].

Ma la procedura è forse una pena, o piuttosto una cauta ricerca per applicare la pena giustamente? La procedura è forse una cerimonia fatta per accarezzare i malvagi, o non piuttosto una cautela doverosa per non confondere un semplice incolpato col vero reo?

La prima condizione d'ogni governo che non sia assurdo e tirannico, non consiste forse nell'assicurare il cittadino dalle sorprese della calunnia, o d'un errore che comprometta la vita e la libertà? [...]

Ma ciò (dirassi) non accade fors'anche in Francia? Niente affatto. In Francia non potendosi il governo fidare dei giurati per giudicare certi delitti, creò un altro corpo giudicante, a cui ne commise la cognizione. Questo corpo prese il nome di *corte speciale*, la cui organizzazione e giurisdizione corrisponde perfettamente alle nostre corti ordinarie.

Ragion dunque voleva che in Italia, dove tali corti già esistevano, non si facesse nulla. Invece che cosa si è fatto? Si è eretto in corte speciale lo stesso corpo giudicante, mutilando solamente la procedura ordinaria [...]<sup>31</sup>.

---

rilevava con disappunto: «Tribunali straordinari, commissioni militari, giudici, come direbbe Giovenale, bardicucullanti, eletti a precipitar giudizi non soggetti ad appellazione, né per cassazione guarentiti dai pericoli d'una manifesta ingiustizia, hanno dimostrato lungamente, come si concedesse alla tranquillità delle genti soltanto il maestrevole aspetto delle corti ordinarie; ma più veramente si confidasse nella inesorata giustizia delle straordinarie, le quali con più rapido favore della Dea Suada ebbero sempre ventura di cogliere sanguinolenti le altronde sfuggevoli verità» (Arrivabene F., *Della certezza morale dei giudicj penali*, Brescia 1814, pp. 5-6). E sui militari, nella veste di giudici: «Trovo bensì che Marte accusato da Nettuno della morte di Allirocio seppe difendersi valentemente [...]; ma non trovo che Marte fosse giudice mai»; per quante ragioni si volessero provare ad addurre, a difesa di quelle scelta, si trattavano pur sempre di «ragioni che certamente andar non potrebbero a verso a quanti nel giudicare fan professione» (ivi, p. 6 in nota).

A tale proposito, può essere ricordato anche un decreto del 11 marzo 1812: «1. Tutti gl'italiani di qualunque stato e condizione che avranno preso servizio e verranno colti sopra legni da guerra o in corso di una potenza nemica, saranno tradotti ad un consiglio di guerra speciale marittimo e puniti colle pene prescritte dall'articolo 75 del codice penale [morte e confisca dei beni]; 2. I giudizi contro i suddetti individui saranno pronunziati [...] ed eseguiti a bordo di vascelli reali; 3. Tutte le cause pendenti innanzi le corti speciali contro italiani che fossero nel caso dell'articolo 1, sono devolute alla cognizione dei consigli di guerra speciali marittimi» (BL 1812/1, pp. 234-235).

<sup>30</sup> Il regio procuratore generale del Bacchiglione, Salvi, spiegando al commissario civile le funzioni delle corti speciali, a riguardo di quella straordinaria, osservava: con «decreto 7 genn. 1812 [...] fu ampliata la competenza di questa corte, a cui [...] fu assegnata la maggior parte dei crimini di competenza delle corti speciali [...]. Non rimasero quindi di conoscenza delle corti ordinarie speciali che li delitti di Stato, di lesa coscrizione, di falsa moneta, di contrabbandi violenti, e di assassini con attrappamento» (Salvi al commissario civile a Padova, Vicenza 30 novembre 1813, in ASV, IRG 1813, b. 3, fasc. 796/34).

Quanto al codice dei delitti del Regno italico, la ragion di stato e la sicurezza pubblica dovevano prevalere su ogni altra considerazione: «siamo di fronte a una macchina da guerra al servizio del cesarismo napoleonico e insieme a uno strumento imperialistico di impressionante potenza»<sup>32</sup>. Sfogliamo un po', per vedere di che cosa si sta parlando: 29 articoli in cui è prevista la pena di morte<sup>33</sup> (contro i cinque del codice austriaco)<sup>34</sup>; in diversi casi, l'attentato viene punito come il delitto consumato e il complice come l'autore<sup>35</sup>; troviamo i lavori forzati – palla di ferro al piede – a tempo e a vita, il marchio a fuoco<sup>36</sup>, il macabro rituale che accompagna l'esecuzione del

---

<sup>31</sup> Dall'articolo *Osservazioni sull'abolizione delle corti speciali avvenuta il 5 maggio 1814*, pubblicato nel tomo IX del *Giornale di giurisprudenza universale*, anno 1814, in Romagnosi G. D., *Opere*, cit., IV/2, (pp. 951-955) pp. 952-954.

<sup>32</sup> Cavanna A., *Il codice penale napoleonico. Qualche considerazione generalissima* in Vinciguerra S. (a cura di), *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811)*, ristampa anastatica, Padova 2002, (pp. XI-XXII) p. XI.

<sup>33</sup> Il numero effettivo delle ipotesi di reato sanzionate con la pena capitale dal codice dei delitti è oggetto di discussione: vedi Garlati Giugni L., *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano 2002, n. 2 pp. 75-77. Il problema risiede nel fatto che alcuni articoli possono essere considerati varianti della stessa fattispecie, come ad esempio il 231, per cui, se in seguito alle violenze subite da un pubblico ufficiale, «ne è avvenuta la morte, entro lo spazio di quaranta giorni, il colpevole sarà punito colla morte»; altri articoli, all'opposto, contemplano più casi in uno, come ad esempio il 344, relativo agli arresti illegali e sequestri di persona: «in ciascuno dei tre casi seguenti, i colpevoli saranno puniti colla morte: 1° se l'arresto è stato eseguito con uso di falso abito distintivo, sotto un nome falso, o sotto un falso ordine della pubblica autorità; 2° se l'individuo arrestato, detenuto o sequestrato, è stato minacciato di morte; 3° se è stato assoggettato a tormenti corporali». Comunque, chi volesse cimentarsi con questo genere di calcoli, dovrebbe tener conto anche delle disposizioni di legge, ad integrazione del codice: per esempio la legge 20 aprile 1804 anno III, relativa all'amministrazione delle acque pubbliche, stabiliva la pena di morte per chi tagliasse illegalmente un argine pubblico in tempo di piena (§ 58, BL 1804/1 p. 513, e confermata il 20 maggio 1806, § 34, BL 1806/2 p. 527), mentre, per il codice austriaco, il caso in questione rientrava tra le trasgressioni di polizia (§ 76, parte II), comportando l'arresto da uno a tre mesi – una pena, quest'ultima, che era già apparsa troppo mite nel 1803 (vedi ASV, *IRG 1816*, b. 722, fasc. 30949/1710).

<sup>34</sup> Sono i §§ 53, 67, 94, 119, 148 lettera a. Vale anche in questo caso, la possibilità di una doppia lettura, ma ci si discosta di poco, infatti sono solo due i paragrafi ambivalenti: l'«omicidio consumato» (§ 119) «è punito colla pena di morte tanto nell'immediato autore, come in quello che ha in qualche modo ordinato, od ha prescritto aiuto ad eseguirlo»; il § 148 lettera a, invece, determina tre casi di incendio che conducono al capestro.

Sul grado di mitezza del codice austriaco, merita di essere riportato un aneddoto narratoci dal Cicogna. Il 29 agosto 1810, il vice re si trovava a Venezia, trascorrendo la giornata in incontri con le diverse autorità cittadine – giunse il turno di Guglielmo Gardani, presidente della corte di giustizia, al quale «disse che i suoi giudici son troppo deboli [...], che non fanno impiccare o decapitare alcuno. Gardani rispose: giudicano secondo la legge. Egli fece osservare al vice re che il codice dei delitti austriaco vigente anche al presente è assai mite in confronto del codice penale francese» (BMCV, *Diario Cicogna*, I, *Cod. Cic. 2844*, 24 dicembre 1810, p. 224).

Vale la pena ricordare che Emauele Cicogna (1789-1867), erudito e studioso di storia locale, autore di un diario (scritto a partire dal 1810) su fatti, eventi e persone di Venezia, era impiegato nel ramo giudiziario e si trovava in rapporti di amicizia o di parentela con diversi giudici; dal 1808 alunno di concetto presso la corte di appello di Venezia, dall'agosto 1811 scrittore nella regia procura di Udine, dal gennaio 1813 commesso della corte di appello, con l'arrivo degli austriaci, *attuario* provvisorio presso la prima istanza, fino al 1816, dal 1817 protocollista di consiglio nel tribunale di appello, infine segretario dello stesso tribunale – vedi Preto P., *Cicogna Emmanuele Antonio* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 25, Roma 1981, pp. 394-397; il necrologio scritto da Sagredo A. in «Archivio Storico Italiano», serie III, tomo VII parte II, pp. 208-221; lo *Scartabello ossia diario scritto in fretta e senza studio da me Emanuele Cicogna*, noto come «Diario Cicogna» in BCMC, *Cod. Cic. 2844-2848* – in particolare le prime due parti.

<sup>35</sup> Per tutti, valgano i principi generali contenuti nell'art. 3 «l'attentato di delitto non viene considerato come delitto che nei casi determinati da una speciale disposizione di legge», e art. 59 «i complici di un crimine o di un delitto, saranno puniti colla stessa pena degli autori di questo crimine o di questo delitto, salvi i casi nei quali la legge avesse diversamente disposto».

<sup>36</sup> Art. 20 «chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita, verrà, sulla pubblica piazza, marcato nella spalla destra coll'impronta di ferro rovente [...]. Il marchio porterà le lettere L. P. per colpevoli condannati ai lavori forzati perpetui; la lettera L. pei colpevoli condannati ai lavori forzati a tempo, quando dovranno essere marcati. Sarà aggiunta nel marchio la lettera F., se il colpevole sia un falsario».

parricida (e di chi attenta alla vita del sovrano, art. 86): «il colpevole condannato a morte per parricidio, sarà condotto al luogo dell'esecuzione, in camicia, a piedi nudi, e col capo coperto d'un velo nero. Egli sarà esposto sul palco mentre un usciere farà al popolo la lettura della sentenza di condanna; gli verrà in seguito tagliata la mano destra, e sarà immediatamente decapitato» (art. 13); nei crimini contro la «sicurezza dello stato» la pena capitale è accompagnata alla confisca generale dei beni, mandando così in rovina anche la famiglia del reo<sup>37</sup>. Quindi, per riassumere: pena di morte distribuita a piene mani, e pene durissime<sup>38</sup>.

Ora, se il codice di Francesco I, col mutare degli eventi, viene percepito sempre più come inadeguato, come la rappresentazione di un'idea del diritto, sotto certi aspetti desueta, rapportato

---

«Oggi ha subita la pena della berlina un ladro recidivo, e perché fu recidivo fu anche bollato: Il bollo era della grandezza di un tallero, ed era così [Cicogna disegna un cerchio con due linee orizzontali e parallele al cui interno è iscritta la lettera L]. Il contorno è più in fuori della lettera L, quindi è che il boia dovette tener sulla carne nuda del paziente, sulla spalla destra un minuto il ferro rovente onde essere bene impressa la lettera. Gridò il miserello e si dice che sia assai male, e che possa morire convulso. Anche a Trivizi [cioè Treviso], otto giorni dopo il bollo morì uno di costoro» (BMCV, *Diario Cicogna*, I, *Cod. Cic. 2844*, 22 febbraio 1812, p. 567).

<sup>37</sup> Sugli aspetti di durezza e crudeltà del codice francese vedi Cattaneo M. A., *L'autoritarismo penale napoleonico* in Vinciguerra S. (a cura di), *Codice dei delitti...*, cit., pp. XXIII-XXXII

<sup>38</sup> Questo codice si era, comunque, già attirato le parole durissime di Pellegrino Rossi: «un'opera assai al di sotto della civiltà francese [...]. Ci sembra che basti far palese lo spirito del codice criminale francese, e del legislatore che lo dettò, l'aver diviso gli atti punibili in crimini, delitti e contravvenzioni, divisione che è tratta dal fatto materiale ed arbitrario. Ciò è come dire al pubblico: non vi curate di esaminare la natura intrinseca delle azioni: guardate il potere: se egli fa troncare il capo ad un uomo, concludetene, che quest'uomo è un grande scellerato. Avvi in ciò un tal disprezzo per l'umana specie, una tal pretesa al dispotismo, anche morale, che non sarebbe azzardato molto, se si volesse essere giudici del codice intero leggendo solamente il primo articolo» (Rossi P., *Trattato di diritto penale*, Milano 1852, p. 47 – l'edizione originale, in lingua francese, era uscita a Parigi nel 1828). Osserva ancora Rossi: «In esso trovasi elevato al grado di delitto e di crimine, qua un fatto utile e lecito, come sarebbe una riunione di vent'una [sic] persone, quantunque irreprensibile fossi il loro fine; colà la sola proposizione, quasi il solo pensiero, di commettere un delitto (art. 291 e 90)» (*ibidem*); gli articoli a cui è fatto riferimento, recitano rispettivamente così: «Niuna associazione di più di venti persone, di cui oggetto sarà di unirsi tutti i giorni o in certi giorni determinati per occuparsi di oggetti religiosi, letterari, politici od altri, potrà formarsi senza la permissione del governo, e senza sottoporsi alle condizioni che piacerà [sic] all'autorità pubblica di prescrivere all'associazione [...]» – «Se non vi fu cospirazione stabilita, ma la proposizione fatta e non accolta di formarne una per giungere al crimine menzionato nell'articolo 86 [«l'attentato o la cospirazione contro la vita del re»], colui che avrà fatta una tale proposizione sarà punito colla reclusione». Sulla pena di morte, Rossi rileva che: «essa è soprattutto applicata senza discernimento, senza quelle distinzioni che sono reclamati [sic] e dalla giustizia e dalla pubblica opinione. Quando il legislatore del codice penale colpisce, colpisce in massa, con un certo abbandono, trascurando ogni giusta considerazione sopra il maggiore o minore demerito morale e politico che può offrire l'azione punibile. Se trattasi di complicità, egli sanzionò una teoria d'una incomportabile [rectius draconiana] semplicità [nell'originale è detto «simplicité draconienne», *Traité de droit pénal*, Bruxelles 1829, p. 33]. Se per avventura uno scoppio d'una mina distrugge una proprietà dello stato, è comminata la pena di morte. Questa pena è prescritta per tutti i casi, sia che si distrugga gli arsenali di Francia, sia che si abbatta un vecchio muro, neglimentato avanzo d'una fortificazione del medio evo (art. 95) [...]. Finalmente, si tratta di falsificazione di moneta? In questo caso viene applicata la pena di morte sempre; sia poi che si abbiano contraffatte le monete francese, o che si abbiano alterate; che abbiasi operata la contraffazione, o essere stati partecipi, o coadiuvato all'emissione; che si sia falsificato per ingenti somme, o solamente alterati due pezzi da 20 soldi; sia che si abbia falsificato, diminuendo il valore, ovvero conservando lo stesso titolo, il peso medesimo (art. 132)» (ivi, pp. 47-48).

La durezza di questo codice si prestava alle considerazioni più varie, come la seguente di Emanuele Cicogna: «Osserva opportunamente un tale che il codice penale nuovo è oltremodo rigoroso, e tale da poter far de' sconci cattivi anzi che de' beni. Pessimo partito è stato quello fra gli altri di punire colla berlina quel giudice che vorrà regali; mentre il basso volgo prenderà costui in disistima tale che non verrà più tenuto in pregio, né più si temerà di lui e de' suoi giudizi. Le pene devono essere adatte alle persone, e se è dicevole la berlina al bifolco non lo è al giudice. Ed invece è conveniente al giudice una correzione del sovrano, una sospensione o dimissione dal suo impiego, una carcere, quando prende regali, o commette delitti di questa sorta» (BMCV, *Diario Cicogna*, I, *Cod. Cic. 2844*, 24 dicembre 1810, pp. 304-305).

agli inizi, quando cammina sulle ceneri del precedente sistema, le cose cambiano<sup>39</sup>. Si possono vedere le difficoltà incontrate nel seguire una ferrea procedura inquisitoria, e nell'ottenere i requisiti per raggiungere la «piena prova» previsti dal codice asburgico, la corsa ai ripari da parte dell'autorità politica per ovviare ai «difetti» del nuovo testo, e le discussioni attorno ai correttivi necessari – problemi, questi, che diedero luogo anche a profonde divergenze. In buona sostanza, si vede quanto le barriere garantistiche, imposte dal legislatore, potessero costituire un vincolo, e si potrebbe dire, con gli occhi di allora, quasi un impaccio, all'operato dei giudici, che restavano incatenati a quel teorico sistema di prove, senza aver modo di aggirarlo ricorrendo all'intimo convincimento<sup>40</sup>, previsto invece dalla legislazione francese.

L'intento di questa ricerca, dunque, è stato quello di analizzare in maniera complessiva l'ambito della giustizia penale, cercando di mettere in evidenza il funzionamento di quel settore nella concretezza dei fatti, per tentare di cogliere «l'effettiva modulazione e adattamento del testo normativo al quotidiano giuridico»<sup>41</sup>; si è messo, quindi, sotto osservazione l'apparato giudiziario, partendo dalla primissime delicate fasi, e protraendo lo sguardo fino al termine della sua elaborata genesi – un periodo di tempo, questo, indispensabile per valutare le caratteristiche strutturali del sistema.

La fonte principale del presente lavoro è costituita dai fondi archivistici conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia. Una parte di questa documentazione riguarda l'attività del cosiddetto «governo delle provincie venete» – cioè di un governatore e di un collegio governativo di consiglieri (detto presidenza di governo) – ed è ripartita, per quanto riguarda il giudiziario, fra due fondi: *Imperial Regio Governo* (detto anche *Governo veneto*), e *Presidio di Governo*, a cui si deve aggiungere anche la documentazione conservata sotto la denominazione di *Prefettura dell'Adriatico del governo austriaco*. In questi fondi si trovano i carteggi con i dicasteri centrali di Vienna, indagini e informazioni su magistrati, e altre questioni di interesse particolare relative all'amministrazione della giustizia: come l'andamento di alcune cause, lo stato delle carceri, le spese dei tribunali e altro ancora.

Durante la fase di transizione, in cui si provvide allo smantellamento graduale dell'ordinamento giudiziario italico, e alla costruzione di quello austriaco, fu attiva a Venezia, sotto la presidenza del consigliere aulico Leopold Plenciz, una commissione mista di funzionari politici e

---

<sup>39</sup> Va tenuto presente che, salvo alcune modifiche, la più importante delle quali è apportata nel 1833, si tratta del codice penale in vigore nel Lombardo-Veneto fino alla rivoluzione del 1848, e oltre (1852) – vedi Ambrosio S. – De Zan P., *Le edizioni del codice...*, cit.). In più, per uno studio analitico preciso, che permetta di cogliere «l'effettiva modulazione e adattamento del testo normativo al quotidiano giuridico» (Garlati Giugni L., *Nella disuguaglianza...*, cit., n. 47 p. 18), non si possono trascurare quegli interventi integrativi – risoluzioni e patenti sovrane, decreti aulici – che hanno plasmato, in varia misura, la fisionomia del dettato di legge.

<sup>40</sup> Vedi il capitolo 5.

<sup>41</sup> (Garlati Giugni L., *Nella disuguaglianza...*, cit., n. 47 p. 18).



di magistrati (cioè consiglieri di governo e consiglieri d'appello), incaricata di studiare le norme che avrebbero regolato l'attività giudiziaria nei nuovi domini<sup>42</sup>. I lavori di quella commissione sono conservati nel fondo *Aulica commissione organizzatrice pel giudiziario*.

Per quanto riguarda l'attività specifica dei tribunali e dei giudici, sarebbero da prendere in considerazione i fondi dei processi e i registri delle cosiddette *sessioni criminali* (chiamati *protocolli di consiglio*)<sup>43</sup>, ma da quasi trent'anni si trovano tenuti sotto chiave nella sezione distaccata della Giudecca<sup>44</sup>.

Ultima, ma non meno importante: la documentazione della *Direzione generale di Polizia* (o *Commissariato generale di polizia*)<sup>45</sup>, in quanto la vigilanza della polizia si estendeva anche al corpo giudiziario; inoltre, il diritto penale austriaco, accanto ai *delitti*, prevedeva un secondo grande ambito denominato *gravi trasgressioni di polizia*, la cui competenza era sottratta all'autorità giudiziaria e posta nelle mani dell'autorità politica, così da poter beneficiare di forme procedurali più snelle<sup>46</sup>.

La seconda parte della mia ricerca è stata condotta presso gli archivi delle città venete che ancora conservano documenti sul giudiziario, per il periodo in questione. A Belluno purtroppo non è rimasto nulla, quelle poche notizie che ho ricavato provengono dall'archivio storico del comune. Peggio è andata a Udine, dove la documentazione è piuttosto scarsa per tutto il periodo austriaco<sup>47</sup>, e a Treviso, che ha materiale di rilevante interesse storico, relativamente all'argomento di cui si

---

<sup>42</sup> A Milano fu inviato il consigliere aulico Giovanni Francesco Fratnich (Rath R. J., *The provisional Austrian regime in Lombardy-Venetia 1814-1815*, Austin 1969, p. 41), futuro presidente del tribunale di appello di Venezia.

<sup>43</sup> Vedi *infra* n. 195.

<sup>44</sup> Anche il fondo processuale dell'*Aulica commissione organizzatrice pel giudiziario*, si trova presso la Giudecca: si tratta di sette faldoni e due registri, che sono riuscito, tuttavia, a consultare grazie alla paziente ricerca della dottoressa Claudia Salmini (la quale ringrazio vivamente), e alla cortese disponibilità del direttore (che quando vuole sa comprendere le esigenze dei ricercatori), a far trasportare il materiale in questione presso la sede principale.

<sup>45</sup> Occorre subito dare al lettore le coordinate necessarie per orientarsi di fronte a questo tipo di fondo archivistico, trattandosi, tra i numerosi privi di inventario, di quello più aleatorio: 1° la corretta denominazione, per l'epoca austriaca, dovrebbe essere *direzione generale di polizia*, ma la dicitura esterna della busta recita ancora *commissariato generale*; 2° la numerazione del fondo è irrazionale: comincia con la n. 1 nel 1798 (appena istituita la direzione generale di polizia) e fino alla busta 67, che chiude il 1808, è progressiva, però con alcuni problemi, cioè le prime buste hanno un'etichetta che segna il numero, poi la numerazione è marcata a gesso sul faldone (in alcuni casi un gesso giallo indica un numero diverso – sbagliato – da quello posto con un gesso bianco, sulla stessa busta!), inoltre esistono i numeri 43b, 44b, e 54b; dopo la 67 la logica cede alla follia: fornisco la numerazione fino all'anno 1819, tanto per capire di che cosa si sta parlando, 1809 1-2; 1810 3-49 + 1-6; 1811 7-66, 66b, 67-68; 1812 69-124 + 1-6; 1813 7-31, 31b, 32-61, 61b; 1814 62, 62b, 63-90, 91 manca, 92-112 + 1-12; 1815 13-67, 68 manca, 69-79; 1816 80-104 + 1-59; 1817 60-63, 63b, 64-108 + 1-32; 1818 33-62 + 1-29, 29b, 30-47; 1819 48-59 + 1-54. In definitiva, quando cito questo fondo archivistico, riporto quanto è scritto in modo permanente sul faldone, indicando, a titolo di maggior orientamento, anche l'attuale numero provvisorio segnato con il gesso, facendolo precedere dalla parola «pseudo»: es. pseudo b. 54.

<sup>46</sup> Nel caso specifico, va ricordato che in base all'articolo XI dell'appendice alla seconda parte del codice, «nelle città, ove risiedono direzioni di polizia, l'inquisizione, e la punizione per le corporali lesioni, per gl'ingiusti attentati alla libertà, e per le offese dell'onore, che dal § 1339 del codice civile sono riservate all'ispezione delle magistrature politiche, è di competenza delle direzioni stesse».

<sup>47</sup> La documentazione del tribunale consiste in diversi registri relativi ad atti di giurisdizione volontaria, testamenti, e più in generale giustizia civile; tra i numerosi faldoni delle preture di Cividale, Codropio, Moggio e Tolmezzo non vi è nulla riguardate il penale; infine della delegazione provinciale sono rimaste soltanto 5 buste.

parla, fino al 1813 circa, poi c'è un vuoto documentale fino agli anni venti<sup>48</sup>. A Padova, tra i fondi non ancora inventariati, il personale si è gentilmente prodigato in una ricerca, che ha permesso di rinvenire una singola busta, contenente la relazione e la sentenze dei casi criminali, istruiti dal tribunale d'Este tra il 1814 e il 1817<sup>49</sup>.

Decisamente più ricchi gli archivi di Rovigo, Verona e Vicenza. Nel primo si hanno le carte della presidenza del tribunale, più la documentazione di diverse giudicature di pace, poi preture<sup>50</sup>. Nel secondo si conservano i processi del tribunale di prima istanza, gli atti della delegazione provinciale (alla quale doveva rispondere tanto il giudice *politico*, quanto il cancelliere del censo), più una documentazione molto frammentaria su alcune preture<sup>51</sup>. A Vicenza, privo di inventario, si trova un fondo processuale composto da migliaia di buste: si tratta di carte che vanno dal periodo napoleonico fino all'unità d'Italia; ringrazio vivamente il personale di quell'archivio per gli sforzi profusi, che mi hanno messo nella condizione di poter utilizzare quanto, al momento, si è riuscito ad individuare<sup>52</sup>. Non poteva mancare inoltre, a conclusione di questa seconda parte della ricerca, un esame dei fondi conservati a Milano: lì si trovano gli atti presidenziali del Senato Lombardo-Veneto e i protocolli di consiglio dello stesso Senato (cioè i verbali delle discussioni); di minor interesse il fondo denominato *Cancellerie austriache*, contenente i carteggi di Ranieri<sup>53</sup>.

La terza e ultima parte del mio lavoro si è svolta a Vienna, dove ho cercato di ricostruire come venissero governate, dal centro dell'impero, quelle delicate e complesse fasi, in cui si provvedeva a delineare gli assetti istituzionali delle province di nuova aggregazione. I fondi

---

<sup>48</sup> Le buste dalle quali si sperava di ricavare informazioni utili per il presente lavoro sono: *Podesteria di Asolo* b. 135 (contiene atti miscellanei civili del periodo 1802-1815); ivi, b. 169 (contiene atti miscellanei del periodo 1806-1815, prevalentemente del Regno italico, e relativi alla giustizia civile); *Archivio comunale di Treviso*, bb. 4810, 4921, 4923 (miscellanee di atti giudiziari soprattutto relative alle carceri: documentazione fino al 1866).

<sup>49</sup> A Padova esiste diversa documentazione in attesa di inventariazione, non è quindi escluso che in futuro si possa ritrovare qualcos'altro.

<sup>50</sup> *Pretura di Badia (1815-1863)*, *Pretura di Crespino (1814-1866)*, *Pretura di Lendinara (1815-1866)*, *Pretura di Rovigo (1816-1866)*. Inoltre va segnalato l'importante fondo del *Giudizio politico (1820-1832)*, che assieme a quello di Venezia (tutt'ora indisponibile), sono gli unici esistenti nel Veneto, per studiare la figura del giudice *politico*.

<sup>51</sup> L'attività del tribunale è divisa tra il fondo della *Corte di giustizia civile e criminale*, per il biennio di transizione, e quello del *Tribunale di prima istanza*, per il periodo successivo. Le preture cominciano ad avere una documentazione organica a partire dal periodo successivo a quello studiato.

A Vicenza per quanto riguarda le preture troviamo: *Pretura di Camisano (1818-1825)*, *Pretura di Malo (1819-1823)*, *Pretura urbana di Vicenza (1821-1846)*; anche qui l'attività del tribunale è divisa tra il fondo *Corte di giustizia civile e criminale (1807-1816)* per il biennio di transizione, e il fondo *Tribunale di prima istanza civile, criminale e mercantile (1816-1871)* per il periodo successivo.

<sup>52</sup> Data la vastità del fondo archivistico, che al momento è semplicemente collocato negli scaffali, senza una precisa *ratio* cronologica, è impossibile capire, con certezza, la consistenza del materiale disponibile, relativa al periodo abbracciato in questo lavoro. Quanto si è comunque raccolto fin'ora, pure nella sua dichiarata parzialità, sembra ad ogni modo sufficiente per un primo maturo bilancio (sempre perfezionabile, come in ogni ricerca).

<sup>53</sup> Tale documentazione pare giustificare le ironie che si andavano facendo, all'epoca, sulla figura del vice re: «il y a trois à quatre jours, que sur une statue mutilée qui est à une porte dans la rue "dei Servi" on a trouvé ses deux vers "Io, l'arcivescovo, e il Vice Re facciamo veramente tre", à ce sujet on a dit, que le Vice-Roi n'avoit aucun pouvoir, et que ses deux vers étoient très bien appliqués. Les Milanois sont étonnés de ne voir jamais aucun édit signé par Son Altesse, et répètent qu'ils ne s'aperçoivent pas même d'avoir un Vice Roi» (HHSW, *StK, PLV*, b. 20, fasc. 25, *Resumé de différents rapports reçu par des affidés*, Milan le 21 8bre 1818, senza firma, c. 302r).

archivisti di cui mi sono avvalso si trovano, principalmente, presso la sede dell’Haus, Hof und Staatsarchiv e sono tre: *Staatskanzlei* (che ha una sezione *Provinzen Lombardo-Venezien*), *Vertrauliche Akten* e *Kaiser Franz Akten*; nella sede dell’Allgemeines Verwaltungsarchiv, tra il fondo *Oberste Justiz*, non si è trovato quasi nulla; e benché la parte specificamente relativa al Lombardo-Veneto sia ancora priva di inventario<sup>54</sup>, grazie alla cortese disponibilità del *referent* del settore giustizia, Maria Röhsner<sup>55</sup>, ho potuto avere accesso ai locali dove sono custoditi i faldoni del Senato: si tratta di un centinaio di cartelle, che recano due denominazioni affini, cioè *Ven. Senat* e *Lomb-Venet Senat*. Ho scelto, quindi, di procedere a tappeto: la seconda serie (*Lomb-Venet Senat*), che si compone di 34 buste, copre il periodo precedente al 1848; la prima, invece, poco più di cento pezzi<sup>56</sup>, copre il periodo successivo alla rivoluzione, e contiene documenti riguardanti esclusivamente la giustizia civile<sup>57</sup>. Un realistico calcolo del tempo a mia disposizione, e delle forze, mi ha consigliato, inoltre, di abbandonare quasi ogni velleità di ricerca nel fondo *Polizeihofstelle (1793-1848)*: di fronte a uno schedario composto da un numero impressionante di raccoglitori, in cui si procede per nominativi e per soggetti, ho piluccato qua e là (trovando comunque qualcosa di utile), giusto per poter dire a me stesso: «ho guardato anche qui!».

Per concludere, rimango persuaso di aver condotto una ricerca – nei canonici tre anni a disposizione – che, pur in una selva di difficoltà, ha raggiunto comunque alcuni importanti obiettivi, quali mettere in luce i concreti spazi di manovra consentiti dal codice, ed evidenziare gli orientamenti culturali degli attori coinvolti nelle vicende; in termini più generali, poi, è stata fornita un’immagine complessiva della giustizia austriaca, proprio nei fondamentali anni della sua complicata e contraddittoria genesi – una ricostruzione storica, questa, mai realizzata da nessuno prima d’ora, e che tanto per mole di materiale inedito raccolto, quanto per elementi di novità introdotti, ha indubbiamente il merito di aver aperto nuove prospettive.

---

<sup>54</sup> Per quanto riguarda la parte inventariata, la sezione *Hofkommissionen* offre materiale di studio, sul Lombardo Veneto, a partire dal 1825.

<sup>55</sup> Molto cortesi e disponibili si sono dimostrati i dottori Ernst Petritsch e Gerhard Gonsa dell’Haus Hof und Staatsarchiv, a loro va il mio più vivo e sincero ringraziamento.

<sup>56</sup> Ho visto quasi per intero anche questa serie, ma la mancanza di tempo mi ha fermato in dirittura di arrivo, cioè alla busta 105.

<sup>57</sup> Si tratta quasi esclusivamente della revisione di sentenze civili, che giungono alla suprema corte di giustizia e di cassazione. Le buste 1-29 riguardano la Lombardia, le successive riguardano il Veneto.

# 1. Le strutture napoleoniche

Secondo l'ultimo stato, prima dell'ingresso delle armate austriache<sup>58</sup>, il Regno d'Italia aveva una corte di cassazione (residente a Milano), 5 corti di appello, 24 corti di giustizia (una per ogni capoluogo di dipartimento), 21 tribunali di prima istanza e 392 giudicature di pace (una per ogni cantone)<sup>59</sup>. In questo quadro complessivo le province venete si trovavano frastagliate dal punto di vista della giurisdizione, infatti i dipartimenti dell'Adriatico (Venezia), Bacchiglione (Vicenza), Brenta (Padova), Piave (Belluno), Passariano (Udine), e Tagliamento (Treviso), sottostavano alla corte di appello di Venezia; quello dell'Adige (Verona) faceva parte del circondario dell'appello di Brescia<sup>60</sup>; e Rovigo, sede di un tribunale di prima istanza nel dipartimento del Basso Po (Ferrara), rientrava nella giurisdizione della corte di Bologna<sup>61</sup>.

La corte di Cassazione era stata «istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le corti, i tribunali e i giudici che se ne fossero allontanati»;

---

<sup>58</sup> La consistenza numerica dei tribunali ci viene data, nel febbraio 1814, dal referente per il giudiziario del governo austriaco, Marlianici: in ASV, *IRG 1814*, b. 68, fasc. 3111.

<sup>59</sup> La corte di cassazione era composta da un presidente, denominato *primo presidente*, da un vicepresidente, di conseguenza chiamato *presidente* (così anche nelle corti di appello e in quelle di giustizia), da 16 giudici, più 6 supplenti: cioè giudici che non avevano funzioni abituali, ma che erano chiamati a rimpiazzare momentaneamente i titolari; infine un regio procuratore generale – incaricato delle funzioni di pubblico ministero – con un sostituto, e il personale subalterno: un cancelliere, quattro uscieri, dodici patrocinatori.

Formavano la corte di appello 14 giudici, oltre al primo presidente e il presidente, un numero variabile di supplenti (nelle corti che ci interessano: 6 a Venezia, 4 a Brescia e Bologna – vedi *infra* nn. 59 e 60), il regio procuratore generale e il suo sostituto, più gli impiegati subalterni in numero variabile.

Nelle corti di giustizia, oltre al primo presidente, al presidente, al regio procuratore generale (affiancato da sostituto nelle città sedi delle corti di appello), i giudici potevano essere in numero di 12 (a Venezia e a Verona) o di 8 (nelle altre corti di giustizia del Veneto); variabile anche il numero dei supplenti (6 Venezia, 4 Verona, Padova, Vicenza e Treviso, 3 Belluno); completavano l'organico un cancelliere civile e uno *criminale*, oltre a diversi impiegati subalterni.

I tribunali di prima istanza erano formati da un presidente, un regio procuratore, 4 giudici, alcuni supplenti (2 nei tribunali veneti: Rovigo, Chioggia, Este, Feltre, Schio, Bassano), un cancelliere, e il personale subalterno.

I giudici di pace dei centri maggiormente popolati, avevano uno o più supplenti abituali, che li sussidiavano nell'esercizio delle loro funzioni; gli altri giudici un supplente ciascuno, che ne faceva le veci nei casi di malattia o di assenza; completavano l'organico delle giudicature un cancelliere e uno o più uscieri.

<sup>60</sup> Senza entrare nel dettaglio delle vicende storiche che hanno prodotto tale frammentazione, in sintesi, basterà dire, che dopo la pace di Lunéville (9 febbraio 1801), l'Adige aveva contrassegnato il confine tra la zona di occupazione francese, situata sulla riva destra, e quella austriaca, posta a sinistra.

Prima di passare sotto la giurisdizione della corte di appello di Brescia, inizialmente, anche le giudicature di pace di S. Pietro Incariano, Soave, Velo o Badia Calavena, Minerbe, Cologna, San Bonifacio, Lonigo e Noventa (queste ultime due, del dipartimento del Bacchiglione, furono aggregate a quello dell'Adige) rientravano nella giurisdizione dell'appello di Venezia, in quanto parte dei cosiddetti «dipartimenti ex veneti». La lista delle giudicature di pace delle ex province venete si trova nel *supplemento al bollettino della leggi 1806*, in BL 1807/3 pp. 1535-1541; per la nuova suddivisione territoriale («dipartimentazione de' paesi veneti») del 22 dicembre 1807, vedi BL 1807/3 pp. 1401-1448; per il decreto 27 gennaio 1808, che rende noto il passaggio del distretto di Lonigo dal Bacchiglione all'Adige (avvenuto con la dipartimentazione del 22 dicembre 1807), vedi BL 1808/1 pp. 85-90.

<sup>61</sup> Rovigo era stata aggregata al dipartimento del Basso Po nel maggio del 1801. Oltre alle giudicature di Rovigo, Lendinara, Crespino, Fiesso, Fratta, Ficarolo, e Trecenta, che rimasero sotto la giurisdizione dell'appello bolognese (vedi BL 1807/2 pp. 937-952) fino al crollo del Regno italico, in principio vi rientravano anche quelle di Adria e di Loreo, passate presto a far parte dell'Adriatico, con la citata «dipartimentazione de' paesi veneti» del 22 dicembre 1807. Per una trattazione storica sintetica ma ricca di particolari, relativa a ogni singola provincia, vedi i volumi II, IV, V della *Grande illustrazione del Lombardo-Veneto*, a cura di Cantù C. e altri, 5 voll., Milano 1857-1861.

giudicava nell'«interesse della legge», e di conseguenza entrava non «nel merito delle cause, ma delle decisioni e sentenze delle corti e tribunali del regno» con l'unico riguardo se fossero «corrispondenti alla legge»<sup>62</sup>. Poteva annullare il giudicato «per titolo d'incompetenza», e quindi rinviare la causa al tribunale o alla corte competente; «per violazione di forme o per eccesso di potere negli atti precedenti al giudizio», per cui la causa finiva ad altro giudice, che la riprendeva dal primo atto annullato; «per solo titolo di falsa applicazione di legge», perciò il tribunale o la corte a cui era rimessa la causa, doveva emettere il suo giudizio solo sul diritto, tenendo ferma la pronuncia sul fatto<sup>63</sup>.

La corte di appello aveva una sezione incaricata delle decisioni per le cause *correzionali* e di *alto criminale*<sup>64</sup>, che doveva giudicare in numero sempre pari, e non inferiore a otto. Va sottolineato, però, che il diritto di appello nei procedimenti di *alto criminale* era previsto solo per le sentenze di pena di morte, e nemmeno sempre: ai condannati alla pena capitale per aggressione, o per incendio, era infatti impedita l'impugnazione<sup>65</sup>. Il difensore dell'imputato, o l'imputato stesso, se in stato di libertà, potevano esaminare gli atti processuali in cancelleria. Le sedute si aprivano con il rapporto di un giudice relatore, nominato in precedenza dal presidente, a cui seguiva la lettura degli atti del primo giudizio e il ricorso d'appello. Di seguito venivano sentite le parti (l'imputato<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Artt. 86-87 del *Regolamento organico della giustizia civile e punitiva*, in BL 1806/II, pp. 625-654. Sulla disciplina interna e il regolamento dei diversi tribunali (distribuzione degli affari, della cause, ecc.), vedi *Regolamento d'ordine interno* [14 agosto 1807], Milano s. d., e *Regolamento sulla polizia e disciplina interna delle corti e dei tribunali* in BL 1808/2, pp. 733-762.

<sup>63</sup> CPP artt. 542, 544-6.

<sup>64</sup> Secondo la tripartizione francese, le violazioni della legge si distinguevano, per scala di gravità, in crimini, delitti e contravvenzioni; ma la scienza criminalistica italiana, intendendo il termine «delitto» in modo onnicomprensivo, aveva optato per la classificazione in delitti di *alto criminale*, *correzionali*, e *contravvenzioni di polizia*. Le pene di polizia comportavano una detenzione da uno a cinque giorni, oppure multe; le pene *correzionali*: la detenzione in una casa di correzione – per essere impiegato al suo interno in un lavoro (da sei giorni a cinque anni), l'interdizione temporanea da certi diritti civili o di famiglia, sanzioni pecuniarie; quelle di *alto criminale*: pena di morte, lavori forzati a vita o a tempo, deportazione, reclusione, la berlina, il bando, la degradazione civica.

Per non moltiplicare le citazioni, indico qui i testi consultati per la stesura di questa parte, che in seguito verranno richiamati solo se strettamente necessario: Dezza E., *Il Codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova 1983; *Codice di procedura penale del Regno d'Italia*, Brescia 1807; Vinciguerra S. (a cura di), *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811)*, ristampa anastatica, Padova 2002.

<sup>65</sup> «Può anche aver luogo il ricorso alla corte d'appello, o ad istanza del condannato o del regio procuratore generale, ove trattisi di delitti importanti la pena di morte, salvo se fossero d'incendio o d'aggressione, ne' quali casi non vi è luogo» (art. 79 del *Regolamento organico...*, cit.). Successivamente, con la promulgazione di un'appendice al codice di procedura penale (vedi *infra* n. 218), il diritto di appello si veniva a restringere ulteriormente: «per altro a termini di altre posteriori disposizioni, la facoltà di appellare dalle sentenze di condanna a morte è ancora più ristretta che non sia per il disposto del regolamento organico. Di fatti i crimini contro la sicurezza dello stato, d'omicidio con qualità di latrocinio, di opposizione alla forza pubblica per sottrarre coscritti, disertori, od arrestati, i crimini commessi dai vagabondi, o condannati a pene afflittive ed infamanti, la ribellione armata, o con attrupamento, di falsa moneta, di assassinio con attrupamenti armati, quantunque puniti di morte, non possono giammai godere del beneficio dell'appellazione (Articolo del reale decreto 21 marzo 1800, e articolo 20 dell'appendice a questo codice). Si vede quindi come debba intendersi circoscritta la disposizione tanto del presente articolo del codice di procedura, come dei citato articolo 79 del regolamento organico» (Alberici C., *Commentari sul codice...*, cit., pp. 117-118).

<sup>66</sup> «L'imputato comparisce alla barra sciolto e solamente accompagnato da guardie per impedirgli la fuga» (CPP art. 445). L'accompagnamento delle guardie, in realtà, si traduceva in qualcos'altro: «Le leggi del Regno d'Italia esigono, che un imputato per quanto ardito, e feroce sia, per quanto sia grave il cimento, cui è provocato, intervenga nella sala del giudizio disciolto affatto, non altrimenti, che fosse un indifferente spettatore. Anzi, se molti sono gli imputati,

aveva sempre l'ultima parola), ed eventualmente riascoltati i testimoni su richiesta dell'appellante o del regio procuratore – o d'ufficio, qualora la corte lo avesse ritenuto necessario<sup>67</sup>. Chiusa la discussione, i giudici si ritiravano a deliberare: la sentenza poteva essere confermata, annullata, o riformata (con rinvio ad altro tribunale o con minorazione della pena)<sup>68</sup>.

Le corti di giustizia giudicavano anche come tribunali civili e penali, formando al loro interno una sezione civile di cinque giudici, almeno, compreso il presidente, che esercitava tutte le funzioni di tribunale correzionale, pronunciando in numero di quattro; negli affari di *alto criminale* invece dovevano essere otto. La procedura per tali cause si divideva materialmente in due giudizi, uno pronunciato dal tribunale correzionale – ovvero dalla sezione civile – al termine di un'inquisizione preliminare, per stabilire se ci potessero essere elementi di colpevolezza – in sostanza quasi un primo grado di giudizio; l'altro, al termine di un pubblico dibattimento, che, riproponendo i risultati del processo alla presenza dei giudici della corte, doveva condurre a una pronuncia sul fatto e di diritto – pertanto poteva dirsi una specie di appello<sup>69</sup>. A grandi linee lo svolgimento era il seguente<sup>70</sup>: pervenuta presso la cancelleria della corte l'informazione preliminare, cioè gli atti raccolti dal giudice di pace, o una denuncia inoltrata da qualche pubblico ufficiale, un giudice istruttore, nominato dal presidente, aveva come primo compito quello di valutare se ci fossero gli elementi per procedere; in caso affermativo, passava a verificare che il fatto denunciato, negli atti preliminari, fosse accaduto nelle forme esposte, e successivamente, proseguiva citando testimoni e raccogliendo tutti quei mezzi di prova che stimasse opportuni. Il regio procuratore non poteva condurre le indagini in prima persona, ma di volta in volta, esaminando gli atti, doveva chiedere al giudice istruttore di interrogare questo o quel testimone, o di rilasciare un mandato di accompagnamento, quando sussistevano gli elementi per individuare l'autore o il complice del delitto. A chiusura della procedura veniva chiesto all'imputato se avesse qualcosa da aggiungere, quindi lo si informava del suo diritto di esaminare il processo in

---

contemporaneamente tutti stanno in giudizio. Di più le stesse sentenze capitali vengono lette alla loro presenza dal presidente, e solo dopo la lettura la pubblica forza, se ne assicura delle loro persone. Si preveniva in addietro il pericolo de' tumulti, e della fuga, mercé un buon numero di gendarmi, che li vicinavano talvolta anche coi fucili calati. La sala era pure presidiata da molti soldati» – Moretti al commissario civile, 26 novembre 1813, in ASV, IRG 1813, b. 4, fasc. 173 [a tergo].

<sup>67</sup> Il dibattimento e la deliberazione per le cause *correzionali* e per quelle di *alto criminale* sono in linea di massima identici: in queste ultime però era prescritto che l'accusato fosse interrogato di nuovo in pubblica udienza, mentre per le prime l'obbligo sussisteva solo nel caso in cui fossero stati riascoltati dei testimoni.

<sup>68</sup> L'inasprimento della pena poteva darsi solo quando il ricorso era interposto dal pubblico ministero.

<sup>69</sup> Vedi Dezza E., *Il Codice...*, cit., pp. 304-5 e n. 230 p. 360. Questo in parte spiega il limite imposto all'impugnabilità delle sentenze di *alto criminale*. Il consiglio legislativo, in una relazione indirizzata al viceré, per delineare le caratteristiche essenziali del codice di procedura ancora da approvare, sosteneva che l'appello esteso a tutte le sentenze avrebbe provocato spese ingenti, e inutili lungaggini – vedi Dezza E. (a cura di), *Le fonti del Codice di procedura penale del Regno italico*, Milano 1985, pp. 366; l'intera relazione è riportata in appendice alle pp. 361-367.

<sup>70</sup> Due processi con questo tipo di procedura si trovano conservati in ASV, IRG, *Allegati 1814*, b. 16. Per un'analisi minuziosa delle tre procedure previste dal codice vedi Dezza E., *Il Codice...*, cit.

cancelleria, e di poter scegliere una «persona di sua confidenza con la quale consigliarsi»<sup>71</sup>; trascorsi cinque giorni, o dopo aver raccolto gli eventuali mezzi di prova indicatigli dalla difesa<sup>72</sup>, il giudice istruttore inoltrava gli atti al regio procuratore, che doveva proporre o le sue conclusioni per la dissipata imputazione, o l'atto di accusa<sup>73</sup>. A questo punto il tribunale, ossia la sezione civile della corte, si riuniva in numero di quattro per deliberare (in seduta privata): nel primo caso, dopo aver sentito il giudice istruttore e il procuratore, lette le osservazioni della parte civile, poteva anche ordinare che si procedesse comunque – quindi il regio procuratore doveva passare alla stesura dell'atto di accusa; nel secondo caso, letto l'atto di accusa e i relativi documenti, seguiva la sentenza, che poteva porre fine al processo<sup>74</sup>, o portare alla fase dibattimentale<sup>75</sup>. Per dar luogo all'accusa, non era richiesta ai giudici la piena evidenza della colpevolezza dell'imputato, ma bastava che «nella loro coscienza» lo riconoscessero «gravato da forti presunzioni per crederlo reo del delitto di cui è accusato»<sup>76</sup>.

---

<sup>71</sup> CPP art. 133.

<sup>72</sup> Il giudice istruttore poteva rifiutarsi di assumere i nuovi mezzi di prova, indicati dalla difesa, qualora li reputasse di nessun giovamento per l'istruttoria, o tendenti a prolungarla senza motivo; «contro tale rifiuto [...], e generalmente contro qualunque atto od ordinazione [...] relativa all'istruzione» non era consentito alcun reclamo, «se non dopo il giudizio di accusa» (CPP artt. 134-135). Prima del dibattimento, il difensore dell'imputato aveva la possibilità di presentare, entro otto giorni, «tutte le eccezioni di nullità, d'incompetenza, o di eccesso di potere» contro gli atti assunti fino a quel momento (CPP art. 428).

<sup>73</sup> Si trattava di una relazione contenente i punti salienti dell'indagine e i motivi per i quali si chiedeva lo stato di accusa: «[In base] al disposto dall'articolo 395 del codice di procedura penale, l'infrascritto regio procuratore [...] dichiara che dall'ispezione giudiziale, dalla perizia sull'effetto furtivo, che si uniscono in originale al presente, e dalle assunte deposizioni risulta

Che nella mattina del giorno 14 luglio ultimo scorso Girolamo Lonardi e Girolamo Filippini furono arrestati nell'atto che stavano proponendo al fabbro Antonio Chiaretti [...] l'acquisto di una partita di piombo, dopo di avergliene già venduta un'altra [...]

Che ambedue queste partite di piombo [...] sono già stabilite di provenienza furtiva, essendo stato staccato dal coperto della cupola della Madonna di Campagna, in pregiudizio della Comune di Verona, come risulta dalla seguita giudiziale ispezione, e dal deposito anche di quel rettore [...]

Che sì l'uno, che l'altro di questi due pretendono di avere acquistato il piombo, di che trattasi da alcuni militari anziani nel tempo appunto, che una banda di questi trovavasi acquarterata alla Madonna di Campagna, ma oltrecché non adducono di ciò alcuna prova, concorre poi ancora a farli ritenere colpevoli del furto il vederli amendue superati dalle circostanze da essi negate d'essersi recati nei tempi prossimi al furto sopra la cupola del detto tempio, cosicché anche nel facile accesso, che essi avevano dacché il Filippini faceva le funzioni di sagrestano, è a riguardarsi bastevolmente fondata l'accusa portata a loro carico nel fatto di che trattasi.

In conseguenza gli arrestati [...] sono accusati del furto di 62 libbre di piombo del peritato valore di lire 14.14 [...]

L'infrascritto regio procuratore provvisorio produce quindi l'atto presente, perché sottoposto alla sezione correzionale, sia pronunciato se contro i suddetti Filippini e Lonardi, in causa del mentovato crimine vi sia luogo ad accusa»; atto di accusa del regio procuratore Facconi, Verona 15 sett. 1814, in ASVR, CG, b. 39, fasc. 1474.

<sup>74</sup> Non era però «precluso l'adito a nuova procedura» (CPP art. 409).

<sup>75</sup> «Oggi 16 settembre 1814. Unitasi la sezione correzionale della corte di giustizia in Verona convocata in numero di quattro [...], presente il signor giudice istruttore, ed il signor regio procuratore per pronunciare in seduta privata sopra l'accusa presentata il dì 15 settembre 1814 dal signor regio procuratore [...].

Letto l'atto d'accusa sopra citato, e carte tutte ordinate leggersi delli signori giudici.

E fatti ritirare li signori giudice istruttore, il signor regio procuratore, e il vice cancelliere, la sezione ha giudicato esservi luogo ad accusa» (sentenza del sopra citato atto di accusa, Verona 16 sett. 1814, in ASVR, CG, b. 39, fasc. 1474). Le sentenze di alto criminale, impugnabili dall'imputato solo in caso di pena capitale, potevano incontrare l'interposizione del pubblico ministero: sia quelle relative a l'atto di accusa, in caso di rigetto, sia quelle definitive qualora fosse stata comminata dalla corte, o la pena di morte a fronte di una richiesta più lieve, o nel caso opposto una pena diversa da quella capitale.

<sup>76</sup> CPP art. 403

Il giorno del pubblico dibattimento la corte si radunava in numero di otto (compreso il presidente); ed erano esclusi i giudici che avevano avuto parte nel giudizio di accusa. Si cominciava dando lettura delle liste dei testimoni, che stavano in un locale a parte, dove non potevano comunicare tra loro su oggetti riguardanti il processo: e ad uno ad uno erano chiamati a prestare giuramento, per tornare poi nella loro stanza. Fatto questo, il cancelliere passava a leggere l'atto di accusa; seguiva poi l'intervento del procuratore generale, che riassumeva le sue posizioni, e quindi, ancora il cancelliere, dava lettura dei processi verbali relativi al corpo del delitto. Arrivava allora il turno dei testimoni (i primi ad essere ascoltati erano quelli dell'accusa), che deponevano senza essere interrotti: solo alla fine di ogni intervento, l'imputato e il suo difensore avevano facoltà – per bocca del presidente – di interrogarli in modo compiuto<sup>77</sup>. terminate tutte le deposizioni, prendeva la parola, per la requisitoria, il procuratore generale – anche la parte civile poteva avanzare le sue istanze. Alla replica della difesa, era consentita la contro replica dell'accusa, in uno scambio che doveva concludersi lasciando l'ultima parola all'imputato e al suo difensore.

In fine, chiusi in camera di consiglio, gli otto giudici dovevano pronunciarsi sulle questioni, di fatto e di diritto, che venivano proposte dal presidente: a parità di voti si adottava l'opinione più favorevole all'accusato; tra la pronuncia per la colpevolezza o l'innocenza, era prevista una formula dubitativa: «non consta abbastanza che sia colpevole». L'assoluzione prevedeva che l'imputato non potesse più essere tradotto in giudizio per lo stesso delitto. La formula dubitativa invece implicava diverse modalità di rilascio<sup>78</sup>, tutte accompagnate da un supplemento di indagine: in questo caso, perciò, la minuta del dibattimento era rimessa al tribunale correzionale, dove il presidente procedeva alla nomina di un altro giudice istruttore, incaricato di rintracciare tutto ciò che potesse «esservi sì in aggravio, che a discolta dell'accusato»<sup>79</sup>. I motivi di questa scelta erano stati espressi con brutale franchezza dal consiglio legislativo: forzare i giudici a rispondere nettamente con un sì o con un no, rispetto alla colpevolezza di un imputato, li avrebbe messi «tante volte in angustia pel timore o di condannare un innocente, o di rivomitare nella società un ribaldo», e «siccome poi tra

---

<sup>77</sup> «L'accusato e il suo difensore possono [...] dire, tanto contro la loro persona, quanto contro le loro deposizioni, tutto ciò che crederanno utile alla difesa» (CPP art. 456).

<sup>78</sup> Erano però previste quattro possibilità: «in libertà provvisoria semplicemente»; «in libertà provvisoria sotto la sorveglianza della polizia»; confinato «in un determinato luogo del dipartimento sotto la speciale sorveglianza della polizia, per un tempo non maggiore di sei mesi»; «sotto custodia» fino a sei mesi (CPP art. 500).

«Nel giorno di sabato 19 corrente rimettesi in libertà li detenuti Amedeo Stefani Bordigari, ed Angela Bagaglia Fantinelli, fu questa tradotta in giudizio quale imputata di veneficato nella estinta moglie di detto Bordigari, e questi tradotto in qualità di complice. Emergeva dagli atti processuali che fra questi palesasse una tresca amorosa, e che la defonta serviva loro di fastidio, e colla sua presenza, e co' suoi giusti rimproveri. Non si poterono costoro condannare per la difettosa ispezione del cadavere dell'infelice moglie Bordigari, ma furono fatti custodire per mesi sei nelle carceri criminali, secondo li metodi della passata procedura nel caso di sentenza dubitativa, e nel corso di gravi ed urgenti indizi» (Valeri, presidente della corte di giustizia di Venezia, alla direzione generale di polizia, 17 agosto 1815, in ASV, CGP 1815, filza VII fasc. 2 «sorvegliati e sospetti» fasc. 20-2405, p. 41, fasc. 833)

<sup>79</sup> Era quindi possibile che, in presenza di ulteriori elementi probatori, si aprisse una «nuova istruzione nei modi ordinari», ed eventualmente un nuovo giudizio (CPP artt. 665-668).



l'innocenza e la colpa, infiniti sono i gradi, così [...] si è lasciata ai giudici qualche latitudine sulle provvidenze», che avrebbero ritenuto più convenienti per le circostanze<sup>80</sup>.

Oltre a pronunciarsi sugli atti di accusa nei delitti di *alto criminale*, le sezioni civili delle corti giudicavano anche le cause *correzionali*<sup>81</sup>. Se il delitto denunciato nell'informazione preliminare comportava una pena superiore ai tre mesi, l'istruttoria prevista era quella per le cause di *alto criminale*, fatta esclusione dell'eventuale supplemento di indagine in caso di nuovi mezzi di prova indicati dalla difesa, al posto del quale seguiva subito il pubblico dibattimento – sempre che il procuratore non dichiarasse dissipata l'imputazione. L'istruttoria per i delitti correzionali di minore gravità, invece, era sommaria, e il codice di procedura rinviava ai tre articoli relativi alle cause di polizia, trattate dai giudici di pace<sup>82</sup>. Prima dell'udienza era concessa, all'imputato e al suo difensore, la possibilità di presentarsi in cancelleria, per venire a conoscenza degli atti processuali, e per farsi consegnare la lista dei testimoni – a sua volta la difesa poteva produrre un elenco delle persone che intendeva citare. Il dibattimento seguiva le forme prescritte per i giudizi di *alto criminale*.

Alle corti di giustizia, infine, era affidato anche il compito di trattare in appello le contravvenzioni di polizia, giudicando in numero di quattro, in seduta pubblica, e seguendo, con poche differenze, la disciplina del dibattimento, prevista per le cause *correzionali*, nelle corti di appello – chiaro che una tale aggregazione di funzioni e di competenze non poteva non ingenerare cumuli di affari impressionati<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Si tratta sempre della relazione al viceré (vedi *supra* n. 62): in Dezza E., *Le fonti...*, cit., p. 365.

<sup>81</sup> In alcuni distretti erano stati istituiti dei tribunali di prima istanza, che costituivano altrettante sezioni della corte di giustizia nel rispettivo dipartimento (art. 67 del *Regolamento organico...*, cit.).

<sup>82</sup> «Nelle contravvenzioni di polizia il giudice di pace non procede che a querela di parte, o sopra relazione o processo verbale» degli ufficiali di polizia giudiziaria (CPP art. 107); «può, ad istanza del ministero pubblico o della parte civile stimare o far stimare i danni, eseguire o commettere visite locali, esigere sicurtà, sospendere ogni nuova opera [...], ordinare tutti gli atti che siano necessari per mettere la causa in istato d'essere discussa e giudicata» (CPP art. 108); «rilascia, ad istanza del pubblico ministero o del querelante, la citazione» contro l'autore della contravvenzione «ed ha luogo il giudizio» (CPP art. 109).

<sup>83</sup> «Esigendo i regolamenti, ed il codice di procedura che né il giudice istruttore, né i giudici intervenenti all'accusa abbiano parte nel giudizio definitivo, ciocché esclude dal medesimo cinque giudici, non è possibile senza supplenti comporre cogli'altri cinque la corte giudicante che deve formarsi di otto. Ciò diventa tanto più sensibile nei processi nei quali abbinandosi più titoli siano intervenuti più istruttori, o dove impedito taluno qualcun altro abbia supplito. Il ripiego che all'evenienze dalla legge è pervenuto di richiamare degli avvocati, o dei patrocinatori, se può essere usato in casi straordinari diventa vizioso allorché si faccia ordinario, e allorché sia bisogno di usarne in ogni giudizio; tanto più che somma difficoltà s'incontra a distrarli dai loro affari anche per sola qualche volta, o che dall'altra parte non conviene che sovrachio sia il loro numero a comporre una corte, e in caso che quello dei giudici non fosse maggiore bisognerebbe ricorrere a costose delegazioni di altre corti [...]» (Il primo presidente della corte del Bacchiglione Anguissola, indirizzato al procuratore generale Salvi, dicembre 1813, in ASV, *IRG 1814*, b. 16, fasc. 1905). Analoga la situazione a Venezia, dove la corte – avvertivano i supplenti Riva e Ceccopieri – «composta nella sua istituzione di dodici giudici e di sei supplenti, fu così ridondante di affari che ad onta dell'intervento assiduo e giornaliero dei giudici si rese indispensabile l'eguale, costante servizio delli supplenti, ai quali dovette bene spesso aggiungersi anco un numero di avvocati»; da notare che il *Regolamento organico* prevedeva che i supplenti non avessero «funzioni abituali», ma rimpiazzassero «momentaneamente» i giudici (art. 152), e invece si era arrivati a destinarli «non solo alle sedute civili, correzionali e di alto criminale ma persino alle camere d'istruzione ed alle funzioni di pubblico ministero» (Riva e Ceccopieri al governo, marzo 1815, in ASV, *IRG 1815*, b. 421, fasc. 22468/3501).

I giudici di pace erano agenti di polizia amministrativa, ufficiali di polizia giudiziaria, e giudici di polizia<sup>84</sup> per le contravvenzioni punibili con una detenzione, non maggiore di cinque giorni, o con multa non eccedente le quindici lire. In qualità di polizia amministrativa, a termini del *Regolamento organico*, avevano il compito di «sopire risse e inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti» (art. 36); rientravano invece nelle competenze di polizia giudiziaria: ricevere le denunce e le querele, rilevare mediante processo verbale e in via di informazione preliminare le tracce dei delitti, far arrestare i colpevoli colti in flagrante, sentire qualunque persona potesse dare notizie di un fatto, compiere tutti gli atti e gli esami richiesti dai procuratori, o dai giudici istruttori. Ogni bimestre trasmettevano alla regia procura generale un prospetto dei «travagli di polizia», cioè delle cause per contravvenzioni: poi la procura lo inviava con le proprie osservazioni al ministro della giustizia<sup>85</sup>.

Nei processi di polizia viene meno il principio della collegialità del giudice, e si attenua quella separazione di funzioni che caratterizza il *correzionale* e l'*alto criminale*, siamo di fronte infatti a un giudice monocratico che conduce anche la fase istruttoria<sup>86</sup>. Ad esercitare le funzioni di pubblico ministero è chiamato il commissario di polizia, e dove questo manca, interviene il podestà<sup>87</sup> (o il sindaco) – in loro assenza suppliva il primo dei savi o degli anziani del comune di residenza del giudice di pace. Resta fermo il principio del pubblico dibattimento.

---

<sup>84</sup> Il codice di procedura distingueva la polizia secondo tre funzioni: amministrativa, per «la conservazione abituale dell'ordine pubblico» («essa tende principalmente a prevenire i delitti»); giudiziaria, per perseguire «i delitti che la polizia amministrativa non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove [...]: si occupa specialmente a rilevare le circostanze le quali [...] sogliono avere una più stretta connessione tra il delitto e il suo autore»; punitrice, cioè quel primo grado di giudizio che punisce contravvenzioni (CPP artt. 22-25).

<sup>85</sup> «Sotto il sistema italico i giudici di pace trasmettevano alla regia procura generale ogni tre mesi il prospetto del loro operato in materia civile, ed ogni bimestre quello dei travagli di polizia, ossia d'esse contravvenzioni contemplate dal libro IV del codice penale. Tutto ciò veniva poi inoltrato dalla stessa regia procura generale colle proprie osservazioni, se occorre, a sua eccellenza il signor ministro della giustizia [...].

Nella materie correzionali e criminali, siccome i giudici di pace avevano la sola iniziativa, assumevano cioè i soli atti preliminari all'istruzione regolare, così non trasmettevano alcun quadro di tali operazioni, essendo i giudizi criminali, e correzionali di competenza dei tribunali e delle corti, dalle quali autorità venivano ogni due mesi inoltrato alla stessa regia procura generale i relativi prospetti, e da questa al ministero della giustizia» (Marlianici al Thurn, 2 dicembre 1813, in ASV, *IRG 1814*, b. 68, fasc. 385).

<sup>86</sup> Vedi *infra* n. 79, gli artt. 108-109.

<sup>87</sup> Nei luoghi in cui non era previsto un commissario di polizia, erano i podestà ad assumerne le funzioni – come a Lendinara: ASRO, *Pret. di Lendinara, processi di polizia (1810)*, b. 1, fasc. 43, 40, 35, 32.

## 2. Il ritorno degli austriaci

Erano passati appena otto anni, e gli austriaci tornavano nei territori veneti, sul finire del 1813, entrando con le loro truppe per la parte orientale. La memoria della prima dominazione (1798-1806) rimandava a un modello di governo, che consentiva una parziale autonomia dalla capitale – anche se la componente veneta, nei ruoli amministrativi di rilievo, era andata assottigliandosi dopo i primi anni<sup>88</sup>; l'arrivo dei francesi, invece, aveva comportato il totale declassamento politico dell'ex Repubblica di S. Marco, poiché il fulcro delle decisioni erano i ministeri centrali con sede a Milano – naturale quindi, che le oligarchie locali, frustrate per la loro marginalizzazione, guardassero con favore i nuovi avvenimenti<sup>89</sup>.

Un proclama del generale Hiller, datato 8 novembre 1813, apriva il periodo di amministrazione provvisoria: sostanzialmente era chiesto ai funzionari rimasti ai propri posti, di continuare a svolgere le loro mansioni, con lo stesso sistema e lo stesso livello di paga, dopo aver prestato un giuramento di fedeltà all'Imperatore<sup>90</sup>. L'organizzazione interinale della giustizia, tuttavia, aveva bisogno di immediati ritocchi: venivano a mancare l'appello, dal momento che Venezia era ancora in mano francese, e la Cassazione; inoltre non era possibile completare la composizione delle corti speciali straordinarie, visto il ritiro delle armate del vicerè<sup>91</sup>. A quest'ultimo problema<sup>92</sup> si era risposto, senza molte esitazioni, con l'abolizione di tutte le corti speciali di giustizia (9 gennaio 1814). Per l'appello, invece, un primo progetto di decreto prevedeva che, a decidere in secondo grado, fosse una camera da istituirsi presso la corte di giustizia di Treviso, o quella di Padova, traendo un giudice da ciascuna corte, ma poi si era preferito seguire un'altra strada, e assegnare le funzioni di corti di appello, alle corti di giustizia dei dipartimenti occupati dalle armate austriache, secondo il seguente schema: le cause giudicate in prima istanza

---

<sup>88</sup> Gottardi M., *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano, 1993, pp. 46-50.

<sup>89</sup> Vedi Meriggi M., *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna 1983, pp. 9-16.

<sup>90</sup> CLV 1814/1 pp. 3-16. Con motivazioni diverse, alcuni giudici non prestano giuramento o chiedono di esserne dispensati – vedi appendice 9.1.

<sup>91</sup> Il governo austriaco si era trovato di fronte all'oggettiva difficoltà nel reperire, tra i militari, individui che avessero adeguata conoscenza della lingua italiana, per capire a fondo quanto sarebbe stato esposto in giudizio, e dagli imputati e dai loro avvocati (ivi, pp. 66-67). Sulle corti speciali vedi *supra* n. 29.

<sup>92</sup> L'editto del generale Hiller, al § 19 aveva disposto che: «siccome per ora presso la corte speciale straordinaria non possono essere addetti li prescritti tre giudici, e tre supplenti militari; così si dichiara precisamente vincolata la detta corte speciale straordinaria d'ogni dipartimento d'assoggettare alla mia approvazione o disapprovazione tutte le decisioni e sentenze pria dell'esecuzione». Però, il presidente della corte di giustizia del Tagliamento, Gaetano Bonaldi, aveva ravvisato un problema: «In parità di voti è prescritto, che adottare di debba la sentenza più favorevole al reo. Non potrebbe quindi adottarsi la disparità del numero senza alterare questo stabilito sistema. Resta conseguentemente a conoscersi se in senso di quanto è ordinato dell'editto d'interinale organizzazione non potendo aver luogo la disparità del numero, la corte speciale straordinaria debba essere composta di quattro giudici civili compreso il presidente [...], o come altrimenti debba la corte medesima conformarsi» – Bonaldi al procuratore generale, 24 novembre 1813, in ASV, *IRG 1813*, b. 4, fasc. 173 [a tergo].

dalla corte e sezione correzionale di Treviso erano portate in appello a Udine, quelle di Udine e di Belluno a Treviso, quelle di Padova a Vicenza, quelle di Vicenza a Padova, e per i giudicati dei tribunali di prima istanza, l'appello era demandato alle corti del rispettivo circondario<sup>93</sup>. Restava aperto il problema della Cassazione<sup>94</sup>: pendevano moltissimi ricorsi, ma sarebbe stato un grave dispendio per l'erario erigere un nuovo tribunale, che per giunta sembrava destinato ad avere breve durata; non trovandosi soluzioni praticabili<sup>95</sup>, la questione venne perciò girata a Vienna, al supremo tribunale di giustizia, lasciando per il momento le pratiche in giacenza.

Il giorno 20 aprile, il presidio francese era costretto ad abbonare Venezia, la riconquista di quei territori poteva dirsi compiuta, e incominciavano i provvedimenti preliminari, per conformare le istituzioni giudiziarie venete a quelle degli altri domini asburgici<sup>96</sup>. Si procedeva così a una prima epurazione dei giudici<sup>97</sup>, e all'attivazione di una corte di appello provvisoria, che estendeva la sua giurisdizione anche ai dipartimenti dell'Adige e del Basso Po (a partire dal 16 maggio)<sup>98</sup>. Il primo giugno, una circolare governativa, indirizzata ai procuratori generali presso le corti di giustizia,

---

<sup>93</sup> Paolucci al governo, Udine 20 gennaio 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 68, fasc. 2747. Le corti di giustizia avrebbero pronunciato in numero di cinque giudici, compreso il presidente, nelle cause di polizza e correzionali; in numero di otto, compreso il presidente, nelle cause di alto criminale appellabili in base all'articolo 79 del *Regolamento organico* (vedi n. 55). Il decreto contenente questa soluzione provvisoria per l'appello, è datato 21 gennaio: vedi CLV 1814/1 pp. 78-80 (va precisato che a p. 79 si trova un chiaro errore di stampa: quando si parla dell'articolo «509 del codice penale», va inteso ovviamente il codice di procedura).

Il primo di aprile, a chiarimento di alcuni dubbi sollevati dai regi procuratori generali, si specificava che nel numero dei cinque giudici, fissati per la decisione delle cause correzionali e di polizza, non dovesse intendersi «oltre i medesimi escluso il relatore avente voto deliberativo» (CLV 1814/1 pp. 138-139).

<sup>94</sup> «In ragione del decorrere del tempo aumentasi i ricorsi in cassazione contro le sentenze, e giudicati della corte [...].

Se importa di provvedere alla mancanza di un tribunale di cassazione, il quale dia passo a reclami di simil genere, riferibili a materie civili, quando si tratta d'affari penali la urgenza si manifesta sempre più maggiore, e perché l'umanità lo esige, e perché durante l'attuale ordine di cose i luoghi di detenzione mettono i prevenuti a peggior condizione dei condannati alle case di reclusione, o di forza, sia per la qualità delle vivande, che per le coercizioni l'imitative [sic], la personale libertà loro interrotta» (Marlianici al Thurn, 21 dicembre 1813, in ASV, *IRG 1813*, b. 3, fasc. 1179).

<sup>95</sup> Per sopperire in via provvisoria alla mancanza del tribunale di cassazione, Marlianici aveva proposto al governo di avviare nel modo seguente: «La corte di giustizia in Udine, che per l'appello dipende da quella di Treviso potrebbe per la cassazione dipendere da quella di Ferrara. La corte di giustizia in Belluno, che per l'appello dipende da quella di Treviso, potrebbe per la cassazione dipendere da quella di Padova. La corte di giustizia di Padova, che per l'appello dipende da quella di Vicenza potrebbe per la cassazione dipendere da quella di Verona. La corte di giustizia di Vicenza, che per l'appello dipende da quella di Verona potrebbe per la cassazione dipendere da quella di Vicenza. La corte di giustizia di Verona, che per l'appello dipende da quella di Ferrara potrebbe dipendere per la cassazione da quella di Treviso» (Marlianici, Padova 8 marzo 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 68, fasc. 5646).

<sup>96</sup> Per inquadrare questi mutamenti all'interno del contesto imperiale vedi Domin-Petrushevecz A., *Neuere österreichische Rechtsgeschichte*, Wien 1869, pp. 212-334.

<sup>97</sup> Vedi Rossi C., *La magistratura sotto tiro ovvero il caso Vitalini* in Chiodi G. e Povoletto C. (a cura di), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Verona 2007, (pp. 189-225) n. 12 p. 196. Qualche giudice era nel mirino già da tempo: l'8 marzo 1814 gli austriaci si trovavano ancora a Padova, e Hager, direttore del dicastero aulico di polizia, con un messaggio al direttore della polizia, Raab, chiedeva che tra i primi provvedimenti da prendere, non appena entrati a Venezia, si procedesse alla rimozione del giudice di appello Avigni: ««fu persecutore degli Austriaci e de' loro partitanti, e rivelò importanti segreti di servizio al governo italiano, facendosi colla sua riprovevole condotta odioso ai buoni Italiani; attualmente impiegato come giudice in Venezia dove trovasi tutt'ora. Essendo la di lui presenza in quella città al giungere delle truppe austriache pericolosa, ricerca che sia da quella non solo allontanato, ma anche privato di qualunque impiego, ed obbligato a ritornarsene nel primo luogo del di lui domicilio, sotto una rigorosa sorveglianza di polizia» (Hager a Raab, 8 marzo 1814, in ASV, *PdG 1813*, b. 5 fasc. 462).

<sup>98</sup> L'avviso che dichiarava la cessazione delle funzioni di appello, assegnate alle corti di giustizia, è datato 5 maggio CLV 1814/1 pp. 232-234.

disponeva che si facessero pervenire al governo tutte le cause di competenza della cassazione: in attesa di stabilire come risolvere quel problema, il supremo tribunale di giustizia, nel frattempo, si sarebbe occupato dei casi in cui si erano pronunciate delle condanne a morte, modificando, confermando, o annullando le sentenze<sup>99</sup>.

Nello stesso mese, l'imperatore decideva di inviare a Venezia il consigliere aulico di giustizia Leopold von Plenciz, con l'incarico di rinnovare radicalmente il personale dei tribunali, e di riformare il sistema giudiziario<sup>100</sup>; a luglio la commissione speciale, da lui presieduta, apriva i lavori, e poco tempo dopo, la procedura dell'appello cominciava ad assomigliare a quella prevista dal codice vigente negli stati asburgici: una circolare del ventuno dello stesso mese, dichiarava di competenza del supremo tribunale di giustizia, tutte le cause prima indirizzate alla cassazione, e identico destino era riservato pure a «tutte quelle sentenze, contro le quali i condannati interporrebbero il rimedio dell'appellazione a termini dell'articolo 79 del regolamento organico 13 giugno 1806, dell'articolo 509 del codice di procedura penale»<sup>101</sup>. Si trattava di una pesante limitazione del diritto di appello, che non poteva lasciare indifferente il procuratore generale Girolamo Trevisan:

Ritenuto, che del decreto 21 luglio cadente, quelle sentenze capitali emanate dalle corti di giustizia che pegli articoli 506 del codice di procedura penale, e 79 del regolamento organico giudiziario potrebbero godere del beneficio dell'appellazione, dovranno d'or innanzi, anche nel caso che sieno dai condannati effettivamente appellate, assoggettarsi al supremo tribunale in Vienna, cole mezzo però della corte d'appello, che spogliata come pare del diritto di passar ad un nuovo giudizio è però tenuta a trasmettere al sullodato supremo tribunale il consultivo suo voto, mi sorge il dubbio: [...] se cangiatisi in tal parte la forma, e la competenza del secondo giudizio, né potendosi più sentire dai prevenuti la propria voce, né quella de' rispettivi difensori all'udienza possano invece sostituire una scritta allegazione, in cui dedurre tutto ciò che credessero poter contribuire alla loro salvezza<sup>102</sup>.

Già l'accordare una semplice scrittura di difesa, voleva dire, in pratica, erodere i diritti dell'imputato, ma era pur sempre meglio che privarlo totalmente della propria voce, come sembrava intenzionata a fare l'autorità asburgica:

---

<sup>99</sup> «In pendenza di alcune rischiarazioni già chieste al supremo tribunale di giustizia in Vienna, vengono chiamate le autorità giudiziarie, col mezzo de' signori procuratori generali presso le corti di giustizia a rassegnare al governo tutte le cause cì civili, che criminali, o correzionali, che per l'attual costituzione, provvisoriamente conservata in vigore, sono di esclusiva competenza della corte di cassazione. Nelle cause criminali terminato il dibattimenti, e pronunciata la relativa sentenza, quando questa importasse la pena di morte, sarà tenuta in sospenso la sua pubblicazione, rimettendo la medesima sentenza col relativo processo alla procura generale, onde sia inoltrato al governo, per essere tosto accompagnato al sullodato supremo tribunale, che si riserva di modificare, confermare, od annullare le progettata sentenza. Sono eccitati i signori procuratori generali ad accompagnare sempre questi processi con dettagliati, e ragionati rapporti, precisanti gli articoli di legge, sulla quale saranno state basate le sentenze delle autorità giudiziarie [...]» (CLV, *Appendice degli anni 1813-1814-1815-1816-1817-1818*, pp. 3-4).

<sup>100</sup> Rath R. J., *The provisional Austrian...*, cit., p. 41.

<sup>101</sup> CLV 1814/2, pp. 10-11.

<sup>102</sup> Trevisan a Plenciz, 30 luglio 1814, in ASV(g), *COG*, b. 525, fasc. 3

Vostra eccellenza ben sa, che nell'attuale procedura il dibattimento è essenziale alla scoperta della verità, consideratosi quasi direi il compimento, e la rettificazione della istruzione scritta, e che talvolta occorre di rinnovarlo interamente in grado di appello, dinanzi al quale però doveva sempre sentirsi almen nuovamente il prevenuto ed il suo difensore, sopra di che non si avrebbe potuto precedere alla seconda decisione. Forse nell'intenzioni sempre liberali e umanissime della ossequiata commissione organizzatrice, che non sia tolto affatto un qualche mezzo di nuova difesa a chi sta per essere capitalmente giudicato, e che alle arringhe verbali vorrà che sia sostituita almeno una scritta allegazione a regola del voto consultivo della corte d'appello e della definitiva decisione del tribunale supremo<sup>103</sup>.

Nella risposta di Plenciz troviamo esplicitato il punto di vista austriaco, rispetto al funzionamento dei tribunali superiori: premesso che «il detto decreto abbia per scopo principale il favore dell'imputato» (non si vede come!), si è «venuto a stabilire per solo giudice competente a profferire una sentenza di morte il supremo tribunale di giustizia»; mentre «la parte principale della corte d'appello relativamente a tali processi vi è, ricevuto il processo, di esaminarlo esattamente onde rilevare se lo stesso si trovi [...] a dovere instrutto [...]. Apparendo delle mancanze principalmente intorno alle prove, sien queste relative alla verità o all'innocenza dell'incolpato, a circostanze scusanti od aggravanti il fatto: di supplire o far supplire a tali mancanze ed indi passare a voto consultivo»<sup>104</sup>. Comunque, il rilievo di Trevisan aveva sortito il suo effetto, perché il commissario imperiale si affrettava a spiegare:

all'incolpato [sic] resta libero di produrre una scritta allegazione, onde dedurre tutto ciò che egli crede poter contribuire alla sua salvezza. L'incolpato deve venir avvertito del cambiamento avvenuto coll'indicato decreto, e del beneficio della mentovata scritta allegazione, e tale avvertimento sarà di volta in volta d'inserirsi nel rispettivo protocollo o così detto processo verbale, onde essere unito al processo<sup>105</sup>.

Quindi, soppresso il pubblico giudizio, i condannati o i loro avvocati, potevano addurre le proprie ragioni in forma scritta, mentre la corte di appello avrebbe trasmesso gli atti al tribunale supremo – accompagnati dal proprio parere – per le valutazioni del caso<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> *Ibidem*.

<sup>104</sup> Il voto consultivo prevedeva anche l'intervento del «pubblico ministero rappresentante la parte fiscale», sentendo «in seduta privata le sue conclusioni» – Plenciz al procuratore generale presso l'appello, 6 agosto 1814, in *Ibidem*.

<sup>105</sup> *Ibidem*.

<sup>106</sup> Queste disposizioni, emanate a seguito del carteggio fra Trevisan e Plenciz, sono contenute in una circolare datata 26 agosto 1814 (CLV 1814/2, pp. 36-44). Il testo a stampa si trova anche in ASV, *IRG 1814*, b. 68, fasc. 536:730 – vedi appendice 9.2.

Qualche mese più tardi, viene deciso che i ricorsi in cassazione delle cause di minor importanza, anziché pervenire al tribunale supremo, dovessero essere destinati alla commissione centrale d'organizzazione: «In forza d'una sovrana determinazione comunicata al governo dall'eccelsa aulica commissione centrale d'organizzazione, sono rimessi alla decisione delle medesima tutti gli oggetti politici che sotto il cessato governo erano riservati alle supreme autorità centrali dello stato, compresi particolarmente quei ricorsi che riguardavano i delitti di minore importanza, denominati negli stati austriaci gravi trasgressioni di polizia, e non qualificati che a pene correzionali: questi ricorsi, che sotto il

Due settimane più tardi – cioè il 9 settembre – venivano rese note le «determinazioni contro gli ordini, e le società segrete». Tutti «gli ordini segreti, le adunanze, corporazioni, o fratellanze segrete [...], ed altre consimili società», delle quali non si conosceva «il preciso oggetto, o le di cui discipline, ed operazioni» apparissero «enigmatiche», erano proibite<sup>107</sup>. Nulla di nuovo, in un certo senso, perché il giuramento di servizio, firmato da ogni funzionario o impiegato, era accompagnato da una «reversale», in un cui si dichiarava di non appartenere ad alcuna società segreta, dietro la formula comminatoria della perdita dell'impiego<sup>108</sup>. Ma questo provvedimento, e il successivo del 30 dicembre, con cui si decretava che, in proposito di associazioni segrete, sarebbe stato applicato il codice penale asburgico<sup>109</sup>, davano ad intendere una linea di assoluto rigore. Durante il Regno italico, la massoneria era stata praticamente istituzionalizzata: «la composizione delle logge era infatti sottoposta a diretta approvazione governativa, e notizie su ogni nuovo affiliato erano trasmesse al direttore della polizia»<sup>110</sup>; niente di più normale, quindi, che anche un nutrito gruppo di giudici, come qualsiasi altra categoria di funzionari, avesse fatto parte di una loggia, e costoro, accanto a quanti portavano la taccia di partigiani, o di simpatizzanti del passato governo<sup>111</sup>, cominciavano a temere l'interdizione ai pubblici uffici<sup>112</sup>.

Giusto un mese dopo, il 30 gennaio 1815, la commissione organizzatrice del giudiziario decideva che, nelle «materie criminali», era giunto il tempo di introdurre per intero la procedura

---

cessato sistema erano riservati alla corte di cassazione, dovranno essere diretti alla medesima commissione centrale» (Torresani alla direzione generale di polizia e alle regie procure generali, 11 novembre 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 100, fasc. 41070).

<sup>107</sup> I contravventori sarebbero stati puniti con la detenzione da due mesi ad un anno, i recidivi da uno a tre anni (ivi, pp. 48-50).

<sup>108</sup> «Dichiaro di non appartenere ad alcuna società segreta né della Monarchia [...], né tampoco in qualche estero stato, e prometto, se vi fossi, di uscirne o di rinunziarvi immediatamente sotto pena della perdita dell'impiego» (vedi nei fascicoli, non numerati, relativi ai giuramenti dei giudici provvisori delle corti di giustizia in ASV, *IRG 1814*, bb. 241-243).

<sup>109</sup> La notificazione del 30 dicembre stabiliva che era colpevole di «grave trasgressione di polizia» chiunque violasse il divieto di affiliazione a società occulte, o di partecipazione a qualsiasi adunanza dai caratteri segreti (come prescritto nella seconda parte del codice ai §§ 38-50); la giurisdizione era affidata al governo, e le pene indicate (corrispondenti ai §§ 11-13 e 24 della seconda parte) non eccedevano i tre mesi, ma prevedevano anche l'«arresto duro», cioè con ferri leggeri ai piedi, l'obbligo di lavoro, e un vitto giornaliero limitato all'acqua e a una vivanda calda. L'articolo XX, infine, avvertiva che contro la sentenza – che doveva essere approvata però dal supremo dicastero politico – non avrebbe avuto luogo «alcun ricorso, né in via di diritto, né in via di grazia» (CLV 1814/2, pp. 91-98).

<sup>110</sup> Anonielli L., *I prefetti dell'Italia napoleonica*, Bologna 1983, p. 435. Conclude Antonielli: «Se dunque l'essere stato massone nel 1802 poteva avere qualche rilievo politico, l'esserlo nel 1805 e negli anni successivi non era praticamente più indicativo di nulla» (*ibidem*).

<sup>111</sup> Vedi Rossi C., *La magistratura sotto tiro...*, cit.

<sup>112</sup> La caccia ai massoni (vedi Rath R. J., *The provisional...*, cit. pp. 190-200), per le forme e le modalità con cui venne condotta, è bollata dallo studioso Rath come «irrational anti-revolutionary hysteria» (p. 200). Anziché pescare tra le pulsioni irrazionali, Peverelli offre una spiegazione suggestiva del perché gli austriaci mostrassero questa ossessione verso le società segrete: «durante le guerre napoleoniche l'Austria aveva messo a profitto le società segrete per suscitare turbolenze e ribellioni contro il dominio francese, attribuendo loro qualche efficacia dietro l'esperienza fattane nell'insurrezione spagnuola. Ma dopo la vittoria, né l'Austria, né alcuno dei governi restaurati, avevano adempiute alle condizioni e ai fini che le società segrete si erano preposti. Queste esagerandosi la loro influenza e potenza, incominciarono perciò ad atteggiarsi ostilmente contro i medesimi e non tardarono guari e tramare vasti progetti di insurrezioni e rivoluzioni che dovevano scoppiare a occasione propizia» (Peverelli P., *Storia di Venezia...*, cit., I, p. 272).

austriaca: «dopo il corso di quattro settimane decorribili dalla pubblicazione» dell'avviso, tutti i «giudizi criminali»<sup>113</sup> sarebbero dovuti passare «esattamente al disposto colla sezione II, parte I del codice dei delitti austriaco»; nelle «materie correzionali», invece, le giudicature di pace e i tribunali di prima istanza conservavano provvisoriamente le loro giurisdizioni, era però ingiunto che formassero «l'inquisizione» secondo il dettato del codice asburgico, e inoltre venivano soppressi «la pubblica arringa o dibattimento, non che la comparsa di testimoni all'inquisizione, a riserva [...] del caso della confrontazione e di quello, dove i testimoni si trovassero nel luogo del giudizio». Nel determinare la pena tutti i tribunali avrebbero dovuto scegliere la più mite tra i due codici (austriaco e italiano)<sup>114</sup>.

Riguardo alla decisione di sopprimere la comparsa dei testimoni, nelle materie correzionali, pesarono stringenti ragioni di bilancio. Infatti, gli elementi di spesa dell'organizzazione giudiziaria, ereditata dal francesi, erano i seguenti: «a) competenza ai testimoni per gli esami b) competenze agli uscieri per atti eseguiti, e specialmente per le intimazioni delle cause penali c) competenze ai periti, che vengono assunti d) accessi giudiziari e) trasporto di effetti alla posta»<sup>115</sup>; considerata quindi la somma complessiva di queste spese, «il 46 per 100» veniva assorbito proprio dai testimoni, come si affrettava a sottolineare Marlianici: «uno dei principali motivi di tanta spesa deriva dalla pubblicità dei giudizi voluta dal codice di procedura penale provvisoriamente confermato, per cui, molti dei testimoni già esaminati a procedura scritta, vengono citati al dibattimento, e devono fare un viaggio, molte volte anche lungo di andata e ritorno, oltre alla permanenza in proporzione delle distanze del loro domicilio alla corte, od al tribunale avanti cui devono comparire»<sup>116</sup>.

Lo stato endemico di turbolenza, causato principalmente dalla scarsità dei raccolti<sup>117</sup>, convinse tuttavia il governo a una parziale retromacia, riattivando provvisoriamente le corti speciali

---

<sup>113</sup> I tribunali di primo grado, che risiedevano nei capoluoghi di provincia, venivano chiamati «giudizi criminali», l'appello, «superiore giudizio criminale», e l'ultimo grado era determinato dal «Senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia».

<sup>114</sup> Zini G. F. (a cura di), *Giurisprudenza...*, cit., vol. I, pp. 41-46. Un ulteriore segnale di mitigazione arriva con decreto del supremo tribunale di giustizia del 26 maggio (notificato alle prime istanze il 13 giugno): viene tolta la pena delle berlina per gli articoli 143, 177, e 263 del codice penale italiano (vedi appendice 9.3).

<sup>115</sup> Marlianici al commissario civile, febbraio 1814, cit. vedi *supra* n. 58.

<sup>116</sup> *Ibidem*. La proposta di Marlianici, quindi, per contenere la spesa, era stata: «Se venisse abolita la tariffa 11 settembre 1807 nella parte, che riguarda le competenze de' testimoni; se venisse sostituita alla suddetta, ciò che disponeva il § 529 del codice penale austriaco 1803, vale a dire, che sia dovuta la sua mercede al solo testimonio, che vivi col prodotto delle giornalieri sue fatiche, e che venghi impedito a procurarsi la mercede a cagione della di lui citazione innanzi il giudizio criminale; se venisse ritenuto non essere nel caso del citato § 529 chi coltiva a locazione, o a livello, o alla parte dei terreni altrui, sebbene non ne abbia de' propri, chi esercita qualunque arte anche meccanica, che la moglie, ed i figli seguir debbano la condizione del marito, e del genitore; se venissero esclusi dalla mercede quelli pure che fossero nel caso del citato § 529, ogni qual volta abitino ad una distanza, che non sia maggiore di tre miglia dal luogo, ove devono essere esaminati, o a procedura scritta, o al dibattimento nella circostanza, che anche la tariffa 1 settembre 1807 non dava alcuna competenza a quelli, che non abitavano a tale distanza, allora conservandosi anche la pubblicità de' giudizi, l'erario risentirebbe un sensibilissimo risparmio» (*ibidem*).

<sup>117</sup> Per le deprimenti condizioni materiali dei primi anni vedi Monteleone G., *La carestia del 1816-1817 nelle province venete*, in «Archivio Veneto», vol. LXXXVI-LXXXVII, 1969, pp. 23-86)



ordinarie, ma limitandole ai «delitti d'insurrezioni, complotti o tumulti popolari»: nella notificazione del provvedimento – datata 4 febbraio – si leggeva che «la prontezza, e l'inappellabilità del giudizio» dovevano rendere «più esemplare e terribile il meritato castigo»<sup>118</sup>. Rimasero comunque in attività ben poco, perché a partire dal 1 luglio, era stata decisa l'entrata in pieno vigore del codice asburgico<sup>119</sup>, come avvertiva una patente sovrana del 24 aprile<sup>120</sup>.

---

<sup>118</sup> CLV 1815/1 pp. 30-32.

<sup>119</sup> «La persuasione che l'esistenza delle corti speciali non sia compatibile colle norme prescritte dal vigente codice penale ha fatto ritenere al governo che l'attivazione di quest'ultimo in data 1° luglio abbia portato con sé la loro soppressione. Coerentemente a questo principio, allorché con recente dispaccio dell'eccelsa aulica commissione centrale d'organizzazione venne interrogato sulla continuazione delle circostanze che determinarono la riattivazione di questa istituzione in febbraio 1814 [*rectius* 1815] e sulla convenienza d'ordinarne la soppressione, ha riflettuto nel responsorio rapporto che l'attivazione seguita in data 1° luglio del codice penale austriaco ha portato senz'altro la soppressione delle corti speciali che formavano una parte delle disposizioni prescritte dal codice penale italiano. Per conseguenza sembra fuor d'ogni dubbio che tanto i giudizi pendenti quanto le procedure sui casi che si presentassero in seguito di popolari sommosse e di opposizioni alla forza pubblica abbiano ad essere definiti o incamminati secondo le norme ora vigenti.» (Torresani al tribunale d'appello, 25 agosto 1815, in ASV, *IRG 1815*, b. 309, fasc. 30056/4103).

<sup>120</sup> CLV 1815/1 p. 139. Nel frattempo, il 1 marzo, si era insediato il nuovo tribunale d'appello; e in assenza del presidente – che doveva ancora giungere a Venezia – il discorso inaugurale era tenuto dal commissario Plenciz, incaricato della sua direzione provvisoria (*Giornale di Venezia*, mercoledì 1 marzo 1815).

### 3. L'ordine pubblico

La partenza delle forze legate al Beauharnais aveva comportato anche il ritiro della gendarmeria, lasciando così le autorità asburgiche nella necessità di colmare il vuoto istituzionale che si era creato<sup>121</sup>. Mantenere l'ordine quasi solo per mezzo dell'esercito non era possibile: in una popolazione sfiancata dalla guerra e dalla carestia, tra persone rimaste senza occupazione, disertori, vagabondi, andava continuamente crescendo il numero di quanti si davano a vivere di espedienti, e accanto ai malviventi comuni, numerosi erano quelli che contemplavano il crimine come strategia di sopravvivenza<sup>122</sup>. Di fronte all'impennarsi di furti e aggressioni, tanto nelle pubbliche strade quanto nelle case, fu presa la decisione di arginare la delinquenza, riattivando temporaneamente il satellizio<sup>123</sup>: quel vecchio corpo di guardia, che aveva già esperienza e radicamento nel territorio<sup>124</sup>.

---

<sup>121</sup> Uno sguardo più ampio sulla polizia asburgica ci è offerto da D. Laven, *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, Oxford University press, New York 2002, pp. 193-212, vedi anche id., *Law and order...*, cit., p. 392.

<sup>122</sup> Non mancano pure fenomeni di rivolte fiscali: il 3 gennaio 1814, dal municipio di Longarone, arriva l'allarme che alcuni comuni sono in stato di rivolta; ad Igne gli abitanti, radunati «in buon numero, animati e diretti dai disertori Natti Giuseppe e Patto Matteo», avevano minacciato le guardie, inviate per «alcuni morosi»: «le sfidarono a provvedere se avean coraggio, asserendo che non vi sono sovrani che comandano, e che non vogliono prestarsi per alcuno conto. Sul duplice esempio della detta villa, in tutte le altre del comune regnavi una freddezza tale, ed una mala disposizione ad accorrere ai bisogni delle truppe, ed a pagare le pubbliche imposte, che non potrei esprimerle» (il sindaco al prefetto di Belluno, il 3 gennaio 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 25, fasc. 23). Negli stessi giorni, dal Passariano, l'intendenza di finanza scrive al governatore perché faccia cessare gli insulti e le provocazioni del popolo contro i finanzieri: «La diminuzione della forza armata di finanza avvenuta per la fuga, sottrazione, e dispersione dei rispettivi individui, l'opinione prevale nel pubblico d'un totale cambiamento di governo al primo ingresso delle truppe austriache, l'avversione naturale alle tante gabelle daziarie, e l'avidità d'approfittare del momento a danno dell'erario sono le sorgenti di tante insolenza, e villanie, che grossolanamente vengono fatte alle guardie di finanza dall'impudenza de' malviventi. I reclami della guardia a repressione di questo disordine sono giornalieri, e continui. L'insistenza popolare arrischia di stancare la sofferenza delle guardie, e quindi potendo derivare delle conseguenze allarmanti la quiete de' pacifici cittadini, quest'intendenza è del positivo parere, che incaricata la prefettura dell'esposizione d'un energico avviso a contingenza de' sudditi nei limiti del dovere, e del riguardo dovuto alla forz'armata venisse a togliersi ogni occasione di odiosità, e di provocamento» (L'intendente Bojani a Reuss Plauen, il 6 gennaio 1814, ivi, fasc. 22).

<sup>123</sup> Oltre al satellizio vennero istituite le guardie militari di polizia vedi ASV, *PdG 1815-1819*, b. 51, fasc. II/8/3.

Su un piano inferiore, ma egualmente funzionali alla gestione dell'ordine pubblico, vanno ricordati anche i capi contrada, della cui opera il governo austriaco non volle privarsi; rimasero in attività con le stesse competenze fissate dai regolamenti italiani. Per esempio, il dispaccio del prefetto italiano del dipartimento del Piave, datato 29 dicembre 1812, stabiliva quanto segue: «1. La città è divisa in quattro circondari [...]. 2. Ciaschedun circondario ha un capo individuo, il quale fa le funzioni di vigilante di polizia, e corrisponde immediatamente con un capo, che raccoglie le notizie, le quali meritassero d'esser portate al prefetto.

3. È dovere del vigilante di ciascheduna contrada:

Primo: il sapere, e riferire al capo i nomi, e provenienza di tutti i forestieri, che prendono alloggio sia nelle osterie, che nelle case dei privati. Secondo: il riferire [...] qualunque discorso allarmante, o d'insubordinazione alle leggi dello stato.

Terzo: il riferire qualunque rissa o furto immediatamente al capo, che venisse commesso nel proprio circondario, onde questi possa prendere la forza occorrendo e riferire al prefetto l'emergenza per l'istantaneo provvedimento. Quarto: il riferire i lamenti giusti della popolazione per indisciplinatezza di soldati, per mala fede dei venditori di commestibili, per prepotenze, e simili. Quinto: il dare immediato avviso al capo in caso d'incendio. Sesto: il presentarsi ogni mattina al capo sia che abbiano o non abbiano cosa alcuna da comunicargli, onde questi sia al caso di fare il giornaliero rapporto al prefetto.

4. Sarà poi dovere del capo [contrada] di giornalmente presentarsi al prefetto per riferirgli l'accaduto del giorno e notte antecedente [...]; nel caso di grave rissa, o incendio dovrà avvertire immediatamente il prefetto [...]; occorrendogli per il quieto vivere nelle strade ed osterie, di avere la forza si presenterà alla guardia della prefettura per ottenere il numero d'uomini necessario.

Il 13 dicembre 1813 fu emanato un regolamento provvisorio, rinviando *sine die* una serie di problemi, che saranno oggetto di dibattito per tutto l'arco del periodo in questione, cioè: meglio istituire anche nel Veneto la gendarmeria (che in Lombardia era stata conservata), o meglio tenere il

---

5. Il sergente di guardia somministrerà al capo la forza occorrente, e spedirà sul fatto un uomo per rendere inteso il comandante del deposito della reale gendarmeria» (ASV, *IRG 1814*, b. 25, fasc. 28). Un po' più contenuto il ruolo del capo contrada di Venezia (per la presenza del commissario di polizia di sestiere), comunque, tra gli obblighi indicati nella «patente» di abilitazione, rientrava anche il delicato compito di paciere: «Una pure delle principali vostre occupazioni sarà quella, in caso di baruffe, e altercazioni nella vostra contrada, di frapporvi con modi onesti, e insinuanti fra i contendenti, procurando di impedire ogni eccesso, di sedarli, e di rappacificarli nei modi già noti alla vostra capacità, ed esperienza, informandone prontamente il commissario del vostro sestiere [...]» (vedi appendice 9.4).

<sup>124</sup> Durante il periodo repubblicano, esisteva un nucleo variegato di strutture esecutive, subordinate alle alte magistrature, alle quali era demandata l'opera di controllo del territorio e di repressione dei reati comuni. Parliamo di un coacervo di squadre di uomini, armati in vario modo, non sempre dotati di vestiario di riconoscimento, alcuni dei quali assoldati volta per volta, definiti *birri*, *sbirri*, *satelliti*, *bassi ministri*, *esecutori*, ecc.

La forza pubblica o, detto più modernamente, l'apparato di polizia, non aveva una vera e propria configurazione nell'organigramma istituzionale, si preferiva far ricorso a pochi individui in pianta stabile e, quando necessario, disporre l'intervento di contingenti militari o permettere la mobilitazione di sudditi. Volendo mostrare una fotografia per punti del settore in questione, diremo: scarsa remunerazione, tendenza a sconfinare nell'illegalità, strutturazione disomogenea, inadeguatezza ad affrontare compiti di repressione secondo un disegno globale. Il problema di fondo è il contenimento dei costi.

Quello appena descritto è un sistema che non sarà mai sottoposto al benché minimo piano di riordino, e che non attirerà le attenzioni della classe dirigente nemmeno sotto forma di dibattito teorico (a differenza della giustizia). L'idea di adottare anche a Venezia un apparato di polizia nuovo, simile a quello dei maggiori stati europei, verrà soltanto una volta caduta la Repubblica, con l'avvento della democrazia. Si cercherà di istituire una struttura fondata su funzionari pubblici, selezionati in base alla consonanza politica, dislocati in sedi ben visibili nel territorio: al posto degli *sbirri* si vorrà un personale composto da individui con compiti istituzionali definiti, inserito compiutamente nella macchina dello stato. Tutto questo, però, rimarrà solo in fase progettuale, a causa della breve durata del periodo democratico.

Gli austriaci, quindi, alla loro prima esperienza nelle province venete, ereditarono in pratica una situazione ancora da antico regime; così che appena entrate le truppe imperiali nei nuovi territori, fu istituita una direzione generale di polizia, condotta però da due patrizi, più volte inquisitori di stato – Zuanne Zusto e Girolamo Ascanio: ci si muoveva ancora senza regole fisse, con interventi provvisori, e provvedimenti fluttuanti; il satellizio restava operativo, guidato da Pietro Bonaretti, ex capo satellite del Consiglio dei dieci. L'organizzazione definitiva della polizia, modernizzata, trova compimento, dopo molti tentativi, pochi mesi prima del passaggio delle province venete al Regno italico (con la dominazione francese, tuttavia, il satellizio fu soppiantato dalla gendarmeria nel 1809).

Sul satellizio in epoca repubblicana vedi Tessitori P., «*Basta che finissa 'sti cani*». *Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Venezia 1997, e Bianco F., *Contadini, sbirri, e contrabbandieri nel Friuli del Settecento*, Edizioni biblioteca dell'immagine, Pordenone 1990; sulla polizia austro-veneta vedi Gottardi M., *L'Austria a Venezia*, cit., pp. 163-213.

Relativamente al periodo francese, su questo tema, finora sono usciti studi che trattano solo l'area lombarda. Tuttavia sono in grado di fornire alcune notizie in proposito, ricavandole dalla documentazione del periodo posteriore. Nel dipartimento dell'Adriatico la gendarmeria contava, compresi dieci o dodici uomini a cavallo, circa 60 individui, ed era così composta: a Venezia, un capitano, un tenente, un maresciallo, due brigadieri, quindici gendarmi (parte dei quali addetti esclusivamente al servizio dell'Arsenale); a Mestre, Dolo, Chioggia, Adria, una brigata di sei oppure otto uomini, a Portogruaro oltre alla brigata vi era anche un sotto tenente. «I gendarmi eseguivano con mandato, e senza ogni sorta di arresto. Pattugliavano alla notte, uno alla testa dei soldati di polizia. Alle occorrenze si travestivano alla borghese per poter prendere inosservati [sic] qualche malvivente. Potevano requisire le guardie comunali, e le guardie campestri, e si accoppiavano d'ordinario alli soldati di polizia, che accordar loro dovevano la possibile assistenza, e braccio forte. Sostenevano il servizio delle traduzioni dei detenuti ai confini del Regno. Perlustravano le campagne, e le strade postali, le bettole, i lupanari, e le case degli affitta letti, arrestando le persone sospette che rinvenivano, ed erano autorizzati in fine di farsi dare buon conto d'ognuno, che riscontravano per via, e che loro sembrava sospetto. Traducevano i rei al supplizio; assistevano alli dibattimenti, e si prestavano in fatti alle incombenze tutte, che ora vengono eseguite dal satellizio. Il capitano pagava coi fondi a ciò destinati alcuni confidenti, i quali riferivano ad esso soltanto le loro scoperte. Aveva un fondo per le spese segrete. Corrispondeva colle autorità del dipartimento, sotto la dipendenza però del commissario generale di polizia, dal quale riceveva gli ordini: carteggiava coi capitani di gendarmeria degli altri dipartimenti, ed era posto sotto l'immediata dipendenza dell'ispettore generale della gendarmeria Polfranceschi residente in Milano» – si tratta di un rapporto senza data e senza firma contenuto nel fascicolo *Satellizio delle provincie, e spesa preventiva d'un anno* n. 13151, in ASV, *CGP 1816, filza XXII, Satellizio*, pseudo b. 54.

satellizio? E, se si intende mantenere in attività il satellizio, qual è l'organizzazione più adatta per quel corpo?

Intanto era risorto un corpo di guardia che negli anni della Repubblica si era creato una pessima fama, un'istituzione dalla rinomanza sinistra, una forza «che agiva sordamente per vie indirette, senza un deciso carattere che manifestasse la sua legalità»; quel nome, satellizio, un vero e proprio marchio di degrado, agiva nell'immaginario collettivo esercitando una potente carica negativa: «il popolo [...] crede di veder quella sbirraglia [...], composta allora dalla feccia del popolazzo, e da una turba la più licenziosa, incaricata di agire coi medesimi principi»<sup>125</sup>. «Se la reale gendarmeria abbondava forse di troppe leggi, di attributi, e di formole, il satellizio attualmente ne è privo del tutto, e mancando in generale di certa educazione riesce un corpo puramente materiale, abbandonato quasi a se stesso, senza controlleria»<sup>126</sup> – protocolli, rapporti dettagliati, verbali, erano strumenti totalmente ignoti a chi era abituato ad agire in null'altro modo che per le spicce<sup>127</sup>.

Bisogna tener presente che, in passato, per formare le squadre di *sbirri*, si considerava assolutamente normale l'assoldare individui provenienti dal mondo del crimine, edotti dei trucchi, delle logiche, e del *modus operandi* di quegli ambienti<sup>128</sup>. Era chiaro quindi che i sistemi di reclutamento dovessero cambiare, sia per una questione di immagine che di affidabilità. Già dalla procedura per le nomine si nota l'intenzione di operare una bonifica<sup>129</sup>: ispettori, vice ispettori, e capi, cioè i gradi più alti, sono proposti al commissario civile dai prefetti provvisori, dietro anche il parere dei procuratori generali delle corti di giustizia, che riferivano circa i costumi, la moralità, l'efficienza, la capacità dei candidati<sup>130</sup>. Sottocapi e guardie vengono invece proposti al prefetto dall'ispettore, previo certificati di «vita, costumi, e moralità», con vidimazione del sindaco o del podestà del comune del candidato: per le nomine, poi, si doveva passare attraverso il filtro delle informazioni, assunte dal prefetto stesso, tramite le corti di giustizia, i tribunali di prima istanza e le giudicature di pace.

È interessante notare che in questo regolamento non si faccia alcun cenno al vestiario dei satelliti, si tratta di un punto tutt'altro che ozioso, perché l'opportunità o meno di far indossare un'uniforme, o un abito di riconoscimento ai rappresentanti di quel corpo, sarà oggetto di dibattito (lo vedremo in seguito); a tale riguardo, dunque, veniva lasciato un ampio grado di libertà: «l'unico

<sup>125</sup> Brasil al governo, 24 marzo 1817 (ivi, fasc. 42466/5686).

<sup>126</sup> Manetti alla direzione generale di polizia, 20 febbraio 1817 in *Ibidem*.

<sup>127</sup> Tanto che Manetti, scrivendo al direttore generale di polizia, osservava: «il satellizio in quasi tutta l'Italia esisteva da rimota epoca, servendo agli ordini delle autorità amministrative, giudiziarie, e di polizia, dalle quali dipendeva. Ma non si conosce da quale legge, o regolamento scritto fossero regolate le sue attribuzioni» (*Ibidem*).

<sup>128</sup> Vedi per esempio Bianco F., *Contadini, sbirri...*, cit., pp. 103, 124, e 129-132.

<sup>129</sup> Il regolamento si trova in CLV 1814/1, pp. 27-37.

<sup>130</sup> Vedi da esempio le «osservazioni» del procuratore generale Brescaini sugli aspiranti satelliti per il dipartimento del Piave in ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 4528.

distintivo che dovrà esser continuamente portato, sarà al braccio una placca d'ottone, o d'argento per l'ispettore e vice ispettore con l'indicazione del rispettivo grado»<sup>131</sup>. In quanto alle armi, erano previsti fucile, pistola e baionetta, da portare soltanto durante il servizio. L'ispettore aveva la sorveglianza diretta su tutte le guardie del capoluogo, e indiretta su quelle del dipartimento; pur avendo come superiore immediato il prefetto provvisorio (poi sostituito dal delegato provinciale)<sup>132</sup>, era tenuto al contempo ad eseguire tutte le eventuali commissioni assegnateli da corti di giustizia, giudici di pace, podestà, e commissari di polizia. Il sotto ispettore, oltre ad assistere in tutte le operazioni il proprio superiore, ne faceva le veci in caso di assenza o di legittimo impedimento. I capi residenti nel distretto del capoluogo sottostavano alle direttive degli ispettori: negli altri distretti, dipendevano immediatamente dai vice prefetti (poi sostituiti dai cancellieri del censo)<sup>133</sup>, con le stesse incombenze previste per gli ispettori.

Vanno messi in luce, per finire, tre divieti contenuti in questo regolamento: è proibito lo spoglio degli effetti dalle persone e dalle case degli arrestati, è vietato ricevere regali e gratificazioni – a qualunque titolo – per affari di servizio, nessun arresto può essere eseguito senza l'ordine scritto di un'autorità, esclusi i casi di flagranza di reato, e, recita l'articolo 20, quando «vi fossero li più forti sospetti». Tali divieti mostrano quali fossero le inveterate pecche di questo corpo di guardia, e vedremo che gli ultimi due provocheranno l'intervento delle autorità, perché, tra le cattive abitudini, saranno le più dure a morire.

L'organico del satellizio raggiunge nell'agosto del 1818 le 535 unità, ma si tratta di una cifra costantemente variabile, a seconda delle emergenze<sup>134</sup>. L'età media è di poco superiore ai 35 anni: la prevalenza è di trentenni e quarantenni, c'è qualche sessantenne, rarissimi hanno meno di vent'anni<sup>135</sup>. Chi sono? Ex satelliti del periodo repubblicano o della prima dominazione austriaca,

---

<sup>131</sup> È il punto numero 7 del regolamento, vedi CLV 1814/1, p. 28. Pare che di prassi quella placca venisse invece indossata alla cintura: «il capo del satellizio di Vicenza Antonio Castraman pose al più grave pericolo la di lui vita perché appostatosi presso la porta dalla quale uscirono i malfattori, gli fu scaricato contro un colpo di pistola dal quale non rimase ferito per la fortunata difesa prestatagli dalla piastra di metallo d'argento che sogliono portare attaccata alla cintura le guardie del satellizio. La palla gli ha non di meno rotto la piastra, ed infranto l'orologio che teneva in tasca» (il prefetto provvisorio del Bacchiglione al governo, 15 giugno 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 12869)

<sup>132</sup> Avevano l'obbligo di stilare rapporti sia su questioni disciplinari che su oggetti di servizio. Ogni quindici giorni presentavano un prospetto dettagliato di tutti gli avvenimenti accaduti nel dipartimento, risultato dei resoconti che pervenivano, tre volte la settimana, da capi e vice capi (CLV 1814/1, pp. 30-31).

<sup>133</sup> Dal 1° gennaio 1816 le funzioni delle vice prefetture passano alle cancellerie censuarie. L'articolo 14 delle istruzioni provvisorie per i cancellieri del censo, diramate con circolare 11 gennaio 1816, ne fissava le incombenze in materia di polizia: «[...] sorvegliano per impedire i delitti, e le gravi trasgressioni di polizia, s'adoprono per la scoperta de' rei, e de' contravventori, e si fanno solleciti a dare l'immediata denuncia ai rispettivi giudici di pace dei delitti e delle contravvenzioni che giungono a loro notizia» (CLV 1816/1 p. 32).

<sup>134</sup> Nell'agosto del 1816 il numero era di 468 unità così distribuite: Venezia 129, Padova, 98, Vicenza 52, Verona 25, Belluno 31, Treviso 45, Rovigo 31, Udine 57 (ASV, *IRG 1919*, b. 1402, fasc. IX/3). Le 535 unità sono invece ripartite così: Venezia 154, Padova 98, Vicenza 52, Verona 25, Belluno 31, Treviso 45, Rovigo 40, Friuli 90 (ASV, *CGP 1818, filza XII, Satellizio*, pseudo b. 38, fasc. *Ruolo generale del Satellizio delle Provincie*).

<sup>135</sup> Tradizionalmente il lavoro di satellite si tramandava anche di padre in figlio, costituendosi così vere e proprie famiglie di satelliti (es. Franco Giuseppe Pelli, capo squadra ad Adria dal dicembre 1814, aveva già fatto esperienza con la famiglia, durante al Repubblica, a Brescia e a Lonato vedi ASV, ivi, pseudo b. 37, fasc. 2193). Era un modo, tra

guardie di finanza, secondini o custodi delle carceri – ed eccezionalmente si esce da queste categorie<sup>136</sup>. Sfogliamo alcuni *curricula*. Lodovico Parolin, 40 anni, sotto ispettore a Belluno nel 1814: «ha servito la finanza in qualità di capo dal 1798 al 1801. Il tribunale correzionale dal 1801 al 1805 come capo satellite, e nuovamente la finanza dal 1805 al 1806». L'ultimo incarico svolto, prima di tornare nel satellizio, è stato quello di «custode delle carceri in Toblach»; nella nomina prevale su Nicolò Fabri (i gradi più alti venivano proposti in *duple*<sup>137</sup>, cioè una scelta fra due), il quale ha servito per quattro anni nelle armate austriache, come soldato semplice e poi come caporale, è reputato di buoni costumi, ma viene definito «di poca capacità»<sup>138</sup>. Adrea Foschi, 35 anni, capo satellite a Feltre nel 1814, dopo aver fatto parte del satellizio del Tagliamento era entrato nella guardia di finanza; è preferito a Giovanni Massenz, che «ha servito nel militare», tuttavia lo si dice persona «di dubbia moralità ed assolutamente inabile». Aprendo una parentesi con un fugace sguardo sulle persone che non vengono reclutate, troviamo Giacomo Genova: «era della compagnia di riserva della Piave. Ha disertato»; Michele de Bona: «fu inquisito per titolo di furto, ma riportò un giudizio di dissipata imputazione», e un'altra volta «per titolo di brigantaggio», ma furono archiviati gli atti «per difetto di lumi»; Stefano Pini: «di dubbia moralità e di niuna capacità»<sup>139</sup>.

Dalla pianta del satellizio del dipartimento del Brenta per l'anno 1814, leggiamo qualche altro *curriculum*. L'ispettore Nicola Zaccagna, 48 anni: per 5 anni *contestabile*<sup>140</sup> sotto la repubblica, durante la democrazia ispettore di polizia, poi con lo stesso incarico aveva servito prima la delegazione di polizia, e successivamente il capitanato circolare nel governo austriaco, in fine per 4 anni ancora era stato ispettore di polizia con i francesi. Il sotto ispettore Domenico Bettamio, 36 anni: per 4 anni «servì nel governo austriaco come direttore delle pattuglie comunali», per 3 anni «nel governo francese come perlustratore di polizia». Il capo di Padova, Giovanni Gianerini, 50 anni: era stato «guardia di polizia [vale a dire satellite] nell'ex veneto governo» per 2 anni, poi con

---

l'altro, per sgravarsi del carico di una famiglia numerosa: quindi si cercava di inserire i propri figli quanto prima possibile; ma la direzione generale di polizia aveva posto un freno a questa tendenza. Ancora nel gennaio 1819, un capo satellite chiedeva che si contemplasse come guardia il figlio di tredici anni; il direttore della polizia, Vogeln, dava parere negativo: l'arruolamento del giovane avrebbe sottratto «a danno del servizio assai pesante pelle guardie, un individuo attivo, e capace [...], ed attesa la sua adolescenza converrebbe che passassero più anni pria di poterne raccorre il frutto [...], fu perciò una delle cure principali della direzione generale di togliere sin da principio questa sorta di abusi, che sotto-mano eransi introdotti» (Vogeln al governo, 20 marzo 1819, in ASV, *IRG 1819*, b. 1402, fasc. IX/1/8415).

<sup>136</sup> Gio Batta Corte, 30 anni, capo a Pieve di Cadore, era un calzolaio, non aveva mai servito il militare, ma sembra probabile che nel suo caso – quasi unico – abbia pesato nella scelta il rilievo che «sa leggere e scrivere», requisiti importanti (per compilare referti, esaminare passaporti), e tutt'altro che diffusi tra i satelliti (ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 4528).

<sup>137</sup> Successivamente saranno *triple*.

<sup>138</sup> ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 4528.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

<sup>140</sup> Era il titolo che si dava al bargello nelle città capoluogo della Repubblica (esclusa Venezia).

lo stesso incarico aveva passato l'epoca democratica, quella austriaca, per finire con l'arrivo dei francesi dopo 3 anni<sup>141</sup>.

Passando nel Polesine, a Rovigo nel 1814 il capo è Giuseppe Marini: satellite «vice capo a Brescia, indi capo squadra di finanza in Verona, e poscia tenente di campagna in Rovigo prima dell'istituzione della gendarmeria, finalmente commesso del dazio consumo in Rovigo»; il sotto capo è Gaetano Bellotti, «caporale nel satellizio di Rovigo prima dell'istituzione della gendarmeria, poi guardia campestre». A Lendinara il capo è Santo Masuti, che dopo un servizio «di quarant'anni nel satellizio», era passato a fare la guardia campestre<sup>142</sup>.

Qualche anno più tardi il bacino di reclutamento non cambia, e non può che essere così in un mestiere che si apprendeva con l'agire, senza che vi fossero istituzioni preposte all'addestramento<sup>143</sup>. Per il posto vacante di capo satellite a Conegliano sono in lista Pietro Bonetti, capo satellite di Tolmezzo, in passato sedici anni di servizio tra guardia di finanza e satellizio, e Pietro Furlani, ex guardia di finanza a Capodistria<sup>144</sup>. Nella terna proposta per il capo di Treviso si trovano Angelo Michelini, «nel satellizio da anni 16»; Ignazio Romano, «30 anni nel satellizio» e poi dieci nella carceri come custode; Domenico Rigobello, tredici anni nella finanza, quattro nel satellizio<sup>145</sup>.

Per capire maggiormente le origini della scelta, che ha portato gli austriaci a mantenere nel Regno Lombardo-Veneto, due distinti corpi, a tutela dell'ordine pubblico – nel Veneto il satellizio (corpo civile), nella Lombardia i gendarmi (corpo militare) – bisogna tornare al punto d'inizio, quando si era creato il vuoto istituzionale.

Ci si trova in un contesto di crescente paura, di grande instabilità che produce pericoli, le turbolenze indotte dalla guerra appena finita, rendono difficile qualsiasi previsione sul ritorno alla tranquillità, ogni calcolo circa i mezzi necessari per governare la situazione, sembra smentito da nuovi avvenimenti, la richiesta di legge e ordine si fa pertanto continua e pressante.

---

<sup>141</sup> ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 12820. Quando nei profili biografici dei satelliti si legge «perlustratore di polizia», «guardia di polizia», e simili, per 3 anni durante l'epoca francese, si intende: appartenente al satellizio fino al momento della sua soppressione (1809). In aggiunta a questo va detto che il termine satellite copriva un ampio campo semantico, come attesta anche questa corrispondenza di Raab al governo, relativa alla domanda di impiego di un veterano: «Il di lui vantato grado di capitano satellite che dice di aver sostenuto molti anni sono, non fu già nel corpo del vero satellizio d'armi, ma in quello di fanti o portieri presso le magistrature dell'ex Repubblica veneta» (Raab al governo, 20 gennaio 1816, in ASV, *IRG 1816*, b. 637 fasc. XIII/1 sub 3738).

<sup>142</sup> ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 35628.

<sup>143</sup> Non a caso Porcia, prefetto provvisorio a Treviso, proponeva di munire i satelliti di uno «stocchetto», ossia un tipo di spada adatta per i colpi di punta, perché la baionetta – prevista dal regolamento – presupponeva «certi esercizi», per essere «un'arma di qualche utilità», che non si potevano chiedere ad «un corpo che non è disciplinato alla militare» (Porcia al presidio, 11 agosto 1814 in ASV, *PdG 1815-1819*, b. 51, fasc. II/8/4 sub 431).

<sup>144</sup> ASV, *IRG 1818*, b. 1197, fasc. XVIII/2 sub 37609.

<sup>145</sup> Ivi, fasc. XVIII/2 sub 33749.

15 aprile 1814, il prefetto del Basso Po, Ridolfi, lancia l'allarme: in quel dipartimento il satellizio non è ancora presente, una sua richiesta per attivarlo del 30 marzo è rimasta inevasa, e quindi torna a scrivere per far capire lo stato di necessità in cui versa.

Dalle diverse autorità giudiziarie e comunali viene sovente richiesto il braccio della polizia per l'arresto de' malviventi che infestano le comuni e che commettono delitti, compromettendo la pace privata e la pubblica tranquillità. Privo di mezzi con cui far fronte alle spese di polizia per lo scoprimento de' malfattori, e di forza per far eseguire il loro fermo, giacché sulle guardie de' cittadini nulla o poco può contarsi<sup>146</sup>, io mi trovo nella situazione dolorosissima di non sapere come accorrere al riparo, e frenare il disordine<sup>147</sup>.

Nel dipartimento dell'Adriatico, il satellizio è attivo solo a Venezia. Il procuratore generale Salvioli per primo si fa carico di sollecitare il governo sui bisogni della periferia:

Dalla giudicatura di pace di Mestre, e da quella di Adria e dall'altra di Burano mi pervengono notizie di aggressioni e ripetuti violenti furti che accadono nei rispettivi cantoni.

Fra le cause influenti alla ricorrenza di questi crimini, annoverano i giudici la mancanza assoluta in cui versano di forza coattiva, quindi mi dimostrano la necessità indispensabile, ed urgente di ripristinare il satellizio, o di istituire della guardie nazionali, od altra forza che sostituisca le ispezioni della gendarmeria da cui erano i cantoni rispettivamente presidiati<sup>148</sup>.

Poco dopo, il 15 luglio 1814, è il commissario generale di polizia Mulazzani, a formalizzare una richiesta analoga:

Non si potrebbe dilazionare ulteriormente l'attivazione del satellizio nei paesi di terra ferma dipendenti da Venezia [...]. Sono giornalieri e molteplici i disordini e delitti massime di furti con qualità gravi ed aggressioni a mano armata che turbano la tranquillità della campagna, prodotti da malviventi che non sono perseguitati da alcuna pubblica forza, e sono quindi frequenti i rapporti che mi derivano dalle autorità locali per ottenere un pronto provvedimento<sup>149</sup>.

Lo stesso giorno (15 luglio), invia un rapporto anche il prefetto provvisorio dell'Adige. La forza del satellizio a disposizione nel dipartimento è giudicata «tenue», se ne chiede l'aumento, non senza offrire un quadro delle varie minacce che incombono sulla pubblica sicurezza:

---

<sup>146</sup> Un problema che la delegazione di Verona esponeva in questi termini: «Le pattuglie comunali requisite in turno, e come l'eccelso governo prescrive soltanto all'occorrenza nei casi, inette assolutamente ai colpi di mano quando trattisi di comentarsi [sic, leggi: cimentarsi] con uomini arditi, e capaci di resistere alla forza, non possono impiegarsi che con cattivo effetto» (La delegazione di Verona al governo, 11 agosto 1818 in ASV, *IRG 1818*, b. 1189, fasc. 26690).

<sup>147</sup> ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 9629.

<sup>148</sup> Salvioli al governo, 20 giugno 1814, ivi, fasc. 23632.

<sup>149</sup> Mulazzani al governo, ivi, fasc. 22805



oltremodo difficile riesce in questi tempi assicurare il servizio della polizia per gli oggetti di pubblica sicurezza, e per la sorveglianza sopra individui sospetti, girovaghi, privi di mezzi, notoriamente pregiudicati, e pericolosi soldati di corpi italiani disciolti e rientrati nelle loro case, molti de' quali mancano di mezzi di sussistenza, e non inclinati a procurarsene perché da lungo tempo avezzi al mestiere delle armi, e perciò non più abituati ai lavori campestri: molti disertori e congedati dal reggimento coloniale dell'Isola d'Elba, cui il cessato governo spediva coloro che essendo tuttavia atti alle armi dovevano essere allontanati dalla società come cattivi, incorreggibili, e pericolosi: un numero considerabile di corrigendi politici licenziati dalle case di reclusione alle quali [...] erano stati temporaneamente spediti. Infine diversi condannati graziati dalla sovrana clemenza<sup>150</sup>.

Marzari, consigliere anziano della prefettura del Piave, chiede rinforzi, ma non vuole altri satelliti, in aggiunta ad essi propone di istituire una guardia militare «che potrebbe risultare dalle operazioni di un arruolamento volontario. Di quei soldati veterani degli stati ex veneti che hanno diritto alla confidenza del governo, ed alla stima de' loro concittadini»; perché nel lavoro di sorveglianza, larga parte dell'efficacia deriva dall'immagine che si è in grado di trasmettere:

Tal è infatti il rispetto, che il popolo annette al rango militare, che una forza minore di soldati produrrebbe quei risultati a favore della causa pubblica, che invano si attenderebbero dal corpo del satellizio, che levato dalla feccia del volgo, e disadorno di quei caratteri che impongono alla moltitudine [sic], è soggetto al comune disprezzo, che sebbene ingiusto sembra passare di generazione in generazione, e si cancella difficilmente<sup>151</sup>

Porcia, prefetto provvisorio a Treviso, pare non accontentarsi di quanto è stato fatto. Gli hanno concesso un aumento di dieci guardie, con dispaccio dell'8 aprile – era l'11 agosto 1814 – ma non ha ancora visto né i dieci satelliti, né i quaranta dragoni che il governo aveva promesso in rinforzo provvisorio a luglio:

Si stabilì quindi per il dipartimento del Tagliamento il numero di trentacinque individui metendo alla testa delle medesime [sic] un ispettore, ed assoggettandolo all'autorità del prefetto. La distribuzione di questo corpo seguì di maniera che quindici vennero destinate [sic] per questo capoluogo, 5 per Conegliano, 5 per Ceneda, 5 per Pordenone, e 5 per Spilimbergo [...].

Oltre a questo corpo del satellizio havvi ancora n. 25 così detta guardie boschive soggette alla conservazione ai boschi distribuite nei diversi distretti del Tagliamento e destinate a precorrere e perlustrare i boschi e prevenire i furti, e derubamenti e [...] a tradurre avanti i tribunali quelli che trovano inflagranti delitto. Di più esiste nel dipartimento una forza armata di finanza subordinata all'intendente [per] cautelare il sovrano erario dall'intraprese perniciose ed ardite dei contrabbandieri.

Tanto il satellizio, quanto la guardia boschiva, e la forza armata di finanza si prestano in caso di bisogno la reciproca assistenza [...].

---

<sup>150</sup> Il prefetto nel dipartimento dell'Adige al commissario civile, 15 luglio 1814, ivi, fasc. 25280.

<sup>151</sup> Marzari al presidio di governo, 28 luglio 1814 in ASV, *PdG 1815-1819*, b. 51, fasc. II/8/4 *sub* 7156.

Infestate per altro le strade da qualche tempo in qua da gente girovaga, vagabonda, da individui che durante le vicende della guerra passata si allontanarono dai loro paterni focolari, da soldati fuggiaschi, da prigionieri di guerra ritornati in Italia, resero queste circostanze necessarie una provvida misura, e per conseguenza divenne il numero del satellizio pria abbondante al mantenimento del buon ordine, ora insufficiente a purgare le strade dalla gente mal intenzionata e pericolosa.

L'eccelso governo [...] determinò di accrescere il numero del corpo del satellizio, e di accordare pel dipartimento del Tagliamento un aumento di dieci guardie [...].

Il prefetto osa aggiungere, che se ebbe finora la grata soddisfazione di vedere tranquillo il dipartimento a lui affidato colla forza sunumerata [...], spera coll'aumento di 10 guardie, con cui il corpo del satellizio viene ad essere composto di 45 individui, colla cooperazione delle pattuglie comunali, e colla scorta di 40 dragoni a cavallo [...], che l'eccelso governo si compiacerà inviare a questa volta in grazia dell'ossequiato dispaccio dei 19 luglio [...], di far godere ulteriormente al dipartimento la bramata quiete, e tranquillità<sup>152</sup>

È del 26 dello stesso mese (agosto), «un piano idoneo di forza ad assicurare l'esecuzione degli atti coercitivi, e di tutte le misure penali e politiche emesse dall'autorità superiori e subalterne». Si tratta di un'azione congiunta, il procuratore generale di Udine e il prefetto di Belluno inviano al governo un progetto per istituire una nuova guardia nazionale; la proposta viene respinta: si ritiene più utile dare un'organizzazione stabile al satellizio<sup>153</sup>.

Quando la paura e lo stato di emergenza aumentano, ci si ingegna anche con soluzioni di fantasia. In settembre, il prefetto del Tagliamento informava il governo di aver elargito alcune somme modeste per spese di polizia, e tra le voci in uscita, figurava persino un contributo accordato ai cacciatori, che avevano preso parte a operazioni di perlustrazione in vari comuni<sup>154</sup>. Il podestà di Dolo era arrivato ad attivare in via d'urgenza cinque guardie di polizia, senza chiedere l'autorizzazione al prefetto: lo si viene a sapere soltanto quando lo stesso podestà reclama i soldi per pagarle<sup>155</sup>. Infine alcune municipalità si rivolgono alla direzione generale di polizia perché rilasci nuove patenti di guardia campestre<sup>156</sup>.

---

<sup>152</sup> ASV, *PdG 1815-1819*, b. 51, fasc. II/8/4 sub 431.

<sup>153</sup> Torresani e Contini al procuratore di Udine, 20 settembre 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 32233

<sup>154</sup> Porcia la governo, 16 settembre 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 34137.

<sup>155</sup> La prefettura del Brenta al governo, 30 settembre 1814, ivi, fasc. 36185.

<sup>156</sup> Raab al governo, 2 settembre 1814, ivi, fasc. 30563. Con il fine di proteggere le proprietà rurali, sotto il governo italiano erano state introdotte le cosiddette guardie campestri. Era data facoltà di poterle istituire, a loro carico, tanto ai comuni quanto ai privati (decreto del 13 settembre 1811, in BL 1811/2, pp. 900-909). Dietro quelle sollecitazioni da parte delle municipalità, in data 14 ottobre 1814 il governo approva un regolamento elaborato dalla direzione generale di polizia. Così ogni proprietario di valli ad uso caccia e pesca, o di tenute di campagna, poteva destinare una o più persone alla tutela e sorveglianza dei propri beni. Queste guardie private – armate di schioppo e di sciabola – avevano diritto di praticare l'arresto dei ladri, o di quanti arrecassero danni, anche sopra i fondi vicini, e in caso di fuga era pure consentito l'inseguimento, per tentare l'arresto, anche fuori dei beni in custodia. Era richiesto un attestato di moralità e previsto l'obbligo di un distintivo di riconoscimento. Le prefetture, oltre a rilasciare le licenze, avevano il dovere di rimettere mensilmente, alla direzione generale di polizia, lo stato complessivo delle autorizzazioni concesse; mentre la condotta dei guardiani doveva essere tenuta sotto controllo dall'autorità comunale.

Il progetto di regolamento si trova nel fascicolo menzionato in nota; le istruzioni a stampa, cioè la versione definitiva, datata 25 ottobre 1814, si trova in ASV, *IRG 1814*, b. 104, fasc. 41935.

Appare in modo evidente la necessità di avere a disposizione una forza distribuita in modo capillare e numericamente rilevante. Le guardie del satellizio sono quindi una prima e istintiva risposta a questa esigenza, resta però da valutare se i problemi di gestione legati a una forza poco abituata all'inquadramento, tendenzialmente mal disposta verso la disciplina, tradizionalmente spinta ad agire per le spicce, sarebbero stati superiori agli effetti di energico contrasto che ci si attendeva. Per l'immediato era una soluzione accettabile, ma poi? Questa domanda terrà il satellizio in uno stato di provvisorietà per tutto il periodo trattato, e in qualche modo anche alla conclusione del nostro percorso. Ma prima di rendere conto del dibattito attorno all'opportunità di conservare o di rimpiazzare il satellizio, vanno visti alcuni aspetti che aiutano a capire meglio tale dibattito.

Se volessimo compilare un elenco dei problemi, che le autorità avevano sotto gli occhi nella gestione del satellizio, avremmo più o meno le seguenti voci:

- collusione con contrabbandieri e malfattori in genere
- insubordinazione, ingiurie verso i superiori
- risse fra colleghi, con avventori di osterie, con finanzieri
- metodi qualche volta brutali negli arresti, accompagnati da percosse e ferimenti
- arresti arbitrari
- gioco d'azzardo
- continua richiesta di mance
- alcolismo

Una situazione poco incoraggiante senz'altro, ma bisognava valutare al contempo tutta una serie di fattori ineliminabili, legati a quel tipo di professione:

- 1) era infamante, per via della riprovazione sociale che suscitava
- 2) carica di rischi: frequenti sono i ferimenti in missione, e non pochi restano uccisi
- 3) faticosa, con orari e luoghi di lavoro sempre diversi: pattugliamenti e perlustrazioni notturne, anche lungo sentieri impervi di montagna e strade di campagna lugubri e insidiose.
- 4) mal pagata, al punto che a integrazione dello stipendio, nel regolamento erano previsti premi per la cattura «di malfattori già stati condannati»<sup>157</sup> – delle vere e proprie taglie.

*Rebus sic stantibus* non era facile trovare di meglio<sup>158</sup>: era perciò necessario affrontare la questione in termini pragmatici, cioè somministrare i possibili rimedi a taluni inconvenienti, e, capiti i costi, passare al calcolo dei benefici.

---

<sup>157</sup> Pare che il regolamento provvisorio per il satellizio adottato dal governo austriaco sia un calco di quello varato dai francesi: «il regolamento del satellizio adottato dal governo italiano, e sussistente tutt'ora in vigore, accorda premio soltanto per l'arresto, eseguito senza ordine superiore, di malfattori già condannati e fuggiti dalle carceri» (il consigliere Carneri alla ragioneria centrale, 12 luglio 1816, in ASV, *IRG 1816*, b. 638, fasc. XIII/5 sub 24052). Più pesante era la condanna inflitta a cui si era sottratto l'evaso più alto il premio di cattura.

Una circolare del governo del 5 agosto 1814 estendeva i premi di cattura anche al caso di persone che poi sarebbero state condannate a pena afflittiva<sup>159</sup>. Era un primo timido tentativo di migliorare il servizio, ma troppo timido, tanto che il commissario di polizia di Treviso, Stocka, tre mesi dopo, deve constatare che con quelle paghe i satelliti «appena si trovano in caso di supplire al più necessario sostentamento e molto meno di prendersi i necessari vestiti»; e visto l'arrivo della stagione più fredda, osservava Raab, accompagnando il rapporto di Stocka, serviva «una sovvenzione per il vestiario d'inverno ed un perentorio aumento della loro paga»<sup>160</sup>. Qualche giorno dopo si torna sul problema: l'ispettore del satellizio della provincia di Venezia scrive a Raab, e nel suo resoconto sull'attività di quel corpo, sono indicati due punti per migliorare il servizio, ritocco degli stipendi e dotazione di un'uniforme. Quanto al primo, Raab non fa che rimarcare in modo ancora più netto, quello che aveva espresso soltanto alcuni giorni prima: «attese le attuali condizioni, è quasi impossibile che possano vivere»; quanto al secondo: «l'erario è troppo aggravato di spese in un'annata che lascia temere l'impossibilità di riscuotere le imposte ordinarie [...]. D'altronde è forse contrario all'istituto dei satelliti un qualunque abito che li renda per uniformità riconoscibili. La comparsa loro dev'essere improvvisa per utilità del servizio». Comunque, se il budget languiva, non per questo non si poteva dare un segnale di attenzione verso chi, obbiettivamente, si trovava a prestare un servizio dalle condizioni di base a dir poco disagiati:

---

<sup>158</sup> Era una logica alla quale dovette cedere anche Torresani, che guardava il satellizio con un occhio piuttosto critico: «Risulta dagli atti, che il petente Bollini tanto nel 1809, che nel 1813 essendosi posto alla testa degl'insorgenti a favore della buona causa abbia nella sua specialità commessi degli atti, ed asporti arbitrari. Ciò, che si rimarca singolarmente è l'asporto da esso fatto nell'anno 1809 di un baule d'effetti appartenenti ad un maresciallo d'alloggio di gendarmeria, che poi non fu in caso di restituire, asserendo, che la di lui moglie li avea nella sua assenza impegnati per suffragare ai bisogni della famiglia, e della prelevazione di lire 112 italiane nell'anno 1813 dalla casa del ricevitor di caprile.

È però fuori d'ogni dubbio, che quest'uomo siasi in ogni tempo manifestamente dimostrato affetto al governo austriaco [...]. È anche indubitato, che il governo italiano abbia ritenuto il Bollini come prigioniero di stato, e ch'egli siasi evaso dalla carceri per evitare un peggiore destino.

Il referente non deve dissimulare al governo, che il carattere morale di quest'uomo non ispira la più gran confidenza, ma d'altronde egli non può dispensarsi del rendere giustizia allo zelo con cui si è dedicato in difficili circostanze, e con gravi pericoli al servizio del governo.

Quest'ultima circostanza accompagnata dal riflesso ch'è difficile di trovare fra quelli, che aspirano al satellizio degli uomini, che vantino riputazione d'illibata moralità, determina il referente a proporre che il Bollini sia impiegato come sotto capo del satellizio alla prima vacanza [...]» (Torresani al governo, 31 marzo 1815 in ASV, *IRG 1815*, b. 312, fasc. 10940/1056).

<sup>159</sup> Non sono stato in grado di trovare il testo integrale di questa circolare, la si trova menzionata in ASV, *IRG 1816*, b. 638, fasc. XIII/5 sub 24052.

<sup>160</sup> Raab 30 novembre 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 45604. Il prefetto di Treviso Porcia aveva già sollevato questo problema: «il servizio e la presenza dei ministri esecutivi delle disposizioni di polizia non possono mai riuscire efficaci, se gl'individui destinati a battere le strade, ed indagare le figure sospette [...], e di perlustrare spesso dei luoghi rimotti, ed impraticabili non godono uno stipendio atto a garantirsi dalla fame, la quale non può dare motivo a delle estorsioni, inganni, violenze, e fare anche aggressioni. Tenue assai è l'attuale soldo delle guardie del satellizio, limitato a soldi cinquanta in veneti per cadauna guardia al giorno, a lire 4 al capo, e lire 6 al vice ispettore, e lire 14 all'ispettore. Sotto il felice governo austriaco dell'anno 1805 percepiva l'ispettore lire venete 18 al giorno, il vice ispettore e capo lire 8, e le guardie 4 lire al giorno» (Porcia al presidio, 11 agosto 1814, in ASV, *PdG 1815-1819*, b. 51, fasc. II/8/4 sub 431).

«ad ogni modo se venissero loro somministrati almeno i letti, e la legna da fuoco sentirebbero un sufficiente vantaggio»<sup>161</sup>.

Passando al problema dell'alcolismo, valgono in sintesi le parole del vice delegato di Treviso (4 agosto 1816), che, proponendo la riammissione di una satellite, dopo un provvedimento disciplinare di sospensione, definiva il vino un «vizio quasi comune nella guardia di polizia»; la misura punitiva era stata presa perché il bere rendeva a volte la guardia insubordinata: ne si proponeva la reintegrazione valutando il fatto che il castigo lo avesse «richiamato a miglior contegno»<sup>162</sup>. Qui vediamo introdotto uno dei principi generali, seguiti dal governo, per calibrare la propria azione repressiva quando si verificavano condotte riprovevoli: nei casi giudicati correggibili, o quasi fisiologici, come quello del vino, si decretava una sospensione temporanea se un semplice richiamo sembrava troppo blando; all'opposto, quando ci si trovava di fronte a fatti clamorosi (connivenza con contrabbandieri, ferimenti gravi, e altro ancora), avveniva il licenziamento<sup>163</sup>; nel mezzo, tra i due estremi, la degradazione (es. da ispettore a guardia semplice), il trasferimento, e il trasferimento con annessa degradazione. L'intervento di censura era tanto più forte, quanto la propria cattiva condotta finiva col pregiudicare il buon funzionamento del servizio. Quindi, c'è il caso di chi ha il diffuso vizio del gioco, ma il vero problema è che fa pure l'usuraio<sup>164</sup>; a demerito di un satellite che si intrattiene con pubbliche meretrici, si nota: «o non eseguiva il suo dovere in quello che aveva relazione con la materia, o lo eseguiva assai freddamente»<sup>165</sup>; riguardo al capo di Spilimbergo – scriveva Torresani – era necessario provare a punirlo più duramente: si ubriacava, «aveva eccitato contro di sé il mal umore di molti giovani del paese», importunava osti e mercanti per avere delle mance, perciò era stato traslocato a Tolmezzo per decisione della delegazione provinciale, ma invano; una nuova traslocazione non avrebbe dato alcun frutto, quindi meritava «almeno di essere degradato a guardia semplice»<sup>166</sup>. Ma ci potevano essere anche delle sorprese, rispetto alla consueta linea seguita nei provvedimenti disciplinari: quando il problema

---

<sup>161</sup> Raab al governo, 6 dicembre 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 97, fasc. 46148 [numero a tergo].

<sup>162</sup> Il vice delegato di Treviso al governo, 4 agosto 1816, in ASV, *IRG 1816*, b. 637, fasc. XIII/1 sub 28826

<sup>163</sup> Volendo calcare la mano, in rari casi, al licenziamento si poteva accompagnare il bando territoriale: «[Giuseppe Vidovich di Zara] si occupò nell'esercizio di guardina, o camparo sotto diversi possidenti, e tutti lo cacciarono per le sue prepotenze, e mala condotta. Venne poscia accettato per mancanza di uomini per guardia di satellizio, ma ben subito questo commissariato ebbe a scorgere il Vidovich per individuo il più insubordinato, mancante di rispetto, e dedito tutto il giorno alla crapula per cui più volte, ebro fuor di modo, ebbe l'audacia di declamare contro le stessa autorità governative. I continui rapporti che pervennero a quest'ufficio, gli arbitri commessi alla Polesella, ed altrove [...] mi cotrinse[ro] per iscanso di maggiori inconvenienti d'invocare la sua dimissione, e [a] proporre il suo allontanamento da qui» (Il commissario di polizia di Rovigo al governo, 20 luglio 1816, in *ivi* sub 28200).

<sup>164</sup> Si tratta del satellite Luigi Micheli, per il quale si propone «la traslocazione [...] previa una forte minaccia di destituzione» (La delegazione di Udine al governo, 29 dicembre 1818, in ASV, *IRG 1818*, b. 1197, fasc. 37761/4664). Un altro satellite, amante del gioco d'azzardo, viene dimesso con la seguente spiegazione: «dominato dalla passione del giuoco, per alimentar la quale si toglieva al proprio dovere, servendo di scandalo a' suoi compagni» (La direzione di polizia al governo, 10 dicembre 1816, in ASV, *IRG 1816*, b. 637, XIII/1 sub 43622).

<sup>165</sup> ASV, *CGP 1817, filza XII, fasc. 1, Satellizio*, pseudo b. 26, fasc. 13484 [a tergo].

<sup>166</sup> Torresani al governo, 18 marzo 1818 in ASV, *IRG 1817*, b. 943, fasc. XVIII/4 sub 9356.

delle mance comincia ad essere percepito come troppo diffuso, due satelliti di Venezia vengono dimessi in tronco, con la precisa idea che «a tutte le altre guardie servir deve loro di esempio»<sup>167</sup>.

Per chiudere su questo aspetto, considerando la voce arresti arbitrari, la direzione generale di polizia aveva individuato la causa del problema, nella stesura dell'articolo relativo ai poteri di arresto, dove si autorizzava a procedere anche senza mandato, qualora «vi fossero li più forti sospetti»; espunta quella frase, veniva immediatamente diramato a tutto il satellizio «un ordine, contro pena di dimissione, di dover astenersi da arresti arbitrari», quando mancasse l'autorizzazione dei «competenti magistrati, ed autorità costituite, salvo il caso di delitto in fragranti [sic]»<sup>168</sup>.

Gli inconvenienti di quella scelta erano chiari, nessuno li negava, ma si vedevano anche i risultati. Porcia, delegato a Rovigo nel 1816, scrive al governo il 4 ottobre perché il servizio delle guardie satelliti continui «per altri due bimestri» (bisogna ricordare che il satellizio era provvisorio); «non pochi furono gli arrestati malviventi, e vagabondi [...]. Più non si odono ora le aggressioni ed i continui furti, che avvenivano nei dintorni delle campagne»<sup>169</sup>. Nel gennaio successivo proviene dal delegato di Belluno la richiesta di un aumento del satellizio, in una «posizione topografica [...] estesa, e montagnosa», di confine, e perciò più esposta all'accampamento e al transito della criminalità<sup>170</sup>. A febbraio una richiesta analoga arriva da Treviso<sup>171</sup>. In aprile Porcia, da Rovigo, torna a scrivere, e intende sollecitare l'istituzione a Badia «di una squadriglia provvisoria di satellizio in pendenza dell'organizzazione stabile di questa forz'armata»<sup>172</sup>. Nell'ottobre del 1818 erano le delegazioni di Verona e di Vicenza a richiedere l'invio di ulteriori guardie satelliti<sup>173</sup>, mentre da Udine Torresani faceva sentire la sua voce critica: il governo «si degna farmi conoscere che in Venezia ed in alcune altre provincie, il contegno del satellizio merita la superiore sua

---

<sup>167</sup> Manetti a Vanni ispettore del satellizio, 13 novembre 1817, in ASV, *CGP 1817, filza XII, fasc. 1, Satellizio*, pseudo b. 26, fasc. 17274/1596.

<sup>168</sup> L'intervento della direzione generale di polizia (in data 2 agosto 1817) nasceva da un esposto di Gardani, presidente del tribunale criminale di Venezia, nel quale si leggeva: «sono ormai troppi codesti abusi generalizzati nelle comuni esterne, nelle quali [...] si fan lecito i vice capi del satellizio, al primo concepire di qualche sospetto, di perlustrare *motu proprio* le case altrui [...] e di passare irragionevolmente all'arresto che lor piace» – Gardani alla direzione generale di polizia, 29 luglio 1817, ivi fasc. 11710 [a tergo].

<sup>169</sup> ASV, *IRG 1816*, b. 637, fasc. XIII/2 sub 36486. In precedenza la delegazione provinciale di Rovigo aveva già presentato un progetto per l'aumento e la sistemazione del satellizio, «sentite le cancellerie censuarie e le giudicature di pace» (ivi, fasc. XIII/2 sub 14882); e anche il cancelliere censuario di Badia aveva chiesto che fosse attivato nel suo distretto un corpo di guardie satelliti (ivi, fasc. XIII/2 sub 19028). Però a fine novembre, dello stesso anno, il presidio di governo rileva che «trovasi molto turbata da qualche tempo la sicurezza pubblica in Rovigo e negli altri luoghi della provincia del Polesine da gente girovaga, e malvivente, che con mezzo di furti, ed aggressioni molesta la popolazione. Sembra ciò in gran parte attribuibile alla poca attività del satellizio ivi esistente, il quale non sempre si porta come dovrebbe nei vari punti della provincia, e particolarmente in quelli più soggetti ad essere molestati dai malviventi [...]. Viene tacciato d'incuria, ed inerzia il capo di quel satellizio, cosicché converrà che sia provveduto alla di lui traslocazione» (Intimazione presidiale di Goess, 27 novembre 1816, ivi, fasc. XIII/3 sub 41752).

<sup>170</sup> Il delegato di Belluno al governo, 28 gennaio 1816 [*rectius* 1817], in ASV, *IRG 1817*, b. 943, fasc. XVIII/2 sub 3890.

<sup>171</sup> Il delegato di Treviso al governo, 2 febbraio 1817, ivi, fasc. XVIII/2 sub 322.

<sup>172</sup> Porcia al governo, 11 aprile 1817, ivi, fasc. XVIII/4 sub 13027.

<sup>173</sup> La direzione generale di polizia al governo, 9 ottobre 1818, in ASV, *IRG 1818*, b. 1197, fasc. XVIII/2 sub 28472.

soddisfazione, che quindi convenga saper dirigerlo e correggerlo, e invece di deprimerlo e disprezzarlo, cercar d'imprimere nel pubblico un'idea vantaggiosa sul di lui conto»: «altro è che il satellizio sia abile, ed altro ch'egli sia disciplinato ed onesto, e tale da poter godere la fiducia del governo, e del pubblico»<sup>174</sup>.

Questa costante dialettica pro e contro il satellizio, di cui si potrebbero dare ancora altri esempi, ci introduce al dibattito che all'inizio era stato solamente accennato.

Riepilogando, il satellizio è efficace ma ci sono diversi inconvenienti da gestire. Quindi: non sarebbe meglio formare una forza inquadrata militarmente come la gendarmeria, oppure avere a disposizione entrambe?

Sollecitata dal governo, la direzione generale di polizia entra nel merito di tali questioni nel gennaio 1816; il satellizio è già in prova da due anni, è possibile pertanto esprimere un'idea definita sulla sua concreta utilità, e formulare dei giudizi guardando i risultati fin lì prodotti.

Le direzione di polizia ha le idee molto chiare<sup>175</sup>:

L'esperienza ci dimostra a buon conto la preferibile utilità del servizio delle guardie del satellizio e lascia luogo ad osservare che lo stesso buon risultato non si otterrebbe forse dalla gendarmeria. Comunque per altro ciò non fosse, fa d'uopo riflettersi, che non sembra abinabile il servizio ad un tempo stesso delle gendarmeria, e del satellizio, perché non potrebbero corrispondere armonicamente questi due corpi, né si potrebbe farli agire a vicenda sopra i medesimi oggetti, senza pericolo di gravi risse tra essi, conseguenza quasi inevitabile della rivalità che ne insorgerebbe tanto per la differenza di rango, quanto per l'osservanza e parità delle esecuzioni. È noto già che il militare, e la gendarmeria non ha potuto mai conformarsi col satellizio.

I due corpi non potrebbero armonizzarsi, in linea di principio, e dovendo scegliere, il satellizio si adatta meglio dentro le città:

[...] utile sarebbe la gendarmeria per presidiare e scorrere le strade postali, e la campagna, per la corrispondenza e scorta dei detenuti da una all'altra provincia, per l'arresto dei vagabondi e disertori, come negli oggetti di requisizione, ed esecuzione contro i censiti morosi non ché per altre incombenze fuori di città, altrettanto [...] risultando più a portata li satelliti per mantenere la pubblica tranquillità e sicurezza entro le città murate, e per iscoprire e fermare li malfattori e le persone sospette.

A voler vedere per intero la questione, nemmeno durante la prima epoca austriaca, esisteva una sola e unica forza preposta al controllo della città; non era possibile allora – non lo è adesso:

---

<sup>174</sup> Torresani al governo, 19 ottobre 1818, in ASV, IRG 1818, b. 1191, fasc. XVII/2 sub 31065.

<sup>175</sup> Righettini al governo, 19 gennaio 1816, in ASV, CGP 1816, filza XXII, *Satellizio*, pseudo b. 54, fasc. 13151. Tutte le citazioni sono tratte da qui.

Anche all'epoca 1800 la direzione generale di polizia austriaca in Venezia aveva sotto di sé un corpo di 96 uomini guardie satelliti, dirette da un così detto capitano grande, e divise in sei appostamenti nelli sestieri coi rispettivi capi, e sottocapi; ed era inoltre sussidiato il servizio da un corpo di 24 ordinanze di polizia, oltre ad un corrispondente distaccamento di soldati, i quali fornivano i porti dell'estuario, e sostenevano le ronde notturne in Venezia. Ciò dimostra che in una città come questa con tanti ingressi, e regressi, porto di mare, e con una continua azione e reazione d'affari, ivi ha d'uopo una forza più numerosa, che altrove, di modo che se fosse ristabilita anche in tutto il suo rigore la gendarmeria, non sarebbe forse essa sola sufficiente a supplire a tutti gli oggetti di servizio, quando non fosse assistita dalle guardie; cioè non combina per motivi già addotti.

Le guardie del satellizio sono pratiche del posto, si confondono molto facilmente con la gente, senza dare nell'occhio, e riescono a intessere una rete di controllo impensabile per un'organizzazione militare:

[...] l'esperienza comprova, che l'opera del satellizio è molto utile in questa città dalle altre tanto certamente diversa per la sua configurazione e topografia. Spingono queste guardie le loro indagini nelle più remote località di queste tortuose contrade, e nulla sfugge per così dire ad esse di vista come pratiche del paese, conoscitrice di tutte le persone sospette, cosicché molte scoperte si sono ottenute col loro mezzo, e molti arresti importanti [...]. Si frammischiano queste guardie se occorre col popolo inosservate, e fanno professione in fatti di sorprendere i malfattori e prevenire i delitti coltivando a tale scopo fili di corrispondenza, nulla di che forse eseguire potrebbero li gendarmi disciplinati sul piede militare.

Per avvalorare questa tesi, basta fare un confronto, e controllare quello che si è visto finora. I militari a Venezia ci sono, eppure il loro servizio è valido quando è ritagliato su un nucleo di competenze ben precise; al di fuori di quelle, opera meglio il satellizio:

[...] le due guardie militari di polizia forti attualmente di 300 uomini quantunque prestino un servizio attivo, pure non riuscirono mai di poter influire al mantenimento della pubblica sicurezza mediante la scoperta e fermo dei facinorosi, e perturbatori. Sono essi molto vantaggiosi per presidiare i porti del circondario e lagune, nonché per eseguire le notturne pattuglie, ma non possono avere la celerità che occorre per l'inseguimento dei mal intenzionati, e per essere utili in questo importante ramo di servizio.

Due mesi più tardi, la direzione generale di polizia si ritrova sul tavolo una proposta del feldmaresciallo Bellegarde; l'iniziativa era stata già annunciata, ma non era ben chiaro di cosa si trattasse. Eccola: un voluminoso progetto, curato nei minimi dettagli, per istituire un corpo di «carabinieri reali». L'idea non può piacere a Raab, perché voleva dire, di fatto, riattivare la gendarmeria nel Veneto sotto altra denominazione, e quindi, parte delle obiezioni al piano di Bellegarde, ricalcano quelle esposte al governo per la gendarmeria<sup>176</sup>. Dal momento che il dar conto

---

<sup>176</sup> ASV, IRG 1816, b. 637, fasc. XIII/2 *Satellizio. Sul progetto per accrescerlo, e sulla sistemazione del medesimo*. Nel



nel dettaglio del disegno del feldmaresciallo, non aggiungerebbe nulla all'intelligenza del discorso, mi limito a dire, in estrema sintesi, che si ha la netta sensazione di trovarsi di fronte a un tentativo di militarizzare il Lombardo-Veneto.

Prima di tutto, Raab ripete che la diversità di rango tra i due corpi, in caso di coesistenza, non sarebbe facilmente gestibile, quindi manifesta i suoi dubbi sul grado di obbedienza dell'arma alle autorità civili – perplessità, queste ultime, che sembrano perfettamente lecite, alla luce di quanto ha letto:

[...] la uniformità del servizio, la differenza del carattere negli uni elevato al rango militare negli altri tenuto a vile, la comune gelosia, la individuale rivalità, l'odio perfino che nascerebbe tra i due corpi, per quanto si procurasse d'assegnare ad essi loro una linea di demarcazione, produrrebbero in ogni tempo degli effetti perniciosi a danno specialmente del pubblico servizio.

[Utilizzando i militari] avverrà allora una ben scarsa subordinazione all'autorità amministrative, e civili, a cui deve per istituto l'opera sua [...]. Gli individui stessi del corpo, preferendo ad ogni altro il carattere militare, offriranno non di rado l'esempio di una decisa ripugnanza a prestarsi in tanti oggetti, che se pure di stretto servizio, crederanno contrari al decoro dell'arma.

Le attribuzioni ordinarie del corpo dei carabinieri sono in tempo di pace quelle che partono immediatamente dalla polizia. Dunque i maggiori, ed i più stretti rapporti di questo corpo dovrebbero essere con l'autorità politiche, con cui dev'essere una continuata, sempre attiva corrispondenza, onde il servizio non diventi troppo complicato [...]. Ciò sembra non essersi contemplato di molto nel piano proposto, e d'altronde non si fa alcun cenno alla forza che dovrebbe rimpiazzare i carabinieri in tempo di guerra, quando devono marciare, od occuparsi effettivamente della polizia militare.

Ma la sostituzione del satellizio, con una forza inquadrata militarmente, comporterebbe anche una conseguenza ineliminabile (determinante, sembra, nelle decisioni che verranno prese in seguito): oltre cinquecento persone, licenziate in tronco e solo in parte reclutabili con criteri più restrittivi, non avrebbero avuto altra strada che quella di darsi quale manovalanza alla criminalità.

Stabilita che sia l'attivazione del corpo dei carabinieri, ne viene di conseguenza il licenziamento di cinquecento individui circa che formano adesso la forza pubblica [...] sotto il nome di satellizio [...]. Pochi saranno quegli individui che forniti delle molte qualità che si esigono possano aspirare al posto di carabiniere, e d'altronde chi à fatto finora il satellite, difficilmente potrebbe calcare un'altra carriera, che gli offra il mezzo di sostenersi, e però quanti nuovi esseri abbandonati che potrebbero un giorno divenir anche funesti alla pubblica tranquillità e sicurezza.

---

fascicolo sono contenuti sia il progetto di Bellegarde (senza data), che le valutazioni di Raab, del 28 maggio 1816. Lo scritto originale del feldmaresciallo viene restituito al governo «con rapporto 3 aprile», da qui l'ipotesi che sia pervenuto alla direzione generale di polizia nel mese di marzo: vedi le identiche obiezioni di Raab al progetto, datate 11 giugno, in ASV, *CGP 1816, filza XXII, Satellizio*, pseudo b. 54, fasc. 13151.

Bellegarde non aveva trascurato proprio nulla, nel suo piano, a finire sotto le grinfie dei militari, sarebbe toccato anche a tutti gli impiegati dello stato. Raab non gradiva:

Anche gl'impiegati [...] non devono sfuggire alla sorveglianza dei carabinieri, e quello ch'è più, tocca ad essi denunciarli, laddove non facessero il loro dovere: ma di quei impiegati s'intende mai di parlare? Forse di tutti gl'impiegati superiori nelle diverse amministrazioni dello stato, o degl'impiegati subalterni, massime di quelli disposti qua e là, lontani dal punto centrale, per diritti di finanza, per oggetti di ordinaria polizia, o per esazioni di pubbliche gabelle, e simili? Nel primo caso sembra veramente per ogni riguardo che non possa convenire lasciare in balia di un semplice carabiniere, o facilmente tratto in errore, ed o guidato da fini indiretti, la riputazione, e l'onore di coloro che nella stessa loro destinazione hanno già ottenuto un sicuro indizio della fiducia del governo, che solo può essere al caso di bilanciare le loro direzioni. Ed in fatto, ammesso il principio che non si possa conoscere le mancanze di uno, quando di quello non si conoscano perfettamente gli obblighi, chi sarà mai quel carabiniere sì bene istruito che possa conoscere tutti i rami dell'amministrazione per farne bene parola? Ove poi si tratti degl'impiegati subalterni [...], pare che una sorveglianza per parte de' carabinieri non potesse essere inutile, ma anche in tal caso, dovrebbe essere circoscritta in certi confini, e riferendosi il fatto sarebbe sempre da tenersi obbligato il denunciante a dover addurne le prove, o ad indicar i mezzi co' quali potesse esser verificato.

Dopo queste discussioni sembrava che l'attivazione del satellizio, in pianta stabile, non fosse troppo lontana; e pareva quasi imminente, quando nel febbraio del 1817 la direzione generale di polizia si metteva al lavoro per presentare un nuovo regolamento, che soppiantasse quello provvisorio.

Il commissario superiore Luigi Brasil, forte della sua esperienza, dopo aver curato «l'organizzazione della polizia nelle provincie del Tirolo e Voralberg», inoltrava al governo un rapporto in data 24 marzo, frutto di un lavoro a quattro mani con il suo vice, Andrea Manetti. Dichiarandosi complessivamente soddisfatto dell'operato delle guardie satelliti, pur con i problemi e i limiti già noti, proponeva come primo punto della sua ricetta per migliorare il servizio, un cambio di immagine. Era indispensabile dissolvere la cattiva fama che circondava quel corpo di guardia, partendo già dal nome: si pensava a «guardie di sicurezza» o «guardie di polizia». Quanto al vestito, avrebbe dovuto essere uguale per tutti, «con segni distintivi a seconda dei gradi», indossato nelle diverse occasioni di servizio, salvo eccezioni: quando serve «che esse travestite si confondino [sic] colla massa del popolo».

Seguivano quindi proposte sui livelli di retribuzione (considerati troppo bassi quelli in vigore), sulle forme di reclutamento, sulla disciplina, sulla distinzione delle cariche, sulla distribuzione delle squadriglie, sull'armamento<sup>177</sup>.

---

<sup>177</sup> Brasil al governo, 24 marzo 1817, in ASV, *CGP 1816, filza XXII, Satellizio*, pseudo b. 54, fasc. 42466/5686. Nello stesso fascicolo c'è anche il rapporto di Manetti, indirizzato alla direzione generale di polizia il 20 febbraio.

La bozza di regolamento che traduceva queste idee è destinata tuttavia a giacere, inattuata, negli archivi della polizia<sup>178</sup>. Le oscillazioni di pareri pro e contro il satellizio, di rapporti critici o favorevoli, non fanno che indurre le autorità a procrastinare ogni decisione in merito al destino di questo corpo. L'ultimo tentativo di realizzare un cambiamento dello *statu quo*, arriva dal governo: è del 13 marzo 1818; un nuovo progetto, accompagnato dalle copiose osservazioni del consigliere Revizky, propone di istituire una gendarmeria in versione semi-militare<sup>179</sup>. Fondamentalmente Revizky mostra di preferire il satellizio nella veste riformata, che la direzione generale di polizia aveva a lungo caldeggiato, piuttosto che i carabinieri di Bellegarde – pur riprendendo a tratti alcuni elementi del piano del feldmaresciallo.

Il consigliere ritiene di aver trovato un punto di equilibrio tra due estremi, visto che «il gendarme diventò, tanto oggetto di trepidazione, ed odio universale, quanto lo sbirro è oggetto di vilipendio». Da una parte i difetti del satellizio, già elencati, sono evidenti, ma dall'altra la gendarmeria evoca ricordi terribili: nessuno dimenticava, infatti, le «mancanze», gli «abusi», il «licenzioso, fiero ed indisciplinato contegno», esibito da quel corpo, «verso le autorità costituite civili e politiche, verso gli abitanti, e verso tutti quelli insomma che non vestivano divise militari»<sup>180</sup>; Revinsky deve ammettere «quanto sia stata difettosa per gli oggetti meramente politici la pianta di un corpo assolutamente militare, che al termine del decorso Governo degenerò in fatti in una presuntuosa ed altiera coorte armata, che non di rado impunemente flagellò, ed infestò la tranquillità, e fin la personale libertà dei più sodi e morigerati individui».

Se la gendarmeria «nella sua degenerazione in un tribunale armato» non poteva che attirare la diffidenza delle autorità civili<sup>181</sup>, e della popolazione, secondo quali principi avrebbe dovuto

---

<sup>178</sup> È una bozza elaborata il 17 marzo 1817, si trova in ivi fasc. 13151.

<sup>179</sup> ASV, *IRG 1819*, b. 1402, fasc. IX/5. Nel fascicolo si trovano la bozza del nuovo regolamento, datata 13 marzo 1818; le osservazioni di Rezinsky, con la data «Venezia 1° 1818» [sic], da cui sono tratte le citazioni; un voto dello stesso consigliere, espresso nella seduta del 28 novembre 1817, in cui si è trattato dello stesso problema; copia della sovrana risoluzione 26 settembre 1819, che conferma la permanenza del satellizio.

<sup>180</sup> Così in un rapporto di polizia: «Correva allora, e con tutto il rigore, che ognuno del paese dovesse essere munito di carta di sicurezza, e mancando di quella veniva arrestato; unico suffragio che aver potesse la gendarmeria, mentre con questo titolo si facevano de' continui arresti, che apportavano ed una spesa di mantenimento al governo nella prigione di questi, e viè più per il trasporto de' medesimi, succedendo frequentemente che taluno compariva da lontano mancante della carta, e peggio ancora s'era d'altro dipartimento, per quanto fosse egli onesta persona, doveva esser condotto al suo paese con tanto pregiudizio dell'erario, così qualche volta per avventura venne fatto un qualche arresto, affliggendo però sommamente l'umanità, e pregiudicando l'economia. Mal disposti i gendarmi, sempre in scarso numero alle traduzioni de' retenti, poco pratici, e adoperando degli stromenti per vincolarli di ferro detti pollici, perché appunto annodavano le due dita pollici delle mani, cosa che affliggeva sommamente i poveri arrestati, e male li assicurava, per cui moltissimi di questi le fuggivano, anzi li più importanti [...]; si consideravano tanti magistrati quanti gendarmi vi erano, avevano la facoltà di formare un processo verbale al quale se le dava credenza servindo essi ad un tempo, e per inventori, e per testimoni in moltissimi casi, per cui l'ergastolo di Milano ne conteneva sempre un numero grande di condannati per abuso di ministero» (Si tratta di un rapporto senza data e senza firma contenuto nel fascicolo *Satellizio delle provincie, e spesa preventiva d'un anno* n. 13151, in ASV, *CGP 1816, filza XXII, Satellizio*, pseudo b. 54)

<sup>181</sup> Revizky parlava di una forza quasi ingovernabile, che agiva «mal soffrendo anche la debole dipendenza, che avrebbe dovuto osservare dalle autorità politiche e civili, le di cui disposizioni esegui non col dovuto interesse, a cui spesse volte non esitò neppur di controperare; essendo stato inoltre allora il gendarme rivestito di uno smisurato ascendente, che lo seduceva di sfogare i particolari suoi odii, e passioni, mettendo spesse volte arbitrariamente in pericolo l'esistenza, e la

risorgere? Togliendole «quell'assoluta militare destinazione, e per conseguenza quella affatto militare costituzione, che gli deriverebbe dal piano di sua eccellenza il signor maresciallo conte Bellegarde».

La gendarmeria veneta, di conseguenza, «non dovrebbe dichiararsi per un reggimento, che forma parte dell'esercito, né si dovrebbe dare alla medesima qualunque destinazione militare in tempo di guerra»; dovrebbe invece dipendere esclusivamente «dalle autorità politiche», e costituirsi come «un corpo distinto, decoroso, e regolarmente disciplinato», senza l'obbligo della «duplice dipendenza dalle autorità civili, e militari».

Sollevata la gendarmeria dalle «mansioni strettamente militari» viene a cessare «quella collisione di potere, e di attributi sempre fatale al servizio, che immancabilmente nascerebbe da una oscillante, e non ben precisa dipendenza del gendarme, il quale non sapendo neppure regolarsi, da quale delle due autorità debba propriamente dipendere, preferisce ad ogni altro il carattere militare, riservando una ben scarsa subordinazione alle autorità politiche».

Tuttavia l'esperienza e le comprovata capacità delle guardie satelliti non devono di certo andare disperse, ci si può allora servire «anche in seguito dei più bravi ed onorati individui, scelti fra il satellizio», per formare «un secondo corpo [...], forte di 287 individui, sotto il nome [di] *guardie di sicurezza*».

È evidente il tentativo di operare una mediazione con il progetto di riforma avanzato dalla polizia, vediamo accolte, infatti, larga parte delle osservazioni proposte in precedenza da Brasil, e da Raab. Ma il grande scoglio da superare è racchiuso nella domanda, che risuona anche nello scritto di Revizky: «cosa mai debba farsi del satellizio attuale».

Il pensionamento forzato delle guardie satelliti, accompagnato da «qualunque soldo di quiescenza», sarebbe un brutto colpo per l'erario; l'ipotesi del licenziamento in blocco *sic et simpliciter*, fortemente imbarazzante:

È veramente d'imponente imbarazzo tale argomento, giacché gli sbirri e satelliti, formanti ora l'unica forza pubblica [...] nelle provincie venete, tengono nelle loro mani le redini, le trafilas, e tutte le ramificazioni del basso servizio di polizia segreta [...]. Mi sembrerebbe [...] francamente una dannosa imprudenza, il voler d'un canto privarsi, e non prevalersi delle loro perfette cognizioni locali, e personali, quasi impenetrabili a chiunque altro, e dall'altro [...] donarli alla disperazione, in cui tutto ardirebbero. Il licenziamento d'un tratto dell'intero corpo del satellizio, sarebbe cosa di estremo rischio, e tanto più pernicioso, quanto più sono sagaci, ed abilissimi i sbirri attuali nel loro mestiere, ed iniziati pure nelle segretissime nozioni sempre pericolose in chi non si crede più tenuto a servire fedelmente [...].

---

libertà personale di degnissimi soggetti, e compromettendo pure a capriccio fin l'onore della autorità pubbliche, e dei funzionari» (citato *supra*, n. 179).

C'è però una via d'uscita, secondo il consigliere di governo: creare una forza armata, «a cui si suole dare il nome di gendarmeria», che sappia «e prevenire i misfatti coll'imponenza e colla disciplinezza interna della gendarmeria, e scoprirli colla destrezza del satellizio»; ossia, comporre la prima pianta della gendarmeria veneta comprendendo il satellizio («di non escludere quindi assolutamente gli individui addetti al satellizio attuale dalla gendarmeria in discorso»), e integrandola con sotto ufficiali e gendarmi della Lombardia, «nativi delle provincie venete» e «oriundi». A completare il *collage*, Revizky vedeva come perfettamente praticabile l'idea di inserire anche «quegli ex militari, gendarmi, sott'ufficiali, e soldati della disciolta armata italiana, che negli ultimi tempi dello sconvolgimento del decesso governo, essendosi allontanati dal servizio, o successivamente congedati, ora in significantissimo numero si trovano alle loro case».

Una miscela esiziale, pronta a esplodere in ogni momento. Il satellizio alla fine resta: rimane così come era uscito da quel regolamento provvisorio, che tanti avevano cercato di modificare. Nella sovrana risoluzione in cui se ne decreta la conferma (26 settembre 1819), ancora sembra di leggere i dubbi che circondavano questa forza, lasciandone qualche tratto di provvisorietà: «è conservato il satellizio, ma nell'esatte misure della più stretta necessità in quanto al numero de' suoi individui, e su questo riguardo restano particolarmente responsabili il governo, e la direzione generale di polizia»<sup>182</sup>.

---

<sup>182</sup> CLV 1819/2 pp. 409-410.

## 4. La nuova procedura

Il codice di procedura elaborato da Giandomenico Romagnosi, per il Regno italico, seguiva sostanzialmente la fisionomia del sistema accusatorio: pubblicità e oralità del procedimento, contraddittorio, ampie garanzie dei diritti della difesa. Questi principi venivano ripudiati nel processo austriaco, che, modellato secondo i lineamenti del sistema inquisitorio, presentava caratteristiche inverse: procedura segreta e interamente scritta, estesi poteri al giudice istruttore, scarsissimi diritti all'imputato – lasciato privo di difensore e quasi in balia del giudice inquirente<sup>183</sup>.

La notizia di un fatto di rilevanza penale<sup>184</sup>, dopo essere stata registrata nel protocollo degli esibiti<sup>185</sup>, passava nelle mani del presidente, che doveva decidere a quale giudice affidare l'inquisizione. Il codice prevedeva che accanto all'inquirente ci fosse un cancelliere (*attuario*)<sup>186</sup> –

---

<sup>183</sup> Riassunto per punti, il processo accusatorio evidenzia le seguenti caratteristiche: «a) necessità di accusa proposta e sostenuta da persona diversa dal giudice; b) pubblicità di tutto il procedimento; c) sua conseguente oralità; d) parità assoluta di diritti e di poteri fra accusatore e imputato; e) esclusione di qualsiasi libertà del giudice nella raccolta delle prove sia a carico che a discarico; f) allegazione delle prove da parte dell'accusatore e dell'imputato; g) libertà personale dell'accusato fino alla sentenza irrevocabile»; all'opposto, gli elementi distintivi del processo inquisitorio sono: «a) intervento *ex officio* del giudice; b) segretezza del procedimento in rapporto non solo ai cittadini ma allo stesso imputato; c) procedimento e difesa totalmente scritti; d) disparità di poteri tra giudice-accusatore e imputato; e) piena libertà del giudice nella raccolta delle prove; f) nessun diritto per l'imputato di promuovere l'assunzione delle prove; g) carcerazione preventiva del giudicabile»; e una volta messa in chiaro questa contrapposizione, si può dire che «la storia del processo penale è un po' la storia [...], a partire da un certo momento, del loro combinarsi in forme intermedie, caratterizzate da una maggior incidenza ora dei principi dell'uno, ora dei principi dell'altro sistema» – Conso G., *Accusa e sistema accusatorio. B) Diritto processuale penale*, vol. I, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1958, (pp. 334-345) p. 336.

<sup>184</sup> «Importando assaiissimo per la conservazione della comune sicurezza, che i delinquenti siano sollecitamente scoperti, sono obbligate anche le magistrature politiche a cooperare a questo intento. Quindi qualunque podestà, giudice, ed ufficio è in dovere di comunicare immediatamente al giudizio criminale, od alla magistratura politica del suo distretto qualunque cosa gli venga a cognizione intorno agli indizi, che servir possono allo scoprimento d'un delinquente, od intorno alle circostanze, che possono condurre a tali indizi» (CPA § 276 parte I. Gli articoli del codice citati in questo capitolo sono contenuti tutti nella prima parte, pertanto si considererà implicito tale riferimento). L'autorità politica veniva sollecitata ad attivarsi con le indagini, qualora rilevasse degli indizi, «senz'aspettare l'inchiesta del giudizio criminale», e trasmettendo in seguito gli atti al tribunale, il quale avrebbe rettificato le eventuali mancanze (CPA § 277).

<sup>185</sup> Per «esibiti» si intendevano ricorsi, istanze, scritture, decreti, circolari e tutto quello che veniva indirizzato al tribunale sia da privati, che da qualunque autorità. Un impiegato, denominato *protocollista degli esibiti*, aveva il compito di registrare questi atti con un numero progressivo e la loro data di presentazione.

<sup>186</sup> «Ai giudici sono poi aggiunti de' subalterni col titolo di attuari o cancellieri, in numero proporzionato all'occorrenza, e degli scrittori o cancellisti» (Boerio G., *Pratica del processo criminale dedotta dal codice dei delitti e di procedura e dall'appendice*, Venezia 1815, p. 2). Gli scrittori (o cancellisti) in teoria si limitavano a ricopiare gli atti, ma quelli più preparati capitava che – per esigenze di servizio – potessero svolgere le mansioni di *attuario* o di *protocollista di consiglio* (vedi appendice 9.11). Il cancelliere (o *attuario*), invece, oltre a scrivere gli atti del processo sotto la dettatura del giudice, assisteva alla deliberazione finale, compilava il protocollo della sessione, e aveva il compito di pubblicare le sentenze (nel caso di condanna a morte, per esempio, il cancelliere doveva leggere al condannato «un succinto estratto degli atti dell'inquisizione» – CPA 450) – vedi Boerio G., *Pratica...*, cit., § 3 p. 15. Secondo Rodolfo Faccioli, *attuario* del tribunale di Padova, autore di una pratica destinata proprio alla formazione di questa figura (*L'attuario criminale in pratica*, scritto nel luglio 1816), agli *attuari* di fatto incombevano tutte le mansioni di un inquirente: «li singoli giudici quantunque abbiansi a credere forniti di piena capacità nelle leggi penali, pure non di rado può avvenire che non tutti sappiano bene condurre una criminale procedura, o se ne vogliano addossare la intiera fatica, ed abbandonino o per incapacità, o per inerzia, questo altrettanto sacro che difficile o in tutto, o in parte, agli attuari che li sussidiano. Questa verità riconosciuta da tutti quelli che alcun poco agirono nelle mansioni giudiziarie, è palese eziandio agli estranei, vale a dire a' danneggiati, a' testimoni, agli stessi imputati.

incaricato di scrivere gli atti del processo sotto la sua ispezione e dettatura – e due assessori, ai quali spettava il compito di sottoscrivere e autenticare tutti gli atti dell'inquisizione, foglio a foglio; questi ultimi erano scelti dalla delegazione provinciale<sup>187</sup>, tra gli abitanti del comune: non era previsto che avessero una preparazione giuridica, ma bastava che fossero «uomini degni di fede, ed imparziali»<sup>188</sup>.

Dalla denuncia si passava alla verifica del fatto: con la visione del luogo, attraverso perizie, esaminando testimoni (di ogni inquisizione si doveva tenere un «giornale», dove riportare in ordine cronologico tutto ciò che accadeva)<sup>189</sup>. Lo scopo di questa prima parte di inquisizione era

---

Sarebbe egualmente impossibile che, ancorché capace fosse ed attivo ogni giudice, potesse da se medesimo dirigere da capo a fondo tutte le inquisizioni criminali a lui destinate; poiché di sei giorni utili della settimana due sono affatto perduti nelle sedute di consiglio, e nelle sentenze civili e criminali, un terzo ne' referati, e quindi tre soltanto rimangono da potersi occupare nella formazione delle suddette inquisizioni. Scorge ciascuno a colpo d'occhio, che se una sola inquisizione per ogni mese ad un giudice venisse devoluta, potrebbe egli forse per se stesso agitarla: ma non può questo verificarsi appunto perché è rarissimo quel giorno in cui ad ogni giudice un processo criminale non si domandi; per lo che immaginaria del tutto è la supposizione della legge, che debba il giudice in persona e formare e dirigere tutte le inquisizioni. Dal fin qui detto rilevasi dunque che l'attuario non è già un essere effimero, od un semplice emmanuense, ma invece è colui che bene spesso dirige e forma le inquisizioni» (Faccioli R., *L'attuario criminale in pratica*, Padova 1817, pp. 4-5).

<sup>187</sup> Le delegazioni provinciali erano le autorità politico-amministrative nel circondario delle rispettive province. Immediatamente subordinate al governo, esercitavano i loro poteri in stretto contatto con la direzione generale di polizia, i tribunali di prima istanza, il magistrato di sanità, i direttori delle scuole, la direzione generale di acque e strade, gli organi di finanza provinciali. Tra i vari uffici dipendenti dalle delegazioni provinciali, si trovavano le autorità municipali e i cancellieri del censo (CLV 1818/1, *Istruzioni per le RR. Delegazioni del Regno Lombardo-Veneto*, pp. 24-85).

Va ricordato che le regie delegazioni entrano in attività nel 1 febbraio 1816, e fino a quella data sono ancora le prefetture, le vice prefetture e i consigli generali dei dipartimenti a esercitare i poteri politici e amministrativi (CLV 1816/1, p. 6); le funzioni delle vice prefetture vengono assunte in larga parte dai cancellieri del censo (CLV 1816/1, *Istruzioni provvisorie pei Cancellieri del Censo e loro aggiunti*, pp. 29-34).

<sup>188</sup> Nel giuramento si impegnavano a vigilare perché fossero «regolarmente registrate le interrogazioni, e le risposte» (CPA § 288 parte I). Erano scelti tra gli abitanti «di qualunque classe, eccettuato il clero, i militari, i nobili aventi stabile domicilio, i graduati, (gl'insigniti di laurea dottorale), e gl'impiegati pubblici [...]»; dovevano essere «di religione cattolica, in età di ventiquattro anni, di buona fama e sufficiente criterio»; mancando individui idonei, il tribunale di appello suppliva con giovani avvocati, che disimpegnavano quell'ufficio per tre anni (Albertini A., *Del diritto penale vigente nelle provincie lombardo venete – libri tre*, Venezia 1824, p. 459). Nel febbraio 1816, il tribunale di prima istanza di Cremona aveva anche proposto il dubbio, se le due persone prescelte dovessero essere «esperte nell'arte di scrivere». Di concerto con la «commissione aulica in oggetti di legislazione», il senato lombardo veneto si era quindi pronunciato nel modo seguente: «Riesce desiderabile bensì, che in tali assessori sieno assunte soltanto persone tali, che sappiano scrivere, ma se ciò non fosse fattibile, richiede l'importanza dell'oggetto, e dello scopo rispettivo, che in fede dei loro segni di mano propria apposti in luogo della lor sottoscrizione, sia soggiunto pure la sottoscrizione di due testimoni, a tale oggetto espressamente ricercati» (ASVR, *Pret. di Legnago*, b. 644, fasc. 712, in cui è conservata copia a stampa della circolare).

Il codice dava agli assessori la facoltà di esprimere eventuali rilievi: «il protocollo viene letto di nuovo, secondo l'intero suo tenore, agli assessori assunti al legale riconoscimento del fatto; nel caso abbiano qualche cosa ad avvertirvi, ciò si aggiunge al protocollo, come un'osservazione, senza correggerne il testo» (CPA § 257); uno dei due, inoltre, doveva assistere alle visite mensili alle carceri (CPA § 333). E in caso limite, potevano anche subentrare nel giudizio: «mancando giudici approvati, intervengono [...] con voto decisivo alla sentenza» (Albertini A., *Del diritto penale...*, cit., p. 460).

<sup>189</sup> Gli atti all'interno del fascicolo non venivano disposti in ordine cronologico, ma numerati e raggruppati secondo la loro tipologia (vedi appendice 9.5), il giornale era pertanto concepito come un indice, per poter leggere il processo secondo la sua stesura temporale. Per avere un'idea abbastanza precisa della forma del giornale, e in genere del fascicolo processuale vedi Boerio G., *Esemplare di un processo criminale formato secondo le norme del codice di procedura vegliante nel Regno Lombardo-Veneto*, Venezia 1815. Per un'analisi minuziosa del fascicolo vedi Rossetto L., *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in Chiodi G. e Povoletto C. (a cura di), *Amministrazione...*, cit., pp. 61-91.

riconoscere se l'oggetto della denuncia potesse qualificarsi come delitto, se ci fossero poi circostanze aggravanti o mitiganti, e se si rinvenissero gli indizi – legalmente determinati dal codice<sup>190</sup> – per formulare un'imputazione contro qualcuno. In presenza di questi elementi si decretava l'arresto<sup>191</sup>, e l'imputato veniva quanto prima tradotto davanti al giudizio criminale; quindi si indicava nel protocollo la causa del provvedimento, con gli indizi che ne formavano il fondamento, e dopo aver inserito una descrizione dell'arrestato, si procedeva a ispezionarne il vestiario, e a sequestrare qualsiasi contrassegno di delitto, come pure ogni oggetto idoneo a procurare la fuga, o a provocare il suicidio. Seguiva il costituito sommario: cioè un semplice interrogatorio in cui non si doveva incalzare l'imputato, entrando nella natura delle risposte, oppure cercando di rilevare se queste fossero conformi agli indizi raccolti; oltre alle generalità, lo stato di famiglia, l'occupazione, e la residenza, bisognava appurare se l'arrestato sapesse di che cosa lo si incolpava; se mostrava di ignorare la causa dell'arresto, a quel punto l'inquirente doveva indicargli il delitto e gli indizi – ma soltanto per mettergli in chiaro l'imputazione<sup>192</sup>; quando l'accusato negava ogni circostanza, allora gli si chiedeva che cosa provasse la sua innocenza, con particolare riguardo al tempo e al luogo.

Ciascuna risposta doveva essere letta all'imputato, perché si accertasse che le sue parole fossero state riportate in modo fedele; e nel caso avesse chiesto qualche modifica, questa veniva registrata, senza però cancellare quanto già scritto; era ancora possibile apportare cambiamenti, anche al termine del costituito sommario, quando veniva riletta per intero la deposizione. Se l'imputato aveva dato prove della sua innocenza, si procedeva al rilascio, dietro la promessa che non si sarebbe assentato dal luogo di domicilio fino alla sentenza; se invece le risposte risultavano evasive, se a fronte delle circostanze emerse la sua posizione restava poco chiara, se la deposizione veniva giudicata insufficiente a confutare gli indizi raccolti, si apriva quello che il codice denominava «processo ordinario d'inquisizione», ossia quella parte supplementare di indagini volta a «mettere talmente in chiaro», o la «reità» o l'innocenza dell'inquisito, così che si potesse emettere la sentenza «colla maggior possibile certezza»<sup>193</sup>.

---

<sup>190</sup> Venivano definiti «indizi legali» quelle «circostanze, che danno luogo a riconoscere una connessione tale tra il delitto, ed una persona, che dietro una imparziale ponderazione si renda verisimile essersi dalla medesima commesso il delitto» (CPA § 259); di seguito, se ne forniva un lungo elenco (§§ 261-274).

<sup>191</sup> Per quanto riguarda il numero di giudici chiamati a pronunciare le deliberazioni intermedie (cioè quelle decisioni quali ad esempio i decreti di arresto, di scarcerazione, di punizione per cattiva condotta in carcere) il codice non forniva indicazioni. Nemmeno le istruzioni provvisorie, date ai tribunali il 30 maggio 1815, chiarivano questo punto (CLV 1815/1, *Idea preliminare della manipolazione degli affari nei tribunali di giustizia*, pp. 202-240). A Verona e a Vicenza decidevano in cinque, presumibilmente modellandosi sul § 418 (stabilisce che a pronunciare la sentenza siano almeno tre giudici e due assessori, oltre al cancelliere) – vedi ASVR, CG, b. 41, fasc. 2322, pezzo XXIV, sessione 24<sup>a</sup> e ASVI, CG, b. C 91-125, fasc. C110, pezza XIII.

<sup>192</sup> CPA § 292. Era inoltre fatto preciso divieto di mettere in bocca all'inquisito le risposte, minacciarlo, castigarlo, fargli promesse «od usare qualunque altro artificio [...] per indurlo» a fare una deposizione diversa da quella, «ch'egli stesso è disposto di dare spontaneamente» (CPA § 300).

<sup>193</sup> CPA § 334. Nel § 336 è spiegato che il giudizio criminale doveva «compiere la regolare inquisizione coll'esame



Il processo ordinario di inquisizione cominciava e terminava con un secondo interrogatorio dell'imputato (il «costituito ordinario»): era facoltà del giudizio criminale «continuare il costituito in qualunque giorno, in qualunque ora, quante volte, e per quel tempo» lo si reputasse necessario (§ 355 parte I), pertanto inframezzavano il secondo esame dell'accusato, nuovi testimoni, eventuali ispezioni giudiziarie, confronti fra testimone e testimone, o fra testimone e accusato, più tutti quegli atti che il giudice riteneva adatti al caso, man mano che emergevano ulteriori circostanze – e così fino alla fine dell'inquisizione.

Per poter passare alla sentenza, il giudice istruttore doveva presentare al collegio giudicante un rapporto (il *referato*), in cui illustrava i risultati dell'inquisizione, e in fine, il proprio motivato parere («voto») sulla deliberazione da prendersi<sup>194</sup>. Il voto del relatore doveva accennare, in primo luogo, la sostanza del fatto incriminato nelle sue qualità e circostanze; poi evidenziare le prove contro l'accusato, dicendo se fossero dedotte dalla sua confessione, o dalle deposizioni dei testimoni, o dal concorso di circostanze; in conclusione, determinare la pena, dichiarando i paragrafi del codice interessati, e applicandola al fatto, alla persona, alle prove, secondo le eventuali circostanze aggravanti o mitiganti. Il relatore poteva anche proporre la sospensione del processo per insufficienza di prove.

Seguivano quindi le discussioni tra i giudici. Nella deliberazione della causa doveva servire di guida il giornale dell'inquisizione: bisognava leggere tutti i protocolli e le altre carte, pezzo per pezzo, secondo il loro intero contenuto, non essendo permesso di formarne un estratto<sup>195</sup>; il

---

dell'imputato, e de' testimoni, colla visita giudiziale, col raccogliere i documenti, e col procurare qualunque altro ancor possibile schiarimento».

<sup>194</sup> A proposito del processo austriaco, Claudio Povolo ha evidenziato l'esistenza di due distinti *referati*: un primo denominato, di *preliminare investigazione*, e uno conclusivo, detto di *finale inquisizione* (vedi *idem*, *La selva incantata...*, cit., pp. 34-44).

Quanto al *referato* di preliminare investigazione, nella documentazione da me raccolta non se ne trova traccia. A Verona i processi fino al 1818 sono conservati mutili, cioè: interrogatori e sentenza, oppure *referato* e sentenza; quei pochi pervenutici interi, del 1819, hanno un solo *referato*; lo stesso vale per Vicenza: e se in questo secondo caso, potrebbe pure darsi, che il futuro riordino del materiale archivistico porti alla luce nuovi documenti, va però rimarcato il fatto che il giudice Boerio, nella sua *Pratica del processo criminale*, menziona un unico *referato*, e nell'altra sua opera, compilata per agevolare il lavoro degli impiegati giudiziari, *Esemplare di un processo criminale*, si trova il *referato* unico.

Alla luce di quanto detto, pertanto, mi pare che l'ipotesi più consistente sia quella che il *referato di preliminare investigazione* vada affermandosi, nella prassi, in un periodo posteriore (la documentazione di Povolo parte dagli anni '30), come sviluppo delle deliberazioni intermedie (vedi *supra*, n. 191).

<sup>195</sup> CPA §423. Nella prassi giudiziaria, però, assumerà un ruolo centrale il *referato* del relatore, vedi Povolo C., *La selva incantata...*, cit., in particolare pp. 36-41. Il senato comunque era presto intervenuto a disciplinare questo paragrafo del codice, che produceva grandi rallentamenti: «onde allontanare ogni inutile prolissità nella lettura di atti, od altro che riuscisse estemporanea alla ventilazione dei processi [...], e per agevolare al giudizio criminale superiore la sorveglianza sulla procedura dei medesimi, e facilitargli l'esame degli atti ad esso devoluti per la superiore decisione, il senato lombardo veneto [...] ha dichiarato: 1. la lettura dei protocolli, e delle altre carte prescritta nel [§ 423] non è riferibile sennon a tutti quei passi degli esami e delle altre carte che ponno aver relazione sia alla condanna o assoluzione del prevenuto, sia alle circostanze aggravanti o mitiganti del delitto, e ne viene da ciò [...] l'obbligo al rispettivo relatore di estendere sopra cadaun processo criminale un esatto, e preciso referato, facendosi carico scrupolosamente d'ogni circostanza di fatto rilevante, e di omettere tutte le inutili digressioni, ed oratorie circonlocuzioni nella esposizione de' suoi ragionamenti per la proposta decisione» (circolare dell'appello di Venezia 29 maggio 1817, in CLV 1817/1 pp.

consesso poteva dichiararsi contrario al voto del relatore, oppure favorevole *ad unanimita*, o *ad majora* (all'unanimità o in maggioranza). Se dagli atti dell'inquisizione non appariva una prova conforme ai requisiti fissati dal codice, ma dei fondamenti che rendevano soltanto verosimile la responsabilità dell'imputato, la sentenza prevedeva la formula in cui si dichiarava sospeso il processo «per difetto di prove legali»<sup>196</sup>. La proposizione del relatore, le discussioni tra giudici sull'affare – in cui ognuno era tenuto a motivare l'eventuale diversa valutazione delle prove, degli indizi, o della qualità della pena da infliggere – e il *concluso* del tribunale, ossia la deliberazione definitiva, venivano riportati in un apposito registro, denominato *protocollo di consiglio*<sup>197</sup>.

Come già detto non era previsto l'intervento di un avvocato<sup>198</sup>: per quale motivo? «Siccome la difesa dell'innocenza è già uno dei doveri d'ufficio del giudizio criminale, così l'imputato non può chiedere, né che gli sia accordato un avvocato, o difensore, né che gli vengano comunicati gli indizi, che stanno contro di lui; [...] egli ha il diritto illimitato durante tutto il corso del processo di somministrare tutti que' mezzi di difesa, ch'egli crede opportuni» – così recitava il paragrafo 337 parte I del codice<sup>199</sup>. Spettava quindi sempre al giudice istruttore espletare le parti della difesa, indirizzando le sue indagini alla ricerca anche di quanto potesse contribuire all'innocenza dell'imputato.

Da un procedimento impostato come una contesa tra due parti contrapposte, risolta da un organo terzo al di sopra di entrambe, con conseguente netta distinzione delle funzioni processuali – accusa, difesa, e giudizio – si era così passati a un processo incardinato in un solo soggetto (secondo una visione dai tratti paternalistici), a cui veniva affiancato un collegio per creare contraddittorio nelle fasi giudicanti<sup>200</sup>. A una giustizia vista come materia di interesse pubblico, tanto che in Francia era previsto l'intervento della giuria popolare<sup>201</sup>, si contrapponeva un diritto amministrato nell'arcano.

---

293-294).

<sup>196</sup> L'autorità politica, allora, poteva decidere di prendere le misure che riteneva proporzionate al caso (§ 455).

<sup>197</sup> Pertanto nei tribunali esisteva la figura del *protocollista di consiglio*, incaricato di seguire le discussioni e di metterne per iscritto i punti principali, riportando le ragioni addotte pro e contro quanto veniva deciso. I registri erano conservati presso la sede stessa del tribunale.

<sup>198</sup> Sul percorso storico che ha condotto a questa scelta vedi Dezza E., *Il nemico della verità...*, pp. 13-77.

<sup>199</sup> Per quanto riguarda la comunicazione degli indizi, non era data facoltà all'imputato di chiederli, ma era il giudice che li somministrava in precisi momenti: durante il costituito sommario, come già detto, per mettergli in chiaro l'imputazione; e durante il costituito ordinario: «nelle interrogazioni ad un imputato, il quale nelle sue risposte mostra scaltrezza, s'introducano a poco a poco gl'indizi, che stanno a suo carico, ed i mezzi di prova, sempre con maggior forza, onde possa egli stesso convincersi [...]. Allora soltanto è necessario d'allegar espressamente nelle interrogazioni le prove, ch'esistono contro l'imputato, quando questi nelle sue risposte le impugna. In caso di tal contraddizione gli si mettono avanti gli occhi le prove, che militano contro di lui; gli si nominano i testimoni; e gli si leggono i passi più essenziali del loro esame» (CPA §353 f).

<sup>200</sup> Era collegiale anche la decisione di sospendere in qualsiasi momento l'inquisizione: constatata la mancanza di elementi utili per procedere, gli atti venivano riposti in archivio, per essere riassunti qualora fossero emersi alcuni indizi – ASPD (Archivio di Stato di Padova), *Tribunale d'Este, Processi criminali con sentenza 1814-1817*, fasc. 1870, 1871, 1877.

<sup>201</sup> Trébutien E., *Corso di procedura penale per E. Trébutien. Tradotto e messo a confronto col Codice di Procedura*

Per meglio toccare i punti nevralgici di questa procedura, non sarà inutile dar conto di alcune reazioni, a cui ha dato luogo l'introduzione del nuovo sistema.

Nel 1814, non appena era apparso chiaro che la procedura sarebbe cambiata, il giovane avvocato principiante di Treviso, Giuseppe Bianchetti, leggeva nel patrio Ateneo un intervento, molto applaudito, sui vantaggi della pubblicità nei processi penali. Il discorso venne depositato in tipografia il 5 settembre, per essere stampato in un volumetto di ottanta pagine: ma non ottenne l'autorizzazione<sup>202</sup>.

Uscito dalla penna irruente di un ventenne<sup>203</sup>, drastico, e per certi aspetti caricaturale nel presentare la procedura inquisitoria, questo pamphlet evidenzia tutto il malcontento che serpeggiava tra gli avvocati<sup>204</sup>. Se da una parte, l'esclusione del difensore nel processo penale non costituiva un elemento di novità per le province venete, che avevano già potuto sperimentare questo codice sotto la precedente dominazione asburgica<sup>205</sup>, dall'altra, l'esperienza del dominio francese aveva consolidato alcune dinamiche evidenti fin dal secolo precedente, quando la figura del penalista stava cominciando a ritagliarsi un ruolo di grande spicco nella gerarchia sociale<sup>206</sup> – a tal punto che «le nuove prospettive avevano comportato lo sviluppo di un certo orgoglio di casta»<sup>207</sup>.

---

*Penale Italiano, e corredato della giurisprudenza delle Cassazioni d'Italia da P. Marsilio, N. Durante e F. Lestinigi, Napoli 1866, pp. 56-60.*

<sup>202</sup> Vedi De Castro V., *Delle opere letterarie di Giuseppe Bianchetti, discorso letto nella solenne dispensa dei premi nell'Istituto Dolci*, Milano 1868, pp. 9-10 e ASV, *IRG (1814)*, b. 107, fasc. 45631/1105: nel fascicolo è contenuta copia del manoscritto *Riflessioni sulla pubblicità dei criminali giudizi, discorso*, da cui sono tratte le citazioni.

<sup>203</sup> Nato a Onigo (Treviso) nel 1791, il Bianchetti affiancò molto presto all'attività di avvocato, quella di giornalista e di letterato, dedicandosi solo a quest'ultima verso il 1835. «Come capo della delegazione di Treviso, [...] partecipò alla consulta generale delle province venete, riunitasi a Venezia il 10 aprile 1848; convinto che si volessero considerare le città della terraferma non come "aderenti", ma come "suddite" e, soprattutto, che fosse necessario decretare subito l'unione al Piemonte, egli ebbe un aspro diverbio con D. Manin, in seguito al quale la delegazione trevigiana abbandonò i lavori. Al ritorno degli austriaci, il 14 giugno 1848, il Bianchetti fuggì da Treviso [...]. Dopo la liberazione del Veneto, il 15 novembre 1866, fu nominato senatore del Regno; già da tempo, però, la sua precaria salute lo aveva praticamente immobilizzato, tanto che non poté nemmeno prestare giuramento. Morì il 19 dic. 1872» (Balduino A., *Bianchetti Giuseppe in Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 10, Roma 1968, pp. 49-51).

<sup>204</sup> Gli esiti deludenti, ma scontati, delle decisioni di Vienna portarono all'abbandono della professione alcuni nomi di spicco, quali Giuseppe Marocco in area lombarda, e Francesco Duodo, il più celebre penalista di Udine, finito a Milano come segretario generale della direzione delle privative e dazi consumo (ASV, *IRG 1814*, b. 68, fasc. 36882). Su Marocco vedi Dezza E., *Un penalista scomodo. Appunti per una biografia di Giuseppe Marocco (1773-1829)* in Vinciguerra S. (a cura di), *Codice dei delitti...*, cit., pp. CXXXI-CLXI.

<sup>205</sup> Il codice di Francesco I era entrato in vigore il 1 marzo 1804 (Gottardi M., *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano 1993, p. 77).

<sup>206</sup> Nel corso della seconda metà del Settecento, a Venezia, si afferma come genere letterario la raccolta di difese penali (solitamente una scelta): Curti L., *Aringhe*, Venezia 1755; Soranzo M. A., *Orazione criminale in difesa di una donna per gravi imputazioni inquisita*, Venezia 1768; Barbaro M., *Tre azioni criminali a difesa*, Venezia 1786; Egidi A., *Difese e suppliche*, Venezia 1788; a queste opere si può aggiungere anche la raccolta di difese dell'avvocato Francesco Duodo, completata tuttavia solo nei primi due volumi e rimasta in forma di manoscritto – vedi Rossi C., *Un avvocato udinese e le sue difese penali*, in Povolo C. (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007, pp. 155-209. Il pubblico a cui si rivolgono non è soltanto quello specializzato – perciò si tratta più che di letteratura giuridica *stricto sensu* – ma mirano a coinvolgere anche quell'ampia fetta di lettori, definibile come opinione pubblica, per sensibilizzarla riguardo ai difetti della giustizia: infatti, caratteristica comune di quasi tutte queste opere, sono le considerazioni critiche sul funzionamento del sistema penale (contenute nell'introduzione), generalmente prive di tecnicismi.

L'attacco di Bianchetti è condotto contro la procedura inquisitoria, presentata nella sua versione estrema, dove il giudice, incontrastato, «dopo aver compite le parti di accusatore, di processante, di difensore, pronunzia il suo voto per la sentenza, che decide del destino del prevenuto»; è un sistema, quello descritto da Bianchetti, che rende «un uomo solo arbitro di dare quella piega, che più gli piace ad un affar criminale», e all'imputato non resta «altro vindice che la giustizia divina». Non basta: l'ambiente dei giudici – nell'immagine offerta dall'avvocato – pullula di uomini cinici e prevenuti, «fissati nella massima assurda, e terribile di non poter esser valorosi criminalisti sennonché allora, che scoprono il delitto, che pronunziano una sentenza di condanna, quasicché l'unico attributo della giustizia criminale sia quello di formar degli infelici, di trovar dei colpevoli, di far delle straggi, e di sparger sangue»; in questo sistema anche la figura del «subalterno ministro», quello incaricato «di scrivere le testimoniali deposizioni», è potenzialmente pericolosa: gli *attuari* sono infidi perché potrebbero «guastare impunemente le deposizioni dei testimoni, [...] impunemente raggirarli, e confonderli con artificiose interrogazioni, e tradendo l'interesse dell'accusato, ed ingannando lo stesso giudice» – come questo sia possibile, però, non è spiegato.

Quando Bianchetti abbandona il ricorso alle forzature e alle esagerazioni, che arrivano persino ad evocare lo spettro di Jean Calas<sup>208</sup>, quando assume un tono meno fervente e più scientifico, le critiche colgono nel segno in modo netto. È pertanto attraverso la minuziosa descrizione degli inconvenienti insiti in una procedura interamente scritta, che risaltano i vantaggi del pubblico dibattimento: «quante volte col contesto dello scritto non si può far apparir certo, ciò che vien deposto per dubbioso, e non può far apparir dubbioso ciò che viene deposto per certo»; capita che la lettura degli interrogatori dia adito ad ambiguità, e faccia «perdere la parte più interessante», quella «che all'occhio di un giudice avveduto, ed accorto fa maggiormente risplendere il vero», cioè il modo di esprimersi, il «linguaggio pantomimico», «la qualità dell'accento, dei gesti, dei movimenti»; oltre ad essere fuorviante, la deposizione scritta soffre, per

---

È la testimonianza dell'accresciuto rilievo della figura del penalista, che rivendica una nuova collocazione in ambito processuale, e che si fa portavoce di una forte domanda di rinnovamento in ambito sociale. I risultati non tardarono a venire: dal ruolo di figurante al quale era stato relegato nel processo di Antico Regime, passò a parte comprimaria a pieno titolo; mentre le istanze di cambiamento di cui si era fatto promotore nel corso del secolo, e che lo proiettavano a candidarsi come esponente della futura *ruling class*, si concretizzarono nella massiccia presenza di avvocati tra le file dell'amministrazione Napoleonica (vedi Dezza E., *L'avvocato nella storia del processo penale* in AA.VV., *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna 2003, pp. 111-134).

<sup>207</sup> Dezza E., *Il nemico della verità...*, cit., n. 37, p. 34.

<sup>208</sup> Era un negoziante di Tolosa, la cui tragica storia occupa il primo capitolo del *Trattato sulla tolleranza* di Voltaire. Il 12 ottobre 1761 Calas cena con la famiglia – la moglie, i due figli Pierre e Marc-Antoine, una domestica cattolica, un ospite. Prima della fine della cena Marc-Antoine si assenta. Alcune ore dopo, nel riaccompagnare l'ospite al pian terreno, lo trovano morto impiccato. Contro ogni verosimiglianza Jean Calas viene accusato di aver ucciso il figlio per impedirgli di convertirsi al cattolicesimo. La città è convinta che per i protestanti sia normale assassinare i figli che intendono diventare cattolici, e i tredici giudici riunitisi per il caso, dopo un lungo dibattito, decidono di passare alla ruota il principale imputato. Sottoposto a tortura, suppliziato, il sessantottenne Jean Calas si dichiarò innocente fino all'ultimo respiro.

sua natura, di un certo grado di approssimazione: «non è possibile per quanta sia la cura e l'esattezza nel ministro, che lo scritto sia consono e combaci perfettamente colla deposizione vocale del testimonio» – un'incompletezza, quella appena evidenziata, che mal si concilia con le esigenze di un processo: «dal leggere una deposizione scritta al sentirla dalla viva voce si trovano sovente delle notabili differenze; la prima non può offrire, che delle tracce generali, e in grande».

Più succinte le considerazioni riguardo alla singolare idea di voler conciliare funzioni antagoniste in un unico soggetto. Nel processo ogni figura è fisiologicamente sbilanciata, argomenta Bianchetti, perché, «cerca di ingagliardire i colori del delitto» chi accusa, «cerca di indagare tutte le prove che possono documentarlo» chi istruisce il processo, «cerca di smentirle» chi deve difendere, «cerca di confrontarle, e di pronunziare un imparziale giudizio», infine, chi ha il compito di emettere la sentenza. Se pensiamo di poter risolvere il problema accorpando le diverse competenze, ci troviamo di fronte a un principio di scarsa applicabilità: «due idee opposte possono bensì succedersi, come possono succedersi due opposte passioni, ma il voler farle esistere contemporaneamente è la più assurda tra le chimere», in quanto «quella che ha men forza» è naturale «che ceda a quella che ne ha più» – meglio allora che i ruoli rimangano distinti, perché c'è minor squilibrio quando ognuno è libero di seguire la propria inclinazione.

Sui già tenui diritti accordati alla difesa, l'avvocato, preferiva non dilungarsi con particolari disquisizioni, ed affermare la loro sostanziale inesistenza attraverso una metafora: «non essendo permesso all'imputato di domandare gl'indizi, e le prove contro di lui militanti[...], egl'è ridotto nel caso stesso di un viaggiatore, che nel mezzo di una notte oscurissima, trovandosi circondato da nemici terribili non può pararsi dai loro colpi, che alla ventura, perché egli non distingue né le mani da cui essi partono né il numero di quelli, che li scagliano»<sup>209</sup>.

Spostando lo sguardo nel campo dei giudici, troviamo invece una diversa accoglienza: ad esprimersi positivamente sul codice di Francesco I, è Giuseppe Boerio<sup>210</sup>. Non si tratta di una

---

<sup>209</sup> Dopo il divieto di pubblicazione al suo discorso, Bianchetti non si diede per vinto. Nell'agosto 1818 portò un attacco indiretto al sistema penale asburgico, leggendo all'Ateneo di Treviso un *Elogio a Gaetano Filangeri* (Bianchetti G., *Elogi scritti da Giuseppe Bianchetti*, Treviso 1826, pp. 7-50): «il più grande fra gli oratori dell'umanità» – secondo la definizione dell'avvocato (p. 24) – aveva mosso numerose critiche alla procedura inquisitoria, nella prima parte del libro III (1783) de *La scienza della legislazione*, esprimendo in aggiunta la sua ammirazione per il modello accusatorio inglese, che indicava quale punto di riferimento: «profittiamo de' lumi che ci offre il codice criminale di una nazione dell'Europa [l'Inghilterra], il quale, se nella parte penale è vizioso quanto gli altri, è nel tempo stesso ammirabile in quella che ha per oggetto la procedura: esaminiamo, in una parola, tutto quello [...] che si dovrebbe fare, per togliere, quanto più si possa, all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza, ed a' giudici ogni arbitrio» (Filangeri G., *La scienza della legislazione con giunta degli opuscoli scelti*, vol. III, Milano 1822, pp. 8-9).

Nel 1822 Bianchetti rilesse all'Ateneo il discorso sui vantaggi della pubblicità nei giudizi, «togliendogli ciò che era declamatorio e soverchio» e apportandovi alcuni miglioramenti. Ma nemmeno la sintesi dell'intervento, inserita tra gli atti dell'istituto, ottenne il permesso di stampa: «quel tratto tanto dispicque al censore, che preso il partito più corto e più certo, lo cancellò tutto di netto» (citato in De Castro V., *Delle opere...*, cit., pp. 9-10).

<sup>210</sup> Nacque a Lendinara del Polesine nel 1754. Fu cancelliere del podestà di Chioggia sul finire della Repubblica, poi *attuario* nel tribunale criminale di Venezia durante la prima dominazione austriaca: a questo periodo risalgono le sue opere *Esemplare d'un processo ordinario secondo le norme del codice penale vegliante negli Stati Austriaci* (1805), e

novità, visto che il giudice della corte di Venezia aveva scritto le stesse identiche cose, nella prima edizione della sua *Pratica criminale*, ma questa volta le sue parole arrivano anche a Milano, e si attirano i rilievi polemici dell'avvocato Giuseppe Marocco<sup>211</sup>.

Per capire il ruolo assegnato alla difesa, nel processo penale austriaco, Boerio spiega che «conviene abbandonare le antiche abitudini» (cioè la presenza di un avvocato), e partire da alcune considerazioni preliminari: «lo scopo primario della inquisizione, è unicamente quello di rilevare la verità», quindi di sapere «chi sia il colpevole del delitto, [...] e se l'accusato sia o non sia, o più o meno, colpevole»; ponendo occhio al dettato della legge, osserva il giudice, non potevano sfuggire le numerose «istruzioni» dirette «a proteggere l'innocenza di chi può essere ingiustamente accusato, come a tracciare il minor grado possibile della colpa dell'inquisito». Se a questo si aggiunge che al giudice inquirente viene «vigorosamente ingiunto dalla legge», non solo l'«obbligo di rilevare il fatto nell'estesa e precisione delle sue circostanze», ma anche quello «di tracciare dalla bocca dell'inquisito la sua innocenza, o la sua minore colpevolezza, e di farsi carico della sua difesa», allora: a che cosa serve la presenza di un avvocato difensore? «Al difensore è [...] sostituito lo stesso giudice, per suo istituto impassibile, il quale sente tutte e due le parti contrarie, ed è più nel caso d'informarsi della verità» – l'avvocato invece è votato «all'intrigo o all'artificio». Tale sistema, per

---

*Pratica del processo criminale dedotta dal sovrano codice dei delitti* (1805). Durante gli anni del Regno d'Italia fu giudice presso la corte di giustizia dell'Adriatico, e al ritorno degli austriaci ancora giudice a Venezia, a Rovigo, a Padova, e infine nuovamente a Venezia. Nel 1815 ripubblicò i suoi due manuali giuridici, aggiornandoli con le nuove disposizioni: *Esemplare d'un processo criminale formato secondo le norme del codice di procedura vegliante nel regno Lombardo-Veneto* e *Pratica del processo criminale dedotta dal codice dei delitti e di procedura e dall'appendice*, e una terza opera, il *Repertorio ossia estratto del codice penale* (De Michelis C., *Boerio Giuseppe in Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 11, Roma 1969, pp. 127-128; HHSW, KFA, b. 71 (72, 73), fasc. *Personal und Besoldungs [...] vom Jahre 1804*, c. 45r).

Le parti citate della *Pratica* di Boerio sono tratte dalla seconda edizione, e si trovano alle pp. 113-114.

<sup>211</sup> Marocco G., *Della necessità di un difensore nella cause criminali qualunque sia la procedura penale. Dissertazione dell'avvocato Giuseppe Marocco per servire di confutazione alla contraria opinione del signor Boerio giudice di Venezia autore della Pratica del processo criminale*, Milano 1816. Sullo scontro a distanza tra Boerio e Marocco vedi Dezza E., *Il nemico della verità...*, cit., pp. 38-42.

Un'altra opera, apparsa sempre in questi primi anni, bersaglio di qualche critica (ironica), è del giureconsulto Fortunato Pozzi, *Analisi del codice penale austriaco per lessico alfabeticamente coordinata [...]*, 3 volumi, Venezia 1817; si tratta di un lavoro tronfio e delirante, sia nello stile che nei contenuti, del quale troverei inutile passare all'analisi: ritengo sufficiente quanto si può ricavare dai documenti che riporto in appendice (9.6).

Più interessante, invece, un intervento dell'ex giudice del tribunale di appello, Ferdinando Arrivabene, *La filantropia del giudice. Dissertazione coronata dall'ateneo di Brescia il X febbraio MDCVII dell'avvocato Ferdinando Arrivabene*, Mantova 1818. «Procedo così nell'intenzione di comporre un trattato intorno alle qualità occorrevoli a costituire un giudice perfetto» (p. VI); venato di una misurata ironia, il discorso di Arrivabene lascia trasparire tutte le perplessità rispetto a una scelta – la soppressione della difesa tecnica – che stenta a convincere: «il giudice saggiamente filantropo vorrà procedere nel suo segreto concilio con quella considerazione che imposta gli verrebbe dalla presenza d'un pubblico, dalla opposizione d'un difensore, dal giudizio della stessa posterità. Allora solo un savio giudice potrà far plauso dell'esclusione degli avvocati, quando ne avrà fatto egli stesso le parti nella compilazione de' processi [...]. Allora diremo che quel difetto, quella privazione d'ogni legale soccorso potrebbe anzi destare talvolta ne' petti de' giudici maggiore pietà, lo che nuovo sarebbe nella storia» (pp. 17-18); «l'inquisito detenuto non suole mai essere il miglior difensore di se medesimo. Se abbia egli a giacere lungamente nella incertezza della sua sorte, medita suo peggio, introduce coartate badialmente dimenticabili, persiste in negative perniciose» (p. 38); «per altro se ogn'incolpato sa dire ciò io non feci, non sempre sa dire, sanamente, ciò io feci a tutto mio diritto» (p. 39).

Boerio, porta anche il vantaggio di ovviare alle sperequazioni sociali, perché «il povero non può essere meno difeso del ricco». In definitiva, all'avvocato maestro dell'inganno, viene contrapposto – secondo una visione un po' *naïf* – «un metodo che allontana il sospetto della parzialità e della prevenzione». Resta da capire quanti, al di fuori dell'ambiente dei giudici, avessero una fiducia tanto ampia nel sistema, per non dire illimitata, da ritenere valida una forma processuale, in cui si assumeva quale principio ispiratore, la convinzione di poter trovare degli uomini in grado di emanciparsi da ogni parzialità e prevenzione. Chiudeva le sue riflessioni Boerio, decantando «la brevità della procedura, e la prontezza della sentenza»: una chiosa che intendeva rimandare ad un concetto di efficienza, ma viste le premesse, per qualcun'altro non poteva non suonare come un sinistro richiamo a una procedura sommaria.

## 5. Prova legale *versus* intimo convincimento

Collegato alla diffusione della procedura inquisitoria in Europa (a partire dal XIII secolo), si era sviluppato il cosiddetto sistema delle prove legali, cioè una serie di regole, e di principi, in base ai quali si sarebbero dovuti fondare i giudizi e irrogare le pene<sup>212</sup>: così, per ogni contingenza dell'agire umano, la scienza criminalistica aveva stabilito i canoni, che avrebbero portato i giudici al raggiungimento della verità storica – questo secondo gradi di probabilità e di verosimiglianza: da qui una nomenclatura di prove piene, semipiene, perfette, imperfette; di indizi indubitati, dubbi, generali, particolari, leggeri, accidentali, prossimi, remoti, ecc.

La legge fissava preventivamente la natura e la conseguenza di ogni genere di prova. Ad esempio, la deposizione di almeno due testimoni idonei<sup>213</sup>, o la confessione verificata dell'imputato, o il contenuto di documenti, che intrinsecamente racchiudessero la dimostrazione del delitto e del suo autore, costituivano una prova piena, portando così alla *convinzione legale*, cioè alla certezza morale<sup>214</sup> che l'imputato era l'autore del delitto: e in questo caso il giudice non poteva dispensarsi dalla condanna.

Le prove semipiene, invece, risultavano dalla deposizione di un solo testimone, dalla confessione extragiudiziale dell'accusato, e da altro ancora; la prova indiziaria, da informazioni e da indizi più o meno lievi. Inoltre, in base al principio che gli imputati andavano presi come testimoni, tanto a proprio favore quanto a proprio svantaggio, era prevista la possibilità di ricorrere alla tortura<sup>215</sup>.

---

<sup>212</sup> Non rientra negli obiettivi del presente lavoro, il fornire una trattazione esaustiva dell'argomento in oggetto, si intende semplicemente offrire una sintesi che permetta di inquadrare il problema. Pertanto, ad ampliamento di quanto viene esposto, e per una più articolata visione della materia, rimando ai seguenti testi: Carmignani G., *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, 4 tomi, Pisa 1831-1832, IV; Hèlie F., *Traité de l'instruction criminelle, ou théorie du code d'instruction criminelle*, 9 volumi, Paris 1845-1860, I; Alessi Palazzolo G., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo medio e moderno*, Napoli 1987; Rosoni I., *Quae singula non prosunt collecta juvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995.

Sulla dicotomia che dà il titolo al capitolo, si veda Chiodi G., *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto* in Chiodi G. e Povolo C. (a cura di), *Amministrazione...*, cit., pp. 7-59.

<sup>213</sup> I criminalisti si erano cimentati nella compilazione di lunghi cataloghi di tutte quelle persone che, per qualche titolo (malfamati, adulteri, prostitute, ecc.), dovevano essere escluse dalla comparsa in giudizio.

<sup>214</sup> «Se la proposizione sulla quale cade la mia certezza, contiene il rapporto d'idee puramente astratte, la certezza si chiamerà metafisica; se contiene il rapporto d'idee puramente sensibili, la certezza si chiamerà fisica; se contiene finalmente il rapporto d'idee morali e di fatto, come sarebbe, per esempio il valore delle testimonianze, degl'indizi, de' monumenti ec., allora la certezza si chiamerà *morale* o pure *storica*» (Filangeri G., *La scienza...*, cit. p. 156).

«Considerata dai filosofi negli elementi dai quali può in noi derivare, la *certezza* si dice *metafisica*, quando si desume dal solo raziocinio – *fisica* quando si desume dai sensi corporei – *morale*, o *storica*, quando si desume dalle altrui attestazioni» (Carrara F., *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca 1863, p. 416)

<sup>215</sup> «Se nel processo accusatorio la tortura fu applicata ai testimoni come esperimento della loro credibilità, nell'inquisitorio venne applicata ai testimoni ed al reo» (Carmignani G., *Teoria delle leggi...*, cit., p. 70). Occorre ricordare che il termine *reo*, usato nei testi giuridici dell'epoca, come nei carteggi tra le diverse autorità, mantiene normalmente un'accezione neutra, e non ha ancora subito, per intero, lo slittamento semantico peggiorativo con cui oggi è recepito: «la parola *reo*, introdotta a designare colui *cum quo res agitur*, indica qualunque persona contro cui si dirige la domanda giudiziale: e così nei giudizi criminali indica colui contro il quale si dirige l'inquisizione, o l'accusa; e



Se la *convinzione legale* conduceva all'applicazione della pena intera, sanzionata dalla legge, la prova indiziaria portava a una condanna *straordinaria*, la cui specie e durata venivano misurate secondo i gradi della prova stessa – con questo sistema si tentava di ingabbiare il potere discrezionale dei giudici<sup>216</sup>.

Il codice di procedura del Regno italico aveva abolito questo criterio, e messo nero su bianco le parole di Napoleone, rivolte al corpo legislativo il 7 giugno 1805: «i giudici debbono pronunciare come giurati dietro la sola convinzione e coscienza, senza abbandonarsi ad un sistema di semiprove, che compromette più spesso l'innocenza, di quello che serve a scoprire il delitto. La regola più sicura per un giudice ch'è stato presente alle discussioni, è quella della convinzione della propria coscienza»<sup>217</sup>. Pertanto, l'articolo 300 del codice definiva il giudizio sul fatto imputato, come «l'espressione dell'intima convinzione che producono nell'animo dei giudici i mezzi di prova raccolti secondo la legge», e sotto questo aspetto i tribunali non fornivano le motivazioni dei propri giudizi – mentre, ai sensi dell'articolo 299, le sentenze dovevano contenere le leggi sulle quali si appoggiavano e i motivi della decisione<sup>218</sup>.

---

promiscuamente designa ora l'*inquisito*, ora l'*accusato*, secondo i vari sistemi. È chiaro da ciò che nel linguaggio giuridico la parola *reo* ha un significato assai diverso da quello in cui si adopera nel linguaggio volgare. Il *reo* pel volgo è il colpevole. Pel giurista può essere innocente» (Carrara F., *Programma...*, cit., p. 399).

<sup>216</sup> Nel processo inquisitorio, secondo le parole di Carmignani, «l'assoluzione, e la condanna del reo nel caso di prova legittima è tutta, ed intera nella lettera non che nello spirito della legge. Il giudice niente ha fatto, e niente ha potuto fare colle private sue forze perché l'una o l'altra formula esprime l'applicazione della legge al fatto per il quale al ricerca fu istituita. Nel caso di prova non legittima, perché dalla legge in lettera non designabile, la legge è pur sempre non il giudice che decide della sorte del reo» (Carmignani G., *Teoria...*, cit., p. 123). «In teoria il sistema è idoneo a funzionare anche a protezione dell'inquisito», rileva Cavanna, «ma nella fluida prassi delle corti le cose vanno diversamente. In mancanza di "prove piene" [...], l'inquirente cerca di acquisire un certo numero di prove cosiddette "semipiene", di indizi, di presunzioni che, cumulate e incastrate l'una con l'altra, possono alla fine costituire tutte insieme una prova piena, cioè una rampa per la galera o per il patibolo» (Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005, pp. 216-217, vedi anche pp. 154-155).

<sup>217</sup> Le parole di Napoleone sono riportate in una relazione al vicerè, firmata dal ministro Luosi (11 dicembre 1806), in cui veniva presentato il primo progetto del codice di procedura penale. Lo scritto è inserito nell'edizione ufficiale del codice, pubblicata a Brescia da Bettoni nel 1807 (*Codice di procedura...*, cit., pp. VII-XXXII, la citazione si trova alle pp. XXIV-XXV). La relazione è pubblicata anche in Dezza E. (a cura di), *Le fonti...*, cit., pp. 353-361. Sul testo di Luosi vedi Dezza E., *Il Codice...*, cit., 261-272.

<sup>218</sup> I dispositivi delle sentenze, tuttavia, stentavano a conformarsi a tale principio, quindi, per risolvere il problema, fu pubblicata un'appendice al codice di procedura (con decreto 7 dicembre 1810, vedi BL 1810/3 pp. 1209-1232), con la quale veniva sdoppiato il dibattimento. «Prima dell'appendice il giudizio di diritto era una pura applicazione di pena che la qualità delittuosa dell'azione imputata bisognava supporla dichiarata nel giudizio del fatto, o perché la esprimesse in se stesso, o confermando il giudizio di accusa. Quindi ove fosse stato malamente qualificato il delitto la corte di cassazione si è trovata spesso in necessità di annullare il giudizio del fatto, od il giudizio di accusa con tutti gli atti successivi. Ciò era irregolare, perché il giudizio del fatto non dovrebbe essere soggetto di cassazione, se non per violazione di forme, era poi dannosissimo e nell'interesse della pubblica giustizia, ritardandone il corso, ed al pubblico erario, esponendolo alle spese [...] di un nuovo dibattimento di fatto, che dispendiosissimo per se lo veniva ad essere anche più del solito, verificandosi sempre il nuovo dibattimento in una corte lontana» (Valdrighi, regio procuratore generale della cassazione al gran giudice, Milano li 27 agosto 1811, in ASMI, *GPpm*, b. 17, fasc. 19965). In base all'appendice, pertanto, è prevista una prima fase del dibattimento, al termine del quale, la corte si ritira per decidere se il delitto sia stato commesso «colle qualità e circostanze espresse nell'atto di accusa» (art. 31); dichiarata la colpevolezza, «l'accusato e suo difensore possono usare dei mezzi di difesa, per dimostrare che il fatto non è qualificato dalla legge come delitto, o che deve punirsi con una pena piuttosto che un'altra [...]» (art. 41), la corte poi si ritira nuovamente in camera di consiglio, per decidere due questioni: «se il fatto sia punibile», e «con quale pena debba punirsi il colpevole» (art. 43). I tribunali facevano comunque fatica ad abbandonare le precedenti abitudini: «L'articolo

Adottando il principio del libero convincimento, quella serie di regole somministrate nel sistema delle prove legali, per calcolare la qualità degli indizi, e i tipi di prova, perdevano la loro forza precettiva, rimanendo allo stadio di semplice consiglio, di indicazione, e nulla più, perché il criterio per formare il giudizio sul fatto, non era vincolato a una casistica stabilita dalla legge<sup>219</sup> – per chiarire con un esempio, «inutilmente verrebbe a dirsi ad un giudice che un testimone è eccezionabile, o che un indizio è remoto, quando a lui basta rispondere, *io son convinto*»<sup>220</sup>. Si era così passati da un sistema in cui la prova doveva «essere legittima e nella *forma* e nella *sostanza*», a

---

506 del codice di procedura penale esige, che nel giudizio di diritto siano espressi i motivi, sui quali è basata la sentenza. Quindi siccome l'articolo 43 [dell'appendice] non ha introdotta una nuova disposizione, ma presentato soltanto l'ordine naturale delle diverse questioni di diritto, pare che l'articolo 506 sia applicabile tanto alla questione sulla punibilità, che a quella sull'applicazione della pena, dapprima assorbite in una sola motivazione, e dichiarazione, e che tanto l'una quanto l'altra di dette dichiarazioni debbano essere motivate [...]. L'uso però costante di tutte le corti di giustizia è affatto diverso, e vostra eccellenza avrà già osservato come in tutte le sentenze che seguirono dopo la pubblicazione di detta appendice, si danno bensì i motivi della seconda parte del giudizio di diritto, ma non mai della prima. Questo uso proviene forse da una meno esatta maniera di intendere alcune espressioni incorse nell'appendice agli articoli 31 e seguenti. Imperocché se nel giudizio del fatto devesi dichiarare, che l'accusato ha commesso un crimine, o delitto, eccetera: a che, si dirà, motivare la dichiarazione sulla punibilità già compenetrata nel precedente giudizio del fatto? Chi à [sic] commesso un crimine non deve forse punirsi? Chi è colpevole non merita pena? Questa pratica però, e questa maniera così assoluta di esprimere un giudizio, che si riconosce di diritto, parmi viciosa, e discordante ai principi di nostra legislazione. È regola generale che ogni dichiarazione, ogni sentenza delle corti, o tribunali, di qualunque natura si tratti, debbano motivarsi. Nel nostro liberale sistema questi non sono atti di volontà assoluta e dispotica, ma conseguenze di un ragionamento per cui il giudice si è persuaso, che la sua deliberazione sia consentanea alla ragione, ed all'equità, e per cui la parte soccombente o dovrebbe convincersi del torto, o avrebbe più facile il [sic] meno, conoscendone i motivi, di ripararsi da una sentenza ingiusta o precipitata, all'autorità superiore. Così mentre i motivi giustificano una certa violenza, che si deve fare al soccombente, servono di freno alle imprudenze del giudice [...]. Quindi finché si tratterà di decidere, se sia avvenuto un fatto, se un tale ne sia l'autore, se lo abbia commesso con premeditazione, o per impeto o per imprudenza basterà avere senso comune, e retta coscienza, ma se si dovrà investigare, se l'azione descritta nell'accusa sia qualificata dalla legge per il tale delitto, se ne presenti tutti i caratteri, la coscienza e il sentimento non servono, bisogna conoscere la legge, averne compreso lo spirito, e saperla applicare» (Valdrighi, *ibidem*).

<sup>219</sup> Il codice forniva una classificazione di mezzi probatori (art. 139), che dovevano essere raccolti nei modi prescritti dalla legge (Titolo IV, parte II, libro I: «dei mezzi probatori e del modo di raccogliarli»): «i mezzi di prova per essere credibili devono presentare i caratteri richiesti e ottemperare alle condizioni prescritte dalla legge» (Dezza E., *Il Codice...*, cit., p. 340).

<sup>220</sup> Carrara F., *Programma...*, cit., p. 425. «Tutte le teorie dalla scienza determinate, per giungere a pesare il risultato delle prove, sieno piene, sieno meno piene, si riducono [...] a meri criteri, a mere direzioni della coscienza dei giudici [...]: eglino debbono pronunziare appoggiati alla loro morale convinzione; e la loro pronunzia, essendo giudizio di fatto, non deve essere motivata, ed è perciò sottratta alla censura dei tribunali superiori» (Puccioni G., *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze 1858, p. 216).

Vale la pena leggere anche il seguente commento dell'avvocato Alberici, per apprezzare a pieno il sistema della prova libera: «parmi del caso di qui accennare la sensibile differenza, che passa tra il nuovo sistema di procedura penale e la cessata pratica del foro in ordine alla fede, da attribuirsi al giudizio de' periti; in quanto che secondo quel metodo di procedura desso era imperscrutabile, mentre allo stato attuale di cose la morale certezza de' giudici non è più vincolata ad alcun articolo di prova, [...].

L'assurdità dell'antico sistema sembra così evidente, che nulla più, trovandosi per esso la coscienza del giudice quasi sempre in contrasto coll'opinione dei periti, la verità in urto con una prova capricciosa e fallace, i diritti dell'innocenza e della giustizia in collisione coi principi della legislazione.

Ma il genio filosofico del nostro legislatore, per servirmi del linguaggio d'un illustre criminalista, non fu pago di toglierci alla tirannide della prova legale, ma emancipò ancora i giudici dalla cieca deferenza, cui era forza piegare quando l'oracolo d'una perizia parlava. La prova del corpo del delitto era interamente abbandonata con pericolosa confidenza ai risultati non sempre certi e leali d'un giudizio di periti. Ora la legge tutto sottopone al discernimento del giudice, i venerati confini sono tolti; può il magistrato alla sua analisi critica sottoporre qualunque giudizio di uomini dell'arte; in una parola è in loro facoltà di dare alle relazioni e giudizi de' periti quel valore, che si crede più conveniente all'indole delle cose, alla ragionevolezza de' principi, alle circostanze tutte de' diversi casi» (Alberici C., *Commentari sul codice...*, cit., pp. 81-82).

un altro in cui si richiedeva che fosse «*legittima nella forma e soltanto razionale nella sostanza*»<sup>221</sup>. Secondo le parole del ministro Luosi, i giudici venivano finalmente liberati «dalla tirannide della prova legale», che li costringeva «o ad assolvere, od a condannare, malgrado la loro intima coscienza»<sup>222</sup>; rimaneva però aperta una questione, quanto dei giudici togati, autorizzati a non dar conto della pronuncia sul fatto, riuscissero a non sconfinare nell'arbitrio o nel capriccio<sup>223</sup>.

Il codice asburgico<sup>224</sup> ripristinava il sistema delle prove legali, ma in una maniera più evoluta di come aveva fatto credere qualche detrattore<sup>225</sup>; sparivano i calcoli algebrici, le distinzioni

---

<sup>221</sup> Carrara F., *Programma...*, cit., n. 1 pp. 421-422.

<sup>222</sup> *Codice di procedura...*, cit., pp. XXX in nota. Per quanto riguarda l'obbligo di condanna, vale la pena riportare un aneddoto citato da Trébutien: «pochi anni prima della rivoluzione del 1789, in un processo, uno de' giudici, che si oppose alla condanna, fu ripreso dal presidente, il quale gli disse che costituiva una prevaricazione nel suo ministero il non arrendersi alla pruova fatta da due testimoni non recusati. L'avvocato generale Seguier, in questo stesso affare, spiegando il famoso rescritto di Traiano, che dice esser meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente, enunciò formalmente, come proposizione incontestabile, che un accusato, il quale ha contro di lui la deposizione di due testimoni, non sia punto quell'innocente di cui parla il rescritto» (Trébutien E., *Corso di procedura...*, cit., p. 45).

<sup>223</sup> Abolita la prova legale, «ogni distinzione fra prove *piene* e *semipiene* rimane inutile, mentre pronunzie di condanna o di assoluzione possono basarsi tanto sulle une che sulle altre» (Puccioni G., *Saggio di diritto penale...*, cit., p. 216). «Quando i magistrati sono liberati da ogni responsabilità di render ragione nelle sentenza de' motivi, ch gl'indussero a condannare o ad assolvere, non è egli vero, che allora la legge li converte in giudici popolari arbitri di disporre della vita dell'accusato sul solo appoggio dell'*ita sentio?*» (Giuliani G., *Istituzioni di diritto criminale con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali pontificia e toscana*, 2 voll., Macerata 1856, I, p. 615). Secondo Ambrosoli, l'aver scelto «di abbandonarsi alla coscienza dei giudici, senza nemmeno chiedere conto a questi del perché seguissero una opinione piuttosto che un'altra», aveva significato sacrificare «la ragione», che si vedeva «posposta a un vago ed oscuro sentimento, e ad un preteso istinto del vero; splendidi nomi sotto cui può nascondersi l'illusione, per non dire l'arbitrio» (Ambrosoli F., in Mittermaier K. J. A., *Teoria della prova nel processo penale*, traduzione italiana di Filippo Ambrosoli, Milano 1858, p. VII). Luosi spiegava che l'aver demandato la decisione sul fatto, non a una giuria popolare, ma a dei giudici togati, rispondeva alla necessità di ottenere il giudizio di una coscienza «illuminata», che in caso contrario «può ottenersi difficilmente» (*Codice di procedura...*, cit., pp. XXIX). Per Romagnosi, con quella scelta si era inteso «lasciar luogo a tutti i canoni della logica critica accolti dal buon senso, ed approvati dalla filosofia» – Romagnosi G. D., *Cenni sui sistemi della convinzione intima e delle prove legali, e sul calcolo degli indizi*, in *Opere...*, cit., IV/2, (pp. 963-968) p. 964. Però, «l'unico mezzo di rendere una verità la distinzione fra la convinzione» del giudice in toga, e quella del giurato, è «di prescrivere ai magistrati permanenti ai quali si fa bada di giudicare per intima convinzione, il dovere di render conto sommario degli elementi di prova dai quali hanno desunto il loro convincimento [...]. Al giurato che si convince per *sentimento* non può chiedersi cotesto conto. Ma se è vero che il magistrato permanente formi la sua convinzione secondo i canoni di legale ermeneutica, niente deve a lui ripugnare di accennare i fonti; e niente repugna che ciò gli si imponga dalla legge» (Carrara F., *Programma...*, cit., pp. 426).

I dubbi a cui dava luogo questo sistema, ci sono testimoniati anche dal giudice Arrivabene: «presso che ad ogni causa odonsi intanto gli avvocati ricordare alle corti, che la legge non intese di abbandonare la libertà e la vita allo sfrenato arbitrio delle coscienze, e che si sostituirono i giudici ai giurati, perché nel giudizio del fatto osservar dovessero i dettami della giurisprudenza. Raccolte poi le corti nelle camere del consiglio, segue troppo sovente un secondo dibattimento sulla pronuncia della colpabilità, perché la legge non assiste abbastanza i giudici relativamente al calcolo delle prove» (Arrivabene F., *Della certezza morale...*, pp. 7-8).

<sup>224</sup> Il codice si divide in due parti: la prima tratta i delitti, la seconda quelle che vengono definite «gravi trasgressioni di polizia»; queste due, a loro volta, si suddividono in una prima sezione, che determina i delitti/le trasgressioni, e una seconda che illustra la relativa procedura da seguire – per un approfondimento vedi Cadoppi A., *Il "modello" rivale del Code penal. Le "forme piuttosto didattiche" del codice penale austriaco del 1803*, in Vinciguerra S. (a cura di) *Codice Penale...*, cit., (pp. XCV-CXLI) pp. XCV-CXX. I paragrafi del codice citati in questo capitolo fanno riferimento alla prima parte.

<sup>225</sup> Si tratta sempre di Bianchetti, che parla di un sistema «assurdo», per «i calcoli ridicoli sulla qualità degli indizi leggeri, gravi, videnti, su quella delle prove, e delle simiprove», dove il giudice condanna o assolve «non già dietro insittamenti [sic] della ragione, e del proprio intimo senso, ma dietro quelli dell'algebra, e dell'aritmetica» (Bianchetti, *Riflessioni...*, cit., c. 5r: non numerata). Su posizioni opposte, invece, l'avvocato friulano Foramiti, che nello stesso periodo firmava un intervento, in cui era espressa con forza la necessità di vincolare le decisioni dei giudici al dettato della legge: «Convien però confessare che il sistema ultimamente adottato di lasciar ai giudici la facoltà di pronunziare sovraneamente a seconda del vago e indeterminato loro intimo senso espone la società a inconvenienti gravissimi, poiché

si facevano più chiare (indizi vicini o remoti), e il giudice si ritrovava «letteralmente incatenato» a un sistema che mostrava «la sua originaria, schietta funzionalità garantistica»<sup>226</sup>. Al capo X, sezione II, intitolato *Della forza legale delle prove*, sono indicati tre modi per giungere alla condanna: attraverso la confessione dell'imputato, con la deposizione di testimoni, mediante il concorso di circostanze. Il primo di questi è quello che il legislatore considera come il principale, tanto che il «processo ordinario d'inquisizione» ruota interamente attorno al costituito dell'imputato; e la disciplina che lo regola evidenzia molto bene le cautele garantistiche di cui si è detto, l'imputato infatti è messo al riparo da trabocchetti e tranelli: così sono vietate le domande equivoche e maliziose, contenenti falsi indizi o prove inventate, le promesse di una mitigazione della pena, oppure dell'impunità, e altro ancora (§§ 368-369). In aggiunta a questo, il paragrafo 399 fissa i requisiti per giudicare valida la confessione<sup>227</sup>, e il 400 ammonisce che, mancando «ulteriore traccia del delitto, la sola confessione non ha mai forza di prova legale».

Tutt'altro che semplice l'adempimento degli obblighi connessi alla prova legale per testimoni (inseriti nei paragrafi 403, 404, 409, 410 e 411)<sup>228</sup>, e addirittura remota, a dir poco, la possibilità che si realizzassero le condizioni previste, dal paragrafo 412, per «convincere legalmente [...] un delinquente che nega il fatto», con il concorso di circostanze. In quest'ultimo caso, a maggior evidenza di quanto le prescrizioni del codice austriaco, restringessero l'orizzonte di tale tipo di prova, varrà la pena di riproporre le considerazioni del giurista trentino Francesco Vigilio

---

lasciandogli aberrare senza guida nel cieco dubbio, e nel torbido probabilismo delle loro idee, favorisce l'arbitrio, dilata l'impero degli uomini, e fa correre ai delinquenti alcune sorti favorevoli all'impunità, ed espone l'innocenza a pericoli imminenti. All'incontro il sistema delle prove legali offre all'innocente una sicura tutela, ed è il palladio più sacro della nostra sicurezza [...].

Il Codice criminale di S. N. Francesco II ha positivamente stabilito le prove, in vigore delle quali il fatto criminoso che forma il soggetto della inquisizione, si possa in giudizio ritenere per vero, cioè legalmente provato. Per tal modo il legislatore ha posto un freno salutare all'arbitrio pericoloso dei giudici, ha tolta la fluttuanza de' tribunali, ed ha provveduto alla individuale sicurezza. Il delinquente, la di cui colpa è legalmente avverata, non isfugge la pubblica vendetta, ma l'innocente ingiustamente inquisito non può temere la severità della legge» (Foramiti F., *Della forza legale delle prove ne' giudizi criminali secondo il Codice penale di S. M. Francesco II*, Venezia 1814, pp. V-VI). Per un confronto tra le posizioni di Foramiti e quelle di Bianchetti vedi Saluzzo C., *Francesco Foramiti e il Codice penale austriaco*, in Chiodi G. e Povolo C. (a cura di), *Amministrazione...*, cit., pp. 151-187 – corre tuttavia l'obbligo di segnalare che i passi del manoscritto di Bianchetti, trascritti da Saluzzo, contengono, oltre a sviste e imprecisioni, un numero considerevole di errori.

<sup>226</sup> Cavanna A., *Storia del diritto...*, cit., p. 325.

<sup>227</sup> «La confessione deve avere le seguenti proprietà: a) che l'imputato l'abbia fatta nell'esame avanti il giudizio criminale, o l'abbia almeno avanti il medesimo confermata; b) che l'abbia fatta, mentr'era perfettamente nel suo buon senno; c) che l'abbia spiegata chiaramente, e determinatamente, e non con espressioni ambigue, o con gesti; d) che la confessione non consista in una nuda affermazione d'una proposta interrogazione, ma in un racconto dello stesso imputato; e) ch'essa s'accordi colle informazioni già assunte sulle circostanze del delitto».

<sup>228</sup> I requisiti generali di una deposizione dovevano essere i seguenti: «a) debb'essere volontaria, non suggerita al testimone mediante intelligenza, istigazione, contorcimento di parole, corrompimento, remunerazione, né con minacce, o violenza; b) deve contenere chiaramente, e determinatamente il fatto, o la circostanza, di cui va a confermar la verità, e c) essere appoggiata alla scienza propria, e certa del testimone, non a ciò, ch'ha sentito dire, né a congettare, verisimiglianze, od argomentazioni; d) dev'essere giurata; e) non devono le personali relazioni del testimone, od il contenuto della sua deposizione lasciar luogo ad una dubbiezza, che, ponderata imparzialmente, ne scemi la credibilità; f) deve la deposizione essere concorde colle altre assunte informazioni almeno in modo, che nessuna contraddizione apparisca nelle circostanze sostanziali». Mentre, per il conseguimento della prova era obbligatoria, salvo casi eccezionali, la deposizione di due testimoni.

Barbacovi (1738-1825)<sup>229</sup> – anziché riportare in modo asciutto il lunghissimo catalogo di requisiti connessi alla prova indiziaria.

Il prefato codice al § 412 contiene le seguenti disposizioni: *Ove si tratti di un omicidio o di lesione corporale d'altra sorte, dovrà chiaramente constare dall'inquisizione della preesistenza dell'odio, inimicizia, gelosia, ira, sdegno, o somigliante veemente passione nodrida dall'incolpato contro la persona o uccisa, o lesa, della precedente minaccia di morte, o di ferite, o almeno dell'esternato desiderio per parte dell'incolpato, sia per avidità di guadagno, o per qualunque altra vista di privato interesse, o per rimuoversi in qualche impedimento.* Io rifletterò qui, in primo luogo, che commettersi possono cento omicidii, senzaché il reo dell'omicidio abbia fatta alcuna precedente minaccia. V'avrà bensì prove della preesistenza dell'odio, dell'ira, dell'inimicizia, o d'altra veemente passione; ma ben rari son quelli, che quando meditano un omicidio, faccian precedere alcuna minaccia, perché i più tengono anzi occulto e celato, quanto più possono, il loro disegno. Un reo potrà dunque essere pienamente convinto dal concorso di circostanze dell'omicidio che ha commesso; ma secondo questa disposizione del codice austriaco, egli dovrà, sebbene convinto, essere assolto dal giudizio; perché non consta ch'egli abbia fatta alcuna precedente minaccia, ed il codice vuole che debba chiaramente *constare dalla inquisizione della preesistenza dell'odio*, non solo, ma anche *della precedente minaccia di morte*<sup>230</sup>.

Entrando più nel dettaglio, si vede come le difficoltà per ottenere la prova aumentino:

Allorché poi trattisi d'omicidio commesso per *avidità di guadagno, o per altra vista di privato interesse, o per rimuoversi un qualche impedimento*, il codice austriaco esige che debba pienamente constare *dell'esternato desiderio per parte dell'incolpato*. Se dunque un uomo ha ucciso un altro uomo per avidità di guadagno, o per qualche altra vista di privato interesse, o per *rimuovere un qualche impedimento*, ma non consta che prima d'ucciderlo egli abbia esternato alcun desiderio della morte di lui, il reo, tuttoché convinto per altre circostanze pienamente del suo delitto, dovrà esser assolto dal giudizio, perché non è provato il requisito voluto dalla legge, cioè quello ch'egli abbia prima *esternato il suo desiderio*. Ma chi sarà mai che pria di commettere un omicidio per avidità di guadagno, o per qualunque altra vista di suo privato interesse, esterni e faccia apparire e renda palese il desiderio o l'intenzion sua di commetterlo?

Questo è un desiderio che, lungi dal farlo apparire, ognuno, se non è pazzo, procura anzi procura di tenere, quanto più può, occulto e celato. E quanti rei non doveran andare impuniti, ed uscir liberi dal *giudizio*, perché pria dell'omicidio esternato non hanno alcun desiderio della morte di colui che hanno ucciso!

Il suddetto codice suppone di più, che *oltre tutto ciò dovranno concorrere e provarsi legalmente contro l'incolpato almeno due delle qui espresse circostanze*, cioè:

---

<sup>229</sup> Barbacovi vantava «una solida preparazione, nella quale confluivano l'abilità tecnica del giurista pratico, derivante dalla formazione tradizionale, affinata da una lunga esperienza nella professione, e l'ampiezza di vedute del giurista illuminista, maturata attraverso la lettura e la meditazione degli autori più avanzati» (Di Simone M. R., *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento: Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna 1992, p. 202); il giurista trentino era stato professore di diritto civile, e assessore nel tribunale ecclesiastico di Trento. Sotto il Regno d'Italia – a testimonianza del prestigio raggiunto – gli venne offerta la cattedra di diritto criminale a Pavia, lasciata libera da Tommaso Nani – vedi la voce di Francovich C. in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 6, Roma 1964, pp. 20-21; il profico biografico di Cuccetti L., in Tipaldo E. (a cura di), *Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de' contemporanei*, VII, Venezia 1840, pp. 450-481; Di Simone M. R., *Legislazione e riforme...*, cit., in particolare le pp. 139-155.

<sup>230</sup> Barbacovi F. V., *De gli argomenti ed indizi nei giudizi criminali*, Milano 1820, pp. 27-28.

- a) *che l'uccisione o lesione siasi commessa con uno strumento posseduto in quel tempo dal solo incolpato.*
- b) *che l'incolpato sia stato veduto nel luogo del commesso delitto, e in quell'epoca precisa, senza ch'egli possa con verisimiglianza dimostrare un altro affare o causa che ve lo abbia condotto.*
- c) *che dopo la divulgazione del delitto abbia l'incolpato senza qualche altro plausibile motivo presa la fuga, o siasi tenuto nascosto.*
- d) *ch'egli sia stato sorpreso con istrumenti atti a commettere il delitto scopertosi, de' quali egli non fosse per altro solito servirsi.*
- e) *che precedentemente al delitto siasi esso veduto celato o come in agguato nel luogo solitamente frequentato dall'ucciso o dal ferito.*
- g) *che siasi ritrovato presso l'incolpato, o che inseguito nella fuga abbia gettato qualche cosa che fosse presso dell'ucciso o ferito, allorché fu commesso il delitto<sup>231</sup>.*

Passando ai delitti di altra natura, il «citato § 412 dispone come segue»:

*in delitti d'altra specie dovrà chiaramente risultare dall'inquisizione che l'incolpato sia una persona riputata capace a commettere il delitto che gli viene imputato, o per essere già stata altre volte criminalmente inquisita e non dichiarata innocente, o per non essere in grado di additare qualche mezzo onesto onde ritragga la di lui sussistenza, o perché abbia vissuto in compagnia e familiarità con delinquenti famigerati. Fra cento delinquenti ve n'avran forse cinquanta, sessanta e più ancora, i quali non saranno stati prima giammai inquisiti o accusati d'alcun delitto, i quali mostreranno benissimo ed avran pure i mezzi di procacciarsi un'onesta sussistenza, i quali finalmente non avran mai vissuto in compagnia o familiarità con altri delinquenti, e tuttavia saranno indubitatamente rei confessi o convinti legalmente del delitto di cui sono incolpati; su di che potrebbero addursi innumerevoli esempi. Essi dovranno dunque uscir liberi dal giudizio, perché non consta contro di essi alcuna delle circostanze richieste da questo codice, le quali risulter debbono chiaramente dall'inquisizione, affinché l'accusato esser possa condannato<sup>232</sup>.*

E non solo:

Il prefato codice dispone poi, che *oltre di ciò dovranno concorrere e provarsi legalmente contro l'inquisito due almeno delle qui appresso rimarcate circostanze:*

- a) *che siansi trovati presso di lui, o nella sua abitazione, o in qualche ripostiglio ad esso accessibile, istrumenti atti a commettere il delitto che gli viene attribuito, e che siano affatto superflui al suo stato ed estranei alla sua professione.*
- b) *che presso di lui, o nella sua abitazione, o in qualche ripostiglio ad esso accessibile, istrumenti atti a commettere il delitto che gli viene attribuito, e che siano affatto superflui al suo stato ed estranei alla sua professione.*
- b) *che presso di lui, o nella sua abitazione, o in qualche luogo di deposito o ripostiglio da esso trascelto, siansi trovati oggetti di qualunque sorte, o vestigi del delitto.*

---

<sup>231</sup> Ivi, pp. 28-30. Chiosava in conclusione il giurista: «ma io prego che si consideri anche qui poter avvenire infiniti casi ne' quali concorrano contro un accusato tali circostanze e tali indizi, che il rendano pienamente convinto dell'omicidio che egli ha commesso, senzaché v'abbia alcuna delle circostanze che questo codice richiede per poter condannarlo» (p. 30). A sostegno delle sue osservazioni sulla prova indiziaria, Barbacovi faceva seguire anche una serie di esempi fittizi, che non riporto, in quanto non sembra possano aggiungere molto, a quello che già si ricava dai passi citati.

<sup>232</sup> Ivi, pp. 37-38.

c) nel luogo ove sarà stato commesso il delitto, o prima, o dopo, o nel tempo che fu commesso, siasi veduto l'incolpato entrar di soppiatto, o sortirne, o tenervisi appiattato.

d) che dopo essersi divulgato il delitto, abbia presa la fuga, o siasi altrimenti nascosto senza che vi fosse determinato da altro plausibile motivo.

e) che l'incolpato siasi rivolto ad un artefice, od a chiunque esercita arte meccanica, perché gli faccia un lavoro non consentaneo a qualche altro lecito uso, e non corrispondente alla sua professione, ma inserviente alla esecuzione dell'imputatogli delitto.

f) si trovino riscontri del delitto commesso, o lavori fatti di mano dell'inquisito per esercitarsi nel delitto.

Se non concorrono e non sono legalmente provate due almeno delle circostanze qui annoverate, l'inquisito esser non può condannato, ma esser dee assolto dal giudizio colla formula *non consta*, e riposto in libertà<sup>233</sup>.

Da questo articolo del codice, «derivar possono pericolosissime e funeste conseguenze a danno della società e della pubblica sicurezza in favor de' malvagi»<sup>234</sup>; e quanto più lo si legge, tanto più sembrano evidenti i problemi:

ma io prego che siami permesso d'osservare che si possono commettere e si commettono tuttodi infiniti furti, ladronecci, rapine, falsità, truffe, frodi e delitti d'ogni specie, senza che siasi ritrovato presso il delinquente, o nella sua abitazione, né altrove, alcun istrumento *atto a commettere il delitto* di cui si tratta; senza che presso di lui, né in alcun *ripostiglio a lui accessibile* siasi trovato alcun oggetto o vestigio del delitto commesso; senza che nel luogo del commesso delitto, né prima, né dopo, né nel tempo in cui fu commesso, siasi veduto l'incolpato né entravi di soppiatto, né uscirne, né tenervisi appiattato; senza che l'incolpato dopo la divulgazione del delitto abbia presa la fuga, né mai siasi nascosto; senza che consti che l'incolpato siasi mai rivolto ad alcun artefice perché gli faccia alcun lavoro o istrumento inserviente all'esecuzione degl'imputatogli delitto; senza che finalmente si trovino riscontri del delitto commesso, o lavori fatti di mano dell'inquisito per esercitarsi nel delitto. Le circostanze dei casi sono varie e innumerabili ed infinite, e quindi ben molti casi possono nascere ne' quali concorrano contro un accusato tali circostanze e tali indizi, e di tal peso e tal forza, che il rendano pienamente e soprabbondantemente convinto del delitto che ha commesso, e non esservi né pur una delle circostanze da questo codice determinate<sup>235</sup>.

Potranno pure avere del paradossale<sup>236</sup>, le osservazioni di Barbacovi, ma nondimeno appare evidente (e lo si vedrà nella concretezza dei fatti), che la prova legale enunciata dal codice di

---

<sup>233</sup> Ivi, pp. 38-39

<sup>234</sup> Ivi, p. 33

<sup>235</sup> Ivi, pp. 39-40.

<sup>236</sup> «La critica ai paradossi del codice [fatta da Barbacovi] sembra [...] un po' troppo paradossale, perché parte da una concezione estremamente rigida delle sue prescrizioni» (Chiodi G., *Il fascino discreto del libero convincimento...*, cit., n. 10 p. 13). Tuttavia pare, che almeno in questi primi anni, il § 412 sia stato recepito dai giudici, e da altre autorità, in un modo non molto distante da come ci viene presentato nell'analisi del giurista trentino (vedi il capitolo successivo). Meno attinenti alla realtà, invece, sono le preoccupazioni di Barbacovi per un presunto meccanismo che porterebbe – *perinde ac cadaver* – i giudici a condannare degli innocenti, «perché così la legge loro comanda espressamente» (Barbacovi F. V., *Degli argomenti...*, cit., pp. 33-37); a questo riguardo Giuseppe Giuliani commentava «Molto leggiera però e non corrispondente alla dottrina dell'autore è questa censura. Imperciocché è agevole lo scorgere, che il codice imperiale non ha detto già che nel concorso di que' tali indizi *si debba* condannare, ma soltanto ha stabilito, che senza quegli indizi *non si possa* procedere a condanna. In una parola non ha fissato un canone *positivo*, ma bensì un canone *negativo*, che non può mai produrre il sacrificio degl'innocenti» (Giuliani G., *Istituzioni di diritto...*, cit., I, n. 2 pp. 602-

Francesco I, corrisponde a una formula decisamente ristretta, e a tal punto cauta nell'ammettere il concorso della prova circostanziale, che potremmo quasi dire di trovare realizzato, quanto il giurista Mittermaier notava riguardo all'ordinanza criminale di Baviera dell'anno 1813:

Prescrizioni assolute troppo numerose intorno alle prove possono condurre alla impunità anche dei veri colpevoli. Il desiderio del legislatore di restringere, per quanto sia possibile, l'arbitrio del giudice, quando si tratta di certi mezzi di prova fallaci, lo ha condotto a pretendere tante condizioni che solo di rado concorrono *tutte* in un medesimo processo, e perciò il giudice si trova bene spesso costretto di assolvere<sup>237</sup>.

Ma se la parola dell'imputato è vista come la via diretta verso la verità materiale, di quali mezzi coercitivi, e legali, può far uso il giudice per indurre l'inquisito alla confessione? In teoria, non c'è altro che l'appello alla propria sagacia inquirente, perché una confessione «ottenuta dietro promesse, minacce, atti di violenza, o qualunque altro mezzo illecito, non può considerarsi come prova legale» (così il § 401), e allora come si spiega, ad esempio, il paragrafo 365? Come si conciliano le tutele fin qui enunciate, con il ricorso a «un proporzionato castigo con colpi di bastone o col digiuno [...], quando l'interrogato [...], coll'addurre una circostanza riconosciuta manifestamente falsa, ha studiato di protrarre l'inquisizione, o d'indurre in errore il giudizio, e persiste nella menzogna anche dopo essergli posta avanti gli occhi la prova in contrario»?<sup>238</sup>. Qui,

---

603). Avvocato, docente, legislatore, e giudice, Giuliani (1794-1878) visse per un periodo a Milano, dove operò in qualità di avvocato fino al 1821 (Sbriccoli M., voce *Giuliani Giuseppe* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 56, Roma 2001, pp. 734-740). Troviamo auteroveli conferme delle parole di Giuliani, negli scritti di Franz von Zeiller e di Antonio Albertini: «nell'applicazione dei singoli casi, che non sempre corrispondono alle presupposizioni astratte, possono incontrarsi tante varie circostanze non esattamente congrue ad ognuno dei requisiti voluti, o diminuenti la loro forza, che non si possano obbligare i giudici a pronunziare contro l'intima persuasione, attenendosi ciecamente alle regole generali, la sentenza di condanna [...]; può bensì il giudice assolvere l'accusato dalla pena, ma, per allontanare da se ogni sospetto di parzialità, egli ha il dovere di giustificare con chiarezza ne' motivi della sua decisione, perché qualunque esistessero i requisiti legali [per condannare], pure ei non abbia riguardata la prova come legale» – così Zeiller, e Albertini: «è facoltativo, ma mai obbligatorio dichiarare colpevoli coloro che tali sarebbero materialmente indicati dalla legge, la quale ad onta di tale indicazione lascia [al giudice] la facoltà di valutare il peso della prova (§§ 413, 414 127); mentre al contrario gli divieta d'infliggere pena senza il concorso degli estremi prescritti» (le due citazioni sono riportate in Chiodi G., *Il fascino discreto del libero convincimento...*, cit., pp. 16-18). Franz von Zeiller era uno degli autori del codice austriaco (vedi Tschigg S., *La formazione del codice penale austriaco...*, cit., pp. LIX-LXIV); mentre l'istriano Antonio Albertini (1776-1836), che aveva cominciato la sua carriera nei tribunali della Repubblica, al ritorno degli Asburgo, aveva potuto maturare una conoscenza pratica del diritto austriaco, prima come consigliere del tribunale di prima istanza di Fiume e poi, dal luglio del 1819, come assessore del tribunale di appello di Venezia – vedi il necrologio anonimo sul «Ricoglitore italiano e straniero», anno II, parte II (1836), pp. 770-771; Dandolo G., *La caduta della Repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant'anni. Appendice*, Venezia 1857, pp. 241-242; HHSW, *KFA*, b. 19 (20), fasc. CXVI [a tergo].

<sup>237</sup> Mittermaier K. J. A., *Teoria della prova...*, cit., p. 22.

<sup>238</sup> Altri due paragrafi prevedevano che si potesse fare ricorso alle percosse, il 363: dove si dice che in caso di apparente alterazione mentale dell'imputato, lo si fa esaminare da due medici, e accertatane la simulazione, «è posto a pane, ed acqua per tre giorni continui; indi dopo reiterata ammonizione è castigato con colpi di bastone di tre in tre giorni, cominciando con dieci colpi, ed accrescendo ogni volta il numero di cinque, finché si arrivi al numero di trenta [...]»; e il 364: «Se tanta è l'ostinazione del carcerato, che non dia risposta alcuna alle propostegli interrogazioni, vien egli ammonito seriamente dell'obbligo, che ha di rispondere al giudizio, e gli viene fatto presente, che colla sua ostinazione va ad attirarsi un castigo. Se ciò non fa effetto, vien egli trattato a causa dell'ancor ostinato suo silenzio nello stesso modo ch'è prescritto nel precedente paragrafo [...]».



come in altre parti del codice, è tangibile quella coesistenza di principi divergenti, che è la contraddizione di fondo di questo testo normativo, appoggiato tra il piedistallo assolutista e quello illuminista<sup>239</sup>.

Pare tuttavia, che in questi primi anni, *de facto* le bastonature non fossero applicate: «non ignorava [che] nel codice austriaco è autorizzata la tortura; e che se la sua applicazione, in vigore in tutte le altre provincie, non eralo allora per anco nelle italiane, ciò non dipendeva che da positiva parziale che poteva venir tolta in ogni istante» – Confalonieri riferisce queste parole al 1821<sup>240</sup>. Anche le parole del presidente del tribunale d'appello di Venezia, Fratnich, sembrerebbero avvalorare le asserzioni di Confalonieri; durante il 1820 si stava ancora lavorando alla sistemazione del personale addetto alle esecuzioni (carnefici, aguzzini, aiutanti), valutando il *cursus honorum* di diversi individui, e tra questi anche un certo Giovanni Allegri; l'esperienza non gli mancava, era stato aiutante del carnefice a Belluno, Treviso e Padova, però si trovava recluso «nella casa di correzione per la di lui pericolosa ed incorreggibile condotta dopo molti delitti commessi» (così la delegazione provinciale di Venezia)<sup>241</sup>; il presidente dell'appello, a suo riguardo, per il posto di aguzzino, rifletteva: «per l'inflizione dei colpi di bastone agli inquisiti non potrebbe convenire al caso. Costui è necessariamente colpito da un'infamia di fatto. Trattandosi che lo scopo principale è il castigo disciplinare che può occorrere di infliggere agli inquisiti, e dovendosi dai tribunali rispettare l'onore degli inquisiti fino a che non siano giudicati colpevoli, si contravverrebbe a questa sacra massima aggiungendo ad un semplice gastigo disciplinare anche l'ingiuria di farlo maltrattare da un uomo considerato il più vile fra tutti. Per tali riflessi questo appello prega il governo a ritorcere il suo sguardo da questo soggetto»<sup>242</sup>. Quindi, a parte il fatto che, almeno fino a quella data, a Venezia mancava pure chi potesse eseguire, eventualmente, le bastonature, nelle parole di Fratnich, questa pratica viene contemplata come mera ipotesi («il castigo disciplinare che può occorrere»), piuttosto che come prassi alla quale occorreva assolutamente provvedere.

---

<sup>239</sup> Vedi Dezza E., *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in Vinciguerra S. (a cura di) *Codice Penale...*, cit., pp. CLV-CLXXXIII; e Cavanna A., *Storia del diritto...*, cit., pp. 314-355.

<sup>240</sup> Confalonieri F., *Memorie*, Milano 2004, p. 85.

<sup>241</sup> La delegazione provinciale al governo, in data 8 settembre 1819, in ASV, *IRG 1822*, b. 2130, fasc. 3/2.

<sup>242</sup> Fratnich al governo, in data 30 giugno 1820, in *ivi*.

## 6. Il codice di Francesco I nella prassi

Nell'introduzione del presente lavoro, notavo che il codice di Francesco I (come la stessa azione di governo degli austriaci), «agli inizi, quando cammina sulle ceneri del precedente sistema», e anche diversi anni dopo, viene percepito in modo profondamente diverso, da come fu sentito in una differente temperie politica, e da come poi è andato a cristallizzarsi nell'immaginario collettivo. La voce di qualche protagonista ci fa vedere facilmente quanto è stato messo in evidenza fin qui.

Prendiamo il governo di Venezia, che scriveva al tribunale di appello, poco dopo l'attivazione del codice asburgico, perché mostrasse a «sua maestà l'occorrere della riforma»<sup>243</sup>:

Il cessato governo [francese] aveva nel Codice [...] stabilite delle pene assai severe ed adottate d'altronde delle misure per prevenire li delitti che sortono dall'ordinario; così la pena del furto quando per le circostanze aggravanti dell'art. 381 prendeva il carattere di rapina era la morte, e se era semplice non poteva per l'art. 401 mai essere minore di un anno di detenzione - Li fallimenti venivano puniti rispetto agli agenti di cambio o sensali coi lavori forzati a tempo, e se erano fraudolenti con quelli a vita (art. 404) - Le minacce referibili [sic] ad assassinio, veneficio od altro simile attentato fatte in uno scritto anonimo o firmato si punivano coi lavori forzati a tempo (art. 305) - La delazione d'armi doveva punirsi per il decreto 21 novembre 1806 art. 2 coll'arresto per tre anni in una casa di forza - Inoltre vi erano molti casi nei quali non potendosi aver la prova necessaria per condannare un inquisito, veniva però questo trattenuto a tempo indeterminato nelle carceri oppure deportato per misura cosiddetta politica affine d'impedire che abusasse [sic] della libertà per commettere nuovi delitti.

Quest'estremo rigore valse infatti a tenere in freno molti delinquenti e se ne ebbe la prova nel dipartimento del Brenta, ove le molte aggressioni e gli assassini che seguirono prima dell'anno 1812 ebbero un'improvvisa fine da che la Corte speciale instruita in Padova pronunciò e fece eseguire in un sol giorno 13 pene di morte<sup>244</sup>.

Questo era il “bel ricordo” di ciò che era stato. Mentre il presente che li attendeva?

Spira questo nuovo codice in ogni parte umanità e giustizia, e toglie ogni arbitrio al giudice che non può pronunciare una condanna, che dietro le prove più convincenti e rigorose e assoggettare deve le proprie sentenze talvolta d'istanza in istanza fino al Trono; ma se si paragona col codice passato forza è quasi il dire che in oggi le pene si sono cambiate da anni in mesi mentre per il furto violento non vi è più la pena di morte, e per il furto semplice può tutt'al più essere di 10 anni di carcere duro e discende fino all'arresto di una sola settimana (§ 154 1ma parte, § 210 2nda parte). Li fallimenti

---

<sup>243</sup> Il giorno 16 novembre 1815 sono discussi i punti sui quali sollecitare l'attenzione del tribunale di appello, sapendolo «incaricato di versare sul codice penale vigente per quelle riforme che potessero occorrere». Il 29 dello stesso mese viene inviato come «urgente» il testo definitivo. Le citazioni provengono dalla discussione del 16 novembre (*Ox officio. Proposizione riguardante la riforma del vigente codice penale* in ASV, *IRG 1815*, b. 434, fasc. 43593/4274).

<sup>244</sup> Questo processo è ricordato anche dal Cicogna: «tredici uomini furono nello scorso mese dannati al taglio della testa dalla corte speciale straordinaria di Padova, e 52 erano in tutti» (BMCV, *Diario Cicogna*, I, *Cod. Cic. 2844*, 6 ottobre 1812, p. 733). Sembra, tra l'altro, che in quel periodo si stesse assistendo a una fase di progressiva spettacolarizzazione della giustizia: «la berlina diventa troppo comune. Almeno quattro condannati alla berlina al mese abbiamo qui a Udine» (BMCV, *Diario Cicogna*, I, *Cod. Cic. 2844*, 27 luglio 1812, p. 627).

quando non sono fraudolenti non sono delitti (§ 178 f prima parte), le minacce si reputano tutt'al più gravi trasgressioni di polizia quando non siano fatte in luogo pubblico, perché prendono il carattere di un'ingiuria (§ 241 parte 2nda), la delazione d'armi non è nemmeno contemplata come grave trasgressione di Polizia<sup>245</sup>.

Questa subitanea degradazione di pene potrebbe divenir funesta allo scopo della sicurezza sociale minacciata da un'infinità di delinquenti [...]

Quasi un brusco risveglio, ossia «il rapido passaggio da una legge che atterrisce anche il non colpevole, ad una legge che sparge la sua equità anche sul delinquente ed ama considerarlo inclinato piuttosto ad emendarsi, che a ricadere in maggiori delitti». Si aggiunga che il sovrano, già da tempo, stava perseguendo una politica ispirata alla magnanimità, attraverso la concessione di una nutrita serie di atti di grazia, e questo indirizzo del monarca era però fonte di preoccupazione per le autorità, che si trovavano ad affrontare il problema dei graziati recidivi; a tal proposito, qualche mese prima di questo dibattito sul codice penale, cioè il 30 giugno, il governo aveva sollecitato l'intervento del tribunale d'appello, perché si trovasse il modo di indurre l'imperatore a concedere mitigazioni di pena anziché continuare con gli atti di grazia<sup>246</sup>.

Spostiamoci in senato, dove si dibattono i processi destinati alla revisione di cassazione: l'imperatore ha chiesto ai magistrati di utilizzare entrambi i codici, quello italiano e quello

---

<sup>245</sup> In realtà, tutte le leggi italiane che non erano state espressamente abolite, rimanevano in vigore, quindi restava effettivo anche il decreto sulla «delazione d'armi» 21 novembre 1806. Nel rilievo del governo è implicito il riferimento a un equivoco, molto diffuso all'epoca, che stava destando una certa preoccupazione: il porto abusivo d'armi era in crescita, complice anche la convinzione che, crollato il Regno d'Italia, tutte le leggi emanate dalle autorità francesi fossero di colpo decadute; e la frequenza di questo fenomeno cominciava ad allarmare: «a fronte delle più energiche disposizioni espresse nei regolamenti e ritenute dall'attuale governo quanto all'uso delle armi, si osserva, che nel dipartimento sono continue le contravvenzioni, e che vi sono persino di quegli individui, che senza timore del più severo castigo ardiscono di portare il coltello fermo in manico, lungo, ed acuminato con insolente, e riprensibile prepotenza» – così il prefetto del Piave al podestà di Belluno, il 22 gennaio 1814, in ASCBL, *CM*, b. 271 bis, rubrica 7, fasc. 254 [a tergo]; per altri casi di violazione al decreto 21 novembre 1806 vedi in ASV, *IRG 1814*, b. 105, fasc. 44027, 44029-44030. Il 2 novembre 1815 il governo si era visto costretto a intervenire con una notificazione: «a scanso di qualunque equivoco, si rende noto al pubblico, che i regolamenti vigenti sotto il passato governo [...], relativi alla delazione d'armi insidiose ed alle armi da fuoco, debbono provvisoriamente ritenersi nel loro pieno vigore ed esatta osservanza, sino a nuove disposizioni» (CLV 1815/2, pp. 130-131). Quindi, quel rilievo sull'assenza di un paragrafo del codice riguardante la «delazione d'armi», stava a indicare, più che altro, la presenza dell'ennesimo segnale di permissività, all'interno di un quadro di misure, ispirate alla troppa mitezza.

Lo stesso sentimento si poteva registrare in terra lombarda. Nel riassumere le generali lamentele riguardanti la giustizia («die Klagen über die Justiz»), Bubna scriveva a Metternich: «man klagt über die Milde unserer Gesetze»; e questa rimproverata mitezza («Milde») delle leggi austriache, la si rapportava alla furbizia degli italiani («für den schlaunen Italiener») – HHSW, *StK, PLV*, b. 20, fasc. 26, rapporto nr. 27, Mailand dem 11ten Xber 1818, c. 277r.

<sup>246</sup> Forse il primo a segnalare questo problema era stato il prefetto provvisorio dell'Adige, che in data 15 luglio 1814, aveva scritto al commissario civile, fornendogli un elenco delle categorie di persone che stavano pregiudicando la pubblica sicurezza: tra queste venivano inseriti anche «diversi condannati graziati dalla sovrana clemenza» (vedi *supra*, p. 38). Successivamente, alla fine di giugno del 1815, il governo era stato richiamato sul problema dalla direzione generale di polizia; quindi il governatore Goess si era rivolto al tribunale di appello e alla commissione centrale di organizzazione, per manifestare la necessità di non facilitare gli atti di grazia a favore dei condannati, con la seguente osservazione: «ogni qual volta si tratti di siffatti ricorsi potendo, ove forse circostanze particolari interessar potessero il cuore sensibile di sua maestà, conciliarsi la clemenza coi riguardi di polizia, piuttosto con qualche mitigazione di pena che colla liberazione dei delinquenti» (Goess e Torresani, 30 giugno 1815, in ASV, *IRG 1815*, b. 311, fasc. 22604/3115).

austriaco, conformando le loro decisioni alla pena più mite<sup>247</sup>. Nella sessione del 7 aprile 1815<sup>248</sup>, tra i diversi casi, ci si occupa anche di un omicidio commesso con arma da fuoco: l'imputato, Gualfardo Castellani, è stato condannato a morte dalla corte di giustizia di Verona, con una sentenza datata<sup>249</sup>. Secondo il relatore Flamio, però, si deve «levare l'inquisizione criminale contro il suddetto inquisito, rispetto tanto all'assassinio, quanto al furto imputatigli, per mancanza di sufficienti mezzi di prova legale»; la sua proposta è motivata così:

L'inquisito è negativo d'aver ucciso il Bonini sia con pistola od altra arma da fuoco, od in qualsivoglia altra maniera, ed è similmente negativo d'averlo derubato dei danari, che furono ritrovati indosso ad esso inquisito dopo la morte dello stesso Bonini di 207 Pisis ossia Francesconi toscani; i testimoni, cioè i villici, che in varie distanze del sito alla strada, ove seguì l'assassinio del Bonini, lavoravano nei campi, sentito uno sparro, che da essi si tiene di pistola e non di fucile, e veduto il fuoco sopra il sediola, ove sedeva Bonini ed in coda l'inquisito, hanno veduto cadere in avanti il Bonini e da dietro il Castellani; ma non fu veduto da quest'ultimo a tirare ossia scaricare la pistola sopra del primo, anzi non fu veduto né prima né nell'atto dello sparro né dopo, anzi né meno fu ritrovata, per quante indagini sieno seguite e pubbliche e private alcuna pistola, né schioppo in tutta quella vicinanza; è bensì pienamente provato dalle deposizioni dei testimoni e dall'ispezione giudiziale la morte violenta [sic] del defonto Bonini; manca tutto o fatto la piena prova ordinaria dell'omicidio od assassinio di Giacomo Bonini [sic] a carico dell'inquisito.

Né anche rispetto al furto v'è prova sufficiente; poiché non, che un sol testimonio, cioè il Ferrari dello Lodola, che disse, che l'inquisito abbia preso il sacchetto e vuotatolo con porre in sacco il danaro, ove che l'inquisito dice di avere sciolto un suo facioletto per asciugarsi la fronte grondante di sangue per la contusione avuta nel cadere dal sediola e che da quel facioletto egli abbia preso fuori il proprio danaro, che portava secco [sic], e che lo abbia riposto nelle saccozie; cosa che poteva essere senz'essere sì minutamente osservata dal Ferrari, che andava avanti il sediola.

L'inquisito poteva facilmente anche avere del danaro proprio possedendo egli la dotte della moglie e di più professioni, cioè di selaio con due botteghe, di sensale e di fermiere di stabili. Oltre di ciò la sua cattiva condotta non è punto provata; anzi al contrario rimasero smentite le imputazioni fattegli di giuochi, vizi di donne ecc. Risulta poi dal processo e dalle stesse deposizioni dei testimoni, che l'inquisito dopo il fatto dell'assassinio in vece di fuggire, e cercare le tenebre, o tentare di spogliare l'ucciso del danaro, che pure ne aveva assai indosso in gran numero di monete d'oro, è rimasto egli stesso in sommo spavento, chiamò aiuto, gridando: ferma, ferma. La circostanza finalmente, che presso l'inquisito siano ritrovati dei pezzi di piombo di palla tagliata e della polvere, tutto al più può formare un indizio, ma giammai completare quella prova, che si richiede per il concorso delle circostanze. Di tutto ciò conchiude il relatore, che vi siano bensì degli indizi isolati più o meno forti o rimoti di reità dell'inquisito nell'imputatigli delitti di assassinio e furto, ma giammai alcuna concludente piena prova né ordinaria per via di per via di confessione o convinzione di testimoni, né straordinaria per via di concorrenza di circostanze.

Per il consigliere aulico Conci, invece, la colpevolezza dell'imputato era evidente in base a «due fortissimi indizi»:

---

<sup>247</sup> Vedi *infra* p. 32.

<sup>248</sup> I consiglieri di questa sessione sono: Rüstel, Flamio, Conci, Morak, Sardagna, e Brenner – vicepresidente Patroni (ASM, SLV, b. 75, p. 1).

<sup>249</sup> Ivi, pp. 7-15.

Imo abbruciata quasi la camiscia, ove passò la palla, dimostra chiaramente la vicinanza tra l'ucciso e l'uccisore 2do nissuno si trovava in tal vicinanza con l'ucciso fuori del inquisito; perchè se vi fosse stato qualcheduno sarebbe stato visto in una pianura, nella quale subito accorsero i villani ivi lavoranti. In riguardo di questi indizi il votante opina, che la reità dell'inquisito sia posta fuori di dubbio, e perciò lo condannerebbe alla pena di 20 anni [di] carcere duro<sup>250</sup>.

Anche il consigliere Morak riteneva impossibile ignorare gli elementi di colpevolezza, che erano emersi nel processo, ma proponeva anziché la condanna, un supplemento di indagine:

secondo gli indizi sopradetti uniti agli altri in causa esposti sembra esser impossibile, che per le ragioni della natura umana fosse stato un altro l'uccisore, che l'inquisito. Ciò non ostante non voleva il votante condannare l'inquisito, ma anche non assolverlo e credeva piuttosto, di restituire gli atti al tribunale competente coll'ordine, di proseguire l'inquisizione, onde rilevare le circostanze della borsa con un disco, della distanza tra il luogo, ove giaceva ed il sediuolo, poi d'indagare più strettamente come l'inquisito, da chi, ed in qual specie di moneta aveva ricevuto tanto danaro, che dopo l'assassinio da lui fu trovato.

Difficile anche per il consigliere Sardagna, pensare a un'assoluzione dell'imputato, ma consapevole pure del fatto, che un'applicazione esatta del § 412, avrebbe condotto a uniformarsi al parere del Flamio, «fu parimente del parere di continuare l'inquisizione, per richiararne meglio delle circostanze, che formano una prova legale secondo le leggi austriache». La maggioranza, comunque, si schierò con il relatore e l'inquisizione fu tolta per difetto di prova legale.

Un primo dato che emerge da questa discussione è la tendenza, da parte del tribunale supremo, ad entrare nel calcolo della prova secondo le disposizioni del codice austriaco<sup>251</sup>. Si tratta di un'operazione impropria<sup>252</sup>, perché è evidente che, cambiando il metodo di valutazione probatorio, cambia di conseguenza anche il modo di condurre le indagini (infatti Sardagna aveva

---

<sup>250</sup> Era il massimo della pena per il codice austriaco, perché la condanna di morte non poteva essere comminata in base al concorso di circostanze o alla confessione dei correi (§ 430).

<sup>251</sup> Qualche volta si adottano soluzioni di compromesso. Per esempio nella sessione del 5 maggio 1815, sul ricorso in cassazione di Andrea Basso, condannato per furto a sei anni di lavori pubblici, il relatore Conci propone, ottenendo l'unanimità, «di licenziare il ricorso in cassazione ma di mitigare in via di grazia la pena ad anni cinque di duro carcere, che abbiano a decorrere» dalla data della sentenza, motivando la sua posizione in questo modo: «benché i motivi del ricorso di cassazione per violenza di forme non sono sostenibili, però le prove che contro lui militano per rapporto a questo furto non sarebbero sufficienti per condannarlo secondo le prescrizioni dell'articolo 412 del codice austriaco, perché effettivamente gli atti non sono completi, e non è possibile il completarli secondo i metodi della procedura austriaca, mentre il contenuto del dibattimento non è noto» (ASM, *SLV*, b. 75, pp. 59-60).

<sup>252</sup> Nella sessione successiva (del 14 aprile), discutendo una condanna pronunciata dalla corte di Udine, il relatore Conci notava che «l'essersi condannato l'inquisito, come reo di furto e con rottura è una condanna assolutamente ingiusta, come lo è anche la condanna per asserzione, che sia autore d'un furto di 50 libbre di filato, mentre di tutte queste circostanze non esiste veruna prova in atti»; la maggioranza dei consiglieri approvava, e quindi fu deciso «di levare l'inquisizione contro l'incolpato per difetto di prova legale», ma il consigliere Sardagna faceva osservare che «l'inquisizione contro un incolpato, il quale secondo le leggi francesi per sentenza fu dichiarato colpabile, non potrebbe essere levato [sic] a motivo di non sufficienti prove dietro la procedura austriaca, essendo il giudice per le leggi francesi autorizzato, di conoscere sopra la reità dell'incolpato unicamente secondo il proprio suo convincimento, di modo che la corte di cassazione stessa non ebbe più il diritto di annullare tale sentenza» (ivi, pp. 25-26).

suggerito di restituire gli atti alla corte, per proseguire l'inquisizione), tuttavia il senato continua ad entrare nella valutazione del fatto, e quando ci si trova a discutere di prove indiziarie, in almeno la metà dei casi, le circostanze non sono sufficienti per confermare le condanne.

Un secondo dato chiaro, da questa, e ancor di più da altre discussioni, è che il computo degli elementi atti a soddisfare il § 412, si mostra un'operazione meno lineare di come potrebbe apparire a prima vista. Nella sessione del 13 giugno 1815<sup>253</sup>, ad esempio, il relatore Barbaro trova il consenso dei due consiglieri Morak e Sardagna, nel valutare pienamente raggiunta la prova grazie al concorso di circostanze:

L'inquisito è stato condannato secondo le leggi francesi per l'intima convinzione del giudice; ed anche a norma delle leggi vigenti austriache il condannato dal Lago sarebbe convinto de' fatti imputatigli colla prova nascente dal concorso delle circostanze, mentre che risulta dagli atti, che, ritenuta in esso la capacità di commettere gl'indicati delitti per esser stato più volte criminalmente inquisito pel medesimo titolo pel medesimo titolo, senza che fosse non solo in alcuni casi dichiarato innocente, ma anzi in uno di essi con le norme della legislazione austriaca essendo stato condannato per titolo di rapina alla pena di un anno di carcere, sta in suo aggravio il rinvenimento degli effetti derubati nella sua abitazione: circostanza che, assistita dalla nessuna giustificazione del possesso degli effetti stessi, anzi redarguita la da esso vantata proprietà del riconoscimento delle parti derubate, da bastante fondamento alla di lui convinzione, e siccome anche non apparisce veruna violazione delle forme prescritte dalla legge, riesce insussistente il gravame.

Trovando per altro il relatore, che tanto per il titolo del quale si tratta, quanto per la contratta abitudine del reo in rubbare, sia la pronunciata sentenza in conformità del disposto del § 159 del codice austriaco, e non meritevole il ricorrente di alcun riguardo, così propone in conformità del parere del tribunale d'appello di licenziare il ricorso e di non far luogo ad alcuna grazia<sup>254</sup>.

Ma gli altri tre consiglieri, «riflettendo che l'inquisito sta già più di tre anni in prigione, e che secondo le leggi austriache anche per il concorso delle circostanze non sarebbe assolutamente convinto, convennero di mitigare la pena ad anni 6 dal giorno della prima sentenza». Quindi, per metà dei consiglieri si realizzano le condizioni del § 412, per l'altra metà – e per il vicepresidente, che vota per dirimere la situazione di pareggio – tali condizioni mancano.

Torniamo fuori dai tribunali. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del codice asburgico – siamo nell'ottobre 1817 – il delegato provinciale di Padova, in un rapporto spedito a Venezia per informare sullo stato dell'opinione pubblica, invocava, senza mezzi termini, il ritorno intergale alle procedure del passato:

---

<sup>253</sup> I consiglieri di questa sessione sono: Rüstel, Flamio, Conci, Morak, Sardagna, e Barbaro – vicepresidente Patroni (ivi, p. 251).

<sup>254</sup> Il tribunale di appello di Venezia aveva inviato un parere consultivo sul ricorso in cassazione di Lorenzo dal Lago, condannato dalla corte di giustizia di Vicenza «per titolo di furti eseguiti in società con rottura ed in tempo di notte»: la sentenza prevedeva la berlina, 10 anni di lavori forzati, «oltre il risarcimento de' danni a' derubati ed alle spese processuali» (ivi, pp. 259-262).

la procedura criminale è osservabilmente lunga<sup>255</sup>. Le pene sono troppo indulgenti, e tarde, come rarissime le sentenze capitali. Le carceri si riempiono di detenuti oltre la rispettiva capacità; gl'innocenti vi periscono prima che sieno agiudicati [sic]; i malfattori si confortano nella lunghezza del processo, e nella difficoltà che à il giudice di raccogliere le prove che li condanni. La segretezza del giudizio fa tremare l'innocente, che per sciagura sia processato da un giudice mal prevenuto, e lusinga il reo esaminato da un giudice debole per avventura, o troppo indulgente. Si reclama perciò altamente che sia dato solenne e pubblico il giudizio, che si accordi all'accusato l'ispezione del processo ad un difensore, che si semplifichi l'inquisizione, che sia attribuito maggior valore agl'indizi ed all'intimo convincimento dei giudici<sup>256</sup>.

Un anno dopo (dicembre 1818), il Senato decide di esaminare i risultati ottenuti dalle leggi vigenti sul piano della sicurezza comune, e incarica il governo di avviare un indagine articolata in tre punti: primo, appurare se nelle province venete si rilevasse una diminuzione del numero dei delitti; secondo, se la pubblica sicurezza fosse «bastantemente garantita dalle veglianti leggi»; terzo, volendo avanzare delle proposte, «quali straordinarie provvidenze potessero tuttavia rendersi necessarie»<sup>257</sup>. Interpellate in proposito tutte le regie delegazioni, dalla somma dei loro pareri, ne risultava una «relazione sopra le cause alle quali, dalla pubblica opinione e dalle autorità regie», veniva attribuita «la frequenza dei delitti, che nelle ultime epoche furono commessi». Tra i diversi punti enumerati nel rapporto, si trovavano anche alcune riflessioni riguardanti il funzionamento della giustizia, contro i cui difetti – era scritto – «reclamando riparo si alza la pubblica voce».

Consistono questi [...]: a) Nella tardanza dell'attuale metodo di procedura criminale, e nella difficoltà somma di procurare tutte le prove legali che sono ritenute necessarie al convincimento del prevenuto ed alla conseguente di lui condanna. I malfattori conoscendo quella parte del codice che richiede prove positive del delitto, studiano e concertano per lo più preventivamente la maniera di deludere il giudice esaminatore, ed il tribunale giudicante, standosene continuamente sulla negativa<sup>258</sup>, e sottraendosi al rigor della pena con cambiamenti di nomi e di vestiti, o con occultazioni di corpi di delitto già predisposti avanti di commettere la colpa [...].

---

<sup>255</sup> Pare che questo fosse uno dei difetti classici della convinzione vincolata; infatti, con l'adozione dell'intimo convincimento, era stato notato: «ultimamente alla forza delle prove legali si volle l'intimo convincimento del giudice; ed in effetto questo metodo ha il vantaggio della speditezza maggiore nella compilazione de' processi e nella emanazione delle sentenze [...]. La giustizia ottiene senza dubbio dal nuovo metodo un assai più rapido corso; ma è poi a sapersi, se con pari incremento di sicurezza riesca, mediante l'intimo convincimento, a cogliere la verità» (Arrivabene F., *Della certezza...*, cit., pp. 3-4).

<sup>256</sup> Fornieri al presidio di governo, Padova 5 ottobre 1817, in ASV, *PdG 1815-1819*, b. 59, fasc. II/10/2. Le lamentele sulla lunghezza della procedura si registravano anche a Milano: «Les Italiens se plaignent à hauts-cris des tribunaux de la lenteur qu'on met dans les procédures» (HHSW, *StK, PLV*, b. 20, fasc. 25, *Resumé de différens rapports reçu par des affidés*, Milan le 20 Juillet 1817, senza firma, c. 343r); lo stesso informatore, quasi un anno dopo: «On se plaint particulièrement de la lenteur qu'il y a dans toutes les parties d'administration, et surtout dans celle des tribunaux judiciaires, il y a de plaintes générale sur cet article, et ou ne s'attend plus aux améliorations qu'on avoit espéré» (HHSW, *StK, PLV*, b. 37, fasc. 47, *Protokolle über die Korrispondenz der St. R. mit Bubna, Guicciardi und dem Gubernium zu Venedig, Resumé de différens rapports reçu par des affidés*, Milan le 21 Mars 1818, c. 110r).

<sup>257</sup> Hochenwart alla cancelleria aulica riunita, dicembre 1818, in ASV, *IRG 1818*, b. 1191, fasc. 37843/4668. Le successive citazioni sono tratte da qui.

<sup>258</sup> Secondo Rodolfo Faccioli la difficoltà ad ottenere la confessione in Italia era da addebitarsi alla differenza dei costumi, e alla densità della popolazione carceraria: «in Germania per esempio succedono minor numero di delitti, e potendosi custodire in separate prigioni i prevenuti, le confessioni vi sono frequenti assai più che in Italia, dove vi regna

b) La mitezza delle pene dal codice stabilite, che congiunta alla sopra dettagliata facilità di cuoprire la colpeabilità viene ritenuta per altra causa della maggior frequenza de' delitti. Infatti la pena mite che viene inflitta per lievi furti e ferimenti per lo più delle volte lungi dal correggere il delinquente, contribuisce a tentarlo a nuovi misfatti [...].

c) Il condono della pena, che in via di grazia frequentemente viene accordato ai condannati. Si pretende, e realmente frequenti sono li casi, che costoro appena posti sul piede libero si appalesassero per soggetti pessimi [...], o perché in luogo di correggersi perversò il loro animo, o perché si abbandonano con troppa lusinga alla pericolosa speranza di nuova grazia.

Le voci riportate stanno ad attestare le difficoltà nel seguire una ferrea procedura inquisitoria, e nell'ottenere i requisiti, previsti dal codice asburgico, per raggiungere la «piena prova»<sup>259</sup> – problemi, questi, che diedero luogo anche a nette divergenze<sup>260</sup>. In buona sostanza, si vede quanto le barriere garantistiche imposte dal legislatore, potessero costituire un vincolo, e, con

---

maggior scaltrezza e finzione, maggiore abitudine ai delitti, e minore possibilità di custodire segretamente i prevenuto appunto per il loro immenso numero» (Faccioli R., *L'attuario...*, cit., p. 24).

<sup>259</sup> Le stesse lamentele si registrano anche in Lombardia: «Sembra che il reo per l'ordinario negativo possa facilmente sottrarsi alla pena, giacché difficile riesce il convincimento, che abbi a cercarsi dalla combinazione delle circostanze, e tale difficoltà dee ripetersi dall'essere tassativa la esposizione degli indizi probata dall'articolo 412 del codice criminale, dacché tutti gli indizi di un fatto non potevansi noverare, e l'indizio che in sé, e per sé non potesse dirsi ingente può nullameno divenirlo ne' rapporti della persona. Sembra che a fronte della stessa gelosia della legge nel prescrivere la più diligente investigazione di quanto possa favorire la causa dell'imputato, nullameno dovendosi alla stessa la più estesa protezione convenisse il richiamare la istituzione delle difese, istituzione che dal pubblico voto può dirsi invocata» (Il delegato di Mantova a Strassolodo, 30 aprile 1819 in HHSW, *KFA*, b. 71 (72, 73), allegato B, cc. 445r e v); «nell'accompagnare le tabelle delle cause penali trattate da quest'imperial regio tribunale di prima istanza nell'ultimo trimestre del precorso anno, ed il prospetto generale dei delitti accaduti nella provincia a tutto l'anno stesso, sono occorse all'imperiale regia delegazione provinciale le seguenti osservazioni.

Ha rilevato dalle prime che molte cause importanti sono terminate con giudizio di sospensione dalla [sic] procedura per difetto di prove legali; nel secondo ha rimarcato che quasi generalmente si sono diminuiti i delitti, ed ispecie li furti. Li delitti di carne, li ferimenti, e le offese corporali si sono però alquanto aumentati, mentre poi le mansioni si sono diminuite. Indagando quest'ufficio le cagioni di questi variati risultamenti ha dovuto convincersi, all'appoggio anche dell'esperienza, che la limitazione degli indici portata dal § 412 del codice dei delitti è assolutamente una delle principali cause dei frequenti giudizi di sospensione di procedura per difetto di prove legali. L'applicazione generale degli indizi è quindi vivamente reclamata dalla integrità della legge, e dal bene sociale» (La delegazione di Cremona al tribunale di appello, 19 gennaio 1819 in ivi, allegato D, c. 486r).

<sup>260</sup> Hochenwart avversava apertamente la procedura francese, sottolineando quanto, a suo giudizio, «poco legali e fondate siano le prove, e decisioni in questo metodo accampate»; ma nel governo le opinioni non erano esattamente in linea con le sue, la maggioranza avrebbe preferito un sistema francese riformato: «sarebbe forse adottabile consiglio quello di continuare un tal metodo di procedura che ritenendo quanto vi era di buono nel sistema italiano escludesse il rimanente. Stimerebbe pertanto che non si dovessero fare i giudizi pubblicamente, ma bensì innanzi a tutto il tribunale, o ad un senato, riunito in pieno consiglio, e si dovesse ivi dibattere la causa dell'imputato. In tal guisa il reo sarebbe imposto [sic] dalla dignità ed appurato dal giudizio, ed i giudici non sarebbero costretti di attenersi soltanto alla voce del consigliere relatore, ma deciderebbero sopra ciò ch'essi stessi avrebbero sentito» (cit. nella n. 258).

Solo qualche mese prima, a settembre, il governo aveva scritto al tribunale di appello, ponendo il problema dell'andamento insoddisfacente della giustizia penale; e la risposta del presidente Fratnich era stata questa: «questo tribunale [...] deve convenire che le procedure di maggiore importanza sono ordinariamente quelle che più lentamente progrediscono, e che in esse particolarmente non si ha molte volte il risultato corrispondente agli sforzi dell'inquisizione. Per tale lentezza non si avrebbe fondato motivo di farne un particolar carico a giudizi criminali avute appunto riguardo dalla quantità delle inquisizioni, dalle quali si trovano sopraccaricati, ed alle lunghe indagini, che debbono necessariamente porsi in opera contro dei malfattori generalmente negativi. Per ciò poi che concerne la difficoltà di raggiungere le prove additate dalla vigente legge è già un argomento di cui questo tribunale deve specialmente per ordine superiore occuparsi, onde proporre quelle modificazioni, che l'esperienza abbia fatte conoscere opportune [...]» (ASV, *IRG 1818*, b. 1189, fasc. 29431).



gli occhi di allora, quasi un impaccio, all'operato dei giudici, che, incatenati a quel teorico sistema di prove, non avevano modo di aggirare.

Per chiudere, un ultimo raffronto: nel processo francese gli spazi di manovra dell'avvocato sono ampi, e servono a bilanciare in qualche modo, ma forse (si potrebbe dire) quasi a contrastare<sup>261</sup>, il forte potere decisionale del giudice, cui è data facoltà di appellarsi a un libero convincimento disgiunto dall'obbligo della motivazione.

---

<sup>261</sup> Per avere un'idea delle possibilità accordate alla difesa tecnica, basta leggere il seguente rapporto indirizzato al commissario civile dal regio procuratore della corte del Brenta (Marlianici, il 20 dicembre 1813): «Sebastiano Barbieri, gravemente indiziato di correatà nel furto di lire 35828 successo di notte tempo, e mediante rottura in Vicenza, a danno di quel ricevitore dipartimentale Massimo Bojani, venne dalla corte di giustizia [...] con sentenza 20 giugno 1811 condannato ad anni dieci di pubblico lavoro unitamente alli coimputati Gio Sartori, Pellegrin Foggiato e Bartolomeo Toniolo.

Essendo li Barbieri, e Toniolo ricorsi in cassazione in Milano, questa con decisione 11 settembre detto anno annullò per semplice violazione di forme la sentenza della corte del Bacchiglione, e rimise il processo a quella del Brenta per un nuovo giudizio.

[...] la corte, cui appartengo, proferì il complessivo nuovo giudizio nella complicata causa in discorso, ed il Barbieri ottenne assieme al Toniolo la dichiarazione, che non constava abbastanza della di lui colpabilità pel processato furto Bojani.

Rimanendo però delle gravissime suspizioni in aggravio dei suddetti individui, la corte seguendo il disposto dell'articolo 500 del codice di [procedura] non ha potuto esimersi dall'ordinare, che fossero ritenuti sotto custodia per il periodo di mesi sei, in pendenza dei quali fossero prese più ampie informazioni, a diligenza della corte del Bacchiglione, che avea dapprima inquirito, ed a cui all'oggetto stesso furono spedite le tavole processuali.

Allo spirare del periodo anzidetto, la corte del Bacchiglione rimise a questa le nuove assunte informazioni, dalle quali niente più emergendo a carico del Toniolo fu questi rilasciato in libertà, ma non così si è potuto fare del Barbieri a pregiudizio del quale risultarono spese vistose da lui fatte dopo il successo furto Bujani non giustificate, ed assolutamente incompatibili colle circostanze della poverissima sua famiglia.

Concorrendo quindi l'unanime avviso del signor presidente, e di questo pubblico ministero pel riaprimiento del giudizio contro il Barbieri, già colpito da una serie imponente d'altri stringentissimi indizi, si diede corso alle pratiche di metodo, onde divenire al final giudizio di merito sulla base di quanto emergeva in origine, e dalle prove pervenute; ma il Barbieri dietro l'interrogatorio di metodo prevalendosi dell'articolo 428 del codice di [procedura] appose alcune eccezioni contro gli atti delle più ampie informazioni, sulle quali essendo la corte chiamata dalla legge a giudicare preliminarmente nella pubblica seduta 11 ottobre prossimo passato ammise alcune delle contestate eccezioni, ed altre ne rigettò in concorso del pubblico ministero.

Si oppose il Barbieri con suo ricorso a questa sentenza pretendendo sostanzialmente che dovesse esser ordinata la sua scarcerazione, e chiamò la corte ad esaurire questa istanza, concretando, che altrimenti gli sarebbe stata protratta, o denegata giustizia; perciò la corte avute le mie conclusioni per la reiezione del ricorso con sentenza 23 ottobre dichiarò essere inattendibile la istanza del Barbieri.

Egli allora reclamò in cassazione tanto contro la sentenza 11 ottobre, come contro quella 23 del mese stesso, e produsse la scrittura contenente i motivi, alla quale io risposi richiamando la corte a rigettare i reclami di lui, ma non ebbe luogo questo giudizio essendosi il Barbieri rimosso dall'interposta cassazione.

Siccome però egli con siffatta dichiarazione spinse i suoi reclami contro l'ordinato riaprimiento del giudizio; così fu d'uopo che la corte se ne occupasse di proposito, e quindi radunata in seduta permanente giudicò inattendibile anche questo ricorso, ed ha ordinato che fosse definitivamente tradotto nelle carceri di Vicenza in ordine alla sentenza 11 ottobre, perché dovea mandargli ad esecuzione dal momento, che il Barbieri erasi rimosso dal reclamo in cassazione contro di essa interposto.

Il Barbieri invece coltivando incessantemente un straordinario spirito d'intrigo, e di raggiro per defatigare i tribunali si appigliò ad un informe ammasso di continui ricorsi, che dietro le mie conclusioni furono dalla corte rigettati, trattandosi sempre di istanze indebite tendenti ad inceppare il corso degli atti voluto dalla legge, e ad voler, che sieno esauriti da funzionari di questa corte contro il disposto dall'articolo 434 del codice di [procedura] insistendo singolarmente per esser posto in libertà, quando a ciò si oppone l'articolo 665 del prefato codice, il quale nel caso, che l'imputato non fosse sotto custodia, dispone anzi che si rilasci contro di lui mandato d'arresto [...].

Per ultimo [...] il Barbieri anche nel giorno 10 cadente provocò un'ulteriore deliberazione presso la corte per esimersi dalla esecuzione 11 ottobre, che rigettato dalla corte questo nuovo tentativo il Barbieri avutane notizia fece pervenire alla cancelleria la dichiarazione in iscritto di voler desistere da qualunque ricorso, instando che fosse affrettato il giorno della sua traduzione a Vicenza: in vista di ciò avea io date le opportune commissioni, ed interessata all'oggetto l'autorità amministrativa per un mezzo di trasporto, quando il Barbieri immaginò di ricorrere ancora in cassazione dando

Viceversa, nel processo austriaco, la scelta di escludere l'intervento dell'avvocato ha avuto come conseguenza una sorta di depotenziamento del giudice, che veniva limitato, nella sua potestà decisionale, attraverso un sistema probatorio stabilito da un dettato normativo. Gli effetti pratici nel campo dell'amministrazione della giustizia furono una corsa ai ripari, operata dall'autorità politica<sup>262</sup>, con strumenti amministrativi, per tappare quella che era percepita come una falla del sistema: ecco pertanto che le delegazioni provinciali cominciano a fare un uso copioso del precetto politico<sup>263</sup> – altra istituzione napoleonica. Di che cosa si tratta? È una misura di polizia amministrativa, che ha la sua genesi nella legge 10 Vendemmiale anno VI della repubblica Cisalpina, a sua volta penetrata nelle disposizioni per la polizia del Regno d'Italia<sup>264</sup>.

Il prefetto poteva emettere un provvedimento restrittivo della libertà individuale nei confronti di quanti, a vario titolo, erano giudicati pericolosi per la pubblica sicurezza. Tra le principali categorie oggetto dell'attenzione dell'autorità politica rientravano gli oziosi, i vagabondi, i medicanti abili al lavoro, i condannati appena usciti dal carcere, gli imputati dimessi per insufficienza di prove.

Questi precetti venivano modificati secondo la qualità del delitto, del carattere, o dell'indole dell'individuo, e in caso di violazione comportavano pene di tre mesi, di sei o di un anno di carcere correzionale. Il precetto di bando colpiva generalmente i forestieri, e, se esteri, poteva decretarsi

---

contemporaneamente di esser tradotto alla cancelleria per veder scrivere, e sottoscrivere il suo congedo dalle carceri [...] (ASV, *IRG 1813*, b. 3, fasc. 1228).

<sup>262</sup> Ma pare che, entro certi limiti, anche l'autorità giudiziaria potesse appoggiarsi alla polizia (vedi appendice 9.7)

<sup>263</sup> Oltre al precetto, qualche volta venivano attivate misure cautelari *ad hoc* con l'assenso del governo: «a preservazione di quella sicurezza e tranquillità [...] ha creduto opportuno questa regia delegazione di provocare presso la governativa autorità delle misure di provvidenza contro alcuni individui, che vennero bensì dimessi dall'I. R. tribunale di prima istanza per mancanza di prove legali, ma che sono imputati di gravi misfatti, e furono soggetti altre volte a lunghe detenzioni, e condanne, e conosciuti come infesti alla società, abituati al delitto, ed incorreggibili, e perciò dessa ha il conforto [...] di ottenere col venerato decreto governativo [...] 14 marzo stesso l'autorizzazione di far tradurre alla regia casa di correzione in Venezia cinque malviventi colpiti da gravi pregiudizi per essere colà trattenuti sino a luglio venturo, onde specialmente nell'attuale pericolosa stagione non abusino della loro libertà a danno della popolazione.

La recente dimissione però dalle carceri criminali per mancanza di prove legali ne' gravi titoli, de' quali risultano imputati, d'altri individui apparenti all'unito elenco, i quali vennero messi a disposizione di questa regia delegazione dall'I.R. tribunale di prima istanza, conoscitore della loro diffamata condotta, richiama la necessità di provocare le stesse misure di provvedimento anche a riguardo, pregando codesto eccelso governo a voler degnarsi di autorizzare la regia delegazione a disporre la traduzione anche di questi pericolosi individui, per quel tempo che fosse creduto opportuno, nella regia casa di correzione di Venezia» – così il delegato di Udine Torresani al governo, il 10 aprile 1818 (ASV, *IRG 1818*, b. 1189, fasc. 15359/2101).

Così la delegazione di Verona, nello stesso periodo (11 agosto): «frequentemente la polizia fa arrestare individui indiziati di varie colpe, ma più frequentemente costoro per difetto di prove legali vengono dimessi dai tribunali. Che più resta allora alla polizia che di precettarli, e porli sotto sorveglianza. Il numero però di costoro è tale tanto nella città quanto nella provincia, e tale è la scuola del delitto in cui sono addottrinati, che prima di commettere li delitti più gravi, hanno già calcolate le conseguenze [...], e preparati li successi di quali [sic] non temono coi mezzi che sebbene detenuti sanno procurarsi» (ivi, fasc. 26690).

<sup>264</sup> Sul precetto politico vedi: la legge 10 Vendemmiale anno VI nella *Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi. Pubblicati in Milano nell'anno V Repubblicano Francese*, tomo III, Milano 8 maggio 1797, pp. 177-189; i decreti 22 settembre 1810 e 28 agosto 1811 in BL 1810/II, pp. 917-930 e BL 1811/II, pp. 867-876; il carteggio tra la direzione generale di polizia e il governo per il relativo progetto di legge in ASV, *IRG 1816*, b. 633, fasc. 18213/2040; il saggio di Bortoluzzi F., *Il Precetto politico nelle province venete (1813-1850)* in Chiodi G. e Povolo C. (a cura di), *Amministrazione...*, cit., pp. 271-289.

anche l'espulsione dal territorio. Il precetto di semplice sorveglianza si rilasciava a quelli che erano stati condannati per lievi trasgressioni, e obbligava a presentarsi ogni dieci giorni al commissariato di polizia per giustificare la propria condotta. Il precetto di stretta sorveglianza colpiva per lo più i ladri, e comportava non solo l'obbligo di presentarsi ogni decade, ma anche la proibizione di non vagare di notte dopo una certa ora. Il precetto di stabile occupazione riguardava gli oziosi, i mancanti di mezzi di sussistenza, gli artisti disoccupati, e prevedeva l'obbligo di attestare di aver trovato occupazione nel termine di dieci, quindici o trenta giorni. Il precetto di stabile domicilio riguardava coloro che, abbandonatisi senza alcun motivo ad un continuo vagabondaggio, davano adito al sospetto di non poter far altro, presto o tardi, nell'incertezza della sussistenza, che dedicarsi al delitto. Gli altri precetti, poi, che ingiungevano, ad esempio, di non molestare la tale fanciulla, di non frequentare la tale donna, di non insultare il tal cittadino, comportavano la comminazione di alcuni giorni di arresto, determinabili dalla qualità del precettato, e dal grado di dissuasione che si voleva ottenere<sup>265</sup>.

Il codice penale austriaco non faceva espressa menzione del precetto politico, tuttavia il governo, ritenendolo una misura molto efficace, aveva comunque deciso che, in proposito, si continuassero a seguire provvisoriamente le disposizioni della legislazione italiana. Così le regie delegazioni nelle province, e la direzione generale di polizia a Venezia, avevano fatto ricorso a questo strumento con risultati ritenuti soddisfacenti, a tal punto che, nel luglio 1816, si lavorava a un progetto di legge per inserirlo nel quadro del codice penale asburgico. Il problema da risolvere era che i precetti costituivano in qualche modo una deviazione dalle prescrizioni vigenti, in quanto andavano a proibire azioni, abitudini, e pratiche senza che queste fossero contemplate in sé come delitti o trasgressioni. Nella discussione legata al progetto di legge, si era convenuto sul fatto che «lo spirito del codice» coincidesse «nella massima di reprimere l'ozio, il vagabondaggio, la deficienza di mezzi di sussistenza, la questua maliziosa», e che vi fossero inoltre alcuni paragrafi dello stesso, che risolvevano il problema dell'aderenza dei precetti al dettato normativo<sup>266</sup>; non ne

---

<sup>265</sup> A titolo di esempio, un precetto emesso dal prefetto dell'Adige contro un condannato per titolo di furto (5 aprile 1815): «Si precetti il Saccardo di doversi fra tre giorni presentare al f.f. di vice prefetto di Lonigo per notificargli il suo arrivo, ed abitazione sotto pena di tre mesi di carcere in caso di mancanza: applicarsi poi nelli dieci giorni successivi ad una stabile occupazione per documentare ad ogni richiesta i legittimi mezzi della sua sussistenza, astenersi dal sortire di casa in tempo di notte, dall'andare nell'osterie o bettole, e dall'associarsi od aver relazione con persone diffamate, o sospette sotto l'irremissibile pena di un anno di carcere qualora contravvenisse a taluno dei suddetti precetti» – ASVR, *DP*, b. 391, fasc. 6388.

<sup>266</sup> Il precetto di bando era ritenuto conforme alla spirito del § 83 parte I («Se un bandito per delitti dalle provincie [...] ritorna in una di esse, qualunque ne sia il pretesto, il suo ritorno è un delitto») e dei §§ 81-82 parte II («Il ritorno di un individuo, a cui [...] è stato dato lo sfratto da tutti gli stati ereditari, è punito per la prima volta coll'arresto da uno a tre mesi, ed in caso di recidiva coll'arresto rigoroso da tre a sei mesi» – «Quegli, che dopo essere stato sfrattato da una provincia, o da un determinato luogo per sempre, o per un certo tempo vi ritorna [...], è punito coll'arresto da uno a tre mesi, ed in caso di recidiva coll'arresto rigoroso della stessa durata»). Parlando poi di sorveglianza, e delle misure cautelari da prendersi sul conto delle persone uscite dal carcere, i precetti apparivano corrispondenti a quanto contemplato dal § 455 parte I («Se il giudizio criminale riconosce dall'inquisizione, che l'immediato rilascio d'un

uscì nulla, e i precetti continuarono ad essere emessi, senza che si fosse stabilita una rigida disciplina che ne regolasse l'uso.

Per concludere, le delegazioni correvano ai ripari utilizzando il precetto politico, ma quell'*escamotage* si rivelava pure insufficiente a far fronte alla situazione di emergenza, «osservatosi che anche il sistema di precettazione, alla quale si assoggettano gl'individui rilasciati dall'arresto per mancanza di prove, o sortiti dal carcere dopo subita la pena, sempre non regga a garantire la società da imperversati individui»<sup>267</sup>.

---

imputato dal carcere [...], fosse assai pericoloso alla pubblica sicurezza, deve [...] rappresentarne le circostanze al tribunal superiore, unendovi gli atti. Il tribunal superiore nel fa rapporto al supremo tribunale di giustizia, e questi col suo parere ne dà ulterior notizia all'aulico dicastero politico, affinché vengano da esso impiegati i politici mezzi proporzionati al caso»).

<sup>267</sup> Veniva proposto pertanto «lo stabilimento di un luogo di deportazione» (si tratta della relazione del governo cit. nella n. 258).

## 7. Le gravi trasgressioni di polizia e il giudice *politico*

Con l'attivazione del nuovo codice, a partire dal 1 luglio 1815, veniva introdotta anche una nuova figura, quella del cosiddetto magistrato *politico*<sup>268</sup>, a cui era demandata la giurisdizione sulle gravi trasgressioni di polizia<sup>269</sup>. Per esercitare l'ufficio di giudice sulle trasgressioni era sufficiente aver compiuto ventiquattro anni, e superato un esame, sulla seconda parte del codice, davanti al governo o alla delegazione provinciale<sup>270</sup>. In teoria, quindi, veniva tracciata una chiara linea di demarcazione tra il giudice di carriera e il giudice *politico*, ossia un amministratore con competenze di giudice, non assimilabile a un magistrato togato. L'essenza stessa di questo tipo di processo rimandava a quella di un giudizio probivirale: infatti ad affiancare il magistrato *politico* nelle sentenze, collegiali come nei tribunali, erano due individui della comunità<sup>271</sup>. La procedura era quasi simile a quella prevista per i delitti<sup>272</sup>; un giudice e un *attuario* istruivano la causa, cominciando con il riconoscimento legale del fatto (attraverso ispezioni oculari, perizie, testimoni),

---

<sup>268</sup> Nel linguaggio dell'epoca, il termine *politico* designava quanto non rientrasse nella categoria del «giudiziario», pertanto era equivalente di politico e amministrativo.

La definizione inserita nel codice, così generale, di magistrature politiche, si era resa necessaria perché le autorità a cui era assegnata la giurisdizione delle gravi trasgressioni, prendevano nomi diversi a seconda dei luoghi e delle province (Kudler G., *Commenti alla seconda parte del codice penale riguardante le gravi trasgressioni di polizia*, 2 voll., Milano 1833, II, pp. 8-11). Per esempio, in base all'articolo XI dell'appendice alla seconda parte del codice, nelle città dove risiede una direzione generale di polizia, le offese, gli insulti, e i ferimenti lievi, sono devoluti alla direzione stessa.

<sup>269</sup> Come già detto (n. 224) il codice distingue due classi di illeciti, la seconda, quella delle violazioni di legge meno dannose, comprende tre diverse specie: le trasgressioni contro la «pubblica sicurezza», quelle contro la «sicurezza dei privati», e infine quelle contro la «pubblica costumatezza» (CPA §§ 34-36 parte II). Si tratta di contravvenzioni in materia di ordine pubblico, censura sui libri, pubblica incolumità, edilizia, norme sanitarie, moralità e altro ancora.

I paragrafi del codice citati da qui in avanti, salvo diversa indicazione, fanno riferimento alla seconda parte.

<sup>270</sup> Kudler G., *Commenti...*, cit., II, pp. 63-65. Osserva l'autore che «la legge penale sulle gravi trasgressioni di politiche non richiede intorno alle cognizioni nella scienza legale prove uguali, a quelle che si richiedono per la prima parte», infatti «non di rado si omise, nell'ammettere in tale esame, di richiedere gli studi percorsi nel diritto politico» (pp. 65-66). Oltre l'aver compiuto i ventiquattro anni, per essere giudice in un tribunale, era indispensabile: 1) «aver fatto buoni progressi nello studio della giurisprudenza, in cui si comprendono le scienze politiche, che, secondo il sistema austriaco degli studi, appartengono alla facoltà legale. Quindi l'aspirante a tal carica deve comprovare per mezzo di certificati di aver fatto progressi negli studi legali politici, vale a dire di avere, secondo l'accennato sistema, ottenuto almeno il primo grado accademico in ciascuna scienza» (vedi appendice 9.8); 2) avere un periodo di tirocinio [di almeno sei mesi, v. Albertini A., *Del diritto...*, cit., p. 466]; 3) ottenere il decreto di abilitazione dal tribunale di appello, attraverso un rigoroso esame sul codice: «siccome avviene non rade volte che taluno per avere con impegno coltivato i suoi studi, sia divenuto un eccellente teorico, senza che perciò dir si possa buon pratico per difetto di criterio, così fa mestieri che chi aspira alla giudicatura criminale comproui eziandio le cognizioni pratica da esso acquistate» (Jenull S., *Commentario sul codice e sulla processura criminale della monarchia austriaca ossia il diritto criminale austriaco*, 4 voll., Milano 1816, III, pp. 33-38).

<sup>271</sup> «Alla deliberazione, e formazione della sentenza si devono chiamare sempre due uomini intelligenti, e di buona fama del comune, ove ebbe luogo l'inquisizione, ai quali in presenza dell'inquisito si deve leggere il protocollo degli esami, che verrà anche dai medesimi sottoscritto» (§ 380).

<sup>272</sup> Il fascicolo processuale (vedi appendice 9.9) era strutturato come quello istruito nei tribunali (vedi n. 189), con la divisione degli atti raggruppati per pezzi. A Badia lo si denominava esattamente allo stesso modo «giornale» (ASRO, *Pret. di Badia, processi politici 1816/17*, b.1), a Crespino «protocollo d'inquisizione» (ASRO, *Pret. di Crespino*, b. 8). Purtroppo questi processi non sono mai conservati per intero: generalmente rimane soltanto il protocollo della deliberazione e della sentenza (una fascicolo quasi completo, privo soltanto della sentenza, si trova in ASV, *IRG 1816*, b. 722, fasc. 26291/1382). Sul fascicolo delle trasgressioni di polizia vedi Rossetto L., *Un protagonista nascosto...*, cit., n. 69 pp. 69-70.

e in presenza di un «sospetto legale»<sup>273</sup> si passava alla citazione dell'accusato – in alcuni casi era previsto l'arresto<sup>274</sup>. Per quanto possibile, il costituito dell'imputato doveva essere assunto senza interruzioni fino al termine: così dalle generalità si entrava gradualmente nel fatto specifico della trasgressione, fino a ottenere gli elementi necessari per la pronuncia di una sentenza<sup>275</sup>. La prova della colpevolezza si otteneva in quattro modi: per mezzo della confessione, attraverso documenti scritti o sottoscritti dall'imputato, in seguito al concorso di circostanze, con testimoni – sostanzialmente quindi come nel processo per delitti; ma nelle trasgressioni i requisiti legali da soddisfare erano meno impegnativi<sup>276</sup>. Tre le formule di sentenza: assoluzione, colpevolezza, rilascio per difetto di prove legali; nei casi in cui si prevedeva una condanna all'arresto superiore ad un mese, o il castigo corporale con più di dieci colpi, oppure quando la prova risultasse dal concorso di circostanze, gli atti processuali venivano esaminati dalle regie delegazioni provinciali, per accertarsi che non vi fossero vizi di procedura, e che la sentenza fosse conforme alla legge; quindi poteva seguire il visto della delegazione, con il ritorno del fascicolo all'organo di prima istanza, oppure l'invio degli atti all'istanza superiore, cioè il governo, accompagnato dalle

---

<sup>273</sup> Il sospetto viene definito «legale» quando «le circostanze verificate mostrano una connessione tale tra il fatto, ed una persona, che essa ne possa essere imputata con verisimiglianza come rea» (§ 315); essendo impossibile indicarle tutte, la loro valutazione è affidata «al discernimento del giudice» (§ 317): a titolo di orientamento sono comunque indicate alcune regole, quali ad esempio i precedenti, la cattiva fama e altro (§§ 318-320).

<sup>274</sup> I casi erano stabiliti dal § 323: «a) quando la legge ordina espressamente l'arresto nel momento stesso, in cui viene colto il trasgressore» b) quando vi sia da temere, che la libertà dell'imputato possa render vana l'inquisizione c) quando viene colto taluno, che era fuggito sia prima, sia dopo che l'inquisizione era incominciata d) nelle trasgressioni che danno pubblico scandalo e) nelle risse con ferimento f) nei casi di opposizione contro un impiegato, agente, o una guardia nell'esercizio delle sue funzioni».

<sup>275</sup> Essendo previsto un unico costituito per le gravi trasgressioni di polizia, questo era disciplinato, in parte come quello sommario, e in parte come l'ordinario, della procedura per i delitti. Dopo le generalità, lo stato di famiglia, l'occupazione, e la residenza (§ 329), bisognava appurare se l'arrestato sapesse il motivo per cui si procedeva contro di lui: mostrando di ignorarlo, a quel punto l'inquirente doveva indicargli la trasgressione, e «le circostanze» da cui nasceva «un legale sospetto», per mettergli in chiaro l'imputazione (§ 331); quando l'accusato negava il fatto, allora gli si chiedeva che cosa provasse la sua innocenza, «specialmente [...] colle circostanze di luogo, e tempo» (§ 332); se non vi riusciva, allora lo si metteva alla strette rinfacciandogli contraddizioni, leggendogli le testimonianze, evidenziandogli le prove (§§ 333-335). Non mancavano le consuete prescrizioni a tutela dell'imputato: l'inquirente deve accertarsi della possibile innocenza dell'inquisito (§§ 325 e 340), che «ha la facoltà di opporre [...] tutto ciò, che può servire a provare la sua innocenza» (§ 375); «il costituito si assume con decenza, ed a sangue freddo» (§ 342); è vietato «far uso di mezzi violenti, o di minacce, illudere l'imputato d'inventate denunce, o mezzi di prova, o promettere mitigazione di pena, o l'impunità» (§ 343); «è facoltà dell'inquisito di dettare la sua risposta», e può apportare i cambiamenti che vuole (§ 346). Non mancavano nemmeno i consueti strumenti dissuasivi, quando l'imputato si dimostrava renitente: al posto del bastone e del digiuno, si prometteva il carcere o l'esacerbazione dell'arresto (§§ 330 e 344).

<sup>276</sup> Il § 352 al punto d) spiega che la «confessione ha forza di prova legale, quantunque il fatto stesso non si possa verificare», mentre nei delitti la sola confessione era insufficiente; a commento di questa differenza Kudler osserva: «la ragione di tale deviamiento la si deve ripetere dal non concorso delle gravi trasgressioni di polizia di quei motivi, che talvolta, sebbene in casi rari, potrebbero determinare un innocente ad accusarsi di un delitto non commesso, per esempio, la noia della vita, il fanatismo, mentre le pene temporarie minacciate in questo luogo non somministrano verun pericolo a tale sregolata piega dell'animo, e di conseguenza non havvi verun motivo ragionevole per dubitare della verità di una tale deposizione, per la quel veruno si espone meramente ad una punizione come trasgressore» (Kudler G., *Commenti...*, cit., II, pp. 215-216). La prova attraverso documenti propri dell'imputato (lettere, registri, manuali, ecc.) – §§ 357-359 – non era ammessa nei processi criminali. Per il concorso di circostanze erano prescritte condizioni meno rigide (§§ 360-362). Infine anche la prova testimoniale era più semplice da raggiungere (§§ 363-374).

osservazioni in proposito<sup>277</sup>. Quando il castigo corporale era di venticinque colpi, quando la pena prevedeva l'arresto rigoroso di almeno tre mesi, e ancora in altri casi ritenuti di una certa rilevanza (§ 402), gli atti dovevano essere presi in esame dal governo; successivamente il fascicolo tornava alla prima istanza, e se erano stati fatti dei rilievi, questa doveva dichiarare se persistesse nella sentenza, o intendesse cambiarla, trasmettendo di nuovo gli atti al governo, che procedeva pertanto alla conferma oppure alla mitigazione<sup>278</sup>. Le sentenze erano appellabili ed era contemplata la possibilità di grazia<sup>279</sup>.

Così, fissata la data del 1 luglio per l'entrata in vigore integrale del codice austriaco, si rendeva necessario risolvere il problema di dover identificare quali fossero le magistrature politiche, a cui destinare la giurisdizione sulle gravi trasgressioni di polizia. Codice alla mano, per il referente sugli affari di giustizia, Marlianici, non c'erano dubbi<sup>280</sup>:

Questa giurisdizione attribuisce alle autorità politiche la polizia amministrativa, in quanto comprende (§ 277) la generale non interrotta sollecitudine, ed applicazione, onde impedire, ossia prevenire ogni trasgressione, ed attribuisce alle stesse anche la polizia punitrice, in quanto è diretta allo scoprimento delle trasgressioni commesse, alla esplorazione dei trasgressori, ed alla procedura legale verso il prevenuto della trasgressione (§ 277).

Generalmente la procedura contro il prevenuto di una grave trasgressione di polizia compete alla superiorità del luogo, ove il medesimo viene colto (§ 282). Quindi attivandosi col 1 luglio il codice delle gravi trasgressioni di polizia, l'autorità municipale, come superiorità locale, dovrebbe esercitare una tale attribuzione.

Ma l'ipotesi che intervenissero i municipi non andava minimamente presa in considerazione; già poteva immaginarsi, Marlianici, l'imperizia degli interessati, e i guasti che questa avrebbe potuto produrre:

---

<sup>277</sup> §§ 400-401. «Affinché per altro da tale attività assegnata» alle delegazioni provinciali «non nascano, contro il sistema generale di giurisdizione, quattro istanze [...], non venne ad esse concesso [...] verun particolare diritto di decisione, o di conferma» (Kudler G., *Commenti...*, cit., II, pp. 331-332); era però facoltà della delegazione, procedendo d'ufficio, l'apportare mitigazioni di pena: in quel caso il governo – dietro ricorso – si pronunciava sulla loro totale remissione (§ 430).

<sup>278</sup> In quattro casi, tuttavia, era prevista un'eccezione a questa regola: il governo infatti aveva facoltà di esacerbare la sentenza se si trattava di società segrete, in materia di censura – relativamente ai §§ 62, 64 e 69, di induzione dei sudditi all'espatrio, e quando veniva pronunciato lo sfratto da tutti gli stati imperiali; queste sentenze però dovevano superare il vaglio d'ufficio della terza istanza, cioè il Dicastero aulico politico a Vienna (§§ 406-407).

<sup>279</sup> Contro le sentenze emesse dalla prima istanza politica (quelle in cui non era richiesta la verifica d'ufficio dell'istanza superiore) si inoltrava ricorso al governo; contro le decisioni del governo sulle sentenze consultive delle prima istanza (esclusi i casi di mitigazione, che erano inappellabili), il ricorso andava diretto al Dicastero aulico politico. Il diritto di interporlo spettava al condannato stesso, ai parenti, al coniuge, al tutore, e ad altri ancora (§§ 409-415).

<sup>280</sup> Si tratta di un fascicolo composto di tre carteggi: il primo, scritto in data 13 giugno, intitolato *ex officio* (quindi destinato al governo); il secondo indirizzato alle prefetture (14 giugno); il terzo all'aulica commissione organizzatrice a Vienna (18 luglio). Le citazioni sono prese dal primo dei tre scritti (ASV, *IRG 1815*, b. 433, fasc. 20908/3230).

quasi tutte codeste autorità assuefatte a trattare i soli oggetti economici, ed amministrativi delle Comuni non potrebbero utilmente applicarsi alla procedura in discorso, e le conseguenze sarebbero la di lei irregolarità, la confusione, e soventi volte eziandio l'impunità del prevenuto.

Si sarebbe anche potuto obbiettare che, per questo tipo di procedura, il codice aveva designato delle figure apposite, con una preparazione specifica:

È vero, che l'autorità amministrante la giustizia in caso di gravi trasgressioni in materia di polizia deve consistere in un giudice, e in un attuario (§ 290). Ma ove in pendenza massime della organizzazione giudiziaria si prescindesse dall'affidare ai giudici di pace sparsi per i rispettivi cantoni, ed ai loro cancellieri, e commessi l'esercizio anzidetto, sarebbe cosa malagevole di trovare in queste provincie amministrare dal governo altrettanti individui capaci, quanti sarebbero necessari.

Continuava a pesare, inoltre, la percezione che si fosse prodotto un allargamento nelle maglie della giustizia, dovuto all'impostazione blanda del nuovo codice sul piano della penalizzazione. Non era il caso, pertanto, di dare altri segnali di allentamento, sottraendo questa parte del diritto penale all'autorità giudiziaria; anzi: l'affidarla a giudici di ruolo, di comprovata esperienza, secondo Marlianci avrebbe contribuito a una maggior certezza della pena:

In Italia, ove convien confessare, che li costumi non sono semplici, come in Germania, nella quale regna di più la buona fede, e la subordinazione alle leggi, in Italia, ove il codice penale del cessato governo aveva ascritti alla classe dei delitti punibili sino a cinque anni di carcere moltissime di quelle azioni, che il codice anzidetto da attivarsi col 1 luglio annovera fra le semplici trasgressioni di polizia<sup>281</sup>, in Italia, ove i delitti gravissimi sono assai più frequenti, che in Germania, la giurisdizione sulle gravi trasgressioni di polizia dov'essere trattata con esattezza, e con fermezza, acciò colla punizione delle azioni meno dannose, o meno dolose sieno prevenuti i delitti gravi, ed atroci, ai quali se qualche volta si va di slancio, d'ordinario però vi si arriva di grado in grado. Per questo io trovo assai commendevole il codice delle gravi trasgressioni di polizia, il quale ha semplificati, e contemplati tanti casi, e tante azioni per sottoporle alla censura, od alla coercizione di polizia, e corretto così il dolo, la frode, il mal costume nelle cose meno importanti, potrà aversi l'utile lusinga di trovare in ciò un freno ai mali maggiori.

I giudici di pace, che da anni generalmente esercitano la polizia punitrice negli oggetti, che per il codice penale del cessato governo erano altrettante contravvenzioni di polizia, e che esercitano del pari la polizia giudiziaria in quanto sono d'ausilio alle corti, ed ai tribunali nella iniziativa dei processi, e nella istruzione della procedura regolare, potrebbero presentemente godere la confidenza del governo per la migliore amministrazione eziandio delle giustizia nelle gravi trasgressioni in materia di polizia dal 1 luglio in avanti.

Ragionare attorno a soluzioni alternative, diverse da quella proposta da Marlianci, avrebbe comportato il rischio di procrastinare l'entrata in vigore completa del codice; nella ristrettezza dei

---

<sup>281</sup> Nelle gravi trasgressioni di polizia la durata massima dell'arresto era di sei mesi (§ 14).



tempi, dunque, sembrava più logico rimandare ogni dibattito a un secondo momento, accettando quella soluzione anfibia<sup>282</sup>.

Il primo effetto di questo parziale slittamento giurisdizionale – da amministrativo a giudiziario – decretato dal governo, è una serie di conflitti di competenze tra giudici di pace e podestà; nelle trasgressioni di polizia, infatti, rientravano contravvenzioni in materia di ornato, di annona, di censura, di salute pubblica, e altri oggetti ancora, che in precedenza erano soggette al controllo dei municipi, in quanto investiti delle funzioni di commissari di polizia (in alcuni casi interveniva la commissione dipartimentale di sanità). Le richieste di delucidazioni in proposito, da parte dei giudici di pace, sono continue<sup>283</sup>, e capita talvolta che non vengano nemmeno camuffate da domande di chiarimento, ma appaiano, in tutta la loro concretezza, come la testimonianza di uno scontro tra poteri:

Autorizzato dalla di Lei nota 17 dello scorso giugno [...], col primo dell'andante luglio io potevo decidere tutte le gravi trasgressioni di polizia [...].

Prima però che arrivasse il detto giorno primo, mi sono creduto in dovere di significare a questo podestà le nuove attribuzioni addossate al mio ufficio, e perché viemeglio ne fosse informato, gli ò comunicato la copia predetta e Lei nota.

Essendosi egli rifiutato di cedere un diritto, che crede alla di lui autorità [sic] spettante, [...] ò invocato le decisioni di cotesta Prefettura nel proposito [...].

Digiuno tuttora di riscontri, io non so a quale partito appigliarmi, e frattanto questo signor podestà continua a decidere sopra quegli affari di grave trasgressioni di Polizia, che sarebbero a me devoluti<sup>284</sup>.

Il sovrano codice dei delitti stabilisce autorità politica quel dicastero che ha facoltà di conoscere le gravi trasgressioni.

---

<sup>282</sup> Provvisoriamente le prefetture avrebbero esercitato il controllo attribuito alle regie delegazioni, mentre sarebbe intervenuto il dicastero aulico di polizia a Vienna quale istanza suprema – vedi Goess alla prefettura provvisoria in data 14 giugno 1815 e Vendramin Calergi, consigliere anziano della prefettura dell'Adriatico, ai vice prefetti e ai giudici di pace, 15-17 giugno 1815 in ASV, *PA-IRG* (Prefettura dell'Adriatico del governo austriaco) 1814-1816, b. 74, fasc. 9632/514.

Tra le altre considerazioni date da Marliani in materia di gravi trasgressioni di polizia, merita di essere evidenziata quella che ha portato alla sospensione della pena corporale: «fra le gravi trasgressioni di Polizia si annovera anche il castigo corporale, il quale per il sesso maschile consiste in colpi di bastone sino al numero di 25, e per il femminile, come per i giovinetti al di sotto di 18 anni consiste in colpi di verga sino al detto numero di 25.

Non assuefatti gli italiani a questa pena, che nella generale opinione porta una macchia d'infamia, cosicché il condannato si riguarderebbe se non un infame di diritto, un infame certamente di fatto, in luogo di educare e di correggere lo spirito dei sudditi, produrrebbe mali maggiori di quello della commessa trasgressione di polizia, perché l'uomo allorché ha perduta l'opinione de' suoi simili, e che si ravvisi come un infame, un disonorato, un vile, ha meno ostacoli a superare per far passaggio al delitto. Questa pena inoltre ecciterebbe un malcontento generale. Vi sono delle opinioni così invalse ne' popoli, che non conviene in regola di buon Governo urtare di fronte, massime ove può con migliore successo ottenersi in altro modo lo scopo, che si prefigge» (Marliani, *ex officio*, cit. nella n. 280). Quindi nei casi in cui era previsto il castigo corporale, si ricorreva al § 23 (dedicato alle commutazioni di pena), e al bastone subentrava l'arresto.

<sup>283</sup> Vedi ASV, *PA-IRG* 1814-1816, b. 80, fasc. 11623/609; idem, b. 82, fasc. 12099/639; idem, b. 85 fasc. 12344/661; idem, fasc. b. 91, fasc. 14935/858.

<sup>284</sup> Il giudice di pace di Mestre alla prefettura dell'Adriatico, il 12 luglio 1815, in ASV, *PA-IRG* 1814-1816, b. 85 fasc. 12344/661.

Dovendo questo a norma dell'art. 294 sorvegliare su tutte le leggi, e li ordini emanati dal governo, ha pure un diritto in forza dell'articolo 78 di far conoscere tutte le figure che s'introducessero nel circondario, e di saperne il motivo, permettendogliene, o ricusandogliene il soggiorno, a tenore delle qualità della persona, e delle circostanze.

Egli è perciò che le attribuzioni della polizia amministrativa in ciò che riguarda all'oggetto fu espresso sembrano concentrate in quelle della mia autorità, come superiorità politica in questo circondario.

Onde pertanto non abbiano a nascere delle questioni in materia di competenza con questo corpo amministrativo, interesse la di Lei competenza, signor prefetto, ad abbassarmi le convenienti istruzioni per mia norma, ed affinché possa assolutamente conoscere il limite delle incombenze mie<sup>285</sup>.

Per quanto il governo possa puntualizzare che «l'esercizio della polizia comunale rimane senz'altro alle autorità che l'hanno avuta finora, ed esse devono solo lasciare le procedure sulle omesse trasgressioni di questo genere ai giudici di pace»<sup>286</sup>, chi si sente in buona sostanza esautorato cerca di riguadagnare il potere perduto; a far sentire la voce dei municipi ci pensa il viceprefetto di Portogruaro, chiedendo il mantenimento di alcune delle loro competenze – «per allontanare qualunque scissura tra le autorità di già per parte del giudiziario istituita»:

[..] ritengo, che ad onta delle prescrizioni del codice delle gravi trasgressioni politiche sotto la denominazione delle quali forse potrebbesi implicitamente trascinare ancor quelle relative alla sanità, ed all'annona, io ritengo, dico, che queste tali materie reclamanti un istantaneo provvedimento, non siano state tolte, né possano levarsi alle autorità da cui dapprima dipendevano, e ritengo che queste sole debbano come prima trattarle.

Sembra per altro che l'autorità giudiziaria facendosi appoggio alla seconda parte del suddetto codice, come chiamata in pendenza dell'organizzazione delle autorità locali contemplate, alle incombenze del medesimo, ritenga un altro principio, e pretenda che non altra autorità oltre la sua possa prendere conoscenza, e decisione alcuna negli oggetti, o trasgressioni di sanità, e di annona, concentrando l'autorità amministrativa unicamente a denunziare la colpa.

Ma se il colpire il delitto all'atto che nasce, se la successiva cognizione dello stesso in argomento di sanità, e di annona appartiene all'autorità giudiziaria, e deve essa anche in ciò seguire il metodo dell'atteggiamento prescritto, poche trasgressioni di tal natura si vedranno colpite, e castigate, non dandosi essa la pena di far immediate conoscenze di fatto all'occorrenza, ma contentandosi di aspettare le altrui denunzia; o almeno non nasceranno che provvidenze lontane, ed inutili del tutto ai bisogni occorsi.

D'altronde se solamente l'indagare il delitto superficialmente fosse unica, ma precisa mansione dell'autorità amministrativa, quando la conoscenza dello stesso, e l'inflizione della multa appartenesse all'autorità giudiziaria, io temo che si vedrebbe quasi sempre impunita la colpa, sdegnando un'autorità di farsi mera denunciatrix dell'altrui trasgressioni, o non potendo adattarsi di sottostare coi propri giudizi, ed operazioni alla decisione di un'Autorità estranea, e non superiore, la quale potrebbe paralizzarle, e metterle in contingenza, non che dichiararle forse anche nulle o per ardire, o per diverso modo di pensare.

In vista dunque di tutte queste, riflessioni non sembra, che nelle gravi trasgressioni di polizia si possano comprendere le trasgressioni ai regolamenti di sanità, e di annona, o se mai si comprendano, non sembra, che possa essere di

---

<sup>285</sup> Il giudice di pace di Cavarzere al prefetto di Venezia, il 19 luglio 1815, in ASV, *PA-IRG 1814-1816*, b. 80, fasc. 11623/609.

<sup>286</sup> Torresani alla direzione generale di polizia, il 21 luglio 1815, ASV, *IRG 1815*, b. 322, fasc. 25100.

attribuzione dell'autorità giudiziaria la loro conoscenza, e decisione, meritando un trattamento ben diverso per la loro natura, per la loro grave importanza, e per le misure istantanee, di cui hanno bisogno<sup>287</sup>.

Dopo alcuni mesi, e ripetuti interventi del governo, questi fuochi cominceranno a spegnersi, dovendo essere chiari per tutti i propri rispettivi confini:

[L'intervento dei giudici di pace] non deve considerarsi per un esercizio della polizia, la quale continuerà ad incombere alle rispettive autorità amministrative come in passato, che hanno l'obbligo di sorvegliare per prevenire possibilmente ai delitti o disordini, di farne la rilevazione iniziativa, e di passare anche occorrendo all'arresto del trasgressore, rimettendo per l'ulteriore inquisizione, per la sentenza ed applicazione delle pene, gli atti ai giudici di pace provvisoriamente incaricati della procedura sulle trasgressioni medesime<sup>288</sup>.

Ma erano solo i prodromi di un conflitto tra autorità molto più duro, con un nuovo attore antagonista: il cancelliere del censo. In età napoleonica, questa figura esercitava una funzione prettamente amministrativa; in principio: custodiva i libri censuari, effettuava le ispezioni che gli venivano affidate dal ministero dell'interno, diramava leggi, regolamenti e proclami del governo, convocava i comuni (di cui era segretario), assistendo alle sedute, registrandone gli atti, e trasmettendo al governo le possibili rimostranze, inoltre conservava ed aggiornava il registro civico dei comuni e convocava il consiglio distrettuale (avendo anche l'incarico di tenere il registro delle deliberazioni)<sup>289</sup>; successivamente erano stati resi più selettivi i criteri di accesso a questa carica, e ridefinite le sue attribuzioni, che comunque non si discostavano dalle precedenti<sup>290</sup>. In epoca austriaca, la sovrana patente che istituiva il Regno Lombardo-Veneto, poneva i cancellieri del censo all'immediata dipendenza delle regie delegazioni, affidandogli compiti di controllo più ampi di prima, cioè: «ispezione sopra i comuni di seconda e terza classe, tutta l'ingerenza negli affari censuari, e la sorveglianza generale sui comuni delle suddette classi per l'adempimento delle leggi

---

<sup>287</sup> Il viceprefetto di Portogruaro al prefetto dell'Adriatico, 24 luglio 1815, in ASV, *PA-IRG 1814-1816*, b. 91, fasc. 14935/858.

<sup>288</sup> Torresani alla direzione generale di polizia e alle prefetture dei dipartimenti, 12 agosto 1815, in ASV, *IRG 1815*, b. 433, fasc. 25343/4070. Agli inizi di settembre era atteso un nuovo intervento del governo, perché esistevano ancora dubbi in materia (Vendramin Calergi al vice prefetto di Chioggia, 6 settembre 1815, in ASV, *PA-IRG 1814-1816*, b. 91, fasc. 14935/858).

<sup>289</sup> Nella nomina si doveva dare «un giusto riguardo di preferenza ai giure consulti, ai notari, agl'ingegneri», e a chi avesse «qualunque pratica di contabilità, o di pubblica amministrazione» – vedi il titolo VIII della legge 24 luglio 1802 in BL 1802 pp. 203-205. Un'immagine del cancelliere del censo, risalente a quegli anni, ci è offerta da Vincenzo Dandolo: «è un'altra specie di magistratura popolare: essa esiste tra noi, ed ha una non picciola influenza sul popolo delle campagne. I cancellieri censuari sono, per così dire, ogni girone a contatto coi capi famiglia, coi piccioli proprietari, colle autorità inferiori, coi parrochi ec. Esaminano tutti gli affari economici dei comuni e delle chiese, sono le prime figure nei convocati generali; hanno mille incarichi pubblici e privati; sono l'organo di comunicazione fra il popolo e le autorità superiori: in somma tali uomini, se sono probi e bastantemente illuminati, possono fare dei gran beni all'amministrati ed all'amministrazione. Questi uomini debbono necessariamente agire nel senso del governo; e quindi il governo, istruendoli di ciò che brama pel vantaggio della comunità, è certo che ne otterrà l'intento» (Dandolo V., *Del governo delle pecore spagnuole e italiane e dei vantaggi che ne derivano*, Milano 1804, p. 298).

<sup>290</sup> Vedi i decreti 5 dicembre 1805 e 29 giugno 1809 rispettivamente in BL 1805/2 pp. 599-602 e BL 1809 pp. 203-214.

politiche»<sup>291</sup>, ma non si diceva ancora chiaramente quali sarebbero state nello specifico le loro incombenze<sup>292</sup>. La circolare governativa 11 gennaio 1816, provvede ad esplicitarle, e per quanto riguarda il tema di cui si parla, l'attenzione cade sull'articolo 14, dove si dice che i cancellieri del censo «sorvegliano per impedire i delitti, e le gravi trasgressioni di polizia, s'adoprono per la scoperta de' rei, e de' contravventori, e si fanno solleciti a dare l'immediata denuncia ai rispettivi giudici di pace dei delitti e delle contravvenzioni che giungono a loro notizia»<sup>293</sup>. Un'interpretazione estensiva di questo articolo, e più in generale del proprio ruolo, accende la miccia dello scontro tra le cancellerie censuarie e le giudicature di pace. «Si stabilisce che i cancellieri del censo non devono ingerirsi nella procedura e giudizio sulle gravi trasgressioni di polizia» – così una circolare governativa del 21 ottobre dello stesso anno; l'intervento del governo è netto, e non solo intende avvertire i cancellieri che «qualora abbiano eseguita la primitiva sommaria verifica, debbano passare le carte a' giudici di pace competenti», ma vuole anche togliere ogni spazio a qualsiasi rivendicazione in materia, specificando che – pena l'irregolarità – non ci possono essere condivisioni: sono infatti i giudici che, «quali speciali delegati politici del governo, procederanno alla relativa procedura e successivo giudizio nelle vie regolari»<sup>294</sup>.

La voce del cancelliere del censo di San Bonifacio sintetizza efficacemente l'umore e i sentimenti di quella categoria di funzionari<sup>295</sup>. È l'8 novembre, sono passati solo pochi giorni dalla circolare governativa, quando la delegazione provinciale di Verona riceve, dalla predetta cancelleria, un ampio scritto con una circostanziata serie di osservazioni sulla questione delle

---

<sup>291</sup> Vedi il § 10 della patente sovrana 7 aprile 1815, in CLV 1815/1 pp. 87-88.

<sup>292</sup> L'esame per diventare cancelliere del censo verteva sui seguenti punti: «1. Sulle cognizioni [...] nelle materie amministrative politiche, non ommesse quelle relative al codice delle gravi trasgressioni di polizia; 2. Sul modo di dirigere i registri delle partite d'estimo di ciascun possessore di fondi; 3. Sulla formazione tanto di quinternetti di scossa, per gli esattori comunali, quanto dei conti preventivi, e consuntivi per le comuni, e sugli analoghi regolamenti; 4. Sul modo di assistere, e rilevare gli atti dei consigli comunali, e di farne i corrispondenti rapporti alle autorità superiori giusta il prescritto degli articoli 21 e 22 del decreto 8 giugno 1805» (notificazione del 15 settembre 1815 in CLV 1815/2 pp. 89-91).

<sup>293</sup> CLV 1816/1 p. 32. Le istruzioni ai cancellieri del censo vengono diramate non appena cessano dalle loro funzioni le vice prefetture (dal 1° gennaio 1816), cioè le autorità a cui i cancellieri devono subentrare.

<sup>294</sup> CLV 1816/2 p. 183.

<sup>295</sup> A San Bonifacio il cancelliere del censo è Spirition Vordoni, ex capo sezione della prefettura del Tagliamento. Una parte consistente del personale impiegato in questi uffici proviene proprio da prefetture e vice prefetture (si tratta di ex prefetti, vice prefetti, capi sezione, segretari); i loro curricula, aggiornati all'anno 1817, si trovano in ASV, *IRG, Allegati 1817*, fasc. 30702, b. 44. Sull'organizzazione in sezioni di una prefettura, con i rispettivi ruoli, e le relative materie di competenza vedi ASV, *PdG 1813*, fasc. “Nuova divisione delle materie devolute alla prefettura del dipartimento della Piave”, b. 15.

La massiccia presenza, tra i cancellieri del censo, di personale proveniente dalle prefetture è dovuta, con ogni evidenza, alle regole di accesso a questa carica; infatti erano dispensati dall'obbligo dell'esame (vedi *supra* n. 282) «quelli che avessero coperta con indubbie prove di onoratezza, e di capacità la carica o di vice-prefetto, o di segretario generale di prefettura, o di capi sezione presso le prefetture»; mentre per gli altri aspiranti, vi erano pure alcune condizioni che limitavano la sostenibilità dell'esame stesso: «1. Di esser [...] di una condotta morale superiore ad ogni eccezione; 2. D'aver compiuto il corso regolare degli studi; 3. Di essersi esercitati per il corso di un anno almeno nella qualità di alunni di concetto presso [il governo], o presso la cessata amministrazione generale del censo, o presso le cancellerie. Cominciando col 1816 l'alunnato di pratica dovrà essere stato almeno di due anni» (*ibidem*).

trasgressioni di polizia<sup>296</sup>. Vordoni scrive di aver recepito le direttive della circolare del 21 ottobre, ma crede di poter dimostrare che quella decisione del governo, nella prassi, si discosti dagli opportuni criteri di efficienza che una simile materia richiede :

devo permettermi ancora il quesito seguente: se nei casi in cui il codice penale vigente incarica di alcune incombenze “la superiorità del luogo destinata a vegliare sulla tranquillità, buon ordine, e sicurezza” debbasi ritenere che questa autorità sia il cancelliere.

In caso che la proposta questione fosse affermativamente risolta, come sembra ch'esser lo debba, se ad analizzare s'impreda i doveri dell'istituto nostro, quale incaricato della sicurezza, e tranquillità del distretto, cui la superiore clemenza si degnò di affidarmi, e qual onesto impiegato che animar si sente dal dovuto zelo sovrano pel servizio, tacer non posso che la polizia, questa parte importante dell'amministrazione, vassi sempre più infievolindo in azione, e che in conseguenza meno efficaci ne son gli effetti, e la pubblica tranquillità e sicurezza rimane ogni dì più compromessa.

Se l'istituzione della polizia tende allo scopo salutare di prevenire i delitti, e di punire anche lievi colpe, non solo perché il malfattore ne abbia pena, ma perché il gastigo del reo serva agli altri d'esempio, e renda meno frequenti i misfatti, dubbio non vi ha che nella sorveglianza degli individui sospetti, e nella pronta punizione de' trasgressori la polizia sia riposta.

Pertanto, se si intendeva mirare alla prontezza d'azione, era indispensabile eliminare ogni lungaggine:

in quanto alla punizione esclusivamente attribuita alla giudicature di pace, ella colpisce il reo quando svanita è perfino la memoria della colpa, o più non lo coglie. Forza è il persuadersi che le giudicature di pace non possono sostenere la somma di tante incombenze, e che composte essendo da un giudice, e tutt'al più da due subalterni attuari, questi soggetti alla superiorità giudiziaria, dalla quale direttamente aspettano promozioni, e compensi, dipendenti dall'autorità amministrativa soltanto in fatto di trasgressioni, oppressi da mille affari criminali e civili, costretti ad osservare lunghe formalità di procedura anche ove trattisi di lievi mancanze, trascurano tai [sic] denunce, e frattanto i mal intenzionati non si frenano dall'esempio della rimediata punizione de' trasgressori, e questi imbaldanziti da stolta lusinga d'impunità, perfidiano nel mal sentiero, e grado grado per la via della casa attingono il colmo della scelleratezza.

Molti casi potrei addurre su cui tutt'ora pende, e lungo tempo penderà la sentenza; molti che sol per fama fino a me giunsero, perché i danneggiati od offesi non vollero rivolgersi al giudice competente, sicuri di non ottenere che tarda soddisfazione o risarcimento. Né perciò intendo di tacciar di lentezza l'attivissimo, probo, ed esperto giudice Visco, poiché testimonio fui della impossibilità in cui versa di dar corso a tanta folla di affari.

La soluzione proposta era quella di coinvolgere i cancellieri del censo nella procedura per le gravi trasgressioni di polizia.

---

<sup>296</sup> ASVR, DP, b. 877, fasc. 24507. Tutte le citazioni sono tratte da qui.

Subordinatamente dunque mi sembra, che ai cancellieri adossar potrebberci una parte della polizia punitiva non potendomi esser dubbio nemmeno che individui prescelti dall'amministrazione d'un distretto, ed incaricati di tante e sì gelose ispezioni non abbiano a conoscere le leggi, né provveder sappiano nelle forme prescritte; che se tranquillo su ciò non fosse il governo, assoggettar si potrebbero all'esame voluto dall'articolo 291 del codice penale parte seconda, ed assicurare in tal modo il fine beneficio delle provvidissime vigenti leggi.

Il governo restava sulla sua posizione, ma non immaginava che le cancellerie censuarie avrebbero tenacemente disubbidito alla circolare del 21 ottobre; il conflitto tra cancellieri del censo e giudici di pace (poi pretori) non si era risolto, e la faccenda viene ad assumere progressivamente una dimensione, che appare in tutta la sua rilevanza, solo quando si verifica l'ennesimo scontro a Dolo: sul finire del 1818 il governatore Goess si era rivolto all'tribunale di appello perché fosse richiamata all'ordine la pretura del luogo – avendo avuto notizia «che erano insorte alcune differenze in punto di politica competenza» con la locale cancelleria del censo<sup>297</sup>; ammonita la pretura «a desistere da ogni incompetente ingerenza in affari di polizia, o di amministrazione», invitata a «guardarsi da tutto ciò che potesse alterare la buona corrispondenza colla cancelleria censuaria», il presidente del tribunale Fratnich era poi voluto andare a fondo della questione, chiedendo al giudice di specificare quali fossero state le contestazioni. Non era successo nulla, «se non all'occasione di aver messo in libertà certo Carlo Cappon detto Albrizzi», e allora:

presa dall'appello in disamina la vertenza gli parve di dover credere che tutto il torto sia del cancelliere del censo, e che il pretore abbia proceduto con altrettanta regolarità. Era l'Albrizzi arrestato sulla supposizione, che avesse trasgredito a un politico precetto che esisteva di già negli atti della pretura, Denunziato alla medesima un tale arresto si occupò immediatamente della verifica del fatto imputato, lo trovò insussistente. Si credette quindi in dovere di levare l'arresto arbitrario, ed ingiusto dalle guardie di polizia praticato. Con ciò la pretura non fece che lodevolmente amministrare pronta giustizia, e provvedere a quanto il suddito ha di più sacro, alla libertà individuale.

Il cancelliere del censo, quindi, non aveva gradito il fatto che dopo l'arresto fosse seguito un rilascio, anziché una condanna, perciò aveva protestato presso la delegazione provinciale. Una protesta talmente fuori luogo, che meritava più che una replica: bisognava dare una vera e propria lezione.

La verifica suddetta apparteneva d'altronde alla pretura [...]. Il fatto che aveva motivato l'arresto consisteva nella pretesa trasgressione del politico precetto, e questo è ciò che doveva appunto rilevarsi sul momento, e rilevarsi da quella istanza, cui toccava di procedere, come dichiarano i §§ 298 e 299 [...]; non aveva dunque nel concreto caso il cancelliere del censo di che giustamente lamentarsi sull'operato del pretore. Se i cancellieri del censo conoscessero meglio le

---

<sup>297</sup> Le seguenti citazioni sono tratte dal carteggio contenuto nel fasc. 4153 in ASV, *IRG 1819*, b. 1398.

proprie, e le altrui attribuzioni non solo non muoverebbero insussistenti lagni, ma gli affari vi procederebbero con maggiore regolarità.

Per Fratnich i cancellieri del censo stavano passando ogni limite, debordano dalle proprie mansioni senza ritegno: sotto certi aspetti, andavano fermati.

L'appello non può quindi dispensarsi dall'osservare che a togliimento di incessanti questioni e per prevenire i disordini, che con sommo danno del servizio vanno alle medesime sempre congiunti, si renda onninamente necessario di segnare una linea fra le attribuzioni dell'una, e l'altra politica mansione [...].

Ma sopra tutto è poi necessario che questi cancellieri dei censo desistino dal frammischiarsi e dal porre perfino ostacoli al regolare andamento della procedura in oggetti criminali, come pur fanno tutto giorno, giungendone all'appello incessantemente le lagnanze<sup>298</sup>.

Dopo una tale presa di posizione, valutati i rilievi del tribunale d'appello (e non erano i primi!), il governo si persuade della necessità di un intervento che non lasci nulla di sottaciuto. Se la prima circolare poteva in qualche modo aver lasciato il dubbio, ai cancellieri del censo, che il governo avesse voluto dirimere una questione di pura "gelosia" istituzionale, tra cancellieri e giudici, era d'obbligo – questa volta – emanare un provvedimento in cui, senza equivoci, risultasse circoscritta l'azione dei cancellieri del censo, e se ne frenasse la propensione all'iperattività.

Ebbe il governo con suo grave rammarico in varie occasioni a riconoscere che i cancellieri del censo dando troppo estesa interpretazione alle istruzioni loro diramate si fanno lecito di arrogarsi un potere oltrepassante i confini dovuti negli oggetti d'inquisizione e di denunce dei rei e di fatti criminosi. Le attribuzioni in oggetti di polizia loro affidate non devono tendere che al solo ed unico scopo di prevenire i delitti, e non mai a quello di rilevarli in tutte le loro circostanze allorché sono commessi. Questo è un dovere che la legge addossa alle autorità giudiziarie<sup>299</sup>.

---

<sup>298</sup> Per restare al caso del cancelliere del censo di Dolo, Fratnich lamentava un episodio recente: «per le disposizioni date dalla cancelleria censuaria, in forza delle quali dovendo essere a lui esclusivamente inoltrate dalle deputazioni comunali le denunce dei delitti, e dovendo necessariamente ciò portar seco un considerevole ritardo pria che la notizia pervenga all'ufficio della pretura, ne è appunto avvenuto nel caso suindicato, che essendo il delitto stato commesso il 17 dicembre [1818], non ne pervenne alla pretura l'avviso se non il dì 11 del corrente mese [gennaio 1819], e quindi ben 25 giorni dopo il fatto» (Fratnich al governo, 22 gennaio 1819, in *ibidem*).

<sup>299</sup> CLV 1819/1 pp. 196-200. In questa lunga ed articolata circolare del 18 aprile 1819, oltre a venir ribadito in più punti quale è il nucleo di azioni dalle quali devono astenersi i cancellieri del censo, è fatto obbligo alle regie delegazioni di attivarsi per il rispetto di quanto vi è prescritto.

Va aggiunto che solo tre mesi dopo – il 23 luglio – il governo si ritrovava, sotto nuova forma, il problema dell'indebito protagonismo dei cancellieri del censo, e interveniva con un'altra circolare: «è pervenuto a notizia del governo che alcuni cancellieri del censo si permettono di emettere dei precetti politici di loro propria autorità, senza averne avuto l'ordine, ed ottenuto il permesso dalla regia delegazione. Questa misura soltanto, onde impedire ogni attentato alla pubblica sicurezza, dev'essere regolata dalla prudenza, giacché ogni abuso ne diverrebbe pericoloso alla società. S'incaricano quindi le regie delegazioni di diramare una circolare ai cancellieri dei censo loro dipendenti, vietando ad essi rigorosamente di rilasciare quindi innanzi alcun precetto politico per qualunque titolo, colla espressa dichiarazione che verrà proceduto a termini di rigore contro chi abusando d'una facoltà non sua contravenisse al divieto presente» (CLV 1819/2 pp. 27-28).

Era inoltre il caso, in questa nuova circolare, di rendere edotti i cancellieri del censo sui risultati pratici che produceva il loro zelo mal riposto.

Una procedura politica per parte loro [dei cancellieri] incoata in un oggetto che non è di loro attribuzione, ha portato bene spesso il massimo ostacolo alla convinzione dei rei. Una confessione di questi innanzi la politica autorità non costituendo per le disposizioni del codice una prova legale, ne segue ch'è il costituito politico stesso non serva all'imputato che di lezione preparatoria a più destramente condursi dinanzi alle autorità giudiziarie, ove bene spesso si ritratta una confessione che pel chiaro tenore della sovrana risoluzione 7 settembre 1817 sarebbe stata irrevocabile se più cautamente approfittando del buon momento si fosse ottenuta dal pretore.

E ben diversamente dall'essere un merito, certi atteggiamenti si attiravano invece una nettissima censura, per il danno che stavano portando:

ciò non succedrebbe ove i cancellieri del censo concorressero soltanto, com'è loro dovere, nell'investigazione e sussidio de' pretori [...]. Ma l'appropriarsi [di] questo diritto esclusivamente ed in principalità non combina né con la legge, né col buon ordine, né apporta alla causa pubblica un vantaggio di sorte, ma le nuoce anzi ben di frequente, come si ha la dispiacenza di rilevare in parecchie circostanze.

Tornando al parziale slittamento giurisdizionale, di cui si è detto, nelle gravi trasgressioni di polizia (da amministrativo a giudiziario), aveva preso corpo nell'immediato anche un secondo problema: come si raggiunge la sentenza? Il codice taceva a riguardo. Il paragrafo 379 indica che «la stessa magistratura, che ha intrapreso l'inquisizione, pronuncia anche la sentenza», però nel successivo 380 viene detto: «alla deliberazione, e formazione della sentenza si devono chiamare sempre due uomini intelligenti, e di buona fama del comune», e ancora nel 381: «la sentenza si deve proferire immediatamente dopo che sono chiusi gli esami [...]; la sessione non deve essere interrotta sinché non siano raccolti i voti, e presa la deliberazione», infine nel 399: «la sentenza [...] al pari del protocollo vien sottoscritto [sic] dal giudice, dai due assessori intervenuti, e dall'attuario». L'intervento degli assessori alla formazione della sentenza, l'indicazione di una pluralità di voti, mostrano che anche in questo tipo di procedimento, come nei tribunali, era richiesto un giudizio collegiale. Alcuni giudici di pace, tuttavia, manifestano delle perplessità: secondo Giorgio Barbaro, letti e meditati diversi articoli del codice, il giudice pronuncia da solo; certamente si parlava di «voti», ma l'istanza che esercita la giurisdizione è composta da un giudice e da un attuario (§ 290), e la magistratura che ha intrapreso l'inquisizione pronuncia anche la sentenza (§379): «il che mi farebbe riverentemente opinare per sola competenza del medesimo il pronunciar la sentenza»,



concludeva il Barbaro<sup>300</sup>. Non è difficile immaginare quali intenzioni e sentimenti muovessero il giudice di Burano, ma conviene leggere un passaggio della sua corrispondenza per capire meglio:

Ciò m'interessa alla precisione nella circostanza in particolare dell'impossibilità di poter rinvenire in questa comune, due soggetti intelligenti come assessori all'intervento e voto; mentre per la costituzione del luogo e degli abitanti non attrovansi alcuno, da cui attendere anco in mediocre qualità le cognizioni, e lumi all'oggetto.

Il Barbaro aveva ben compreso che i due individui chiamati ad assistere alla sentenza avrebbero votato, e di certo non gradiva – come altri suoi colleghi<sup>301</sup>. Bisognava però trovare una forma adeguata, e qualche argomentazione dissuasiva, per esprimere quel fastidio legato al fatto di trovarsi come “colleghi”, due persone estranee al corpo giudiziario, che per giunta potevano anche metterlo in minoranza.

Il carteggio interno della prefettura dell'Adriatico sembra corroborare questa tesi. Infatti il legale d'ufficio<sup>302</sup>, dopo aver espresso parere favorevole al voto degli assistenti, si era velocemente pronunciato riguardo alla lamentata impossibilità di trovare soggetti idonei per quel ruolo. Quanto al primo punto, in sintesi, il Todeschini aveva osservato:

se non avessero essi a concorrere unitamente al giudice col loro voto, essi non farebbero che la figura di testimoni: e il codice non avrebbe loro attribuito il carattere di assistenti, voluti anche intelligenti, e d'illibati costumi, ma li avrebbe nominati testimoni.

Quanto al secondo punto, l'osservazione, venata di un certa incredulità, era stata la seguente:

---

<sup>300</sup> Si tratta del giudice di pace di Burano, che scrive alla prefettura dell'Adriatico in data 23 agosto 1815 (ASV, *PA-IRG 1814-1816*, b. 101, fasc. 18005). Nello stesso fascicolo è contenuta un'analogha richiesta di chiarimenti da parte di Lorenzo Pizzamano, giudice del I circondario di Venezia (24 agosto 1815): ma, a differenza del collega, per Pizzamano il codice «sembra ammettere il voto eziandio dei due assistenti».

<sup>301</sup> Giorgio Cattaneo, giudice di pace a Murano, si rivolgeva alla prefettura, giusto un mese dopo (il 23 settembre), per sapere se i due assistenti avessero «voto puramente consultivo, o consultivo e deliberativo assieme». Ammessa pure la seconda ipotesi, si poneva il quesito: «nel caso che per una trascuranza di educazione, e per una rozzezza universale non fosse possibile trovare nel comune gl'intelligenti suddetti, quale debb'esserne la sostituzione»; e in rinforzo al quesito seguiva lo sferzante rilievo: «non esiste qui in Murano chi sia in verun modo al caso di sedere ad un tribunale ove rendersi necessaria la più minuta cognizione di legge: fatto a colpa di cui non fu possibile fornire d'un supplente abituale questa giurisdizione, alla quale venne quindi assegnato un supplente eventuale nel signor avvocato Guglielmo Stefano di Venezia» (ASV, *PA-IRG 1814-1816*, b. 96 fasc. 16640/975).

<sup>302</sup> Si tratta di Raffaele Todeschini, che all'impiego d'ufficio aveva a lungo abbinato l'esercizio di notaio; in seguito, «per superiore disposizione, non avendo più potuto conciliare questi due esercizi, dovette nel maggio 1814 rinunciare al notariato» (ASV, *PA-IRG 1814-1816*, b. 100 fasc. 17929/1507).

Al legale di ufficio, la prefettura si rivolgeva per il parere tecnico sui punti di diritto; queste consulenze a volte venivano perfino ridotte in sintesi, e con la firma del prefetto, o del consigliere anziano (che sostituiva il prefetto), inoltrate alle diverse autorità. Il carteggio sul problema del voto degli assessori è nel fasc. citato nella n. 300.

questa [faccenda] sembra veramente strana, in una comune di seconda classe sempre governata da podestà, e da savi, che si sono succeduti l'un l'altro; né dev'esser impossibile almeno tra questi trovar qualche intelligente d'illibati costumi all'oggetto, caratteri contemplati dall'articolo 380 del codice.

Vendramin Calergi, che aveva colto la vera indole del rilievo del giudice di Burano, e ne condivideva il pensiero, dissente apertamente dal legale d'ufficio, traducendo quanto il Barbaro aveva lasciato implicito:

È da osservarsi che se li due assistenti avessero voto nella sentenza potrebbe talora darsi che emanasse da loro la sentenza contro la intenzione e la volontà del giudice inquirente, essendo allora l'istanza di tre soli voti.

Che questa facoltà attribuita a persone estranee al giudizio, e che non si vede che debbano essere neppure giurate, potrebbe produrre li più gravi disordini, specialmente in qualche paese ove la scelta può ben cadere sui riputati onesti, ma non sopra uomini d'intelligenza.

Per dirimere la questione, non restava che coinvolgere il governo. Il Calergi, però, decide di farlo inviando, anziché una semplice richiesta di chiarimenti, una piccola requisitoria, nella speranza di ottenere una decisione conforme alle proprie aspettative (e a quelle dei giudici) – così l'11 settembre scrive:

Dato dalla prefettura il conveniente riflesso agli articoli relativi del codice [ne seguiva una lettura tendenziosa<sup>303</sup>]; devesi perciò presumere che li due assistenti debbano intervenire nel giudizio come testimoni, ma non già come parte integrante del giudizio stesso.

E come mai si potrebbe altrimenti, qualor si rifletta che gli assistenti, non aventi l'obbligo d'essere giurati, dovendo votare avrebbero la preponderanza nel giudizio al confronto del solo voto del giudice inquirente, cui vedrebbe sovente rigettata la propria proposizione senza conoscere i motivi del rifiuto. Oltre a ciò conviene osservare che nelle comuni del dipartimento, tranne quelle de' capoluoghi di distretto, composte di persone idiote perché dedite al mestiere dell'agricoltura o della pesca, si potrebbero bensì rinvenire de' soggetti d'illibati costumi, ma non già intelligenti, e perciò facili a sentire una mala intesa comiserazione pel reo, di modo che ne risulterebbero gravi disordini.

Il 22 dello stesso mese, giungeva la risposta del governo: era ben evidente il contrario, sul ruolo degli assistenti la prefettura aveva tratto conclusioni completamente sbagliate; quanto ai criteri per la loro selezione, non serviva essere tanto sofisticati:

Qualora si faccia attenzione all'intero contesto del capo V sezione seconda [...] non resta più alcun dubbio, che questi due assessori, che per il § 380 devono essere individui intelligenti, e d'illibati costumi, siano autorizzati, come parte

---

<sup>303</sup> È il caso di sottolineare che, tanto i giudici di pace, quanto il Calergi avevano sotto gli occhi l'edizione veneziana del codice uscita per Pinelli (lo si evince dalle citazioni da loro riportate), e in questa il § 399 non poteva dar luogo a dubbi di alcun genere: «La sentenza risultante dalla conclusione de' voti verrà subito estesa in carta [...]».

integrante del giudizio, a concorrere col rispettivo voto nella sentenza; tanto più che tocca al giudice di dirigere la seduta, e quindi di schiarire e togliere, colle proprie cognizioni, quei dubbi che potrebbero emergere, né mai possono essere d'importanza essendo le prescrizioni del codice chiare e fondate nel diritto di natura, quindi di facile applicazione a chiunque ha un sano raziocinio.

Veniva quindi mantenuta la natura probivirale di quel tipo di processo<sup>304</sup>, pur con una modifica importante, perché al completamento dell'organizzazione giudiziaria si decise di non cambiare la scelta ibrida degli inizi, quella che aveva destinato a un giudice di carriera il primo grado di giudizio<sup>305</sup>. Tuttavia la figura del giudice *politico* comparve nelle città di provincia, dove al pretore erano demandati, esclusivamente, i già numerosi affari civili<sup>306</sup>. A Venezia troviamo

---

<sup>304</sup> Per raggiungere la sentenza, il giudice proponeva innanzitutto una prima questione: se vi fosse prova legale della colpevolezza; quindi si apriva la discussione, cominciando ad esaminare, fra i tre membri, in quale dei modi previsti dal codice si poteva desumere la prova, e successivamente se i requisiti stabiliti dalla legge venissero soddisfatti. «Fatte tutte queste osservazioni in linea di prova si racciglieranno [sic] i voti sulla questione proposta, a dalla pluralità di questi si concluderà per la esistenza o non esistenza della prova legale, registrando in protocollo ciascun voto coi rispettivi motivi, e la conclusione. I due assistenti voteranno i primi, ed ultimo voterà il giudice. Questa pratica è desunta dal § 425 della I parte del codice penale» (Viviani L. A., *Pratica del processo sopra titoli di gravi trasgressioni politiche dedotta dalla II parte del codice penale e relativa appendice*, pp. 28-29, manoscritto contenuto in ASV, IRG 1816, b. 640, fasc. 11743/1434). Se la conclusione era di colpevolezza, si passava al secondo punto: la presenza di circostanze mitiganti o aggravanti; quindi seguiva una nuova discussione e votazione, e ancora una discussione con votazione finale sul terzo punto: quale pena fosse stabilita dalla legge in quel preciso caso.

Va notato come, nella procedura di votazione, si faccia in modo di limitare il rischio di condizionamento da parte presidente dell'istanza, se questi votasse per primo, infatti, il suo parere potrebbe indurre i due assistenti a conformarsi; votando per ultimo, invece, può più facilmente essere messo in minoranza.

Alcune considerazioni sulla *Pratica* citata in questa nota: l'opera è importante per almeno due motivi, perché è scritta da un giudice di pace (Luigi Antonio Viviani, giudice a Rovigo), e perché è stata composta quando l'organizzazione giudiziaria era ancora provvisoria (1815). Abbiamo dunque una testimonianza diretta di quanto veniva messo in pratica in quei primi anni; l'opera perviene al dipartimento della censura nel marzo 1816, da lì è inviata (il 12 agosto) al consigliere di governo che si occupa delle trasgressioni di polizia (Passy), e per un complicato iter burocratico viene riposta in archivio con la seguente motivazione: «le diverse risoluzioni sovrane, che furono pubblicate dopo il giorno 10 marzo 1817 [data in cui la pratica era stata riesaminata] fino al presente, colle quali sono stati derogati, od alterati alcuni paragrafi del codice politico, renderebbero necessaria la riforma proposta dell'opera; ma il silenzio dell'autore [fa] supporre che non voglia occuparsene [...]. Venezia li 11 febbraio 1820». È pur vero che rispetto all'impianto tracciato nella *Pratica*, la documentazione conservata mostra, a volte, lacune e divergenze (per le procedure di votazione si confrontino ASRO, *Pret. di Badia, processi politici 1816/17*, b. 1; ASRO, *Pret. di Crespino*, b. 8; ASRO, *Giudizio politico di Rovigo*, b. 1), ma è altrettanto vero che il governo stava cercando di ottenere uniformità nella stesura degli atti, e vedeva in questa pratica un possibile modello, come testimoniano le parole di Passy: «le cinque module poste in fine di quest'opera son' ottime [la III riguardava il metodo di votazione], e possono anche riguardarsi necessarie, onde le giudicature tutte abbiano una norma uniforme nell'estesa degli atti, che pur troppo da molte giudicature vengono trascurati ovvero informemente estesi» (vedi appendice 9.10).

<sup>305</sup> Il 17 settembre 1817, il Senato Lombardo Veneto aveva chiesto, al governo e al tribunale di appello, di esaminare congiuntamente la questione delle gravi trasgressioni di polizia, partendo dal seguente punto: se convenisse assegnarne la competenza alle erigende preture. Per discutere il problema, si riunì il mese successivo (23 ottobre) un'apposita commissione, composta dal governatore Goess, e dai consiglieri Passy, per il governo, e Mildenhoff per l'appello. Il passaggio significativo del dibattito, che indirizzò il parere delle autorità venete verso l'attribuzione alle preture, verteva attorno alle capacità tecniche del magistrato cui si intendeva affidare l'incarico: «in ogni magistrato, che esercita l'ufficio di giudice politico per le gravi trasgressioni di polizia si esige certamente una piena cognizione delle leggi, e deve specialmente essere versato nella giurisprudenza di punitiva giustizia. Alla sua cura è affidato il geloso, ed importante incarico dell'iniziativa de' processi criminali, dalla cui esattezza spesso dipende l'esito di tutta l'inquisizione. Al suo discernimento è rimessa la cognizione della linea spesso imbarazzante, che distingue il delitto dalla grave trasgressione, e questa da una semplice azione correzionale; sicché nei distretti di campagna diventa assolutamente necessario di appoggiare quest'incarico al pretore giudiziario, che si presume fornito de' necessari lumi» (ASV, IRG 1817, b. 1018, fasc. 35672/2563).

<sup>306</sup> La scelta di attribuire la giurisdizione sulle gravi trasgressioni di polizia alle giudicature di pace, aveva prodotto

Lorenzo Pizzamano e Francesco Tiritelli, a Udine Giuseppe Maria Cossio, a Verona Orlando Castelli, a Vicenza Francesco Viviani, a Padova Girolamo Balbi, a Treviso Giovanni Battista Locatelli, a Rovigo Luigi Pisani, infine a Belluno Giovanni Giacobbi<sup>307</sup>. Se nella seduta del 23 ottobre 1817, si era convenuto sul fatto che le trasgressioni di polizia dovessero essere affidate a persone fornite di preparazione tecnica, chi erano mai questi giudici politici? Dei magistrati rimasti fuori ruolo nell'organizzazione definitiva. Lorenzo Pizzamano era nella giudicatura di Venezia già con la prima rosa di nomine del governo francese (9 dicembre 1806), e un decreto del 5 gennaio 1808 gli attribuiva le funzioni di giudice di polizia: quindi un magistrato di considerevole esperienza<sup>308</sup>. Francesco Tiritelli era supplente del giudice di pace del secondo circondario Francesco Cicogna (promosso consigliere nel tribunale civile di prima istanza)<sup>309</sup>. Giuseppe Maria Cossio era stato nominato supplente del giudice di pace di Udine il 16 aprile 1813, quindi era passato titolare<sup>310</sup>. Orlando Castelli in realtà era un attuario, che dal 1817 sostituiva in via provvisoria il suo superiore, Luigi da Prato (defunto? dimesso?); aveva una lunga esperienza, in quanto impiegato nei tribunali dal 1794, e resterà in sostituzione fino al marzo del 1824, quando gli subentrerà Gio. Batta Sanfermo, giudice di pace del tribunale d'appello durante il Regno italico (altro giudice finito fuori ruolo)<sup>311</sup>. Francesco Viviani non proveniva dal giudiziario, e in questo senso è l'unico magistrato propriamente *politico*, ma non gli mancava di certo la preparazione necessaria per quel ruolo, come ricordava anche un suo biografo: «dottore nelle leggi, fu per dodici anni giudice *politico* in Vicenza; la bontà dell'animo, la vasta dottrina nel diritto e la coltura nelle lettere lo resero caro; morì in patria vivamente compianto il dì 20 agosto 1828»<sup>312</sup>. Girolamo Balbi e Luigi Andrea Pisani erano supplenti nelle giudicature di Padova e di Rovigo, prima della loro soppressione, mentre Giovanni Battista Locatelli era il giudice titolare in quella di Treviso<sup>313</sup>. Giovanni Giacobbi, infine, avvocato e cancelliere criminale in Cadore, durante la prima epoca

---

l'effetto di una repentina superfetazione di cause: a Venezia, ad esempio, circa 260 processi in giacenza presso la corte di giustizia, per il disposto del nuovo codice, erano passati al giudice del primo circondario (nel capoluogo di regione la giudicature erano due); così il governo era dovuto correre ai ripari ed estendere la competenza a entrambe le giudicature (con il codice italico, data la minor mole di affari – il grosso finiva nelle corti di giustizia – la trattazione delle contravvenzioni era affidata a un solo magistrato) – vedi ASV, *IRG 1815*, b. 433, fasc. 24771/3900. Quindi sarebbe stato arduo per le preture urbane – quelle con il maggior numero di cause – accollarsi la doppia giurisdizione, come le preture foresi, cioè quelle di centri più piccoli: «nelle città è molto maggiore la quantità delle emergenti trasgressioni, le quali bastano ad impegnare tutta l'attività di un solo ufficio» (il governatore Goess nella seduta del 23 ottobre 1817, cit. vedi n. 303). Impensabile, invece, per una questione di costi, una biforcazione di tutti gli uffici: «gravissimo sarebbe per l'erario il dispendio, se si volesse da per tutto istituire dei separati uffizi» (*ibidem*).

<sup>307</sup> La prima rosa di nomi disponibile è contenuta nell'*Almanacco per le provincie soggette all'i. r. governo di Venezia nel Regno Lombardo Veneto*, anno 1821, p. 367.

<sup>308</sup> BL 1807/3 pp. 1535-1536 e BL 1808/1 pp. 27-28.

<sup>309</sup> Vedi il "Prospetto" contenuto in ASV, *IRG 1816*, b. 835, fasc. 34797/2971.

<sup>310</sup> BL 1813/1 p. 206 e prospetto del 21 agosto 1815 in ASV, *IRG 1815*, b. 422, fasc. 31670/5178.

<sup>311</sup> ASVr, *DP*, b. 877 fasc. 6604/628 e 24099/1305.

<sup>312</sup> Rumor S., *Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono*, 3 voll., Venezia 1905-1908, III, p. 347.

<sup>313</sup> Per Balbi e Pisani vedi ASV, *IRG 1815*, b. 434, fasc. 36492/6032; per Locatelli, il prospetto del 21 agosto 1815 cit. nella n. 310.

austriaca, era diventato supplente della giudicatura di Belluno il 23 luglio 1811, e con il ritorno degli austriaci, aveva ottenuto la promozione a «giudice interinale» della locale corte di giustizia (decreto 18 ottobre 1813)<sup>314</sup>.

Non resta che chiudere il discorso con una domanda: il giudice rimaneva comunque in una posizione influente, gli apparteneva per intero l'istruzione del processo e dirigeva la seduta delle votazioni – fattori, questi, che avrebbero potuto consentirgli di imprimere l'indirizzo desiderato alla discussione e conseguente giudizio; gli assessori, inoltre, di fronte a un magistrato di carriera, è probabile che conservassero un maggior grado di soggezione, e di fronte a un giudice *politico* proveniente dal giudiziario, o con laurea in diritto, potevano comunque sentirsi inibiti – molto dipendeva dall'estrazione culturale degli assessori prescelti; viene allora da chiedersi se nella prassi il giudice venisse mai contrastato.

Lascio aperta questa pista di ricerca, offrendo uno spunto a quanti volessero provare a seguirla:

Il giudice politico del II circondario signor Tiritelli era solito da vari anni di prendersi dei signori conte Sebastiano Cattaneo, e del signor Giovanni dottor Parma – chiamandoli ad assessori nelle cause di suo istituto.

Da circa un anno peraltro all'oggetto di portar ad essi un qualche sollievo, egli si è fatto assistere interpolatamente nelle stesse funzioni anche dalli signori Silvestro Colonda [...], e Francesco sedicente conte de Medici [...].

Dietro alle praticate indagini, ho motivo di credere, che da qualche tempo il signor Tiritelli abbia dato retta ad una specie di malumore verso del Parma, per essersi trovati entrambi in disparità d'opinione in alcuni giudizi, e perché dal governo furono ad esso fatti parecchi rimarchi appunto sulle fallaci opinioni da lui portate, e si pretende di sapere che conservando egli ancora una qualche avversione per esso, siasi fatto intendere un mese fa circa, nel proprio ufficio da' suoi impiegati, di non voler più oltre invitare all'oggetto delle giudiziali sedute il Parma, né il conte Cattaneo<sup>315</sup>.

---

<sup>314</sup> Vedi BL 1811/2 pp. 735-736 e ASV, *PdG 1813*, b. 10, fasc. 989. Giacobbi è definito «di buon contegno morale» «politico» e «privato»; come giudice: «di sufficienti capacità, ma di mediocre attività».

<sup>315</sup> Il direttore della polizia al presidio di governo, 11 settembre 1825, in ASV, *PdG 1825-1829*, fasc. I/9/37 sub I/9/18.

## 8. Conclusioni

«Durante il mio soggiorno in questo Regno mi sono fatto un dovere di prendere in matura considerazione i bisogni dei miei sudditi italiani rispetto all'amministrazione della giustizia [...]. Nella ferma persuasione che il miglior modo di servire lo scopo, sia l'istituzione d'una più avvicinata corrispondenza fra le autorità giudiziarie, [...] mi sono determinato di ordinare, che il senato italiano del mio supremo tribunale di giustizia si trasferisca immediatamente»<sup>316</sup>: con queste parole, Francesco I annunciava, ai sudditi del Lombardo-Veneto, l'insediamento a Verona<sup>317</sup> di una sezione del supremo tribunale di giustizia di Vienna<sup>318</sup>. Quindi il 13 luglio veniva promulgata la «costituzione del Senato Lombardo-Veneto dell'imperial regio Tribunale di Giustizia»<sup>319</sup>, che ne fissava le competenze, oltre a quelle stabilite dal codice. Il Senato italiano era composto da un presidente, che era allo stesso tempo anche il secondo presidente del supremo tribunale di giustizia, un vice presidente, e dieci consiglieri; secondo l'organizzazione strettamente gerarchica dell'apparato giudiziario asburgico, per cui le magistrature superiori avevano poteri disciplinari su quelle inferiori, all'istanza suprema incombeva la sorveglianza sui tribunali di appello, sulle prime istanze<sup>320</sup>, ma anche sugli avvocati, sui patrocinatori e sui notai. Aveva poi cura di quanto

---

<sup>316</sup> Notificazione 12 marzo 1816, in CLV 1816/1 pp. 159-160.

<sup>317</sup> La scelta di una città veneta come sede del senato sembra essere una piccola compensazione alle aspirazioni frustrate di Venezia: «il giorno 3 corrente [1815] è giunto a Venezia sua maestà l'arciduca Giovanni [...]. Il consigliere d'appello nobile Alessandro Barbaro, consigliere aulico nominato, fu a pranzo da lui ed avendo a sua altezza detto che due cose desideravano i veneziani, l'una ch'egli sia il vice re del Regno Veneto Lombardo, l'altra che Venezia sia la città capitale di questo Regno, rispose l'arciduca che quanto alla prima "potrebbe essere", quanto alla seconda lodò altamente la fedeltà di Venezia, e rammentò la di lei grandezza passata. Soggiunse il Barbaro che veramente Milano non ho in questi ultimi mesi mostrato grande attaccamento alla casa d'Austria [...].» (BMCV, *Diario Cicogna*, I, *Cod. Cic.* 2844, 5 maggio 1815, p. 3018). La notizia dell'insediamento del Senato a Verona, infatti, venne accolta con evidente piacere, soprattutto per via del rapporto di competizione tra Venezia e Milano: «freuen sich die Venezianer wegen der bekannten Rivalität mit Mailand, daß der Sitz dieses obersten Gerichtshofes in den venezianischen Provinzen bestimmt worden seyn» (Raab, direttore generale della polizia, ad Hager, presidente del dicastero aulico di polizia, Venedig an den 12 Maerz 1816, ÖSW, *AVA, PH*, fasc. 1189/1816)

<sup>318</sup> Il periodo viennese del senato italiano inizia il 7 aprile 1815 (ASM, *SLV*, b. 75, p. 1), e si conclude il 28 giugno 1816 (ASM, *SLV*, b. 77, p. 1047). Il 1 agosto 1816 fu inaugurata la sede di Verona sotto la presidenza di Plenciz (ASM, *SLV*, b. 78, p. 1058).

<sup>319</sup> La costituzione è pubblicata in Grandi A., *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto 1815-1851*, Roma 1976, pp. XVII-XXVII, e se ne trovano due copie a stampa in ASV, *PdG 1824*, b. 325, fasc. II/1/9. Mi preme sottolineare che la citazione archivistica non è un vezzo personale, ma risponde a una necessità strettamente metodologica, in quanto nel libro di Grandi le informazioni che vengono date, sono quasi sempre prive di riferimenti archivistici o bibliografici.

<sup>320</sup> Le circolari che le autorità superiori emettevano, a norma interna delle diverse magistrature giudiziarie, venivano trascritte e conservate dai tribunali, in un apposito volume chiamato «registro delle normali». A titolo di esempio, ne riporto una che reputo interessante, perché riguarda il tema dell'azione penale rispetto alle garanzie individuali, ed è un'ulteriore riprova di una visione del diritto penale, da parte asburgica, improntato in una logica di garantismo e di mitezza: «Lo straordinario numero dei detenuti, che si manifesta in quasi tutte le città, facendo nascere facilmente il dubbio, che i tribunali di prima istanza, non siano forse troppo facili nell'accogliere nelle carceri criminali li detenuti d'ogni specie, che loro vengono spediti dalle giudicature di pace, o dalle autorità politiche, e che la libertà personale non sia sufficientemente garantita a fronte delle provide disposizioni del codice penale agli §§ 253, 270, e 281, si trova perciò necessario inesorabilmente [sic] a venerato aulico decreto 22 luglio [1817] del supremo senato di giustizia di richiamare tutti i tribunali criminali alla più esatta osservanza di quanto la legge nei citati paragrafi dispone riguardo agli estremi necessari per procedere all'inquisizione criminale, ed all'arresto degli imputati, in conseguenza s'inculca ai

riguardasse l'introduzione, la modifica, o l'interpretazione delle leggi: nei casi dubbi, dove si manifestava discrepanza di opinione con gli altri senati, veniva interessata l'aulica commissione per gli affari di legislazione, e infine direttamente l'imperatore<sup>321</sup>; mentre, per questioni riguardanti le convenzioni con altri stati, le rogatorie estere, e simili, il carteggio coinvolgeva la «cancelleria intima e corte di stato»<sup>322</sup>.

Passando al ruolo del Senato, come terzo grado di giudizio, occorre fare un discorso che coinvolga anche l'appello, perché il codice asburgico prevedeva una serie di meccanismi associati: infatti, in tutti i casi ritenuti di maggior importanza, le sentenze dovevano essere sottoposte *ex officio* (assieme a tutto il fascicolo processuale) al tribunale superiore; questo automatismo determinava la trasmissione o fino all'appello, o fino al supremo tribunale di giustizia, o anche fino al sovrano (quando si trattava di pena di morte) per la possibile grazia. All'esame del Senato<sup>323</sup> giungevano sempre i delitti di alto tradimento, abuso di podestà d'ufficio e falsificazione di carte di pubblico credito, oltre a tutti i casi in cui la decisione dell'appello era particolarmente sfavorevole all'imputato, ossia quando veniva chiesta una condanna a fronte della dimissione proposta dalla prima istanza, quando la pena eccedeva di cinque anni quella chiesta in primo grado, e quando si trattava di pena di morte o carcere a vita. La trasmissione era d'obbligo, invece, solo fino al tribunale d'appello<sup>324</sup> per i delitti di omicidio, incendio, furto, rapina, duello, perturbazione della

---

medesimi sotto grave loro responsabilità di verificare, in ogni caso sul fatto, e con rigore l'esistenza degli indizi legali, e di estendere un eguale esame a quei detenuti esistenti nelle carceri criminali, pei quali fosse stato finora trascurato questo preliminare, ed indispensabile requisito, e di respingere quelli dalle carceri, riguardo ai quali non sussistessero gli estremi voluti dalla legge. Viene anche commendata agli stessi tribunali criminali la maggiore possibile liberalità nell'applicazione del beneficio contemplato dal § 306 del codice penale, acciocché le carceri non siano senza una vera necessità affollate di un tanto numero d'individui, che oltre la salute minaccia l'assoluta impossibilità di amministrare la giustizia punitiva. Venezia li 4 agosto 1817» (ASRO, *Trib., Registro delle normali anni 1817 e parte del 1818*, p. 32 prot. 3899/866).

<sup>321</sup> Vedi ÖSW, *AVA, OJ, LVS*, b. 21.

<sup>322</sup> Vedi HHSW, *StK, PLV*, bb. 53-54. Un esempio: «È successo non ha guari in questa città un truce misfatto. Due scellerati fra quali Francesco Beschi veronese trucidarono proditoriamente Andrea Mancini di qui per dirubarlo di alcuni effetti d'oro, e di argento, e lo tagliarono poscia a pezzi spargendo le di lui membra qua e là perché non fosse riconosciuto. Due di loro furono arrestati, inquisiti, e giudicati, ma quanto a Francesco Beschi riuscì impossibile l'arresto per essersi egli dato alla fuga, ed indi arruolato nella legione d'Olanda, che si è formata nella Svizzera, e portato alla sua destinazione. Dietro questa importante scoperta potrebbesi anche contro costui ultimare la pendente criminale inquisizione, ove dall'estero stato ne venisse eseguito l'arresto, e la consegna. Questo Supremo Senato di giustizia [si rivolge alla] cancelleria di corte e stato [perché voglia] interporre gli efficaci di lei uffizi presso il governo svizzero, ed occorrendo anche presso quello dei Paesi Bassi [...]» (Il presidente Plenciz alla cancelleria, il 29 luglio 1817, in HHSW, *StK, PLV*, b. 54, fasc. 74, nota 1714/77).

<sup>323</sup> In base al § XII della costituzione, le deliberazioni dovevano essere prese da sei consiglieri almeno più il presidente. La procedura di voto era regolata dal § XXXII: «se il presidente raccolti i voti trova le opinioni non bastantemente precise e tra loro diverse, o se egli in parità di voti non potesse determinare per alcuna delle opinioni esternate; potrà egli nel primo caso esigere dai votanti una maggior dilucidazione delle loro opinioni, ed indi, raccogliere un'altra fiata i voti; se essi riescono anche questa seconda volta pari, allora decide lo stesso presidente col suo voto, aderendo all'una o all'altra delle due opinioni».

<sup>324</sup> I tribunali d'appello raggiungevano la sentenza, seguendo il metodo prescritto alle prime istanze dal § 425 del codice: «[...] la sentenza si forma secondo la pluralità dei voti. Chi presiede, non ha ch'un solo, e l'ultimo voto, col quale nel caso, che sian egualmente divisi gli altri voti preceduti, fa la decisione. S'egli in mezzo a tale parità propone una terza opinione, la sentenza si fa secondo quell'opinione, a cui s'accosta di più il voto di chi presiede. Che se l'opinione di lui è totalmente diversa dall'altre due, si raccolgono di nuovo i voti, e se ancora non risulta una pluralità di suffragi, si

religione, e altro, più in tutti i casi in cui la condanna oltrepassava i cinque anni di carcere, oppure la pena era accompagnata da un inasprimento (la berlina, l'esilio, o il bastone), o quando la prova veniva ottenuta, non per mezzo della confessione dell'imputato, ma attraverso testimoni o il concorso di circostanze<sup>325</sup>.

L'imputato poteva presentare ricorso – avvalendosi in questo caso dell'ausilio di un legale – al Senato, per le sentenze che venivano modificate *in peius* dall'esame d'ufficio dalla seconda istanza, e al tribunale di appello, per quelle di primo grado non vincolate al vaglio del tribunale superiore<sup>326</sup>. Se la seconda istanza mitigava o confermava la sentenza di primo grado, il ricorso era precluso.

Rispetto al sistema francese, l'intervento dei tribunali superiori mostra almeno due importanti differenze: che il giudizio di revisione si fonda sullo stesso fascicolo processuale assunto dalla prima istanza, senza la possibilità di aggiungere nuovi atti; che il tribunale supremo entra nel merito della causa.

Con notificazione del 4 febbraio 1818 veniva fissato il numero dei tribunali di prima istanza (8) e delle preture (90)<sup>327</sup>. Due mesi più tardi, in aprile, questi uffici ricevevano le rispettive istruzioni per il loro funzionamento interno: sul modo di trattare gli affari, di distribuire il lavoro, e altro; l'8 luglio un nuovo compartimento territoriale per le province venete, approvato con sovrana risoluzione dell'8 febbraio, determinava i distretti giurisdizionali degli uffici giudiziari, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo (1819)<sup>328</sup>. Il sistema poteva dirsi completato.

Complessivamente, lo si è visto, in questa fase di costruzione e consolidamento dell'apparato giudiziario, emerge con chiarezza una visione del diritto penale, da parte asburgica,

---

conchiude secondo la più mite fra le due prime discordi opinioni».

<sup>325</sup> L'intervento d'ufficio dei tribunali superiori è disciplinato dai §§ 433-444. Il meccanismo di controllo delle sentenze è analogo a quello attribuito al governo e al dicastero aulico politico in materia di gravi trasgressioni di polizia. Relativamente all'esame sull'operato delle prime istanze, che rientrava tra i doveri del tribunale di appello, il codice fissava due criteri, in base al § 438: «il superior giudizio criminale volge prima di tutto la più scrupolosa sua attenzione sulla condotta del processo. Se vi si manifesta un sostanziale difetto, che influisca sulla stessa formazione della sentenza, ritorna tantosto gli atti del giudizio criminale; gli dà le opportune istruzioni, onde togliere l'osservato difetto; e lo incarica di dichiarare, trasmettendo di nuovo gli atti, se persista nondimeno nella sua prima sentenza, o in qual modo trovi di variarla. In quest'ultimo caso il tribunale superiore prende per oggetto della sua deliberazione la mutata sentenza»; quando invece vengono rilevati difetti leggeri, che non incidono sulla sostanza del caso, per il § 439 il tribunale «procede alla decisione del merito principale; ma con separato decreto deve sempre avvertire il giudizio dei difetti osservati, sia che riguardino l'affare stesso, od anche solo l'usato ritardo».

Infine va ricordato il potere di supervisione dell'imperatore sul Senato Lombardo-Veneto: «i protocolli di consiglio [...] si spediranno ogni mese in originale immediatamente a Sua Maestà [...]; sarà pure in cadaun anno inoltrato [...] il prospetto degli elaborati, e degli affari non ultimati» (§ XVI della costituzione).

<sup>326</sup> Il ricorso viene regolato dai §§ 462-470.

<sup>327</sup> In ogni capoluogo di provincia, un tribunale, una pretura urbana (con competenze solo civili) e un giudizio *politico* (a Venezia tanto le preture quanto le giudicature politiche erano due); nel resto del territorio 81 preture foresi (più tardi alcune di queste verranno soppresse) – vedi CLV 1818/1 pp. 150-162.

<sup>328</sup> Le istruzioni alle preture sono emanate in data 1 aprile (CLV 1818/1 pp. 272-350), quelle ai tribunali il 6 aprile (ivi, pp. 367-438). Il precedente compartimento territoriale era stato diramato con notificazione del 30 novembre 1815 (CLV 1815/2 pp. 141-204), quello dell'8 luglio, in vigore dal 1 gennaio 1819 è pubblicato in CLV 1818/2 pp. 5-92.



permeata di ideali di mitezza<sup>329</sup>, che risalta con maggiore evidenza non appena lo sguardo si posa su quanto ci si è appena lasciati alle spalle – corti speciali, tribunali militari, decapitazioni in massa, ecc.<sup>330</sup> Non sembra inutile mostrarne un ultimo esempio; dopo aver proceduto con una lunga serie di mitigazioni di pena, secondo le indicazioni dei Francesco I, il senato riceve dall'appello una nota del governatore di Venezia (originariamente indirizzata al commissario Plenciz): vi si leggeva l'invito «di dare [...] le disposizioni, giacché tutti i condannati, ai quali fu condonato il restante della loro pena, tostoché lasciano le carceri criminali, vengano consegnati alla polizia per l'ulteriore trattamento, rappresentando che per la loro contemporanea dimissione dalle carceri viene esposta in alto grado a pericola [sic] la pubblica sicurezza»<sup>331</sup>. Rispetto a simili parole, che alludevano a una certa facilità, con la quale si era proceduto nel decidere scarcerazioni e riduzioni di pena, i consiglieri aulici convennero con le valutazioni del relatore Conci:

Stante l'estrema sproporzione delle pene, misurate secondo la prescrizione del cessato codice napoleonico è ben naturale, che, avendosi in seguito del sovrano comando applicate le norme del codice penale austriaco a vari delitti de' condannati del Regno Lombardo Veneto, che risultano dalla tabelle subordinate, grande fu il numero di quegli, pe' quali fu ordinata o la dimissione dalle carceri o riduzione della pena.

Ma siccome nell'accordare la riduzione della pena o la dimissione fu usata già sempre la medesima circospezione da parte di questo superiore tribunale ed anzi fu ritenuto per base rispetto a vari individui in più alto grado pericolosi, che siano da porsi sotto la sorveglianza della polizia, così non rimane che di approvare le precauzioni, che si prendono sull'argomento da parte del governo veneto [...].

Riassumendo, nell'arco di questa ricerca sono stati messi in luce alcuni temi: 1) la mitezza del codice asburgico, che risalta in modo particolare proprio nel momento di passaggio da un regime all'altro, quando sono fresche le memorie e il *modus operandi* del precedente sistema; 2) la difficoltà da parte dei giudici nell'applicare un sistema probatorio vincolato da un dettato di legge – contrariamente al codice di procedura napoleonico, che affidava la valutazione delle prove, liberamente, all'intimo convincimento del giudice.

Il contesto in cui sono analizzati questi due temi è quello di una fase di turbolenza, causata dai difficili anni post bellici, che richiederebbe – secondo le autorità *politiche* – un'azione molto

---

<sup>329</sup> «Il codice austriaco si allineò sulle posizioni meno rigide dell'illuminismo tedesco, in cui “è primaria l'esigenza dell'umanizzazione e mitigazione delle pene (data la durezza e crudeltà di molte pene stabilite nella *Carolina*)”» – Vinciguerra S., *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico*, in Vinciguerra S. (a cura di), *Codice penale...*, cit., (pp. IX-XXXVIII) p. XXIII.

<sup>330</sup> «È puro verbo del Potere questo codice da cui è significativamente bandito ogni svolgimento moraleggiante: perché non si vuole altro che far regnare l'ordine. Comminate da un legislatore che identifica la severità con la saggezza e che nel suo diritto accoppia legalità e terribilità, le pene esemplari (e perciò stesso sproporzionate) sono concepite quali irrinunciabili strumenti di controllo sociale» (Cavanna A., *Il codice penale napoleonico...*, cit., p. XVII). Queste parole di Cavanna si possono benissimo estendere all'intera amministrazione della giustizia di quegli anni.

<sup>331</sup> ASM, *SLV*, b. 76, pp. 921-925.

energica; il codice asburgico mal si presta a questo scopo<sup>332</sup>, e allora l'*escamotage*, in via amministrativa, per ovviare a una situazione così allarmante, è un uso massiccio del precetto politico di napoleonica memoria.

Credo di poter aggiungere ancora qualcosa, in chiusura; un ultimo punto, rilevabile proprio durante la fase di costruzione e consolidamento del sistema penale asburgico, che sembra proiettarsi come uno spettro negli anni successivi della dominazione, e dare una prima risposta a una domanda, direi quasi naturale – vista l'impostazione della presente ricerca: quando nella percezione coeva incomincia a farsi strada l'idea che l'Austria possieda dei tratti feroci?

Nel dicembre 1818, l'arresto di un certo Antonio Molin portava a sorprendenti sviluppi: dalle sue deposizioni la polizia aveva rilevato che alla Fratta, nelle vicinanze di Rovigo, presso la villa di Cecilia Monti, moglie del generale francese d'Arnaud, si riunivano diverse persone per occuparsi di politica. Alcune parole che il Molin asseriva essere state dette in quel luogo, in occasione di un banchetto nel giorno di San Martino, come pure diversi segnali eseguiti in sua presenza, fecero nascere nella polizia austriaca il sospetto che si trattasse di riunioni di una società segreta. Le ulteriori deposizioni del Molin, e della moglie dell'Arnaud<sup>333</sup>, condussero a nuovi arresti, quindi a un processo, tenutosi a Venezia, da una commissione speciale di prima istanza: più di trenta individui, accusati di appartenere alla Carboneria, si trovarono coinvolti in un'estenuante procedura – tredici le condanne a morte, in seguito commutate dall'imperatore in carcere duro<sup>334</sup>.

Gli arresti in massa, la lunga procedura, e le condanne dei carbonari, apportarono il primo cambiamento all'immagine pubblica della giustizia austriaca.

---

<sup>332</sup> Ancora uno sguardo in terra lombarda: «J'ai le rapport, que beaucoup de personnes repètent publiquement, qu'il est très difficile que les propriétés et les personnes deviennent sacrées dans la Lombardie, tant qu'il n'y aura pas de changemen[t]s dans le code des loix criminelles. Les personnes les plus modérées disent que cette douceur, et cette forme de loix ne peuvent en aucune manière convénir en Italie, où l'immoralité, et la corruption se sont accrues à la suite de la révolution. Pour appuyer cette opinion j'ai le rapport qu'il a été dit dans un café, que pour un écu on pouvoit trouver dans une heure autant de faux temoins que la loix exigeoit pour quelconque contrat [segue parola indecifrabile]. L'opinion publique demande des changemen[t]s, et de nouvelles loix criminelles dans ce pays, que les habitans même déclarent trop corrompu, pou être gouverné avec les mêmes loix, que celles qui ont vigueur en Allemagne, et dans les pays héréditaires. Chacun s'accorde à dire, et affirmer, que tant que des loix terribles contre le vol, et les agressions sur les grands chemins, n'auront pas remplacé celles qui existent dans ce moment. La Lombardie sera rempli de voleurs, et d'assassins. Il est certain que depuis quelque temps ses crimes se sont multipliés d'une manière allarmante, et sont devenus presque journaliers. Tous les rapports s'accordent, que la voix publique dit beaucoup de mal contre employés de la police, et la gendarmerie (surtout dans les provinces) à ce sujet» (*Resumé de differens rapports reçu par des affidés*, Milan le 11 Xbre 1818 in HHSW, *StK, PLV*, b. 20, fasc. 26, cc. 278r-279r).

<sup>333</sup> Vedi appendice 9.12.

<sup>334</sup> Vedi *Carte segrete ed atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 2 marzo 1848*, 3 voll., Capolago 1851-52, I, pp. 121-129 (si tratta della documentazione che Manin aveva sottratto dagli archivi di polizia durante il governo provvisorio); Foresti F., *Ricordi di Felice Foresti sui carbonati, sui processi del Veneto nel 1821, e sulle vittime dello Spilimbergo*, in Vannucci A., *I martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848*, Firenze 1860, 3ª ed., pp. 605-639 – è il resoconto del pretore di Crespino, uno dei condannati per quei fatti; la sentenza del processo è riportata, sempre da Vannucci, alle pp. 229-232.

Una serie di rapporti conservati a Vienna, tra gli atti della cancelleria di stato, attestano questo passaggio. Il 31 dicembre 1818, Mulazzani, consigliere di governo, dopo i primi arresti, commentava:

Fra gli arresti qui eseguiti nel mese, che finisce, si rimarcano per più importanti quelli del pensionato ufficiale generale francese Arnaud, di sua moglie madama Monti di Venezia, del giovane Giuseppe Molin figlio del deputato centrale, e di certo da Ponte padovano per sospette corrispondenze coi malcontenti in Francia. Non ne feci cenno nel bolettino, perché avvenimento ordinato da Vienna, e quindi conosciuto a sua maestà, ne aggiungo quindi una linea a di Lei notizia. Essi devono essere tradotti in Germania; di questi arresti non prese il pubblico alcun interessamento<sup>335</sup>.

Il 27 febbraio dell'anno successivo, il bollettino politico di Mulazzani per Guicciardi, sui fatti rilevanti del mese precedente, evidenzia una nota di dissenso per come si stanno conducendo le cose:

La procedura contro la trentina d'individui arrestati per carboneria avanza sempre lentamente, mentre dopo due mesi non per anco vennero tutti costituiti. Dessa originò come dissi nel precedente bollettino dalle indicazioni di polizia di Roma, che accennò la casa di madama Monti alla Fratta nel Polesine come un punto di unione d'individui sospetti, ed avversi all'attuale governo. La maggior parte degli arresti ebbe luogo dietro le deposizioni dei giovani Villa, e Molin, che designarono tutti quelli che frequentavano detta casa. Non sembra per altro che di grande conclusione esser debbano i risultati della processura, ma che invece ridursi a discorsi riprovevoli, od indiscreti ristretti fra le domestiche mura, ed a fili di carboneria di vecchia data, cioè relativi all'epoca dell'invasione napoletana. Sarebbe perciò stato migliore consiglio quello accennato altra volta, di restringere piuttosto che di allargare la procedura col risparmiare quegli arresti che furono appoggiati da semplici indizi, e non consolidati da prove fondate. Non si avrebbe allora indisposta la provincia di Rovigo, in cui si sparse la costernazione con tanto rumore di arresti, e che sarebbesi accresciuta anche con altri se il passaggio di sua maestà per que' luoghi, e la impraticabilità delle strade interne non avessero interposto una remora ad eseguirli<sup>336</sup>.

Il mese successivo – il rapporto è del 31 marzo – comincia ad affiorare la preoccupazione per l'influsso negativo, che la vicenda stava producendo sull'opinione pubblica:

Il processo [...] prosegue sempre con lentezza, dacché nel quarto mese è ancora lungi dal suo compimento, e dallo sviluppo di risultati rilevanti. Dopo la partenza di sua maestà si eseguirono quegli arresti, che si erano sospesi [...]. Otto furono gl'individui arrestati, fra i quali per solo rimarchevole constasi il giudice Solera prima della cessata corte di

---

<sup>335</sup> HHSW, *StK, PLV*, b. 59, missiva nr. 76, Mulazzani a Guicciardi. Mulazzani, prima di diventare consigliere di governo con gli austriaci, era stato commissario generale della polizia delle province venete con i francesi. Questo carteggio fa parte di una missione segreta, nella quale Mulazzani aveva il compito, fra gli altri, di inviare periodicamente a Guicciardi (che girava le notizie a Metternich) osservazioni sui fatti rilevanti accaduti – di mese in mese – nelle province venete. Per altri dettagli su questa missione vedi Meriggi M., *Amministrazione...*, cit., n. 97 pp. 129-130.

<sup>336</sup> HHSW, *StK, PLV*, b. 39 fasc. ad 56, *Osservazioni politiche del mese di febbraio 1819*.

giustizia di Ferrara, ora regio pretore in Lonato, provincia di Brescia. In tal modo quaranta quattro sono le persone in istato di arresto, in questa straordinaria procedura, se in essa comprendere vogliansi madama Monti, il generale francese Arnaud, ed il giovane Molin, i quali sembrano piuttosto appartenere ad altra eventuale inquisizione per discorsi riprovevoli, e per sospetta corrispondenza coll'estero. L'opinione pubblica che si mantenne per qualche tempo incerta è ora spiegata in modo palese, e generale, a carico cioè della polizia<sup>337</sup>, per la incapacità di procedere in cause gravi, a beneficio degli arrestati inquisiti, che dovevasi restringere a molto minor numero; a danno dello spirito pubblico, che risveglia compassione sui processati, dispregio sui processanti. Queste sensazioni divennero più forti dopo l'arrivo del *Journal des Debats* che contiene nell'undici marzo scadente la lettera del conte Leopoldo Cicognara sopra il rigore di questa procedura, lettera, che viene disapprovata dagli uomini prudenti, ma che si è profusa in copia nelle mani dei curiosi, e dei ciarlieri<sup>338</sup>.

Pochi anni dopo, nel 1822, durante il congresso di Verona (ottobre-dicembre) viene letta una relazione sullo stato delle province del Lombardo-Veneto: si tratta di un resoconto, sotto forma di piccolo saggio, allestito dall'Austria per rispondere ad alcune sollecitazioni per parte inglese<sup>339</sup>. Il paragrafo riguardante l'amministrazione della giustizia e le misure di polizia, contiene pochi accenni alla giustizia, evitando di tornare su questioni che si davano come risapute, per soffermarsi,

---

<sup>337</sup> Sull'operato della polizia austriaca ritengo molto interessanti queste ulteriori valutazioni di Mulazzani, esternate a Guicciardi il 5 maggio 1819: «Questo direttore di polizia [Vogel] ha inoltrato all'aulico dicastero il processo, ed il rapporto delle emergenze a carico dei prevenuti per titolo di carboneria. Mi viene indicato che non sia risultata agli atti nessuna positiva machinazione contro lo stato, ma sibbene dei discorsi imprudenti e delle adunanze di persone sospette di tal fatta, che si pretende non avessero l'apparenza di combinazioni fortuite. Si subordinano pertanto le relative proposizioni er la liberazione di alcuni, e s'inclinò a tradurre altri ai tribunali come prevenuti di attentato ad azione delittuosa, e quindi colpiti dal § 7 del capo 1° del codice dei delitti. Io per altro non potrei inclinare si facilmente a cotesta opinione, se non avessi prima sott'occhio i risultati positivi della procedura, e sono sempre dell'avviso, in cui trovasi pure il cavaliere consigliere Raab, che qui passò alcuni giorni, che conveniva dare minore importanza a sifatto processo, ed agire da principio in via economica, e ristrettamente ai primi e pochi indiziati. *Ma questo fu il difetto massimo della polizia di tutti i tempi, e di tutti i governi, quello di dare ultraneo appoggio alle chimere, per le quali i principi ed i governanti sentivano un timore, che con più saggio consiglio farebbe duopo di ammorzare*» (il corsivo è mio, HHSW, StK, PLV, b. 59, missiva nr. 84). Detto dall'ex commissario generale della polizia veneta del Regno italico, mi pare una bella ammissione, e un indizio molto forte, che conducono a ipotizzare una sostanziale equivalenza tra l'operato della polizia francese e quello della polizia austriaca (almeno nei primi anni).

<sup>338</sup> Ivi, *Osservazioni politiche del mese di marzo 1819*. Questa la lettera scritta da Leopoldo Cicognara in difesa di suo cugino Girolamo – la data è Paris ce 10 mars 1819: «AU REDACTEUR. Monsieur, votre feuille du 9 de ce mois annonce l'arrestation de Monsieur le comte Cicognara à Venise, sans en expliquer les motifs. J'ai l'honneur d'être parent de Monsieur le comte *Jerôme* Cicognara [...]; et je crois devoir publier un apologie de sa conduite dans un journal qui, par sa publicité, puisse la répandre dans les pays étrangers, Monsieur le comte *Jerôme* Cicognara a été pendant long-temps maire de la ville de Ferrare, et ses concitoyens conservent avec reconaissance le souvenir des services éminens qu'il leur a rendus pendant les temps les plus difficiles. Après la restitution d'une partie de ce pays à la maison d'Autriche, quelques mauvais sujets des Etats du Pape, voulant donner une grande extention et un grand crédit à la secte de *Carbonari*, avoient inscrit sur leurs notes les noms les plus respectables de l'Italie, notamment les Cammerata d'Ancône, les *Cicognara* de Ferrare, et plusieurs autres qui ne se doutoient nullement de cette infamie. C'est uniquement sur cey indice que mon cousin le comte *Jerôme* a été arrêté et gardé a vue pendant trente-sept jours avec une sévérité sans exemple, et dont l'Italie entiere blâmoit l'injustice. L'examen des papiers du comte Cicognara a suffi pour le justifier, puisqu'on n'a trouvé dans son portefeuille que les témoignages les plus glorieux de sa longue administration et de son amour pour sa patrie. C'est après cet examen et les interrogatoires subis le trente-septième jour de son arrestation, qu'à la satisfaction de son pays il a été remis en liberté: mais il importe à sa justification que l'Europe entière conoisse son innocence, et je ne puis mieux m'adresser qu'à un journal aussi accrédité que le votre. [segue formula di commiato]» (*Journal des débats politiques et litteraires*, jeudi 11 mars 1819).

<sup>339</sup> Per maggiori dettagli vedi Sandonà A., *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione*, Milano 1912, p. 399.

in particolare, sulle critiche rivolte all'azione della polizia. E il *leitmotiv* delle accuse, si legge, che accomunava quei due rami di governo (giustizia e polizia), era costruito proprio sul processo ai Carbonari:

Le code civil du royaume d'Italie ainsi que ses codes de procédure civile et criminelle ont été supprimés [...]. La conséquence immédiate de cette mesure a été l'abolition de la publicité des débats ou, pour mieux dire, de l'accusation et de la défense publique en affaires civiles et criminelles. Je ne permettrai pas de traiter ici la question des avantages et des inconvénients attachés aux deux manières d'administrer la justice, savoir a huis-clos, ou avec la publicité des débats. Cette thèse est susceptible de tant d'argument pour et contre, elle a été traitée par tant d'écrivains qu'il serait inutile de résumer les objections faits aux deux modes [...].

Je passe aux lois de police et à son administration. Je n'ignore point les clameurs que la police autrichienne a excités à l'étranger et les feuilles publiques, qui servent d'organe à certain partie ont retenti d'invectives contre la manière dont elle s'administre. Les amis de l'ordre dans tous les pays trouveront sans doute que ces plaintes amères, sorties de bouches aussi suspectes font peut-être le plus bel éloge d'une branche de l'administration dont une surveillance continuelle est le premier devoir, et qui n'a d'autre but que de prévenir tout ce qui pourrait menacer la sûreté de l'état [...]. Mais le principal grief, le seul au fond que les révolutionnaires ayent contre la police autrichienne, et contre l'administration de la justice, c'est le procès des Carbonari à Venise et celui des individus prévenus du crime de haute trahison à Milan. L'Autriche ne répondra point a une semblable inculpation; c'est aux gens de bien à juger si le crime doit rester impuni, si le gouvernement attaqué doit ne pas se défendre, et si c'est une mesure oppressive que d'abandonner le sort des prévenus an cours régulier d'une justice indépendante. Quant aux Carbonari, notre auguste Souverain à su de nouveau allier la clémence avec la justice, en adoucissant les peines de la sentence prononcée contre eux<sup>340</sup>.

Vediamo quindi, che sul finire del 1818 cominciano le prime critiche all'operato della polizia: lo si evince dai rapporti segreti di Mulazzani, anch'egli critico<sup>341</sup>, non meno dell'ex capo

---

<sup>340</sup> *Parallèle entre la situation des provinces qui composent le Royaume Lombard-Vénitien, sous le gouvernement italien, et celle dans la quelle ces provinces se trouvent sous l'administration autrichienne* (1822, senza firma), in HHSW, *Stk, PLV*, b. 39, fasc. ad 56, cc. 20-22. La relazione è pubblicata integralmente da Sandonà (*Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859...*, cit., pp. 400-423).

<sup>341</sup> Secondo Mulazzani il problema era legato al cambio di direttore. Infatti di Anton von Raab aveva scritto: «mentre ignora, o trascura i dettagli della polizia ordinaria, tratta con senso squisito, e colla maggiore ponderazione gli affari più reconditi dell'alta polizia» (Mulazzani a Guicciardi, Venezia 23 ottobre 1816, in HHSW, *StK, PLV*, b. 59, missiva nr. 18). Mentre su Vogel, il nuovo direttore, e sul modo in cui stava occupandosi dei carbonari, il giudizio era inesorabile: «mi è noto che il tribunale speciale di monsignor Pacca, e la polizia di Roma spinsero di troppo le loro misure, e colpirono oscuri sciagurati senza credito, senza mezzi, e quindi non temibili al grado d'importanza, che si volle dare ad intendere. Io poi conobbi diversi di costoro, e come esaltati e come nulli li trattai con disprezzo, e li cacciai da me, che volevano servire come confidenti, allorché sostenni la missione di commissario di alta polizia nelle Marche. A queste considerazioni debbo aggiungere la conoscenza, che non è più dubbia, del carattere torbido, e presuntuoso del direttore di polizia de Vogel, che manca di ogni studio, e pratica nelle procedure criminali, e di stato. Invece di limitare la inquisizione sopra que' soli individui notati dalla polizia di Roma, ed ordinati di arresto dal supremo dicastero di polizia, e ritenere con parsimonia, con criterio ristrette le fila della processura, allargò la mano con spinto ed ultraneo zelo nel far arrestare molti altri leggermente indiziati, che la renderanno meno importante, e forse vuota di risultati; certamente poi di lunga durata, e di grande spesa all'erario. Io reputo essere una disgrazia per questo buon paese di avere per direttore di polizia un uomo esaltato, e sempre prevenuto pel male; e ciò ch'è peggio, che goda l'amicizia da molt'anni del consigliere aulico de Grimm, che riceverà così sinistre, e false impressioni, ed ingannato le farà penetrare al cuore giusto di sua mestaà imperiale l'arciduca vice re. Non sarebbe poi difficile, che codesta disgrazia passasse a Milano,

della polizia austriaca Raab<sup>342</sup>. Con la sentenza del processo ai carbonari, poi – pubblicata il 22 dicembre 1821 – possiamo notare che comincia a farsi strada nell'opinione pubblica un'idea diversa dell'Austria, e lo constatiamo durante il congresso di Verona. Si critica in particolare la gestione di quello specifico processo, per allargare il tiro all'intero “sistema” di giustizia; le motivazioni sono di natura squisitamente politica. Basterebbe notare che nello stesso periodo, in Francia, si tengono due processi contro presunti cospiratori<sup>343</sup>, il cui *trait d'union* è la setta della *Spilla nera*<sup>344</sup>; ma non vi è lo stesso clamore, perché la potenza da avversare allora, in Europa, era l'Austria, e non la Francia o l'Inghilterra!

La giustizia asburgica, quando non si occupa di perseguire e punire presunti cospiratori, mantiene un'immagine di mitezza e di lentezza – un procedere blando, che nel contesto delle “province italiane”, non sarebbe abbastanza efficace<sup>345</sup>. Se ci fossero stati i francesi in Italia – in un'epoca di fermenti e rivoluzioni nazionali – si sarebbe tentato di cacciare loro, e sarebbe stata la giustizia e la polizia francese ad essere accusata di operare in modo torbido.

In appoggio a queste ultime considerazioni, per chiudere, riporto un passo, che narra dell'incontro tra il principe di Canosa, e l'ex direttore della polizia francese a Napoli, Tito Manzi: mi pare significativo sia per un possibile confronto tra la polizia francese con quella austriaca, sia come testimonianza dei meccanismi psicologici che subentrano, in un contesto in cui diventa difficile distinguere, quanta ostilità e quanta indifferenza, animino la condotta della popolazione in mezzo alla quale ci si deve muovere.

---

mentre si tenta di far comparire il buon consigliere de Raab per uomo inetto, e meritevole di riposo, onde promuovere il consigliere Vogel a quella maggiore carica, e passare a Venezia il consigliere Cattaeno direttore di polizia a Trieste» (Mulazzan a Guicciardi, Venezia 1 febbraio 1819, ivi, missiva nr. 80).

<sup>342</sup> Vedi *supra* alla n. 337.

<sup>343</sup> Nel settembre 1816 ci si occupa dei «congiurati di Vicennes», processo che porta alla condanna a morte di Charles Monier quale «autore di una trama contro la sicurezza interna dello stato» (*Gazzetta di Milano*, 1 ottobre 1816). E alla fine di ottobre del 1817, viene celebrato il processo contro gli appartenenti alla *Spilla nera*, che si conclude con l'assoluzione per tutti gli imputati (vedi il resoconto pubblicato dalla *Gazzetta privilegiata di Venezia*, anno 1817, nei 22, 27, 29, 30, 31 ottobre e 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 novembre).

<sup>344</sup> Dal catechismo della *Spilla nera*: «Domanda: In quante parti è diviso il giuramento base principale, e fondamentale dell'istruzione della spilla? Risposta: In tre parti, cioè: la già pronunciata nel prestare la mia parola d'onore, la seconda parte: giuro di scannare tutti Borboni, e i loro satelliti, terza parte = giuro di pugnalarlo ogni individuo della nostra famiglia, che osasse svelare i nostri segreti, e i nostri misteri = viva Napoleone» (HHSW, *StK, PLV*, b. 59).

<sup>345</sup> Se ci si discosta dagli avvenimenti politici, e si passa a guardare l'amministrazione “ordinaria” della giustizia, le cose appaiono sotto una luce diversa – lo si vede pure nei rapporti scritti in quegli stessi giorni: «Anche nella partita giudiziaria ha migliorato lo spirito pubblico atteso i lavori straordinari dei tribunali per lo disbrigo della cause arretrate. I tribunali di I istanza civile, e criminale, e di commercio di Venezia sono in giornata, e quello di appello travaglia indefessamente per giungervi, locché produrrà l'effetto salutare di togliere la cause tutte di defatigazione che s'introducevano dai litiganti, e dai forensi di mala fede per guadagnar tempo, e trarre profitto da un sistema troppo lungo di procedura.

La perdita del conte di Goess promosso alla dignità di cancelliere reca rincrescimento in generale tanto in Venezia che nelle provincie per la dolcezza del suo carattere, e per la sua popolarità» (marzo 1819, senza firma, ma di Mulazzani – vedi *supra* n. 335 – in HHSW, *StK, PLV*, b. 39, fasc. ad 56, *Osservazioni politiche del mese di marzo 1819*).

Fuggito che fu da Napoli Gioacchino, e partito da quel Regno il signor Tito Manzi m'incontrai a caso seco lui nel mio paese. Io conosceva da un pezzo questo veterano rivoluzionario [...], mi accostai ad esso, rammentandogli l'antica nostra conoscenza. Da un discorso (come suole accadere) all'altro facendo passaggio, ascoltai da lui con massima mia sorpresa le querele, che gli uscivano di bocca, contro la troppa rigida sorveglianza, che teneva il governo sopra la sua persona. A un parlar tanto strano, in bocca sua, inarcai le ciglia, e nascondere non gli potei la mia estrema sorpresa. "Come! Voi, signor Manzi, vi lagnate della polizia austriaca! Voi che avendo per tanto tempo servito nella polizia francese in Napoli, non lasciavate un momento in pace spessissimo gli uomini per fino più onesti". Al che egli mi rispose: "Ma noi in Napoli eravamo dalla forza imponente delle circostanze obbligati a tenere quel metodo per salvare noi stessi, e il governo. Noi comandavamo in un paese, ove tutti ci odiavano, e miravamo in tutti gli abitanti, altrettanti congiurati [...]"<sup>346</sup>.

---

<sup>346</sup> Capece Minutolo A. (principe di Canosa), *I Piffari di montagna ossia cenno estemporaneo di un cittadino imparziale sulla congiura del principe di Canosa e sopra i carbonari. Epistola critica diretta all'estensore del foglio letterario di Londra*, Faenza 1822, pp. 88-89.

## 9. Appendice

Qui di seguito vengono introdotti alcuni dei documenti più significativi per i temi trattati in questa ricerca.

### 9.1 Giuramento di servizio

Tra i giudici che non prestarono il giuramento di servizio agli austriaci vi era chi, come Probatì, primo presidente della corte del Bacchiglione, adduceva motivazioni strettamente familiari: «per esigenze mie famigliari ho replicatamente chiesta al governo italiano la mia traslocazione, non senza far sentire che per siffatte esigenze sarei in caso necessitato a supplicare la mia dimissione»<sup>347</sup>; ma c'erano anche alcuni giudici che si opponevano all'atto di fedeltà, con argomentazioni strettamente giuridiche, come ad esempio Camillo Pradella e Antonio Crespi.

Allorché io fui invitato da vostra eccellenza a dichiarare, se mi prestava o no ad assumere il giuramento, ebbi il bene di vedere accolti con somma generosità quei qualunque riflessi [...]

Rammento di averle significato, che un ostacolo che mi veniva frapposto da riflessi di coscienza, e che tanto più mi credeva nella circostanza di astenermi nell'assunzione del giuramento e del servizio atteso il prescritto del codice napoleone, e del decreto 8 febbraio 1812.

E difatti il mio domicilio d'origine è nel dipartimento del Mincio, ed il legale mio domicilio è in Mantova, dappoiché giusta il disposto negli articoli 103 104 del citato codice il trasferimento da uno in altro luogo non produce cangiamento di domicilio sennon quando vi sia la intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, e la prova di siffatta intenzione risultar debba da una espressa dichiarazione fatta alla municipalità del luogo che si abbandona, ed in quella del luogo, dove si trasporta il domicilio, cosa che io non ho mai fatta; né può poi dimostrare il contrario l'accettazione della carica di giudice presso questa corte, che era temporaria e revocabile, mentre secondo il prescritto dall'articolo 106 dello stesso codice il cittadino chiamato a pubblico impiego temporario e revocabile conserva il suo domicilio, quando non manifestasi una intenzione contraria. in faccia alla legge pertanto il mio domicilio è in Mantova, e sono riguardato come un

---

<sup>347</sup> Probatì al Thurn, 24 novembre 1814, in ASV, *IRG 1814*, b. 69, fasc. 209



italiano, che semplicemente dimora in un paese appartenente ad altra potenza.

Egli è un principio di diritto pubblico e civile, che le leggi del governo italiano seguitano ed accompagnano il cittadino italiano in qualunque paese egli si trovi. Ritenuto questo principio, e ritenuto il mio domicilio d'origine, e legale in Mantova, da cui mi è attribuita anche al presente, e tuttoché qui mi ritrovi, la qualità d'italiano, ne consegue che io debba aver riflesso alle leggi del regno d'Italia.

Queste leggi, e precisamente il decreto 9 febbraio 1812 raccolto nel bollettino delle leggi, contemplan il mio caso.

In effetto io osservo, che l'articolo 16 di detto decreto prescrive che "ogni italiano, che entra al servizio di una potenza estera senza nostro permesso è considerato naturalizzato in paese estero senza nostra autorizzazione, e sarà conseguentemente soggetto alle disposizioni della sezione II titolo I del presente decreto" le quali, fra le altre, giusta gli articoli 5 e 10 del medesimo, e gli articoli 17 e 18 del codice civile del regno, sono la perdita della qualità d'italiano, la confisca di tutti i beni, la privazione del diritto di successione, l'arresto, etc.

Dai combinati articoli 25 e 37 dello stesso decreto viene prescritto, che gl'italiani, i quali occupano, anche con autorizzazione del governo, impieghi, od esercitano funzioni politiche, amministrative o giudiziarie nello stato estero, debbano abbandonarlo al cominciamento delle ostilità tra la potenza estera ed il regno, sotto le comminatoria indicate negli articoli 28 e successivi del medesimo.

Finalmente l'articolo 44 stabilisce che "le disposizioni di questo decreto percuotono tutti gl'italiani assenti di qualunque paese, che ora faccia parte del regno".

Queste provincie dall'istante che furono conquistate ed occupate dalle armate di sua maestà imperiale Francesco I cessarono d'appartenere al regno d'Italia, e conseguentemente di far parte dello stesso regno. Quindi come il governo della prelodata maestà sua riguarda estera parte del regno d'Italia, ancora occupata dalle armi italiane, così il governo italiano riguarda come estero il queste stesse provincie il governo austriaco.

Ciò premesso e ritenuta la mia qualità d'italiano, credo di non potere in forza delle poc'anzi disposizioni di legge prestare giuramento né servizio a sua maestà imperiale e regia Francesco I, poiché cadrei sotto

la censura del surriferito articolo 16 del decreto 8 febbraio 1812. Né qui si potrebbe dire, che trattasi della continuazione dello stesso impiego, e non di un nuovo, poiché a mio parere la cosa è la stessa imperocché le citate leggi del regno d'Italia portano in sostanza la proibizione al cittadino italiano di servire senza autorizzazione del governo una potenza a lui estera: quindi si contemplan i testé accennati casi, poiché come nell'uno, così nell'altro si presta egualmente il servizio ad una potenza riguardata estera dal governo italiano. D'altronde egli p certo, che il solenne atto del giuramento quello che mi porterebbe il vantaggio ed il titolo di servire, poiché diffatti se io non assumessi il giuramento cesserei d'essere impiegato, ed anzi verrei destituito dalla carica di giudice. Sarebbe quindi non altrimenti che in virtù di tale atto, che entrerei al servizio di sua maestà imperiale e regia Francesco I. L'atto stesso del giuramento è volontario: potrei in conseguenza essere al servizio di una potenza ad esso governo estera senza sua autorizzazione, e quindi calcolato e riguardato contravventore alle predette leggi, e conseguentemente colpito pure dalle penalità prescritte dalle medesime.

Oltracciò dagli stessi articoli 25 e 37 del ripetuto decreto debbo dedurre la proibizione del servizio; dappoiché, se si vuole, che gl'italiani, i quali colla stessa autorizzazione del governo coprono impieghi presso una potenza estera, li debbano abbandonare tosto che scoppi la guerra, debbo intendere, che pur si voglia, che l'italiano non prende servizio dopo che la guerra è già cominciata: ed ecco in detti articoli un altro motivo oltre quello dedotto sopra l'articolo 16 succitato.

Le disposizioni del ridetto decreto secondo l'articolo 44 colpiscono tutti gl'italiani di qualunque paese, che ora faccia parte del regno, e sono assenti: io quindi sono colpito dal medesimo.

Queste sono le disposizioni di legge, eccellenza, che si sono presentate alla mia riflessione pria della dichiarazione sul giuramento. io le ho ponderate dall'un canto, e dall'altro ho dovuto volgere uno sguardo a' miei figli, alla numerosa mia famiglia. Se giuro e prendo servizio, ho riflettuto tra me stesso, sono colpito dalla legge italiana, la contravvengo, e può avvenire, che i miei beni siano confiscati, che la mia famiglia sia per sempre rovinata, che i miei ancor teneri figli, la mia sposa, la mia vecchia madre, i miei fratelli, ed altri congiunti che sono a mio carico, siano tutti ridotti un d' all'amara condizione di

ripetere il loro necessario sostentamento dalla discrezione degli uomini. No, non già un'avversione alla prelodata sua maestà imperiale e regia Francesco I che io l'ebbi, né l'avrò giammai, ed a cui anzi professo, e professerò mai sempre la più alta venerazione, ma le suddite leggi, i pericoli, i miei figli, i doveri di padre di famiglia, tutti questi oggetti soltanto mi hanno determinato a dichiararle, che non posso giurare né prender servizio. Ed in vista de' medesimi, e considerando sulla di lei magnanimità rimasi nella fiducia di non avere incontrato la di lei indignazione, né quella di sua eccellenza il signor generale in capo Barone di Hiller.

Mentre però tranquillo mi rimaneva in seno alla mia famiglia, per somma mia sventura ho dovuto sentire che possa essere stato supposto a vostra eccellenza, che la fatale mia dichiarazione non sia stata veramente figlia delle preaccennate cose, che sono le più possenti ragioni che aver possa un cittadino, un padre di famiglia, e di più che nella sessione tenuta dalla corte e da altri pubblici funzionari la mattina stessa precedente di poche ore la presentazione mia, e dei membri della corte alla eccellenza vostra, io stesso abbia cercato di dissuadere i raccoltisi funzionari dalla prestazione del giuramento. Non poteasi darmi un'accusa più falsa e più grave: ed in verità io ne sono oltremodo afflitto, poiché troppo denigra e lede il mio morale carattere. Troppo lungamente tedierei vostra eccellenza, se al più minuto dettaglio la informassi di quanto è avvenuto in quella adunanza. Solo le dirò, che fra gli oggetti della sessione (ed i quali pria di entrarvi io ignorava) quello vi fu propositavi da uno de' membri della corte, se specialmente nelle circostanza della dimissione accordata al signor presidente Probat si potesse, o dovesse, o no ignorare: che interpellati ad uno ad uno parecchi membri, se volevano trattare sui propositi oggetti emisero il rispettivo loro parere: che interpellatone io pure risposi del seguente tenore, cioè, che vedendo, che si metteva in dubbio, se si dovea giurare, che sembrandomi che si volesse prendere la determinazione di giurare, o no, sentito il parere d'ognuno, e dietro la verifica di certa circostanza, io rifletteva che il giuramento della sessione poteva essere delittuoso; imperocché io pensava che l'editto di sua eccellenza il signor generale in capo 8 novembre fosse una legge, e quindi che ciascuno il quale voless'essere confermato nell'impiego dovesse restare il giuramento, e in conseguenza che la discussione sul punto, se si debba, o no giurare potrebbe in ultimo risultato essere ritenuto un concerto per

parte di più funzionari pubblici, di una misura contraria alla suddetta legge, ossia l'editto dell'eccellenza sua il signor generale in capo: che poi il risultamento della sessione sul dubbio proposto poteva portare altra conseguenza criminosa, giacché se per avventura i raccolti funzionari si fossero determinati pel no, anziché pel sì, l'effetto sarebbe stato quello di tante dimissioni, che avrebbero potuto portare la conseguenza della soppressione dell'amministrazione della giustizia: che tali risultati e conseguenze avrebbero potuto essere colpite dal codice penale sotto la sezione delle *coalizioni di funzionari* agli articoli 123 126: che perciò io credeva di ritirami dall'adunanza. Tre o quattro membri convennero nel mio riflesso; altri tre o quattro opinarono diversamente; e tutti poi in fatto credettero, che non si dovesse deliberare a sessione riunita sopra il proposto dubbio. E tanto è poi lungi, che io abbia cercato di dissuadere i membri dal giuramento, che, oltrecché il mio riflesso emesso dietro la fattami interpellazione mi giustifica pienamente, io stesso nella medesima sessione non ho nemmeno voluto dire, se avrei prestato o no il giuramento, quantunque ne sia stato ricercato appunto per la vista che il mio parere non dovesse avere influenza sulla determinazione di altri, comunque poi lo stesso mio parere non avrebbe potuto avere una siffatta influenza, attesocché io ho delle peculiari circostanze, che non ponno essere da verun altro allegate.

Questa è, eccellenza, la storia genuina di quello, che è avvenuto, e di quello che io ho riflettuto e detto né più né meno, ed invoco la illuminata equità di vostra eccellenza a volere, se il crede, farlo rilevare da ciascuno degl'individui componenti la detta adunanza. E porto la ferma fiducia, che dalla unanime deposizione di ognuno resterà dileguata ogni ombra della addossatami imputazione [...]

Vicenza 28 novembre 1813

Camillo Pradella<sup>348</sup> [?]

A sua eccellenza il signor barone Hiller generale d'artiglieria comandante in capo l'imperiale regia armata di sua maestà Francesco I

Eccellenza!

---

<sup>348</sup> ASV, IRG 1813, b. 4, fasc. 295.

L'editto otto novembre che stabilisce saggiamente una provvisoria organizzazione per le provincie occupate dall'armata di sua maestà l'imperatore d'Austria prescrive all'articolo 2 che interinalmente restano confermati tutti gli impiegati regi e comunali, e che questi sono assicurati gli ulteriori loro appuntamenti dal giorno che avranno prestato il nuovo giuramento.

In conseguenza di questo editto fu nel 4 corrente convocata questa corte di giustizia davanti il signor conte Porcia prefetto interinale delegato [...] a ricevere l'ingiunto giuramento; e trovandomi io indisposto di salute non ho potuto intervenire nella mia qualità di giudice ad[d]etto alla corte.

Richiesto nuovamente a quest'atto, sento tutto il dovere e per venerazione dell'editto [...], e per la carica di cui sono rivestito di umiliare in proposito di questi giuramento alcuni pochi riflessi pei quali credo, rispettivamente, poterne essere dispensato.

L'eccellenza vostra interprete [...] dei sentimenti d'onore da cui devono essere guidati tutti li funzionari ed impiegati, confermandoli nelle loro rispettive funzioni, si è degnata riporre in essi tutta quella confidenza, di cui ognuno non potrebbe apprezzarne l'importanza; e ciò con questa misura propria d'un gran capitano che sa riunire ai vasti talenti militari le più eminenti virtù sociali, hanno questi funzionari ed impiegati contratto un tacito sacro impegno di fedelmente onoratamente servire sua maestà l'imperatore d'Austria, per modo che nulla s'ha sin qui che urti né coi doveri di suddito, né coi rapporti di coscienza, perché non v'è dubbio che i popoli vinti devono sottomettersi di massima generale alle leggi del vincitore.

Non così però sembra poter essere tranquillo in onore ed in coscienza lo suddito, e moltomeno [sic] il funzionario d'un re riconosciuto nel possesso del proprio regno dalla potenza stessa con cui trovasi in guerra, ove si assoggettasse volontariamente alla prestazione d'un giuramento che lo porterebbe alla conseguenza d'infrangerne un altro.

Nato io suddito di sua maestà l'imperatore d'Austria, cresciuto ed allevato sotto le varie sue leggi, divenuto indi suo funzionario nei miei verd'anni, nessun giuramento prestai al conquistatore dell'Italia se non dopo essere precorsi dei trattati colla Francia; e ritornato dappoi sotto il dominio del primiero originario padrone, nel 1799 pure a nessun giuramento fui eccitato durante la guerra, tuttoché graziosamente ritenuto anche in allora nel mio impiego. Eretto poscia, e consolidato il

Regno d'Italia, uno ne prestai di formale sudditanza, e come cittadino e come giudice al nuovo re.

Senza quindi essere svincolato da questo giuramento, che mi tiene obbligato verso Dio, verso il sovrano, verso le sue leggi, e verso la mia coscienza, sento in tutta la sua forza l'importanza di quello a cui mi chiama l'editto [...], e tantopiù la deggio sentire, in quanto che la vostra stessa maestà sua l'imperatore d'Austria, penetrata dalla santità di tali giuramenti ne sanzionò l'inviolabilità loro, allorché, abdicando la corona dell'impero germanico, e cadendo i paese uniti al nuovo regno di Baviera proclamò in faccia all'Europa tutta che gli uni e gli altri popoli passati sott'altro dominio restavano sciolti dal loro primo giuramento; locché importa implicitamente, e direi quasi espressamente che gli stessi trattati non furono considerati abbastanza determinanti per eliminare dalla coscienza dei sudditi ogni idea di spergiuro, e di ricredenza, ma vi volle un manifesto positivo dell'antico padrone che li svincolava dalla giurata fede.

Vero è, eccellenza, che secondo l'espressione usata al § 11 dell'editto 8 novembre pare che si esiga soltanto un giuramento di servizio; ma qualunque sia lo spirito di quest'atto, qualunque la formola [sic], egli è pero vero egualmente che in mezzo a tutte le considerazioni delle quali può essere suscettibile, preso nel suo senso virtuale, e materiale, egli è sempre in ultima analisi un giuramento, e giuramento che vincola il funzionario pubblico verso un sovrano in guerra col suo re, prima che questo funzionario sia svincolato né per ragione di patti, né per principi di legge naturale da un altro sacro, e solenne giuramento del quale n'è essenzialmente risponsabile [sic] nella duplice qualità apponto di suddito e di funzionario.

Né potrei temere sotto la liberalità delle leggi, e delle massime animatrici del governo di sua maestà l'imperatore d'Austria di vedermi esposto a delle conseguenze funeste per me e per la mia numerosa famiglia, se, bisognoso dei mezzi di sussistenza ritratti sin qui da un immacolato servizio di oramai vent'anni, sono oggi nell'imponente necessità di cimentarla, supplicando per essere, almeno in via di grazia, dispensato per ora da tale giuramento. V'hanno delle cose, eccellenza, delle quali l'uomo non può esserne arbitro; e nell'alternativa di ciò che conviene, con ciò che non può farsi, non evvi luogo a scegliere.

Né intendo, che il ciel mi guardi, di mettere in contingenze con queste umili mie deduzioni il diritto spettante a sua maestà l'imperatore

d'Austria di esigere per le leggi della guerra un giuramento di sommissione dalle provincie occupate. Mi propongo puramente di rassegnare colla ferma persuasione che tengo nei lumi dell'eccellenza vostra che v'ha una distinzione a farsi tra suddito e suddito, vale a dire, tra colui il quale non è che semplice suddito, e lo suddito che essendo funzionario del suo re ha contratti con esso lui dei doveri speciali, e dei legami che non puonno essere sciolti che in certi casi ed in certe date circostanze ben note all'eccellenza vostra. Come semplice suddito, se gli ordini di vostra eccellenza lo imponessero, ciascuno, per mio subordinato avviso, sarebbe tenuto a giurare d'essere sottomesso alle leggi del vincitore, perché le popolazioni le quali amano sottrarsi alle calamità della guerra devono sottomettersi per legge naturale, consacrata dall'uso di tutte le civilizzate nazioni: come suddito e funzionario pubblico il vincitore può chiamarlo a giurare in garanzia del retto e fedele suo servire, ma il funzionario d'onore può egli pure implorare d'esserne dispensato, perché? Perché se ho dei doveri come semplice suddito per non potersi esimere, a stretto rigore di diritto, dal giurare, ne ha degli altri come funzionario verso il legittimo suo sovrano, i quali non sembrano potersi così facilmente conciliare fra di loro.

Che regga questa distinzione in diritto ad in uso me ne persuade anche l'esempio di sua maestà il re di Prussia intimo alleato dell'augusto imperatore Francesco, il quale nella regia patente 24 aprile data da Breslavia, armando tutti i popoli a difesa della patria coll'organizzazione della Landsturm stabilì al 579 = "Che se una città od un paese venisse occupato con tanta celerità che gli abitanti non avessero più tempo da fuggire, le Autorità sarebbero considerate come soppresse e nessuno sarebbe tenuto obbedire loro"; e proibì "sotto pena di morte" di prestare "un giuramento volontario al nemico".

Avventuratamente le provincie occupate dall'armi di sua maestà l'imperatore d'Austria non ebbero a trepidare sulle conseguenze d'una guerra di nazione perché i popoli furono lasciati nella loro docilità naturale, tranquilli ai propri focolari, e sedenti ai loro posti i magistrati con precisa istruzione anzi di non abbandonarli; ma in mezzo a ciò non isfuggì al sovrano italiano il grand'oggetto del giuramento, dacché il ministro della giustizia in vari suoi dispacci, e segnatamente quelli del 23 ottobre ai regi procuratori generali di Padova e di Vicenza si esternò = "Che se sfortunate combinazioni" (sono le sue parole)

"portassero una momentanea invasione nemica in qualche territorio, i magistrati giudiziari non si presterebbero a qualunque giuramento che non fosse vincolato da apposito legittimo trattato".

Non è perciò un argomento che possa non stare a cuore dell'eccellenza vostra quello del giuramento che in oggi si esige dai pubblici funzionari, ove si rifletta alla situazione penosa in cui taluno di essi specialmente vien posto verso l'uno, o verso l'altro dei due sovrani in guerra. L'uno, vincitore, conferma gli impiegati nei loro posti, ma li vuole vincolati a giuramento; l'altro viceversa proibisce ai funzionari qualunque giuramento che non dipenda da apposito legittimo trattato.

Sarò dunque commiserato per lo meno se io nella mia specialità non so determinarmi a prestare un giuramento che negli incerti eventi della sorte non esclude la possibilità di vedermi in faccia a quel sovrano di cui non cessai ancora d'essere suddito, e non m'assicura per altra parte nemmeno la sussistenza avvenire, giacché la capitale del regno mia patria non è fino ad ora occupata dall'esercito austriaco; e ne nasce da ciò che se fra i tanti e straordinari trattati precorsi nelle più recenti guerre, un nuovo ne seguisse per il quale restassero anche cedute queste provincie alla monarchia austriaca, non potrei forse essere ritenuto in carica al servizio di sua maestà l'imperatore Francesco I perché forestiere: non potrei sperare d'esserlo in patria perché spergiuro.

Se nessun altro titolo dunque concorresse in me per potermi lusingare d'ottenere dall'eccellenza vostra un grazioso rescritto di dispensa, io penso, che quello solo d'essere figlio d'una patria tutt'ora soggetta al re d'Italia possa essere prevalente ad ogni altra considerazione. Io sono in paese caduto sotto i vessilli austriaci per occasione soltanto dell'impiego: se quest'impiego non potesse più essere compatibile a fronte delle ragioni imperiose che sembrano assistermi per una eccezione alla massima: se la mia onoratezza di cui ne può essere pegno il passo stesso al quale mi sono determinato non bastasse per rispondere della mia condotta politica, la giustizia dell'eccellenza vostra, ed il diritto delle genti mi sarebbero sempre garanti onde supplicare per avere i miei passaporti.

Pieno di fiducia, m'è dolce il ripeterlo, nella giustizia dell'eccellenza vostra: animato da questi sentimenti d'onore che furono mai sempre inseparabili dal mio cuore: fedele al proprio sovrano, come saprei esserlo a tutta prova verso sua maestà l'imperatore d'Austria: penetrato vivamente dall'imperiosità delle circostanze che pugnano fra di loro:



cruciato dai doveri di padre con quelli di suddito, e pubblico funzionario, non rechi sorpresa se in questo stato stringente di cose imploro dall'eccellenza vostra assistenza e protezione nel momento stesso che supplico per essere dispensato dal giuramento.

Faccia l'eccellenza vostra che i miei voti siano esauditi con quella calma che deggio attendermi da un'anima nobile e virtuosa; ma se avessi mai errato colla mente nel mio assunto non m'abbandoni l'umanità dell'eccellenza vostra; e l'esercizio dei poteri che la confidenza d'un sovrano sempre clemente ha riposto nelle mani del prestantissimo suo generale siami anzi di salvaguardia nella purità delle mie direzioni.

Che se poi indispensabile fosse questo giuramento: se il contrasto che m'agita nel prestarlo costare mi dovesse dei sacrifici troppo pesanti alla mia libertà individuale ed alla mia infelice famiglia; in allora dipenderò dai venerati voleri di vostra eccellenza, convinto intimamente d'avere adempiuto a tutto ciò che il buon suddito doveva alla propria illibatezza ed alla conservazione del suo onore.

[formula di commiato]

Treviso 7 settembre 1813

devotissimo ed obbedientissimo servitore

Antonio Crespi<sup>349</sup>

## **9.2 Norma provvisoria di procedura giudiziaria<sup>350</sup>**

Il testo della circolare 26 agosto 1814, con la quale, soppresso il pubblico giudizio, si passa alla difesa scritta.

L'imperial regia corte d'appello adottò in concorso di questo pubblico ministero nell'assemblea generale di ieri le seguenti istruzioni, previa intelligenza con sua eccellenza il consiglier aulico commissario organizzatore, onde fissare una regola comune in tutti gli affari competenti al giudizio di cassazione.

---

<sup>349</sup> ASV, IRG 1813, b. 4, fasc. 678.

<sup>350</sup> ASV, IRG 1814, b. 68, fasc. 536:730. Il testo di queste circolari, senza il preambolo, è contenuto in CLV 1814/2 pp. 36-44.

Affrettandosi questa regia procura generale provvisoria di diramarle per la dovuta osservanza, protesta a ciascuna delle autorità sopraddette la sua stima, e considerazione.

Dalla imperial regia procura generale provvisoria presso la sopraddetta corte d'appello in Venezia li 27 Agosto 1814.

**Venezia 26 agosto 1814**

Per una sicura norma uniforme di procedura in tutti gli affari qualificati dalla legislazione, anche in oggi ritenuta provvisoriamente in vigore, pel giudizio di cassazione, la corte di appello riassume le disposizioni separatamente portate dai decreti dell'eccelso imperial regio governo generale primo e 4 giugno decorso, ai numeri 13902, e 15925, e 10 e 21 luglio pur decorso, ai numeri 18574, e 21367, non che dai decreti dell'aulica commissione organizzatoria 8, e 13 agosto pur decorso, ha trovato conveniente di conformare una regolar istruzione da diramarsi dietro superior approvazione a tutte le dipendenti autorità giudiziarie. Vengono perciò stabilite e dedotte a notizia per l'esatta loro osservanza le seguenti disposizioni.

#### TITOLO I

##### *Affari Civili*

[...]

#### TITOLO II

##### *Affari Penali*

9° Tutti i giudizi penali che per l'antecedente sistema provvisoriamente conservato erano inappellabili, e pei quali aveva luogo il ricorso in cassazione, o che, essendo appellabili, erano già stati appellati, sono devoluti, pendente l'organizzazione giudiziaria, alla decisione dell'aulico supremo tribunale di giustizia in Vienna.

10° Nelle cause, per le quali era ammesso il rimedio della cassazione, il ricorso sarà prodotto sempre in duplo, e colla firma della parte, o del suo avvocato, o difensore ufficioso avanti al giudice di pace, tribunale,

o corte ch'ha pronunziata la sentenza di cui si vuol reclamare.

11° Il ricorso si comunica alla cancelleria col mezzo d'un usciere alla parte civile, se v'ha, con termine di giorni 14 a rispondere. Similmente quando il ricorso in cassazione sia prodotto dalla parte civile, se ne farà comunicazione ai prevenuti con equal termine alla risposta. Il termine può essere prolungato dal presidente per giusti motivi.

12° I giudici di pace, i tribunali o le corti, prodotta la risposta, o scorso inutilmente il termine per produrla, rassegnano nel primo caso alla corte d'appello il ricorso e gli atti relativi colla risposta, e nel secondo li trasmettono alla stessa corte d'ufficio senza la risposta, accompagnandoli in concorso del pubblico ministero con motivata consulta, in cui sia esposto il fatto, e le prove principali, e siano esaminati i mezzi di legge ai quali siano appoggiati i ricorsi medesimi.

13° Le sentenze di morte non saranno mai pubblicate; ma verranno egualmente trasmesse alla corte d'appello con motivata consulta in concorso del pubblico ministero.

14° Per quelle sentenze di morte che a termini dell'articolo 79 del regolamento organico erano appellabili, e che fossero state pubblicate prima dei decreti che ne impedirono la pubblicazione, e contro le quali i condannati avessero già interposto l'appello, saranno eglino e la parte civile, se vi fosse, resi avvertiti che avanti alla corte d'appello non sarà più luogo il giudizio pubblico, ma che potranno invece addurre in iscritto, oltre a quanto addotto avessero ne' gravami.

15° Nelle cause tutte di titolo capitale che si spedissero in avvenire, pubblicato il giudizio sul fatto, e chiuso il dibattimento sul diritto, il presidente, prima che la corte si ritiri, diffiderà gl'imputati che qualora questa seconda sentenza non fosse pubblicata, potranno entro al successivo termine di giorni dieci aggiungere in iscritto col mezzo di avvocati o difensori, qualunque loro difesa, per essere anche questa insieme cogli atti, sottoposta ai riflessi del tribunale supremo.

16° Per quelle sentenze capitali, che pronunziate dopo gli emanati decreti, non fossero state pubblicate, saranno del pari avvertiti i prevenuti, ch'entro il permesso termine di giorni dieci possono introdurre in iscritto ogni loro difesa, onde avanti il supremo tribunale di giustizia siano tutti ad equal condizione. ciascuna di queste diffidazioni sarà registrata negli atti.

17° In ogni caso le nuove difese saranno comunicate alla parte civile, ed avrà luogo quanto dispone l'articolo 529 del codice di procedura penale.

18° Insieme coi ricorsi in argomento correzionale dovrà esser prodotto il documento del deposito prescritto dall'articolo 518 del codice di procedura penale, e dall'articolo 91 del regolamento organico, sotto le discipline stabilite pei ricorsi civili nel superiore articolo 3.

19° La corte di appello, consumata come sopra l'attitazione<sup>351</sup>, si farà carico delle mancanze che scoprisse tanto in linea di prova, quanto di procedura, apportandovi all'uopo l'opportuna rettificazione; indi accompagnerà il tutto in concorso del pubblico ministero al supremo tribunale in Vienna con motivata consulta, e col proprio subordinato parere.

### TITOLO III

#### *Disposizioni generali*

20° I ricorsi in cassazione portati dai regi procuratori, e regi procuratori generali contro giudicati inappellabili a norma del disposto dagli articoli 95, 96, 97, 98 del regolamento organico, seguono le premesse disposizioni; ma non trattandosi con essi che dell'interesse della legge, non sono comunicati alle parti. Verrà bensì ad esse comunicata la decisione suprema per tutti quegli effetti che possono aver luogo secondo il disposto degli articoli.

21° Le presenti istruzioni che verranno dall'imperial regia procura generale provvisoria presso la corte d'appello col mezzo delle imperial regie procure dipartimentali provvisorie diramate a tutte le dipendenti autorità giudiziarie, comprese le camere dei patrocinatori, ed i consigli di disciplina degli avvocati, verranno affisse nelle cancellerie, e nelle sale delle udienze delle corti di giustizia, dei tribunali di prima istanza, e delle giudicature di pace, onde non si possa allegarne ignoranza, e verranno gli esemplari affissi autenticati coll'apposizion della data dell'esposizione, colla firma del primo presidente, presidente, e colla sottoscrizione del cancelliere.

Dall'imperial regia corte d'appello

*Il Presidente nelle funzioni di Primo Presidente*

PERUCCHINI

---

<sup>351</sup> ATTITARE = (*Antiquato*) 1. Trattare una causa. 2. Aprire un procedimento giudiziario (Dizionario BATTAGLIA).

### 9.3 Alcune risoluzioni in materia giudiziaria

Il testo di alcune risoluzioni (riguardanti il settore della giustizia), relative all'anno 1815, che non sono presenti nelle collezioni di leggi a stampa<sup>352</sup>.

#### **fasc. 5368/122**

*«Estratto cronologico delle Risoluzioni normali in materia giudiziaria. Dal primo maggio sino a tutto dicembre 1815»*

#### *n. IX, p. 5*

Decreto aulico del supremo tribunale di giustizia 26 maggio 1815, «ritenente la sovrana risoluzione 24 aprile 1815, con la quale viene determinato, che i giudici in luogo della berlina devono pronunciare pel carcere semplice nei casi contemplati delli §§ 143. 177. 263. del codice penale di Francia<sup>353</sup>.

Con decreto circolare 13 giugno 1815 fu notificato alle prime istanze».

#### *n. XXII, pp.7-8*

Decreto aulico del supremo tribunale di giustizia 17 maggio 1815, «ritenente la sovrana risoluzione 3 maggio 1815, con la quale viene determinato, che le vigenti prescrizioni riguardo ai sussidi degli ascoltati privi di mezzi di sussistenza, e riguardo agli avvocati, e professori delle scienza legali degni d'essere impiegati sieno da estendersi anche alle provincie italiane.

Con decreto circolare 11 agosto 1815 fu intimato alle prime istanze».

#### *n. XXXVI, p. 10*

Decreto aulico del supremo tribunale di giustizia 11 ottobre 1815, «con il quale viene determinato, che le giudicature di pace, ad eccezione di quelle residenti nel loco del tribunale di prima istanza, si prestino sussidiariamente negli oggetti criminali sino all'assunzione dei [sic] esami sommari.

Con decreto circolare 7 novembre 1815 fu intimato alle prime istanze».

---

<sup>352</sup> ÖSW, AVA, OJ, LVS, b. 9. I numeri fascicoli relativi sono premessi alla risoluzioni.

<sup>353</sup> Art. 143 «Sarà punito colla berlina chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli o marchi destinati ad alcuno degli usi espressi nell'articolo 142, ne avrà fatta un'applicazione od ad uso pregiudizievole ai diritti od interessi dello stato, di un'autorità qualunque od anche di uno stabilimento particolare» (art. 142 «[...] marchi destinati ad essere apposti in nome del governo alle diverse specie di derrate o mercanzie [...]; sigillo, bollo o marco di un'autorità qualunque, o di uno stabilimento particolare di banca o di commercio [...]); art. 177 «Ogni funzionario pubblico dell'ordina amministrativo o giudiziario, ogni agente od incaricato di una pubblica amministrazione, che avrà accettato delle offerte o promesse, ricevuto dei doni o delle remunerazioni per fare un atto appartenente alle sue funzioni od al suo impiego, quando anche sia giusto, ma non soggetto a salario, sarà punito colla berlina [...]; art. 263 «chiunque avrà percosso un ministro di un culto in funzione, sarà punito colla berlina».

## 9.4 I capi contrada di Venezia<sup>354</sup>

Sebbene non avessero veri e propri compiti di polizia, i capi contrada cooperavano all'azione di controllo dell'ordine pubblico attraverso un'opera di raccordo tra autorità e popolazione<sup>355</sup>. La loro funzione primaria era quella di informatori (vedi anche il processo dell'appendice 9.7).

Riporto un esemplare di patente per capo contrada, nella quale sono elencate le mansioni di pertinenza; e la lista degli individui che ricoprivano tale incarico in uno dei sestieri di Venezia: da questa si può rilevare l'estrazione sociale dei prescelti.

### IL COMMISSARIO GENERALE DELLA POLIZIA DI VENEZIA E DELL'ADRIATICO

Eletto voi ..... Capo della contrada di S. .... vi ingiungono tutti quei doveri, ed obbligazioni, che spettano a tal carico, e siamo certi che lo eserciterete [sic] tanto di giorno, che di notte ad ogni occorrenza di Pubblico Servizio con quella vigilanza, ed esattezza, che si ricerca, e che ci promettiamo dalla vostra probità, continuando in tale ispezione sino a nuove disposizioni. Dovrete portare le riferite di quanto succede meritevole di riflesso nella vostra contrada al commissario di polizia del vostro Sestiere; e al caso di ferite, o di qualche omicidio le porterete [sic] anche al regio giudice di pace, dovendo però di giorno, e di notte far avvertire i preti della chiesa più vicina, perché siano al caso di bisogno prestati agli offesi i spirituali soccorsi, ed avvisarete [sic] pure i più vicini posti militari, per la insecuzione, ed arresto dei delinquenti. Sarà parimenti vostro dovere, rilevando che nella vostra contrada si trovassero rifugiati dei banditi, o relegati, o altri individui di mal affare, o sospetti di ladri, e che in qualche casa si tenessero misteriose combriccole, oppure delle rumorose riduzioni che inquietassero il vicinato, e turbassero la pubblica tranquillità, di farne immediatamente inteso il commissariato predetto con tutte le possibili indicazioni dei nomi, e cognomi delle persone, delle strade, e

<sup>354</sup> ASV, CGP 1815, Filza X - XI "Nascite-morte" [sic]. Matrimoni. Facchini. Capi contrada. Oggetti finanziari, pseudo b. 61 fasc. 354 e fasc. 1916

<sup>355</sup> Il testo di un avviso della congregazione municipale di Venezia, del 2 dicembre 1816: «Ad oggetto di prevenire ogni pericolo nelle pubbliche strade nel caso di caduta delle nevi, prescrive quanto segue.

I. Al momento della caduta delle nevi, tutti gli abitanti delle case, tutti li nozoli delle chiese parrocchiali, succursali, e oratori, li bottegai, i barcajoli de' traghetti, li bezzarioli, e battellanti dovranno tosto spazzare, e sgombrare le vie corrispondenti alle loro case, chiese, botteghe, e traghetti, trasportandole, e gettandole nelli rivi più vicini [...].

III. Dalli nonzoli sarà consegnata alli capi di ciascuna contrada la sufficiente quantità di attrezzi inservienti allo sgombro delle nevi, previa la corrispondente ricevuta della quantità, ed il loro numero, coll'obbligo della restituzione alli nonzoli stessi, subito dopo terminato il lavoro.

IV. Li capi di contrada, che sono incaricati di concorrere al pronto e sollecito sgombro delle nevi dovranno consegnare li attrezzi stessi alli capi delli facchini degli stazi rispettivamente assegnati, e questi saranno responsabili verso i stessi capi contrada [...].

VII. Tutti li trasgressori, e contumaci, all'adempimento delle prescrizioni surriferite saranno assoggettati ad una multa di lire cinque, che sarà levata da questa congregazione municipale, e saranno inoltre assoggettati col mezzo della direzione generale della polizia all'immediato arresto, qualora non corrispondessero ad eseguire li propri doveri.

VIII. Li capi di cadauna contrada, ed i nonzoli saranno obbligati di denunziare in ogni incontro li nomi de' contumaci ed in obbedienti nell'argomento di cui si tratta riservandosi la congregazione di verificare e di far praticare le consuete visite ne' vari sestieri della città, anche col mezzo delli signori commissari di polizia onde assicurarsi del verificato sgombro delle nevi, e ghiacci.

[...] Il f. f. di podestà BIANCHINI» (*La gazzetta privilegiata di Venezia*, 3 dicembre 1816).

del numero della casa, nella quale tanto in un caso che nell'altro si convocassero, affinché possa dal commissariato stesso provvedersi prontamente. In caso poi di incendio dovrete sul momento avvertirlo, informandone egualmente tanto il vicino posto militare, e quello degli arsenalotti del sestiere, non meno che la casa dell'arsenal. Una pure delle principali vostre occupazioni sarà quella, in caso di baruffe, e altercazioni nella vostra contrada, di frapporvi con modi onesti, e insinuanti fra i contendenti, procurando di impedire ogni eccesso, di sedarli, e di rappacificarli nei modi già noti alla vostra capacità, ed esperienza, informandone prontamente il commissario del vostro sestiere, dalle istruzioni, e commissioni del quale avrete e su questo, e sopra tutti i surriferiti articoli intieramente a dipendere. Al caso di essere chiamato dai ministri della regia intendenza di finanze interverrete inviolabilmente alla visite, e asporti dei contrabbandieri. Sarà in fine vostro preciso obbligo d'invigilare con particolare attenzione sull'illuminazione della città, specialmente nelle notti di inverno, facendo riaccendere quei ferali, che ritrovaste spenti, e denunciando al commissariato del vostro sestiere quelli fra gli accenditori, che mancassero al loro dovere.

Venezia li .....

### **fasc. 1916**

Capi contrada del sestiere di Dorsoduro per l'anno 1816. Il commissario di sestiere scrive alla direzione di polizia e allega un prospetto (30 dicembre 1815).

Seguendo la pratica d'ogni anno ò stabiliti i capi contrada pel venturo 1816, come si scorge dall'elenco che qui annesso [sic] [...] che non occorre di rinnovarne che tredici, essendosi dichiarati disposti a continuare gli altri tredici attuali. Due soli de' nuovi proposti cioè Stroili Giovanni, e Marcia Pietro [...] non si mostrarono molto contenti di questa destinazione, ma tante e tali difficoltà ò incontrate per rinvenire due altri soggetti capaci, e di buona fama che mi sono trovato alla necessità di proporli malgrado la loro renitenza, tanto più che non saprebbero allegare alcun giusto motivo, che sono tenuti a sostenere [...]

Venezia li 30 dicembre 1815

Barbi

Elenco de' capi contrada di Dorso duro compresa l'Isola della Giudecca proposti per l'anno 1816 [...]

<i>Attuali</i>	<i>contrada</i>	<i>professione</i>	<i>[...] <sup>356</sup></i>	<i>sostituiti</i>
Paganotto Vincenzo	S. Gregorio	barbiere		
Michieli Girolamo	S. Gregorio	calzolaio		
Barbon Giacomo	SS. Vito e	fornaio		
Perizzi Antonio	Modesto	fornaio		
Cordella Antonio	S. Agnese	materazzaio		Zanon Bartolomeo squeraio
Majer Vincenzo	S. Agnese	falegname		Stroili Giovanni tessitore

<sup>356</sup> È stato omissso il numero civico.

Giusberti Giuseppe	SS. Gervasio	calzolaio	Balassi Giovanni	fabbro
Mentuzzi Domenico	e Protasio	falegname	Zanardi Girolamo	materazzaio
Pompeo Antonio	S. Basilio	barbiere		
Bertoli Marino	S. Basilio	coronetta <sup>357</sup>		
Sturaro Francesco	S. Barnaba	perucchiere [sic]	Pellanda Stefano	falegname
Manfreda Nicolò	S. Barnaba	falegname	Dall'Asta Luigi	merciaio
Cori Gaetano	S. Margherita	barbiere	Gregolin Giuseppe	brocchetta <sup>358</sup>
Boldrasco Domenico	S. Margherita	calzolaio	Mercugia Pietro	tessitore
Giacobbe Alessandro	S. Pantalone	calzolaio		
Carti Giacomo	S. Pantalone	materazzaio		
Bisson Giovanni	S. Nicolò	merciaio		
Giuliani Cesare	S. Nicolò	biadaiuolo	Fabris Bartolomeo	calzolaio
Cucco Francesco	S. Raffaele	squeraiuolo		
Serafin Angelo	S. Raffaele	calzolaio	Maja Giovanni	falegname
Brazzoduro Nicolò	Redentore	falegname	Zorzetti Francesco	biadaiuolo
Baffo Giacomo	Redentore	calzolaio	Borin Rocco	barbiere
Berengo Giovanni	Redentore	cordaiuolo	Fontanella Giuseppe	cordaiuolo
Grasselli Nicolò	Redentore	acconciapelli		
Astolfoni Nicolò	S. Giorgio	bastazo <sup>359</sup>		
Regazzi Antonio	Isola della Grazia	vigniuolo		

### 9.5 Il giornale dei processi<sup>360</sup>

Riguardo alla stesura dei protocolli, Giuseppe Boerio osservava: «due sono i modi, che si videro in pratica, e ch'io medesimo usai altre volte sotto l'antieriore governo austriaco [...]. 1° Quello di scrivere foglio in foglio separato, e riunir poi insieme, al termine del protocollo, tutt'i fogli, uno sottoposto all'altro, con una specie di puntata, e sigillarli.

2° Quello di prendere all'azzardo un quaderno di carta, e cominciare a scrivervi cucindo e sigillando il quaderno stesso a forma di libro dopo il primo atto, e continuando sino alla fine, per unirvene, occorrendo, un altro, esso pure cucito come sopra.

Di questi due metodi trovai preferibile e più economico il primo, che so accostumarsi moltissimo dai tribunali austriaci, come più analogo al senso letterale del § 370».

Gli atti, quindi, anche se assunti in date differenti, venivano poi riuniti per tipologia (es. tutti gli esami dei testimoni alla «pezza» III), pertanto sarebbe stato arduo leggerli nell'ordine temporale in cui furono estesi: per ovviare a tale difficoltà era prevista così la compilazione di un «giornale».

<sup>357</sup> CORONETTA = dicesi anche e più comunemente per CORONER = Coronaio, facitor di corone del rosario. (Dizionario BOERIO)

<sup>358</sup> BROCHETA = venditore di brocche (Dizionario BOERIO).

<sup>359</sup> BASTAZO (dal greco *bastazo*) *Bastugio*, facchino impiegato al servizio delle dogane e de' Lazzereti di sanità. (Dizionario BOERIO).

<sup>360</sup> Tratto da Boerio G., *Pratica...*, pp. 17-20.



Giornale dell'inquisizione tenutasi sopra il titolo di ...  
a pregiudizio di N. N.

20 giugno 1815	Denuncia di Tizio	Pezzo I	
	Visione giudiziale di luogo		Pezzo II
21 detto	Esame di Caio	Pezzo III	
	Esame di Sempronio	Pezzo III	
	Decreto del giudizio che ordina l'arresto di N. N.		Pezzo IV
23 detto	Consegna dell'arrestato N. N.		Pezzo V
	Costituito sommario dell'arrestato		Pezzo VI
23 detto	Esame di Mevio	Pezzo III	
	Esame di Seio	Pezzo III	
24 detto	Costituito ordinario dell'arrestato		Pezzo VI
25 detto	Esame di Lucio	Pezzo III	
	Esame di Giunio	Pezzo III	
26 detto	Continuazione e termine del costituito ordinario		Pezzo VI
30 detto	Si sente per l'ultima volta l'arrestato N. N.		Pezzo VI

*E così di mano in mano si continua sino al termine degli atti.*

## 9.6 Fortunato Pozzi

Nel suo diario, in data 23 dicembre 1816, Emanuele Cicogna aveva ben pensato di incollare il «programma a stampa» dell'opera di Fortunato Pozzi, *Analisi del codice penale austriaco*<sup>361</sup>. Non aveva scritto alcun commento in proposito, ma era chiaro che qualche cosa avesse solleticato la sua curiosità, dal momento che le opere giuridiche non rientravano tra le letture predilette dell'erudito veneziano. Quando il 31 marzo dell'anno successivo, un anonimo recensore<sup>362</sup> della *Gazzetta privilegiata di Venezia* vergava un commento satirico su questo libro<sup>363</sup>, diveniva chiaro che ad aver attirato l'attenzione di Cicogna, era stato lo stile grottesco di quel lavoro: «fa essa rammentare il Baccucco di Bernardo Bozza. Con questa differenza, che il Baccucco è un capo d'opera per connessione e per giudizio finissimo negli stessi spropositi: e questa è un'opera sciocca in cui si volle usar uno stile ampolloso e seicentistico in serietà; laddove il Baccucco è bernesco»<sup>364</sup>.

Si può aggiungere, che a lasciare inorriditi non è solo lo stile, ma anche i contenuti, consoni a un genere catalogabile come teratologia giuridica.

Di seguito sono riportati il «programma a stampa» dell'opera, e la recensione apparsa nella *Gazzetta privilegiata* del 31 marzo 1817 (che riprende alla lettera anche il programma a stampa)<sup>365</sup>.

### ANALISI DEL CODICE PENALE AUSTRIACO

Per lessico alfabeticamente coordinata a sollecito conoscimento e di ogni delitto criminale, sue concatenazioni e rapporti, e di ciascuna grave trasgressione politica, radunati alla singola voce gli scompagnati fraterni, affini, od altrimenti consentanei paragrafi, mai allontanato il

<sup>361</sup> BMCV, *Diario Cicogna*, II, *Cod. Cic.* 2845, 23 dicembre 1816, p. 4312.

<sup>362</sup> In un primo momento Cicogna attribuisce la recensione all'avvocato Jacopo Castelli (ivi, 9 aprile 1817, p. 4401). Poi indica il nome di un altro avvocato, Jacopo Vianello di Chioggia (ivi, 11 giugno 1817, p. 4839).

<sup>363</sup> Ivi, 2 aprile 1817, p. 4387.

<sup>364</sup> Ivi, p. 4405.

<sup>365</sup> Una copia dell'opera di Fortunato Pozzi è conservata nella Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.

cenno della procedura, né dimenticati gli ordini sovrani, e gli aulici decreti, esibiti dalle due appendici coll'addizione di note didascaliche, e di osservazioni teoriche-pratiche, illustranti: nel divisamento della violazione: nel conduci mento degli atti inquisitorii della prova legale: nella scoperta ed accertanza del delinquente: nella concertazione del reato: nel calcolo delle circostanze aggravanti o mitiganti, e degli omogenei amminicoli: nella maturazione della sentenza: nella geometrica proporzione delle pene: e nella filantropica liberalità, la svolta essenza di una laconica ed insigne profonda legislazione criminale, non più ligia all'austero pubblicista, non più serva dell'antiquato prammatico.

Opera del giureconsulto  
FORTUNATO POZZI  
I.R. consigliere giudiziario

VOLUME PRIMO  
Venezia 1816  
Dalla tipografia di Alvisopoli  
A spese dell'autore

#### La recensione:

È uscito in questi giorni alla luce il primo tomo d'un opera del giureconsulto Fortunato Pozzi scritta per istruzione d'ogni suddito e ch'è intitolata come segue: *Analisi del Codice Penale Austriaco per lessico alfabeticamente coordinata a sollecito conoscimento e di ogni delitto criminale, sue concatenazioni e rapporti, e di ciascuna grave trasgressione politica, radunati alla singola voce gli scompagnati fraterni, affini, od altrimenti consentanei paragrafi, mai allontanato il cenno della procedura, né dimenticati gli ordini sovrani, e gli aulici decreti, esibiti dalle due appendici coll'addizione di note didascaliche, e di osservazioni teoriche-pratiche, illustranti: nel divisamento della violazione : nel conduci mento degli atti inquisitorii della prova legale: nella scoperta ed accertanza del delinquente: nella concertazione del reato: nel calcolo delle circostanze aggravanti o mitiganti, e degli omogenei amminicoli: nella maturazione della sentenza: nella geometrica proporzione delle pene: e nella filantropica liberalità, la svolta essenza di una laconica ed insigne profonda legislazione criminale, non più ligia all'austero pubblicista, non più serva dell'antiquato prammatico.*

(Vedi frontespizio dell'opera)

Un frontespizio così madornale e storiato a così prezioso mosaico ha punta la curiosità nostra per modo che non ci fu neppure possibile il tagliare le piegature de' fogli, ma divorata soltanto avidamente la prefazione abbiamo rivoltato i quinterneti così come stavano: e nullameno dalla lettura di que' vari passaggi abbiamo rivelato con sicurezza essere questo uno de' più curiosi travagli dell'animale bipede (definendo l'uomo secondo Platone).

Non dispiacerà se daremo brevemente un'idea dello spirito di questo lessico e del modo con cui è compilato, quale risulta abbondevolmente da quel tanto che ne abbiamo letto.. La prefazione, anteposta a questo comunque non trivalente imprendimento (vedi pagina X linea 14) che tutta abbraccia la malinconosa fecondità della materia criminale (pagina 8

linea ultima), annuncia come la giurisprudenza criminale ha potuto squarciare il velo delle tradizionali opinioni e della enorme congerie di confusi ammassi e mal raccozzati frammenti sottratti alla Grecia dalla nascente Roma (pagina V): attribuisce ciò all'odierna filosofia lampeggiante e vittoriosa de' lavori adulatorii del multi fronte Triboniano, e qualifica il codice de' delitti occhiuto su ogni antisociale divergenza.

È facile immaginarsi come accresca l'appetito questo antipasto. Borsaiuoli (vedi dalla pagina 84 all'89). La scolastica precettiva dottrina di questa dannosa formicolante genia di sordi ronzoni distinguesi sotto il classificante specioso nome di buon ragazzo, pescantino, canonico, santocciano, falanana, sparatiro, fonditore, sta la marina, carbonari, quei signori, sguaitature coccola formighe, voltascarpa, stecca franca, della dormia, camminante ec. ec. ec. Questo furbo convenzionale idioma viveva, non sono molti anni, in appositi licei e frequentate logge. Licei stabiliti a mantenere lo scalare alunnato. Logge disegnate alla franca ricorrenza de' confratelli per caute alienazioni delle greche pietre e fulgidi vezzi. (In questi due periodi come in molti altri manca il verbo fedelmente all'originale). Ricorrenza e traffici ingranditi dalle stecche franche coll'usufrutto dell'ingegnose come di scale a pertica sicuri saliscendi e voli. Gli uni per taccheggiare fuori d'acconci pertugi del manicotto l'oro scivolante dalle gravide mordenti cataste del gruppiere: gli altri scieglentisi il partito più adatto di sfiorare soavemente con aligere mani ingegnose dita e delicato tasto, qual ape muta e senza ronzio, spille toni rose o altro corruscante vezzo.

Difesa dell'incolpato (vedi alla pagina 219 alla 225). Era affidata in addietro agli incerti talenti e al prezzolato plettro di sonoro propugnatore avente l'ufficiale diritto di scrivere o stampare gratuiti raziocinii pretti paralogismi, capzioso e seducente sviluppo di fatto e circostanze, avvenente perché zeppo di scaltri mutilamenti di garbugli e di sofismi, ond'elise le prove momentaneamente da un quadro a pastello, si avesse per equa la domanda comunque incondita. Ora che la sacra adunanza è redenta dall'ingannevole polverio di tonante compro oratore, e salvata dal pericolo del corrivo plauso alla solinga opinione del referente sulla mensa del consiglio, e nel tempo stesso l'imputato è illuminato per l'ovviazione del contingibile aggravante inciampo della contraddizione; il disco degl'indizi irraggiato e luminoso ne' più reconditi nicchi del dolo per concatenazione d'omogenee amminicolative circostanze non si appannerà di fulgore pell'allarme d'isolato uomo non sempre savio, non sempre dotto, né la verità distillata dal lambico della saggezza verrà meno al crogiuolo d'una gratuita declamazione, al rombazzo luogotenente della ragione, né lascerà i magri ed equivoci oratori salir sulle grida come i zoppi sull'arcione, conforme a quanto scriveva Plutarco nella vita di Cicerone.

Abbiamo second'ogni apparenza pienamente motivato con quanta ragione dissimo che senz'aver tagliate le piegature de' fogli eravamo in istato da porgere, la vera idea di questa grand'opera. Noi non possiamo decidere che questa sia veramente l'analisi che meriterebbe un codice dettato da tanta provvidenza e saggezza com'è il codice penale! Essa è stampata a spese dell'autore ne' tipi d'Alvisopoli e trovasi presso il primari librai al presso di lire italiane 4.25 per volume, cioè un franco e 47 centesimi più d'un volume delle vite di Plutarco della traduzione di Pompei e della splendida edizione di Crescini ove trovi cinque vite e due paralleli. Questa riflessione caduta qui in mezzo ce ne suscita un'altra, sulla varietà e pieghevolezza della italiana favella per cui andrà eternamente dinnanzi a molte altre. Pompei e Pozzi sebbene abbiano tenuta

via così disparata e adoperati stili di tempera tanto diversa riuscirono nulladimeno due classici maestri di lingua. E siamo veramente tenuti a quest'ultimo che ci abbia dato un testo di puro e vezzoso idioma italiano nella materia legale in cui n'eravamo mancati dappoiché né Beccaria né Filangeri andarono immuni da taccia. Questo lessico criminale ne compensa davvero di quanto abbiamo sofferto nella barbara e rozza lettura di Claro, Carpzovio e Farinaccio. Siccome tuttavolta il nuovo e così felice tentativo non poteva essere scompagnato da non so quale *irradiamento* novello prodotto dal *disco* della criminale giurisprudenza, e di cui per la novità non possono essere capaci tutti gli occhi degli italiani *appannati di fulgore*, così darà necessario che per appendice dopo la stampa de' 3 volumi il nostro giure-consulto metta fuori, come in Germania fecero i discepoli d'Emmanuele Kant, la fraseologia della sua opera criminale. Noi la crediamo tanto importante che senza più lo ammoniamo che non facendola egli vi lavoreremo noi stessi per quanto le forze nostre il comporteranno, purché peraltro compita che sia la faccia stampare a sue spese, tra perché a sue spese ha già intrapresa l'edizione del *Lessico comunque non travalente*, e perché attesa l'infingardaggine e inerzia in questi tempi regnante non oseressimo riprometterci una vendita troppo abbondante e ci spiacerebbe forte di restare come *zoppi sull'arcione*, conforme a quanto scriveva Plutarco nella vita di Cicerone.

### 9.7 Processo criminale inoltrato alla direzione generale di polizia<sup>366</sup>

Ai primi di settembre del 1815, il tribunale di Venezia riceve una denuncia per presunta violenza carnale ai danni di una bambina di 7 anni. La procedura però si arresta quasi subito, quando l'inquirente riceve il responso della perizia medica<sup>367</sup>: non è rilevabile alcun segno di violenza; ma sembra pure chiaro che tre ragazzi, tra i dodici e i diciannove anni, abbiano approfittato dell'ingenuità di una bambina, per consumare atti di libidine o, quanto meno, per praticare un vile gioco erotico.

Benché nel suo complesso questo caso si presterebbe, sotto diversi aspetti, a considerazioni di taglio sociologico, mi limito a una pura constatazione procedurale: il presidente provvisorio della corte, Luca Valeri, magistrato di esperienza e dottrina, rileva che l'atto contro cui si procede non è classificato, né tra i delitti né fra le gravi trasgressioni di polizia; tuttavia decide che quell'azione deve essere punita, e inoltra perciò gli atti alla direzione generale di polizia.

Un'azione scandalosa, ed immorale commessa a sfogo di libidine dalli Giuseppe Fabiani detto Bellomo, Paulo Coluzzi, e Giuseppe Radi, il primo dell'età dai 18 ai 19 anni, il secondo dai 14 ai 15, il terzo minore dei 12 in Maria Galimberti fanciulla di 7 anni, con cui senza violarla e senza intraprendere al di lei violazione, vollero però darsi delle compiacenze, che non si trova classificata fra i delitti, né fra le gravi trasgressioni di polizia, ma che ferisce però altamente la morale, ed il

<sup>366</sup> ASV, CGP 1815, Filza V "Crimini e delitti", fasc. 1246-1320, pseudo b. 32, fasc. 1254

<sup>367</sup> Anche Emanule Cicogna, che in questo periodo lavora presso il tribunale criminale di Venezia, ci informa della perizia in questione: «Ieri l'altro si sono fatti dal mio giudice chiamare a quest'ufficio i professori di alta chirurgia Marani e Campana ond'esaminare se una ragazza di 7 poco più [sic] era stata o no violata, e verificar così un delitto imputato a tre giovani. Le fecero la visita, né trovarono alcuna traccia non solo di violazione, ma neppure di conato, né alcuna offesa di sorte» (BMCV, *Diario Cicogna*, I, Cod. Cic. 2844, 9 settembre 1815, p. 3040).

costume, ha determinato questo giudizio criminale a comunicare gli atti esauriti a codesta imperiale direzione generale di polizia.

Vorrà prenderli con la sua maturità in esame per poscia impartire quelle provvidenze, o prendere quelle misure, che troverà più appropriate, sia per reprimere un fatto già scandaloso resosi palese in quella contrada, sia per lasciare del tutto senza correzione que' scostumati giovinastri. Dall'imperiale regio giudizio criminale

Venezia 7 settembre 1815

L. Valerj

All'imperiale regia direzione generale  
di polizia

Venezia

---

Pervenuto li 1° settembre 1815

giudice processante Calogerà  
attuaro [sic, non indicato]

Processo  
sopra stupro in una fanciulla minore  
per nome Maria Galimberty  
per opera di  
Giuseppe Fabiani detto Belomo  
Paulo Coluzzi, e  
Giuseppe Radi

#### Giornale

della inquisizione tenutasi nella causa in punto di stupro nella fanciulla d'anni sette Maria Galimberty, ad imputata opera di Giuseppe Fabiani detto Belomo, Paulo Coluzzi, e Giuseppe Radi.

#### Pezza I

1815 31 agosto Ricorso di Orsola vedova Galimberty p. 1  
1815 1° sett. Fede medica sull'infermità della ricorrente p. 1

#### Pezza II

2 sett. Comparsa di Maria Grojo p. 1  
4 sett. Esame di Orsola vedova Galimberty p. 2 [fin qui il  
tribunale<sup>368</sup>]  
25 sett. Esame di Giuseppe Fabiani detto Bellomo p. 10  
25 sett. Esame di Giuseppe Radi p. 12 tergo  
26 sett. Esame di Paulo Scantaburlo detto Palazzo p. 15 tergo  
28 sett. Esame di Angelo Scevola p. 19  
28 sett. Esame di Pietro Rossi p. 20  
28 sett. Esame di Carlo Fanella detto Cattin p. 20 tergo

#### **Pezza I**

1815 31 agosto Ricorso di Orsola vedova Galimberty p. 1  
1815 1° sett. Fede medica giurata sull'infermità della  
Galimberty, impossibilitata alla trasferta p. 2

---

<sup>368</sup> Il resto degli atti, dall'esame del Fabiani in poi, è promosso dalla polizia; e le carte sono state fuse nel fascicolo dalla polizia. Vedi la n. 370.

[p. 1]<sup>369</sup> Imperiale Cesarea Corte di Giustizia dell'Adriatico

La travagliatissima Orsola Galimberti vedova inferma non può fare a meno senza rinunciare al diritto del suo decoro e della sua tranquillità dal portare sotto gli [sic] riflessi di questa rispettabile autorità le sue giuste querimonie contro gl'inesorabili Giuseppe Fabiani detto Belomo domiciliato a S. Geremia al civico n. 1156 fundamenta Penitenti. Pailo Coluzzi domiciliato in calle della Madonna e Giuseppe Radi domiciliato in calle e parrocchia suddetta i quali ebbero la temerità con la violenza di violare l'onesta e tenera fanciulla Maria Galimberti figlia della ricorrente di anno sette in circa; non potendo quindi tollerare insulti così avanzati, implora da questa rispettabile autorità [sic] che contro i sunnominati venga proceduto a termini dell'articolo 112<sup>370</sup> del codice de' delitti per ogni successivo effetto di giustizia.

Grazie

Orsola Galimberti supplicante

[sul retro si legge che la Galimberti è "domiciliata in fundamenta Penitenti al civico 1126". La supplica perviene il 31 agosto 1815]

[p. 2] Primo settembre 1815

Certifico [...] che Orsola Galimberti [...] è miserabilissima ed inferma essendo rimasta storpia [...]

## **Pezza II**

1815 1° sett.	Comparsa di Maria Grojo	p. 1
1815 4 sett.	Esame della ricorrente Orsola Galimberti	p. 2
1815 5 sett.	Esame della fanciulla Maria Galimberti <sup>371</sup>	p. 6

[p. 1r] Venezia li 1° settembre 1815

Nel giudizio criminale

Importando sommamente che nel grave titolo da cui è originato il presente processo si proceda ad indilata inquisizione, si è rilasciata citazione per esame alla querelante Orsola vedova Galimberti.

A. Priuli attuario aggiunto

Venezia li 2 settembre

Nel giudizio criminale composto dalli signori

Antonio Calogerà giudice

Alessandro Priuli attuario aggiunto

Emanuele Cicogna assessore

Gio. Domenico Bonlini assessore

Comparve spontanea Maria del fu Antonio Gennaro, moglie di Antonio Grojo, nata a Venezia, domiciliata nella parrocchia do S. Geremia, circondario di S. Giobbe, sotto il portico scuro, d'anni quarantatre, ed instò registrasi quanto segue.

---

<sup>369</sup> Ho lasciato il termine «pagina», come nell'originale, anche se la denominazione corretta sarebbe «carta».

<sup>370</sup> «L'intrapresa violazione di una persona, che non ha ancora compiuta l'età di quattordici anni, è considerata, e punita come lo stupro violento».

<sup>371</sup> La pezza due in origine terminava così: fin qui agisce il tribunale. Dopo questi esami segue una perizia medica, richiesta sempre dal tribunale, che nel fascicolo originale corrispondeva alla pezza III, poi assorbita nella pezza II.

Orsola vedova Galimberti, che sta nella calle della Madonna a S. Giobbe, prima di arrivare al ponte di S. Giobbe, e che trovandosi sola in casa, e con una figlia d'anni sette in tutto ciò che posso viene da me assistita venne citata di comparir per esame davanti a questo giudizio.

Essa è da molt'anni inferma in maniera, che del tutto trovasi impossibilitata al moto, né può tampoco [p. 1v] alzarsi dal letto senza l'aiuto altrui. Ciò che espongo viene comprovato da medica giurata fede, che di commissione d'essa Galimberti presento a questo tribunale, a cui mi ha incaricato di rassegnare la emergenza per le disposizioni che riputasse opportune, trovandosi pel motivo suddetto impedita di comparire.

E ciò dicendo presentò una fede medica giurata, di data primo corrente, appar firmata dal medico fisico Giuseppe Zampieri. Questo ricapito viene annesso agli atti presenti Pezza I pagina 2

Ciò avutosi si prelesse alla comparente la ritrattane deposizione, che confermò, e contrassegnò con la croce, avendo dichiarato di non saper scrivere.

Piero Mander testimonio      Giacomo Ruffini testimonio

Calogerà giudice  
A. Priuli attuario aggiunto  
E. A. Cicogna assessore  
G.D. Bonlini assessore

Venezia li 3 sett. 1815

Si fa rilievo, che attesa la comprovata impossibilità come addietro, che la querelante Orsola vedova Galimberti possa comparire ad esame dinanzi questo giudizio, si dispose opportunamente perché siegua la transferta del giudizio inquirente, in dimani alle dodici meridiane alla casa della querelante.

A. Priuli attuario aggiunto

[p. 2r]      Venezia li 4 settembre 1815

alle ore dodici meridiane

Il giudizio criminale composto dalli signori

Antonio Calogerà giudice  
Alessandro Priuli attuario aggiunto  
Emanuele Cicogna assessore  
Gio. Domenico Bonlini assessore

In ordine a quanto addietro rilevato si è trasferito nella parrocchia di San Geremia, circondario di S. Giobbe, fundamenta di S. Giobbe. Ivi fu introdotto nella casa posta sulla fundamenta stessa marcata col civico n. 1126 indicata, ed introdotta in processo per quella d'abitazione di Orsola Galimberti.

Introdotta pertanto nella prima stanza a pian terreno di detta casa seduta la suddetta Orsola Galimberti, procedendosi al di lei esame fu ammonita al vero, indi

1.

Interrogata: Sulle generali.

1.

Rispose: Mi chiamo Orsola Galimberti vedova di Angelo; sono figlia del defonto Francesco Crico; nacqui a Mestre, e da 26 anni domicilio in Venezia; ora [p. 2v] da quattr'anni abito in questa casa; conto l'età d'anni quarant'otto, e sono quattr'anni dacché rimasi vedova; ho una figlia d'anni sette compiuti di nome Maria, ritraggo la mia sussistenza col ritratto di qualche paio di calze, che sto travagliando, e che l'aiuto di quelli, che mi suffragano con qualche tozzo di pane. Corrono nov'anni dacché ò perduto le gambe, sicché sono resa del tutto inabile al moto.

2.

Se abbia ella prodotto, o fatto produr qualche ricorso a qualche autorità, e su quale argomento.

2.

Saranno circa dieci giorni dacché Chiara Ajere, mi disse che guardassi bene di tener a casa la detta mia fanciulla di nome Maria, mentre non le piaceva di vederla con certe canaglie. Postami in ragionevole sospetto che ad essa fosse stato usato qualche affronto interpellai destramente la detta ragazza, la quale mi confidò, che un giorno che non seppe indicarmi, dicendomi soltanto l'altro giorno di dopo pranzo Giuseppe Bellomo, [p. 3r] Paolo Coluzzi, e Giuseppe Radi, avendola trovata che andava per mio conto verso il ponte di Canal regio la presero a forza, e malgrado le di lei grida, la condussero in una camera del detto Giuseppe Bellomo, che affitta camere, che sta sopra questa fundamenta, la chiusero nella camera stessa, posero in terra un piccolo stramazetto [= materassino], e fattala a forza sdraiar su quello, tutti e tre successivamente li sunnominati se



le sdraiarono addosso, e col deo [= dito] prima uno dopo l'altro slacciati i calzoni, le fecero male, indicandomi mentre mi faceva il racconto, col dito le parti pudende, e sopra tutto le fece male il detto Bellomo. A questo racconto domenica scorsa volli che andasse dal vicario di questa parrocchia don Luigi a confessarsi, ed esso don Luigi venne poi da me, dicendomi che conveniva prender l'affare sul serio, e far gastigar costoro. Risposi al vicario, che facesse lui, io so che non ho prodotto ricorsi; se ne furono prodotti m'immagino che ciò sarà stato eseguito dal detto don Luigi dietro l'arbitro che [p. 3v] gliene ho dato, non avendo però inteso da lui che abbia prodotto ricorso di sorte. Devo aggiungere che mia figliuola mi raccontò, che gridando ella, li tre sunnominati diedero a lei quattro centesimi dicendole: "prendi che ti compri la zucca".

3.

Se essa esaminata abbia verificato, o fatto verificare alcuna disamina alle parti pudende della sua figliola.

3.

Non la esaminai, né la feci esaminare da alcuno. il predetto don Luigi mi disse avergli la fanciulla confidato che a quelle parti sentiva dolore.

4.

A dettagliare l'età di tutti e tre li nominati Bellomo, Coluzzi, e Radi, e la loro fama, e condotta rispettiva.

4.

Il Bellomo ha diciotto, diecinove anni circa, il Coluzzi ha all'incirca quattordici in quindici anni, il Radi non h ancora compito gli anni dodici. Il Bellomo è ritenuto pel peggior berechino<sup>372</sup> di questa contrada; gli altri due servono in una bottega da beccai<sup>373</sup>,

---

<sup>372</sup> BERECHIN = «chiamasi *Birichini* a Bologna la plebaglia e la poveraglia, cioè quelli della più abietta plebe, che vivono alla giornata di questua o di guadagni eventuali. Questa voce s'usa anche fra noi, e corrisponde ai seguenti significati. *Guidone, mariuolo, briccone, manigoldo*, uomo scellerato» (dizionario BOERIO).

<sup>373</sup> Macellai.

non sapendo poi indicar la precisa.  
[p. 4r]

5.

Se almeno nella camicia, od altri vestiti della fanciulla abbia avuto di scorgere, o sappia che altri abbiano avuto di rimarcare qualche segno visibile della asserita sofferta violenza, e specialmente di sangue.

5.

Le osservai benissimo la camicia e la trovai monda del tutto.

6.

S'ella voglia custodire la propria figlia, e come voglia custodirla.

6.

La mantenni alla scuola finché ho potuto; e saranno circa sei otto mesi dacché per non poter supplire alla spesa ho dovuto levarmela. Fra il giorno sta presso di me, detratte le occasioni che la mando di qua, e di là a fare qualche faccenda per conto mio.

7.

Se li tre nominati Coluzzi, Bellomo, e Radi fossero soliti per avventura di frequentare in casa sua.

7.

Mai vennero in casa mia.

8.

Come conoscessero la di lei figliola Maria [p. 4v]

8.

Li conosceva, e parlava con loro nella varie occasioni che stavano essi giocando su essa fundamenta, non ebbe però mai a sospettare che avessero alcuna sinistra intenzione verso di lei.

9.

Se sappia, od abbia dalla figlia raccolto che all'occasione in cui questa disse, abbianla li Bellomo, Coluzzi, e Radi tratta a forza alla casa del primo, ed ivi rinchiusa in una stanza, se fosse alcuno presente.

9.

La ragazza non mi disse né sì, né no.

10.

Avend'ella indicato il Bellotto  
affitta camere, dica se sappia nominar  
alcuno tra quelli che alloggiano  
presso di lui.

10.

Non so indicare alcuno perché non  
conosco alcuno di questi. A  
proposito della ricerca fattami, se  
alcuno avesse esaminata mia figlia  
aggiungerò che ne avevo pregata la  
comadre levatrice di nome Annetta,  
che sta in una calle a S. Leonardo  
per andar a pie' del ponte, e non  
volle visitarla. Ho mandato da essa  
[p. 5r] mia figlia accompagnata da  
Caterina Invernà, che sta meco in  
questa casa, e la levatrice  
suddetta rispose, che non trova di  
sua coscienza il porre in malizia  
quella figura, che non ha giudizio.  
Aggiungerò pure che venerdì scorso  
sulle ventitré ore il Bellomo,  
trovandosi qui di prospetto nel  
canale che stava nuotando, disse  
verso di me, che bene lo intesi:  
"guardate eh! Che questa è la volta  
che la storpia ci fa andar in  
prigione"; queste parole le fece  
con dei ragazzi che nuotavano seco  
lui, e che non conosco.

Lettole nullameno il ricorso posto alla  
pezza I degli atti, e da essa bene inteso fu

11.

Interrogata: Che ne dica.

11.

Benché il ricorso ora lettomi non  
sua stato da me prodotto, e non  
pervenga in mia cognizione che in  
questo momento, pur convengo in  
quanto nel medesimo è esposto, e  
dimando espressamente che si  
verifichi il fatto, e si  
castighino i colpevoli. [p. 5v]

Così compiutosi il protocollo dell'esame fu preletto  
all'esaminata, ed avendolo bene inteso fu

12.

Interrogata: Se lo confermi, od abbia nulla  
ad aggiungervi, o diminuirvi.

12.

Nulla e lo confermo.

Indi avendo dichiarato di non saper scrivere, si contrasegnò con la  
croce, e firmato prima il presente protocollo, l'inquirente giudizio di  
restituì alla sua residenza.

Pavolo Cattulo testimonio Giacomo Ruffini testimonio  
Calogerà giudice  
A. Priuli attuario aggiunto  
E. A. Cicogna assessore  
G.D. Bonlini assessore

Venezia li 4 settembre 1815

Nel giudizio criminale

In seguito all'assunzione dell'oltrescritto esame della Galimberti trovandosi essenziale di raccogliere le deposizioni della fanciulla Maria Galimberti, nonché di rilevare giudizialmente se in fatto sussista lo stupro reclamato, si è rilasciata citazione alla predetta Maria Galimberti, nonché s'invitarono a comparir per dimani li due professori d'ostreticia [= ostetricia] Marani e Campa.

A. Priuli attuario aggiunto

[p. 6r]

Venezia li 5 settembre 1815

Nel giudizio criminale

Giunti li signori Antonio Calogerà giudice  
Priuli Alessandro attuario aggiunto  
Emanuele Cicogna assessore  
Gio. Domenico Bonlini assessore

Comparsa dietro citazione come oltre, la fanciulla Maria Galimberti, procedendosi al di lei esame fu

1.

Interrogata: Sulle generali

1.

Rispose: Ho nome Maria Galimberti, sono nata a Venezia, mia madre ha nome Orsetta Galimberti; mio padre Angelo detto Chiozzotto è morto, e mia madre è vedova, conto l'età d'anni sette compiti.

2.

Se conosca Giuseppe Fabiani detto Bellomo, Paolo Colussi, e Giuseppe Radi.

2.

Conosco un Bellomo ch'è grande che mai non so quanti anni abbia e sta in palazzo dello Balloncine al ponte di Sant'Agiope avente la murera<sup>374</sup>; conosco un certo Palazzi Paolo, che fa il beccaro, e sta in fondi della sbiaccaria [= lavanderia], dove ogni giorno vado per mia madre a prendere la *pignatta* [= pentola] con foco; ed è [p. 6v] grandetto; conosco Beppo Radi, che è un signor, e suo padre ha nome Lorenzo, e sua madre Chiara, e stanno in calle della Madonna presso quella corte che vi

---

<sup>374</sup> Viene indicato il fatto che questo ponte aveva le mura di protezione, ossia i parapetti.

è dentro, ed anche esso è grandetto.

3.

Come, e da quanto tempo conosca li tre sunnominati.

3.

*Xe poco ma mi no so quanto tempo; e li vedeva a casa soa [= sola]; anzi è tutto ieri che Beppo Radi spazziza<sup>375</sup>; el me varda colla coa dell'occhio<sup>376</sup>.*

4.

Quante volte sia stata a casa dalli tre sunnominati, e che farvi.

4.

Una volta sono stata a casa del Bellomo; non mi ricordo quando, ma era de di da laorar<sup>377</sup> che sono andata a prender due soldi di tabacco per mia madre. Ero al ponte del Canalregio, e quando sono stata vicina al suo palazzo del Bellomo, il Bellomo ch'era sulla fundamenta, mi strascinò per le cottole [= la gonna] sino alla porta della casa, e su per la scala, e mi fece entrare nella camera dei Furlani, dove che stanno dei Furlani, che è subito su dalla scala, ed à sulla porta un scalino sporto in fuori. Mi lasciò sola in quella camera e di là a poco vennero là tutti [e] tre: il [p. 7r] Bellomo, il Palazzi, e il Radi. Avevano uno stramazetto della barca, che era sparcchiata, lo posero in terra; *i ma collegà sora<sup>378</sup>, i m'ha fatto questo, e questo; i m'ha dà quattro centesimi; l'ho magnai, e po ancora i sbuffona mia mare, i ghe dise mostra, e strupia<sup>379</sup>. A casa di quei altri do [= due] no son mai stada.*

5.

Cosa intenda dire con la parola *i m'ha fatto questo, e questo.*

5.

---

<sup>375</sup> SPASSIZAR = passeggiare (Dizionario BOERIO).

<sup>376</sup> Mi guarda con la coda dell'occhio.

<sup>377</sup> Giorno lavorativo.

<sup>378</sup> Mi si sono messi sopra.

<sup>379</sup> Irridono mia madre, le dicono "mostro", "storpia".

Il Bellomo, il primo, s'ha calà le braghe, el m'ha messo un deo grosso dentro.

6.

Dove.

6.

Rispose (abbassando gli occhi, ed additando le parti pubende): Qua.

7.

Se sia stata fatta qualche altra insolenza.

7.

Anche il Palazzi mi pose dentro il dito della mano, cioè questo (indicando l'indice), avendo anche lui le braghe calate. Anzi i se m'ha destirà addosso<sup>380</sup>, e i m'ha fatto tanto mal qua (indicando come alla risposta N. 6) e mi go zigà<sup>381</sup>. Dopo anche Radi s'ha debottonà le [p. 7v] braghese, e mi pose come gli altri, se ho da dir la verità, el deo grosso che el gaveva qua (indicando il sito delle parti pubende), e anca quei altri no ga fatto col deo della man, ma con quel deo, che i gaveva qua<sup>382</sup> (indicando come sopra), e prima tutti i m'ha alzà le cottole. Anche questo m'ha fatto mal, e più di tutti el Bellomo.

8.

Chi gli abbia dati i quattro centesimi.

8.

Palazzi e Radi, e Bellomo gnente [= niente]. E i mà ficà via perché zigava<sup>383</sup>.

9.

Quando e dove gli abbiano dati i quattro centesimi.

9.

Il Radi me li ha dati la sera, che sono andata alla sbiaccaria in quel dì che m'insolentarono, a far la pignatta di fogo per mia madre; mi dimandò se volevo due centesimi, ed io li ho tolti. E il Palazzi la sera istessa, che dopo quelle insolenze lo incontrai vicino al

---

<sup>380</sup> Mi si sono stesi sopra.

<sup>381</sup> Ho gridato.

<sup>382</sup> Anche gli altri non hanno fatto con il dito della mano, ma con l'altro dito (quello che sta nelle parti basse).

<sup>383</sup> Letteralmente: «mi hanno ficcato via perché gridavo».

palazzo di Bellomo che andava a tor  
del tabacco, mi diede gli altri due  
centesimi, dicendomi *vustu che femo  
una robba, e mi go risposto no no,*  
e sono andata via. [p. 8r]

10.

Se quando il Bellomo la trascinò per  
le cottole le abbia detto qualche cosa.

10.

*El ma dito vien qua, e po el m'ha  
trascinà de suso [= di sopra].*

11.

Se quando le disse "vien qua", e la  
trascinò di sopra vi fosse alcuno presente.

11.

Non vi era nessuno, e allora mi  
ricordo che erano cinque, o sei  
botti.

12.

Se abbia forse incontrato qualcheduno  
per la scala, o qualcheduno della casa  
del Bellomo.

12.

Non ho incontrato alcuno, e non ho  
veduto che essi tre soli.

13.

Se allorché il Bellomo la lasciò sola  
in Camera le abbia detto qualche cosa.

13.

Mi disse: "*aspetta che vegnirà co  
mi altri do a far una robba*", e mi  
go aspettà là.

14.

Se il Bellomo abbia lasciata chiusa o  
meno in quell'incontro la camera, dove  
le disse di attenderla.

14.

*L'ha lassà la porta averta.* [p. 8v]

15.

Se allorché il Palazzi, ed il Radi le  
diedero i due centesimi vi fosse alcuno  
presente.

15.

*No ghe giera nessun altro.*

16.

Se in seguito a quanto ha deposto abbia  
Sentito dolore nel sito da essa indicato.

16.

*Ho sentido dolor per una oretta e  
più; e poi no altro.*

17.

Se il Bellomo, Radi, e il Palazzi le abbiano o prima o dopo di quella occasione, praticate ancora di quelle insolenze.

17.

*Altre, nome che [= solamente] quella sola.*

18.

Se prima, o dopo della deposta occasione le siano state fatte da qualche altro di simili insolenze.

18.

*Quei tre soli; e quella volta sola; altri, altri.*

19.

A dire almeno quanto tempo sia passato dal momento che li Radi, Bellomo, e Palazzi la insolentarono in quella maniera. [p. 9r]

19.

*So stada a confessarme in principio del mese passà, e tre zorni prima i m'ha fatto quella robba.*

20.

Per qual motivo il Radi ieri abbia spasizà, e l'abbia guardata con la coa dell'occhio.

20.

*El me vardava, el me vardava; el spazisava che mai; ora drento ora in calle; ma no so po, Signori per cossa.*

21.

Quanto tempo sia trascorso dacché il Bellomo è partito dalla camera, e ritornò cogli altri due.

21.

*Rimasi un'ora circa ad aspettarli.*

22.

Perché sino che fu lontano il Bellomo sia rimasta in quella camera.

21. [sic]

*L'ha serrà la porta... nò nò el l'ha lassada averta;... ma vedelo! Se scampava via el me chiappava.*

21. [sic]

Se il Bellomo nonché il Radi, e Palazzi anche prima di quell'incontro le abbiano parlato mai di *far quella robba*.

21. [sic]



22.

Se in alcun tempo le abbiano fatto qualche regalo, dati centesimi, od altro.

22.

*Nome [= solo] quella volta; e no i m'ha donà niente.*

23.

Se fosse solita di veder spesso li tre sunnominati, e dove.

23.

*Ogni sempre i vien da quelle bande a spasizar, e dar libertae a tutti<sup>384</sup>. Anche alla putta Meriella Piovetta tutti lori ghe dise maledetta, senza che la ghe fazzo nessun impazzo<sup>385</sup>, ma con mi no i se tol libertae perché mia mare me cria<sup>386</sup>. El Radi lo vedo qualche volta alla sbiaccheria, ma per el più è a bottega co son pare, che el fa elbeccher, e el va ogni sempre a San Girolamo.*

Così compiuto il protocollo dell'esame fu preletto alla esaminata, che lo confermò, e non sapendo scrivere si contrassegnò con la croce.  
Agostin Giuditta testimonio          Giacomo Ruffini testimonio

Calogerà giudice

A. Priuli attuario aggiunto

E. A. Cicogna assessore

G.D. Bonlini assessore          [p. 10r]          [da pagina 10

incomincia l'inquisizione condotta dalla polizia, che è stata fascicolata con legacci assieme a questa prima, iniziata dal tribunale. La collocazione delle carte pertanto subisce qualche sfasamento cronologico. Per la continuazione dell'inquisizione, vedi dopo la perizia.]

PEZZA III<sup>387</sup>

Perizia giudiciale

Venezia li 5 settembre 1815

Nel giudizio criminale

dinanzi li signori

Antonio Calogerà giudice

Alessandro Priuli attuario aggiunto

Emanuele Antonio Cicogna assessore

Gio. Domenico Bonlini assessore

Intervenuti in esito all'invito come addietro fatto loro precorrere, li signori Marani Andrea, Campana Andrea medici chirurghi a' quali fu deferito il giuramento a norma del § 24 del codice penale

Proceder dovendosi a giudicialmente verificare il fatto

<sup>384</sup> A prendersi delle libertà con tutti.

<sup>385</sup> Senza che lei arrechi a loro alcun fastidio.

<sup>386</sup> Ma con me non si prendono certe libertà perché mia madre mi sgrida.

<sup>387</sup> Ultimo atto dell'inquisizione del tribunale prima di passare il caso alla polizia.

querelato dalla vedova Orsola Galimberti, che reclama lo stupro della propria figlia Maria Galemberti, fanciulla di anni sette, ad imputata opera degli incolpati nel presente processo, si prevennero li comparsi professori tendere a questo oggetto l'odierno loro intervento, e gli esami che sono richiamati a fare sulle parti pudende della fanciulla suddetta, onde poi riferire in seguito a questo inquirente giudizio con la scorta delle pratiche, e teoriche loro cognizione [sic], se realmente sussista nella fanciulla Galimberti il fatto del reclamato suo stupro o possa da esteriori segni, o per qualunque induzione figlia delle cognizioni, ed esperienza loro giudicarsi almeno, che nella minore suddetta vi sia stato conato allo stupro, o se vi sia in qualche modo attentata la violazione.

Dietro del che, fatti entrare li due professori in separata stanza presso questo giudizio, assieme con la fanciulla Galimberti, onde verificare sulla medesima le necessarie osservazioni, dopo avere impiegato in queste l'occorrevole spazio di tempo, rientrarono ambi essi esperti nella camera dell'inquirente giudizio, e concordemente deposero quanto segue

che per quanto è risultato dalle ispezioni praticate sulla carriera del delitto supposto, nessuna traccia, nessuna impressione, nessuna mutazione hanno potuto traere, onde con fondamento convalidare l'accusato stupro.

Così compiutosi il protocollo della ispezione giudiciale, fu preletto agli intervenuti, che lo confermarono, e vi apposero la loro firma

[seguono firme dei professori, del giudice, dell'attuario, e dei due assessori]

[p. 10r] Venezia imp. regio commissario di polizia a Canalregio  
oggi giorno di lunedì 25 dicembre 1815

Visto il superiore attergato 11547 della imperiale regia direzione generale di polizia protocollato in questo ufficio al n. 2176 li 22 andante mese

Chiamato e comparso Giuseppe Fabbiani [sic] sornomato [= soprannominato] Bellomo quale avvertito della verità in giudizio fu

1.

Interrogato: Sulle generali

1.

Rispose: Io sono Giuseppe Fabbiani [sic] sornomato Bellomo figlio del vivente Giuseppe, sono nativo di questa città, conto l'età d'anni 16 terminati nel mese di maggio ultimo passato, sono nubile, esercito il barcaiuolo con mio padre al traghetto del Leon Bianco, ed abito con mio padre che è vedovo avente altro figlio fuori

di casa ed una figlia ex capuccina pure fuori di casa, nella contrada di S. Geremia sulla fundamenta Penitenti il numero poi di essa mia abitazione non lo so, e professo la cattolica religione.

2.

Se sappia o supponga il motivo per cui è chiamato, e sottoposto a costituito da questo ufficio.

2.

Suppongo d'essere chiamato, e costituito da questo ufficio per l'affare di quella ragazza della chiozzotta.

3.

A dire con tutta sincerità, e verità in che consista l'affare di quella ragazza della chiozzotta per cui suppone d'essere chiamato, e costituito da questo ufficio [p. 11r]

3.

Ai ultimi del prossimo passato mese di agosto se non equivoco non bene risavenendomi del tempo preciso che passò, ritrovandomi in perfetta vicinanza della riva del Finetti sulla fundamenta S. Giobbe sul portone di mia casa ritrovandosi in poca distanza a giocare ai ossi di persico<sup>388</sup> certi Giuseppe Radi, Paolo Palazzi, e certo Carlo di cui non so il cognome ma che è molto piccolo e giovine si av[v]icinò ai pressi la suddetta figlia della chiozzotta della quale ignoro nome e cognome, che è una ragazza di anni sette circa benché di sì poca età molto maliziosa e piena di parolacce invitò essi Radi, Palazzi, e Carlo a passare con essa a fare delle cose quando lei dessero due centesimi per cadauno, benché non le dessero essi retta a principio, insistendo essa ragazza, ed ac[c]ondiscendendo essi Radi, Palazzi e suddetto Carlo, venuti a me con essa ragazza ad invitarmi ad essere della loro partita alla prima non aderii, ma avendomi essi non che la ragazza stessa più volte invitato ed ingolositomi, aprii la porta di

---

<sup>388</sup> Ossi di pesche.

essa abitazione che non era chiusa che col saltarello<sup>389</sup>, passati tutti e cinque uniti nella camera mia, e di mio padre ove dormiamo. Essendovi colà in vicinanza della nostra cova lo schenale di nostra gondola, senza nemmeno parlare [p.11v], essa si stese sopra esso schenale, ed alzandosi le cottole, invitò per il primo ad andare da essa il Radi. Il Radi avendo detto al Palazzi che andasse lui per il primo, l'un l'altro noi vergognandosi, abbiamo fatto nulla [sic] e senza nemmeno toccarla essa ragazza venimo tutti e quattro a basso, e seguitati da essa ragazza per cadauno due centesimi, il che non abbiamo lei dato per avere voluto noi fare con essa niente. Questo è l'affare avuto con essa ragazza per cui credo di essere chiamato ed esaminato da questo ufficio.

4.

A riflettere che non apparisce veritiera questa sua deposizione avendo dichiarato la ripettuta ragazza, che passando la stessa in vicinanza di casa d'esso costituito la prendesse, e strascinatola [sic] in casa seco nella indicata camera lei dicesse che lo aspettasse, che infatti rimasta in essa quasi una ora ritornasse esso costituito col Radi e Palazzi, che la ponessero essa ragazza sopra uno stramazetto da gondola e che lei, alzatole le cottole, uno dopo l'altro essi tre passassero alla ultima confidenza carnale, che il primo fosse esso costituito; che anche risentindo del dolore essa ragazza gridasse e che effettuatosi il di esso intento da [p. 11v] essi tre, e che lo stesso giorno il Palazzi e Radi diedero per cadauno due centesimi alla suddetta ragazza, ed esso costituito niente, che in vista di ciò si ec[c]ita esso costituito a dire la pura verità come sia stata essa cosa, che realmente effettuassero essi tre con la ripettuta ragazza facendoseli presente che non è pure verosimile, che una ragazza di sette anni abbia loro fatto l'indicato invito e che possa essere al fatto di esse cose, e tanto meno poi che come una precisa meretrice lei facesse il

---

<sup>389</sup> Di solito è il congegno per tenere chiuse le imposte, ma si può ritrovare in alcune porte delle case coloniche.

ripettuto invito, e da se sola si sdraiasse  
sullo stramazetto alzandosi le cottole  
ed invitandoli uno dopo l'altro allo  
sfogo di loro libidine.

4.

Ciò è falso, io non dissi che  
la pura verità, venne con noi  
essa ragazza, non solo  
spontaneamente, ma noi  
cedem[m]o alle sue istanze e  
ripetto benché di poca età è  
maliziosa, tutta quella  
fondamenta è al fatto delle  
scandalose parole che tutto il  
dì dice essa ragazza, le più  
delle sue espressioni sono  
quelle "porca della vacca e  
della puttana", essa sola come  
dissi pervenuta nella  
ripettuta mia camera con noi  
quattro cioè io, il Radi, il  
Palazzi ed il Carlo da se sola  
si sdraiò sopra il già detto  
schenale, si alzò le cottole e  
disse che voleva per il primo  
il Radi, al quale invito  
avendo esso Radi detto al  
Palazzi, che andasse lui per  
il primo vergognandosi fra di  
noi di fare esse cose, nulla  
[p. 12r] effettuassimo. Non  
solo niuno si portò a toccare  
essa ragazza, ma come si siamo  
con la stessa portati in essa  
camera, siamo usciti senza  
nemmeno toccarla e nemmeno  
alzarle le cottole, che da se  
stessa se le alzò, come già  
dissi. E se essa ragazza ci  
accusa, che noi l'abbiamo  
fatta quella cosa od altra, è  
una buggiarda e non può essere  
stata insinuata che da sua  
madre a dire che noi le  
abbiamo fatto di quanto  
veniamo imputati e se la più  
minima violenza le avessimo  
fatto, si sarebbe verificata  
al momento che fu visitata; il  
che, non essendosi  
riconosciutomi, sembra che  
possa bastare per smentire  
quanto venne contro di noi  
deposto e provare anche che è  
una vera bugia l'aver  
deposto, che io l'abbia presa  
condotta [sic] in mia camera

ed ivi fatta aspettare e che ricomparvi col Palazzi, e Radi, non essendo ciò vero, essendo tutti essi col suddetto Carlo passati con essa ragazza in essa mia camera, come dissi, dietro le replicate sue istanze né io vidi al certo, che esso Radi, e Palazzi dassero ad essa ragazza due centesimi per cadauno, né so che pure le possano aver datti, questa è la pura verità che ovunque dirò e sosterrò, non essendo occorsa in esso fatto la più minima altra circostanza perché fra noi vergognatisi non passassimo al più che minimo atto libidinoso. [p. 12v]

5.

Se abbia altro a dire o a diminuire da questa sua deposizione dopo riletta.

5.

Questa riletta mia deposizione la confermo in ogni sua parte, e non ho che ad aggiungere in prova del da me deposto, che essa ragazza fece eguale invito che a noi, in altri giorni, a certo Giovanni Moro pure ragazzo abitante a S. Giobbe, che la invitò a fare con essa delle baronate, quando lei pagava due soldi di acquavita, e così pure fece eguale invito a certo Giuseppe Renan, ragazzo di circa dieci anni, che anzi lo strascinò nella propria entrata di casa d'esso Renan ove erano per fare delle cose, esigendo essa ragazza che il Renan lei desse qualche cosa del proprio, ma essendo essi stati ritrovati dalla madre dello stesso Renan, e scacciata dalla stessa, essa ragazza, non effettuarono cosa alcuna.

ciò avutosi, lo confermò e segnò col seguente segno di croce, essendosi dichiarato esso Costituto Giuseppe Fabbiani illetterato.

25 settembre 1815

Chiamato e comparso l'altro prevenuto Giuseppe Radi, come dai [sic] atti quale avvertito della verità in giudizio fu

1.

Interrogato: Sulle generali.

1.

Io sono Giuseppe Radi figlio del vivente Lorenzo, sono nativo di questa città e della parrocchia di S. Geremia, conto l'età d'anni 12 compiuti li 21 [p. 13r] andante mese, professo la cattolica religione, sono nubile, esercito il macellaio nella bottega di mio padre esistente in campo S. Luca ed abito coi miei genitori nella calle della Madonna, S. Geremia, fundamenta Penitenti, al civico n. poi non me lo ricordo.

2.

Se sappia, o supponga il motivo per cui È sottoposto al presente costituito.

2.

Suppongo d'essere costituito per l'affare di quella ragazza.

3.

A dire con tutta ingenuità e sincerità cosa sia l'affare di questa ragazza per cui suppone d'essere costituito presentemente.

3.

In giorno di martedì, se pur non equivoco, verso il termine del prossimo passato mese di agosto ritrovandomi io sulla riva di Finetti in compagnia di Paolo Palazzi, e di certo Carlo Cattin, tutti abitanti sulla stessa fundamenta Penitenti, che parevano essere le ore cinque circa pomeridiane a giocare ai ossi di perseo al così detto giuoco detta monetta, venne a noi certa Elisabetta Chiozzotta, piccola ragazzina, che conta l'età d'anni 7 circa, pure abitante sopra essa fundamenta, quale ci dice che le [p. 13v] dassimo due centesimi per omo, che avrebbe con noi fatto questo e questo, al momento noi non abbiamo lei dato retta, ma preso da essa ragazza per un braccio, e conducendomi al vicino palazzo ove abita Giuseppe Bellomo, sul di quel portone, esso Giuseppe, ritrovavasi colà unitisi gli altri due, cioè il Palazzi, ed il Cattin,

esigendo essa ragazza, che passassimo in casa di esso Bellomo noi tutti a far questo e questo; il Bellomo dimostrandosi renitente a darci adito in casa sua essendo stato esibito da essa ragazza anche al Bellomo di far con esso lui questo e questo. Alla prima ci disse che andassimo nella vicina corte della Nonella, al che avendo risposto essa ragazza che in essa corte sempre passa gente, ed insistendo che passassimo in essa casa del Bellomo, a[c]condiscendendo, esso Bellomo aprì essa porta di sua casa, che era chiusa con un solo saliscendolo, e fattosi una scala, passati in cena [sic] camera ove eravi un letto, che è l'abitata dallo stesso [p. 14r] Bellomo, e dal di esso padre, per quanto disse esso Giuseppe; essendovi in essa camera un schenale di gondola steso per terra, essa ragazza vi si sdraiò subito sopra, ed alzandosi le cottole invitò me per il primo ad andare da essa. Non volendo io essere il primo, vergognandomi, disse al Palazzi che andasse lui per il primo e così restando, dicendosi noi a vicenda: "va' ti, va' ti", senza nemmeno avvicinarsi e toccare essa ragazza, lasciam[m]o essa casa e seguitati da essa ragazza, esigeva per cadauno di noi due centesimi, che non abbiamo lei voluti dare. Questo è l'affare della ragazza per cui suppongo d'essere presentemente pagato [sic].

4.

Se veramente si portavano essi con la Suddetta ragazza tutti uniti in casa del Bellomo, oppure fosse esso costituito ed il Palazzi condotto in casa dal suddetto Bellomo da lui stesso, nella quale già eravi la ripettuta ragazza.

4.

Non [sic] signore, tutti uniti si portassimo in casa d'esso Bellomo ed anzi essa ragazza era avanti di noi nell'entrare in essa casa e fare le scale. [p. 14v]

5.



A riflettere bene prima di rispondere a questa interrogazione emergendo, che essi effettuarono delle cose con essa ragazza e non niente come esso espone, cioè che si calarono i calzoni, ed andarono ad[d]osso della ripettuta ragazza.

5.

Io non posso, né devo dire che la pura verità, ed è che né io, né alcuno d'essi miei compagni, benché essa ragazza si fosse sdraiata sopra lo schenale di gondola, come dissi, ed alzate da se stessa la cottole ed invitato io per il primo ad andare da essa, né io né gli altri vi si approssimarono, né alcuno si *smolò le braghesse*, non avendo io voluto andare come dissi per il primo ed avendo io detto al Palazzi, che andasse lui, senza moversi, *si dissimo fra noi: va' ti, va' ti*, e niuno essendo andato ad essa sdraiata ragazza, siamo tutti uniti partiti, non solo di essa camera, ma dalla casa stessa subito.

6.

Se nello stesso giorno oppure ne' giorni in appresso contasse esso costituito li due centesimi [p. 15r] alla ripettuta ragazza.

6.

Per [sic] io mai diedi ad essa ragazza alcun, o più centesimi. il mio signor padre lui è solito tutte le feste dare alla madre di essa ragazza articolo di carità due soldi.

7.

Quale fu il mattino che dopo essere essi passati nella suddetta camera con la suddetta ragazza e postasi essa in atto di secondare l'asserto fattole invito e chiamato esso costituito pel il primo si allontanassero da essa camera senza effettuare cosa alcuna come esso afferma.

7.

Non avendo io voluto andar per il primo come fui invitato, non so veramente nem[m]eno io perché non abbia voluto andare ed avendo detto il Palazzi che andasse prima esso e lui pure non volendo essere il primo col *va' ti, va' ti* niuno

vi andò ed abbiamo lasciata essa ragazza senza nemeno toccarla.

8.

A riflettere che la suddetta ragazza depose che esso costituito diede alla stessa i due centesimi lo stesso giorno che fu con loro avendolo rintracciato nella sbiancheria verso sera [p. 15v] ove portossi essa ragazza a prendere per la propria madre de[l] fuoco.

8.

Essa ragazza è una bugiarda. Non solo non le diedi essi due centesimi ma non lo [= l'ho] nemeno più veduta in tutto quel rimanente giorno, essendomi subito, uscito dalla casa del Bellomo, portato a casa mia e passai a letto senza nemeno più sortire di casa.

9.

Se abbia altro a dire, od a diminuire da questa sua deposizione che dopo lui [sic] rilettasi per intiero.

9.

Questa rilettami mia deposizione va bene, la confermo in ogni sua parte e dichiaro di avervi nulla ad aggiungervi, od a diminuirvi.

ciò avutosi lo confermò e si sottoscrisse  
Giuseppe Radi

26 settembre 1815

Chiamato e comparso l'altro ed ultimo prevenuto Paolo Scantaburlo detto Palazzi, quale avvertito della verità in giudizio fu

1.

Interrogato: Sulle generali.

1.

Rispose: Io sono Paolo Scantaburlo detto [p.16r] Palazzi essendo esso il cognome di mia madre, sono figlio del vivente Vincenzo Scantaburlo e della vivente Santa Palazzi, sono nativo di questa città della parrocchia di S. Geremia ove abito coi miei genitori sulla fundamenta Penitenti nella calle della Madonna al civico numero 1115, conto l'età d'anni 12 compiuti il giorno 3 ultimo passato mese di aprile, sono nubile, esercito il garzone macellaio dal Beni con bottega a S. Angelo.

2.

Se sappia o supponga il motivo per cui è

presentemente assoggettato a costituito.

2.

Credo di essere costituito per l'affare della ragazza chiozzotta.

3.

A dire con tutta verità, e sincerità l'affare con la ragazza chiozzotta per cui credesi chiamato ed esaminato da questo ufficio.

3.

Un giorno verso il termine dell'ultimo passato mese di agosto, verso sera, ritrovandomi in compagnia de' miei amici e vicini di casa Giuseppe Radi, Carlo Cattin alla riva del Finetti sulla fondamenta Penitenti a giocare ai ossi di [p. 16v] persegò pervenne colà la suddetta ragazza chiozzotta della quale ignoro il nome e cognome, dalla quale invitati ad andare con essa a far questo e quello, perché lei dassimo [sic] un centesimo o due per cadauno, non abbadandoci noi ma insistendo essa, perché molto ardita ed insolente, prese il Radi per un braccio e conducendolo alla porta di casa colà vicina di Giuseppe Bellomo, noi pure seguitandoli, chiese essa ragazza che la lasciasse con noi andare in casa sua, e che esso pure avrebbe fatto con essa quello e questo. Il Bellomo rispose che potevimo andare nella vicina corte della Nonella, ma facendo riflesso la suddetta ragazza che in essa corte vi sono sempre delle persone che vanno avanti ed in dietro insistì per andare in casa del Bellomo, quale cedendo aprì essa porta di casa che era chiusa col solo sartarello, passati nella camera d'esso Bellomo ove [p. 17r] eravi un letto, una casa, ed uno schenale da gondola, ap[p]ena entrati in essa camera nella quale entrò prima essa ragazza, si sdraiò subito sopra esso schenale ed alzatesi [sic] le cottole invitò ad andare da lei per il primo il Radi, quale non volendo essere il primo, mi disse che andassi io. Io pure non volendo essere il primo fra noi, dicendo: *va' ti, va' ti*, niuno non

solo approssimossi ad essa sdraiata ragazza, ma al momento lasciam[m]o essa camera, e casa e seguitati da essa ragazza esigevo la stessa da noi due centesimi per cadauno, che per altro non abbiamo lei voluti dare, non avendo noi fatta alcuna cosa con essa ragazza. Questo è l'affare della ragazza per cui suppongo d'essere in presente esaminato.

4.

Se realmente si portassero essi tutti uniti con la ripettuta ragazza in camera del Bellomo, emergendo a questo ufficio per detto della stessa ragazza, che essa si portasse col solo Bellomo nella di esso camera, e che esso Costituto [p. 17v] ed il Radi pervenissero dopo come chiamati ed accompagnati dal Bellomo stesso dopo che teneva nella propria camera la ripettuta ragazza.

4.

Signor no, siamo stati tutti insieme ad andare di sopra in camera di esso Bellomo ed essa ragazza venne con noi tutti uniti di sopra ed entrò per la prima in essa camera, ma già è essa ragazza benché di poca età capace di qualunque impianto ed è solita insolentire, chi che sia, ed era già da oltre un mese che andava questo festino di chiamarci ad essa a fare delle cose, ed è in tutta essa fundamenta conosciuta per cattiva, e per quella che proferisce per le più bulle delle sue espressioni quelle della porca, della vacca, della puttana con qualunque donna che con essa si impaccia.

5.

A riflettere, che la stessa ragazza depose, che essi in essa camera avessero non solo a calare i propri calzoni, ma a passare ad[d]osso della [p. 18r] ripettuta ragazza un dopo l'altro ed a commettere con la stessa delle cose che il primo fu il Bellomo e che anzi essa ragazza risentindo del dolore ebbe a gridare.

5.

Ciò poi è tutto falso, niuno di noi al certo si calò le braghesse, né

passò al più minimo atto verso di  
essa ragazza, quale è capace di  
qualunque impianto come è questo se  
ci accusa che seco lei noi abbiamo  
fatto delle cose non avendola  
nemmeno toccata, e lasciata al  
momento che [???] <sup>390</sup> dissimo: va'  
ti, va ti; avendo niuno di noi  
voluto essere il primo, niuno la  
toc[c]ò.

6.

Se nello stesso giorno o ne' susseguenti  
dasse esso costituito alla ripettuta  
ragazza un centesimo o due.

6.

Non diedi né lo stesso giorno, né  
ne' successivi centesimo alcuno, o  
più ad essa ragazza.

7.

A riflettere che depose essa ragazza,  
che esso costituito abbia lui dati due  
centesimi la sera dello stesso  
giorno che fu con loro dal Bellomo  
avendola [p. 18r] incontrata [sic] in  
vicinanza della casa del Bellomo mentre  
andava a prendere del tabacco, e che  
nel darle i due centesimi dimandasse  
esso costituito.

7.

Ciò pure è una bugia, non mi  
insognai nemmeno di dare ad essa  
ragazza li detti due centesimi, ma  
neppure ebbi in quel rimanente del  
giorno e sera a vedere essa ragazza  
dopo che con la stessa fui alla  
camera del Bellomo.

8.

Se abbia altro a dire od a diminuire  
da questa sua deposizione, che dopo  
lui [sic] rilettasi

8.

Questa essa rilettami mia  
deposizione va bene, la confermo e  
dichiaro di avervi nulla ad  
aggiungere od a diminuirvi.

Ciò avutosi lettosì, lo confermò e sottoscrisse  
Paulo Scantaburlo [p.19r]

giorno di giovedì 28 settembre 1815

---

<sup>390</sup> Parola non decifrata.

Chiamato e comparso Angelo Scuola uno de' capi contrada di S. Geremia, quale avvertito della verità in giudizio fu

1.

Interrogato: Sulle generali

1.

Io sono Angelo Scuola, figlio del fu Giacomo, nativo di questa città, di cattolica religione, d'anni 40, vedovo senza figli, esercente il barbiere e parrucchiere sulla fundamenta Penitenti al civico 1248 ed abitante in essa contrada, calle Cendan al civico numero 641.

2.

Se conosca certa ragazza di nome Maria Galimberti, figlia della vedova Orsola Galimberti detta chiozzotta fem[m]ina inferma. In caso affermativo a dire quale ha l'età della ripettuta ragazza Galimberti e condotta e carattere.

2.

Conosco benissimo l'indicatami ragazza Maria Galimberti figlia della vedova Orsola Galimberti detta chiozzotta, non so precisamente l'età d'essa ragazza all'apparenza la credo d'anni 9; e benché di sì tenera età, essendo giornalmente sopra essa fundamenta Penitenti, ove abita con l'inferma madre, non potendo che imparare [p. 19r] a dare impaccio a chi che sia, e delle pessime espressioni, come giornalmente ed a tutte le ore si sentono sopra essa fundamenta, emporio di ragazzi discoli e sfac[c]endati, essendo essa ragazza Galimberti assai viva, prese benissimo le pedatte di que' tanti oziosi colà esistenti ragazzi. Per cui unindosi la stessa non tralascia di dare impaccio essa pure a chi che sia e se viene corretta e trattata come lo merita la di essa età, non perdendosi di spirito sa trattare chi la corregge coi termini di porca di vacca, e di puttana, per cui la condotta e carattere d'essa ragazza Galimberti è niente di buono, e meritevole d'osservazione perché, seguitando tal carriera, non può di essa ragazza che sortire una femina di cattivissimo carattere, e condotta, non potendo essere custodita dalla

propria madre, ritrovandosi inferma  
e confinata in casa.

Ciò rilettosi lo confermò e sottoscrisse  
Angelo Ceola [p. 20r]

28 settembre 1815

Chiamato e comparso Pietro Rossi altro capo de' contrada di S. Geremia  
quale av[er]tito della verità in giudizio fu

1.

Interrogato: Sulle generali.

1.

Io sono Pietro Rossi, figlio di  
Domenico, nativo di questa città,  
di cattolica religione, d'anni 49,  
ammogliato senza figli, di  
professione parrucchiere e barbiere  
con bottega a S. Geremia sulla  
lista di Spagna, ed abito pure in  
essa contrada, della quale sono uno  
de' capi contrada, nella calle del  
Forno al civico numero 342.

2.

Se conosca certa ragazza di nome Maria  
Galimberti figlia del fu Angelo, e  
della vivente Orsola detta chiozzotta,  
ed in caso affermativo a dire quale sia  
l'età d'essa ragazza, ed il concetto  
che gode.

2.

Conosco benissimo la nominattami  
ragazza Maria Galimberti, avrà la  
stessa anni 8 circa.  
Avendo essa la propria madre di  
nome Orsola inferma, e confinata  
nella propria abitazione, non fa  
altro, essa ragazza, che vagare  
sulla fundamenta dei Penitenti, ove  
abita. Ed essendo assai ardita per  
l'età sua ac[c]opiandosi con que'  
mai sempre tanti sfac[c]endati ed  
oziosi ragazzi, che calcano essa  
fondamenta, secondandoli [p. 20r]  
perfettamente, dà impaccio a chi  
che sia, e se viene corretta, e  
trattata da ragazza piccola come la  
è, superando di molto la propria  
età, cimenta e percuoterla con la  
pessima sua lingua, ed  
insolenze essendo le più belle  
delle sue espressioni che dirige  
alle fem[m]ine quella delle porche,  
vacche, puttane, e ruffiane, per  
cui a ragione è ritenuta per di

pessimo carattere e condotta, benché di sì puerile età, e promette, se non sarà in av[v]enire meglio educata, di sortire nell'avanzarsi degli anni una fem[m]ina delle più sgauiate ed anderà sicuramente a terminare male.

Ciò avutosi, lettosi, lo confermò e si sottoscrisse  
Pietro Rossi

28 settembre 1815

Chiamato e comparso l'indicato ragazzo Carlo Cattin, quale av[v]ertito della verità in giudizio fu

1.

Interrogato: Sulle generali

1.

Io sono Carlo Zanella sornomato Cattin, sono figlio del fu Antonio, sono nativo di questa<sup>391</sup> [p.21r] e [sic] della parrocchia di S. Geremia, professo la cattolica religione, ho anni undeci e mezzo ed essendosi mia madre, che nominasi Angela, in prigione fui rac[c]olto ed abito da mio zio Alessandro, del quale non so il cognome, fabbricatore di candelle a S. Giobbe, ove pure abita.

2.

Se sappia, o supponga il motivo per cui è chiamato a questo ufficio e venga esaminato.

2.

Credo che sono stato chiamato a questo ufficio e venga esaminato per l'affare di quella ragazza per cui anche i miei compagni so essere pure stati esaminati a questo ufficio come essi stessi mi dissero.

3.

Se fosse esso mai stato istruito dai da esso indicati compagni che abbia a rispondere a questo ufficio essendo esso interpellato per l'affare della ragazza per cui suppone d'essere in presente esaminato.

3.

Essi miei compagni non mi dissero se non se che furono chiamati a

---

<sup>391</sup> Sembrerebbe non essere stata trascritta la parola «città».



questo ufficio per l'affare della ragazza, ma essendo io sempre col ripettuto mio zio, non avendo avuto tempo di discorrere con essi mi dissero se non se che furono chiamati a questo ufficio per l'affare della ragazza, senza dirmi altro. [p. 21v]

4.

A dire cosa sia l'affare della ragazza per cui suppose di essere esaminato in presente.

4.

Molti giorni or sono, non risovenendomi quanti, io unitamente ai miei amici Palazzi Paolo, certo Radi di cui ignoro il nome sulla fondamenta Penitenti a giuocare ai ossi di persico, terminatosi da noi esso giuoco ed allontanatisi da ,e pochi passi si unirono essi Palazzi e Radi al pure mio conoscente Bellomo di cui ignoro il nome, che colà abitando di casa restava sparec[c]hiando la sua barca, fui da essi tre chiamato restando essi sulla porta di casa d'esso Bellomo, onde con essi tornassi a giuocare. Andato a loro vi ritrovai in di essi compagnia una ragazza piccola da me conosciuta di sola vista, della quale non so né nome, né cognome, ma che so essere figli di una inferma in essa località abitante; passati tutti e cinque cioè noi quattro e la suddetta ragazza in una camera di esso Bellomo, lo stesso prese un colà esistente schenale da gondola che aveva sopra un armer [= armadio], lo pose per terra, e nello stesso [p. 22r] momento vi si gettò sopra essa ragazza, vidi che da sé sola si alzò le cottole, essi Bellomo, Radi e Palazzi, dicendomi che andassi io ad[d]osso per il primo ad essa ragazza, essendomi io vergognato, loro disse che andassero loro, che io non voleva; fra essi tre dicendosi pure l'uno l'altro va' ti va' ti per il primo, ed io ritiratomi in vicinanza di un balcone in essa camera esistente, vidi che essi miei compagni uno dopo l'altro, non ricordandomi chi

fosse di essi il primo ed ultimo, slac[c]iatisi il patelone [=cerniera] delle loro braghesse, andarono sopra essa ragazza tre o quattro minuti, nel qual tempo ritrovandomi come dissi io al balcone ed osservando essi miei compagni sopra essa ragazza dimenandosi mi slac[c]iai pure io il patelone mio e da me stesso senza toccare essa ragazza mi diedi con le mie mani del piacere. Questo è per esteso l'affare della suddetta ragazza per cui credo, come dissi, d'essere in presente esaminato.

5.

Se veramente essa ragazza da sé sola si sdraiasse sopra lo schenale indicato dal Bellomo oppure alcun d'essi la facessero sdraiarsi.

5.

Appena che il Bellomo pose a terra [p. 22v] il suddetto schenale da sé sola essa ragazza vi si sdraiò sopra ed alzò[s]i le cotole.

6.

Se mai essa ragazza avesse a gridare quando essi suoi compagni l'un l'altro andarono sopra della stessa.

6.

Senti[i] solamente una volta essa ragazza, che zigò dicendo che le faceva male e che andasse via e fu quando le andò sopra il Bellomo, ma col Palazzi e cola Radi non si lagnò, né zigò.

7.

Se mai tentasse di fuggire essa ragazza, o si dimostrasse renitente a fare quelle cose coi medesimi Bellomo, Radi e Palazzi.

8. [sic]

Mai cercò di fuggire, anzi sembrava che avesse piacere a fare ciò che fece con essi Bellomo, Palazzi, Radi.

9.

Se realmente esso esaminato facesse niente a[f]fatto con la suddetta ragazza.

9.

Una sol volta quando eravi sopra delle stessa ragazza le toccai con

una mano una coscia ma niente di più.

10.

Se ricercasse ed avesse del denaro la Suddetta ragazza dai ripettuti Palazzi, Radi e Bellomo.

10.

Né intesi che essa ragazza ricercasse danaro a noi, né da alcuno di noi venne lei dati per quanto è a mia cognizione.  
[p. 23r]

11.

Se essa ragazza fosse con essi veramente a passare in casa del Bellomo oppure sia stata dallo stesso prima presa e condotta di sopra ed indi chiamati dal Bellomo, il Radi ed il Palazzi.

11.

Essa ragazza come dissi era con noi sulla porta di casa di esso Bellomo. I primi a passare in camera d'esso Bellomo fu esso ed il Palazzi, indi essa ragazza poi il Palazzi [sic = Radi] e subito fui io; né il Bellomo al certo non prese essa ragazza ma solamente la invitò ad andare con noi di sopra come l' eseguì volentieri cioè senza farsi pregare.

12.

Se abbia altro a dire od a diminuire da questa sua deposizione dopo lui rilettasi.

12.

Questo da esso scritto va bene, non ho niente a dire di più, o di meno andando bene quello che è scritto.

Ciò avutosi, rilettosi lo confermò e fece il seguente segno di croce essendosi esso esaminato Carlo Zanella dichiarato illetterato alla presenza de firmati testimoni.

Pietro Rossi testimonio ad conforto

Gio Paolo Magrini testimonio alla conferma

---

n. 2176 [sub 1254]

All' imperial regia direzione generale di polizia [il commissario di Cannaregio, Pontini]

[...] Le ritorno tutti gli atti rimessimi; ho costituito i prevenuti Giuseppe Fabbiani detto Bellomo, Paolo Scantaburlo detto Palazzi, Giuseppe Radi non che certo Carlo Zanella detto Cattin, che mi risultò

per quarto individuo, che fu pure unito ai primi tre nella scandalosa ed immorale tresca da costoro commessa a sfogo di libidine con la fanciulla d'anni 7 Maria Galimberti. I primi tre depongono unanimamente, che solamente come invitati dalla suddetta fanciulla passassero nella camera del Bellomo, e che le ripetuta Galimberti qual perita meretrice da sé sola si ponesse all'atto di ricevere gli amplessi dei prevenuti, e da essa stessa invitato pel primo il Radi, che fra essi vergognandosi la lasciassero senza commettere il più minimo [sic] atto libidinoso. Il Zanella poi dell'età sola d'anni 11 ½ confessò pure, che la Galimberti perfettamente di propria spontaneità si prestò allo sfogo libidinoso dei ripetuti Bellomo, che conta anni 16 terminati col prossimo passato mese di maggio, Giuseppe Radi d'anni 12 terminati li 21 prossimo passato settembre, e Paolo Scantaburlo detto Palazzi dell'età d'anni 12 terminati col giorno 3 aprile prossimo passato, e che esso Zanella l'effettuasse da se stesso e che solamente per parte sua pose una mano sulla coscia della Galimberti nel mentre che compiaceva altro dei suddetti prevenuti. L'età ed il personale del ripetuto Bellomo non è in presenta adattato pel servizio militare. Esso fatto è pubblico per cui sarei del parere, che pubblico fosse il di costoro arresto da eseguirsi per mano del satellizio, che almeno quello del Bellomo fosse duraturo un mese e per quindici giorni per altri tre come di età assai minore del primo. Merita pure la Galimberti stessa qualche osservazione perché superando la propria età non solo pel detto dei costituiti, ma per quello dei due assunti capi di essa contrada lascia tutto il luogo a credere, che coll'andare dei anni terminerà col rendersi una pubblica meretrice non potendo essere custodita dalla miserabile ed inferma propria madre.

Dall'imperial regio commissario di polizia  
a Canalregio li 2 ottobre 1815  
Pontini

[la direzione di polizia, in risposta]  
Sezione II  
All'imperial regio commissariato politico  
di Canalregio

La invito, signor commissario, a far immediatamente arrestare e portare senza verun indugio alla mia sezione II li tre giovinastri Giuseppe Fabbiani detto Bellomo, Giuseppe Radi, e Paolo Scantaburlo imputati di tentata deflorazione in una fanciulla.

Abitano tutti a S. Geremia fundamenta Penitenti  
11 ottobre 1815

Giavarina Manetti

[c'è la firma per presa visione di Raab in data 13 ottobre]

[All'interno dello stesso foglio è contenuto il parere della direzione generale di polizia, che ha dato luogo all'arresto decretato l'11 ottobre]:

Estratto

Dietro la denuncia fatta al giudizio criminale da Orsola vedova Galimberti risulta, che Giuseppe Fabbiani detto Bellomo dell'età di anni 16 figlio di un macellaio, e Paolo Scantaburlo pure garzone di un macellaio dell'età di anni 11 ½ abbiano sedotta sotto pretesto di gioco fanciullesco la fanciulla Maria Galimberti dell'età di anni

7 circa ad andar seco loro in una camera di una sorella del detto Fabbiani, e che colà giunta l'abbiano stesa su di un pagliaccio, e procurato lo sfogo libidinoso successivamente. Resistendo alla violazione la tenera età, e sentitasi la fanciulla qualche dolore alle parti vergognose principiò a gridare, e per tranquillizzarla le diedero quattro centesimi. Per altro restò intatta, e l'affare è generalmente palese al vicinato

Parere

Tuttoché il codice non contempra questo caso, ciò non ostante urtando questo fatto sommamente la morale ed il costume, ed essendo palese generalmente al vicinato è necessario un castigo pubblico. Quindi sono del sentimento che Giuseppe Fabbiani come più vecchio sia condannato ad un mese nella casa di correzione coll'obbligo del lavoro, e gli altri due a giorni 14 parimenti coll'obbligo del lavoro con impedimento ai genitori rispettivi di ogni straniero soccorso pecuniario, onde i medesimi sentano maggiormente il peso della pena.

Venezia 2 ottobre 1815

Giavarina

Approvo Raab

---

Venezia li 14 ottobre 1815

Il custode delle carceri politiche riferisce all'imperial regia direzione generale della polizia essere oggi alle ore 11 antimeridiane stato condotto nelle medesime scortato dal satellizio del sestiere di Canaregio provenienti da Venezia  
Li sotto nominati

Scantaburlo Paulo di anni 12

Radi Giuseppe di anni 12

Fabian Giuseppe di anni 16

veneziani per una ragazza [motivo della loro traduzione]

---

All'imperiale regio signor consigliere  
direttor generale della polizia

Giuseppe Fabbiani detto Bellomo  
Giuseppe Radi e  
Paolo Scantaburlo tutti e tre veneziani sono stati arrestati dal capo delle Guardie Merlo dietro ordine di quel signor commissario Pontini da Canalregio

Venezia li 15 ottobre 1815

Vanni ispettore [del satellizio]

---

n. 12673 [sub 1254]

Sezione II

All'imperial regia direzione della regia casa di correzione  
alla Giudecca  
Venezia

La malizia ed immoralità delli tre giovinastri Giuseppe Fabbiani detto Bellomo, Giuseppe Radi, e Paolo Scantaburlo giunse a tanto di aver tentata la deflorazione di una fanciulla di anni sette. La Direzione Generale condannò il Fabbiani come il più vecchio ad un mese in codesto stabilimento coll'obbligo del lavoro, e gli altri due a giorni 14 parimenti coll'obbligo del lavoro con impedimento ai rispettivi genitori di ogni straniero soccorso pecuniario, onde i medesimi sentano maggiormente il peso della pena; moltopiù che un tal affare è generalmente palese al vicinato.

La invito a tenerli in un luogo separato perché non crescano nell'iniquità concentrandosi nelle carceri ogni genere di depravazione.

16 ottobre 1815

Giavarina Manetti

All'ispettor del satellizio [di seguito nello stesso foglio]

Venezia

Farete portare alla casa di correzione  
Giuseppe Fabbiani, Giuseppe Radi, e  
Paolo Scantaburlo dei quali vi accludo  
l'ordine pel custode delle carceri  
politiche.

13 [poi corretto in 16] ottobre

Giavarina Manetti

---

[Il ricorso del Radi]

All'imperial regio consigliere di governo  
direttore generale di polizia

Il sempre somnesso ricorrente Lorenzo Radi di condizione Macellaio con bottega posta nel campo S. Luca [...] videsi alle ore 10 circa del giorno corrente dal capo satelizio del sestiere di Canal-regio detenuto il di lui figlio Giuseppe di anni 12 circa.

Né sapendo qual colpabilità lo abbia confinato a tale amaro destino; pur sapendo di non aver il ricorrente mancato da fino alla più bamboleggiante età di tenerlo seco unito, e di avergli sempre fatto imprimere con mezzi li più efficaci, e propri, e religiosi la buona educazione, e moralità.

A questa inaspettata circostanza, e per giustificare se stesso, e per non dimostrare una avanzata tenerezza paterna, ricorse a munirsi di que' documenti li più irretrattabili che acclusi rimette alla sensibile saggia di lei penetrazione.

Non può giammai il ricorrente scordarsi di essergli padre, giacché amorevole figlio egli si è sempre dimostrato.

Domanda pertanto, che (rispettando sempre la venerata di lei disposizioni) piaccia (lungi da malevoli lingue che forse godono vittime sacrificate sotto le più false accuse) di ridonarlo libero in seno a suoi genitori, e benedire per sempre la benefica di lei distributiva giustizia, a norma della circostanza di cui si tratta.

[in allegato A: il "sacrestano della chiesa parrocchiale di S. Geremia" attesta che "nel libro de' battezzati" in data 25 agosto 1803 si trova il nome di Giuseppe Radi nato il 21 agosto.

In allegato B: "certifico con giuramento io sottoscritto vicario nella parrocchia di S. Geremia, che Giuseppe Radi di Lorenzo, d'anni 12 circa, domiciliato in calle della Madonna al numero 1104 è persona che vive

*cristianamente, sottomesso alla famiglia, e frequenta i santissimi sacramenti [...]. Dalla chiesa suddetta li 14 ottobre 1815. Luigi Guarnieri vicario"]*

---

All'imperial regia direzione generale di polizia

Ieri dalla guardie del satellizio di Venezia sono stati consegnati in questo stabilimento li corrigendi Fabbiani detto Bellomo Giuseppe, Radi Giuseppe, e Scantaburlo Paolo, scortati dall'ordinanza di codesta imperial regia direzione generale del giorno 16 stante numero 12673.

Dalla direzione dell'imperial regia casa di correzione  
Venezia 17 ottobre 1815

## 9.8 Materie di studio del giudice

«Regolando lo studio giuridico si seguiranno quanto è possibile le istituzioni, ch'esistono nelle altre mie università. Però voglio che il diritto civile romano venga insegnato nel corso di un intero anno da un apposito professore, e ciò non in forma di estratto, ma per esteso. Il diritto canonico però sarà spiegato completamente, come si fa nelle altre mie università. Il diritto feudale comune si spiegherà a cagione della sua poca applicazione, dal professore del diritto civile romano, nello spazio di due mesi alla fine del secondo semestre. All'incontro spiegherà circostanzialmente il professore del diritto mercantile e cambiario anche il diritto marittimo, e di navigazione tanto importante per l'Italia e coste marittime austriache.

A quale cattedra sia da affidarsi la necessaria spiegazione tanto del diritto privato, e statutario come pure del diritto francese per lo avanti vigente in Italia, è rimesso alla nuova deliberazione della commissione aulica.

Per altro non saranno obbligati gli studiosi giuridici a frequentare le prelezioni di medicina forense, né di polizia medica». Queste erano le linee guida, che l'imperatore annunciava sul finire del 1816<sup>392</sup>, per i programmi degli studi giuridici; ma nel frattempo, l'università di Padova avrebbe continuato le sue lezioni secondo quanto era stato deciso l'anno precedente.

Corso di studi di quelli che aspirano ad ottenere la laurea dottorale in ambe le leggi<sup>393</sup>.

ANNO I

1. Introduzione generale allo studio politico-legale<sup>394</sup>.

---

<sup>392</sup> Il governo di Venezia le pubblicava il 23 febbraio 1817 (CLV 1817/1 pp. 84-85).

<sup>393</sup> CLV 1815/2 pp. 76-77. In questi anni la laurea dottorale era obbligatoria solo per quanti aspiravano «all'esercizio dell'avvocatura, di patrocinatori, di professori legali nella facoltà giuridica, e d'avvocati ed aggiunti fiscali»; a chi invece aspirava «agli impieghi politici di concetto, cioè conducenti al posto di consigliere, oppure ad una carica di giudice presso qualche giudicatura o tribunale», era richiesto soltanto che avesse «compiuto regolarmente il corso degli studi politico legali, e riportato il relativo certificato da una delle università esistenti nella monarchia austriaca» (notificazione governativa del 21 agosto 1818, in CLV 1818/2 pp. 129-130).

<sup>394</sup> Nel 1817 il professor Antonio Meneghelli, dell'università di Padova, dà alle stampe due lezioni con il titolo *Introduzione allo studio politico legale. Saggi di lezioni* (stampato a Venezia), ma non dicono praticamente nulla su questa materia. Riporto pertanto la lezione preliminare dell'*Introduzione allo studio politico legale* (1816) di G. Pontalti, conservata manoscritta presso la biblioteca civica di Verona (nel frontespizio è indicata la dicitura «università di Padova»): «Sostiene il celeberrimo Condillac che la via segnata dagli'uomini per investigare la natura sia essa

2. Diritto naturale privato, pubblico, e delle genti.
3. Istituzioni civili sulle basi del diritto civile romano ed austriaco, ed arte notarile.

#### ANNO II

1. Istituzioni civili sulle basi del diritto civile romano ed austriaco, ed arte notarile.
2. Diritto civile austriaco e procedura civile.
3. Diritto e procedura criminale.

#### ANNO III

1. Diritto civile austriaco e procedura civile.
2. Economia pubblica, statistica e diritto commerciale e cambiale.
3. Principi di diritto feudale.
4. Diritto canonico.

#### ANNO IV

1. Economia pubblica, statistica e diritto commerciale e cambiale.
2. Scienze politiche, coll'applicazione alla legislazione politica austriaca, e la procedura politica, ossia lo stile degli affari

Alla fine dell'anno secondo saranno gli scolari esaminati nelle materie loro insegnate nell'anno primo e secondo, ed ottenendo l'approvazione, conseguiranno il grado di *bacelliere*.

Al termine dell'anno terzo subiranno gli esami sulle materie loro insegnate nel corso dell'anno medesimo, ed essendo approvati, verrà loro conferito il grado di *licenziato*.

Alla fine del quarto anno saranno esaminati non solo sulle materie da loro apprese nel corso dell'anno medesimo, ma dovranno rinnovare gli esami complessivamente su tutte quelle che sono state insegnate nel corso del quadriennio. Dovranno inoltre sostenere una pubblica disputa difendendo una tesi in lingua latina.

In seguito a tale esperimento verrà loro conferito il grado di *dottore in ambe le leggi*.

---

l'analisi. Ogni scienza infatti non è che un'analisi ove trattasi di trasfondere agl'altri le verità conosciute. ma noi dovendo attenerci ai principi che son generali dobbiamo abbandonar quella per seguire la sintesi, così richiedendo l'esperienza della nostra politica facoltà. Ed eccone il quadro. I primi passi deono indirizzarsi allo studio del diritto naturale pubblico, e privato e delle genti, quindi le istituzioni civili sulla base del codice austriaco coll'arte notarile; iniziati così passeremo a vedere ciò che appartiene ad un popolo nei propri diritti; quindi l'economia ci disvelerà come si conservino i pubblici e i privati beni e interessi; la statistica ci insegnerà quali sieno i doveri della vita sociale e politica, e passando al ius commerciale e cambiale osserveremo i beni che apporta ai cittadini il commercio; poi la politica c'istituirà quei doveri astringano i legislatori nel dettar i precetti ai vassalli; e come procurar debbano la pubblica tranquillità; il appresso il ius feudale ci discoprirà i diritti dei feudi antichi e moderni; e dei feudatari, e quali sieno state e sieno le loro principali vicende. Indi il diritto canonico ci scoprirà i nostri diritti considerati noi come membri della chiesa, vedremo i confronti fra queste scienze e i vari soccorsi che si porgono scambievolmente. Come à ogni scienza così anche la nostra avrà due parti. La storica che tratta d'esordi e progressi della scienza, e avrà la parte che tratta delle proprietà della scienza, ne svolge le relazioni, i principi. Allo studio politico appartengono il ius pubblico delle genti, l'economia pubblica, la statistica, il ius di commercio e di cambio, e il ius feudale. Allo studio legale, il ius naturale privato, il ius civile, il codice di procedura civile e criminale.

Questo metodo è quello più opportuno per racchiudere in breve spazio un argomento sì vasto qual è la scienza politico-legale alla quale noi dobbiamo nelle nostre lezioni introdurci» (BCVR, Ms 1276, ubic. 168.6).



## 9.9 Esemplare di inquisizione sopra gravi trasgressioni di polizia in materia di gioco proibito<sup>395</sup>

«Per ordine espresso di sua eccellenza il comandante capo, signor generale di artiglieria barone de Hiller, viene d'ora in poi severissimamente vietato il giuoco d'azzardo senza eccezione alcuna. Rimarranno quindi per l'avvenire chiusi tutti i cosi detti luoghi di giuoco, dove furono praticati o pubblicamente o in segreto simili divertimenti.

Tanto i comandanti di piazza, che i prefetti vengono incaricati di prendere nei loro distretti sollecitamente le opportune misure, e d'invigilare, onde venga osservato questo divieto» (ordine 22 novembre 1813)<sup>396</sup>.

Un altro degli effetti della presenza austriaca fu l'abolizione del gioco d'azzardo, che successivamente veniva sanzionato dal paragrafo 266 del codice, parte seconda<sup>397</sup>. Gli atti di questa inquisizione vennero incominciati dalla polizia, e poi trasmessi per competenza alla giudicatura.

É interessante notare, che il direttore generale della polizia, si impegni a condurre le indagini perseguendo soprattutto un secondo obiettivo, oltre a quello di dar luogo alla «procedura a metodo di legge»: cioè «poter rilevare quali siano i malviventi abituati nel giuoco, e quindi divenire agli opportuni provvedimenti».

PEZZA PRIMA

Protocollo  
degli esami sopra grave trasgressione di polizia in materia di giuoco  
proibito  
in aggravio delli  
Marco Cavalletto detto Paparelle  
Giovanni Bigaja, tenente de' cacciatori imperiali  
Nobil Uomo Leonardo Donà  
Antonio Lioni, impiegato di finanza  
certo Barbaria  
con sospetta intelligenza altresì, e mala condotta in pregiudizio delli  
Gio. Battista Santanello detto Barachiochioli  
certo Baffo della Giudecca  
Giacomo Mantello  
certo Dolfin  
certo Garbin da Schio  
Francesco Giudito  
certo Brunonis di Mantova di nome Luigi  
certo ufficiale Sanfermo  
certo Orlandini oste a Castello  
il Caffettiere alla Veneta Marina  
certo Copano della Giudecca  
certo Fiorari, capo finanziere di marina  
Furono colti inflagranti [sic] giuoco nella casa di Giacomo Roan  
Il detto Fiorari di nome Francesco Padovan  
Giacomo Alzi  
Antonio Maurizio  
Giuseppe Gasperon

<sup>395</sup> ASV, CGP 1816, Filza I - III "Elenchi ed altri oggetti", pseudo b. 80 (a gessetto) fasc. 6705

<sup>396</sup> CLV 1814/1 p. 16

<sup>397</sup> «Chi giuoca, o lascia giocare in sua casa a giuochi proibiti, è punito per ogni trasgressione con una multa di novecento fiorini, La terza parte della somma esatta spetta al denunziante, a cui viene pure condonata la pena qualora egli stesso fosse nel caso di essere punito. Per quelli, che non fossero in grado di pagare la multa, viene questa commutata in arresto rigoroso da uno a tre mesi. Gli esteri, che vengono colti nel giocare a giuochi proibiti, sono sfrattati da tutti gli stati ereditari».

Gio. Battista Zanuti  
Giuseppe Bruschetto  
Benedetto Schulz  
Giacomo Checchini  
Giacomo Viani  
M. Tagliapietra

Giornale dell'inquisizione

Addì 29 maggio 1816

Pezza prima = Ordini verbali del signor consigliere direttore generale, e relativo rilievo a carte 1 in conseguenza del rapporto fatto dal commissario di polizia del sestiere di S. Marco in data 26 detto, dimesso sotto la pezza n. 2 detto giorno

Esame del signor Benedetto Barbaria	a carte 2.
Costituito di Marco Cavalletto detto Paparelle	a carte 4. tergo
Costituito di Francesco Ancean	a carte 12
Esame di Giovanni Ibler	a carte 18
giorno 30 detto	
Esame di Giorgio Quadri	a carte 21
Esame di Vincenzo Zanetti	a carte 24
Esame di Pietro Cucchetti	a carte 26 tergo
Esame di Mandolin Cervo dal Banco	a carte 29
Comparsa di Bernardo Vanni agente del noblil uomo Leonardo Donà	a carte 31 tergo
giorno 31 detto	
Costituito di Antonio Lioni	a carte 32
Costituito del tenente Giovanni Bigaglia, che fu sospeso per aver dichiarata la sua dipendenza dal solo comando militare della Piazza	a carte 37 tergo
Riferita del portiere d'ufficio, con cui partecipa che Sebastiano Garbin trovasi assente da Venezia	a carte 38 tergo
giorno primo giugno	
secondo costituito di Marco Cavalletto detto Paparelle	a carte 38 tergo
Costituito di Gio. Batta Baffo	a carte 41
Esame del capo contrada Francesco Bao	a carte 44 tergo
Ordinanza in atti per la comparsa in officio dell'agente Bernardo Vanni	a carte 46 tergo
Protocollo relativo alla diffidazione fatta al Vanni	a carte 46 tergo
Rilievo in protocollo di riferita confidenziale in proposito di giuochi proibiti	a carte 47
Ordinanza con cui viene incaricato il signor Donadoni segretario del sestiere di Castello di perquisire i luoghi sospetti per sorprendere i contravventori	a carte 48
giorno 2 detto	
Costituito di Alvisè Dolfin	a carte 48
Costituito di Luigi Bonoris	a carte 52
giorno 3 detto	
Non si è potuto proseguire per essere occupato l'ufficio in altri pressanti affari	
giorno 4 detto	
Comparsa di Bernardo Vanni	a carte 57
giorno 5 detto = come nel giorno 3	
giorno 6 detto	
Costituito di Giacomo Martello	a carte 57 tergo
Rilievo in atti del rapporto fatto dal signor segretario Donadoni sopra le eseguite perquisizioni,	

e documenti relativi a carte 62  
 Pezza n. 3 contenente il detto rapporto  
 Ordinanza del signor consigliere direttore generale a carte 62 tergo  
 Rilievo relativo intorno alla rimessa della carte fatta  
 all'imperial regia giudicatura di pace onde sia proceduto  
 sulla scoperta contravvenzione di giuoco nella casa di  
 Giacomo Roan a carte 63  
 Pezza n. 4 dei documenti relativi  
 Costituito di Gio. Batta Santarello a carte 63 tergo  
 Costituito di Pietro Barbaria a carte 67  
 [c. 1r]

Regno Lombardo Veneto  
 Imperial Regia Direzione Generale di Polizia  
 nelle Provincie Venete  
 giorno 29 maggio 1816 Venezia

In esecuzione agli ordini verbali del signor consigliere direttore generale ecc.

PEZZA n.2

Visto e ritenuto in atti sotto la pezza n.2 il rapporto riservato dal commissario di polizia nel sestiere di S. Marco in data 26 cadente numero 1267.

Trattandosi di una grave trasgressione di polizia in materia di giuoco, qualificata al paragrafo 266 della seconda parte del Codice, e precisamente = che il nobile uomo Leonardo Donà abbia perduto nel giorno 15 maggio una grossa somma, che si fa ammontare a dodici mila lire italiane, in casa del francese Francesco Ancean, giuocando al così detto Faraone, uno de' giuochi d'azzardo proibiti, unitamente a Marco Cavalletto, denominato Paparelle, Antonio Lioni, impiegato al porto franco, e del signor Barbaria di Murano, abitante alli Gesuiti.

[c. 1v] Dovendosi procedere alla verificazione del fatto, furono estese delle riservate indagini, ma senza effetto, per aver contezza di qualche testimonio, che potesse somministrare dei lumi nell'argomento; e soltanto venne fatto credere che vi abbia avuto parte nell'accennato giuoco anche certo Giovanni Bigaja.

Quindi non sapendosi come meglio incamminare gli atti preliminari a prova dell'enunciata contravvenzione, si è dovuto necessariamente rilasciare le citazioni per ora ai due prevenuti Barbaria, e Cavalletto affine di assumere il loro costituito per le loro ulteriori disposizioni

Alessandro Righettini capo sezione

Successivamente

Citato comparve in officio il signor Barbaria, e preammonito alla verità a senso dell'articolo 328 della seconda parte del codice sulle gravi trasgressioni di polizia, [c. 2r] venendo costituito fu interrogato

1.

Sulle generali

1.

Rispose: Io sono Benedetto Barbaria del fu Giorgio nativo, e domiciliato in questa città in contrada dei Gesuiti. Tengo moglie e figli, sono possidente e negoziante, professo la religione cattolica, e conto l'età d'anni 32. Sono anche membro in attualità

della Camera di commercio.

2.

Se sappia o possa immaginarsi la  
Causa del suo esame.

2.

Nulla so e nulla saprei immaginarmi

3.

Se conosca certo Francesco Ancean  
[c. 2v] francese abitante in calle  
delle Strazze al numero 4042.

3.

Non so chi sia.

4.

A riflettere se di recente abbia  
avuta occasione d'intervenire in  
una casa posta nella calle delle  
Strazze.

4.

No certamente.

5.

Se conosca il nobil uomo Leonardo  
Donà

5.

Ignoro chi sia, non avendolo  
giammai inteso a nominare.

6.

Se conosca certi Marco Cavalletto  
Detto Paparelle, ed Antonio Mioni  
impiegato al porto franco.

6.

Io non conosco alcuno dei nominati.

[c.3r]

7.

A dover dire con verità sei nei  
Passati giorni sia intervenuto  
lui costituito in alcuna compagnia  
o partita di giuoco d'azzardo.

7.

No certamente, poiché sono  
contrario a qualunque sorta di  
giuochi, siano d'azzardo, o  
semplicemente di conversazione. Su  
quanto poi ai giuochi d'invito ora  
proibiti, posso vantarmi di non  
essermi giammai lasciato sedurre,  
non avendo a questi giuocato neppur  
quando venivano pubblicamente  
permessi al Ridotto. Sono sensibile  
a siffatta ricerca che mi vien  
fatta, poiché sembra che questa  
politica autorità abbia [c.3v]  
potuto formare dei sospetti come io

mi fossi un giocatore od una persona infatti da mischiarmi con simili genti. Il mio carattere onesto, e le mie qualità di negoziante, e buon padre di famiglia mi fanno coraggio di supplicare perché siano estese le più diligenti verificazioni onde distruggere il menomo sospetto sopra di me in tal argomento.

8.

Se non sappia che nel giorno o sera dei 15 maggio corrente sia stata fatta una perdita al giuoco di una [c.4r] considerevole somma.

8.

Non so niente.

9.

Se sappia che esista di un altro individuo di cognome Barbaria nativo di Murano, e domiciliato in contrada dei Gesuiti.

9.

In quella contrada dove io abito non esiste alcun altro del mio casato; bensì vi sono vari altri individui parimenti di cognome Barbaria, ma in altre contrade, che io non saprei renderle conto.

Così compiuto il presente protocollo e riletto chiaramente al signor Barbaria, fu poi interrogato

10.

Se abbia altro ad aggiungervi [c.4v] o da diminuire.

10.

Nulla, e lo confermo in ogni sua parte.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione di foglio in foglio indi fu licenziato con riserva, e col precetto di silenzio.

Successivamente

Comparso a citazione in ufficio l'oltredetto Cavalletto, e preammonito alla verità a senso del paragrafo 328 del codice<sup>398</sup>, venendo costituito fu interrogato.

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Marco Cavalletto soprannominato Paparelle del fu

---

<sup>398</sup> «S'intraprende il costituito coll'ammonire seriamente l'inquisito, ch'egli è obbligato a rispondere con verità, e secondo la sua scienza ad ogni interrogazione, e che la menzogna, la malizia nel silenzio, od i sotterfugi avrebbero per conseguenza l'esacerbazione della pena».

Domenico veneziano, domiciliato in contrada si SS. Ermagora e Fortunato in calle dell'Aceto. Sono di stato libero, cattolico di religione, e conto l'età d'anni 39 circa. Tengo 2 fratelli Gaetano, ed Agostino, ma ognuno vive separato, e per sé. Tengo anche una sorella maritata con Francesco Ruggieri speciale sulla fundamenta di S. Leonardo, e negoziante, per il quale agisco ne' suoi affari, e vivo da lui spesato.

2.

Se sappia o possa immaginarsi la causa del suo esame.

2.

Non mi riesce nuovo che da qualche persona sia stato asserito che io tra gli altri abbia avuto parte [c.5v] in certa partita di giuoco, e quindi suppongo, che questo possa esserne il motivo.

3.

A meglio spiegarsi, e dire quali discorsi siano stati tenuti sul di lui conto in proposito di giuoco, e di qual giuoco si tratti.

3.

Mi è stato fatto credere come dicasi che io sia intervenuto a giuocare al Faraone in casa Bigaja.

4.

A dire da quali persone gli sia stato fatto ciò credere, e se sappia da quali altre fossero sparse simili voci.

4.

Niente di preciso mi è noto sopra di questo particolare [c.6r], e quindi non so da quali persone venga asserito che io abbia avuto parte nel giuoco di Faraone. Bensì potrò dire che nella bottega da caffè ove pratico, all'insegna del Re di Francia venne raccontata da persone che non conosco, di aver inteso a dire, che tra gli altri io pure andavo a giuocare nel casino di Bigaja.

5.

Se gli sia noto con quale fondamento siesi poi potuto spargere gli accennati discorsi.

5.

Lo ignoro del tutto.

6.

Se conosca Giovanni Bigaja, e se  
Abbia cognizione dell'indicato  
di lui confine. [c.6v]

7.

Se sappia che vi frequentino in  
detto casino anche delle altre  
persone e chi nominatamente.

8.

Quando e a quali cose per solito  
si parlasse al detto casino, e per  
quale oggetto particolarmente. [c.7r]

9.

A qual uso se sappia tenga veramente  
il Bigaja detto suo casino.

10.

A riflettere e dire con verità  
se sappia per alcuna maniera che  
nel casino medesimo sia stato  
giuocato recentemente [c.7v] ad  
alcun giuoco d'azzardo, e tra quali  
persone.

11.

A sovvenirsi se per quanto sappia

6.

Lo conosco perfettamente, e pratico  
tratto tratto anche nel suo casino  
situato in calle delle Strazze a S.  
Luca.

7.

Talvolta vi trovavo il signor  
Antonio Lioni, certo Baffo della  
Giudecca, certo francese, del quale  
ignoro il nome, e qualche altra  
volta alcuni ufficiali tedeschi  
totalmente a me sconosciuti.

8.

Siccome tengo qualche affare col  
signor Bigaja, così mi portavo  
qualche volta alla sera, o alla  
mattina al suo casino per  
parlargli. Qualche volta si  
giuocava in quattro al tre-sette  
per divertimento, o si rimaneva in  
compagnia a fumare la pippa, e bere  
un bicchier di liquore.

9.

Resta egli colà di abitazione.

10.

Io non so niente, e ritengo che  
siano assolutamente false le voci  
non è molto sparse, in tal  
particolare, per lo meno in quanto  
riguarda la mia persona, giacché  
posso assicurare che né in quello,  
né in altri casini, o luoghi ho  
giuocato al Faraone, o ad altri  
giuochi proibiti.

siano intervenute altre persone  
altre alli suindicati nel casino  
Bigaja.

12.

Se conosca il nobile uomo Leonardo  
Donà.

13.

Se abbia occasione presentemente  
di trovarsi in sua compagnia, e  
se sappia dove sia solito di  
praticare.

14.

A dire con verità se sappia, od  
abbia inteso a dire che il Donà  
abbia fatto recentemente una  
grossa [c.8v] perdita al giuoco.

15.

Dove se sappia e con chi abbia  
fatto il Donà la detta perdita.

16.

A nominare da quali persone abbia  
Inteso dire che facesse il Donà  
una perdita al Faraone, e se  
sappia quando veramente avesse  
essa luogo.

Nel rileggerlo disse:

Io non giuoco al bigliardo,  
bensì mi portavo a veder gli  
altri giuocare.

11.

Che io sappia altri non vi  
praticavano. Però io non vado tutte  
le sera né potrei renderle conto  
[c.8r] di tutte le persone  
conoscenti del Bigaja.

12.

Lo conosco da molti anni.

13.

Lo vedo qualche volta d'accidente  
per istrada, ma del resto non ho  
motivo di trovarmi in sua  
compagnia, né so dove sia solito di  
praticare.

14.

Ho sentito dire per appunto che  
abbia perduto non è molto tempo una  
considerevole somma di denaro al  
giuoco del Faraone. Chi diceva  
mille zecchini, e chi due mila.

15.

Questo è ciò che io ignoro.

16.

Questi discorsi li ho intesi forse  
nel caffè di Quadri dove mi portavo  
a giuocare al bigliardo. Tra gli  
[c.9r] altri che non mi ricordo  
potrò nominarle Giacomo Bianchini  
solito a praticarvi.



17.

Se sappia che il nobile uomo Donà abbia avuto alcuna relazione col Bigaja, e se sia mai interessato nel di lui casino in calle delle Strazze.

18.

Se si sovvenega lui costituito d'essersi trovato nel casino Bigaja nel giorno 15 maggio cadente.

19.

A dire con verità se non sappia, od almeno possa immaginarsi con chi abbia potuto fare il Donà l'enunciata perdita al gioco.

20.

Se conosca certo Barbaria e certo Francesco Ancean francese.

21.

E come poi abbia, se sappia, potuto aver origine i discorsi fatti, che lui costituito abbia preso parte cioè nel giuoco di Faraone, e ad alcuna partita di simil genere.

21. [sic]

Se in addietro lui costituito abbia dimostrata forse qualche inclinazione per i giuochi d'azzardo.

17.

Io non so che il Donà abbia, od abbia avuto alcuna relazione col Bigaja, e tanto meno che sia intervenuto nel suo casino.

18.

Non me lo ricordo. [c.9v]

19.

Io non so dove fosse solito di praticare, né con quali persone; niente mi è noto in proposito di questa perdita che si dice da lui fatta, e nulla potrei immaginarmi.

20.

Conosco il citato francese, che pratica in casa Bigaja, ma non so il nome e niente conosco il Barbaria. [c. 10r]

21.

M'immagino che da qualche spiritoso inventore siesi falsamente supposto che io pure potessi aver avuto parte nel giuoco, e nella vincita che dicesi fatta, non so da chi, al Donà.

21. [sic]

Quando erano permessi li giuochi ho

tenuto banco per molti anni di Faraone, e fui anche interessato nelle imprese [c. 10v] di tal genere. Questo è vero, ma dopo la proibizione de' giuochi io non ho più giuocato.

22.

Detto gli che viene ammonito seriamente a dire la verità, mentre resta introdotto in atti che lui costituito abbia anzi tenuto giuoco ultimamente col nobile uomo Donà; e che debba quindi render esatto ragguaglio di ogni cosa per non aggravarsi maggiormente in faccia della giustizia.

22.

Queste sono imposture, mentre ripeto che io non ho mai giuocato contro del Donà.

23.

Di più gli si è detto qualmente si rileva che precisamente e segnatamente [c. 11r] nel giorno 15 maggio cadente lui costituito siasi trovato in compagnia del signor Donà e nella casa del Bigaja con altre persone note in processo; venendo perciò ammonito nuovamente a desistere dal mendacio, che a nulla gli gioverebbe contro il fatto, e a dire la verità.

23.

Convien dire che da qualche persona cattiva io sia stato calunniato, ma non dubito che sarà scoperta la menzogna, e che si riconoscerà quindi che io non ho avuto in tutto questo la menoma parte, essendo falso che io mi sia trovato giammai a giocare insieme al signor Donà. [c. 11v]

24.

Se sia stato altra volta inquisito o per alcun modo soggetto alla giustizia.

24.

Negativamente.

Così esaminato per ora il presente protocollo venne riletto al Cavalletto ed indi fu interrogato

25.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da variare.

25.

Nulla e confermo la mia deposizione.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione, e fu licenziato

con riserva, e col precetto del silenzio.

Successivamente

comparso in officio a citazione l'oltrescritto Ancean, e preammonito alla verità [c. 12r] a senso dell'art. 328 fu interrogato.

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Francesco Ancean del fu Alvisè nativo di Parigi, ma qui domiciliato da circa tredici anni, ora in contrada di S. Luca in calle delle Strazze al n. 4042. Fo l'albergatore in mia casa, ed affitto come si dice le camere. Ho moglie e tengo un figlio a Parigi, ma qui sono solo. Professo la religione cristiana e conto l'età d'anni 35.

2.

Se sappia, o possa immaginarsi la causa del suo esame.

2.

Ne' giorni scorsi sono stato chiamato all'ufficio del signor commissario del sestiere di S. Marco, il quale mi fece alcune ricerche [c. 12v] per sapere da me se si guocava in mia casa al Faraone, cioè nelle stanze da me affittate al signor Giovanni Bigaja tenente del disciolto Corpo Franco, e perciò suppongo che il presente mio esame sia a ciò relativo.

3.

A dover ragguagliare se sappia che veramente siesi giuocato al faraone nelle stanze del Bigaja, e a render conto in fatti esattamente di tutto ciò che gli fosse noto, e di quanto ha riferito come disse al signor commissario del sestiere.

3.

Con quella verità che è dovuta io le renderò contezza di ogni cosa [c. 13r] ben inteso che io non so se veramente siesi mai giuocato al faraone in casa del Bigaja, che se lo avessi saputo non avrei mancato di notificarlo al commissario del sestiere. Pochi cenni soltanto io potrò darle, ma saran tutti quelli che io so, e che posso in coscienza somministrare. Ho affittato un piccolo appartamento fornito al signor Bigaja alcuni mesi fa in

primo piano, che noi chiamiamo il casino, quale ha un ingresso separato in istrada, ma comunica per altra porta interna col restante della mia casa. Il signor Bigaja tiene un domestico [c. 13v] di nome Carlo, ma non so il cognome, ed io non ostante gli fo fare tutti li giorni i servizi di casa alla mattina. Per solito terminati questi il domestico chiude la porta di comunicazione colla mia casa, e per tal maniera restano in piena libertà di ricevere tutti quelli che vogliono senza mia cognizione. Una mattina del giorno precisamente dei 18 aprile decorso certo signor Baffo amico del Bigaja venne in casa e portò un tapeto di panno verde nuovo, e lo ripose in una stanza del Bigaja sopra due tavolini da lui a tal effetto [c. 14r] appositamente uniti, e preparati. Bisogna sapere che Bigaja non era venuto per anco ad abitare nel casino sebbene rimanesse da qualche tempo prima a sua disposizione, e che in quello stesso giorno 18 aprile vi è passato a dormire. Domandai al Baffo per qual motivo avesse portato quel tapeto, e mi disse che Bigaja era solito di scrivere, cosicchè andava bene di coprire di tal maniera quei due tavolini. Per dire la verità io mi sono poco persuaso di questa ragione, anzi sin da quel momento [c. 14v] ho spinto i miei sospetti che questi giovani potessero coltivare il progetto di giocare ai giuochi proibiti, ma mi mancava poi qualunque fondamento per riconfermarmi maggiormente nella mia opinione. Non di meno pensai di farne parola al capo contrada di S. Luca Francesco Ban affinché potesse egli pure meco invigilare in seguito per meglio accertarsi sopra di ciò. Da quel momento le assicuro per altro di non aver più avuto il menomo motivo di sospetto. Io sono [c. 15r] solito di andar a letto molto di buon ora alla sera, e perciò non fui a portata di vedere quali persone vi pratici il Bigaja, il quale d'altronde come

dissi tiene il suo ingresso separato. L'altro ieri fui chiamato dal commissario di sestiere, e ricercato venni come ho detto se sapevo che nel casino di Bigaja tenevasi giuoco. Risposi tutto ciò che ora ho deposto, e diedi la mia parola che mi sarei tenuto maggiormente vigile in seguito per impedire che si giuocasse, qualora ciò fosse stato vero, in casa Bigaja. Sortito [c. 15v] da quell'ufficio incontrai subito dopo nel campo di S. Angelo il suddetto Baffo al quale raccontai con quanto mio dispiacere ero stato chiamato dal signor commissario. Mi rispose ch'era solito di praticare in casa del suo amico Bigaja, e che toltone di qualche partita al giuoco di tre-sette, poteva assicurare che non fu mai giuocato a giuochi proibiti. Mi accompagnò sino a casa, e m'introdusse nel casino di Bigaja dopo per altro di esservi entrato il primo, e di avermi fatto restare qualche minuto al di fuori mentre [c. 16r] intanto egli abboccossi in prevenzione col Bigaja medesimo. Questi intesa la cosa, e pregato da me a dover desistere da tali giuochi casocché ciò fosse vero, mi rispose di non aver mai giuocato come si credeva a giuochi proibiti, e per tranquillizzarmi disse che sarebbesi in persona portato dal commissario di sestiere. So che vi è stato, ma altro non so, nulla più avendomi egli detto in proposito, soltanto che mi lasciava in libertà il mio casino per gli 11 dell'entrante volendo portarsi ai Bagni d'Abano, [c. 16v] ed indi a Milano. Ecco tutto ciò che io posso dire.

4.

Se conosca il nobil uomo Leonardo Donà.

4.

Non so chi sia.

5.

Se sappia che il Bigaja, od alcun altro abbia fatto una vincita vistosa la giuoco.

5.

Ho inteso dire dal suo domestico che una sera quindici giorni fa abbia guadagnato ad un sensale al

giuoco di bigliardo nel caffè di Quadri la somma di quattrocento zecchini. Altro non so.

6.

Ne sappia quali persone fossero solite di praticare [c. 17r] in casa Bigaja.

6.

Nol so davvero a riserva del Baffo, e di certo francese, del quale non so il nome.

7.

Se sappia di quali mezzi sia provveduto il Bigaja medesimo.

7.

Nol so.

8.

Se sappia, od abbia inteso per alcun Altra maniera se sia poi vero che il Bigaja tenesse giuoco di faraone in sua casa, e se da alcuno sia stata fatta qualche ragguardevole perdita.

8.

Niente di più mi è noto. Le aggiungerò bensì che ho procurato di sapere dal di lui [c.17v] servitore se vero fosse che abbia giuocato in casa al faraone, ma nulla potei scoprire.

Così compiuto il presente protocollo e riletto all'Ancean, fu poi interrogato

9.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da variare.

9.

Niente di più, non potendo che rattificare appieno la mia posizione.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione e fu licenziato con ammonizione al silenzio.

Successivamente citato e comparso in officio il caffettiere [c.18r] all'insegna del re d'Etruria, e preammonito alla verità a senso del paragrafo 311 del codice sulle gravi trasgressioni di polizia<sup>399</sup>, fu poi interrogato

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Giovanni Ibler del fu Antonio nativo di Belluno, ma poi domiciliato da molti anni in contrada di S. Moisè giù dal ponte. Esercito la bottega da caffè

---

<sup>399</sup> «Prima di ricevere le deposizioni dei testimoni, sono ammoniti, che hanno l'obbligo in coscienza, e verso la giustizia di dire la verità, e che dicendo seriamente una cosa non vera, si renderebbero punibili. Nei casi di maggior importanza i testimoni devono confermare le deposizioni con giuramento, se il giudice lo trova necessario. La deposizione dei testimoni è annotata ad ogni articolo a cui si riferisce».

sotto le procuratie all'insegna del re d'Etruria, e conto l'età d'anni 43. Sono di stato libero, e cattolico di religione.

2.

Se sappia o s'immagini la causa del suo esame.

2.

Nulla saprei immaginarmi.

3.

Se conosca Marco Cavalletto [c.18v] detto Paparelle.

3.

Lo conosco niente per altro che perché praticava nel tempo addietro nella mia bottega, e perché da circa quindici giorni si è messo ancora a praticare. Avevo un credito verso di lui, né mai potevo riscuotere il mio denaro, anzi per circa il corso di un anno si è levato dalla bottega. Ultimamente però ha egli fatto credere di aver guadagnato un terno al lotto, e perciò gli feci ricordare il mio credito, e per il vero mi fece qualche contamento, e da quel giorno è ritornato al mio caffè.

4.

Se sappia dove, e con chi [c.19r] sia solito il Paparelle di praticare

4.

So che pratica anche al caffè di Quadri, e ch'è amico di certo Antonio Lioni, di Francesco Giudito, e di Mandolin Cervetto Dal Banco. Io non conosco per altro le sue relazioni, né so renderle conto qual vita faccia. Bensì le dirò che quest'uomo ha fatto sempre il giuocatore per il tempo avanti, e che teneva banca di faraone al Ridotto; che da circa un anno fa era caduto in miseria per quanto appariva, e che da quindici giorni in poi marcia ben vestito, e spende, asserendo appunto di aver guadagnato un terno al lotto. [c.19v]

5.

Se conosca il nobile uomo Leonardo Donà.

5.

Lo conosco per nome, non di persona.

6.

Se sappia, od abbia inteso che il Medesimo abbia fatto recentemente una

grossa perdita al giuoco.

6.

Intesi in via di discorso nel mio caffè a raccontare che aveva egli per lo appunto fatto non è molto una considerevole perdita al faraone, crederei nella somma di 70 mille lire. Fu detto anche che il summentovato Cavalletto detto Paparelle sia stato uno dei vincitori; il che è più probabile della vincita fatta come vorrebbe far credere al lotto. Io per altro non so con qual fondamento ciò si [c.20r] asserisca, e molto meno chi possano esser stati gli altri vincitori in compagnia del Paparelle.

7.

A dire da quali persone abbia ciò inteso a raccontare, e quando precisamente.

7.

Nei primi giorni che il Paparelle ha continuato a praticar nel mio caffè ognuno credeva vera la vincita che asseriva di aver fatto al lotto, ma in seguito si è sparsa la voce replico che abbia trapolato il Donà per una somma grandiosa, parte della quale dicesi che l'abbia anche riscossa, e l'altra parte pretendesi che il Donà abbia rilasciate delle cambiali. Io ne intesi a [c.20v] far parola da' miei aventori di bottega Mandolin Cervetto Dal Banco suddetto, e dal signor Zanetti, del quale non mi ricordo il nome.

8.

Se conosca certo Giovanni Bigaja.

8.

Intesi a nominarlo, ma nol conosco.

9.

Se per alcuna maniera sappia che il Paparelle sia solito di praticare con esso.

9.

Nol so davvero.

10.

A render conto se sappia in qual concetto, e pubblica opinione sia tenuto il Paparelle.

10.

Poco favorevole. Dicesi che faccia la vita del giuocatore, che sia



poco [c.21r] onesto, vizioso, e  
giuocator d'avantaggio.

11.

Se abbia nulla ad aggiungervi o da  
variare.

11.

Niente altro, confermando  
pienamente la mia deposizione. Indi  
si è riportata la di lui  
sottoscrizione, e fu licenziato  
coll'avvertimento del silenzio.

Giorno 30 detto

Assegnato e comparso in ufficio il caffettiere Quadri, e preammonito a  
norma dell'articolo 311 del codice, fu poi interrogato.

1.

Sulle generali. [c.21v]

1.

Io sono Giorgio Quadri del fu Marco  
nativo di Serigo, ma qui  
domiciliato da molti anni. Faccio  
il caffettiere con bottega sotto le  
procuratie, ed abito sopra la  
stessa. Ho moglie, senza figli,  
sono cattolico di rito greco, e  
conto l'età d'anni 41.

2.

Se sappia o possa immaginarsi la causa  
Del suo esame.

2.

Nulla saprei immaginarmi.

3.

Se conosca il nobile uomo Leonardo Donà.

3.

Lo intesi a nominare, ma non lo  
conosco di persona.

4.

Se sappia per alcuna maniera [c.22r]  
che abbia fatto il medesimo una perdita  
significante al giuoco.

4.

Non so niente con verità, non  
avendo di questo inteso a farne  
parola da alcuno.

5.

Se conosca certi Marco Cavalletto detto  
Paparelle, Giovanni Bigaja ed Antonio  
Lioni.

5.

Li conosco perché praticano nel mio  
caffé, ma più frequentemente nel  
luogo del bigliardo, che alla  
bottega.

6.

Se possa informare del loro carattere e condotta.

6.

La fama che corre di essi è molto svantaggiosa. Tengono una condotta assai poco plausibile, sono dediti [c.22v] al giuoco, sul quale vivono, e specialmente il Cavalletto dicesi che sia un barro deciso. Io per altro non posso dire niente di tutto questo, ma riferisco soltanto quanto si sente a dire dalla pubblica voce e fama.

7.

Se sappia quali altre persone siano soliti di praticare.

7.

Praticano con certo Giovanni Battista Santarello detto Barachiochioli altro giuocatore, con Giacometto Martello persona mancata, e con certo Dolfin uomo furbo e sospetto.

8.

A dover dire se sappia che alcuno dei Suddetti Cavalletto, Bigaja, o Mioni abbia [c.23r] fatto una qualche vincita al giuoco in corso del cadente mese.

8.

Bigaja giuoca spesso al bigliardo col signor Antonio Davanzo, e gli altri della sua partita tengono scommessa, o le così dette pirie<sup>400</sup> di giuoco con altre persone. Davanzo ha perduto delle ragguardevoli somme. Giuocano anche alle carte, ma a giuochi leciti, e fanno delle riflessibili differenze. L'altro ieri Davanzo ha perduto 40 Zecchini con Bigaja. Ieri giuocavano ancora, ma non ne so l'esito. Per dirle la verità non mi accomodano simili cose sempre [c.23v] sospette di raggio e di già ho parlato col commissario del sestiere per mettervi un riparo, e per escludere dal mio bigliardo certe figure che non mi accomodavano.

9.

A dire con verità se gli sia noto in

---

<sup>400</sup> PIRIA = *antiquato e dialettale* Imbuto o pevera. PEVERA = 1. Imbuto per il vino di grandi dimensioni 2. *Per estens.* Bicchiere di vino di grandi dimensioni (Dizionario BATTAGLIA). Vedi anche nota n. 296.

qualche modo che i nominati individui  
abbiano giocato al faraone, dove, e  
con chi.

9.

Non so niente.

10.

A nominare quali altre persone potessero  
somministrare dei lumi nell'argomento.

10.

L'uomo di mia bottega di nome  
Pietro potrebbe forse essere al  
fatto di somministrare delle  
maggiori [c.24r] informazioni sul  
conto degli accennati individui.

Così compiuto il presente protocollo, riletto al Quadri fu poi  
interrogato

11.

Se abbia niente ad aggiungervi, o da  
diminuire.

11.

Nulla e riconfermo il deposto.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione, e fu licenziato  
coll'ammonizione al silenzio.

Successivamente citato e comparso in officio l'oltredetto Zanetti e  
preammonito a norma dell'art. 311 della 2nda parte del codice sulle gravi  
[c.24v] trasgressioni di polizia fu poi interrogato

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Vincenzo Zanetti nativo di  
Udine, ma qui domiciliato in  
contrada de' SS. Giovanni e Paolo  
al n. 5399. Sono libero, cattolico  
di religione, dell'età d'anni 32  
circa, e faccio l'orefice.

2.

Se sappia o s'immagini il motivo del  
presente suo esame.

2.

Niente affatto.

3.

Se conosca certo Marco Cavalletto  
detto Paparelle.

3.

Lo conosco.

4.

Come lo conosca e se possa [c.25r]  
Render conto della sua condotta.

4.

Lo conosco da molti anni, senza per  
altro che io abbia seco lui alcuna  
vicina relazione, e sin da quando  
teneva banco il faraone al Ridotto.  
Questo è un uomo che non esercita  
alcuna professione, e che vive a

peso de' suoi parenti. Trovavasi non è molto in circostanze economiche molto ristrette per quanto appariva, ma da poco tempo in poi è risorto, e fa figura di aver denaro.

Per giustificare un tal repentino cangiamento di stato sparse voce egli stesso di aver guadagnato al lotto, ma [c.25v] si è divulgato al contrario che abbia vinto una grossa somma al giuoco del faraone al nobile uomo Donà. Io non potrei render conto onestamente della sua condotta e carattere perché non lo pratico, ma per quanto sento non gode di buona opinione, e si ritiene per un giuocatore d'avantaggio. Niente di più particolare mi è noto intorno all'indicata vincita, e quindi non so dove abbiano giuocato, né quali altre persone vi possano essere intervenute. Solo le dirò che generalmente si crede che il nobile uomo Donà sia stato [c.26r] agabato. I discorsi che si tengono sopra di ciò nei Caffè sono così comuni, che io non potrei individuarle da chi veramente ne fu informato, sicuro di averne da molti sentito a parlare.

5.

Se sappia con quali persone, ed in quali luoghi sia solito il Cavalletto.

5.

Lo vedi a praticar con certo Lioni, e nulla di più posso dirle.

Così compiuto il presente protocollo e riletto al Zanetti fu interrogato

6.

Se abbia nulla da aggiungervi, o da variare.

6.

Niente di più [c.26r]

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione e fu ammonito al silenzio.

Successivamente assegnato e comparso in officio l'oltredetto caffettiere Pietro e preammonito alla verità etc. fu interrogato

1.

Sulle generali

1.

Io sono Pietro Zucchetti del vivente Vincenzo nativo, e domiciliato in Venezia in contrada S. Cassiano corte Bolzani con moglie e figli. Faccio il giovane

di caffetteria da Giorgio Quadri;  
sono cattolico, e conto l'età  
d'anni 29 circa.

2.

Se sappia o s'immagini [c.27r] la  
causa del suo esame.

2.

Nol saprei quando non me ne sia  
accennato il motivo.

3.

Se conosca certo Giovanni Bigaja, e  
Marco Cavalletto detto Paparelle, ed  
Antonio Lioni.

3.

Li conosco tutti perchè praticano  
nel bigliardo ove servo.

4.

Se sappia, od abbia inteso a dire che  
alcuno dei nominati abbia fatto  
recentemente una riflessibile vincita  
al giuoco.

4.

Le dirò. Bigaja giuoca spesso al  
bigliardo, e di molto, ma ora  
perde, ora vince. Giuoca anche alle  
carte, ma sempre a giuochi  
leciti. Paparelle [c.27v] giuoca  
pure alle carte, ma io non so che  
abbiano fatto delle differenze  
molto sensibili. Giuoca con  
essi particolarmente il signor  
Davanzo, ed antri ancora piriano, e  
nulla di più potrei dirle non  
essendomi permesso tutte le volte  
di star ad osserrar quello che  
fanno.

5.

Se conosca il nobil uomo Leonardo Donà.

5.

Non so chi sia.

6.

Se sappia che alcuno dei summentovati  
siesi recentemente trovato in una  
partita di giuoco del faraone.

6.

Non so niente. [c. 28r]

7.

Se sappia od abbia inteso che il  
Suddetto Paparelle possa aver  
guadagnato al lotto non è molto tempo.

7.

Lo intesi a dire ma non so niente  
di preciso.

8.

Sa sappia che da alcuno si metta in  
contingenza [sic] una simile vincita;  
e che credasi piuttosto che abbia fatto

delle vincite in altra maniera.

8.

Non so niente.

9.

Se possa informare sulla condotta, concetto, e carattere dei mentovati tre indicati.

9.

Sono persone che vivono molto, e si divertono, che spendono, che [c.28v] giocano, e che so io [sic], ma io non so quali proventi abbiano per poter dar tutto questo, né mi sono note le loro finanze. Cero è che non possono godere di molta buona opinione.

10.

A dire se sappia con quali altre persone siano soliti di praticare li detti Marco Paparelle, Bigaja, e Lioni.

10.

Praticano con certo Brunonis, e certo Barachiochioli, e certo Dolfin. Altro men posso dirle.

Così compiuto il presente protocollo, e riletto al Cucchetti, fu interrogato

11.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da variare [c.29r]

11.

Confermo il mio esame, e nulla potrei aggiungervi.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione e fu licenziato col precetto del silenzio.

Successivamente assegnato e comparso in officio l'oltredetto Dal Banco, e preammonito alla verità a senso dell'art. 311 del codice, e fu interrogato.

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Mandolin Cervo dal Banco del fu Salomon veneziano di rito ebraico domiciliato a S. Marco in calle Fiubbera. Sono libero; faccio il negoziante, e sono possidente [c.29v]. Conto l'età d'anni 48.

2.

Se sappia o possa immaginarsi la causa del suo esame.

2.

Nulla saprei immaginarmi.

3.

Se conosca certo Marco Cavalletto detto Paparelle.

3.

Lo conosco perfettamente.

4.

Se sappia di che, e come viva, e se eserciti alcuna professione.

Nel rileggerlo disse:

Io non so per altro le circostanze del fratello barcaiuolo, e forse sarà egli pure a portata di assistere suo fratello Marco

5.

Se sappia di qual condotta sia esso Paparelle ed in quale opinione venga generalmente tenuto.

6.

Se sappia, od abbia inteso che possa aver egli fatto recentemente una grossa vincita al giuoco.

7.

Se per alcuna maniera gli sia noto quali fossero, o si creda che siano stati i compagni del Paparelle nella supposta vincita fatta al Donà.

8.

Da chi abbia tutto questo inteso a dire.

9.

Se conosca certo Bigaja, Barbaria, ed Antonio Lioni.

4.

Lo vedo ozioso. So che ha un fratello il quale serve da Rech in figura di barcaiuolo, e questi non può certamente assisterlo con sovvenzioni. Non ha niente del fatto suo, ma credo che ritragga il suo mantenimento da [c.30r] un suo cognato speciale.

5.

Io non lo pratico, e non potrei rendermene conto.

6.

Mi è noto che il Paparelle vorrebbe far credere di aver guadagnato al lotto, ma ben altrimenti si dice che abbia invece vinto una grossa somma in compagnia di altri suoi amici al nobile uomo Donà. Se sia ciò [c.30v.] vero o falso io non potrei asserirlo.

7.

Dicesi che possa aver avuta parte certo Garbin da Schio che pratica al caffè di Quadri.

8.

Da per tutto se ne parla senza riguardi pretendendosi che Donà abbia perduto una somma vistosa, ma non so di quanto. Anche il signor Stefano Paolinetti che presentemente trovasi assente [c.31r] da Venezia, me ne fece parola.

9.

Li conosco tutti di vista, e credo che Barbaria si chiami Pietro. Credo che siano tutti amici e conoscenti del Paparelle.

Così compiuto il presente protocollo, e riletto al Dal Banco fu interrogato

10.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da variare.

10.

Confermo la mia deposizione.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione, e fu licenziato col ricordo del silenzio. [c.31v]

Detto giorno

Si fa notare che rilasciando essendosi l'opportuno invito per la comparsa in officio del nobile uomo Leonardo Donà, s'è presentato invece il di lui agente signor Bernardo Vanni, il quale asserì che il nobile uomo stesso si ritrovava a letto, e che ricercava se fosse possibile d'esser lasciato tranquillo riservandosi tuttoché sarà restituito in salute di portarsi personalmente in quest'officio per rispondere sopra quanto sarà interrogato etc.; dietro di che si è riportata la sottoscrizione del comparente medesimo.

Giorno 31 detto

Comparso a citazione in officio l'oltrescritto Lioni, e preammonito alla verità [c.32r] a senso dell'articolo 328 della 2da parte del codice, fu interrogato.

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Antonio Lioni del vivente Giuseppe nativo di Venezia, ed abitante a S. Cassiano a Calle delle Vide. Ho moglie, non ho figli, e conto l'età d'anni 31. Professo la religione cattolica, e sono impiegato di finanza in qualità di assistente alla dogana presentemente alla Salute col soldo di Lire 1000 italiane all'anno.

2.

Se sappia o possa immaginarsi la causa del suo esame.

2.

Nulla potrei immaginarmi, e non credo [c.32v] di essere incorso in alcuna mancanza che possa dar motivo a questa politica autorità di procedere al suo esame.

3.

A render conto qual genere di vita sia solito di tenere, e con quali persone di praticare.

3.

Pratico al caffè di Quadri, e frequento il mio amico Marco



Cavalletto. La mia condotta credo che sia regolare. Accudisco ai doveri del mio ufficio, e poi vado a divertirmi, trattenendomi alla sera nel Caffé di Quadri ove faccio la partita al giuoco delle carde, o del bigliardo. Non ho certo metodo in quanto all'ora di ritirarmi a casa, ma per solito alle 2 [c.33r] dopo la mezza notte. Ecco il mio sistema, tranquillo per altro sopra qualunque rapporto di non essermi meritato alcun rimprovero.

4.

Se conosca il nobile uomo Leonardo Donà

4.

Lo conosco di vista perché in addietro frequentava i giuochi di faraone al Ridotto, ma del resto io non ho seco lui alcuna relazione.

5.

A dover dire con verità se sappia per alcuna maniera che il detto Donà possa aver anche recentemente giuocato al faraone in compagnia di alcuno.

5.

Non mi riesce nuova [c.33v] la cosa, anzi di più le dirò essermi noto che furono tenuti dei discorsi a capriccio volendosi far credere che io unitamente a certo Garbin da Schio, ed al Cavalletto avessimo guadagnato una grossa somma al Donà giocando appunto al faraone. Chi diceva che Donà aveva perduti mille zecchini in quell'incontro, chi più, e chi meno. Il fatto è che tutto questo è falso, assicurando la giustizia che io non ho mai giuocato con quel nobile uomo, e che non so che abbia fatto la detta perdita né coi sumentovati, né con altri individui. [c.34r]

6.

Se conosca certo signor Giovanni Bigaja, e certo Barbaria.

6.

Lo conosco e lo pratico, ma non so chi sia il Barbaria.

7.

Se abbia avuta occasione di portarsi alcuna volta in casa del Bigaja.

7.

Si signor, molte volte.

8.

In quali ore fosse solito portarsi in

Quella casa.

9.

Se, e quali altre persone vi fossero  
Solite di praticare.

10.

A render conto con verità se vi sia  
mai intervenuto il signor Donà, od  
alcuna altra persona.

11.

A qual oggetto lui costituito fosse  
solito di portarsi in casa Bigaja.

12.

A dover dire con verità se siesi colà  
Giammai giocato ad alcun giuoco.

[c.35r]

13.

Se sappia, od abbia inteso che Cavalletto,  
od il Bigaja possano di recente aver  
fatto qualche vincita al giuoco.

14.

Se dunque lui costituito abbia fatto delle  
vincite al Davanzo, e per quali somme.

15.

A render conto come possa essersi sparsa  
la voce che lui costituito, Cavalletto, e  
Garbin abbiano guadagnato ultimamente una

8.

Tanto del giorno alla mattina,  
quanto alle ore della sera.

9.

Vi praticavano certo Baffo dalla  
Giudecca, il Cavalletto, ed un  
ufficiale italiano, di cui non so  
il nome. Altri non vidi. [c.34v]

10.

Che io sappia uno certamente.

11.

Così per vederlo e salutarlo, e per  
trattenermi con esso a fumar la  
pipa e niente altro.

12.

Qualche volta abbiamo giuocato al  
tre-sette io, Cavalletto, Baffo, e  
Bigaja, ma non ad altri giuochi.

13.

Io non so niente. Le dirò soltanto  
che Bigaja ha guadagnato meco al  
bigliardo giuocando col signor  
Davanzo.

14.

Una volta ho guadagnato circa  
sessanta Luigi contro Davanzo, ed  
altra volta altri settanta. Qualche  
altra volta ho perduto, o  
guadagnato, ma in complesso mi  
trovo in vincita di qualche somma.  
[c.35v]

grossa somma al nobil uomo Donà quando  
ciò non sia vero.

15.

Di questo non saprei rendere  
contezza alcuna.

16.

Se non sappia che sia stato detto che  
Cavalletto abbia vinto un terno al lotto.

16.

Ho inteso a dire che possa aver  
guadagnato degli ambi, non già un  
terno, ma non mi ricordo da chi mi  
sia stato ciò detto.

17.

E come lui costituito sia in grado di poter  
giuocare [c.36r] di grosse somme, come  
accenna di aver fatto col Davanzo, e così  
esporsi per conseguenza anco a fare delle  
riflessibili perdite.

17.

Mi trovavo a dir vero in qualche  
civanzo<sup>401</sup> di denaro, e così ho  
potuto cimentare la mia fortuna,  
che essendomi favorevole mi diede i  
mezzi per poter continuare nel  
giuoco. Io non ho altri  
provvedimenti che l'impiego che  
esercito, ma per altro mio padre  
gode di uno stato comodo, e posso  
quando voglio anche da' miei  
parenti più ricchi ancora sperare  
delle assistenze. Eccomi  
giustificato. [c.36v]

18.

Se conosca certo Gio. Batta Santarello  
detto Barachiochioli, certo Dolfin,  
Giacomo Martello, e certo francese  
conoscente del Bigaja.

18.

Conosco tutti, meno quest'ultimo.

19.

Se sia solito di praticare con essi.

19.

Qualche volta.

20.

Se sappia in qual concetto siano eglino  
tenuti dal pubblico, compreso il Bigaja,  
il Cavalletto, ed il Garbin.

20.

Vedo che praticano coi primi  
signori, e non so altro.

21.

Se sappia il nome del suddetto Dolfin.

21.

---

<sup>401</sup> CIVANZO = (anche *civanza*) *disusato*: Avanzo utile, risparmio nelle spese; vantaggio, guadagno, lucro (Dizionario BATTAGLIA).

Si chiama sempre per Dolfin, e non  
ne so il [c.37r] nome.

22.

Se sia stato altre volte inquisito, od  
il alcun altro modo soggetto alla  
giustizia.

22.

Negativamente.

Così compiuto il presente protocollo e riletto al Lioni, fu interrogato

23.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da  
variare.

23.

Non ho altro, bensì confermo  
pienamente la mia deposizione.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione, e fu per ora  
licenziato con riserva, e col precetto del silenzio.

Detto giorno [c.37v]

Assegnato e comparso in ufficio il retroscritto Bigaja, e preammonito  
alla verità a senso dell'articolo 328 della seconda parte del codice, fu  
poi interrogato.

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Giovanni Bigaja del fu  
Lorenzo nativo di Murano, abitante  
in Venezia presentemente in calle  
delle Strazze a S. Luca. Sono di  
stato libero, tengo un fratello di  
nome Pietro, e conto l'età d'anni  
28. Sono possidente e militare.  
Appartengo al reggimento  
cacciatori imperiali, e sono  
brevettato col rango di tenente,  
come consta a questo imperial regio  
comando militare della piazza. Ho  
per altro chiesta la mia  
dimissione, ma non so se mi sarà  
accordata, e presentemente [c.38r]  
sono in attualità di servizio.  
Ricevuta ieri una invitazione per  
presentarmi a quest'ufficio io non  
ho esitato di farlo per intendere  
se potevo cooperare a qualche  
dilucidazione, ma nel tempo stesso  
non potevo prescindere dal far noto  
a questa politica autorità, che se  
per avventura io dovessi sottostare  
a qualche altro esame, non potrei  
aderirvi, mentre riconosco la mia  
dipendenza dal solo comando  
militare, a cui potrà sempre la  
direzione generale rivolgersi in  
caso di bisogno. [c.38v]

Ciò ritenuto, si è sospesa la prosecuzione del presente protocollo con

riserva etc., e si è riportata la sottoscrizione del signor Bigaglia [sic] medesimo.

Successivamente riferì il portiere d'ufficio in evasione agli ordini ricevuti, che non ha potuto praticare la citazione a Sebastiano Garbin da Schio qui domiciliato perché trovasi come intese assente da Venezia.

Giorno primo giugno 1816

Citato e comparso in officio l'oltrescritto Marco Cavalletto detto Paparelle, e venendo nuovamente costituito, ammonito alla verità a norma del codice, fu interrogato

1.

Se si ricordi di essere [c.39r] stato recentemente costituito in quest'ufficio.

1.

Me lo ricordo sì certo, avendo fatta la mia deposizione nel giorno 29 perduto maggio in questo stesso ufficio.

2.

Se sentendosi leggere detta sua deposizione saprebbe riconoscerla.

2.

Affermativamente

Allora gli si è fatta vedere e letta la sua deposizione come avanti in data 29 maggio a carte 4 tergo, ed interrogato

3.

Se l'ora lettagli sia il precedente di lui costituito, e se abbia nulla ad aggiungervi, o da levare.

3.

Questo che mi fu letto è appunto il mio costituito, che riconfermo in ogni sua parte, null'altro avendo da aggiungervi. [c.39v]

4.

A dire con verità se di recente siesi verificata alcuna differenza nelle sue circostanze economiche.

4.

Niun raggio di fortuna, o di disgrazia mi è sopravvenuta in questi tempi, e mi trovo qual ero da prima, cioè in circostanze piuttosto ristrette.

5.

Dettagli essersi osservato che da qualche tempo a questa parte lui costituito veste meglio dell'ordinario, e vive con maggior dispendio che prima, essendo stato introdotto altresì che abbia supplito a qualche suo debito; locché ragionevolmente fa supporre che abbia potuto in qualche guisa [c.40r] migliorare le sue circostanze economiche.

5.

Non è vero che io abbia avuto alcuna risorsa da migliorare il mio stato, e non è vero che presentemente io tenga una vita più dispendiosa che prima. Non sono mai stato privo di qualche denaro per potermi provveder un vestito, e comparire decentemente; e non è vero che io abbia supplito a debiti a riserva di quanto le dirò. ebbe luogo una ridicola diceria che io abbia guadagnato al lotto. Bisogna sapere che dovevo un tallero a certo Giuseppe Bon, e che avendoglielo restituito, gli venne [c.40v] a quel momento in pensiero di spargere voce che io avessi guadagnato un terno al lotto. Mi disse che con questo avrei fatto ridire alcuni, e che altri ne avrebbero avuta invidia. Di fatti fece credere questa burla a più di uno, e quindi fui costretto di riconfermare io stesso lo scherzo.

Terminato così il presente protocollo e riletto al Cavalletto, fu interrogato.

6.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da variare.

6.

Nulla

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione [c. 41r]

Successivamente assegnato e comparso in officio l'oltredetto Baffo, e preammonito alla verità etc. a norma del codice, fu interrogato

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Gio. Batta Baffo del fu Domenico veneziano, domiciliato a S. Stefano in calle del Pestrin. Veramente sono nato alla Giudecca, e per questo mi dicono Baffo della Giudecca. Sono di stato nubile, cattolico di religione, e conto l'età d'anni 29. Sono possidente.

2.

Se sappia o s'immagini la causa del suo esame.

2.

Niente mi è noto, e nulla potrei immaginarmi.

3.

Se conosca il signor Giovanni Bigaja.

3.

Lo conosco, e lo pratico [c. 41v]

in casa e fuori.

4.

Se sia solito dunque di frequentare in sua casa ed in quali ore.

4.

Lo visito, e siamo amici, cosicchè in tutte le ore posso portarmi da lui.

5.

Se sappia se, e quali altre persone sieno solite di praticare in casa Bigaja.

5.

Vi praticavano il signor Antonio Lioni, il signor ufficiale militare al servizio austriaco Sanfermo, del quale non so il nome, né a qual reggimento appartenga, certo Marco Paparelle, certo Zaccaria, o Zacchieri, e che so io.

6.

Se sappia a qual oggetto si radunassero li nominati in casa Bigaja.

6.

Non so niente. [c. 42r]

7.

A riflettere che frequentando lui costituito come disse in casa Bigaja, ed avendo nominato i surriferiti individui come quelli che parimenti vi praticano, non è attendibile la di lui risposta che non sappia a qual oggetto ivi si radunino, e cosa facciano; che perciò viene ammonito a render conto come siano soliti di occuparsi.

7.

Ripeto che io non so dirle come si occupano perché non mi fermo. Li vedo, qualche volta uniti, e suppongo che si trattengono in conversazione. Una sera li ho veduti a giuocare alle carte, non so a qual giuoco perché di giuochi non me ne intendo, ed altro non potrei dirle. [c. 42v]

8.

A dover dire con verità se sappia che forse sia stato giuocato alcuna volta al faraone, o ad altri giuochi d'azzardo in casa Bigaglia.

8.

Che io sappia non certamente.

9.

Se almeno di ciò abbia sentito a farne parola, e come siesi da alcuno potuto

credere che vi abbiano veramente giuocato.

9.

Non so niente.

10.

Se conosca Francesco Ancean padrone della casa ove prese alloggio il Bigaglia.

10.

Lo conosco di vista.

11.

A dire con verità se dal medesimo non gli sia stato detto qualche cosa [sic] [c. 43r] che si sospettasse che in casa Bigaja siasi appunto giuocato al faraone.

11.

È vero, me lo ricordo. Trovai un giorno il detto padron in casa, e mi ha raccontato di esser stato chiamato alla polizia del sestiere, ed interrogato sopra tal particolare gli risposi che ciò non poteva esser vero, e lo accompagnai a casa del Bigaglia onde riferir gli dovesse l'accaduto. Bigaglia asserì che ciò era falso.

12.

Se siasi lui costituito introdotto prima dal Bigaglia e gli parlasse innanzi di far entrare nella sua stanza l'Ancean, dovendo quindi soggiungere [c. 43v] in caso affermativo per qual motivo abbia ciò fatto.

12.

Ho fatto che l'Ancean si trattenesse fuori fino a tanto che ho potuto avvertire il Bigaglia che desiderava parlargli. Non si creda per questo che ciò abbia fatto all'oggetto di predisporre il Bigaglia nelle sue risposte nell'argomento, poiché se io sapessi che si fosse giuocato in sua casa al faraone lo direi francamente.

13.

Se conosca il nobile uomo Leonardo Donà.

13.

Non lo conosco.

14.

Se sappia che sia stata fatta da alcuno Recentemente una grossa perdita [c. 44r] al giuoco del faraone.

14.



Non so niente.

15.

A dire con quali altre persone sia solito  
Lui costituito di praticare

15.

Io non pratico con altri.

16.

A nominare chi possa render conto della  
di lui condotta, e carattere.

16.

Io conosco molte persone; io non ho  
rimarchi sulla mia condotta, sono  
un galantuomo, e credo che tutti  
potranno somministrare delle buone  
informazioni del mio carattere e  
contegno. Nomino a tal oggetto il  
signor Scandella di cui non so il  
nome, e Giuseppe Zaccani mio  
cognato. [c. 44v]

17.

Se sia stato alte volte inquisito, o  
soggetto alla giustizia.

17.

Negativamente.

Così compiuto il presente protocollo, e riletto al Baffo, fu interrogato

18.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da variare.

18.

Nulla, e confermo quanto sopra.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione, e fu licenziato

Successivamente assegnato e comparso in officio il capo contrada Bau, e  
preammonito alla verità fu interrogato

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Francesco Bau del fu  
[c.45r] Girolamo veneziano,  
domiciliato in contrada di S. Luca,  
dove sono capo contrada, e barbiere  
di professione. Ho moglie, e figli;  
sono cattolico, e conto l'età  
d'anni 60.

2.

Se sappia o possa immaginarsi la causa  
del suo esame.

2.

Nulla.

3.

Se conosca l'affitta camere Francesco  
Ancean.

3.

Lo conosco.

4.

Se avesse a fargli recentemente alcuna comunicazione in proposito di giuochi.

4.

Un mese fa circa mi disse [c. 45v] che aveva affittato il suo casino al signor Bigaglia, e che aveva veduto a portar un tappeto di panno che fu steso sopra due tavolini, per cui si sospettava, per cui sospettava che pensasse il Bigaglia di voler tener giuoco proibito in sua casa, ma che non aveva alcun altro fondamento per crederlo. Mi raccomandò il restar io pure in osservazione per rilevare se si potesse verificar il suo sospetto, promettendomi che dal canto proprio avrebbe egualmente invigilato. Una notte intiera rimasi in osservazione in un luogo vicino per iscoprir chi si fosse portato dal Bigaglia, [c.46r] ma non vidi alcuno, e niente ho potuto rilevare. Subito dopo mi sono ammalato, e questo è il primo giorno che mi alzo dal letto. Non ho più veduto l'Ancean, e nulla di più potrei dirle, se nonché mi è noto il Bigaglia per in giocatore di professione.

5.

Se conosca il nobile uomo Leonardo Donà

5.

Non mi è noto

Così compiuto il presente protocollo; riletto al Bau fu interrogato

6.

Se abbia nulla ad aggiungervi.

6.

Nulla.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione [c. 46v]

Detto giorno

visti gli atti, e vista la comparsa a carte 31 tergo del signor Bernardo Vanni agente del nobile uomo Donà, si faccia comparire avanti il sottoscritto direttore generale per essere posto nelle opportune avvertenze

L'imperial regio consigliere direttore generale di Polizia

Raab

Detto giorno

comparso avanti il signor consigliere direttore generale il sumentovato Bernardo Vanni venne istruito, che si sapeva per la pubblica voce e fama che il nobile uomo Leonardo Donà erasi lasciato probabilmente ingannare da

alcuni furbi, da' quali gli è stata presa ultimamente una cosiderevole somma al giuoco di faraone; quindi fu eccitato di tenere proposito al nobile uomo Donà per sua norma, e perché sappia che si lascia ad esso l'arbitrio tanto di continuare nel suo silenzio, quanto di produrre le sue istanze [c. 47r] se si credesse aggravato, mentre in tal caso non ommetterà diligenza quest'ufficio per procedere alle relative verificazioni, come di ragione, diffidato soltanto, che in mancanza di querela per sua parte non potrà la polizia spingere le proprie indagini sul merito di alcun risarcimento di denaro. Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione.

Successivamente in esecuzione degli ordini verbali del signor consigliere direttore generale si fa noto, qualmente gli è stato riferito in modo positivo, e da persone meritevoli di tutta fede, che nell'osteria do certo Orlandini in calle S. Domenico a Castello si tiene giuoco di faraone tutte le sere [c. 47v] assicurandosi che ne sia il banchiere certo Copano della Giudecca, e certo Fiorani capo timoniere del battaglione di flottiglia. Li puntatori sono per la maggior parte ufficiali di marina, ed altre persone.

Inoltre che si giuoca al faraone anche nel caffè della veneta marina, e così pure nella birreria di certo Roan rimpetto alli pubblici giardini a Castello.

Vista la premessa riferita confidenziale, si diano gli ordini per l'opportuna sorveglianza al segretario dell'ufficio di polizia del sestiere di castello signor Donadoni, e perché debba dietro le relative verificazioni prestarsi altresì onde vengano possibilmente colti inflagranti li contravventori, presi per ciò che occorra gli opportuni concerti coll'imperial regio comando militare [c. 48r]

Venezia primo giugno 1816

L'imperial regio consigliere direttore generale di Polizia

Raab

Detto giorno

Dal signor consigliere direttore generale in persona furono rilasciati gli ordini sul proposito al segretario Donadoni.

Giorno 2 detto

Assegnato e comparso in ufficio l'oltredetto signor Dolfin, e preammonito alla verità etc. a norma del codice, fu interrogato

1.

Sulle generali

1.

Io sono Alvise Dolfin del fu Pietro Nobile veneto e possidente. Abito a S. Moisé in calle dei Preti, sono libero, cattolico, di religione, e conto l'età d'anni 40.

[c. 48v]

2.

Se sappia, o possa immaginarsi la causa del suo esame.

2.

Nulla potrei immaginarmi.

3.

Come sia solito di occuparsi, e con quali persone di praticare.

3.

Come dissi tengo qualche possidenza in mia specialità, e mi procuro per vivere maggiormente con qualche comodo degli affari di mediazione come sarebbe compre, o vendite di beni ed altri negozi. Ecco dunque come mi occupo per non restar ozioso. Pratico al caffè di Quadri, ed avvicino or l'uno, or l'altro ma senza intrinsechezza, e non ho come si suol dire [c. 49r] alcuna stabile amicizia.

4.

Se conosca certi Marco Cavalletto detto Paparelle, certi Garbin, e Brunonis, Giovanni Bigaglia, e Gio. Batta Santarello detto Barachiochioli.

4.

Li conosco tutti.

5.

Se sia solito di praticare essi.

5.

Mi sono trovato, e mi trovo frequentemente in loro compagnia al caffè dove ricapitano, ma non li pratico.

6.

Se sappia di qual fama e concetto godano gl'individui medesimi.

6.

Io non conosco i loro mezzi, li vedo al caffè, e vedo che conducono una vita brillante [c. 49v], che giuocano e si divertono, ma di più non saprei dirle. In quanto però al Garbin sento a dire che sia un assai cattivo soggetto, e che abbia in addietro commesso anche dei delitti.

7.

Se abbia avuta occasione giammai di Portarsi in casa Bigaglia.

7.

Negativamente.

8.

Se sappia che alcuno dei mentovati abbia recentemente fatta qualche vincita al giuoco.

8.

Ho inteso a dire che un mese fa circa il Cavalletto, e certo Antonio Lioni possano aver guadagnato una grossa somma, ma non di più. [c. 50r]

9.

A dire se sappia in qual maniera abbiano guadagnato come disse una grossa somma, ed a chi.

9.

Dicesi che abbiano vinto al giuoco una grandiosa somma al nobile uomo Donà, ma non so a qual giuoco, né quando, né dove, e se siano stati essi due soli a parte della medesima.

10.

A chi abbia sentito ciò a dire, e se sappia con qual fondamento ciò si asserisca.

10.

Tutto questo ho inteso a parlarne ripetutamente e pubblicamente nel caffè di Quadri da molte persone, ma non potrei per altro individuarle alcuna di esse, e [c.50v] molto meno rendere conto con qual fondamento ciò si dica.

11.

Se lui costituito conosca personalmente il nobile uomo Donà.

11.

Lo conosco e si chiama Leonardo.

12.

Se abbia occasione di trovarsi seco lui, o se vi si sia trovati nel tempo addietro.

12.

Non mi sono giammai trovato in sua compagnia.

13.

Se sia solito di praticare col nominato Lioni.

13.

Qualche volta mi sono trovato in sua compagnia, ma più per azzardo che altro.

14.

A dover dire con verità se [c. 51r] abbia potuto rimarcare qualche giorno in poi alcuna differenza nelle circostanze economiche dei mentovati Cavalletto, e Lioni, nel loro genere di vita, e vestiario.

14.

Io non ho fatto queste osservazioni, e mi pare che tengono lo stesso sistema di prima, anche rapporto al vestiario, avendoli sempre veduti decentemente vestiti

15.

A nominare quali persone potrebbero render conto della di lui condotta, e carattere.

15.

Io lascio che questa politica autorità faccia tutte quelle indagini che credesse per riscontrare [c.51v] quale sia in fatto la mia onesta condotta, potendo riuscire sospette quelle persone che io nominassi.

16.

Se sia stato altre volte inquisito, ed altrimenti soggetto alla giustizia.

16.

Negativamente.

17.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da variare.

17.

Negativamente affatto.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione, e fu licenziato. [c. 52r]

Successivamente assegnato e comparso in officio l'oltredetto Brunonis [sic: vedi la n. 402], e preammonito a norma delle prescrizioni di legge sull'importanza della verità etc. fu interrogato.

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Luigi Bonoris<sup>402</sup> del fu Giuseppe nativo di Mantova commorante in Venezia da vari anni, ora in contrada di S. Marco nella locanda della Regina d'Inghilterra. Sono di stato libero, cattolico di religione, e conto l'età d'anni 41. Tengo un fratello in patria, dal quale vengono amministrati i beni paterni, de' quali io pure ne percepisco parte. Fo anche il negoziante, e vivo del mio. [c. 52v]

2.

A qual oggetto, e per quali affari si

---

<sup>402</sup> Si firma così, quindi il suo nome, non storpiato, è Luigi Bonoris

trattenga in Venezia.

2.

Mi trattengo per esigere dei crediti.

3.

Se li crediti di cui parla riguardano la di lui specialità, e da quali persone li professi.

3.

Vedo creditore di 3000 franchi dal nobile uomo Rizzardo Badoer, e converrà che asserisca contro di lui gli atti di legge per essere pagato. Questo credito riguarda la mia specialità. Tengo parimenti dei crediti verso un certo Zanchetta di Mestre assicurati sopra alcuni stabili di Venezia. Anche il nobile uomo Albrizzi di nome Gio. Batta mi deve la somma di franchi 1200, e sono addietro per [c.53r] aggiustarmi. Finalmente professo una azione creditoria in confronto del signor Pietro Antonio Dolfin, ed è all'oggetto precisamente di accudire a questi miei affari che io mi trattengo a Venezia. In quanto agli affari di famiglia in Mantova sono questi ben appoggiati a mio fratello.

4.

A dire come veramente sia solito di occuparsi, e con quali persone di praticare.

4.

Certamente che i miei affari non mi occupano di continuo, e perciò mi procuro delle distrazioni praticando altri caffè specialmente in quello [c.53v] di Quadri. Pratico alcuni amici, il signor Vincenzo Soardi, il signor Bravo Brini, Piatti il negoziante, ed altri signori soliti di frequentare nello stesso caffè.

5.

Se conosca il signor Giovanni Bigaglia, certo Marco Cavalletto detto Paparelle, Antonio Lioni, certo Garbin, Barbaria, Baffo, e Gio. Batta Santarello detto Barachiochioli.

5.

Li conosco tutti a riserva del Barbaria, e li conosco perché

frequentano il caffè di Quadri.

6.

Se abbia alcuno di essi una particolar  
relazione, o rapporto di amicizia.

6.

Sono amici di Caffé, e [c. 54r]  
quantunque io non abbia alcuna  
intrinsechezza seco loro, od  
affari, pure si è obbligati  
talvolta di trattarli, e trovarsi  
in loro compagnia. Per altro poche  
volte soltanto, ed unicamente col  
signor Bigaglia, e Lioni mi sono  
associato, [h]o giuocato con essi.

7.

Se abbia avuta occasione di portarsi  
Alcuna volta in casa del Bigaglia.

7.

Mai

8.

Se sappia di quali mezzi sieno  
provveduti gl'individui medesimi.

8.

Questo poi non so dirle.

9.

A render conto se sappia di qual  
concetto, e carattere godano, o siano  
tenuti i [c. 54v] summentovati individui.

9.

Se debbo dirle la verità ho sentito  
a parlare svantaggiosamente in  
quanto al Lioni, ed al Garbin, ma  
non potrei somministrare de' più  
dettagliati ragguagli. Le dirò  
bensì che se per lo innanzi avessi  
saputo quanto ora rilevo mi sarei  
certamente guardato bene dal  
trovarmi in alcun luogo con essi.  
Rispetto agli altri niente posso  
dirle.

10.

A meglio spiegarsi sopra ciò che  
Veramente abbia sentito intorno agli  
accennati due individui.

10.

Seppi che Garbin è un individuo  
molto pregiudicato [c.55r] in  
faccia alla società per debiti  
commessi, e seppi, per quanto venne  
pubblicamente asserito, che il  
medesimo di concerto col Lioni, e  
col Paparelle abbiano potuto



indurre il nobile uomo Donà a giuocar con altri al faraone, e che quindi gli abbiano barrato una grandiosa somma.

11.

Se sappia che possa averne avuto parte alcun altro, quando, e dove sia seguito il giuoco.

11.

Niente di più mi è noto.

12.

Se sappia quali altre persone potessero meglio informare nell'argomento. [c. 55v]

12.

Questo poi non so dirle.

13.

Da chi adunque abbia inteso a dire che i mentovati tre individui abbiano barrato al giuoco il nobile uomo Donà.

13.

Ne ho inteso a parlare al caffè, ma non mi ricordo da chi.

14.

Se lui costituito conosca personalmente il Donà.

14.

Non lo conosco, e molto meno perciò mi sono mai trovato in sua compagnia.

15.

Se sia lui costituito intervenuto in alcuna partita di giuoco unitamente a tutti, o parte de' preannunciati individui.

15.

Ho giuocato con Bigaglia [c. 56r] al bigliardo, ed anche col signor Davanzo, ma non con altri.

16.

Se lui costituito abbia fatto recentemente alcuna riflessibile differenza nel giuoco, e con chi.

16.

Avrò fatto delle differenze, ma di queste non potrei renderne conto, poiché non tengo memoria dei risultati del giuoco, quali si provano tal volta favorevoli, e tal altra contrari.

17.

A nominare alcuno che possa render conto

della di lui condotta e carattere.

17.

Potranno rispondere del mio contegno il signor commissario di polizia Barbi, che mi conosce da molti anni, ed il signor Pietro Petrali abitante in corte Contarina a S. Moisé.

18.

Se sia stato altre volte inquisito, od in alcun altro modo soggetto alla giustizia.

18.

Negativamente.

Così compiuto il presente protocollo e riletto al Bonoris, fu poi interrogato

19.

Se abbia altro ad aggiungervi, o da variare.

19.

Nulla, se non se che mi pare che sopra di me non possa cader alcun sospetto.

Dietro di che so è riportata la di lui sottoscrizione [c.57r]

Giorno 4 giugno 1816

Comparso in ufficio l'oltrescritto signor Bernardo Vanni, e relativamente al protocollo come avanti intimatogli in data primo corrente a carte 46 tergo, dichiarò quanto segue

Io non ho mancato di tener parola col nobile uomo Leonardo Donà in proposito della grossa perdita da lui fatta al giuoco di faraone in questi ultimi tempi, come pubblicamente si diceva, avendogli anche nominate le persone che si supponevano essere stati li vincitori, ma egli mi rispose costantemente che niente di questo era vero. Mi autorizzò altresì di render nota questa sua risposta anche a quest'ufficio.

Il che fatto, e rattificato, si è riportata la di lui [c. 57v] sottoscrizione.

Giorno 6 detto

Assegnato e comparso in ufficio l'oltrescritto Martello, e preammonito alla verità e senso delle prescrizioni del codice fu interrogato

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Giacomo Martello del fu Giuseppe veneziano d'anni 46, domiciliato in calle del Carro a S. Marco.

Sono di stato libero, cattolico di religione, e faccio il sensale, ma tengo anche delle possidenze.

2.

Se sappia, o possa immaginarsi la causa del suo [c. 58r] esame.

2.

Ho inteso a dire che da questa politica autorità furono ne' scorsi giorni chiamati ad esame alcuni individui per certi giuochi, e quantunque io nulla abbia in fatto a che fare con essi, pure suppongo di poter esser io stesso chiamato a quest'oggetto per qualche informazione.

3.

A meglio spiegarsi di quali giuochi, e di quali persone si tratti, e a dover render conto insomma di tutto ciò che gli fosse noto nell'argomento.

3.

Seppi che furono esaminati [c. 58r] certo Antonio Lioni, certo Bigaglia, certo Garbin, e che so io.

Raccontavasi ne' giorni scorsi vagamente che appunto dei tre mentovati, unitamente a certo Marco Cavalletto possa essere stata fatta una vincita, dicesi di quattrocento sovrane<sup>403</sup> d'oro a certo nobile uomo Donà giuocando al faraone. Che sia ciò vero io non potrei asserirlo, ed altro non mi è noto.

4.

A sovvenirsi, e dire da chi abbia inteso a parlare di questo fatto.

4.

Se ne parlava pubblicamente nei caffè, e sono certo di aver ciò inteso [c. 59r], ma non mi ricordo da chi.

5.

Se sappia, dove, e quando si dica sia stato come sopra giuocato al faraone.

5.

Quando precisamente nol so, ma pure mi pare che sia stato detto che abbiano giuocato in casa del

---

<sup>403</sup> SOVRANA = antica moneta austriaca. Sotto Maria Teresa fu coniato un Sovrana nel 1750 e poi nel 1758. «La zecca di Milano ne conìò sotto Giuseppe II (1780-1790), sotto Francesco II di Lorena e sotto Leopoldo II (1790-1792) unitamente alla mezza Sovrana. La Sovrana nuova di Lombardia fu coniato da Francesco I nel 1823 [...]. Valeva lire austriache 40 e correva in Milano per lit. 34,80» (Martinori E., *La moneta. Vocabolario generale*, Roma 1977, pp. 489-490).

Garbin.  
Lascio per altro la verità a suo  
luogo.

6.

A render conto se sappia con verità  
come siensi sparse le dette voci, e  
qual fondamento elleno possano avere.

[c.59v]

7.

Se conosca il sudetto nobile uomo Donà.

6.

Di tutto questo nulla potrei dirle.

7.

Lo conosco di vista, ma non ho seco  
lui la menoma relazione.

8.

Se parimenti conosca li nominati  
Bigaglia, Cavalletto, Garin, e Lioni.

8.

Li conosco tutti, il Garbin però di  
semplice vista, e non sono solito  
di praticar con alcuno.  
Per altro nel tempo addietro ero  
amico del Cavalletto, e del Lioni,  
coi quali mi trovavo talvolta in  
compagnia. Ora per altro più non li  
pratico.

9.

Se sappia in qual concetto e [c. 60r]  
e carattere sieno tenuti dalla pubblica  
opinione.

9.

Garbin come dissi lo conosco appena  
di vista, e non si di lui render  
conto. Bigaglia si sa che ha  
consumato il suo patrimonio nel  
giuoco; Cavalletto teneva banca di  
faraone quando li giuochi erano  
permessi, e Lioni è un pubblico  
impiegato. Io non so se godano  
veramente di buona fama, ma in  
quanto a me nulla posso dire in  
aggravio.

10.

Se sappia che sia stata rimarcata alcuna  
Differenza in questi ultimi tempi nelle  
[c. 60v] circostanze economiche dei  
sumentovati individui, e particolarmente  
nel Cavalletto.

10.

È stato detto che il Cavalletto  
avesse guadagnato duecento talleri

al lotto, ma in seguito parve che ciò non si verificasse, anzi venne poscia asserito che in luogo di aver vinto al lotto, abbiano piuttosto preso il denaro al Donà. Io non ho rimarcato per altro alcuna differenza sensibile nel genere di vita di queste persone, e null'altro potrei dirle.

11.

Se sappia dove siano soliti di praticare [c. 61r]

11.

Non le dirò dove veramente sieno soliti di praticare.

12.

Se lui esaminato. sia solito di praticare al caffè di Quadri.

12.

Talvolta, ma per lo più da Florian

13.

Se non sappia che li suddetti Bigaglia, Cavalletto, Lioni, Garbin sono soliti di frequentare da Quadri.

13.

Per dirle il vero so che praticano da Quadri dove tengono partita di giuoco, e per dirle ogni cosa aggiungerò, che appunto per questo mi astengo di portarmi a quel [c. 61v] caffè per non aver motivo di trovarmi in loro compagnia.

14.

Se sappia quali altre persone siano soliti di praticare.

14.

Non ne sono informato.

Così compiuto il presente protocollo e riletto al Martello fu poi interrogato

15.

Se voglia dir altro.

15.

Non ho altro, e confermo l'esposto.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione e fu licenziato [c. 62r]

Detto giorno

Esecutivamente all'ordinanza del signor consigliere direttore generale come avanti registrato a carte 48, il signor Angelico Donadoni segretario presso l'imperial regio commissariato politico del sestiere di Castello presentò il suo rapporto relativo alle perquisizioni da lui eseguite nell'osteria del nominato Orlandini in calle S. Domenico a Castello, dove riferisce di non aver trovato alcun indizio di giuoco, e nella bottega ad uso birreria di Giacono Roan, nella quale riuscì di sorprendere i

nominati: Giacomo Alzi, Antonio Naurizio, Giuseppe Gasparon, Gio. Batta Zanuti, Francesco Padovan detto Fiorari capo Tamburro dei cannonieri marinai, Giuseppe Bruschetto cannoniere, Banedetto Schulz, Giacomo Checchini, Giacomo Viani, e M. Tagliapietra in attualità di gioco del Faraone, avendo fatto asportare [c. 62v] sotto sigillo le carte da giuoco, e la così tavola delle carte sopra le quali puntano i giocatori il loro danaro, nonché alcune puntate. Uniti al rapporto si trovano due relativi protocolli di perquisizione, ed il pacco suggellato degli oggetti asportati; il che tutto si ripone sotto la pezza n.3.

Successivamente visti gli atti, e visto il rapporto del segretario Donadoni, nonché il protocollo relativo alla perquisizione eseguita nella casa e bottega di Giacomo Roan, si accompagni il protocollo stesso all'imperial regia giudicatura di pace per la competente procedura contro i contravventori a senso dell'articolo 266 della 2da parte del codice; e si prosegua frattanto all'ultimazione sommaria [c. 63r] degli atti per le ulteriori disposizioni. Si diano gli ordini opportuni perché siano per ora sorvegliate la bottega di caffè della veneta marina, e l'osteria Orlandini.

L'imperial regio consigliere direttore generale di polizia

Detto giorno

In esecuzione alla premessa ordinanza furono accompagnate le carte all'imperial regia giudicatura di pace relative alla preannunciata contravvenzione di giuoco; e ciò come risulta dall'esemplare dimesso in atti sotto la pezza n. 4. furono altresì rilasciati gli ordini per la prescritta sorveglianza.

Giorno 7 detto

Assegnato e comparso in officio l'oltredetto Santarello, e preammonito alla verità etc. fu interrogato [c.63v]

1.

Sulle generali

1.

Io sono Gio. Batta Santarello del fu Stefano veneziano abitante a S. Luca sulla riva e calle di S. Antonio al n. 3704. Ho moglie e figli; sono cattolico, possidente, e conto l'età d'anni 42.

2.

Se sappia, o possa immaginarsi la causa del suo esame.

2.

Nulla potrei immaginarmi.

3.

Se conosca il nobile uomo Leonardo Donà.

3.

Lo conosco moltissimo, senza però praticarlo.

4.

Se gli sia noto per alcuna maniera che abbia fatto recentemente lo stesso [c. 64r] una grossa perdita al giuoco.

4.

Lo intesi a dire.

5.

Se sappia a qual giuoco, quando, e con chi abbia fatto una tal perdita, e per qual somma.

Nel rileggerlo disse:  
Intesi a dire precisamente che la detta perdita del Donà sia stata fatta al faraone, e non è che io ciò possa supporre, ma tale per il vero la voce.

6.

Dove, e da chi abbia ciò sentito a raccontare

7.

Se sappia almeno con qual fondamento siesi confermata la detta perdita.

8.

Se conosca Sebastiano Garbin, e Giovanni Bigaglia.

9.

Se sia solito lui costituito di trovarsi in compagnia delli Bigaglia, Garbin, Cavalletto, e Lioni.

5.

Io non so né dove, né quando precisamente possa essere seguito il giuoco, né a qual giuoco veramente si sia azzardato, che suppongo però al faraone. Ancora un mese fa intesi a dire che il Donà abbia perduto da [sic] circa mille zecchini. Dicesi che i vincitori sian stati Marco Cavalletto, ed Antonio Lioni unitamente ad alcun altro [c. 64v] che non fu nominato.

6.

Non saprei dirle da chi, ma per certo ne fu tenuto discorso nei caffè.

7.

Era stato detto che il Cavalletto avesse vinto una somma al lotto, e poi che abbia piuttosto guadagnato al faraone. Ultimamente posso dirle di avergli venduto un orologio d'oro per sedici talleri, ma qual [c. 65r] fondamento abbiano veramente le voci sparse io non potrei immaginarmelo.

8.

Li conosco perché praticano al caffè di Quadri, dove io pure frequento.

9.

Io non li pratico, ma mi trovo però talvolta con essi al bigliardo sopra Quadri. [c. 64v]

10.

Se sappia che li suddetti Garbin, e Bigaglia possano aver avuta alcuna parte nella vincita dicesi fatta dalli Cavalletto e Lioni.

10.

Non so niente.

10 [sic].

Se lui costituito sia solito di giuocare ad alcun giuoco.

10 [sic].

Giuoco benissimo [sic], ma soltanto a giuochi di commercio permessi [c. 65v]

11.

Con chi, e dove sia solito di giuocare.

11.

Giuocai qualche volta da Quadri, ed altrove sempre però pubblicamente, ed or coll'uno [c. 66r] or coll'altro.

Ho giuocato alcuna volta con Bigaglia, e qualche volta ho piriato<sup>404</sup> al bigliardo.

12.

Se abbia fatto da alcun tempo in poi qualche riflessibile differenza nel giuoco.

12.

Giuoco sempre di poco, e non fo differenze, e giuoco in proporzione delle mie finanze.

13.

Se sia stato altre volte inquisito, o Soggetto in alcun modo alla giustizia.

13.

Negativamente.

14.

Se altra volta abbia mai giuocato al Faraone.

14.

Quando li giuochi [c. 66v] d'azzardo ora proibiti erano permessi nel pubblico Ridotto ho tenuto banca di faraone ed ho anche spesse volte giuocato puntando.

Così compiuto il presente protocollo e riletto al Santarello fu interrogato

---

<sup>404</sup> PIRIARE = *dialettale* scommettere. [Voce veneziana, alterazione del francese *parier*, che è dal latino *pariare* "eguagliare"] (Dizionario BATTAGLIA).



15.

Se abbia nulla ad aggiungervi, o da variare.

15.

Nulla.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione, avendo dapprima aggiunto, che fatto riflesso all'interrogazione se sia stato altre volte inquisito, si sovviene in ora che tredici, o quattordici anni fa dovette pagare la multa, che gli fu comminata per [c. 67r] contravvenzione al gioco d'azzardo.

Successivamente assegnato e comparso in officio Barbaria, e preammonito alla verità fu interrogato

1.

Sulle generali.

1.

Io sono Pietro Barbaria del fu Giovanni nativo, e domiciliato in questa città in contrada di S. Cassiano calle del Campanil. Ho moglie e figli; non ho fratelli, faccio il negoziante perler, e conto l'età d'anni 36. Cattolico di religione.

2.

Se sappia o possa immaginarsi la causa del suo esame.

2.

Dappoché alcuni miei amici mi hanno raccontato [c. 67v] raccontando d'aver inteso a dire che da questa politica autorità si procedeva ad alcune rilevazioni in proposito di giuochi proibiti, e che tra gli altri ero io stato indicato per uno de' giocatori, m'immagino che questo possa esserne l'argomento. Posso però assicurare la polizia in parola d'onore che io non ho fatto parte in alcuna tresca di giuoco, e che dopo furono proibiti, dalla chiusura del pubblico Ridotto non ho mai più giuocato, e ne ho tutta la possibile avversione dacché incautamente in addietro vi ho perduto delle somme, che magari non fosse stato giammai introdotto il [c. 68r] faraone in questo paese.

3.

Se conosca il nobile uomo Leonardo Donà.

3.

Lo conosco.

4.

Se sia solito di trovarsi con esso lui, e se lo pratichi.

4.

Non sono mai stato in sua compagnia.

5.

Se sappia per alcuna maniera che abbia il Donà recentemente perduto una grossa somma al giuoco.

5.

È stato raccontato che il Donà abbia perduto al faraone 3 o quattrocento Sovrane, e dicesi che sia stato per tal modo aggabbato da certi Lioni, Marco Paparelle, e da [c. 68v] uno da Schio. Intesi ciò a dire da certo nobil uomo Dolfin che pratica da Quadri, il quale mi ha detto altresì che io pure fui nominato in processo. o intesi a dire anche da altre persone, ma non so con qual fondamento abbiano queste novità asserite, e nulla di più potrei dirle.

6.

Se lui costituito conosca il Paparelle, e Lioni.

6.

Conosco di vista il Paparelle, ma niente affatto il Lioni.

7.

Se conosca Sebastiano Garbin da Schio qui commorante, ed il signor Giovanni Bigaglia.

7.

Non conosco il primo, ma mi è noto il secondo.

8.

Se sia solito di praticare [c. 69r] col Paparelle, e col Bigaglia.

8.

Col Paparelle niente, ma col Bigaglia mi trovo qualche volta da Florian.

9.

Se sia solito di praticare al caffè e bigliardo di Quadri.

9.

Niente affatto.

10.

Se possa render conto di qual fama e Concetto godano i mentovati Bigaglia, Lioni, e Paparelle.

10.

So che il Bigaglia è stato per lo addietro vizioso nel giuoco, ma non so in presente qual vita tenga. Paparelle, e Lioni dicesi che vivano sul giuoco; quindi non godono di buona opinione.

Così compiuto il presente protocollo [c. 69v] e riletto al Barbaria fu interrogato

11.

Se abbia nulla ad aggiungervi.

11.

Niente di più.

Dietro di che si è riportata la di lui sottoscrizione.

Visti gli atti

considerato che la procedura contro del Roan spetta alla giudicatura di pace, alla quale furono già rimesse le pezze relative, e così parimenti in confronto degli altri contravventori trovati in sua casa, che null'altro per ora appartiene di fare alla politica autorità.

Fatto riflesso che per mancanza di querela da parte del danneggiato Donà, e dietro la semplice sommaria inquisizione tenuta, non si potrebbe e metodo di legge ulteriormente procedere in oggetto di risarcimento contro dei prevenuti. [c. 70r]

Avuto riflesso alli molteplici pregiudizi della loro condotta, come alla necessità di por un freno alli disordini in materia di giuoco, che si vanno riproducendo, e di darne qualche esempio,

Il consigliere direttore generale di polizia

determina:

1° Siano robustamente corretti tanto il caffettiere alla veneta marina quanto l'oste Orlandini, e precettati a non permettere giuochi d'azzardo nella loro bottega sotto pena dell'immediata chiusura.

2° Sia reinviato alla sua patria il mantovano Bonoris nel termine di giorni quindici, scrivendosi contemporaneamente di proposito a quella regia delegazione.

3° Siano precettati tutti indistintamente i suindicati individui sospetti giuocatori ad astenersi dal frequentare al caffè di Quadri, ed ammoniti innoltre a miglior condotta.

4° Siano assoggettati gli atti con opportuno rapporto a sue eccellenza il conte governatore [c. 70v] colla proposta in quanto sia ai nominati Cavalletto, Paparelle, ed Antonio Lioni di sottoporli a 15 giorni di arresto politico, colla minaccia innoltre al Lioni ci essere destituito dall'impiego in caso di reclamo.

5° Si ricercherà altresì la superiore approvazione per l'allontanamento da Venezia di Sebastiano Garbin, a cui potrà destinarsi altro luogo per rimanere in sorveglianza. Per quello riguarda in fine il tenente Bigaglia si preghi sua eccellenza di voler rilasciare l'opportuno ordine all'imperial regio comando militare, come pure, se il crede, di dare notizia a quello della marina del sospetto emergente, che alcuni ufficiali siano forse soliti di contravvenire ai giuochi proibiti, e ciò per le relative disposizioni.

Venezia 8 giugno 1816

Raab

**[Di seguito al fascicolo processuale seguono altre carte, sfuse, prodotte in date diverse: alcune precedenti alla conclusione dell'inquisizione**

**sopra trascritta (i verbali delle ispezioni), altre posteriori (i provvedimenti presi nei confronti di alcuni protagonisti della vicenda). Per comodità di lettura, questi documenti vengono trascritti di seguito, nell'ordine in cui sono collocati all'interno del fascicolo principale]**

[primo documento]

Al signor commissario di polizia  
Barbi nel sestiere di Dorsoduro

Riservata a lui stesso

Il forestiere Luigi Bonoris mantovano, che da qualche tempo si trova a Venezia, diede motivo di osservazione sulla sua condotta, e venne indicato a questa direzione generale per un discolo, e per un giocatore di professione.

Assoggettato in oggi a costituito non seppe punto espurgarsi delle sospizioni che lo aggravano, ma introdusse, e vorrebbe per altro far credere che anco lei, signor commissario, potrà rispondere del suo onesto contegno.

Dietro al conosciuta imparzialità e benemerito zelo del signor commissario Barbi, premuroso essendo il sottoscritto di depurare ogni circostanza riguardo al Bonoris, ve lo invita a rimettere colla possibile sollecitudine le di lui riservate informazioni per quanto gli risulta sopra un tale individuo.

Venezia 2 giugno 1816

Righettini

[sullo stesso foglio]:

Trovo superfluo di sentire il commissario Barbi, mi riservo di parlargli; del resto dal costituito del Bonoris si rileva, che egli sia discolo, e si trova senza stabile impiego, quindi ad [sic] espellere da questa città. Il signor Righettini [è incaricato] di far l'estratto dei [sic] atti affinché sua eccellenza [il] governatore conosca questa bella società, e colla pubblicità che faremo con questa inquisizione almeno avremo la consolazione di vederli costumati, e più cauti nell'avvenire; tutti quelli che possono essere banditi dal paese doveranno subire questa disposizione, e per i [sic] altri penseremo  
[non c'è firma: non si sa chi scrive]

[secondo documento]

[sembra una soffiata, non c'è firma]

Venezia li 28 maggio 1816

Li signori Francesco Ancean abitante in calle delle Strazze al numero 4047 giocatore, Marco Cavalletto detto Paparelle abitante in Canalregio a S. Felice solito dar pelle, Antonio Lioni impiegato di finanza abitante a Ca' Bernardo S. Polo giocatore, Barbaria di Murano istessamente giocatore, e tutti barri.

Sarà da circa un mese che costoro guadagnarono a gioco d'azzardo 400 Sovrane al nobile uomo Donà detto delle Fondamente nove, duecento delle quali furono loro pagate in soldo, e per le altre 200 ottennero tante cambiali, che il Paparelle poi esitò con la perdita di 100 zecchini.

Questi medesimi sono di quelli che si radunavano in casa del capitani De Antoni, o del signor tenente Roncali fratello dell'altro tenente della polizia. ultimamente varian sempre tenendo poco.

Due mesi fa questi cattivi soggetti medesimi barrarono ad una persona di

Monfalcone sedici genovine d'oro.

[terzo documento]

A sua eccellenza il signor conte governatore generale

Eccellenza!

[questa parte è stata cancellata:

Nel far assumere gli atti processuali, che mi do l'onore di assoggettare qui uniti ai riflessi di vostra eccellenza, relativamente alla perdita fatta al giuoco proibito del faraone, come si rileva, dal nobile uomo Leonrado Donà, di una grossa somma, io non mi sono proposto d'inquire a metodo di legge, ben sapendo che non essendo stati colti in flagranti i trasgressori, e per mancanza di querela, e del copro di delitto non sarebbe stato possibile di ottenere alcun buon effetto]

[e sostituita con questa]:

Avendosi sparsa la voce nel pubblico, che il nobile uomo Leonardo Donà abbia fatta una grossa perdita al giuoco di faraone ho fatto assumere dal vice capo Righettini i atti, che mi do l'onore di rimettere a sua eccellenza

[continua così]:

Ho avuto in mira però di scoprire in via politica quali fossero i malviventi soliti delinquere nel giuoco, per poter quindi prendere le relative disposizioni; e di fatti non mi sono ingannato.

Sembra certo che il Donà sia stato attrapato nel giuoco per opera del tenente de' cacciatori imperiali Giovanni Bigaglia, di Stefano Garbin, di Antonio Lioni assistente di finanza, e di Marco Cavalletto sornomato Paparelle, tra quali fu divisa la vincita, consistente in circa due mila zecchini.

Nelle praticate investigazioni si è rilevato che certo Luigi Bonoris mantovano erasi reso osservabile per la sua mala condotta, e per le sue aderenze coi mentovati, sapendosi ch'egli pure viveva sul giuoco, e sul rigiri, per cui riusciva molto sospetto.

Trattandosi di un forastiere che non seppe addurre plausibili motivi per giustificare la sua dimora in Venezia, come tale, e come uomo libertino e vizioso ho creduto di farlo precettare a dover rendersi alla sua patria nel termine di giorni quindici.

Emerse altresì dagli atti, che alcuni altri individui erano soliti di praticar col Cavalletto, Bigaglia, Lioni, e Garbin, e che pur questi si rendevano in qualche modo sospetti di malvivenza, e di abitudine al giuoco, Gio. Batta Baffo, Pietro Barbaria, Alvise Dolfin, Francesco Giudito, e Gio. Batta Santarello detto Barachiochioli, ai quali ho fatto una seria ammonizione, precettandoli di osservare per l'avvenire una miglior condotta. È necessario d'altronde di dispergere per quanto è possibile questa società di barri, e di dare anche un qualche esempio a freno de' mal intenzionati che fossero per incamminarsi in simili disordini, che perciò riconosco del mio dovere di sottoporre alle deliberazioni di vostra eccellenza il rispettosissimo mio voto, quello cioè per quanto riguarda alli nominati Cavalletto, e Lioni di assoggettarli a quindici giorni d'arresto politico in vista della pessima loro condotta, aggiungendo la minaccia al Lioni di essere destituito dal suo impiego casoché non fosse per moderarsi per l'avvenire.

Il tenente Bigaglia disse di aver chiesto la sua dimissione dal servizio. Sarebbe desiderabile che la ottenesse; su di che prego l'eccellenza vostra di prendere gli opportuni concerti con l'imperial regio comando generale militare. In quanto al Garbin egli è nativo di Schio, da dove fu allontanato dalla cessata prefettura del Bacchioglione come uomo perverso

ed insopportabile, impinto<sup>405</sup> altresì di gravissimi delitti, e trovasi perciò da alcun tempo in poi confinato in Venezia sotto politica sorveglianza. se ho trovato opportuno di reinviare alla patria il Bonoris, tanto più necessario riconosco l'allontanamento del Garbin, e lo farei senza la menoma esitanza se ne avessi l'arbitrio, ma ciò dipende dall'eccelso governo, poiché fu dallo stesso abilitato a dimorare a Venezia. Ne attenderò pertanto la superiore approvazione. Mi pregio finalmente di aggiungere per opportuna notizia di vostra eccellenza, qualmente si rileva in atti la scoperta eseguita di un giuoco di Faraone nella casa di Giacomo Roan esercente la birreria a Castello, dove furono sorpresi quasi in attualità di giuoco li nominati Giacomo Alzi, Antonio Maurizio, Giuseppe Gasparon, Gio. Batta Zanuti, Francesco Padovan, detto Fiorari capo tamburro de' cannonieri marinai, Giuseppe Bruschetto cannoniere, Benedetto Schulz, Giacomo Checchini, Giacomo Viani, e M. Tagliapietra. Il protocollo relativo colla carte sequestrate venne accompagnato alla giudicatura di pace per la competente procedura a norma del paragrafo 266 della 2da parte del codice sulle gravi trasgressioni di polizia, e quindi ne rimango in attenzione dell'esito per mia norma ulteriore.

Ho fatto perquisire anche l'osteria di certo Orlandini a Castello, dove mi risultava che si tenesse giuoco, ma non è riuscito di sorprendere i contravventori. Ho forte motivo per credere che si giuocasse anche nel caffè della veneta marina, e che li giuocatori siano per la maggior parte ufficiali di marina; e quindi non ammetterò diligenza per quanto è possibile onde impedirlo per poter sradicare una volta questa pernicioso tendenza dei giuocatori. Se però l'eccellenza vostra. trovasse opportuno di mettere nella conveniente avvertenza dei giuocatori. Se però l'eccellenza vostra trovasse opportuno di mettere nella conveniente avvertenza l'imperial regio comando della marina sopra gli accennati sospetti, anche questo giovar potrebbe allo scopo che si contempla, mentre dal canto mio non mancherò certo di far sorvegliare le località e persone sospette in questo genere, siccome mi riservo di sottoporre ad una robusta correzione l'oste Orlandini, ed il caffettiere suddetto minacciandoli dell'immediata chiusura del loro esercizio in caso di comprovato nuovo reclamo.

Venezia 10 giugno 1816

Righettini

Relazione processuale [dentro il terzo documento]

Era si vociferato nei caffè della piazza, che circuito ed aggabbato ne giuoco, da alcuni furbi abbia il nobil uomo Leonardo Donà recentemente perduta una grossa somma al faraone. Avanzandone rapporto a questa direzione generale dal commissario di polizia del sestiere di S. Marco si è rilevato, che supponevasi seguito il giuoco nel giorno 15 maggio ultimo scorso nel casino del tenente Giovanni Bigaglia, che trovasi alloggiato presso l'albergatore Francesco Ancean francese in contrada di S. Luca calle detta delle Strazze.

Trattandosi di una contravvenzione in materia di giuoco proibito qualificata al paragrafo 266 della 2da parte del codice penale, venne dal signor consigliere direttore generale ordinato che si assumessero delle sommarie politiche informazioni nell'argomento, non tanto all'oggetto di procedura a metodo di legge, quanto per poter rilevare quali siano i malviventi abituati nel giuoco, e quindi divenire agli opportuni provvedimenti.

---

<sup>405</sup> IMPINTO = (part. pass. di *impingere*) antiquato 1. Spinto, sospinto; scacciato - Per estensione: assalito, caricato. 2. Conficcato, piantato (Dizionario BATTAGLIA).

In conseguenza furono dietro le norme prescritte incamminati gli atti, e sentiti in esame non solo parecchie persone come quelle che avrebbero potuto prestar lumi del fatto, e li caffettieri Giorgio Quadri, e Giovanni Ibler, ma pur anco i prevenuti, ed alcuni altri loro aderenti. Alcuni testimoni coincidono a provare essere di pubblica voce e fama, che il nobile uomo Leonardo Donà di ricca e nobile famiglia sia stato attrappato nel giuoco per le male arti del sumentovato tenente Bigaglia, e per opera egualmente di Antonio Lioni, di Marco Cavalletto surnomato Paparelle, e di Sebastiano Garbin, li quali poscia siensi tra essi divisi la vincita, che si fa ascendere da chi a mille, e da chi a due mille zecchini. Trovandosi ammalato a letto il Donà non si è potuto assumere il suo esame, ma comparso in officio il di lui agente Bernardo Vanni, e fattagli dal signor consigliere direttore generale in persona comunicazione di che si tratta, depose quindi in atti di non aver mancato di tener parola col nobile uomo Donà in proposito della grossa somma da lui perduta nel giuoco, ma che gli abbia risposto costantemente che nulla era vero di tutto questo.

In mancanza di querela per parte dell'aggravato, anzi nel caso di una negativa, ch'era ben a prevedersi, non si ha luogo di procedere ad alcun risarcimento di legge, quantunque dal contesto degli atti sia abbastanza provata la contravvenzione dell'articolo 266 nella seconda parte del codice, e siavi innoltre la maggior presunzione possibile per credere, che dagli altri giuocatori gli sia stato con decisa barreria [sic] preso il denaro. Tutto dimostra un reo concerto per parte delli Garbin, Lioni, Bigaglia, e Cavalletto, i quali sono giuocatori di professione che vivono sopra simili bische, sapendosi anche che da costoro è stato preso molto denaro al signor Davanzo negoziante, col quale giuocarono al bigliardo nel caffè di Quadri, ove sono soliti di praticare, e ad altri giuochi di carte. Persino il caffettiere Quadri si lagna di queste figure dicendo che sono giuocatori d'avantaggio dimostrandosi bramoso di allontanarli dal suo caffè, anco come persone pregiudicate nella pubblica opinione.

È molto conosciuto il tenente Bigaglia per un giovane della più dissipata condotta, vizioso in ogni genere, e come dedito a' giuochi violenti. Egli è veneziano, d'anni 28, ed ha servito nell'ultima guerra nel corpo franco, indi rimase tenente nel reggimento de' cacciatori imperiali. I suoi maggiori tenevano officina di vetrarie e conterie<sup>406</sup>, ma rimasto padrone del fatto suo convertì la maggior parte de' capitali in contante, e prodigalizzando<sup>407</sup> ben presto ogni cosa si ridusse a mal partito. Pure si sa che vive molto dispendiosamente, e che giuoca di molto. Egli dopo le generali si rifiutò di proseguire la sua deposizione dicendo, che dipendeva unicamente dal militare comando. Ha detto soltanto di aver chiesta la sua dimissione dal servizio, e che sta attendendo il suo congedo.

Sebastiano Garbin di Schio fabbricatore di panni viene indicato per un uomo di perverso carattere, infamato da' suoi delitti e principali condanne. Costui trovasi in Venezia sotto sorveglianza politica a richiesta dal Bacchiglione, essendosi reso pericoloso ed insopportabile in quella provincia. Però ottenne di recente la permissione di trasferirsi a Padova per oggetti di salute, ove per quanto credessi esistendo [sic] non fu possibile di sottoporlo s costituito nell'argomento

---

<sup>406</sup> CONTERIA = (per lo più al plurale). Ciascuna delle perline dai vivaci colori che si ottengono da tubicini di vetro tagliati in piccoli pezzi che vengono sottoposti a lavorazione [...] in modo da far loro assumere la forma sferica (e sono usate per ricami, ornamentazioni, collane, braccialetti, ecc.); *Canna da conteria*: speciale canna di vetro con la quale i vetrai fanno i tubini da cui si ricavano le perline ornamentali (Dizionario BATTAGLIA).

<sup>407</sup> PRODICALIZZARE = *antiquato e letterario* 1. Spendere o donare con prodigalità o con eccessiva generosità e liberalità; dilapidare, sperperare (Dizionario BATTAGLIA).

di cui si tratta.

Antonio Lioni veneziano d'anni 31, ammogliato senza figli, privo di beni di fortuna trovosi impiegato presso la finanza in qualità di assistente alle dogane col soldo di lire 1000 italiane all'anno. Costui è un barro di professione sempre dedito al giuoco, che viveva sui Ridotti, vizioso, crapulone, immorale, ed attaccato a più diffamati individui.

Ammette nel suo costituito la conoscenza e pratica de' suoi compagni, ma nega il fatto com'è ben naturale. Non può occultare per altro la vita dissipata, a cui è in preda, e dice che giuoca al caffè di Quadri, e che fa la differenza per sera di 60 o 70 Luigi d'oro, circostanza che si rende molto osservabile trattandosi di un uomo la di cui fortuna consiste nell'assegna annuo di lire 1000 e si da di più che mantiene donna.

Marco Cavalletto surnomato Paparelle è un giovane veneziano d'anni 39; senza stabile mestiere, di stato libero, dice di agire per un duo cognato, e di essere a lui provveduto. Ha fatto egli sempre la vita del giuocatore. Quando erano permessi li giuochi d'azzardo teneva banca di faraone al Ridotto, ed è risguardato per un barro famoso. Dopo la proibizione de' giuochi era caduto per così dir in miseria, ed ultimamente si vide a risorgere. Pagò qualche suo debito, si è comperato un orologio d'oro, veste bene, e spende. Per giustificare in qualche modo questo suo repentino cangiamento di circostanze economiche asserì di aver guadagnato al lotto, ma si sa che in vece riuscì di prendere il denaro al nobile uomo Donà. Si mantenne egli pur negativo sopra tal particolare; ed in quanto alla vincita del lotto disse che fu una supposizione sparsa per semplice scherzo. Sono però comprovate le loro unioni, e riunioni, che tra simil gente non possono ragionevolmente avere un effetto innocuo; ed è egualmente palese la loro malvivenza.

Gli atti assunti presentano il risultato altresì di una società e convenienza delle sottonnotate [sic] persone coi prevenuti anzidetti, le quali frequentano per lo più da Quadri, cioè: Gio. B. a Baffo veneziano, possidente, giovane discolo, e di mala condotta, ma men si sa che sia dedito al giuoco.

Pietro Barbaria veneziano negoziante, altra volta giuocatore vizioso, che non gode di molta buona opinione; il quale sostiene di non mantenere alcuna relazione con giuocatori.

Alvise Dolfin ex patrizio, persona piuttosto osservabile.

Francesco Giudito, uomo sconcezzato, e drittone di piazza.

Luigi Bonoris mantovano, questo forestiere è un vero malvivente e vagabondo, che vive in modo assai dispendioso, e che ne trae i mezzi per quanto dicesi sopra le donne, e col gioco. Nel suo costituito dice di aver qui alcuni crediti verso di private persone, e che si trattiene in Venezia all'oggetto di poterne far l'esazione. Del resto al signor consigliere direttore generale di polizia furono fatti dei rapporti assai svantaggiosi sopra questo soggetto. È introdotto anche certo ufficiale Sanfermo; e finalmente Giovanni Battista Santarello detto Barachiochioli veneziano ammogliato con figli, di condizione possidente, il quale teneva banca di faraone nel tempo scorso, e che fu altra volta condannato dalla polizia austriaca a pagare la multa per contravvenzione di giuoco. Egli è un giuocatore sospetto; ma d'altronde è provveduto di sufficienti mezzi di sussistenza, ed asserisce nel suo costituito di non aver mai più giuocato al faraone dopo la chiusura del Ridotto, come di non praticare tampoco colli suindicati individui. Il ricettacolo di tanti di questi giuocatori è per lo più nel caffè di Quadri, ove specialmente al bigliardo si giuoca violentemente; e si fanno delle scommesse sul giuoco che molte persone ad un punto interessano.

Altre risultanze ancora offrono gli atti assunti. È stato riferito confidenzialmente in modo politico, e da persone meritevoli di tutta



fede, che nell'osteria di certo Orlandini in calle S. Domenico a Castello si teneva giuoco di faraone in tutte le sere, e che ne sia il banchiere certo Copano della Giudecca, e certo Fiorari addetto al battaglione di flottiglia. Li puntatori sono per la maggior parte ufficiali di marina, ed altre persone.

Innoltre che si giuoca al faraone anche nel caffè della veneta marina, e così pure nella birreria di certo Roan rimpetto alli pubblici giardini. Venne quindi ordinato dal signor consigliere direttore generale che si dovesse eseguire una diligente perquisizione per sorprendere i contravventori, la quale venne anche condotta ad effetto di concerto coll'imperial regio comando militare della piazza.

Nella detta osteria Orlandini non fu trovato alcun indizio di giuoco nell'atto della perquisizione, e niuna traccia maggiore si è avuta rapporto anche al caffè della veneta marina, quantunque sappiasi per le relazioni avute, che per certo abbiano altra volta giuocato al Faraone.

Non è così però alla birreria di Giacomo Roan, mentre perquisita la di lui casa e bottega nella sera 5 giugno corrente furono sorpresi flagranti al giuoco di Faraone li Giacomo Alzi, Antonio Maurizio, Giuseppe Gasparon, Giovanni Battista Zanuti, Francesco Padovan detto Fiorari, capo tamburro de' cannonieri marinai, Giuseppe Bruschetto cannoniere, Benedetto Schulz, Giacomo Cecchini, Giacomo Viani, e M. Tagliapietra.

Furono asportate sotto sigillo le carte con cui giuocavano, e la così detta tavola delle carte sopra le quali si usa il puntar il denaro, nonché alcune monete, che si trovarono puntate sopra la tavola. Dietro disposizione in fine del signor direttore generale ne fu rimesso il protocollo relativo, nonché gli oggetti suggellati, all'imperial regia giudicatura di pace e di polizia per la competente procedura contro dei contravventori a norma del paragrafo 266 della seconda parte del codice.

Venezia 8 giugno 1816

Alessandro Righettini capo sezione

Esemplare dell'ordinanza segnata in atti

Visti gli atti considerato, che la procedura contro del Roan spetta alla giudicatura di pace, alla quale furono già rimesse le pezze relative e così parimenti in confronto degli altri contravventori trovati in sua casa, e che null'altro per ora appartiene di fare alla politica autorità; fatto riflesso, che per mancanza di querela per parte del danneggiato Donà, e dietro la semplice sommaria inquisizione tenuta, non potrebbe a metodo di legge ulteriormente procedere in oggetto di risarcimenti dei prevenuti.

Avuto riflesso alli molteplici pregiudizi della loro condotta, come alla necessità di por un freno alli disordini in materia di giuoco, che si vanno riproducendo, e di darne un qualche esempio al consigliere direttore generale di polizia.

Determina

1° che siano robustamente corretti tanto il caffettiere alla veneta marina, quanto l'oste Orlandini, e precettati a non permettere giuochi d'azzardo nella loro bottega sotto pena dell'immediata chiusura.

2° che sia reinviato alla sua patria il mantovano Bonoris nel termine di giorni 15, servendosi contemporaneamente di proposito della regia delegazione.

3° che debbano essere precettati tutti indistintamente i suindicati individui sospetti giuocatori ad astenersi dal frequentare al caffè di Quadri, ed ammoniti innoltre a miglior condotta.

4° che siano assoggettati gli atti con opportuno rapporto a sua eccellenza il signor conte governatore generale colla proposta in quanto

sia ai nominati Marco Cavalletto Paparelle, ed Antonio Lioni, di sottoporli a 15 giorni di arresto politico, colla minaccia innoltre al Lioni di essere destituito dall'impiego in caso di nuovo reclamo.

5° si ricercherà altresì la superiore approvazione per l'allontanamento da Venezia di Sebastiano Garbin, a cui potrà destinarsi altro luogo per rimanere in sorveglianza. Per quello riguarda in fine il tenente Bigaglia si preghi sua eccellenza di voler rilasciare l'opportuno [sic] all'imperial regio comando generale militare, come pure, se il crede, di far dare notizia al comando della marina del sospetto avvegnente che alcuni ufficiali siano forse soliti di contravvenire ai giuochi proibiti; e ciò per le relative disposizioni.

Venezia 8 giugno 1816

[quarto documento] PEZZA n.2

Alla cesarea regia direzione generale di polizia

Aveva sentito vociferarsi, che certo nobile uomo Leonardo Donà abitante in calle Molin in Frezzeria S. Moisé, avesse fatto una vistosa perdita al giuoco di faraone. Ho esteso quindi le più accurate indagini per verificar non solo il fatto, ma per riconoscer pure, ove fosse stato tenuto il giuoco, quali fossero i giuocatori, in qual giorno avesse avuto luogo la perdita, e quale precisamente questa fosse.

Col mezzo di confidente persona rilevai che il giuoco si è tenuto on casa di certo Francesco Ancean francese abitante al numero 4042 in calle delle Strazze; che i giuocatori furono li seguenti: Marco Cavalletto detto Paparelle abitante a S. Felice in Canalregio, Antonio Lioni impiegato di Finanza al porto franco abitante al ponte di Ca' Bernardo a S. Polo, e certo Barbaria di Murano, che abita ai Gesuiti, non che il nobile uomo Leonardo Donà suddetto; il giorno 15 corrente seguì la perdita, che si fa ammontare ad italiane dodeci mille lire.

Non omette il dover mio di tosto rassegnare a superior conoscenza quanto mi riuscì di rilevare nel proposito.

Dal commissariato di S. Marco  
26 maggio 1816

Da Mosto

[quarto documento] PEZZA n.3

Alla cesarea regia direzione generale di polizia

Eseguite la passata notte le commissioni abbassatemi verbalmente da lei signor [...] direttore generale della polizia, mi onoro di assogget[t]arle li due uniti processi verbali redigiti, il primo nell'osteria esercitata dall'Orlandini, nella quale non fu rinvenuto alcun giuoco, e nemmeno scoperto alcun indizio che vi potesse esser stato; il secondo costruito in un appartamento superiore alla birreria di Giacomo Roan, asserto occupato per abitazione da Giacomo Checchini, dove si trovò un giuoco di Faraone con due mazze di carte ed il giuoco di dinari incolato in una cordella inserviente per la detta tolella<sup>408</sup> sopra cui vi erano puntati due pezzi da 44 ed uno da sessantasei, né riuscì di scoprire chi fosse il banchiere, perché li dinari erano già stati fatti sparire; le unisco li due mazze di carte, il giuoco di dinari, e le tre

---

<sup>408</sup> TOLELLA = *antiquato* tabella (Dizionario BATTAGLIA).

monete vincenti, il tutto suggellato a due suggelli a cera lacca, per quelle ulteriori disposizioni che saranno repute opportune.

Data li 6 giugno 1816

[...] Angelico Donadoni segretario

presso il commissariato politico nel sestiere di Castello

Regno Lombardo Veneto

Adì 5 giugno 1816 del giorno di mercoledì

Alle 10 e mezzo pomeridiane

Dietro gli ordini verbalmente abbassati dal signor consigliere direttore generale della polizia a me sottoscritto mi sono conferito in unione al signor Trinedinek primo tenente addetto al comando della Piazza, il signor Giuseppe Roncali della prima compagnia della polizia, il portiere di uffizio Antonio Rosa, ad un picchetto di soldati all'ostaria esercitata da Orlandini situata in parrocchia di S. Pietro in Calle di S. Domenico al numero civico 1234 ed entrati per la porta di ingresso in un orto, quindi a mano sinistra in un andito, poscia in una cucina a mano destra, abbiamo ritrovato in essa undeci persone sedute ad una tavola che mangiavano tutti in unione; passati poi in tutti i luoghi di detta osteria, che non sono che a pian terreno, dove fatta una diligente perlustrazione non abbiamo ritrovato alcuno, né tampoco alcuna cosa indicante verun giuoco di carte, perlocché si siamo da quel luogo ritirati.

Angelico Donadoni segretario

presso il commissariato politico nel sestiere di Castello

[sesto documento] PEZZA n.4

All'imperial regia giudicatura di pace e di polizia

del primo circondario

Venezia

Ieri sera fu fatta perquisire la casa e bottega ad uso birreria di Giacomo Roan sulla strada dei giardini a Castello, dove erasi avuto indizio che si teneva giuoco proibito di Faraone.

Furono sorpresi inflagranti gl'individui descritti nell'annesso originale protocollo, e trovate le carte, come pure la così detta tavola, sopra cui sono distese le carte alle quali puntano i giuocatori, nonché alcune monete che si trovavano puntate.

Ritenuti questi oggetti sotto suggello, questa direzione generale ne accompagna il pacco come s'attrova a codesta imperial regia giudicatura di pace onde possa procedere nell'argomento contro gl'indicati contravventori a norma del paragrafo 266 della 2da parte del codice sulle gravi trasgressioni di polizia, pregandola di riscontro a tempo opportuno sulle misure che saranno state prese per norma.

Venezia 6 giugno 1816

Righettini

[per presa visione] Raab

[all'interno della pezza n. 4 di seguito]

Regno Lombardo Veneto

Addì 5 giugno 1816 Venezia giorno di mercoledì alle 11 pomeridiane

Dietro gli ordini abbassati verbalmente dal signor direttore generale

della polizia a me sotto scritto, mi sono conferito in unione al signor Trinedinek primo tenente addetto al comando della Piazza il signor Giuseppe Roncali tenente delle prima compagnia militare di polizia il portiere d'ufficio Antonio Rosa, ed un picchetto di soldati alla birreria di Giacomo Rova [= Roan] sulla riva dei Giardini ed entrati per detta bottega, quindi un luogo interno, e poscia salita una scalla con gradini di legno in due rami, entrai in un portico, quindi in una camera a mano destro [sic] (asserito esso appartenere inserviente di abitazione a Giacomo Checchini) abbiamo ritrovata [sic] n. 10 persone che saranno qui appiedi descritte, sedute intorno ad una tavola che giuocavano al Faraone con due mazze di carte, ed il giuoco intiero di danari imolato [sic] sopra una cordella di filo sopra il quale vi erano puntati due pezzi da 44 centesimi e pezzi n. 1 da settantasei, quali carte e dinari raccolti, furono sugellate le carte a cera lacca involte in una carta, ricercati poscia cadauno di loro del loro nome e domicilio, si dichiararono Francesco Padovan detto Fiorari capo tamburo addetto al corpo dei cannonieri marinai, Giuseppe Bruschetto marinaio cannoniere di lma classe imbarcato sopra una piroga alli tre porti, Gio. Batta Zanutti domiciliato in corte Frisiera, Antonio Maurizio domiciliato in ruga a Castello in calle Sporia/Spuria, Benedetto Schulz caffettiere al principio della via dei giardini, Giacomo Viani abitante in corte Nova, Mano [sic] Tagliapietra abitante in Squero al numero 1451, Giuseppe Gasparon abitante in corte del suddetto, e Giacomo Alzi abitante in corte Tollone [sic].

Fu compilato il presente processo verbale alle 11 e mezza pomeridiane asportando le carte e dinaro come sopra ritenuti,  
[seguono firme]

[settimo documento] [il presidio alla direzione di polizia]

All'imperial regio consigliere di governo e direttore generale di polizia

La prevengo signor consigliere direttore generale che al noto Sebastiano Garbin da Schio permisi che possa ridursi in patria, ed ivi non meno che nella provincia possa dar corso ai di lui affari particolari, facendolo ammonire di non abusare dell'accordatagli permissione, onde non veder riattivate a suo carico le disposizioni altre volte presesi a di lui riguardo. Sarà da invigilare [...] la sua condotta per tutto ciò che fosse opportuno di stabilire in successione di tempo.

Venezia li 30 novembre 1818

Goess

dall'imperial regio presidio di governiale

[all'interno dello stesso documento] n. 5467

All'imperial regio consigliere di governo e direttore generale di polizia

Sono ben note alla direzione generale di polizia li motivi che ànno determinato a far sussistere la rigorosa sorveglianza a carico di Sebastiano Garbin da Schio, uno de' quali, con la comunicazione che le venne fatta del giudizio pronunciato dal competente tribunale che lo assolse dall'imputazione di mandante di un proditorio seguito omicidio, venne a cessare.

Più e più volte à instato di far cessare ogni, e qualunque altro assoggettamento ai riguardi politici vantando sempre di essersi corretto, e comparindo compunto de' passati errori che alla giovanile fresca età, ed effervescenza egli attribuisce. Anche con la recente sua domanda [che

viene trasmessa al direttore di polizia] egli reclama la sua libertà personale per dar corso ai suoi affari, e per effetto di questa, un passaporto, onde girare per tutto il regno Lombardo Veneto.

Trovarei giusto che vi venisse aderito, sempre però continuar dovendo la sopraveglianza. Prima di prendere su d'essa alcuna risoluzione desidero pertanto ch'ella mi estorni il suo sentimento, soggiungendomi se, e come sarebbe da modificarsi la qualità della sorveglianza, quallora [sic] non vi trovasse conveniente di farla cessare del tutto.

Venezia li 13 dicembre 1816

Goess

dall'imperial regio presidio

[all'interno dello stesso documento] n. 15784

Al capo commissario di polizia in Vicenza 26 dicembre 1816

[per presa visione Stocka, primo aggiunto di polizia]

Il noto Sebastiano Garbin di Schio à con nuova supplica [chiesto al presidio] la rimozione di qualunque sorveglianza politica a suo riguardo. Egli vanta in suo aggravio il giudizio che lo assolve di recente dall'inquisizione d'omicidio, e l'attuale suo ravvedimento dalle sue passate sregolatezze, stabiliti errori di gioventù, e di un carattere fervido. Prima di porgere il mio voto su di ciò all'eccelso presidio, io desidero, che il signor capo commissario mi estorni il suo sentimento sulla domanda, e mi dia conto della condotta fin qui tenuta dal Garbin sotto ogni rapporto.

[ALTRE CARTE, precedenti, del luglio 1816, relative alla condotta del Garbin. Non sono state trascritte]

[Ottavo documento n. 2629]

All'imperial regia direzione generale di polizia in Venezia

Preso in esame il risultato dell'inquisizione, e delle indagini praticate dall'imperial regia direzione generale di polizia sulle contravvenzioni al divieto del giuoco del Faraone, e dato riflesso a quanto emerge dalle informazioni, e dagli atti di corredo accompagnati al rapporto 11 scadente giugno n. 6705 il governo le fa ora conoscere le proprie deliberazioni.

Sulla vociferata perdita di due mille zecchini circa sofferta nel giorno 15 magio decorso dal nobile uomo Leonardo Donà per imputata opera del tenente dei cacciatori Bigaglia, del Cavalletto detto Paparelle, del Lioni, e del Garbin, non essendosi prove del fatto, ed essendo negativi alcuni di essi di aver avuto parte, e taluni non essendo stati sentiti per le cause addotte nelle informazioni, non si trova perciò conveniente di adottare la proposta misura di giorni 15 di arresto politico per Cavalletto, e Lioni mentre, ove il fatto fosse costituito da prove, dovrebbero subire la stessa pena anche gli altri, compreso il Donà, giacché tutti indiziati di aver avuto parte nell'aggabbo, e vincita dei 2 mille zecchini.

Basterà quindi che li predetti Lioni, e Cavalletto detto Paparelle siano trattati come fu fatto, e che si approva, per gli altri sei individui aderenti [...] cioè pel Bonoris, Baffo, Barbaria, Dolfin, Giudito, e Santarello sottoponendo perciò il Cavalletto, ed il Lioni ad una seria ammonizione con comminatoria al secondo, che in caso di recidiva sarà destituito dall'impiego, che sostiene presso la R. Finanza. Quanto al Garbin, nulla ostando al di lui allontanamento, sarà precettato a ridursi

fra brevi giorni a Schio sua patria, mettendolo sotto la sorveglianza della r. delegazione di Vicenza.

Si approva pure la disposizione presa per l'allontanamento del Bonoris mantovano, e si eccita la direzione generale a vegliare pel relativo effetto.

Approvandosi in fine la trasmissione fatta alla giudicatura di pace del 1° circondario delle carte da giuoco, e degli effetti attinenti al vietato giuoco del Faraone, nel quale le notte 5 giugno alla birreria del Roan a Castello furono sorpresi i dieci individui indicati nell'inquisizione, e nelle informazioni, si raccomanda alla predetta imperial regia direzione generale di non omettere [sic] le attente cure per iscoprire s'effettivamente all'osteria dell'Orlandini a Castello, ed al caffè della veneta marina si tenghino giuochi proibiti, come altresì in qualsivoglia altro luogo, dandone al caso parte al governo.

Si avverte intanto la direzione generale, ch'essendosi adottate le proposizioni fatte sul proposito si è interessato l'imperial regio comando generale secondi l'ottenimento della dimissione chiesta dal tenente Bigaglia; come pure si è reso consapevole l'imperial regio comando della marina dei nomi dei due cannonieri sorpresi nel giuoco alla birreria Roan, e dei sospetti, che si àno di eguale contravvenzione sopra altri ufficiali di marina, avendo interessato a cooperare colla propria vigilanza a quella a cui si presterà attivamente essa imperial regia direzione generale.

Venezia li 28 giugno 1816

Goess

dall'imperial regio presidio

[nello stesso sottofascicolo, di seguito l'ammonizione al Cavalletto]  
imperial regia direzione generale di polizia

Venezia li 8 luglio 1816

In esecuzione delle prevenzioni contenute [dal precedente] dispaccio, e dietro gli ordini ricevuti dal signor consigliere direttori generale di polizia, il sottoscritto fece citare in ufficio

il signor Marco Cavalletto detto Paparelle veneziano, agente di negozio, dimorante sotto la contrada di San Leonardo parrocchia de Santi Ermagora e Fortunato, e comparso gli furono rese note le inibizioni portate dal vigente codice intorno ai giuochi clandestini e d'azzardo, e le pene comminate contro quelli che vi contravvengono.

Letto al Cavalletto il paragrafo 266 del codice delle gravi trasgressioni di polizia, fu precettato d'ordine espresso dell'eccelso governo di astenersi da qualunque giuoco di azzardo, e gli fu comminata l'applicazione irremissibile delle pene contenute in esso paragrafo, aggiungendogli che questa direzione generale va ad accrescere d'ora innanzi l'avuta da sua vigilanza sull'ulterior di lui condotta, onde colpirvelo direttamente, ed a tutto vigor di legge in caso di verificato successivo abuso.

Il che ben inteso dal Cavalletto promise di eseguire quanto sopra, [...] [firma del Cavalletto, del capo ufficio della polizia e, per presa visione, di Raab]

[Nono Documento. Il Bonoris viene "precettato a dover partire da Venezia" e a presentarsi alla delegazione provinciale di Mantova, sua patria]

Regno Lombardo Veneto

Imperial regia direzione generale di polizia nelle provicie venete

Giorno 9 giugno 1816 Venezia

In esecuzione all'ordinanza segnata negli atti [...] fatto comparire in ufficio Luigi Bonoris, gli fu intimato l'atto seguente:

Voi Luigi Bonoris siete precettato a partir da Venezia nel termine perentorio di giorni 15 per rendervi a Mantova vostra patria, coll'obbligo innoltre di presentarvi a quella regia delegazione; e ciò fatto colle prescritte comminatorie [...]

Luigi Bonoris

Alessandro Righettini capo sezione

Visto ed approvato Venezia in 9 detto

L'imperial regio consigliere direttore generale di polizia

Raab

### **9.10 La sentenza nelle gravi trasgressioni di polizia<sup>409</sup>**

Le cinque «module» contenute nella pratica di Luigi Antonio Viviani, erano giudicate dal governo di Venezia, non soltanto «ottime», ma persino «necessarie» al fine di ottenere una stesura uniforme degli atti. La terza di queste indica la corretta procedura per raggiungere la sentenza.

Oggi 16 ottobre 1815

L'imperial regio giudice di pace affin di passare al giudizio nella presente causa ha fatti invitare li signori Giuseppe Salari avvocato, e Tommaso Genovesi possidente, ambi di questa città in qualità di assistenti, e compostà così l'istanza politica presieduta dall'imperial regio giudice suddetto, fu innanzi la medesima introdotto l'imputato Onofrio Stuppioni, e gli fu letto il protocollo di costituito, che confermò, e nulla avendo detto di voler aggiungere fu fatto ritirare, ed i signori assistenti suddetti firmarono il protocollo predetto.

Rilettosi poscia l'intero protocollo cogli allegati, l'imperial regio giudice di pace ha proposto la seguente questione:

I. Se si abbia la prova legale, che Onofrio Stuppioni sia reo di offese che lasciarono marche visibili nella persona di Antonio Agnelli.

Il signor Genovesi ha detto: che due testimoni contesti depongono contro l'imputato; che la deposizione conforme di due testimoni merita piena fede, e forma piena prova, e quindi opina che si abbia la prova legale.

---

<sup>409</sup> Dalla pratica manoscritta cit. alla n. 304, pp. 76-80.

Il signor avvocato Salari ha detto di essere della medesima opinione, aggiungendo che vi era il pieno convincimento del reo anche nella ricognizione del coltello, con cui egli commise la grave trasgressione politica.

L'imperial regio giudice di pace ha accaduto [sic] alle premesse opinioni, e quindi l'imperial regia prima istanza politica ha concluso che si ha la prova legale, che Onofrio Stuppioni sia reo di offese, che lasciarono marche visibili nella persona di Antonio Agnelli.

II. L'imperial regio giudice di pace ha in seguito proposta l'altra questione: quali circostanze aggravanti o mitiganti vi si combinino.

Il signor Genovesi ha detto: che dal protocollo risulta essere stato offeso Antonio Agnelli dall'inquisito senz'acche lo provocasse; che l'inquisito ha cercato nel proprio costituito di tergiversare, a deludere la giustizia negando la colpa anche in confronto dei testimoni contesti, ed opina quindi, che vi si combinino le due accennate circostanze aggravanti.

Il signor avvocato Solani ha detto, che versava nella medesima opinione; ma pensava che vi si combinasse l'altra circostanza aggravante della qualità dell'inquisito, che viene caratterizzato per rissoso.

L'imperial regio giudice di pace ha accaduto alle premesse opinioni, e quindi l'imperial regia prima istanza politica ha conchiuso che si combinino contro l'inquisito le accennate tre circostanze aggravanti.

III. L'imperial regio giudice di pace ha finalmente proposta la seguente quistione: qual genere di pena venga dalla legge applicata in tali circostanze.

Letto attentamente il § 153 del codice parte II.

Il signor Genovesi ha detto: che ritenute le considerate circostanze aggravanti, opina che debbasi punir l'imputato col massimo limite della pena in primo grado, prescritta nel suscitato paragrafo e debbasi inoltre condannare al risarcimento del danno verso la parte offesa, e nelle spese della procedura.

Il signor avvocato Solani ha detto che combinandosi contro l'inquisito tre sole circostanze aggravanti, e del minor rilievo, opina che debbasi punire l'imputato, col medio limite della pena in primo grado, e cioè con giorni quindici di arresto semplice. Conviene peraltro nell'opinione del signor Genovesi ove trattasi di risarcimento e di spese.



L'imperial reigo giudice di pace ha accaduto all'opinione del signor avvocato Saloni, e quindi

L'imperial regia prima istanza politica ha concluso che debbasi punire l'imputato con giorni quindici di arresto semplice, e debbasi condannare al risarcimento del danno verso l'offeso, e nelle spese della procedura, ed ha in conseguenza pronunciata la seguente sentenza

Nella causa di offese in rissa, che lasciarono visibile tracce a danno di Antonio Agnelli, e ad imputata colpa di Onofrio Stuppioni, che non ha commesso altre trasgressioni, né ripetuta la presente; incominciata l'inquisizione nel giorno 13 ottobre corrente alle ore 10 antemeridiane.

L'imperial regia giudicatura di pace di Rovigo nelle funzioni di prima istanza politica, composta delli signori N. N. giudice di pace, avvocato Giuseppe Saloni, e Tommaso Genovesi ha dichiarato e dichiara Onofrio Stuppioni reo di offese in rissa, che lasciarono visibili tracce a danno di Antonio Agnelli, e lo ha condannato e condanna a quindici giorni di arresto semplice, al risarcimento del danno verso l'offeso liquidato in [???] <sup>410</sup>; e nelle spese della procedura.

Ha poi ordinato, che la presente sia tosto pubblicata in presenza dell'imputato, e sia questo avvertito, che potrà ricorrere contro la medesima entro ventiquattr'ore, e produrre ricorso in regola entro tre giorni successivi.

Giudicato in Rovigo il giorno ed anno suddetti alle ore due pomeridiane

N. N. giudice di pace

Giuseppe avvocato Saloni assistente

Tommaso Genovesi assistente

N. N. attuario

Successivamente

Introdotta innanzi l'imperial regia prima istanza politica, l'imputato Onofrio Stuppioni fu pubblicata la premessa sentenza, di cui gli si diede una copia, e gli fu fatta l'avvertenza in essa espressa, e fu ritornato sotto custodia.

---

<sup>410</sup> Parola non decifrata

## 9.11 Tabella di condotta degli impiegati giudiziari (1819)<sup>411</sup>

Con un dispaccio datato 30 marzo 1819, il presidente del senato dava incarico a Fratnich (presidente dell'appello di Venezia) di inviargli le proprie osservazioni sulla condotta di alcuni magistrati. Questa indagine faceva parte di un più ampio esame, che coinvolgeva l'intero organigramma giudiziario: portato finalmente a compimento il nuovo apparato, si intendeva valutare quanti impiegati di giustizia fossero all'altezza del ruolo che ricoprivano.

Al di là dei giudizi che vi si trovano espressi, le seguenti informazioni – inviate all'imperatore nel novembre dello stesso anno – sono una conferma della validità della scansione cronologia, adottata in questa ricerca.

Trevisan barone, vice presidente, spetta alla classe di quelli, che dimostrarono maggior attaccamento al sistema passato di quello che ne abbiano pel presente. Le allocuzioni da lui pronunziare durante la sua carica di regio procuratore lo fanno comparire per uno dei più esaltati partigiani del cessato governo, sembra però che quelle non sieno che un parto della più spinta adulazione. Al presente egli si contiene con moderazione e prudenza, e la sua condotta privata non va soggetta a censura. È versato nelle leggi passate e conosce anche le presenti. Soffre abitualmente indisposizioni di petto e di nervi, che però a suo dire non gli tolgono la forza di prestarsi ad un ufficio anche più grave del suo presentaneo, ma principalmente gli rendono difficile la salita ai locali del tribunale. Viene generalmente tacciato d'ambire lo spirito di protezione, e ciò probabilmente perché gli aspiranti ad impieghi ed ordinariamente le parti che cercano sollecito disbrigo dei loro affari so portano da lui a raccomandarsi nel supposto, che egli molto possa presso l'appello pel riguardo, che più o meno continuano a portargli quei consiglieri, che si trovavano come impiegati ai tempi, che egli sotto l'estinto governo sosteneva il carico di regio procuratore presso la corte d'appello di Venezia.

Del resto, venuto qui il sottoscritto nel luglio 1817, partì il vice presidente suddetto il 16 agosto seguente per Padova, col permesso per sei settimane, ma aggredito entro tale termine da malattia, ritornò dopo li 23 novembre, intervenne alle sedute sino li 20 circa di dicembre e da quella epoca in poi e sino alla fine di marzo 1818 non si lasciò affatto più vedere, li 15 luglio 1818 portasi nuovamente a Padova, ritornò li primi di settembre, frequentò le sedute sino verso la fine di novembre ed indi non vi intervenne più che dopo le feste di Pasqua del corrente anno.

Mutinelli, consigliere d'appello, è più che settuagenario, conosce le procedure, le leggi e le consuetudini, che vigevano ai tempi dell'aristocrazia, ma non molto le italiane e meno le presenti. Non può venir adoperato che nel lavoro di cause civili di piccolo volume, mentre inabile per età a scrivere quanto occorre pei rispettivi estratti, deve questi, come egli afferma, dettare, o forse anche abbandonare ad altri. Nelle discussioni cambia facilmente ed anche più volte il già spiegato voto, accedendo a quello dei [sic] opinanti dopo di lui. Stato avvocato

---

<sup>411</sup> *Tabella di condotta degli impiegati giudiziari nelle provincie venete* in HHSW, VA, b. 52, fasc. CXXV. Si tratta di un quaderno dalla copertina verde, al cui interno si trovano anche fogli sciolti, con ulteriori informazioni raccolte da Plenciz (presidente del senato) e da Fratnich (presidente dell'appello).

veneto ed anche di qualche grido, massime alla passata epoca austriaca, unito in stretta amicizia col vice presidente e col consigliere Caffi ed avente rango fra i più anziani consiglieri, si ritiene principalmente dai veneziani poter egli molto col suo voto generalmente e specialmente poi nella aule, e quindi viene visitato da quelli che cercano impieghi ed hanno presso l'appello affari pendenti, il che poi dà occasione a sospettare, che egli ambisca lo spirito di protezione.

Già l'ora defunto presidente Blasitch ave indicato esso Mutinelli come inabile al servizio per troppo avanzata età, ma in seguito il vice presidente rappresentò l'utilità di tale soggetto nelle votazioni per le sue cognizioni nelle leggi e consuetudini.

Caffi, consigliere d'appello, spetta al numero dei consiglieri più attivi e diligenti, possiede talenti, conosce le leggi comuni non che le italiane e si trova versato nelle presenti a preferenza di vari altri suoi colleghi. Vero è che esso viene generalmente tacciato dello spirito di protezione, e d'aver saputo procurare dei [sic] impieghi a suoi favoriti. Una tale opinione può esser nata dall'aver il Caffi goduto l'intiera confidenza dell'or defunto presidente Blasitsch e del vice presidente Trevisan, come lo dimostrano gli atti presidenziali. Se poi Caffi nel suggerire soggetti per impieghi, o nel votare pel coprimento di questi, abbia avuto sempre presente il meglio del servizio, o qualche volta seguito il suo cuore, od anche avuto delle viste, difficile sarebbe il rilevarlo. Al presente può egli avere poca influenza in tale affare. Continua però la sua confidenza col vice presidente, mantiene una buona armonia col Mutinelli e spaccia delle volte con imprudenza patenti aderenze, dal che avviene che anche al presente si corre alla sua casa da chi vi cerca impiego. La sua condotta morale e politica non va soggetta a censura.

Luzac, consigliere d'appello, sebbene di poca salute è però uno dei più forti travagliatori, pieno di zelo e di buona volontà pel servizio, non però di profonde cognizioni legali, anzi in tale rapporto può egli col[1]ocarsi fra i più deboli, perloché viene adoperato principalmente in cause criminali. Le relazioni della di lui moglie col conte Hockewart fecero parlare massime allorché il Luzac ed il conte Hockenwart abitavano sotto lo stesso tetto, ma già da qualche tempo il primo tiene propria e separata abitazione, ed anche non vicina a quella del secondo. Si vedono in compagnia tanto ai pubblici passeggi quanto in case private il conte Hockenwart colla moglie e il Luzac colla sua e nello stesso modo anche frequentare l'uno la casa dell'altro. In grave malattia sofferta dal Luzac in passato inverno, il conte e la contessa Hockenwart gli prestarono giorno e notte in persona grande assistenza. Peraltro si parla ancora sfavorevolmente delle relazioni fra la moglie del Luzac ed il conte Hockenwart.

Welsperg conte, presidente del tribunale civile di qui, confessa egli stesso, non essere il giudiziario e le leggi civili la sua sfera. Peraltro egli è attivo e di buon discernimento. Non gode tutto il credito per la sua famigliarità coll'ex prefetto di Belluno Frosconi, ora esercente l'avvocatura: questi al presente di rado si vede colla moglie, ma ben più di frequente col marito conte Welsperg, e siccome il Frosconi viene generalmente ritenuto per un usuraio, così evi [sic] sospetto, che il conte Welsperg vi abbia dell'interesse negli affari pecuniari, che si trattano dal Frosconi. Il conte Welsperg credeva d'aver tutto il fondamento per ottenere il posto di presidente d'appello, onde si è, che, seguita la nomina d'un altro, possa aver dimostrato del malcontento. Ma

al presente sembra piuttosto non contento, perché non gli venne né viene conferita la dignità di consigliere intimo di stato.

Bonelli Carlo, presidente del tribunale di Verona. L'avanzata sua età non può non rendergli pesante la direzione d'un tribunale da nuovo eretto e composto di consiglieri in gran parte non abbastanza versati nelle nuove leggi, ed affollato di affari. Esso presidente però seppe trovare il mezzo per dirigere quel tribunale che lo stesso nel decorso anno, avuto riguardo al numero del suo personale, ebbe a prestare ben più di vari altri tribunali. Si avvicina, è vero a detto presidente qualche persona non della miglior fama, e viene da quello trattata con finezze, ciò che poi dà occasione a qualche sospetto di una svantaggiosa influenza sugli affari; ma il carattere del Bonelli è generalmente tale di [sic] dimostrarsi con tutti cortese, e per quanto viene assicurato da soggetti degli di tutta fede, la sospetta influenza è del tutto infondata, ed inoltre del tutto opposta all'integrità e principi pel passato professati dal Bonelli.

Bragadin, presidente del tribunale di Rovigo, è uomo di sufficienti pratiche cognizioni principalmente criminali e molto attivo in modo che ebbe e rilevarsi che egli faceva referati in affari contenziosi sotto il presidio dell'anziano consigliere, ciò che poi gli venne proibito dall'appello. Non poco può sul di lui animo la moglie. Fra questa e la di lei sorella, moglie dell'ex delegato conte Porcia, passa la più perfetta armonia, l'una e l'altra sorella s'imbrogliavan volentieri in affari privati, onde poi può esser nato il sospetto d'uno spirito di protezione a favore di chi cercava la rac[c]omandazione di dette donne, ma dopo avvenuto il cangiamento rapporto al delegato conte Porcia, tanto il presidente, che la di lui moglie e cognata sono divenuti più cauti. Vero n'è che il presidente Bragadin vada qualche volta esprimendosi, che sotto il passato governo gli affari avean un più sollecito corso. Ed in fine esso presidente lascia desiderare una maggiore regolarità negli affari.

Barbaro, presidente del tribunale di Treviso, possiede sufficienti cognizioni legali: è diligente funzionario, tiene con vigore i suoi impiegati in modo che questi se ne lagnano, precede col proprio esempio nel lavoro, e procura di possibilmente mantenere il buon ordine. Egli ciò non ostante non è ben veduto in Treviso e nella provincia trevisana, perché sotto il passato governo faceva in Treviso il faccendiere ed il [sic] usuraio: ora la presente egli ha cessato d'essere l'uno e l'altro, e si contiene tanto come presidente quanto come privata in lodevole modo, a riserva che viene ritenuto per un po' troppo economo. La sua condotta morale e politica non va soggetta a censura.

Venezia 15 luglio 1819

Fratnich

[Fratnich, all'imperatore, in data 25 agosto 1819, invia ancora informazioni: "rassegna la tabella dei presidenti e vice presidenti dei tribunali subordinati a quest'appello, non che le informazioni sul conto di quelli ordinate coll'aulico decreto 13 gennaio anno corrente]

[...]

Il presidente del tribunale civile di questa prima istanza, conte Welsperg, non hi riguardo di confessare egli stesso, non essere il giudiziario la sua sfera. Peraltro colla sua attività e coll'assistenza per parte del Vice Presidente Soranzo e dei sin qui avuti consiglieri direttori di cancelleria, il tribunale si tr[o]vava in buono stato almeno

relativamente agli affari contenziosi, giacché rispetto agli offiziosi questo tribunale e gli altri tutti sono più o meno mancanti.

Dal pubblico non si vede di buon occhio una stretta amicizia, che passa fra detto conte Welsperg, e il fu prefetto di Belluno Frosconi, ora qui esercente l'avvocatura, e generalmente ritenuto per un usuraio. Tale amicizia dà occasione a vari sospetti, ma comunemente a quello, che vi possa avere interesse negli affari pecuniari, che si fanno dal Frosconi. Detto conte Welsperg non sembra del tutto contento, per non essergli stata conferita la dignità di consigliere intimo di stato, mentre [sic] come egli crede.

Già l'importanza del tribunale, alla cui giurisdizione va soggetta tanta antica e cospicua nobiltà esigerebbe da sé, che il suo presidente fosse distinto con tale onore.

Non passa differenza fra questo tribunale e quelli delle capitali delle principali provincie dell'impero austriaco. Vi aggiunge che prima degli [sic] passati cambiamenti politici relativi al Tirolo, avrebbe egli potuto esserlo, qualora la sua età, e le sue finanze d'allora gli avrebbero [sic] imposto di non aspirarvi.

Il vice presidente dello stesso tribunale Soranzo, a credere del sottoscritto [sic], si distingue per talenti fra tutti gli [sic] nobil uomini veneti impiegati nel giudiziario, e li supera per cognizioni legali, ma non è molto attivo massime allorché si torva presente il presidente, in assenza di questo è più attivo e gli affari vanno con maggior sollecitudine, perché il personale del tribunale vi ha maggior riguardo verso di lui che verso il presidente.

Il presidente di questo tribunale criminale, conte Gardani, non gode la più ferma salute: per quanto gli permettono le sue forze, è molto attivo nell'invigilare perché camminino gli affari. Pare che, fatto un confronto degli affari di questo tribunale cogli affari criminali degli [sic] tribunali provinciali gravati anche degli affari civili, si potesse esigere da esso tribunale qualche cosa di più di quello [che] dallo stesso effettivamente si presta. Per alcuni disordini nati nelle carceri nel decorso anno e nel corrente ebbe il sottoscritto a vocalmente far sentire a detto presidente il bisogno di maggior sorveglianza nel particolare. Il conte Gardani è versato nel criminale, a cui sembra aversi quasi esclusivamente applicato, è amante delle belle lettere ed occupato coll'educazione di un nipote, che tiene presso di sé.

Il presidente del tribunale di commercio Zorzi è buon padre di famiglia, uomo scarso di talenti e cognizioni legali, ma diligente nel frequentare il suo tribunale: gli affari di questo vanno bene, ma ciò perché nessun altro tribunale può vantarsi d'avere tutti i suoi consiglieri attivi, forniti delle occorrenti cognizioni e zelati pel servizio, come li ha detto tribunale, il che anche fa [sic] che viene prevenuto alle conseguenze, che derivar potrebbero dell'influenza del protocollista di consiglio Pizzamano e protocollista degli esibiti Correr sul animo del presidente.

Il presidente del tribunale provinciale di Udine, degli Orefici, seppe col suo contegno privato ed in ufficio conciliarsi la generale stima del pubblico e dei suoi subordinati, e fare che il suo tribunale prestasse quanto avuto riguardo agli affari, all'incompleto numero de' consiglieri, ed ai soggetti di cui dove servirsi in mancanza di effettivi consiglieri poteva ragionevolmente esigersi.

Il presidente del tribunale di Belluno, de Unterrichter, è pieno di zelo e fermezza pel servizio, gode buona opinione: soltanto si vuole esser un po' troppo economo. Le cose del suo tribunale vanno bene.

Il presidente del tribunale provinciale di Rovigo, Bragadin, è instancabile nel lavoro, ebbe persino a far da relatore anche in cause civili sotto la presidenza del primo conigliere in aule, delle volte, composte da lui e da sue soli consiglieri, disordini che obbligarono l'appello a dargli dell'avvertenze. Pare poco bene preparato per l'attuale procedura giudiziaria ed interamente pegli impiegati tedeschi [sic]. Come viene assicurato il sottoscritto, incomincia le sedute troppo tardi e persino, nell'inverno massime alle ore dodeci che riesce d'incomodo agli impiegati. Si vuole che la moglie vi abbia dell'influenza sul suo animo anche in affari d'ufficio, ma vi mancano le prove.

Il presidente del tribunale provinciale di Vicenza, de Mildenhof, ha ordinato il suo tribunale in modo, che almeno in tale rapporto non la cede [sic] ad alcun altro tribunale, vi interviene egli stesso alle aule verbali, sorveglia diligentemente l'andamento degli affari e gode la pubblica opinione. Si vuole soltanto, che nelle conversazioni che frequenta, non sappia sostenersi in modo conveniente al rango e posto, che cuopre. Inoltre danno nell'occhio le spese da lui incontrate per equipaggiarsi e favorire la sua abitazione.

Il presidente del tribunale provinciale di Verona, de Bonelli, tiene la presidenza d'un tribunale, che, avuto riguardo al numero de' suoi individui e degli affari, ha prestato più di tutti gli altri tribunali sì in numero che in esattezza. Esso presidente pare voglia esser più giovine di quello [che] diversi dati e la comune opinione lo fanno. Il suo modo di trattare colle persone di ambi gli sessi [sic] che per affari lo av[v]icinano diede qualche sospetto d'influenza sugli affari d'ufficio, ma, per quanto viene assicurato il sottoscritto da persone degne di fede, tai sospetti sono del tutto infondati.

Il presidente del tribunale di Padova, Selvatico è zelante ed attivo e gode buona opinione, e se il suo tribunale non presta quanto pare potrebbe prestare, convien ascrivere al personale di cui è composto.

Il presidente del tribunale provinciale di Treviso, Barbaro, è indefesso nel lavoro e molto rigoroso coi suoi impiegati, in modo che egli da questi non è amato. Vuole troppa influenza nelle votazioni con insistere oltre il convenevole sulla propria opinione manifestata dopo la votazione, e qualche volta anche pria della stessa: rispetto al qual ultimo contegno è stato di già posto in avvertenza dall'appello. Non è benevis[t]o in Treviso e nella provincia per aver egli durante il passato governo là fatto il così detto fac[c]endiere ed usuraio. Dopo però che egli si trova impiegato sotto il presente governo tanto la sua condotta privata quanto la sua condotta in ufficio va esente da qualunque macchia. Venezia li 25 agosto 1819

Fratnich

[info sui giudici sopra citati, firmate dal Plenciz (che riprende quanto scritto da Fratnich), in data Verona den 18 October 1819, e dirette all'imperatore]

Trevisan [vice presidente dell'appello] Seine Talente haben etwas von oratorischen. Von dieser Seite sind auch seine früheren Lobreden auf die erloschene Regierung zu beurtheilen: da sie von Amtswegen, bey öffentlichen Gelegenheiten gehalten wurden, so mag vieles von den Überspannten eher auf Rechnung der Redekunst als der Überzeugung genommen werden. Auch die ihm zur Last gelegte Protectionssucht dürfte großentheils in seinem Hange, Alles zu loben, Allen helfen zu wollen, ihren Grund haben: die Gewohnheit der Anstellungswerber, sich bey dem, wo sie einen Einfluß vermuthen, zu empfehlen, und sein genennter Hang können leicht zur Meinung Anlaß geben, als ob er Jemanden in seinen besonderen Schütz nehme, da dieser doch jeden Anderem in gleichem Falle eben so gut zu Theil geworden wäre. Die früher von ihm gelieferten Statistiken enthalten durchaus zu viel Lob, und zu wenig Tadel: ein Beweis, daß sein Benehmen eine Folge seiner Denkungsart, nicht von Parteylichkeit im Einzelnen seyn könne. Allein da dieser sein Hang allgemein bekannt ist, so weiß auch Jeden, wie er seinen Maßstab der Würdigung einzurichten habe. So viel ist gewiß, daß er sich keiner Mittel, der Protection Wirklichkeit zu verschaffen, bedient. Nie hat er sich heraus genommen, mir oder den Referenten bey dem Senate, nach ihrer Versicherung, Jemanden zu empfehlen und doch wäre, dieses das einzige Mittel, dessen er sich zu solchen Zwecke bedienen könnte, da ietzt noch alle Ernennungen von Senate abhängen. Übrigens bestätigt es sich, daß er öfters an Nervenschwäche leidet, und daher auch den Sitzungen nicht fortwährend ordentlich beywohnt.

Mutinelli [consigliere dell'appello] Auch ihm wird hauptsächlich nur Protectionssucht vorgeworfen, welches der Appell. Präsident dem Umstande zuschreibt, daß er einer der ersten Rätthe in Votiren sey, und seiner Verbindung mit den Vicepräsidenten, weßhalb er von dem Supplicanten und Parteyen angegangen werde. Allein was die ersteren betrifft, so werden diese Geschäfte in Zukunft ohnehin nicht in Pleno, sondern in einer stärkeren Abtheilung verhandelt, so daß also jede Gelegenheit einer möglichen Einwirkung wegfällt. Übrigens scheint keine Anzeige vorhanden zu seyn, daß er sich auch in Anderen Parteysachen mische. Sein vorgerücktes Akten und die der aus folgende mindere Thätigkeit haben schon im Jahre 1816 bey dem lomb. venetianischen Justizsenate den Zweifel erregt, ob nicht auf seine Pensionirung alleröchsten Arts angetragen werden sollte, wie dieß mit Pisani, Anguissola, und Bonaldi der Fall war: allein die Betrachtung, daß er mit seinen schätzbaren Kenntnißen in der venetianischen, und vormahls italienischen Gesetzgebung, besonders bey dem Votiren, sehr nützlich seyn könne, war damahls ein überwiegender Grund dagegen. Da in der Zwischenzeit sein Alter zu, und sein Thätigkeit abgenommen hat, so dürfte vielleicht bald die Zeit kommen, ein Thätigeres Individuum an seine Stelle zu setzen.

Caffi [consigliere dell'appello] Ihm wird ebenfalls Protectionssucht zur Last gelegt. Über seinen gegenwärtigen Einfluß gilt das von Mutinelli Gesagte. Da er sich zur Zeit, als in der Eigenschaft eines Organisirungs-Hof-Kommissärs in Venedig war, in meiner Kanzley befand, so hatte ich an besten Gelegenheit, ihn in dieser Hinsicht kennen zu lernen. Bey den häufigen Widersprüchen, die in den Informationen der öffentlichen Behörden vorkamen, befragte ich ihn zwar öfters über manche Individuen, wie ich dieses auch mit anderen Vertrauens würdigen Personen

zu thun pflegte. Allein, ich kann versichern, daß ich ein von ihm mit Empfehlungen von Jemand angegangen wurde, so wenig dieß nach der Hand, oder itzt der Fall ist. Wenn er vor dem vorigen Präsidenten Blassitsch zu dem Präsidialgeschäften verwendet wurde, so mag es wohl seyn, daß man ihm einen besonderen Einfluß zumuthete, wie dieß bey argwöhnischen Menschen leicht ist, ohne daß deßhalb diese Sage einigen Grund gehabt hat.

Lüzac [consigliere dell'appello] über den berührten vertraulichen Umgang der Gubernialraths, Grafen Hohenwart, mit der Frau des Appell. Rath Lüzac bemerkt der Appell. Präsident, daß derselbe zu Reden Anlaß gegeben habe, als beyde Familien in einem Hause wohnten. Gegenwärtig hat Lüzac eine andere, auch entfernte Wohnung genommen, obschon beyde Familien noch oft zusammen kommen. Dadurch dürfte der Hauptgrund der üblen Nachrede [chiacchiere] von selbst aufgehört haben.

Welsperg [presidente del tribunale civile di Venezia] Nach der Angabe des Appell. Präsidenten ist Grafe Welsperg kein gründlicher Sechtsgelehrter, aber thätig und von guter Urtheilskraft. Sein Umgang mit dem Advokaten Fosconi, welcher für einen Geldmäkler gehalten wird, ist seinem Rufe nachtheilig. Doch soll Fosconi sich seltener mit der Frau des Grafen Welsperg sehen lassen, obschon er selbst im Verdachte steht, sich seiner in Geldgeschäften zu bedienen; übrigens wird angegeben, daß die Hoffnung geheget habe, daß ihm die geheime Rathwürde verliehen werde.

Bonelli [presidente a Verona] der gedachte Appell. Präsident bestätigt, daß dem Bonelli bey seinem vorgerückten Alter allerdings die Leitung seines Tribunals schwer werde, nun so mehr, als es aus Räthen, welche mit den bestehenden Gesetzen nicht hinlänglich bekannt sind, zusammen gesetzt, und des Tribunal selbst mit Geschäften überhäuft sey. Doch habe dieses mehr geleistet, als mehrere andere Tribunäle. Es sey wahr, daß sich ihm eine, und andere Person von zweydeutigem Rufe nähere: allein, daß dieses von keinem nachtheiligen Einfluß auf die Geschäfte sey, dafür bürgen die bekannte Rechtlichkeit, und immer geäußerten Grundsätze des Bonelli. Ich kann diesem nur beysetzen, daß das Tribunal in Verona, was die Geschicklichkeit und Thätigkeit seiner Individuen betrifft, zu den besseren in Venezianischen gehöre, und daß nach Ausweis der letzten Tabellen die Geschäfte dort, wenn nicht in vollkommenen, doch in ziemlicher und mehrerer Ordnung sind, als bey manchen andern.

Bragadin [presidente a Rovigo] als noch der vorige Delegat, Conte Porcia, in Rovigo sich befand, sollen seine und des Präsidenten Frau (zwey Schwestern), sich häufig in Geschäfte gemischt haben; allein seit des Ersten Entfernung seyn der Präsident und seine Frau kluger geworden. auch sey wahr, daß er bis weilen die größere Schnelligkeit des vorigen Verfahrens rühme; übrigens kennt er die gegenwärtige Verfassung zu wenig, um in Allen die gehörige Regelmäßigkeit zu beobachten; was jedoch nicht so bemerkbar ist, und für das Civile durch einen deutschen Rath, und einige ebenfalls deutsche Subalterne gesorgt ist.

Barbaro [presidente a Treviso] von ihm sagt der Appellations Präsident, daß er deßhalb in Treviso nicht wohl gelitten sey, weil er unter der vorigen Regierung den Winkelschreiber und Wucherer machte. Diese alles



habe nun afgehört, und sein Betragen sey in jeder Rücksicht löblich. Gegenwärtig treffe ihn nur der Tadel eines übertriebenen Geizes.

[...]

Verona den 18 October 1819

Plenciz

[ho riportato le annotazioni relative alla condotta morale degli impiegati, soltanto quando erano espressi dei rilievi negativi; i giudizi in questione, pertanto, fanno riferimento alla condotta in ufficio e ad eventuali osservazioni supplementari]

[p. 1]

#### **Tribunale d'appello**

Da Mosto Giovanni Alvise, consigliere, 59 anni, 37 anni di servizio, capacità sufficiente, attività discreta.

Pasqualigo Marc'Antonio, idem, età: 51 anni, servizio: 30, capacità ed attività sufficiente [sic].

Casara Antonio, idem, età: 59, servizio: 37, capacità ed attività sufficiente.

D'Agostini Cristoforo, idem, età: 53, servizio: 14, capacità distinta, attività molto limitata. Attribuisce la poca attività a difetto fisico, che asserisce aver nella mano.

Resch Antonio, idem, età: 61, servizio: 4, molta capacità ed attività.

Mutinelli Gio. Batta, idem, età: 72, servizio: 6, conoscitore delle leggi antiche ed aristocratiche, poco delle nuove, attività corrispondente all'età. A motivo dell'età non può scrivere quanto occorre per gli estratti, e quindi, come egli asserisce, li detta ad altri: viene adoperato per cause civili di poco volume.

Perissinotti Daniele, idem, età: 52, servizio: 22, capacità ed attività sufficiente.

Berti Bartolomeo, idem, età: 51, servizio: 6, capacità ed attività distinta [sic].

Bonacina Pace, idem, età: 44, servizio: 6, capacità ed attività distinta.

Assinovich Giovanni, idem, età: 50, servizio: 17, molta capacità ed attività.

Caffi Francesco, idem, età: 40, servizio: 21, capacità ed attività molta.

Blumfeld Leopoldo, idem, età: 44, servizio: 19, molta capacità ed attività. Prova grande fatica nel lavorare in italiano; perlocché gli vengono assegnate cause ordinariamente di poco volume.

Bizozero Pier Luigi, idem, età: 52, servizio: 23, sufficienti cognizioni principalmente nel criminale, attività sufficiente.

Dolfin Giovanni, idem, età: 46, servizio: 28, capacità ed attività molta. Di poca salute, in modo che nel corrente anno fu quasi sempre indisposto. [p. 2]

Luzac Giuseppe, idem, età: 42, servizio: 19, sufficiente capacità, attività distinta. Di poca salute. Nel corrente anno fu quasi sempre indisposto.

Castellani Giuseppe, idem, età: 45, servizio: 19, distinta capacità ed attività.

Bembo Giulio, idem, età: 50, servizio: 20, cognizioni sufficienti, principalmente per un giudice criminale, attività molta.

Morelli Pietro, idem, età: 57, servizio: 29, capacità molta, attività discreta.

De Stefani Giuseppe, idem, età: 45, servizio: 15, molta capacità, attività distinta.

[un posto da consigliere è vacante]

Lunghi Luigi, assessore, età: 43, servizio: 21, molta capacità ed attività.

Bianchi Girolamo, assessore, età: 62, servizio: 14, molta capacità, ma poca attività. La poca attività è da ascrivere al cattivo stato di sua salute.

Brescacini Francesco, assessore, età: 42, servizio: 12, distinta capacità ed attività.

Faconi Pietro, assessore, età: 50, servizio: 22, molta capacità ed attività.

Venier Francesco, assessore soprannumerario, età: 51, servizio: 22, sufficienti cognizioni legali per un giudice massime criminale, molto attivo.

Capponi Giovanni, assessore soprannumerario, età: 69, servizio: 50, capacità sufficiente, attività molta; piuttosto confuso nei suoi lavori..

Mascheroni Carlo, assessore soprannumerario, età: 68, servizio: 50, molta capacità ed attività: nella procedura solo discretamente versato.

Nottola Gio. Francesco assessore soprannumerario, età: 56, servizio: 26, molto capace ed attivo.

[p. 3]

Mondini Morando, segretario, età: 51, servizio: 22, capacità in linea di segretario molta e distinta, attività poca. Quasi continuamente indisposto.

Nani Federico, segretario, età: 55, servizio: 41, capacità sufficiente, attività limitata. Di poca salute.

Perazzo Pietro, segretario, età: 48, servizio: 22, capacità limitata, attività molta.

Ardinghi Marino, segretario, età: 63, servizio: 47, capacità sufficiente, attività molta.

Zimolo Antonio, segretario, età: 41, servizio: 21, capacità ed attività distinta.

Porta Andrea, segretario, età: 30, servizio: 12, capacità molta ed attività distinta.

Perucchini Gio Batta, protocollista di consiglio, età: 35, servizio: 13, capacità molta, attività sufficiente.

Rossi Giovanni, protocollista di consiglio, età: 43, servizio: 12, molta capacità ed attività.

Provini Gaetano, protocollista di consiglio, età: 38, servizio: 16, molta capacità ed attività.

Cicogna Emanuele, protocollista di consiglio, età: 30, servizio: 11, capacità limitata, attività molta.

Palazzeri Antonio, protocollista di consiglio, età: 44, servizio: 20, capacità ed attività sufficiente.

Arratini Marc'Antonio, protocollista di consiglio, età: 43, servizio: 26, molta capacità ed attività.

Cattaneo Francesco, direttore dell'ufficio del protocollo degli esibiti, protocollista di consiglio, età: 54, servizio: 20, capacità ed attività sufficiente.

Mondini Giulio, aggiunto all'ufficio del protocollo degli esibiti, protocollista di consiglio, età: 36, servizio: 19, capacità bastante, attività discreta.

Brunelli Francesco, cancellista del protocollo degli esibiti, protocollista di consiglio, età: 43, servizio: 16, capace ed attivo.

[p. 4]

Imberti Domenico, direttore dell'ufficio della registrazione, età: 56, servizio: 41, poca capacità ed attività.

Vio Benedetto, registrante, età: 47, servizio: 32, capacità molta, attività non corrispondente.

Rizzi Domenico, registrante, età: 49, servizio: 25, capacità ed attività mediocre.

Nadal Sebastiano, registrante, età: 42, servizio: 21, capacità molta, attività lodevolissima

Lanfranchi Angelo, direttore dell'ufficio di spedizione, età: 42, servizio: 21, capacità ed attività molta.

Brasil Giovanni Cesare, aggiunto all'ufficio di spedizione, età: 38, servizio: 16, distinta capacità ed attività. Fu qualche volta adoperato per le funzioni di protocollista di consiglio.

Pelli Andrea, cancellista, età: 82, servizio: 19, capacità mediocre, attività superiore alla sua età.

Pelli Bortolo, cancellista, età: 80, servizio: 34, capacità mediocre, attività superiore alla sua età.

Soffietti Giovanni, cancellista, età: 53, servizio: 12, molta capacità ed attività. Fa spesso le funzioni di protocollista di consiglio.

Cucchi Antonio, cancellista, età: 44, servizio: 13, molta capace ed attivo.

Turrini Pietro, cancellista, età: 28, servizio: 13, distinta capacità ed attività.

Peressari Antonio, cancellista, età: 35, servizio: 9, molto capace e sufficientemente attivo. Fa spesso le funzioni di protocollista di consiglio.

Ruberti Angelo, cancellista, età: 47, servizio: 22, molta capacità ed attività. Si trova nella registratura in sussidio.

Stiepan Candido, cancellista, età: 35, servizio: 8, capacità sufficiente, ma poco subordinato, e mancante di zelo. Si trova al protocollo degli esibiti in sussidio.

Pertegnazza Marc'Antonio, cancellista, età: 58, servizio: 43, capacità mediocre, attività molta.

[p. 5]

Ruberti Antonio, cancellista, età: 38, servizio: 23, capacità mediocre, attività sufficiente.

Trollo Luigi, cancellista, età: 25, servizio: 7, capacissimo ed attivo. Viene qualche volta adoperato per le funzioni di protocollista di consiglio.

Trevisan Gio. Orazio, cancellista, età: 23, servizio: 6, capacità sufficiente, attività molta. Viene qualche volta adoperato per le funzioni di protocollista di consiglio.

Minotto Tommaso, cancellista, età: 26, servizio: 4, capacità distinta, e sufficiente attività. Viene qualche volta adoperato per le funzioni di protocollista di consiglio.

Da Mosto Giulio, cancellista, età: 21, servizio: 3, molto capace ed attivo.

[seguono gli uscieri e gli spazzini]

[p. 6]

#### **Tribunale civile**

Welsperg Giovanni, presidente, età: 54, servizio: 33, lodevole attività, di capacità in ufficio mediocre, per altro di buon discernimento.

Soranzo nobil uomo Matteo, vice presidente, età: 48, servizio: 21, di capacità distinta, ed attivo.

Cicogna nobil uomo Francesco, consigliere, età: 56, servizio: 35, di sufficiente capacità ed attivo.

Pedrati Gio. Giacomo, consigliere, età: 54, servizio: 15, capacità sufficiente, zelante nel servizio.

Tosetti Giuseppe, consigliere, età: 52, servizio: 30, capacità sufficiente, zelante nel servizio. Dal marzo 1819 si trova presso l'appello pel disbrigo della cause arretrate.

Boncio Gio. Andrea, consigliere, età: 78, servizio: 13, cognizioni necessarie per un buon giudice; ma per l'età, e per colpi di apoplezia riportati è reso assolutamente impotente.

Girardi Carlo, consigliere, età: 40, servizio: 11, profondo conoscitore del diritto.

Foscarini Giorgio, consigliere, età: 29, servizio: 10, molto conoscitore del diritto, di particolare attività e zelo. Oltre i molti, ed importanti affari a lui affidati, e la direzione della cancelleria, sostiene con distinto merito il referato della commissione alle prede. Dal marzo 1819 è presso l'appello pel disbrigo delle cause arretrate.

Carlotti marchese Gio. Batta, consigliere, età: 43, servizio: 19, attivo e di sufficiente capacità.

Banchieri Bernardo, consigliere, età: 45, servizio: 20, di discretissima capacità.

Macchioni Giuseppe, consigliere, età: 46, servizio: 26, di molte cognizioni legali, di distinta attività e zelo.

Foscolo nobil uomo Giorgio, consigliere, età: 57, servizio: 20, di sufficienti cognizioni legali, di ottimo criterio, e particolare attività e zelo.

[p. 7]

Armani Alessandro, consigliere, età: 54, servizio: 20, di discretissima capacità, di poco ferma salute, e per ciò di pochissimo aiuto al tribunale. Potrebbe essere però di qualche utilità in un tribunale criminale.

Cattaneo Giorgio, consigliere, età: 32, servizio: 8, di sufficienti cognizioni legali, ed attesa la particolare sua applicazione si spera che diverrà un bravo consigliere.

Henry Giovanni, consigliere, età: 50, servizio: 3, di discrete astratte cognizioni legali, ma di nessuna utilità nel servizio di consigliere per confuso ed indigesto suo lavoro, e per non conoscere quant'occorre la lingua italiana, e parimenti le confuse, ed inconsuete votazioni.

Stae Paolo, consigliere, età: 52, servizio: 4, capacità sufficiente, di molte cognizioni, attivo e zelante.

Zanardini Lorenzo, segretario, età: 59, servizio: 33, di sufficienti capacità pel carico di segretario, ed attivo.

Rossi Francesco, segretario, età: 55, servizio: 29, di sufficienti capacità pel carico di segretario, ed attivo.

Gattinoni Giuseppe, segretario, età: 45, servizio: 21, di sufficienti capacità pel carico di segretario, ed attivo.

Morosini Luigi, segretario, età: 38, servizio: 20, ha la capacità occorrente per un buon segretario, è attivo, ed inoltre fornito di qualche cognizione legale, come s'ebbe a sperimentare.

Corner nobile uomo Gio. Francesco, protocollista di consiglio, età: 54, servizio: 29, di discretissima capacità.

Garzadori conte dottor Coriolano, protocollista di consiglio, età: 54, servizio: 10, di capacità distinta anche pel carico di segretario. Fornito di varie cognizioni, ed attivo compatibilmente alla poco ferma sua salute. È di frequente soggetto alla podagra.

[p. 8]

Udenio Pietro, protocollista di consiglio, età: 30, servizio: 4, di distinta capacità anche pel posto di segretario. Fornito di molte cognizioni legali, di somma attività, e molto zelo.

Musetti Alessandro, direttore dell'ufficio di spedizione, età: 57, servizio: 40, di non sufficiente capacità per sostenere il posto che occupa. Potrebbe essere impiegato più utilmente nella direzione della registratura, o del protocollo degli esibiti, pei quali uffici avrebbe l'occorrente capacità.

Gilli Nicolò, direttore dell'ufficio di registratura, età: 51, servizio: 27, della necessaria capacità pel carico di archivista., attivo.

Paron Francesco, direttore dell'ufficio del protocollo degli esibiti, età: 51, servizio: 25, della necessaria capacità pel carico di archivista., attivo.

Guidetti Vincenzo, aggiunto all'ufficio di spedizione, età: 43, servizio: 17, della necessaria capacità pel carico che sostiene, ma non di continuo corrisponde alla di lui naturale attività.

Michieli Nicolò, aggiunto all'ufficio del protocollo degli esibiti, età: 46, servizio: 33, della necessaria capacità pel carico che sostiene, ed attivo.

Calogerà Leon Giorgio, registrante, età: 36, servizio: 20, di capacità discreta: va di frequente soggetto a malattie.

Todesco Giuseppe, registrante, età: 72, servizio: 16, di sufficiente capacità, ed attivo per quanto lo comporta l'età sua.

Zorzi nobile uomo Francesco Maria, registrante, età: 51, servizio: 24, della necessaria capacità pel carico che sostiene, ed attivo

[p. 9]

Brasil Gio. Antonio, registrante, età: 38, servizio: 24, della necessaria capacità pel carico che sostiene, ed attivo. Potrebbe anche utilmente esse impiegato in qualche posto di maggior importanza dell'attuale.

Docupil Giovanni, scrittore, età: 41, servizio: 19, della necessaria capacità pel posto che sostiene, sapendo anche la lingua tedesca, attivo.

Pasqualigo nobil uomo Giacomo, scrittore, età: 47, servizio: 19, della più che necessaria capacità pel carico che sostiene, ed attivo.

Poli Giovanni, scrittore, età: 34, servizio: 15, di sufficiente capacità pel carico che sostiene, ma attivo in proporzione della maggiore, o minore sorveglianza.

Sanfermo conte Francesco, scrittore, età: 61, servizio: 14, della necessaria capacità pel carico che sostiene.

Zorzi nobil uomo Angelo Maria, scrittore, età: 38, servizio: 12, della più che necessaria capacità pel posto che copre, ed attivo. Sarebbe idoneo anche ad un maggior posto.

Boncio Giuseppe Maria, scrittore, età: 37, servizio: 9, della necessaria capacità pel carico che sostiene, ed attivo.

Albrizzi Andrea, scrittore, età: 31, servizio: 11, di capacità superiore al posto di cancellista, ed attivo.

Marcocchia Domenico, scrittore, età: 25, servizio: 11, della necessaria capacità pel posto che sostiene, ed attivo.

Cicogna nobil uomo Francesco Pasquale, scrittore, età: 20, servizio: 7, della necessaria capacità pel posto che sostiene, ed attivo.

Boerio Francesco, scrittore, età: 27, servizio: 10, di capacità superiore al posto che copre, di poca attività per effetto forse delle sofferte malattie; si spera ch'in seguito la sua attività abbia a corrispondere alla capacità.

[p. 10]

Frollo Luigi, scrittore, età: 25, servizio: 8, passato in qualità di cancellista all'appello.

Valle Bernardo, scrittore, età: 25, servizio: 8, della necessaria capacità pel carico che sostiene, e di sufficiente attività.

Benetazzi Lodovico, scrittore, età: 39, servizio: 4, della necessaria capacità pel carico che sostiene, e di sufficiente attività.

Morosini Pietro, scrittore, età: 76, servizio: 21, di sufficiente capacità, e di attività corrispondente alla sua età.

Bandarin Francesco, scrittore, età: 37, servizio: 14, della necessaria capacità pel posto che copre, ed attivo.

Toller Giuseppe, scrittore, età: 37, servizio: 14, della necessaria capacità pel posto che copre, ed attivo.

[non trascritti gli addetti alle spedizioni, protocollo degli esibiti, inservienti, cursori<sup>412</sup>]

[p. 11]

### **Tribunale criminale**

Gardani conte Guglielmo, presidente, età: 48, servizio: 26, capacità nel criminale molta, e molta attività.

Calogerà Antonio, consigliere, età: 63, servizio: 45, molta capacità ed attività. Benché non istituito nella scienza legale, coll'assiduità dell'applicazione di cui è tollerantissimo ha potuto plausibilmente esercitar l'ufficio di giudice, meno però nel civile che nel criminale.

Mayrhofer Giovanni, consigliere, età: 39, servizio: 17, condotta morale: sembra che il carattere di sua condotta sia non altro che la leggerezza; è ben assiduo il suo intervento all'ufficio, ma vi è molestato da estranei [sic]. La sua subordinazione è esemplare. Il grave sbilancio economico lo pregiudicò nella pubblica opinione, e lo distrasse quantomai da' suoi doveri per le molestie de' creditori, e per la continua investigazione dei mezzi di riparo. Sembra che ora pensi ad un rimedio radicale, che però è molto difficile.

[p. 12]

Porta Giuseppe, consigliere, età: 39, servizio: 20, molto capace ed attivo. Pronto e versatile ingegno, rapido redattore delle proprie idee, esatto senza stucchevole prolissità, talvolta un poco spinto da irritabilità di fibra, ma sempre docile nell'accedere al voto moderante. Ha la delegazione alle carceri.

Provini Alessandro, consigliere, età: 55, servizio: 30, capace ed attivo. Esige dai ministri a lui subordinati l'osservanza rigorosa dei loro doveri, in modo che taluno, il quale sotto altro giudice incorse la taccia di men diligente, traslocato alla camera di lui, riescì attento ed operoso. Non s'è fatto sperimento di sua pratica, e sua dottrina, che nel criminale, ove lo si crede anche più versato.

---

<sup>412</sup> Equivalente di uscieri. «Devono essi possibilmente trovarsi in ufficio nelle giornate secondo l'ora assegnata, e per mantenervi il buon ordine e la dovuta decenza; sono incaricati di levare e consegnare colla voluta formalità lettere, pieghi o plichi alla posta, intimano esibiti, decreti, ordinazioni, sentenze e monitori; pubblicano ed affigono libelli, avvisi ed editti in e fuori dall'ufficio; vegliano perché non siano levati o sottratti, talvolta vengono assunti come turbatori o stridatori per le pubbliche subaste o per gl'incanti; soprattutto pratica sequestri o sequestrazioni, oppignorazioni od esecuzioni di effetti mobili, frutti pendenti e di stabili, introducono i terzi nel possesso e legale dominio delle altrui sostanze; per ultimo stendono di ogni cosa i verbali protocolli, inventar e processi verbali, ne' quali scrupolosamente, ed in originale alle rispettive preture colle deformi fedeli distinte relazioni, e senza cumularvi più oggetti [...].

Oltre le accennate incombenze dei cursori, vengono alli medesimi attribuite quelle d'intimare decreti ed avvisi, e di pubblicarli ed affiggerli in oggetti di volontaria onoraria giurisdizione colle mercedi indicate negli affari contenziosi; così pure intimano (senza diritto però alcuno di compenso per viaggi) le citazioni, sentenze, e queste pubblicano ed affigono in materia politico-criminale [...], e specialmente nelle perquisizioni domiciliari si prestano con sommo zelo a tutto ciò che può occorrere sul luogo, perché possano effettuarsi nel modo più regolare e col possibile buon successo: a richiesta della pretura essi cursori chiamano pure, ed introducono nelle camere d'istruzione criminale politica li querelanti, od offesi, testimoni, periti, querelati od inquisiti. (Gianorini C., *Manuale per li cursori. Impiegati stabili presso le I.I.R.R. preture foresi ed urbane delle provincie del Regno Lombardo Veneto* [...], Codogno 1819, pp. V-VI e 80).

Sui cursori vedi anche *infra* alle pp. 274-276.



Rossi Rossidio, consigliere, età: 56, servizio: 28, capace, ed attivo, e de' più vigilantissimi. Manifesta l'abitudine al travaglio, e dell'esattezza. Ha inoltre il merito d'una singolare prudenza.

Zarattini Angelo, consigliere, età: 50, servizio: 29, molta capacità, ed attivo. È uno de' più ben istituiti nella giurisprudenza criminale, e benché non si lo [sic] abbia sperimentato, lo si crede egualmente dotto nelle materie civili. Ha pur esso una singolare prudenza.

Costantini Tommaso, consigliere, età: 39, servizio: 12, molta capacità ed attività, e molto zelante. È ben fornito di cognizioni, ma sopra tutto di perspicacia. Ha la direzione degli uffizi.

Beni Francesco, consigliere, età: 53, servizio: 11, molta capacità ed attività. Buon logico, e di non comune coltura. Dotto nelle leggi, al quanto men nell'ordine, perché da poco in qua ha congiunto la pratica alla teoria, ma pieno di zelo ed alacrità nel disimpegno de' suoi doveri, diverrà ben presto abile anche nella pratica.

Stefani Guglielmo, consigliere, età: 56, servizio: 8, capace ed attivo. Non avendo sempre accordata la preferenza ai processi, che parevano meritarsela, offrì talvolta l'apparenza d'una minore attività, ma fu ed è abbastanza operoso.

Tassini Tommaso, consigliere, età: 44, servizio: 25, capace ed attivo. Onorato recentemente della carica di consigliere spiega attività e zelo. È fornito di talenti naturali. La sua salute è deteriorata, benché l'aspetto nol dimostri.

Millioni Giovanni, consigliere, età: 48, servizio: 28, capacità ed attività singolare [sic]. Sarebbe utilissimo nella costruzione de' processi, ed anche come votante avendo esercizio, e l'abitudine dell'attenzione e della fatica, ma per mala affezione di petto guarda quasi sempre il letto, o la stanza.

[p. 13]

Balbi Marc'Antonio, segretario, età: 74, servizio: 45, condotta buona. L'età sue, e le sue infermità abituali lo rendono inoperoso specialmente nel Verno. È sommamente benemerito pe' suoi lunghi servigi, e per la sua costante integrità, e probità.

Zanardini Michele, segretario, età: 43, servizio: 22, capace e sommamente attivo. Manifesta molto zelo, e molta riserva e prudenza.

Salvodello Giacomo, protocollista di consiglio, età: 43, servizio: 29, capace ed attivissimo.

Savia Antonio, protocollista di consiglio, età: 48, servizio: 32, fornito di talenti e coltura. Non ha l'abitudine di sostenere un'applicazione intensa e prolungata. Una paralisi nella destra mano, insistente malgrado l'applicazione de' più efficaci rimedi, lo rende inetto a servir il protocollo. per trarre d'altronde partito dalla sua attitudine ad altre operazioni fu destinato alle funzioni di segretario per l'infermo Balbi.

Mistura Domenico, attuario, età: 61, servizio: 44, capacità ed attività sufficiente.

Zorzi Giacomo, attuario, età: 53, servizio: 25, capace ed attivo. Per affezioni deve far uso di rimedi, che alcun poco ritardano il suo arrivo in ufficio, ma compensa in volontaria mancanza con costante assiduità.

Muazzo Giacomo, attuario, età: 56, servizio: 23, capacità mediocre, attivo quanto lo permette la sua salute. Per mancanza di esercizio pratico dovette fare una specie di tirocinio, ma è di uno zelo distinto. Ha una salute precaria che di frequente l'obbliga a guardare il letto o la stanza. È del costume il più illibato.

Perazzo Cristoforo, attuario, età: 30, servizio: 13, capacità ed attività distinta. Ebbe una morbosa affezione alla vescica che fece temer di sua vita. Sembra guarito radicalmente, ed è uno de' più laboriosi ministri.

Milesi Gio. Battista, attuario, età: 32, servizio: 11, capacità distinta, e sufficiente attività. Bisognoso di sovvenzione dal regio erario sopra i suoi salari, il sentimento penoso di questo bisogno produsse qualche distrazione alla sua assiduità, ed al suo zelo. È senza contrasto il migliore degli attuari.

Calligari Giorgio Maria, attuario, età: 30, servizio: 11, È dotato di naturali talenti, e di qualche coltura; ma i consiglieri, a' quali fu addetto lo denunciarono molto negligente, e impassibile alle avvertenza. Sembra che la sua negligenza non derivi da avversione alla fatica, ma alle funzioni d'attuario, mentre in altre mansioni straordinarie, come per esempio di redattore del protocollo di consiglio fu utilmente operoso. Avvolto però col notaio suo padre in molte brighe del foro civile, soffre delle distrazioni.

[p. 14]

Sartori Francesco, attuario, età: 49, servizio: 25, abbastanza capace e molto attivo.

Bisoni Perissinotti Giovanni Francesco, attuario, età: 36, servizio: 21, capacità distinta, poca attività. Abituamente infermiccio, sempre in lotta col bisogno per le sue ristrettezze, rese maggiori da abitudini non conciliabili con i mezzi limitati, lasciò sempre desiderare ai giudici, ai quali fu addetto, maggiore cooperazione al disbrigo delle cause.

Bonomo Nicolò, attuario, età: 30, servizio: 11, capace ed attivo.

Dolfin Pietro, direttore degli uffizii di spedizione e registratura, età: 42, servizio: 22, capace ed assiduo.

Calura Bernardino Maria, direttore dell'ufficio del protocollo degli esibiti, età: 63, servizio: 23, capacità distinta e molta attività. La sua sordità si manifesta insanabile. Essa però nol rende men atto, ma piuttosto lo raccoglie, e concentra vieppiù nell'oggetto esclusivo dei doveri del proprio ufficio.

Cattaneo Spridion, registrante, età: 40, servizio: 25, capacità ed attività sufficiente.

Zanchi Alessandro, registrante, età: 60, servizio: 35, capace e molto attivo.

Pasetti Domenico, scrittore, età: 71, servizio: 58, abbastanza capace e molto assiduo.

Prosdocimi Clemente, scrittore, età: 52, servizio: 30, capace e attivo.

Savoldello [sic] Carlo, scrittore, età: 40, servizio: 18, capace e molto attivo.

Tormenti Andrea, scrittore, età: 35, servizio: 18, capacità sufficiente, e modica attività per esser abitualmente debole, e infermiccio.

Millioni Pietro, scrittore, età: 43, servizio: 17, capacità sufficiente, e d nessuno superato nell'assiduità.

Soranzo Giovanni, scrittore, età: 46, servizio: 24, capace modica, attività bastante.

[p. 15]

Röggla Gio. Luigi, scrittore, età: 42, servizio: 4, capacità distinta ed attività. Bravo calligrafo, molto intelligente della lingua alemanna.

[non trascritti gli addetti alle spedizioni, protocollo degli esibiti, inservienti e cursori]

[p. 16]

#### **Tribunale mercantile**

Zorzi nobil uomo Ottaviano Maria, presidente, età: 63, servizio: 37, capacità limitata, attività sufficiente pel tribunale cui presiede; diligente

De Maurizio Giuseppe, consigliere, età: 52, servizio: 24, bastantemente capace, pratico nel regolamento giudiziario civile, attivo.

Paron Lorenzo, consigliere, età: 44, servizio: 14, di molta capacità, attivo e docile.

Ceccopieri Bernardo, consigliere, età: 34, servizio: 8, di tutta capacità, attivo e diligente. Disimpegna con piena soddisfazione, e distinto zelo anche il carico di dirigente gli uffizi.

Bernadi Francesco Luigi, segretario, consigliere, età: 40, servizio: 21, capace. La continua malattia da cui è affetto, e da cui si temono funeste conseguenze, non ha permesso al Bernardi di rendere alcun servizio al Tribunale, e però non può darsi alcuna informazione sopra di lui rapporto alla particolar attitudine, e condotta in ufficio, ritenendolo capace dietro i servigi da lui prestati nell'impieghi precedenti. NB. ora deffonto [aggiunta successivamente].

Pizzamano nobil uomo Antonio, protocollista di consiglio, consigliere, età: 45, servizio: 19, di capacità sufficiente, attivo e diligente. Disimpegna con buona riuscita le funzioni di segretario.

Corner nobil uomo Nicolò, protocollista degli esibiti, età: 54, servizio: 19, di capacità sufficiente, attivo e diligente.

Domeneghini Michel Angelo, speditore e registratore [sic], età: 56, servizio: 37, zelante, assiduo, di sufficiente capacità.

Badoer Pietro, registrante, età: 64, servizio: 24, capace, e dotato di buona volontà.

[p. 17]

Carnio Pace, scrittore, età: 42, servizio: 21, bastantemente capace, assiduo, e di mediocre capacità.

Galleran Luigi, scrittore, età: 43, servizio: 13, di sufficiente capacità. Il Galleran è stato traslocato scrittore presso la pretura di Piove.

Lorenzi Lorenzo, scrittore, età: 36, servizio: 11, di un capacità non comune, attivo e diligente.

Porta Angelo, scrittore, età: 25, servizio: 9, di molta capacità, molto attivo e diligente.

[non trascritti l'usciera e i cursori - non ci sono inservienti]

[p. 17]

#### **Pretura di Ariano**

manca il pretore

Bianchi Luigi, cancelliere, età: 57, servizio: 37, condotta non soddisfacente, capacità limitata, attività discreta.

Vianelli Giuseppe, scrittore, età: 24, servizio: 8, capacità non ordinaria sì in civile, che in criminale, e sufficiente attività.

Fioriani Giacomo, scrittore, età: 28, servizio: 11, capacità ed attività discreta.

Tesini Ermenegildo, cursore, età: 38, servizio: 7, capacità assai limitata. Appena sa scrivere il suo nome, ed è in bisogno di farsi sussidiare per la stesa degli atti. L'asma lo tiene di frequente in letto.

[p. 18]

#### **Pretura di Chioggia**

Cetti Gio. Batta, pretore, età: 70, servizio: 41, è morto il posto è vacante.

Pizzamano Giuseppe nobile uomo, aggiunto, età: 64, servizio: 44, capace, ma attesa la sua età, e le sofferte malattie non è più suscettibile dell'attività in addietro dimostrata. Per servizi che ha prestati con capacità, e probità, e per esser padre di cinque figli in minore età da educarsi, e privo di beni di fortuna, merita particolari riguardi.

Bonafini Gio. Batta, aggiunto, età: 40, servizio: 11, dimostra capacità e discreta attività. Si distingue per la capacità, zelo, imparzialità, rettitudine e fedeltà con cui disimpegna gli affari politici, e criminali.

Mazzolà Alessandro, cancelliere, età: 37, servizio: 14, di molta capacità, e indefessa attività, pien di zelo, assai istruito delle veglianti leggi. Per la capacità, illibatezza, fedeltà, e zelo s'è reso degno di qualche promozione cui aspira ad una analoga carica in Venezia per unirsi alla famiglia colla madre ivi abitante.

Nardo Francesco, scrittore, età: 40, servizio: 12, molta capacità, zelo, e fedeltà, sopramodo attivo, ed indefesso in ogni specie d'affari. Trovasi nell'angustia di non poter dare una sufficiente educazione ai figli nella tenuità del suo stipendio.

Nordio Gio. Domenico, scrittore, età: 51, servizio: 24, di limitata capacità, e passabile attività. Padre di numerosa famiglia, e senza mezzi sufficienti onde educare i suoi figli.

Fattorini Angelo scrittore, età: 40, servizio: 11, abile scrittore e discretamente attivo. Va qualche volta soggetto a dei vaneggiamenti, i quali lo rendono rittroso [sic] a prestare il suo servizio, ed insubordinato; ma questi durano poco, ed è poi savio, tranquillo, ed illibato ne' suoi costumi.

Facchetti Lorenzo, cursore, scrittore, età: 35, servizio: 16, capace, molto attivo, zelante, e fedele. Negli urgenti bisogni si presta anche qual abile scrittore. È padre di numerosa famiglia che mantiene a stento nelle tenuità del suo salario, e de' straordinari proventi.

Gandin Alessandro, cursore, età: 52, servizio: 11, assiduo ed attivo, discretamente capace.

Scopici Francesco, cursore, età: 57, servizio: 40, lascia desiderare maggiore attività, e capacità. Sembrerebbe opportuna la di lui giubilazione per così dar luogo ad un soggetto pienamente capace, ed attivo cotanto necessario alla pretura.

[p. 19]

#### **Pretura di Cavarzere**

Bertozzi dottor Clemente, pretore, età: 37, servizio: 13, capacità assai limitata, attività discreta.

Belloni Giuseppe, cancelliere, età: 49, servizio: 11, di discreta capacità ed attività soddisfacente.

Reggiolini Giovanni, scrittore, età: 27, servizio: 6, di piena capacità ed attività.

Bragadin Marc'Antonio, scrittore, età: 42, servizio: 12, discretamente capace, e sufficientemente attivo.

Zecchinato Marco, cursore, età: 34, servizio: 11, capace ed attivo. Sotto il cessato governo fu sospeso per mesi sei dal posto di usciere, ed ora è soggetto a procedura politica.

[p. 20]

#### **Pretura di Dolo**

Tergolina dottor Filippo, pretore, scrittore, età: 42, servizio: 18, capacità bastevole, attività molta.

Arvatini Marc'Antonio, aggiunto, età: 43, servizio: 26, capacissimo, della maggiore attività, e di tutta esat[t]ezza in ogni rapporto. Potrebbe pe' suoi distinti talenti, attività, probità, e zelo aspirare a buon diritto a sorte migliore.

Vellajo Carlo, cancelliere, età: 32, servizio: 12, capacissimo, di tutta esatezza, e della maggiore attività. Il di lui zelo, cognizioni legali, attività, e probità, nonché i suoi distinti talenti non disgiunti dalla più ponderata giustezza di pensare le [sic] potrebbero dare tutto il diritto all'aspiro per una sorte assai migliore.

Cappelletto Giovanni, scrittore, età: 41, servizio: 12, di bastante capacità ed attività, ed esatto. Ha in passato sostenuto bene le funzioni di cancelliere, ed in vista della numerosa sua famiglia potrebbe aspirare a qualche promozione.

Bellotti Giuseppe Maria, scrittore, età: 60, servizio: 36, esatto in ogni rapporto, conosce bene il ramo criminale, ed è attivo compatibilmente alla sua età, e cagionevolezza. Gl'impieghi sostenuti gli potrebbero dar diritto a migliore aspiro, benché l'età sua, e la sua salute gli tolgano quella attività di cui si mostra volenteroso.

Tormenti Luigi Andrea, scrittore, età: 21, servizio: 7, esatto in ogni rapporto, bastantemente attivo, e mostra di voler riescire un sufficiente funzionario.

Rotta Antonio, cursore, età: 62, servizio: 21, esatto in ogni rapporto, e di bastante capacità. Una irrefragabile condotta, ed attitudine compatibile co' suoi acchiac[c]hi, gli merita la superiore amorevole considerazione, perché quanto va a rendersi inatto [sic] all'esercizio di sue funzioni, altrettanto la dimostrata attenzione, e probità distinta reclamano a suo favore parziali considerazioni, come padre anco di numerosa ed indigente famiglia.

Natalis Pompeo, cursore, età: 49, servizio: 4, condotta morale cat[t]ivissima. Inesatto nell'esercizio delle proprie mansioni in proposito d'attività, e di sufficiente capacità. La pubblica disapprovazione sulla sua condotta gli toglie ogni favorevole opinione; ma posto fra altri cittadini, e lontano dalle abitudini attuali, forse potrebbe ricuperare quella stima che si è demeritata, e con ciò corrispondere in qualche modo alla superiore confidenza.

#### **Pretura di S. Donà**

Casilini Giusto, pretore, età: 60, servizio: 22, capacità sufficiente, attività lodevole.

Grappunto Tommaso, aggiunto, età: 47, servizio: 2, assai attivo, ma di capacità non bene spiegata perché difettivo della necessaria esperienza come nuovo in carriera. Attitudine commendevole. Amatore di belle lettere, e di belle arti.

Conti Francesco, cancelliere, età: 32, servizio: 12, somma capacità e pari costante attività. Fornito anco di sode letterarie cognizioni, e dotato di attitudine la più distinta.

Duodo Alvise, scrittore, età: 54, servizio: 7, non abbastanza capace, inerte, e spesso svogliato anco per fisica indisposizione.

Ravenna Gio. Batta, scrittore, età: 60, servizio: 26, a sufficienza capace, e molto attivo.

Colombo Antonio, scrittore, età: 40, servizio: 4, inservibile come scrittore non ostante la buona sua volontà.

[p. 21]

Poallarín [sic] Pasquale, cursore, età: 61, servizio: 10, a sufficienza capace ed attivo, non però molto esatto anco per essere il solo che prestisi al servizio.

Zennaro Agostino, cursore, età: 72, servizio: 12, incapace ed impotente.

#### **Pretura di Loreo**

Berretta Giuseppe, pretore, età: 64, servizio: 18, condotta morale poco buona, condotta in ufficio riprovevole. È sospeso, e pende contro lo stesso criminale inquisizione per abuso d'ufficio, ed altre imputazioni.

Vianelli Fortunato, cancelliere [non è indicato nessun aggiunto], età: 68, servizio: 49, di sufficiente capacità, e corrispondente attività.

Marangoni Candido, scrittore, età: 38, servizio: 18, d'idonea capacità e somma attività. Attivo tanto negli atti civile, che criminali.

Mascheroni Ambrogio, scrittore, età: 27, servizio: 12, d'idonea capacità e somma attività. Atto particolarmente negli oggetti civili, criminali, politici, e di concetto.

Marangoni Sante, cursore, età: 41, servizio: 23, d'idonea capacità. Ha conoscenza anche negli oggetti civili.

#### **Pretura di Mestre**

Silvestrini Gio. Battista, pretore, età: 41, servizio: 11, capacità bastante, attività lodevole

Balbi Lorenzo, aggiunto, età: 56, servizio: 37, di capacità discreta ed assiduo.

Fedrigo, Gio Batta dottore, cancelliere, età: 52, servizio: 22, distinta capacità, ed attività. Attitudine distinta negli affari civili.

Dei Bei Giuseppe, scrittore, età: 23, servizio: 10, capace ed attivo singolarmente nella direzione del protocollo degli esibiti.

Bertoli Francesco, scrittore, età: 39, servizio: 4, limitata capacità, assiduo. Afflitto da lunghissima malattia.

[p. 22]

Rizzi Marco, cursore, età: 62, servizio: 35, capace ed attivo.

Benvenuti Carlo, cursore, età: 28, servizio: 6, capace ed attivo  
Attitudine distinta per essere impiegato come scrittore.

### **Pretura di Murano**

vacante il posto di pretore

Toppa Giuseppe, cancelliere, età: 59, servizio: 33, poca capacità, e così  
attività, condotta in ufficio buona.

Zuliani Pietro Antonio, scrittore, età: 29, servizio: 13, capace ed  
attivo.

Cattaneo Giacomo, scrittore, età: 27, servizio: 8, capace ed attivo a  
sufficienza. Potrebbe meritarsi un grado distinto nel disimpegno delle  
proprie attribuzioni, se non fosse spesso assalito dalla febbri terzane.

Melato Benedetto, scrittore, età: 23, servizio: 9, capace ed attivo a  
sufficienza. Promette d'arrivare a distinto grado di merito.

Cori Francesco, cursore, età: 56, servizio: 22, attivo e capace a  
sufficienza. Si sperano avanzamenti nelle cognizioni per l'utile  
disimpegno di sue attribuzioni.

Penzo Francesco, cursore, età: 27, servizio: 11, attivo e capace a  
sufficienza. Si sperano avanzamenti nelle cognizioni per l'utile  
disimpegno di sue attribuzioni

### **Pretura di Portogruaro**

Gottardi Andrea Maria, pretore, età: 49, servizio: 31, condotta in  
ufficio mal sostenuta e corrispondente al poco fermo di lui carattere,  
capacità più che bastante, attività molta. S'ingerisce in affari non  
spettanti alla di lui sfera, il governo ricercò perché venisse traslocato  
come anche sospetto di partitante per que' abitanti malcontenti per certe  
gravezze.

[p. 23]

Marzari Luigi, cancelliere, età: 36, servizio: 11, moltissima capacità, e  
lodevolissima attività. Mancando l'aggiunto, coadiuva ed assiste il  
pretore con distinto zelo.

Zimolo Faustino, scrittore, età: 46, servizio: 20, zelante capacità e  
lodevole attività.

Fabris Giacomo, scrittore, età: 55, servizio: 20, sufficiente capacità e  
lodevole attività.

Badoer Pietro Alvise, scrittore, età: 33, servizio: 4, sufficiente  
capacità e plausibile distinta attività.



Bonis Leonardo, cursore, età: 46, servizio: 14, attività e capacità sufficiente.

Deodati Pietro, cursore, età: 35, servizio: 4, capacità ed attività del pari distinte.

#### **Cancelleria pretorea in Caorle**

Negrone Vincenzo, scrittore nelle funzioni di cancelliere in Caorle, età: 54, servizio: 39, capacità bastevole, e lodevole attività.

Fantuzzi Angelo, cursore addetto alla cancelleria in Caorle, età: 33, servizio: 4, capacità bastevole ed attività degna di lode.

#### **Tribunale provinciale di Padova**

Selvatico Silvio, presidente, età: 59, servizio: 20, zelante, capace ed attivo.

Marangoni Gio. Gaspare, consigliere, età: 66, servizio: 44, gode riputazione di capacità nei metodi ex veneti, ma negli austriaci ha tenue capacità, e simile attività. Non ha, e non può per l'età, e per la salute non ferma acquistare sufficiente grado di capacità, ed attività, ed anzi va già sempre a diminuire l'attuale. Merita quindi una onorevole giubilazione.

Paresi Brunoro, consigliere, età: 55, servizio: 35, molta capacità ed attività, quantunque sottoposto a frequenti insulti spasmodici. Ha la direzione delle carceri. Attitudine distinta nel criminale.

[p. 24]

Pancieri Antonio, consigliere, età: 68, servizio: 43, niuna capacità, attività niuna. Ha il merito d'un lungo ed onorato servizio. Per debolezza di forze morali, più che fisiche ha dovuto esser tolto dagli affari criminali, ed ora ha apparentemente un riferato civile, che effettivamente lo disimpegna l'ascoltante Brunelli.

Parravicini Paolo, consigliere, età: 58, servizio: 33, capacità buona, attività naturale. Attitudine in affari civili.

Carlotti Bonaventura, consigliere, età: 40, servizio: 16, capacità ed attività buona. Attitudine distinta nel criminale.

Giro Giuseppe, consigliere, età: 61, servizio: 44, capacità sufficiente, attività molta, ma soggetta a confusioni. Attitudine nel criminale, in cui s'applica con zelo, le sue idee però non solo le più chiare.

Meidl Giuseppe, consigliere, età: 42, servizio: 13, la condotta in ufficio fu incostante, e molte volte insubordinata, e dissipata. Ora è migliorata. Attività molta, ed anche eccessiva perché causa confusioni. Capacità buona nel civile.

Dall'Acquila Federigo, consigliere, età: 55, servizio: 9, condotta in ufficio assai negligente, di niuna attività, ed assai poco capacità nelle leggi e sistemi vigenti, non dandosi la minima pena di studiarli, né di

riscontarne particolari disposizioni almeno dei §§ applicabili negli affari che riferisce. Pendono delle ordinate particolari informazioni.

[p. 25]

Probati Gio. Battista, consigliere, età: 46, servizio: 24, buona condotta, e buona capacità nel criminale.

Mario Antonio, consigliere, età: 43, servizio: 11, buona capacità ed attività. Disimpegna gli affari delle pretura urbana, e non ostante spedisce presso il tribunale più correnti, e più cause d'ogni altro consigliere con diligenza e riflessione, e buon ordine. Attitudine nel civile, ed anche nel criminale.

Bevilacqua Giuseppe, consigliere, età: 65, servizio: 45, buona condotta, capacità, ed attività pur buona riguardo alla sua età. Fu nello scorso anno seriamente ammalato, e gli fu anche necessaria un'assenza per rimettersi in salute. La sua attitudine è nel criminale. Non può dare un risultato corrispondente alla di lui diligenza, avendo per attuario certo Zopeno diligente ed amico del lavoro, ma che fu semplice scrittore e solo col tempo potrà impegnare a far l'attuario.

Paruta Nicolò, consigliere, età: 51, servizio: 28, capacità ed attività buona. Il risultato dei lavori non può corrispondere alla diligenza del consigliere Paruta occupato nel criminale, e ciò per difetti nell'attuario Penada, di cui si parlerà a suo luogo. Attitudine più nel criminale, che nel civile.

Lanari Giuseppe, segretario, età: 41, servizio: 8, attività sufficiente, capacità poca.

Da Ponte Francesco, segretario, età: 58, servizio: 22, capacità ed attività sufficiente.

Torre Gio. Batta, segretario, età: 36, servizio: 9, capacità ed attività non ancora conosciuta [sic]. Serva da poco tempo il tribunale, e non possedendo bene la lingua italiana ha desiderato di non essere molto adoperato, né potrebbe esserlo. Ha quindi l'attitudine per servire presso un tribunale tedesco.

[p. 26]

Bertolini Antonio, protocollista di consiglio, età: 67, servizio: 45, niuna capacità ed attività corrispondente all'età. Sarebbe da giubilarsi.

Trevisan Ettore, protocollista di consiglio, età: 42, servizio: 19, capacità ed attività sufficiente.

Tentori Antonio, protocollista di consiglio, età: 34, servizio: 14, capacità ed attività sufficiente.

Sandri Francesco, attuario, età: 47, servizio: 24, capacità ed attività buona.

Bonicelli Giuseppe, attuario, età: 68, servizio: 22, condotta in ufficio buona. Incapace per vecchiaia, e salute a fare da attuario, fu per decreto dell'appello posto a lavorare nelle cancelleria, e sostituito lo scrittore Camis a fare le di lui veci d'attuario. Il Bonicelli per la sua

età, e quando è sano, è diligente ed assiduo al lavoro, e colla diligenza ed assiduità supplisce alla leggerezza cagionata dall'età.

Penada Filippo, attuario, età: 39, servizio: 16, sufficientemente buona condotta, minore capacità, e nessuna attività.

Locatelli Giuseppe, attuario, età: 29, servizio: 16, capacità sufficiente, attività corrispondente. Ha molto approfittato [sic], e diverrà un buon attuario.

Faccioli Rodolfo, attuario, età: 39, servizio: 20, buona condotta, capacità ed attività corrispondente.

[p. 27]

Zoppeno Luigi, attuario, età: 53, servizio: 21, attività buona, capacità sperabile dal tempo.

Sette Pietro, protocollista degli esibiti, età: 26, servizio: 6, capacità ed attività buona. Attitudine speciale per l'impiego che copre.

Gagliardi Antonio, speditore, età: 36, servizio: 12, buona capacità, distinta attività. Manca di quell'energia ch'è necessaria a tener in freno i subimpiegati; e la debbole [sic] di lui salute lo assoggetta a frequenti brevi malattie. Attitudine distinta per essere segretario.

Mingardi Girolamo, registratore [sic], età: 51, servizio: 22, capacità ed attività buona.

Zonco Giacomo, registrante, età: 58, servizio: 29, attività sufficiente, capacità migliore. Ha la capacità di attuario, ma niuno fu contento de' suoi servigi in tale qualità.

Grappin Alvise, registrante, età: 41, servizio: 4, attività e capacità sufficiente. Pieno di debiti, che lo costringono a fare cattive figure, probabilmente sarà la conseguenza d'una numerosa famiglia da mantenere.

Zabeo Giuseppe, registrante, età: 71, servizio: 51, capace ed attivo quanto lo permettono l'età e gli acciacchi. Il di lui servizio è da calcolarsi per nulla. Sarebbe da giubilarsi.

Meneghin Luigi, scrittore, età: 49, servizio: 30, capacità poca, attività minore. Tremante, ed incapace perciò a fare lo scrittore presta un qualche utile servizio per gli atti criminali della vecchia registratura.

Pasini Francesco, scrittore, età: 33, servizio: 8, condotta morale: fu tempo fa censurato dalla polizia; ora non vi sono richiami. Capacità ed attività buona. Fece da protocollista di consiglio; ed in caso di malattia dello speditore ne fa le veci con capacità ed attività. Fu alquanto insubordinato ma s'è corretto.

[p. 28]

Mantovani Giuseppe, scrittore, età: 44, servizio: 21, capacità ed attività sufficiente.

Valle Francesco, scrittore, età: 33, servizio: 19, condotta attuale sufficiente, capacità da scrittore nessuna, attività poca. Non è fatto per essere scrittore avendo cattivo carattere, lento e inesatto nello

scrivere. Viene dallo speditore impiegato nell'amministrazione economica dell'ufficio, ed è pure adoperato utilmente negli affari dei depositi civili.

Marinoni Giovanni, scrittore, età: 45, servizio: 16, capacità sufficiente, attività molta.

Ferrari Bravo Giovanni, scrittore, età: 25, servizio: 8, condotta incostante, capacità buona, attività incostante. Fece le funzioni d'attuario, e mostra avervi genio ed attitudine. Il di lui carattere è alquanto zulfureo, non amante di stare seduto, e quindi non fatto per essere scrittore, mancando di assiduità nel lavoro e di pazienza, la subordinazione poi non è la più perfetta.

Curnis Giacomo, scrittore, età: 47, servizio: 8, bona [sic] attività, e capacità sufficiente. Disimpegna con soddisfazione le funzioni d'attuario.

Zucchi Girolamo, scrittore, età: 56, servizio: 34, buona attività e capacità sufficiente. Assai diligente ed assiduo.

Voltolini Vincenzo, scrittore, età: 25, servizio: 8, condotta insubordinata, attività sufficiente, capacità buona.

Fornasari Giovanni, scrittore, età: 38, servizio: 20, attività e capacità buona. Diligentissimo, ed atto a supplire anche al protocollista degli esibiti in caso di malattia. Scrive il tedesco, e lo parla meglio dell'italiano.

Matteini Giuseppe, scrittore, età: 29, servizio: 15, capacità ed attività buona. Attitudine particolare per essere registrante, avendone fatto per lungo tempo le funzioni con piena soddisfazione.

Maschio Domenico, usciere, età: 67, servizio: 33, capacità ed attività buona.

[non trascritti gli "inservienti" e i cursori]

[p. 29]

#### **Pretura di Battaglia (Padova)**

Memmo nobil uomo Marco, pretore, età: 44, servizio: 13, condotta in ufficio buona, capacità buona nel criminale, poca nel civile, attività sufficiente.

Cortivo Pietro, cancelliere, età: 33, servizio: 13, capace ed attivo.

Viaro Stefano, scrittore, età: 61, servizio: 13, capace ed attivo.

Gennari Luigi, scrittore, età: 45, servizio: 13, capace ed attivo.

[non trascritti i cursori]

[p. 30]

#### **Pretura di Camposampiero (Padova)**

Tappari Lorenzo, pretore, età: 65, servizio: 22, poca capacità ed attività

Peroni Lorenzo, cancelliere, età: 38, servizio: 21, capacità ed attività somma, e quasi impareggiabile. Conoscitore perfetto dell'ordine della procedura civile, criminale, e politica.

Macola Bernardo, scrittore, età: 24, servizio: 7, capacità ed attività plausibile. Conosce la procedura civile.

Zuliani Gio. Andrea, scrittore, età: 34, servizio: 20, d'attività e capacità estimabile. È istrutto, e pratico quanto basta nella procedura criminale, e perciò disimpegna le funzioni d'attuario criminale, e politico con molta abilità.

Massoni Francesco, scrittore, età: 39, servizio: 14, instancabile nel lavoro e capace.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Conselve (Padova)**

Capasanta Francesco, pretore, età: 50, servizio: 23, condotta in ufficio non del tutto soddisfacente, capacità discreta, attività mediocre. Abbandona più che non conviene gli affari all'intraprendente scrittore Stratico di onestà dubbia, e che non gode buona opinione.

Chemin Francesco, aggiunto, età: 46, servizio: 11, sufficientemente capace a trattare le processure tanto criminali, che politiche, e di attività conveniente.

Novellier Marco, cancelliere, età: 42, servizio: 3, capace a trattare li processi criminali e li politici. Di conveniente attività; ma tolto quasi del tutto alla pretura, essendo occupato pressoché tutto il giorno nell'esazione delle tasse.

[p. 31]

Poletti Rocco, scrittore, età: 34, servizio: 15, di distinta capacità per la direzione d'un ufficio di spedizione, attivissimo, e capace di stendere un processo verbale e decreti civili.

Furian Giuseppe, scrittore, età: 45, servizio: 9, capace per l'ufficio di registratura, ed attivo, sa stendere un processo verbale.

Stratico Alessandro, scrittore, età: 37, servizio: 18, capace di trattare tanto i processi criminali, che politici. Sa stendere un processo verbale, una sentenza s' criminale che civile, ed anche i motivi della medesima. Sa tenere una corrispondenza, ed ove occorra anche colle superiorità. Attivissimo.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura d'Este (Padova)**

Sartori Lucrezio, pretore, età: 50, servizio: 25, condotta in ufficio buona, capacità molta, attività lodevole. La sconcertata economia fa che non goda del tutto il desiderabile credito.

Tommasi Giacomo, aggiunto, età: 40, servizio: 17, capace ed attivo. Attitudine distinta nella manipolazione dei processi criminali e politici.

Redaelli [sic] Benedetto, cancelliere, età: 39, servizio: 18, capace ed attivo. Abbastanza istruito nei regolamenti sugli affari civili.

De Anna Gaetano, scrittore, età: 44, servizio: 19, sufficiente capacità ed attività.

Garagnini Lorenzo, scrittore, età: 50, servizio: 25, sufficiente capacità ed attività.

[p. 32]

Scopich Luigi, scrittore, età: 59, servizio: 12, mediocre capacità ed attività.

Malgarise Giovanni, scrittore, età: 52, servizio: 12, sufficiente capacità ed attività.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Mirano (Padova)**

Veronese Giovanni, pretore, età: 70, servizio: 13, capacità limitata, attività molta.

Psalidi Filippo, cancelliere, età: 39, servizio: 13, estrema capacità in ogni mansione del di lui istituto. Cognizione speciale nelle materie criminali.

Marani Bortolo, scrittore, età: 29, servizio: 4, atto alla procedura verbale cui è destinato.

Calzavara Carlo, scrittore, età: 25, servizio: 8, attivissimo al criminale cui è destinato. Conoscitore della cal[1]igrafia ed algebra.

Lavagnoli Bortolo, scrittore, età: 38, servizio: 4, atto alle mansioni delle tasse. Bene istruito ne' principi legali.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Monselice (Padova)**

Prosdocii Luigi, pretore, età: 60, servizio: 40, capacità ed attività bastevole.

Bellati dottor Girolamo, scrittore f. f. di cancelliere, età: 40, servizio: 12, capacità ed attività sufficiente.

[p. 33]

Branchini dottor Pietro, scrittore, età: 65, servizio: 12, capacità ed attività sufficiente al suo posto. Fa le funzioni di protocollista.

Cesarini Diego, scrittore, età: 42, servizio: 14, capacità ed attività [= capace ed attivo]. Distinto per assiduità e spontaneità di lavoro, subordinato. Onesto ma bisognoso. Fa le funzioni d'attuario.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Montagnana (Padova)**

Minio Alvisè, pretore, età: 65, servizio: 42, capacità ed attività discreta.

Pedrazza Filippo, aggiunto, età: 32, servizio: 12, attivissimo e capace al maggior grado.

Delaiti Andrea, cancelliere, età: 40, servizio: 23, attivo e capace.

Capellari Giuseppe, scrittore, età: 60, servizio: 11, capace ed attivo.

Floriani Cornelio, scrittore, età: 42, servizio: 12, capace ed attivo.

Zeni Gio. Battista scrittore, età: 63, servizio: 16, capace ed attivo.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Noale (Padova)**

Grigis Domenico, pretore, età: 63, servizio: 43, capacità ed attività discreta [sic].

Scarsellini Vincenzo, cancelliere, età: 48, servizio: 12, capacissimo ed attivissimo.

[p. 34]

Moro Valentino, scrittore, età: 59, servizio: 11, capace, attivo, e diligente.

Sale Girolamo Maria, scrittore, età: 44, servizio: 27, capace, attivo, e diligente

Apollonio Remigio, scrittore, età: 26, servizio: 12, capace ed attivo.

#### **Pretura di Piazzola (Padova)**

Campagnella [sic] Gio. Paolo, pretore, età: 49, servizio: 2, condotta in ufficio sufficientemente buona, capacità discreta, attività mediocre.

Zimolo Lorenzo, cancelliere, età: 37, servizio: 16, capacità ed attività pregiabile. Specialmente atto nel criminale.

Zanetti Giovanni, scrittore, età: 29, servizio: 12, molta capacità ed attività. Attitudine distinta negli oggetti civili: ha pure lodevolmente disimpegnato degli affari criminali.

Testa Antonio, scrittore, età: 52, servizio: 12, sufficiente attività. Non può prestarsi in operazioni ch'esigano attività intellettuale, ma è poi utile nelle materiali, ed esat[t]issimo. Ha buon carattere.

[non trascritto il cursore]

#### **Pretura di Piove (Padova)**

Nani Pietro, pretore, età: 68, servizio: 49, capacità ed attività mediocre.

Pengo Sante, aggiunto, età: 40, servizio: 16, capace e molto attivo.

Zen dottor Marco, cancelliere, età: 55, servizio: 29, di sufficiente abilità ed attività

[p. 35]

Avogadro Francesco scrittore, età: 24, servizio: 7, disattento, alieno allo studio e alla fatica, di nessuna capacità, toltane quella nella calligrafia, poco istruito nei principi gram[m]aticali, meno poi nell'ortografia, e qui scorrettissimo tanto in copiare, quanto in scrivendo sotto dettatura, dando spesso a conoscere che non intende ciò che legge, né ciò che scrive.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Teolo (Padova)**

Sartori Carlo, pretore, età: 45, servizio: 25, capacità ed attività sufficiente.

Franzoja Giuseppe, cancelliere, età: 36, servizio: 12, attività e capacità commendevole.

Torre Giacomo, scrittore, età: 66, servizio: 37, capace e sufficientemente attivo. Di provetta età. I lunghi ed onorati servigi potrebbero meritargli una promozione.

Ogliati Gaspare, scrittore, età: 29, servizio: 4, di capacità sufficiente ed attivo.

[non trascritto il cursore]

[p. 36]

#### **Tribunale di Rovigo**

Bragadin nobil uomo Giovanni, presidente, età: 64, servizio: 41, sufficiente capacità, molta attività. Lascia desiderare maggiore regolarità.

Penolazzi Carlo, consigliere, età: 44, servizio: 26, capace ed attivo. Oltre ad una buona camera d'istruzione criminale, molto aggravata d'affari, disimpegna gravissime cause civili, e sostiene con soddisfazione la pretura urbana.

Cacchetti Lorenzo, consigliere, età: 41, servizio: 14, capace e di una attività che non è delle comuni. Oltre ad una camera d'istruzione criminale, e molti affari civili, ha la direzione degli uffici, ed il referato di tutti i punti criminali con le più sagge ed imparziali avvertenze; e si presta ancora all'assistenza del presidente nell'amministrazione delle carceri.



Bonlini Federico, consigliere, età: 52, servizio: 29, capace ed attivo. Nella circostanza ch'il tribunale si trovò assai sopraccaricato d'affari fu egli sì attivo che disimpegnò numerosi affari civili, e quasi non curando alcune sue indisposizioni si promosse un grave fisico incomodo che lo aggrava, che lo toglie al travaglio, e quindi il tribunale rimane senza una camera d'istruzione, della quale non può dispensarsi.

de Betta Pietro Antonio, consigliere, età: 43, servizio: 3, capace ed assiduo.

Minotto Pietro, consigliere, età: 59, servizio: 42, capace ed assiduo. Si distingue nel disimpegno della parte criminale che gli è affidata.

Paleocapa Giuseppe, segretario, età: 68, servizio: 50, merita tutti gli encomi la di lui capacità. In riguardo poi all'attività egli è aggravato da invecchiato incomodo di vescica, ad onta del quale è assiduo al travaglio per lunghe ore come occorre al segretario in questo tribunale ch'è solo a sostenere quest'ufficio con grave detrimento di sua salute.

[p. 37]

Casari Gio. Battista, protocollista di consiglio, età: 37, servizio: 17, molto capace ed attivo. Oltre [al]le incombenze del proprio ufficio, conosce particolarmente il ramo di volontaria giurisdizione, e particolarmente corrisponde nell'argomento pupillare nel quale travaglia sotto la dipendenza del presidente.

Locatelli Luigi, attuario, età: 52, servizio: 32, quanto egli ha idee nel civile, ed è capace nel ramo registratura, altrettanto sarebbe un impiegato perduto nella costruzione de' processi che non conosce. È presso la registratura, ove presta un utile servizio.

Lizier Giuseppe, attuario, età: 41, servizio: 12, molta capacità ed attività. Fu adoperato per le funzioni di protocollista di consiglio, che ha disimpegnate con soddisfazione. Supplì con attività anche alla spedizione. Disimpegna pur egli le materie di volontaria giurisdizione, e pupillari.

Bosi Modesto, attuario, età: 33, servizio: 17, di molta capacità ed attività.

Traversi Antonio, protocollista degli esibiti, età: 52, servizio: 37, è la prima volta che disimpegna le incombenze del protocollo, e può credersi che la novità dell'impiego lo faccia apparire di poca attività.

Corner Alvise Francesco, speditore e registratore, età: 44, servizio: 20, è di capacità ed assiduo. Ha dovuto dar saggi non ordinari sì assiduità perché li due registranti erano quasi ottuagenari, onde gli affari avessero il corso dovuto.

Benatelli Stefano, registrante, età: 80, servizio: [non indicato]. Per la sua età, e per la mancanza di capacità, ed attività meritò la giubilazione ch'ha ottenuta ultimamente. Ora giubilato.

Ferrari Gio. Battista, registrante, età: 76, servizio: 26. Per la sua età, e per la mancanza di capacità, ed attività meritò la giubilazione ch'ha ottenuta ultimamente. Ora giubilato.

[p. 38]

Manfredini Mse[marchese?] Marco, scrittore, età: 63, servizio: 18, capace ed attivo.

Gattinoni Lorenzo, scrittore, età: 39, servizio: 26, di capacità sufficiente, attivo

Grotto Ercole, scrittore, età: 37, servizio: 20, capacità sufficiente, attivo. Conosce l'ufficio di registratura.

Bertoldi Angeli Gio. Battista, scrittore, età: 31, servizio: 15, di capacità ed attività sufficiente [sic]. Conosce l'ufficio di registratura.

Accorsi Agostino, scrittore, età: 31, servizio: 12, molta capacità ed attività. Disimpegna lodevolmente le incumbenze di attuario.

[non trascritti l'usciera, l'inserviante e i cursori]

#### **Pretura di Adria (Polesine)**

Raspi Luigi, pretore, età: 33, servizio: 16, abilità ed attività sufficiente.

Casolini Giacomo, cancelliere, età: 31, servizio: 7, distinta capacità ed attività consimile.

[p. 39]

Grotto Luigi, scrittore, età: 31, servizio: 10, non comune capacità, costante attività.

Agujari Leopoldo, scrittore, età: 22, servizio: 7, capacità limitata, sufficiente ed attività.

Marzolo Antonio, scrittore, dispensato

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Badia (Polesine)**

[vacante il posto di pretore]

Pocobelli Girolamo, cancelliere, età: 51, servizio: 32, di capacità e lodevole attività. Ha cognizioni nella procedura criminale e politica.

Bassi Guido, scrittore, età: 75, servizio: 41, di capacità, ma attesa l'età sua, e lunga malattia di nessuna attività.

Metaxà Gio Batta, scrittore, età: 51, servizio: 26, capace e molto attivo. Conosce il diritto civile, il regolamento giudiziario, e gli oggetti pupillari.

Zorzi Bellino scrittore, età: 36, servizio: 21, di bastate capacità ed attività.

[p. 40]

#### **Pretura di Crespino (Polesine)**

Foresti Felice, pretore, età: [non indicata], servizio: 10. Arrestato per indizi di complicità in proibite società segrete.

Baetta Giacomo, cancelliere, età: 41, servizio: 16, attivo, zelante e diligente. Non essendo fornito né di talenti, né di acquisite cognizioni non può essere impiegato che in oggetti, nel che però si presta con tutta buona volontà.

Pasetti Giovanni, scrittore, età: 37, servizio: 12, è tardo nel lavoro e di poco capace. Attesa la poca capacità, l'essere dedito al vino, l'avere spese colte de' stretti rapporti colle parti, riesce di quasi niun vantaggio alla pretura.

Busolli Giacomo, scrittore, età: 29, servizio: 12, attivo e diligente. Si presta con plausibile zelo alle funzioni di attuario criminale e politico. Quantunque egli non abbia molte cognizioni acquisite pure conosce per pratica l'attuale giurisprudenza, ed unendo alla capacità un instancabile lavoro, si rende il più utile impiegato della pretura.

Gardellini Giuseppe, scrittore, età: 34, servizio: 12, diligente, e di capacità mediocre.

[non trascritto il cursore]

#### **Pretura di Lendinara (Polesine)**

Lorenzi Francesco, pretore, età: 48, servizio: 22, capacità bastante, attività poca.

Terri conte Marco, cancelliere, età: 34, servizio: 18, di molta capacità ed attività. Capace anco pel posto di aggiunto. È di molto ristrette fortune la di lui famiglia, ed egli l'assiste.

Tracassetti Paolo, scrittore, età: 42, servizio: 18, di sufficiente capacità sufficiente ed attività. Sarebbe atto all'impiego di cancelliere.

[p. 41]

Ranzanizzi Bortolo, scrittore, età: 31, servizio: 14, di sufficiente attività, e di molta capacità. Fa le funzioni d'attuario, al qual impiego è particolarmente atto.

Mondo Francesco, scrittore, età: 38, servizio: 14, di modica capacità ed attività. Potrebbe essere utilmente impiegato alla registratura. Va di frequente soggetto a doglia di capo che l'obbliga al letto.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Massa (Polesine)**

[vacante il posto di pretore]

Imberti Martino, cancelliere, età: 50, servizio: 23, capacità pochissima, attività mediocre.

Lugli Cipriano, scrittore, età: 34, servizio: 13, capacità discreta, attività irregolare. Ha particolare attitudine, e lunga pratica nelle materie criminali.

Giroto Sebastiano, scrittore, età: 51, servizio: 10, capacità sufficiente, attività molta.

Mazzolà Catterino, scrittore, età: 20, servizio: 3, capacità sufficiente attività molta capacità. Distinguesi nelle procedure penali.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Occhiobello (Polesine)**

Miozzi Giovanni, pretore, età: 58, servizio: 15, capacità mediocre, attività molta.

[p. 42]

Fabris Gio. Batta, cancelliere, età: 37, servizio: 20, capacità adeguata, attività distinta.

Barotti Gian Giacomo, scrittore, età: 31, servizio: 9, capacità sufficiente attività mediocre.

Luciani Giuseppe, scrittore, età: 42, servizio: 25, capace ed attivo.

Marcosanti Giulio, scrittore, età: 46, servizio: 27, capacità mediocre, attività sufficiente.

#### **Tribunale di Verona**

De Bonelli Carlo, presidente, età: 65, servizio: 37, capacità bastante.

Mutinelli Antonio, consigliere, età: 58, servizio: 22, di molta capacità e buone cognizioni legali, poco attivo a cagione delle frequenti sua infermità.

Marani Gio. Batta, consigliere, età: 68, servizio: 22, distinta capacità, ma insieme di uno spirito riflessivo, d'onde forse deriva ch'egli ritrovi più volte della [sic] difficoltà nel risolversi. Per l'età sua, e per non esser molto spedito nello scrivere non riscontrasi in esso quell'attività, che pel buon andamento del servizio sarebbe a desiderarsi. Frequenta l'ufficio con ogni assiduità.

Caneva Giovanni, consigliere, età: 39, servizio: 17, di capacità distinta, e ottime e ben fondate cognizioni legali, diligentissimo, ed attivissimo. È un eccellente criminalista.

[p. 43]

Fincati Giuseppe, consigliere, età: 50, servizio: 22, distinta capacità, ottime e ben fondate cognizioni legali, somma diligenza. sostiene con

molta soddisfazione le funzioni di pretore urbano, e la direzione degli uffici stessi.

Raspi Filippo, consigliere, età: 58, servizio: 38, di lodevole capacità, e sufficienti cognizioni legali. La sua attività sarebbe maggiore se fosse meno dubbioso, e più risoluto.

Carnelli Giovanni, consigliere, età: 54, servizio: 28, capacità lodevole, buone cognizioni legali, diligentissimo, ed attivissimo. È molto esperto nelle materie di volontaria giurisdizione.

Baliscrema Luigi, consigliere, età: 53, servizio: 27, di sufficiente capacità, ed attività, la quale ultima sarebbe maggiore se il suo spirito riflessivo non lo rendesse più volte dubbioso ed irresoluto.

Venier Giuseppe, consigliere, età: 43, servizio: 18, di capacità distinta, d'ottime e ben fondate cognizioni legali, diligentissimo ed attivissimo.

Bonfanti Luigi, consigliere, età: 33, servizio: 11, capacità lodevole, buone cognizioni legali, attivissimo, e diligentissimo.

Meriggi d'Azzalini Bortolo, segretario, età: 72, servizio: 48, molta capacità e nonostante l'età sua e sommamente assiduo, diligentissimo, ed attivissimo.

Barbieri Luigi, segretario, età: 67, servizio: 45, capacità sufficiente, poco assiduo e diligente, pigro per natura nell'operare.

Zanetti Paolo, protocollista di consiglio, età: 60, servizio: 36, di molta capacità, somma diligenza ed attività.

[p. 44]

Triulzi Giacomo, protocollista di consiglio, età: 40, servizio: 16, di sufficiente capacità, molto diligente ed attivo.

Da Campo Benedetto, protocollista di consiglio, età: 40, servizio: 12, di molta capacità, attività e diligenza.

Fiorio Giovanni, speditore, età: 64, servizio: 47, molta capacità, e non ostante l'età sua è di somma attività e diligenza.

Moretti Domenico, registratore, età: 57, servizio: 39, di sufficiente capacità, diligenza ed attività.

Negri Carlo, protocollista degli esibiti, età: 47, servizio: 20, capacità molta, attivissimo e diligentissimo.

Belviglieri Luigi, attuario, età: 40, servizio: 20, molta capacità, attività e diligenza. È eminentemente il primo di tutti gli attuari.

Barbieri Antonio, attuario, età: 42, servizio: 22, di sufficiente capacità ed attività.

Buella Gio. Battista, attuario, età: 45, servizio: 22, di sufficiente capacità ed attività.

De Luigi Gio. Maria, attuario, età: 59, servizio: 37, di molta capacità, diligentissimo, ma pel suo fisico è un poco lento nelle sue operazioni.

Angelini Giuseppe, attuario, età: 36, servizio: 17, di sufficiente capacità ed attività. Di frequente malaticcio, ed ora lo è gravemente.

Cerù Carlo, registrante, età: 43, servizio: 24, di sufficiente capacità ed attività.

Merigi Antonio, registrante, età: 48, servizio: 25, di sufficiente capacità ed attività.

Cappellari Francesco, registrante, età: 44, servizio: 25, capacità sufficiente, ma pigro per natura nell'operare.

[p. 45]

Cristani Innocente, scrittore, età: 40, servizio: 17, È di molta capacità diligentissimo, ed attivissimo, e di sommo sollievo all'ufficio di spedizione.

Suttori Alberto, scrittore, età: 62, servizio: 41, è d'una assiduità, e diligenza assai commendevole, di sufficiente capacità ed attività.

Rizzi Giovanni, scrittore, età: 40, servizio: 12, diligente ed assiduo, di capacità ed attività sufficienti.

Salvi Vincenzo, scrittore, età: 43, servizio: 16, diligente ed assiduo, di capacità ed attività sufficienti.

Mantovani Faustino, scrittore, età: 29, servizio: 11, di molta assiduità, sufficiente capacità, diligentissimo, ed attivissimo. Attende solo a tutti i registri pupillari, ed agli atti relativi, per cui l'opera sua è sommamente utile.

Ferroni Gio. Battista, scrittore, età: 34, servizio: 11, di buona capacità, assiduo, e molto diligente ed attivo. Ha buon carattere.

Ceffis Gio. Battista, scrittore, età: 42, servizio: 22, di sufficiente capacità, diligenza ed attività. È molto abile ed accurato nel formare inventari, ed altri simili atti.

Pfall Giacomo, scrittore, età: 25, servizio: 5, buona capacità, diligentissimo, ed attivissimo. È un buon traduttore dal tedesco nell'italiano, ed ha un buon carattere.

Piccardi Aldrigo, scrittore, età: 42, servizio: 1, buona capacità, molto diligente ed attivo. Si mostrò assai utile per la registrazione; è molto capace di tradurre dal tedesco nell'italiano, ed ha buon carattere.

[non trascritti l'usciera, gli inservienti e i cursori]

[p. 46]

#### **Pretura di Badia Calavena (Verona)**

Mendini dottor Romedio, pretore, età: 30, servizio: 4, capacità molta, attività lodevole.

Tosi Francesco, cancelliere, età: 50, servizio: 30, sufficiente capacità ed attività.

Galizioli Gaetano, scrittore, età: 39, servizio: 1 e 1/2, molta attività e sufficiente capacità.

Fontana, Felice, scrittore, età: 44, servizio: 10, mediocre capacità ed attività.

Valle Antonio, scrittore, età: 33, servizio: 10, molta attività, sufficiente capacità.

[non trascritti i cursori]

[p. 47]

#### **Pretura di Caprino (Verona)**

Paravicini Giuseppe, pretore, età: 38, servizio: 12, capacità limitatissima, attività bastante.

Giudici Giovanni, è morto il 9 aprile 1819.

Cristini Giuseppe, scrittore, età: 37, servizio: 12, abile per le iniziative criminali, ed attivo.

Zanchi Alessandro, scrittore, età: 34, servizio: 4, abile per gli affari di volontaria giurisdizione, attivo.

[non trascritto il cursore]

#### **Pretura di Cologna**

Caliari Antonio, pretore, età: 62, servizio: 21, capacità limitata, attività mediocre.

Fostini Francesco cancelliere, età: 36, servizio: 11, capace, e molto assiduo. Distinguesi particolarmente nel civile.

Bonisioli Dionigi, scrittore, età: 50, servizio: 10, capace, ed attivo.

Baracchi Francesco, scrittore, età: 45, servizio: 22, capace, ed attivo. È molto conoscitore della procedura criminale.

Marconi Carlo, scrittore, età: 55, servizio: 33, incapace moralmente e fisicamente. Ora giubilato.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Isola della Scala (Verona)**

Rosini Luigi, pretore, età: 47, servizio: 21, capacità sufficiente, attività lodevole.

Ballestra Bernardo, cancelliere, età: 55, servizio: 22, di capacità più che sufficiente, e molto attivo.

[p. 48]

Anselmi Matteo, scrittore, età: 39, servizio: 7, capacità più che sufficiente, e molto attivo.

Besana Pietro, scrittore, età: 58, servizio: 24, capacità più che sufficiente, e molto attivo.

Bertinato Luigi, scrittore, età: 35, servizio: 11, capacità più che sufficiente, e molto attivo.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Legnago (Verona)**

Bellini Giuseppe, pretore, età: 45, servizio: 19, condotta in ufficio interessata, capacità mediocre, attività discreta.

Cavalcaselle Pietro, aggiunto, età: 40, servizio: 26, sufficiente capacità e somma attività.

Seriati Luigi, cancelliere, età: 32, servizio: 16, molta capacità, e distinta attività. Attitudine distinta specialmente nel criminale.

Zulatti Benedetto, scrittore, età: 51, servizio: 31, discreta capacità ed attività.

Morgante Pietro, scrittore, età: 36, servizio: 9, bastante capacità, somma attività. Ha dell'attitudine negli oggetti di registrazione e di spedizione.

Piccinali Pietro, scrittore, età: 41, servizio: 14, discreta capacità ed attività.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Malcesine (Verona)**

Viviani Luigi Antonio, pretore, età: 42, servizio: 15. Arrestato qual indiziato di complicità in segrete società proibite.

[p. 49]

Scotti Luigi, cancelliere, età: 28, servizio: 5, capacità sufficiente, attività grandissima.

Saglia Gio. Batta, scrittore, età: 42, servizio: 6, capacità mediocre, attività lodevole.

Bertini Gio. Battista, scrittore, età: 46, servizio: 5, capacità somma, attività conveniente. Intelligente della procedura criminale, e politica, ed abile anche per tenere corrispondenza ufficiosa.

[non trascritto il cursore]

#### **Pretura di S. Pietro Incaricano (Verona)**



Da Parto Angelo, pretore, età: 40, servizio: 14, capacità sufficiente, attività lodevole.

Bengali Luigi, cancelliere, età: 42, servizio: 16, capacità più mediocre, attività conveniente. Attitudine nel ramo contabilità.

Zamperini Stefano, scrittore, età: 61, servizio: 31, capacità più mediocre come scrittore, attività conveniente.

Rutilio Gaetano, scrittore, età: 40, servizio: 4, capacità ad attività conveniente. Sarebbe capace di sostenere l'ufficio di assessore in qualche pretura per le sua cognizioni legali. È però limitato nelle cognizioni criminali.

Pezzana Giuseppe, scrittore, età: 42, servizio: 4, capacità mediocre, attività conveniente.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Sanguinetto (Verona)**

Barbi Antonio, pretore, età: 54, servizio: 28, capacità poca, attività mediocre.

Scala Gio. Battista, cancelliere, età: 34, servizio: 19, capacità ed attività grande [sic].

[p. 50]

Galeazzi Giuseppe, scrittore, età: 54, servizio: 37, capacità ed attività discreta.

Danieli Luigi, scrittore, età: 49, servizio: 22, capacità tenuissima, attività mediocre.

Pasqualigo Giovanni scrittore, età: 40, servizio: 4, capacità sufficiente, attività grande.

#### **Pretura di Soave (Verona)**

Gottardi Antonio, pretore, età: 52, servizio: 23, capacità più che bastante, attività molta.

Saibante Giulio nobile a feudatario, aggiunto, età: 35, servizio: 12, di tutta capacità, e bastante attività. egli fa le funzioni di pretore in Malcesine.

Menin Alessandro, cancelliere, età: 36, servizio: 9, molta capacità e bastante attività.

Tommasini Paolo, scrittore, età: 31, servizio: 13, molta capacità ed attività.

Visco Giuseppe, scrittore, età: 30, servizio: 14, capacità discreta, attività bastanta.

De Luigi Sante, scrittore, età: 29, servizio: 14, di poca capacità ma di attività esemplare.

#### **Pretura di Villafranca (Verona)**

Merighi Emerico, pretore, età: 46, servizio: 6, capacità poca, attività discreta.

Faccioli Antonio, scrittore, età: 43, servizio: 15, capacità assoluta, attività massima. Fa fat[t]o finora le funzioni di cancelliere plausibilmente.

[p. 51]

Dionisi Silvano, scrittore, età: 46, servizio: 22. Non può andare al di sopra delle mansioni di scrittore.

Rizzini Casimiro, scrittore, età: 39, servizio: 13, attivo e di assoluta capacità. Atto specialmente nel criminale, e nel politico.

#### **Pretura di Zevio (Verona)**

Balbi Lucio Antonio, pretore, età: 53, servizio: 1, capacità mediocre, attività lodevole.

Fantasia Vincenzo, scrittore, età: 36, servizio: 1, attivo, di talenti limitati, assiduità infaticabile.

Frisoni Gio. Battista, cursore, età: 31, servizio: 1, attivo, e di sufficiente capacità. Serve spesso di aiuto alla cancelleria in qualità di scrittore.

[non trascritto uno dei (2) cursori. **Sui cursori** va detto che la loro perizia nello scrivere era generalmente molto limitata. Ad esempio: 1) la pretura di Piove, il cursore Zanetti Angelo (p. 35), 49 anni e 15 di servizio, "sa poco leggere e meno scrivere, è da se solo incapace a stendere regolarmente una referta alle di lui ispezioni"

2) pretura di Ariano, Tesini Ermengildo (p. 17), età 38 e 7 di servizio, "appena sa scrivere il suo nome, ed è in bisogno di farsi sussidiare per la stesa degli atti".

3) tribunale di Rovigo, Spelta Giovanni (p. 38), età 60 e 17 di servizio, "non sa né leggere, né scrivere".

4) pretura di S. Pietro Incariano, Falkenheim Giovanni (p. 49), età 49 e 11 di servizio, "attesa la poca conoscenza che ha della lingua italiana sarebbe più idoneo per portiere".

5) pretura di Marostica, Fogarini Pietro (p. 59), età 48 e 26 di servizio, "non sa leggere, a stento fa la sua firma. Ha domandato di ritornar portiere a Padova: [...] vi fu nominato con sovrana risoluzione 18 febbraio 1819".

6) tribunale di Treviso, Signorelli Pietro (p. 64), età 36 e 12 di servizio, "distinta capacità ed attività. Dedito al vino, cosicché alle volte nascono de' disordini nelle intimazioni; sperasi l'emenda".

Ma nei rari casi in cui non lo era, le prospettive di lavoro potevano cambiare:

- 6) la pretura di Adria, il cursore Marangoni Candido (p. 39), età 36 anni e 18 di servizio, "essendo versato nei regolamenti sarebbe desiderabile che fosse collocato in un posto di facente funzioni d'attuario civile".
- 7) tribunale civile di Venezia, Dei Bei Sebastiano (p. 11), età 36 e 18 di servizio, "di frequente sostiene anco le mansioni di scrittore".
- 8) Tribunale di Chioggia, Facchetti Lorenzo (p. 18), età 35 e 16 di servizio, "negli urgenti bisogni si presta anche qual abile scrittore.
- 9) Pretura di Mestre, Benvenuti Carlo (p. 22), età 28 e 6 di servizio, "attitudine distinta per essere impiegato come scrittore".
- 10) Tribunale di Rovigo, Zarattini Antonio (p. 38), età 36 e 5 di servizio, "ha molta capacità ed attività. Aspira al posto di scrittore".
- 9) tribunale di Vicenza, Preato Antonio (p. 54) età 42 e 4 di servizio, "si presta nei casi d'urgenza anche in qualità di copista"
- 10) idem, Danieli Martino (p. 54), età 42 e 5 di servizio, "si presta nei casi d'urgenza anche in qualità di copista"
- 11) pretura di Lonigo, Quaini Antonio (p. 58), età 40 e 11 di servizio, "potrebbe servire lodevolmente come scrittore".
- 12) pretura di Valdagno, Cosma Giovanni (p. 61) età 28 e 6 di servizio, "si distingue in sussidiare anche i [sic] scrittori, e potrebbe meritare miglior destinazione".
- 13) pretura di Asolo, Tarolfi Andrea (p. 65), età 43 e 3 di servizio, "capace ed attivo. Potrebbe meritare il posto di scrittore".
- 14) tribunale di Udine, Roldo Francesco (p. 79), età 56 e 4 di servizio, "molta capacità, e sufficiente attività. Era patrocinator, e potrebbe utilmente servire in qualche cancelleria.
- 15) pretura di Travesio, Giusti Domenico (p. 87), età 43 e 5 di servizio, "capace ed attivo; s'occupa talvolta in sussidio degli scrittori con capacità ed esattezza.
- In aggiunta, per dare uno spaccato dell'ambiente:
- 11) tribunale criminale di Venezia, Luciani Gio. Antonio (p. 15), età 49 e 30 di servizio, "capacità superiore anche al bisogno del suo impiego, e poca attività. insubordinato e più volte censurato sotto la cessata corte di giustizia per negligenza, ed una volta per basse azioni affini all'infedeltà, poco mancò che non fosse perpetuamente escluso.
- 12) idem, Chicchi Ferdinando (p. 15), età 32 e 11 di servizio, "ha il merito non comune della segretezza negli affari d'ufficio.
- 13) idem, Danieli Vincenzo (p. 15), età 39 e 20 di servizio, "si crede che il bisogno di provvedere alla sussistenza d'una famiglia numerosa, e tutta a suo carico per la tenera età dei figli, e qualche infermità della moglie, sia la cagione di sue distrazioni".
- 14) idem, Zanchi Lodovico (p. 16) età 34 e 11 di servizio, "capacità superiore al posto, molta attività. L'essere stato in altro tempo addetto a più nobili funzioni gl'ispira ripugnanza a quelle che esercita attualmente".
- 15) tribunale di Treviso, Barison Girolamo (p. 64), età 47 anni e 15 di servizio, "capacità ed attività distinta. Potrebbe meritare un posto più distinto".
- 16) idem, Soligo Angelo (p. 64) età 30 e 4 di servizio, "presta lodevolmente la sua opera alla registratura, ed ha ingegno, ed ottima scritturazione".]
- 17) pretura di Marostica, De Pretto Francesco (p. 59) età 43 e 4 di servizio, "capace ed attivo. Ha numerosa famiglia a tutto suo carico, cha ha domicilio a Schio"
- 18) pretura di Thiene, De Guido Marco (p. 60), età 47 e 20 di servizio, "diligente. Carico di numerosa famiglia.
- 19) idem, Pizzati Giuseppe (p. 60), età 38 e 4 di servizio, "diligente. Carico di numerosa famiglia".

20) tribunale di Treviso, Brusco Gio. Batta (p. 64), età 42 e 12 di servizio, "di scarsa capacità ed attività; è dedito al vino ed al giuoco".

21) idem, Brugneva Angelo (p. 64), età 45 e 13 di servizio, "manca di capacità ed attività; è dedito al vino, al giuoco ed altri vizi. Le replicate correzioni non valsero ad emendarlo".

22) pretura di Castelfranco, Taccini Sebastiano (p. 66), età 35 e 4 di servizio, "capacità ed attività sufficiente. Fu corretto per mancanza di delicatezza, e si sta osservando la sua condotta ulteriore".

23) pretura di Conegliano, Trento Francesco (p. 67), età 44 e 4 di servizio, "ha della capacità e della coltura".

24) pretura di Auronzo, Costan Valentino (p. 73), età 47 e 4 di servizio, "capacità analoga all'impiego, attività sufficiente. Abusa talvolta del vino".

25) pretura di Aviano, Moracutti Antonio (p. 80), età 39 e 1 di servizio, "capace, ma non attivo e diligente. Di rado si lascia vedere all'ufficio della pretura".

26) pretura di S. Vito, Bortolussi Giuseppe (p. 88), età 40 e 20 di servizio, "zelante pel servizio della pretura essendo egli incaricato della messe di portiere"]].

#### **Tribunale di Vicenza**

de Mildenhoff Antonio, presidente, età: 48, servizio: 17, commendevole di capacità, e distinta attività.

Marcanti Giacomo, consigliere, età: 59, servizio: 22, sufficientemente capace ed attivo.

Dal Ferro Scipione, consigliere, età: 58, servizio: 31, sufficientemente capace ed attivo. Manca di cognizioni pratiche nella procedura criminale.

Titoni Antonio, consigliere, età: 67, servizio: 40, capacità sufficiente, zelantissimo. Manca di cognizioni pratiche nella procedura criminale.

Scheferl Leopoldo, consigliere, età: 55, servizio: 32, sufficiente attività, mediocre capacità. Mancante di sufficienti cognizioni nella lingua italiana, ed inesperto nella procedura criminale. Traslocato a Bruma.

[p. 52]

Cavazzani Ferdinando, consigliere, età: 62, servizio: 9, sufficientemente capace ed attivo.

Chiriachi Gio. Batta, consigliere, età: 55, servizio: 15, capacità soddisfacente, attività mediocre. Manca di pratiche cognizioni nella procedura criminale.

Fostini Gaetano, consigliere, età: 40, servizio: 17, capace ed attivo. Si distingue per capacità, ed attitudine negli affari criminali.

De Roner Luigi nobile d'Ehrenwerth, consigliere, età: 28, servizio: 6, capace ed attivo.

Stacchi Matteo, consigliere, età: 40, servizio: 21, capace ed attivo. Distinguesi per capacità particolarmente negli affari criminali.

Piovene Felice, segretario, età: 59, servizio: 41, diligente di sufficiente capacità. Conosce in atto pratico soltanto la procedura civile, e non la criminale.

Dal Gorgo Pietro, protocollista di consiglio, età: 39, servizio: 21, diligente e di mediocre capacità.

Tassoni Vincenzo, protocollista di consiglio, età: 59, servizio: 22, diligente e di mediocre capacità. Sarebbe di tutta e distinta capacità per un posto di direttore d'archivio, o di spedizione.

Ferretto Gaetano, attuario, età: 51, servizio: 33, capace e di mediocre attività.

Monza Antonio, attuario, età: 41, servizio: 26, di sufficiente capacità, poca attività, e indolente per gli affari d'ufficio. Soffre di ipocondria, e va spesso soggetto a degli incomodi di salute.

Monti Michel Angelo, attuario, età: 57, servizio: 38, di poca capacità ed attività. Di cagionevole salute che più mesi dell'anno è assente dall'ufficio.

Schiavoni Carlo, attuario, età: 46, servizio: 27, capace, sufficientemente attivo, e non del tutto soddisfacente la sua condotta in ufficio.

[p. 53]

Nievo Vincenzo, protocollista degli esibiti, età: 42, servizio: 17, di sufficiente capacità ed attività.

Monza Angelo, speditore, età: 36, servizio: 19, capacità mediocre, attività sufficiente.

Volebele Antonio, registratore, età: 33, servizio: 16, capace ed attivo.

Dalla Zuanna Giovanni, registrante, età: 49, servizio: 11, di mediocre capacità, assiduo, ma di poca attività.

Dalla Molle Giacomo, registrante, età: 30, servizio: 12, capace ed attivo.

Fontana Domenico, registrante, età: 35, servizio: 12, capace ed attivo.

Dalla Rizza Giuseppe, scrittore, età: 28, servizio: 6, capace ed attivo.

Monza Gregorio, scrittore, età: 47, servizio: 28, mediocrementemente capace, ed attivo.

Zamboni Carlo, scrittore, età: 36, servizio: 19, capace ed attivo. Funge le veci d'attuario criminale.

Condestaule Giuseppe, scrittore, età: 35, servizio: 12, capace ed attivo.

Valle Galeazzo, scrittore, età: 41, servizio: 15, sufficientemente capace ed attivo.

Nievo Andrea, scrittore, età: 36, servizio: 14, capace ed attivo. Disimpegna con distinta attività ed attitudine l'ufficio d'attuario all'aula verbale, e varie commissioni che gli vengono appoggiate, e s'è con ciò reso meritevole di speciali riguardi.

Marcuzzi Giovanni, scrittore, età: 27, servizio: 13, capace ed attivo.

[non trascritti l'usciera, gli inservienti e i cursori]

[p. 54]

#### **pretura di Arzignano (Vicenza)**

Nodari Girolamo, pretore, età: 68, servizio: 41, capacità poca, attività discreta.

Fraccarolli Alessandro, cancelliere, età: 38, servizio: 12, capace ma poco attivo. Il pretesto di molto occuparsi dell'azienda del registro e tasse giudiziarie, fa ch'egli non si presti come dovrebbe ne' processi.

Galizzi Pietro Paolo, scrittore, età: 47, servizio: 21, capace ed attivo specialmente negli affari criminali e politici.

Todeschini Domizio, scrittore, età: 27, servizio: 13, di sufficiente capacità in quasi tutti gli oggetti, ed attivo.

Rosponi Antonio, scrittore, età: 22, servizio: 3, capace, esatto ed attivo.

[non trascritti i cursori]

[p. 55]

#### **Pretura di Asiago (Vicenza)**

Cimarosti Francesco, pretore, età: 41, servizio: 14, capacità ed attività sufficienti.

Vescovi Antonio, aggiunto, età: 66, servizio: 12, capacità più che ordinaria, attività sufficiente, anzi superiore all'età sua. Sorte felicemente le giudiziali convenzioni. La sua età, gl'oggetti di sua salute, la numerosa famiglia, ed i suoi particolari interessi, nonché la maggior parte de' suoi beni situati nel distretto di Marostica lo raccomandano per una traslocazione o quivi, od in Thiene, Schio, o Bassano.

Gardellini Pietro, cancelliere, età: 52, servizio: 29. O malato, o di mal umore per essere lontano dalla sua famiglia, composta di 11 individui bisognosi di su presenza, non si occupò finora che della registratura, ed in tale oggetto con capacità. La lontana famiglia, l'età, il distretto montuoso per 6 mesi coperto di neve, lasciano desiderare la sua traslocazione in Schio, sua patria, e la sostituzione di persona giovane, robusta, attiva e capace.

Strazzabosco Gio. Maria, scrittore, età: 50, servizio: 11, capacità sufficiente, un poco tardo. Distinto nella assiduità, e nell'occupazione anche oltre l'orario.

Dalla Bona Domenico, scrittore, età: 32, servizio: 11, di capacità più che sufficiente, distintamente attivo. Atto ad essere concepista, ed in

particolare ad istruire anco una difficile inquisizione criminale. È meritevole del posto di cancelliere, ed avrebbe anche la fisica attitudine per il distretto in cui s'attrova.

Speccher Barolomeo, scrittore, età: 29, servizio: 1 e 1/2, capacità sufficiente, un po' pigro, perché nuovo agli impieghi, è ancora inesperto, ma però attivo.

[non trascritti i cursori]  
[p. 56]

#### **Pretura di Barbarano (Vicenza)**

Battaglioni Gio. Batta, pretore, età: 39, servizio: 7, capacità poca, attività discreta.

Lotto Carlo, cancelliere, età: 41, servizio: 12, capace ed attivo.

Fracanzan Giuseppe, scrittore, età: 50, servizio: 32. A riserva di pochi giorni fu sempre assente dall'ufficio. Ora disimpegnato.

Semionati Angelo, scrittore, età: 42, servizio: 14, capace sufficientemente, ed attivo.  
[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Bassano (Vicenza)**

Piacentini Matteo, pretore, età: 68, servizio: 49, capacità molta, attività insufficiente attesa l'avanzata sua età.

Angeli Francesco, aggiunto, età: 42, servizio: 27, capacità distinta, attività singolare. Capace a sostenere posti più importanti, specialmente nel criminale.

Giotto Giovanni, aggiunto, età: 32, servizio: 13, capacità distinta, attività singolare. Palesa molte cognizioni tanto negli oggetti civili, che criminali.

Pradelli Gio. Antonio, cancelliere, età: 52, servizio: 27, capacità molta, attività massima. Merita riguardo per la sua numerosa famiglia.

Sale Gio. Maria, scrittore, età: 65, servizio: 48, capacità sufficiente, ed attività pienissima, finché glielo permette la di lui salute, ora mal ferma.

Lambrosi Domenico, scrittore, età: 65, servizio: 42, sufficiente capacità e discreta attività.

Mari Giuseppe, scrittore, età: 46, servizio: 31, molta capacità, ed attività somma. Fa le funzioni d'attuario criminale.

Vendramini Michele, scrittore, età: 46, servizio: 31, capacità molta, attività distinta. Fa le funzioni d'attuario criminale.

[non trascritti i cursori]

[p. 57]

#### **Pretura di Camisano (Vicenza)**

Reghini Luigi, pretore, età: 46, servizio: 12, capacità discreta, attività sufficiente.

De Fornera Gian Giacomo, cancelliere, età: 45, servizio: 23, capace ed instancabile in ufficio. Conosce molto il regolamento di processura.

Arnoldi Fabbio [sic], scrittore, età: 42, servizio: 7, capace ed attivo.

Merlo Gio. Maria, scrittore, età: 35, servizio: 9, capacissimo e diligentissimo. Potrebbe disimpegnare con onore l'ufficio di cancelliere.

Michieli Francesco, scrittore, età: 33, servizio: 12, capace ed attivo.

#### **Pretura di Cittadella (Vicenza)**

Occioni Antonio, pretore, età: 68, servizio: 44, capacità poca, attività discreta.

Trivillini Marco, cancelliere, età: 53, servizio: 25, capacità ed attività sufficienti.

Rochi Roberto, scrittore, età: 35, servizio: 17, capacità ed attività distinte. Disimpegna con zelo le funzioni d'attuario civile.

Costa Alessio, scrittore, età: 40, servizio: 25, capacità ed attività distinte. Merita somma lode per l'indefesso servizio che con capacità, ed attività presta.

[p. 58]

Nicoletti Girolamo, scrittore, età: 30, servizio: 12, capacità ed attività sufficienti.

#### **Pretura di Lonigo (Vicenza)**

Rizzo Girolamo, pretore, età: 49, servizio: 31, capacità più che bastante, attività sufficiente.

[vacante il posto di aggiunto]

Prosdocimi Eugenio, cancelliere, età: 38, servizio: 15, capace ed attivo.

Bisatto Sebastiano, scrittore, età: 46, servizio: 22, capacità discreta, corrispondente attività. Potrebbe per avventura giovare al servizio la di lui traslocazione alla pretura d'Este, già da lui implorata.

Cappellari Rodolfo, scrittore, età: 38, servizio: 12, capacità sufficiente, attività lodevole. È atto unicamente alle incombenze di attuario criminale.

[non trascritti i cursori]

#### **Pretura di Malo (Vicenza)**

Caregnato Giuseppe, pretore, età: 33, servizio: 9, capacità sufficiente, attività molta.



Dal Fratello Gio. Franco, cancelliere, età: 41, servizio: 12, di assai scarsa capacità e nessuna attività, è però assiduo e zelante.

Codalunga Luigi Valerio, scrittore, età: 50, servizio: 15, attivo e capace. Fa le funzioni d'attuario.

Cicogna Antonio, scrittore, età: 27, servizio: 13, capacissimo e di molta attività.

[non trascritti i cursori]

[p. 59]

#### **Pretura di Marostica (Vicenza)**

Negri Giampietro, pretore, età: 45, servizio: 16, capacità mediocre, attività poca.

Reghellini Gio. Batta, cancelliere, età: 38, servizio: 13, molta capacità, distinta e lodevole ed attività.

Dalle Laste Antonio, scrittore, età: 33, servizio: 12, di molta capacità ed attività. si distingue nella procedura politico-criminale con plausibile attitudine. Meriterebbe promozione.

Agostinelli Francesco, scrittore, età: 33, servizio: 7, capace ed attivo. si distingue negli affari civili. Ha numerosa famiglia tutta a suo carico.

Spessa Andrea, scrittore, età: 30, servizio: 12, capace ed attivo. Ha numerosa famiglia tutta a suo carico.

#### **Pretura di Schio (Vicenza)**

Bianchi Giacomo, pretore, età: 47, servizio: 30, capacità mediocre nel civile, e molta nel criminale, attività lodevole.

Neuman Rizzi Ignazio, aggiunto, età: 30, servizio: 2, distintamente capace ed attivo.

Todeschini Gio. Antonio, cancelliere, età: 62, servizio: 44, assiduo, ma tardo e poco istruito dei regolamenti attuali. Sembra più qualificato per la registrazione di qualche tribunale.

Toaldo Antonio, scrittore, età: 47, servizio: 12, sufficiente intelligenza nella procedura criminale e politica, e mediocre attività. Fa le funzioni di attuario.

[p. 60]

Dalla Piazza Giacomo, scrittore, età: 36, servizio: 14, capacità limitata alla sole mansioni di scrittore, attività non costante. Sembra più qualificato pel posto di cursore.

#### **Pretura di Thiene (Vicenza)**

Topazzini Pietro, portiere, età: 58, servizio: 30, capacità discreta, attività sufficiente.

Bonollo Gaetano, cancelliere, età: 50, servizio: 28, capacità singolare nelle sue attribuzioni; attivo e diligente. Atto a sostenere una magistratura.

Tovaglia Stefano, scrittore, età: 38, servizio: 20, capace ed attivo. Atto alla direzione d'un archivio. Capo di famiglia con 4 figli.

Galizzi Pietro, scrittore, età: 47, servizio: 22, capacissimo negli oggetti criminali, e politici. Conoscitore ed osservatore della purità della lingua italiana. Atto ad una cancelleria criminale. Assiste la vecchia sua madre.

[non trascritti i cursori]

### **Pretura di Valdagno (Vicenza)**

Borgo Antonio, pretore, età: 34, servizio: 14, capacità ed attività sufficienti.

Caneva Bernardino, cancelliere, età: 41, servizio: 20, distinto per zelo, talenti ed attività.

Marzotto Domenico, scrittore, età: 53, servizio: 20, di scarso ingegno, ma laborioso e diligente.

Marangoni Domenico, scrittore, età: 33, servizio: 15, capacità mediocre ma diligente.

Brunelli Angelo, scrittore, età: 45, servizio: 13, laborioso e di mediocri talenti.

[non trascritti i cursori]

[p. 61]

### **Tribunale provinciale di Treviso**

Barbaro Alessandro, presidente, età: 54, servizio: 24, capacità sufficiente e molta attività. È piuttosto invisibile in Treviso per ragioni particolari antecedenti all'attuale suo impiego.

Celotti Pompeo, consigliere, età: 50, servizio: 28, capacità più assai che sufficiente, attività distinta sopra ogni dire. È veramente da encomiarsi l'attitudine e il [sic] zelo con cui disimpegna numerosissimi affari civili, e criminali.

Allegri conte Luigi, consigliere, età: 58, servizio: 40, capacità sufficiente, attività assai lenta.

Calvi Domenico, consigliere, età: 37, servizio: 11, distinta capacità ed attività. Serve utilmente alla pretura urbana, e disimpegna anche altri affari.

Grabmayer Stefano Carlo, consigliere, età: 47, servizio: 21, capace quanto basta, attività commendevole. Oltre al disimpegno degli affari che gli vengono assegnati, si presta anche lodevolmente all'aula verbale.

Barbarigo Pietro, consigliere, età: 35, servizio: 8, capacità ed attività assai discrete.

Piazza Marco, consigliere, età: 56, servizio: 3, capacità ed attività distintissime.

Un posto è vacante, ed un altro è conferito a Barbieri, che non è ancora andato a occuparlo. [vedi pretore di Oderzo]

De Canussio Leandro, segretario, età: 48, servizio: 26, di capacità sufficiente, e di attività distinta sopra ogni grado.

[p. 62]

Rizzi Luigi, protocollista di consiglio, età: 31, servizio: 15, distinta capacità ed attività. Si presta con zelo ed impegno in tutte le straordinarie commissioni che gli vengono appoggiate, e le esaurisce con prontezza e valore commendevole. Meriterebbe un[a] promozione od ai tribunali superiori, od anche in un posto relativo presso le preture.

Cornuda Giacomo, protocollista di consiglio, età: 45, servizio: 19, capace ed attivo quanto basta.

Pasetti Giuseppe, protocollista di consiglio, età: 41, servizio: 22, capacità distinta, ma di attività limitata. È vizioso, perciò con debiti, motivo per cui è flagellato dagli atti giudiziari, il che non dà tutta la tranquillità sopra la sua condotta in ufficio.

Bampo Pietro, registratore [sic], età: 37, servizio: 17, capace ed attivo quanto basta.

Baumann Giuseppe, speditore, età: 60, servizio: 10, capacità ed attività distinte. Coll'occuparsi anche fuori delle ore d'ufficio rende sollecita la marcia degli affari.

[vacante il protocollista egli esibiti]

Basso Bortolo, attuario, età: 72, servizio: 48, capacità distinta, ed attività proporzionata all'età sua.

Corner Pietro Vettor, attuario, età: 43, servizio: 16, sufficiente capacità ed attività.

Cortese Giovanni, attuario, età: 37, servizio: 40 [sic], scarsa capacità, ed attività.

Pasetti Pietro, attuario, età: 52, servizio: 31, capace ed attivo.

Savon Francesco, attuario, età: 48, servizio: 14, capacità bastante, attività distinta.

Munari Gio. Eugenio, registrante, età: 25, servizio: 10, distinta capacità, ed attività. Si presta negli affari pupillari, ed in

straordinarie operazioni con molta bravura. Meriterebbe un posto più distinto.

[p. 63]

Bianchi Giuseppe, registrante, età: 42, servizio: 13, capace ed attivo quanto basta.

Guillermi Biagio Luigi, registrante, età: 28, servizio: 11, distinta capacità, ed attività. Serve con molta utilità un consesso processante, e fece anco egregiamente di [sic] protocollista di consiglio. Meriterebbe promozione, e sarebbe anco utile in una pretura.

Sanfermo conte Domenico, scrittore, età: 27, servizio: 10, distinta capacità, ed attività. Serva anche in affari pupillari con molta esattezza. Ha un'ottima scritturazione.

Piazza Paolo, scrittore, età: 49, servizio: 8, capacità ed attività discrete.

Broili Pietro, scrittore, età: 28, servizio: 7, distinta capacità, ed attività. Si presta lodevolmente in straordinarie occupazioni. Ha ottima scritturazione.

Locatelli Gio. Maria, scrittore, età: 26, servizio: 9, distinta capacità, ed attività. Serve ad un consesso criminale con molta utilità, ed assai lodevolmente.

Rizzi Nicolò, scrittore, età: 28, servizio: 10, distinta capacità, ed attività. Serve ad un consesso criminale con molta utilità, ed assai lodevolmente.

Voltolin Antonio, scrittore, età: 26, servizio: 9, distinta capacità, ed attività. Serva qual protocollista degli esibiti dacché morì il direttore con tutto il [sic] zelo, soddisfazione ed esattezza. Ha una eccellente scritturazione.

Nuvolini Luigi, scrittore, età: 51, servizio: 26, scarsa capacità, e attività. Ha una perfida scritturazione. Emergono infiniti errori nelle copie delle spedizioni da lui fatte.

Minotto Paolo, scrittore, età: 55, servizio: 37, capace ed attivo quanto basta.

[non trascritti, l'usciera, gli inservienti, i cursori]

[p. 64]

#### **Pretura di Asolo (Treviso)**

Provini Ubado, pretore, età: 40, servizio: 12, capacità più che bastante, attività sufficiente.

Pasini Giuseppe, aggiunto, età: 42, servizio: 9, più attivo che capace. Lungi dalla sua patria presterebbe miglior servizio, attesoché ama d'immischiarsi fra litiganti nelle loro controversie, di dar consigli, di far scritture.

Borsetti Giuseppe, cancelliere, età: 44, servizio: [non indicata], diligente, e più che bastantemente capace pel disimpegno di sue incumbenze.

[p. 65]

Tonelli Giovanni, scrittore, età: 31, servizio: 12, capacità non comune in oggetti criminali, diligente ed assiduo. Per la sua attitudine distinta negli affari criminali potrebbe disimpegnare con lode le funzioni d'attuario presso un tribunale: promozione dovuta a' suoi meriti particolari, e che potrebbe far fronte all'economia di sua famiglia.

Trieste Luigi, scrittore, età: 41, servizio: 11, attivo e capace in grado distinto. Ha distinta attitudine per un posto di cancelliere, di aggiunto d'una pretura, oppure di segretario o protocollista di consiglio presso un tribunale; ma li speciali rapporti di sua famiglia consiglierebbero un avanzamento in Asolo sua patria.

Belcavallo Girolamo, scrittore, età: 34, servizio: 10, attivo e capace, particolarmente per la registrazione e la spedizione in grado non comune.

#### **Pretura di Castelfranco (Treviso)**

Rossi Bernardo, pretore, età: 64, servizio: 22, poca capacità, ed attività. Sarebbe da giubilarsi.

Moro Gio. Andrea, aggiunto, età: 61, servizio: 28, capacità, ed attività sufficiente.

Balbi Alvisè, cancelliere, età: 45, servizio: 26, capacità molta, attività instancabile. Potrebbe sostenere un posto di maggior importanza.

Facciolli Giovanni, scrittore, età: 28, servizio: 11, capacità, ed attività sufficiente. Supera gli altri scrittore [sic] in capacità ed attitudine.

Magrini Antonio, scrittore, età: 34, servizio: 11, capacità sufficiente, attività mediocre.

[p. 66]

Costa Carlo, scrittore, età: 17, servizio: 1, capacità sufficiente, attività molta.

#### **Pretura di Ceneda (Treviso)**

Casoni Marco Augusto, pretore, età: 39, servizio: 12, capacità, ed attività sufficienti.

Pestazzi Gio. Batta, cancelliere, età: 37, servizio: 16, molta capacità, ed attività.

Melsio Giovanni, scrittore, età: 37, servizio: 12, di molta capacità, ed assi attivo. È di particolare attitudine nell'evasione de' propri incumbenti.

Costa Pietro, scrittore, età: 33, servizio: 18, di molta capacità, ed attività.

Zen Paolo, scrittore, età: 25, servizio: 12, molto abile ed egualmente attivo.

#### **Pretura di Conegliano (Treviso)**

Piovesana Angelo, pretore, età: 36, servizio: 12, capacità sufficiente, attività lodevole.

Comini Gio. Andrea, aggiunto, età: 61, servizio: 32, fornito di qualche capacità, però ne' soli affari criminali e politici, e la di lui mal ferma salute non gli permette d'essere attivo quanto occorre. La di lui abilità viene infiacchita da continui urti convulsivi. Siccome poi è provveduto di molti beni di fortuna, così gl'è necessario d'attendere di propri affari di famiglia con danno dell'ufficio.

Bozoli Giovanni, cancelliere, età: 33, servizio: 15, di capacità apprezzabile, ed attività non ordinaria. Sarebbe capace a disimpegnare anche le funzioni di pretore.

[p. 67]

Dalla Balla Antonio, scrittore, età: 39, servizio: 9, di nessuna capacità: tardo ed inerte fuori d'ogni credere. Atto solo a copiare, ma con tristo carattere.

Molena Giovanni, scrittore, età: 35, servizio: 15, capace e molto attivo. Atto a sostenere le funzioni di cancelliere.

Scarpis Carlo, scrittore, età: 31, servizio: 15, capace ad [sic] assumere un qualche esame e non più in via criminale e politica.

#### **Pretore di Motta (Treviso)**

Graziani Giuseppe, pretore, età: 33, servizio: 6, condotta in ufficio poco sostenuta mancando di energia. Capacità limitata, attività discreta.

Bertoja Gio. Batta, cancelliere, età: 51, servizio: 26, capacità mediocre, attività sufficiente.

Lippi Domenico, scrittore, età: 30, servizio: 11, capacità non comune, attività sufficiente.

Argentino Gio. Batta, scrittore, età: 61, servizio: 14, capacità limitata, attività sufficiente.

[p. 68]

#### **Pretura di Montebelluna (Treviso)**

Frigimelica Francesco, pretore, età: 60, servizio: 34, capacità nel civile nessuna, nel criminale poca, attività molta.

Cicogna Angelo, aggiunto, età: 55, servizio: 37, attività conveniente, molto fornito di buon senso per conoscere e decidere le controversie.

Tassoni Alessandro, cancelliere, età: 60, servizio: 21, convenientemente capace. Infaticabile nell'esercizio di sue funzioni.

Perisinotti Benedetto, scrittore, età: 54, servizio: 39, discreta capacità, attività simile.

Corso Giovanni, scrittore, età: 44, servizio: 16, conveniente capacità, attività singolare. Travaglia anche fuori dall'orario prescritto.

Bolis Giuseppe, scrittore, età: 43, servizio: 14, capacità, ed attività discreta.

#### **Pretura di Oderzo (Treviso)**

Barbieri Domenico, pretore, età: 35, servizio: 12, capacità, ed attività più che sufficiente. Promosso a consigliere nel tribunale di Treviso.

Minotto Antonio, cancelliere, età: 46, servizio: 34, capacità più che mediocre, attività bastante.

Tomitano Clemente, scrittore, età: 28, servizio: 12, dista [sic] capacità, ed attività.

Bragadin Gio. Antonio, scrittore, età: 48, servizio: 7, soddisfacente capacità, ed attività. Ha numerosa famiglia; è degno di maggior provvedimento.

[p. 69]

Carzana Luigi, scrittore, età: 25, servizio: 6, lodevole capacità, ed attività.

#### **Pretura di Serravalle (Treviso)**

De Mori Antonio, pretore, età: 35, servizio: 11, capacità più che bastante, attività discreta.

[vacante il posto di cancelliere]

Boro Tommaso, scrittore, età: 42, servizio: 1, perfettamente capace, ed attivissimo. Supplisce al carico di cancelliere. Conosce molto bene le materie civili, e pupillari.

Biondi Giovanni, scrittore, età: 39, servizio: 1, capace quanto basta negli affari criminali e politici, attivo.

#### **Pretura di Valdobbiadene (Treviso)**

Bottari Antonio, pretore, età: 31, servizio: 12, capacità molta, attività lodevole.

Bozza Giuseppe, cancelliere, età: 59, servizio: 12, di capacità assoluta pel posto che copre, sufficientemente attivo. Sosterrebbe bene il carico d'aggiunto.

Zanotto Antonio, scrittore, età: 26, servizio: 7, studioso ed attivo in grado non comune. Si distingue nelle materie criminali, e politiche, ove palesa singolar intelligenza, e tutta la sagacità. È atto a sostenere

qualunque altra mansione propria d'un cancelliere, per cui meriterebbe miglior destino. Ha numerosa famiglia composta di moglie, figlio, genitori, sorelle, tutti bisognosi di sua assistenza.

[p. 70]

Aleardi Luigi, scrittore, età: 49, servizio: 13, di limitata capacità, ma di tutta assiduità. Atto abbastanza pel posto di scrittore, ed anco di registrante.

Ruggieri Gio. Alvise, scrittore, età: 44, servizio: 13, capacità limitata, assiduità bastante. Le conoscenze, e relazioni massime cogli avvocati, ch'egli ha in Treviso, sua patria, gli fanno avere delle commissioni per la pretura. Dopo essere stato più volte corretto, sembra che vadi [sic] rifiutandosi a tali domande. Sarebbe però utile il traslocarlo.

### **Tribunale di Belluno**

d'Unterrichter de Recktenhal e Salegg Francesco nobile patrizio tirolese, presidente, età: 44, servizio: 20, capacità, ed attività distinta.

Bevilacqua Paolo nobile, consigliere, età: 48, servizio: 12, capacità distinta, attività somma. Merita distinto encomio per l'immensa fatica colla quale ebbe a coordinare gli affari pupillari, e delle successioni, che si trovavano in perfetto abbandono.

Dogliani nobile Francesco, consigliere, età: 60, servizio: 22, della grande capacità, e somma attività non gli rimane che l'ultima per cagione si sua malferma salute. Pieno di volontà, fornito di buone cognizioni, e distinto criterio, laboriosissimo per natura, si trova ora in uno stato d'assai indebolita salute, che fa duopo risparmiarlo da ogni lavoro che richiede applicazione di mente.

Guilermi Gio. Batta, consigliere, età: 60, servizio: 29, capacità più che comune, attività mediocre.

[p. 71]

Bartolini nobile Benedetto, consigliere, età: 37, servizio: 11, capacità, ed attività somma. Si distingue per le sue cognizioni legali. Sostenne con decoro anche le funzioni di pretore urbano, sebbene un male invecchiato lo costringe di tempo, in tempo a guardare il letto.

Odoardi Lorenzo, segretario, età: 26, servizio: 9, capacità, ed attività non mediocre. Fa le funzioni di consigliere.

Zugni Luigi, speditore e registratore, età: 48, servizio: 28, capacità, ed attività non ordinaria.

Lamberti Antonio, protocollista degli esibiti, età: 62, servizio: 32, capacità, ed attività buona, relativamente al suo posto.

Alpago Felice nobile, protocollista di consiglio, età: 36, servizio: 17, capacità molta, attività mediocre. Possiede buone cognizioni in materia criminale, ma una decisa mancanza di speditezza non permise di occuparlo nel protocollo di consiglio, fu quindi destinato alla funzioni di attuario.



Pagani Munzio Francesco, attuario, età: 32, servizio: 16, capacità distinta nella linea criminale, attività molta.

Sammartini Bortolo, attuario, età: 37, servizio: 13, capacità mediocre, attività somma.

[vacante un posto di attuario]

Furlini Francesco, registrante, età: 53, servizio: 20, capacità, ed attività mediocre. La ristretta sua capacità non permise d'occuparlo come registrante. Presta invece un servizio utile all'ufficio di spedizione.

[vacante un posto da registrante]

Cantilena Giulio Cesare, scrittore, età: 37, servizio: 16, capacità mediocre, attività lodevole.

Gervasis nobile Giovanni, scrittore, età: 37, servizio: 12, capacità buona, attività molta. Disimpegna con soddisfazione le funzioni di registrante.

[p. 72]

Longana Giovanni, scrittore, età: 29, servizio: 7, distinta capacità, ed attività. Fu nominati cancelliere alla pretura di Serravalle.

Pagani Cesa nobile Durando, scrittore, età: 29, servizio: 13, capacità, ed attività distinte. Sostiene le mansioni di registrante con soddisfazione del tribunale.

Veza Francesco, scrittore, età: 33, servizio: 12, moltissima capacità, ed attività. È incaricato delle mansioni d'aggiunto all'ufficio di spedizione, ove spiega distinto zelo pel buon ordinamento degli affari.

Vellajo Luigi, scrittore, età: 52, servizio: 38, capacità buona, attività mediocre.

Turansky Gabriele, scrittore, non si è mai presentato al tribunale.

[non trascritti l'usciera, l'inseriente e i cursori]

### **Pretura di Agordo (Belluno)**

Barcellona conte dottor Francesco, pretore, età: 48, servizio: 15, capacità sufficientissima, attività competente.

Rizzi Angelo, cancelliere, età: 55, servizio: 9, non sarebbe senza qualche capacità, ma è di poca attività, pigro, titubante. Non ha per l'ufficio quell'interesse che sarebbe desiderabile, attende con più fervore alle tasse, ed al registro, di cui è solo responsabile.

[p. 73]

Zugugni Giacomo, scrittore, età: 31, servizio: 3, molta capacità, ed attività. Manca poi della dovuta segretezza d'ufficio. Ha molta attitudine, e disimpegna le funzioni d'attuario.

Broch Giuseppe, scrittore, età: 30, servizio: 5, di limitata capacità, ma attivo, zelante, e desideroso d'apprendere.

Gesoni Luigi, scrittore, età: 42, servizio: 22, di capacità limitata, ma assiduo.

#### **Pretura di Auronzo (Belluno)**

Fenzi Antonio Massimiliano, pretore, età: 32, servizio: 4, capacità sufficiente, attività poca.

Tasso Torquato, cancelliere, età: 34, servizio: 12, commendabile capacità, attività continua. Sostenne per alcuni mesi con distinta attitudine le funzioni di pretore.

Cambruzzi Antonio, scrittore, età: 29, servizio: 12, capacità lodevole negli affari criminali, politici specialmente, molta attività. Molto attivo anche nell'ordine interno d'ufficio, e registratura.

Vecellaio Larice Domenico, scrittore, età: 39, servizio: 12, capacità bastante, ed attività compatibile colla naturale lentezza nello scrivere. Abusa talvolta del vino.

D'Andrea Osvaldo, scrittore, età: 50, servizio: 4, tenue capacità, bastante attività.

[p. 74]

Verduzzi Giacomo, pretore, età: 60, servizio: 12, condotta in ufficio non sostenuta convenientemente al grado, capacità sufficiente, attività poca.

Palatini Costantino, cancelliere, età: 36, servizio: 12, capacissimo ed attivo.

Coletti Vittore, scrittore, età: 34, servizio: 12, capacissimo ed attivo.

Seussel Rocco Maria, scrittore, età: 51, servizio: 11, capacissimo ed attivo.

Zanetelli Angelo, scrittore, età: 75, servizio: 5, scarsa capacità ed attività.

#### **Pretura di Feltre (Belluno)**

Sartorelli Pietro, pretore, età: 57, servizio: 1, capacità limitata, attività intieramente soddisfacente.

Gregorina conte Giacomo, aggiunto, età: 24, servizio: 4, speciale capacità ed attività.

Villabruna conte Giuseppe, cancelliere, età: 35, servizio: 6, sufficiente capacità ed attività.

Larice Francesco, scrittore, età: 53, servizio: 11, sufficiente capacità ed attività.

[vacanti due posti di scrittore]

#### **Pretura di Fonzaso (Belluno)**

Vellajo, pretore, età: 47, servizio: 26, capacità sufficiente, attività molta.

Frare Bortolo, cancelliere, età: 32, servizio: 12, merita il primo grado di capacità negli affari civili, e di volontaria giurisdizione, mediocre nel criminale, e politico. È sommamente zelante, indefesso ed esatto.

Tamboso, scrittore, età: 57, servizio: 29, mediocre capacità ed attività.

Sandi Benedetto, scrittore, età: 57, servizio: 12, di sufficiente capacità, e mediocre attività particolarmente per le fisiche sue indisposizioni.

[vacante un posto di scrittore]

#### **Pretura di Mel (Belluno)**

Vacat. nominato pretore Amalteo Gio. Paolo con sovrana risoluzione 10 luglio 1819.

Coraulo Domenico, cancelliere, età: 51, servizio: 15, capacità ed attività limitata. Viene raggirato dalli suoi subalterni. Fa le funzioni di pretore.

Lavezzani Antonio, scrittore, età: 43, servizio: 22, di capacità ed attività distinta. Ha somma facilità, precisione e chiarezza ne' suoi concetti.

Barbaro Michele, scrittore, età: 30, servizio: 5, di sufficiente capacità, ed attività. Ha numerosa famiglia.

[p. 76]

#### **Tribunale di Udine**

Degli Orefici Francesco, presidente, età: 48, servizio: 22, capacità ed attività distinta.

De Rodelli Ferdinando, consigliere, età: 64, servizio: 16, capacità sufficiente, ma poca attività, forse per l'età, e la poca salute, che lo tiene gran parte dell'anno lontano dai lavori d'ufficio.

Orgnani Gio. Batta Vettor, consigliere, età: 53, servizio: 18, capacità più che sufficiente, ma l'attività potrebb'esser maggiore. È riputato un buon giuriconsulto [sic]. Ma gli aggi della vita, i comodi di famiglia, e la poco solida salute formano forse la cagione, per cui comparisce lento nel lavoro, che per altro porge ben digerito.

Borgo Giacinto, consigliere, età: 71, servizio: 21, capacità sufficiente, e molta attività a fronte dell'età sua. Travaglia assiduamente al pari d'un giovane robusto, ma poi non sa dimenticare i sistemi vecchi; e per apprendere i nuovi non è fatto [sic] un settuagenario.

Dal Pozzo Mario, consigliere, età: 70, servizio: 12, capacità sufficiente, e più che sufficiente attività. È indefesso al lavoro, nel civile però, e per attività supera l'aspettazione.

Ovio Agostino, consigliere, età: 68, servizio: 34, capacità ed attività sufficiente. Porta le cose fino allo scrupolo, e quindi la quantità degli elaborati non corrisponde all'opera ch'egli vi presta. Le forme e le procedure nuove difficilmente entrano in capo a chi è invecchiato in sistemi antichi.

Greatti Antonio, consigliere, età: 58, servizio: 13, capacità non molta, ma più che sufficiente attività. Colla diligenza, e buona volontà supplisce alla non abbondanza de' talenti.

Rainis Innocenzo, consigliere, età: 38, servizio: 11, buona capacità ed attività. Per talenti, cognizioni sì in civile, che in criminale, e per delicatezza di sentimenti, ed applicazione è continuamente estimado, e degno di considerazione.

Scopoli Giuseppe, consigliere, età: 34, servizio: 10, più che sufficiente capacità ed attività. Le di lui cognizioni, e talenti, la rettitudine ed applicazione cedono al precedente.

[p. 77]

Carlo Matteo, consigliere, età: 41, servizio: 15, più che sufficienti capacità e molta attività. Li non comuni suoi talenti, le sue cognizioni particolarmente dell'austriaca legislazione, e la di lui assiduità sono commendabili.

De Roth Francesco, consigliere, età: 41, servizio: 21, capacità poca ma sufficiente attività.

Savia Francesco, segretario, età: 44, servizio: 24, più che sufficiente capacità ed attività. È esperto particolarmente nel criminale, e possiede sufficienti cognizioni legali anco teoriche.

Canciani Marco, speditore, età: 49, servizio: 21, capacità sufficiente, e più che sufficiente attività.

Lorio Giovanni, registratore, età: 76, servizio: 21, capacità sufficiente, discreta attività.

Armellini Gio. Batta, protocollista di consiglio, età: 38, servizio: 12, più che sufficiente capacità, somma attività. È un vero modello di diligenza, esattezza, ed assiduità. Sarebbe un ottimo speditore, o registratore, pei quali posti egli quadrerebbe meglio, che nelle segretaria [sic].

Roldo Girolamo, protocollista di consiglio, età: 51, servizio: 12, sufficiente capacità, ed attività.

Pasotti Gio. Batta, protocollista di consiglio, età: 23, servizio: 3, sufficiente capacità, ed attività. Continuando ad occuparsi con diligenza potrà fare dei buoni progressi.

Cosattini Domenico, protocollista degli esibiti, età: 43, servizio: 21, sufficiente capacità, e discreta attività.

Girardi Liberale, registrante, età: 51, servizio: 12, sufficiente capacità, ed attività. Sarebbe anche idoneo al posto di segretario.

Natolo Gio. Battista, registrante, età: 33, servizio: 15, discreta capacità, ed attività. È frequentemente indisposto di salute.

Jacotti Giuseppe, registrante, età: 31, servizio: 13, sufficiente capacità, ed attività.

Girardi Francesco, attuario, età: 64, servizio: 17, sufficiente attività, e discreta capacità.

[p. 78]

Mansutti Francesco, attuario, età: 40, servizio: 26, sufficiente capacità, e discreta attività. Ha trasporto per il criminale; le sue cognizioni teoriche però sono poco estese.

Barnaba Nicolò, attuario, età: 40, servizio: 26, sufficiente capacità, ed attività. È un po' dedito al vino.

Bertoldi Girolamo, attuario, età: 40, servizio: 21, discreta capacità, ed attività.

Miglioratti Michele, attuario, età: 50, servizio: 15, poca capacità, e sufficiente attività. Il bisogno, e la non migliore economica direzione lo tengono avvolto in debiti.

Colombicco Antonio, scrittore, età: 48, servizio: 23, sufficiente capacità, ed attività.

Bortoluzzi Nicolò, scrittore, età: 41, servizio: 15, più che sufficiente capacità, ed attività. Egli sostiene con soddisfazione le funzioni di cancelliere alla pretura urbana.

Fannio Francesco, scrittore, età: 43, servizio: 17, sufficiente capacità, e più che sufficiente attività.

Contini Pietro, scrittore, età: 30, servizio: 14, più che sufficiente capacità, ed attività.

De Rubeis Flamio, scrittore, età: 37, servizio: 21, più che sufficiente capacità, ed attività.

Borgo Lorenzo, scrittore, età: 33, servizio: 17, sufficiente capacità, ed attività.

Brunelleschi Giovanni, scrittore, età: 29, servizio: 12, sufficiente capacità, e più che sufficiente attività.

Bembo Nicolò, scrittore, età: 41, servizio: 24, più che sufficiente attività, sufficiente capacità.

Doretto Francesco, scrittore, età: 28, servizio: 4, molta capacità, ed attività. È il migliore dei [sic] scrittore e per bellezza di carattere, e per ortografia, e per la speditezza nello scrivere.

[non trascritti l'usciera, gli inservienti, e i cursori]

[p. 79]

#### **Pretura di Aviano (Udine)**

Reggio Gio. Battista, pretore, età: 57, servizio: 7, capacità limitata, attività poca.

[p. 80]

[vacante il posto di cancelliere]

Seccardi Giuseppe, scrittore, età: 64, servizio: 21, capace ed attivo quantunque in età avanzata.

[vacante un posto di scrittore]

#### **Pretura di Cividale (Udine)**

Rizzi Sebastiano, pretore, età: 48, servizio: 23, capacità, ed attività sufficienti.

Orsaria Filippo, aggiunto, età: 63, servizio: 20, diligente e capace. Fatto riflesso all'età sua, supera l'aspettazione riguardo ad attività.

Coccani Leonardo, cancelliere, età: 47, servizio: 19, capacissimo, diligente ed attivo. Meriterebbe d'esser promosso ad un posto più corrispondente a' suoi non comuni talenti, ed alla sua esperienza nel quale caso li suoi interessi famigliari vorrebbero [sic] ch'egli non s'allontanasse da Cividale.

Del Torre Pietro, scrittore, età: 66, servizio: 9, capace, ed attivo in grado non comune.

Fumagalli Bernardo, scrittore, età: 39, servizio: 8, capace ed attivo.

Tomada Giuseppe, scrittore, età: 26, servizio: 6, capace ed attivo.

[p. 81]

#### **Pretura di Codroipo (Udine)**

Taffarelli Domenico, pretore, età: 67, servizio: 45, capacità ed attività limitata.

Rodolfi Rodolfo, cancelliere, età: 60, servizio: 33, di sufficiente capacità. È incaricato del disimpegno singolarmente degli oggetti pupillari.

Da Prato Antonio, scrittore, età: 31, servizio: 8, di sufficiente capacità. Ha buon carattere. Si distingue nel disimpegno dell'ufficio di speditore.

Corner Giuseppe, scrittore, età: 35, servizio: 10, di sufficiente capacità.

Pandini Giovanni, scrittore, età: 34, servizio: 4, di mediocre capacità, e sufficiente attività.

#### **Pretura di S. Daniele (Udine)**

Cacconi Gio. Batta, pretore, età: 49, servizio: 6, capacità limitata, attività sufficiente.

Buttazzoni Gio. Pietro, cancelliere, età: 48, servizio: 12, distinta capacità ed attività. Attitudine distinta negli affari criminali e politici, nel concetto, ed in ogni altro ramo d'ufficio.

Ongaro Carlo Luigi, scrittore, età: 40, servizio: 12, sufficiente capacità ed attività. Ha una particolar attitudine per gli oggetti di onoraria giurisdizione.

Corner Andrea, scrittore, età: 37, servizio: 5, sufficiente capacità ed attività. Si distingue nella redazione de' protocolli civili, e nella trattazione degli oggetti criminali, e politici.

Lorio Girolamo, scrittore, età: 49, servizio: 12, sufficiente capacità ed attività.

[p. 82]

#### **Pretura di Faedis (Udine)**

Rigo Stefano, pretore, età: 68, servizio: 21, capacità limitatissima, attività poca.

[vacante il posto di cancelliere]

Sasso Alessandro, scrittore, età: 30, servizio: 16, sufficiente capacità e superiore attività. Disimpegna le funzioni di cancelliere. La sua attività sembra distinta nel criminale.

Genuzio Antonio, scrittore, età: 31, servizio: 14, poca capacità ed attività pari.

#### **Pretura di Gemona (Udine)**

Genestrelli Claudio, pretore, età: 50, servizio: 12, capacità ed attività sufficiente.

Vintani Pietro, cancelliere, età: 51, servizio: 21, capace ed attivo.

Di Brazzà Girolamo, scrittore, età: 31, servizio: 14, capace ed attivo. È destinato alla redazione de' processi verbali alle aule, supplisce plausibilmente nel disimpegno degli oggetti di onoraria giurisdizione; è istituito anche nella criminale procedura.

Ratta Camillo, scrittore, età: 35, servizio: 10, diligente ed attivo: la partita che più compatibilmente tratta è la criminale.

Carli Giovanni, scrittore, età: 38, servizio: 5, capace ed attivo.

[p. 83]

**Pretura di Latisana (Udine)**

Dal Zotto Luigi, pretore, età: 46, servizio: 17, capacità sufficiente, attività poca.

Fabris Domenico, cancelliere, età: 62, servizio: 28, capacità ed attività sufficiente. Sarebbe desiderabile in lui maggior zelo ed interesse pel buon andamento degli affari; e maggior sorveglianza [sic] sugli impiegati subalterni.

Donati Angelo, scrittore, età: 41, servizio: 12, capacità discreta, attività molta.

Renfo Giuseppe, scrittore, età: 40, servizio: 12, capacità ed attività assai discreta.

Koller Girolamo, scrittore, età: 25, servizio: 2, attivo e di capacità discreta.

**Pretura di Maniago (Udine)**

Taglialegne Giuseppe, pretore, età: 68, servizio: 12, sufficiente capacità, mediocre attività.

[vacante il posto di cancelliere]

Bernardis Gregorio, scrittore, età: 36, servizio: 10, estesa capacità e le più zelante [sic] attività. Ha piena capacità negli affari civili, politici e criminali, conosce perfettamente la manipolazione d'ufficio, che dirige con zelo distinto, attività costante, e lodevole esattezza.

Bianchi Giovanni, scrittore, età: 36, servizio: 14, sufficiente capacità ed attività.

Zanussi Domenico, scrittore, età: 55, servizio: 25, sufficiente capacità ed attività.

[p. 84]

**Pretura di Moggio (Udine)**

Lotti Giacomo, pretore, età: 61, servizio: 34, capacità ed attività sufficiente.

Vatri Giacomo, cancelliere, età: 33, servizio: 9, capace ed attivo.

Missoni Andrea, scrittore, età: 33, servizio: 12, abbastanza capace, ed attivo.

**Pretura di Palma (Udine)**

Mittoni Antonio, pretore, età: 53, servizio: 22, condotta in ufficio non sostenuta come si conviene; capacità limitatissima, attività poca.



Barbaro Antonio, cancelliere, età: 45, servizio: 29, sufficiente capacità ed attività.

Pico Antonio, scrittore, età: 27, servizio: 10, capacissimo ed attivissimo.

Gaspardis Benedetto, scrittore, età: 28, servizio: 11, sufficiente capacità, discreta attività.

Fabris Candido, scrittore, età: 33, servizio: 5, mediocre capacità discreta attività.

#### **Pretura di Pordenone (Udine)**

Arrigoni Francesco, pretore, età: 69, servizio: 4, condotta in ufficio non soddisfacente per lasciarsi dirigere dal cancelliere Albertini. Capacità nessuna, attività poca.

[p. 85]

Alvisii [sic] Girolamo, aggiunto, età: 40, servizio: 9, capace ed attivo. Potrebb'esser promosso.

Albertini Pietro, cancelliere, età: 40, servizio: 9, distinta capacità ed attività; è meritevole di promozione.

Ferro Ferrando, scrittore, età: 36, servizio: 11, capacità ed attività sufficiente.

Agapito Girolamo, scrittore, età: 45, servizio: 24, passabile capacità ed attività.

Masotti Biaggio, scrittore, età: 50, servizio: 6, passabile capacità ed attività. Sarebbe utile la di lui traslocazione.

#### **Pretura di Sacile (Udine)**

Frocellini Umberto Antonio, pretore, età: 47, servizio: 10, capacità ed attività sufficiente.

Foscolo Francesco nobile, cancelliere, età: 53, servizio: 15, capacità sufficiente, laborioso.

Landi Ferdinando, scrittore, età: 51, servizio: 34, molta capacità particolarmente nelle inquisizioni criminali e politiche, ed attivo. Degno d'un carico di maggior importanza.

Nodari Bortolo, scrittore, età: 38, servizio: 10, limitate cognizioni, attività corrispondente.

Zini Giovanni, scrittore, età: 38, servizio: 21, capace ed attivo.

[p. 86]

#### **Pretura di Spilimbergo (Udine)**

Camuccio Gio. Batta, pretore, età: 64, servizio: 21, capacità limitata, attività sufficiente.

Cassini Anselmo, cancelliere, età: 37, servizio: 12, distinta capacità ed attività.

Cattaneo Giacomo, scrittore, età: 70, servizio: 12, discreta capacità ed attività.

Bortolini Gregorio, scrittore, età: 34, servizio: 12, piena capacità ed attività.

#### **Pretura di Tolmezzo (Udine)**

Pandolfi Gio. Batta, pretore, età: 43, servizio: [non indicati], molta capacità ed attività.

Badoer Girolamo, aggiunto, età: 58, servizio: 18, meschina capacità ed attività. Padre di numerosa famiglia.

Marzari Lorenzo, aggiunto, età: 42, servizio: 14, non è amico del travaglio, e della subordinazione. Ha cognizioni intorno l'ordine interno dell'ufficio. Nel resto la di lui capacità è meno che mediocre, ed eguale è l'attività.

Frisacco Ersamo, cancelliere, età: 39, servizio: 17, è diligente, di capacità mediocre e pari attività.

Piani Gasparo, scrittore, età: 56, servizio: 19, capacità ed attività mediocre. Si presta nel servizio a qualunque ora.

Camozzini Luigi, scrittore, età: 64, servizio: [non indicati], capacità meschinissima, e meschina è pure l'attività, è però diligente. Molta capacità, ed attività. È atto a sostenere maggior ufficio.

[p. 87]

#### **Pretura di Travesio [sic] (Udine)**

Annoniani Francesco, pretore, età: 64, servizio: 36, capacità ed attività mediocre.

Marini Girolamo, cancelliere, età: 42, servizio: 12, capacissimo ed attivissimo oltre l'ordinario, specialmente negli affari criminali, e di polizia. Si è segnalato nella coordinazione dell'archivio, e nella applicazione oltre l'orario.

Ottolini Girolamo, scrittore, età: 51, servizio: 4, attivissimo, capace e indefesso. Si presta con distinto zelo oltre l'orario.

Fabris Antonio, scrittore, età: 31, servizio: 12, esperto ed ottimo scrittore. Insubordinato, distratto dagli affari di sua famiglia e segno che s'allontanò alcune volte dalla pretura, ed anche talvolta senza licenza.

Dima Giacomo, scrittore, età: 19, servizio: 1, poca capacità; è giovane assai, e prova molta fatica nell'istruirsi non conoscendo che i principi elementari.

#### **Pretura di Tarcento (Udine)**

Scarsellini Antonio, pretore, età: 43, servizio: 10, capacità ed attività sufficiente.

Colbertardo Giuseppe, cancelliere, età: 49, servizio: 28, capacità ed attività limitata.

Zanotti Vincenzo, scrittore, età: 39, servizio: 15, assiduo, capace, ed attivo in grado mediocre.

[p. 88]

Scalettari Giuseppe, scrittore, età: 28, servizio: 11, capacità superiore al posto che occupa, ed attivo.

#### **Pretura di S. Vito (Udine)**

[vacante il posto di pretore]

Ferro Lodovico, cancelliere, età: 43, servizio: 23, buona capacità in linea di cancelliere, attività sufficiente. Fa le funzioni di pretore.

Bernardi Gaspare Francesco, scrittore, età: 31, servizio: 5, capace e molto attivo.

Pasinati Angelo, scrittore, età: 54, servizio: 12, bastantemente capace, ed attivo.

Moro Giovanni, scrittore, età: 32, servizio: 18, attivo ed abbastanza capace nel disimpegno degli affari criminali, e politici, dei quali s'occupa.

### **9.12 Interrogatorio di Cecilia Monti<sup>413</sup>**

Il lungo interrogatorio di Cecilia Monti, moglie del generale d'Arnaud, si tenne presso la direzione generale di polizia dal 17 al 22 gennaio 1819.

La donna racconta dei suoi rapporti con Antonio Molin, dei contatti avuti con persone "sospette", parla delle trame della carboneria, e infine fornisce la sua versione sull'episodio del brindisi patriottico, durante il banchetto del giorno di S. Martino.

La copia di questo documento (per ora dell'originale non si hanno tracce) rivela anche la poca confidenza con la lingua italiana, dell'impiegato di polizia che produsse il duplicato, e rimanda al

---

<sup>413</sup> HHSW, *StK, PLV*, b. 35, fasc. 44, cc. 365-414.

problema della precario grado di alfabetizzazione di quanti svolgessero basse mansioni negli uffici pubblici; per quanto riguarda il ramo del giudiziario, Rodolfo Faccioli lamentava il fatto di vedere «come alunni [...] de' giovinetti di quattordici in quindici anni, che talvolta non conoscono neppure i principi della ortografia, bastando ai medesimi, che, trascorso qualche tempo, possano ottenere uno stipendio. Crescono per conseguenza questi giovanetti malamente trascrivendo ad un tavolo referati, informazioni od altro»<sup>414</sup>

[c. 366r]

Regno Lombardo-Veneto  
Direzione generale di polizia  
giorno di domenica 17 gennaio 1819

Nella stanza di politico arresto destinata all'assunzione degli esami procedendosi al costituito della signora Cecilia Monti d'Arnaud, fatta accompagnare la medesima, alla presenza dei sottoscritti imperial regio commissario superiore inquirente ed imperial regio commissario attuario venne primieramente la stessa signora, cos' descritta.

Una donna di statura ordinaria, corporatura complessa, dell'apparente età di circa 50 anni, capelli castani, occhi simili, bocca grande, naso medio. Vestita con abito di merinos ponsò, sciallo di lana a fiori, scarpe neri [sic], indi fu

1.

Interrogata: sulle generali

1.

Rispose: Io sono e mi chiamo Cecilia Monti del defunto Giuseppe, nacqui alla Fratta comune della provincia [sic] del Polesine, ma da molti anni me ne sono assentata per le combinazioni che dirò in appresso. Sono moglie del signor Barone d'Arnaud, maresciallo di campo al servizio di sua maestà cristianissima ora in pensione. Conto l'età di 40 anni circa, e professo la religione cattolica. Primo [sic] di sposar il generale d'Arnaud, ciò che avvenne nelle prime campagne d'Italia, allorché si trovava in Verona in qualità di tenente colon[n]ello, io era stretta in matrimonio col signor Antonio Gianotti, possidente di Legnago, ma siccome, io ero stata coartata ad [c. 366v] un tal matrimonio, venne egli formalmente annullato, come deve risultare dai registri della curia vescovile di questa città.

---

<sup>414</sup> (Faccioli R., *L'attuario criminale...*, cit. , p. 9).

Del Gianotti io non ebbe che una figlia che morì poco dopo e sola tengo attualmente un figlio di nome Giuseppe d'anni 9 circa che ho procreato col generale mio marito, in aggiunta però dei figli che ho testé nominati, io ebbi tre figli d'amore con un individuo di distinzione che abbi a conoscere a Verona prima che sposassi il generale all'epoca indicata, il quale si chiamava il conte di Küuzer [sic] generale di cavalleria, nell'armata imperiale austriaca.

Questi figli si chiamavano, uno Ferdinando, che è il maggiore, cui vive al servizio austriaco, in qualità di capitano di cavalleria, un altro era una figlia di nome Lucrezia, che morì nubile nei primi anni della sua età, il terzo pure fu una figlia di nome Carolina, morta egualmente in Francia un anno fa, dopo di aver sposato, il tenente colon[n]ello conte di Repentigny ch'era delle colonie francese della Guadalupe.

Dell'indicato mio figlio maggiore che ritenne il nome di Künzer, io non ebbi notizie doppoi che sono in Italia, e solo n'ebbi in Francia, l'ultime delle quali mi pervennero dal Tirolo austriaco dov'eravi un [c. 367r] corpo di truppe alleate, ed ora non so ove si trovi. Per parte della mia famiglia ho due fratelli, uno di nome Sebastiano ch'era tenete nell'armata italiana, ed uno di nome Luigi che è capitano, pensionato austriaco. Ne avevo un terzo di nome Lorenzo ch'era pur capitano dell'artiglieria italiana, ed altri che ora sono tutti morti. Per ragione della mia famiglia tengo diversi parenti, donne ed o[sic] uomini di diversi gradi, che io appena conosco stante la mia lunga assenza dall'Italia. Mai sono stata soggetta in nessun luogo, con la mia condotta a censura di sorte.

2.

Da quanto tempo, ed in qual oggetto siasi ultimamente trasferita in Italia.

2.

Sono ritornata dalla Francia in Italia, dal passato mese de settembre all'oggetto di ricuperare la mia dote e porzione d'una eredità dalla mia famiglia e parenti.

3.

Con quali recapiti venisse ella ultimamente in Italia.

3.

Io venni a questa parte con un passaporto regolare, rilasciatomi dal ministro di polizia in Parigi vidimato dall'ambasciatore austriaco, nel quale era compreso il generale, mio marito e mio figlio che soli vennero meco dalla Francia.

[c. 367v] 4.

Quale strada abbia percorsa per ritornare ultimamente a questa parte e d'onde precisamente si staccasse.

4.

Allontanandomi dalla Francia, noi ci siamo staccati precisamente da Melun, dove eravamo andati per risapere qualche cosa d'un baule d'effetti, che ci era stato rubato lungo il viaggio di Parigi. Per giungere in Italia abbiamo presa la via del monte San Gottardo e del Sempione, e di là dopo aver pernottato unicamente in Milano sopra di un albergo ch'io non mi ricordo comme [sic] si chiamasse passai per Verona direttamente nella comune della Fratta, nella solita casa d'abitazione della famiglia.

5.

Se rimanesse sempre nella comune [sic] di Fratta durante il tempo che si attrova a questa parte.

5.

Io rimasi sempre nella commune di Fratti [sic], alla riserva di due volte che fummo a Venezia alloggiati in casa di mio fratello Luigi a S. Samuele: la prima volta all'oggetto di ottenere dall'[sic]consolato di Francia i certificati di vita necessari a mio marito pel conseguimento della pensione; e la seconda per ricuperare alcuni bauli, contenenti gli effetti del nostro equipaggio che aspettammo di

Franzia, col mezzo dei negozianti Margheritis di Milano [c. 368r] ed Heizelmann di Venezia.

6.

Come, da quanto, e perché si trovi ella presentemente agli arresti.

6.

Un mese o più fa, venne all'albeggiare del giorno in casa mia alla Fratta il signor commissario di polizia di Rovigo, il quale seguito da molte guardie, entrato nella stanza ove dormivo io col generale mio sposo, e figlio, m'intimò l'arresto e divisa io da mio marito, ha proceduto ad una perquisizione per tutta la giornata alle mie robbe ed in tutti i loghi della mia abitazione. Alla sera poi posti entrambi separatamente sopra due carrozze ci fece scortare entrambi separatamente in Venezia, dove venni da quel momento collocata nel luogo in cui mi trovo per anco. Questa è la storia succinta dal [sic] mio arresto, ma io dichiaro di non conoscere [sic] i motivi per i quali, il governo, queste misure, così severe contro di me, abbia adottato [sic].

7.

Se fossero asportate della carte, dalla di lei abitazione

7.

Furono benissimo asportate delle carte dalla mia abitazione, delle quali, essendo stato fatto un pacco, suggellato a fuoco, venne questo rimesso a questa polizia, giacché nel giorno dopo io ebbi a rivederle nelle mani del signor commissario superiore a cui parlo, che ne ha fatto un esame ed una specie [c. 368v] d'inventario, invitandomi ad apporre a tutte quelle che vennero separate la propria mia firma.

8.

A chi appartenga la lett[e]ra sotto il numero 1. che fu trovata nelle carte a lei perquisite, il di cui l'autore [sic] si segna con l'iniziale M.

8.

La lettera che ella mi fa vedere è scritta da certo signor Antonio

Molin di Venezia, ed è a me diretta.

Il signor Molin è in giovine prosidente [sic, possidente?] ch'io ebbi a conoscere qualche anno or sono a Venezia, dove mi fu presentato dal mio fratello Luigi Monti a cui il padre del Molin presentava un tempo i suoi servigi in qualità di avvocato, e da quel'epoco [sic] in poi io mantenni sempre seco lui un amichevole corrispondenza, anche durante [sic] il mio soggiorno i Franzia.

9.

Con qual mezzo ricevesse ella la lettera in questione che manca delle marche postali.

9.

La lettera stesse [sic], mi fu rimessa con mezzo particolare da Cavarzere, comme [sic] me ne fu presentata qualche altra dello stesso Molin, che si troveranno nelle mie carte, avendo egli colà dei parenti e dei beni. Io non so per altro il motivo per il quale il Molin si servisse per ciò, di mezzo particolare, ma credo per risparmio di spese, e per maggiore sicurezza nella consegna.

10.

A spiegare quali cose fosse la sua testa tanto [c. 369r] occupata, per le quali sembra che il Molin, dubiti ch'ella non si sovvenisse di lui.

10.

[la prima riga si trova a carta 368r. perché le risposte sono scritte in parallelo e non sfasate come in questa trascrizione] Le cose delle quali parla [c. 369r] il Molin nella lettera in discorso, credo che si referiscano [sic] a suoi affari di famiglia ed in particolar modo alle mie pendenze civili, giacché io non potrei dare nessun'altra spiecatione, se il Molin volesse alludersi a qualche altro oggetto, dovrà egli rispondere.

11.

A quali oggetti creda ella che il Molin voglia riferirsi con le parole poste a tergo della lettera stessa "Rappelez vous mon impatience et mon desir"

11.



Io credo che le frasi indicate si riferiscano alle dichiarazioni amorose ch'egli ebbe a farmi, ma nulla più.

12.

In qual tempo ricevesse la lettera che manca di data

12.

Credo che la lettera mi giungesse da Padova nel mese di novembre [sic] passato dopo un disgiusto [sic] che avevamo assieme a causa della sua partenza per Padova diretta a vagheggiare un'altra signora.

13.

Cosa fossero le commissioni rispetto ai nominati Luigi e Vittoria, del [sic] quali si fa menzione nella lettera n. 2 che sembra scritta dalla stessa mano della prima.

13.

Sono commissioni particolari che avevo date al Molin riguardo a mio fratello Luigi Monti, e mia cognata Vittoria, le quali non sono di alcune [sic] concludenza, per quando [sic] me ne ricordo.

14.

Chi sia il Camerata di cui parla la lettera stessa, e per qual motivo dovesse vederlo.

14.

Il Camerata è un cavaliere delle Romagna, ch'io conobbi alcuni mesi fa eventualmente a Rovigo, al [c. 369v] tempo della fiera. Amico per quanto so del Molino, al quale mio ero rivolta per l'acquisto d'una casa di sua proprietà che tiene alla Fratta. È questo l'affare per cui il Molin devea [sic] per mio conto portarsi dall'Camerata [sic], e quello che riguarda mio fratello Sebastiano si è la domanda d'una agenzia a suo favore, che io avevo fatta al predetto signor Camerata col mezzo del prefatto signor Molin.

15.

Chi sia il Boyer di cui pure è menzione nella lettera indicata.

15.

Il signor Boyer è un agente della famiglia Correr, col quale ebbi a trattare per l'affrancazione d'un livello gravitante il palazzo di

mia famiglia nella Fratta, e per l'acquisto di alcuni beni in Polesine di proprietà di socci [sic] principali che io volevo comprare, al qual scopo mi valse dell'opera del signor Molin.

16.

Chi sia il Passerini egualmente indicato nella lettera n. 3.

16.

Il Passerini e per quanto mi è noto, il segretario del cavalier Camerata, ch'io ho avuto egualmente a conoscere pochi mesi fa, in causa del progettato acquisto della casa.

17.

Quali "istruzioni" avesse ella a dare al Molin, prima di passare a Parma ed a qual fine, [c. 370r] contasse ella d'intraprendere un tal viaggio.

17.

[c. 369v] Io avevo divisato di passare a Parma, per collocare mio figlio nell'collegio [sic] di Guastalla, se avessi [c. 370r] potutto [sic] e le istruzioni ricercatemi dal Molin non risguardano che l'andamento de' miei affari civili a lui appoggiati.

19. [sic]

Di quali affari creda elle [sic] che parli il Molin, nella lettera stessa ch'egli "desidera e fa voti per la lora [sic] buona riuscita.

19. [sic]

Gli affari di cui mi parla il Molin, credo che non abbiano relazione che alle mie cause, ed alle miei [sic] vertenze famigliari, come pure al progettato collocamento di mio figlio nel collegio di Guastalla.

20.

Chi sia il banchiere di Torino di cui è menzione nella lettera suddetta.

20.

Intorno al detto banchiere dichiaro che il signor Molin ha preso un equivoco, giacché io gli ho sempre parlato, anche colle mie lettere di Francia, di un banchiere di Amburgo, e non di Torino, che avevo presso di lui qualche capitali [sic] di mia ragione, a quest'ora già da me ritirati fin

dal momento che mi è mancata la povera figlia. Questo mio banchiere in Amburgo era il signor Cattanei.

21.

Se ella abbia difatti un capitale di 60 mila lire, che comme [sic] appare della [sic] lettera Molin, doveva essere deposta a sua disposizione al primo incontro.

21.

Io non disse [sic] mai al Molin, né so che gli altri gli abbiano detto che io avevo la somma di 60 mila lire disponibile a Torino. Dissi bene al Molin che avevo de' capitali ancora in Francia, parte in beni e parte in denaro affidata ad una famiglia, co' quali contava di far degli acquisti in [c. 370v] Italia, quanto potevo venir a stabilirmi, ma io non ho comunicato a Molin niente di più. I capitali che io ho in Francia, ascenderanno a 150 mila franchi, che io ho potuto raccogliere con la mia economia, amministrando i beni di mio marito, ma egli stesso ignora il totale di detta somma, perché io ne ho usato silenzio, onde la sua famiglia ch'è povera, non venisse a tormentarlo con delle sovvenzioni. Se il Molin ha mal inteso, darà egli maggiori indicazioni.

22.

A spiecare [sic] i capitali da lei posseduti "a questa parte" co' quali, in aggiunta degli altri, pretende il Molin ch'ella avrebbe potuto [sic] fare un "acquisto in grande"

22.

Io suppongo che il Molin voglia parlare dei capitali derivanti dalle mie azioni totali, e della quota di eredità ch'ero in diritto di ripetere da' miei parenti, giacché io non tengo a questa parte altri capitali di sorte.

23.

Da chi sia scritto il pezzo di carta sotto il n. 8, che comincia, "vengo da ricevere".

23.

È questo un principio de' lettera ch'io avevo cominciato a scrivere

non mi ricordo a chi, né in qual  
epoca.

24.

Quando ed in qual incontro ricevesse  
ella il corriere di Franzia di cui si  
parla nel detto principio de' lettera.

24.

Siccome la detta carta è stata  
scritta da molto tempo, e serviva  
d'involta a dei merli, così io non  
potrei dirle di che si tratta, [c.  
371r] in questo momento non  
ricordandomelo.

25.

Cosa sia il foglio di carta sotto il  
n. 6 che comincia "nel momento che  
discendo"

25.

La carta che mi mostra sotto il n.  
6 è una lettera che io voglio  
scrivere a Molin nel novembre  
passato, ma credo che dessa non sia  
stata rimessa al suo destino e però  
rimanesse fra le mie carte.

26.

A spiegare gli affari per i quali ella  
disse al Molin, che discendeva dal legno  
in quel momento.

26.

Gli affari per i quali dissi al  
Molin che discendevo dal legno sono  
la causa vertente fra me ed uno mio  
nipote di nome Giuseppe Monti, per  
i quali sono stata personalmente a  
Rovigo dall'avvocato Gianotti, a  
cui n'avevo appoggiata la  
direzione.

27.

Quali sieno gli affari della Romagna  
e di Milano per i quali sembra dalla  
stessa carta, sotto il n. 6 ch'ella  
si trovasse occupata.

27.

Gli affari delle Romagna e di  
Milano per i quali dissi a Molin  
che mi trovava occupata, di  
riferiscano [sic] ad un bando di  
effetti di mia proprietà che lascia  
al conte Francesco di San  
Bonifacio di Verona dall'anno 1815  
quale ebbe egli a dirmi di avere  
spedito al negoziante Marghritis di  
Milano, che diceva di non aver  
ricevuto, in Romagna, poi volevo  
dirigermi per vedere una amica  
Borelli che aveva sposata un  
uffiziale francese che si trova

stabiliti [sic] in Parigi o per meglio dire per servire alle [c. 371v] commissioni ch'ella aveva date, affine [sic] di riconoscere la stato di alcuni suoi beni di famiglia, e procurarne possibilmente la realizzazione.

Ciò è per ora avutosi, lettosì alla signora d'Arnaud che confermo pienamente, si ritrasse la di lei firma, e fu aggiornata a domani la continuazione del suo costituito, per esser fatta l'ora tarda.

sottoscritta Cecilia d'Arnaud [l'interrogatorio si tratta di una copia, perché non c'è la firma ma viene trascritto, dallo scrittore, il nome, come quello pure dell'attuario]

sottoscritto Gradenigo i. r. commissario attuario

[c. 372r]

Lunedì 18 gennaio 1819

Nella stanza come sopra

Procedendosi alla continuazione del costituito della signora Monti d'Arnaud premessa le solite [sic] ammonizione sull'importanza della verità alla stessa signor. Fatta comparire come [sic] sopra alla presenza dei sottoscritti, fu

28.

Interrogata: Quali si fossero veramente i motivi per i quali elle dice nella lettera sub n. 1 ch'ella vorrebbe "approfittare di questi momenti per dar fine alle cose sue

28.

Rispose: I motivi per o quali m'interessava di dar fine alle cose mie, derivavano appunto dalla premura che io avevo di terminare l'affare del mio baule in Milano, come [sic] dissi sopra e quello della signora Borelli in Romagna altri motivi io non avevo.

29.

Che si fosse la "nota" che doveva essere apprestata per quanto pare dall'individuo Bastiani nella lettera stessa nominata.

29.

La nota di cui parlo doveva essere una specifica di carta occorrenti [sic] per l'andamento delle mie cause civili, la quale doveva essere approvata di mia commissione dal fratello mio Sebastiano onde passarla al signor Molin. Essa

nota credo che si trovi fra le mie carte.

30.

A dar spiegazione della lettera sotto il n. 7 che si trova lacerata in due pezzi.

30.

La carta sotto il n. 7 è un'altra minuta de lettere che ho lacerata, scritta non mi ricordo, in qual tempo, ma credo in pros[s]imità all'altra e questa pure diretta al mio amico Antonio Molin.

31.

A dire nuovamente quai fossero gli affari di Milano di Ro= [c. 372v] [Romagna: nel retro del foglio non viene ricopiata la parte finale della domanda; lo si capisce dalla risposta]

31.

[c. 371r] Gli affari di Romagna, e di Milano sono sempre quelli del baule [c. 372v] e della Borelli che ho indicato di sopra. Quanto poi a Torino io volevo alludere a Bologna e fu un equivoco di penna, se io mi sono servita dell'espressione di Torino.

Si fa rilievo, che essendosi ripetute alla signora d'Arnaud le più serie ammonizioni sull'obbligo che le correva di dire la verità e di dare delle soddisfacenti, precise, analoghe rischiarazioni sul tenore delle diverse lettere che furono invenzionate, onde meritare dei riguardi per parte del governo, in vece di esporsi a quelli misure [sic] di rigore che sarebbero altrimenti adottate nel caso che fosse per persistere nelle inconcludenti, astrat[t]e e poco verosimili di lei risposte; ella ebbe a dichiarare quanto segue.

32.

Io non voglio stancheggiare ulteriormente le autorità tacendo il vero, sopra quelle circostanze che potrebbero interessare le viste del governo, e però sono disposta di rispondere ingennamente [sic] e categoricamente alle domande che mi saranno fatte. io premetto però che tutto quello è, quanto io avessi potuto fare o dire capace di adombrare il governo austriaco non è stato da me suggerito da nessuna idea, di muovera [sic] la tranquillità, ed al riposo degli stati di S. M. I. per cui ho tutto que' riguardi [sic] che gli sono dovuti, ma soltanto dal desiderio di poter in qualche modo giovare alla sorte infelice della Franzia, che io risguardo attualmente comme

[sic] la mia [c. 373r] seconda patria, stande [sic] il mio domicilio di tanti anni ed il sacro vincolo che mi lega ad un generale francese.

Parlando prima di tutto delle lettere che io scrissi [sic] a Molin, io confesserò di avergli scritto diverse cose che forse potranno essere male interpretate, ma molte di queste sono state da me create, per dar pascolo unicamente alla di lui curiosità ed al genio che mi ha parso di travedere in lui a favore del passato ordine di cose, altre finalmente hanno un carattere di realtà, ma parte si riferiscano semper [sic] agli affari di Francia.

Gli affari di cui parlo nelle minute di lettere dirette al Molin, sono quelle che or vado a spiecare [sic]. A Parma, egli è vero che io avevo divisato di portarmi al più presto che io avessi potuto, affine di collocare nell'coleggio [sic] di Guastalla, il mio pic[c]olo figlio Giuseppe, ma oltre quest'oggetto io avevo quello di ossequiare S. M. l'Arciduchessa Marie [sic] Luigia, che fin dal momento in cui regnava in Francia mi ha dato [sic] saggi della sua bontà a mio riguardo, motivo pel quale crederei di mancare al sentimento più sacro pegli uomini, che quella [sic] della gratitudine, se io non conservassi ancora [c. 373v] per lei, tutto quel rispettoso attaccamento che le beneficie [sic] di che ho goduto in Francia per effetto della sua magnanimità mi hanno giustamente ispirato. In quest'incontro io vi dirò francamente essere stata mia intenzione di far conoscere alla prelodata maestà sua, che tutti i buoni francesi sono devoti alla di lei causa in modo ch'ella non avrebbe che a presentarsi alle frontiere del regno per esservi ricevuta a braccia aperte, ove però piacesse sempre all'augusto suo genitore di prestare a ciò il sovrano suo assenso, giacché quando si desidera il ritorno di Maria Luigia per la felicità della

Francia, altrettanto tutti i buoni francesi bramarebbero [sic] che ciò si facesse in piena regola e dietro concerti con la corte imperiale di Vienna affine che non accadessero altri disordini.

A questo passo io era determinata in forza delle sollecitazioni che mi furono fatte da molte persone autorevoli, che ora sono disgraziate, come [sic] per esempio il principe d'Ek mühl, Colincourt duc de Vicenza, il generale Sebastiano Braunne ed altri che appartenevano alla cessata guardia imperiale, che sono il generale Testa, il generale Jamin e molti ufficiali superiori i quali tutti al mio partire [c. 374r] per l'Italia, mi raccomandarono di vedere se avessi potuto l'archiduchessa [sic] M. Luigia per intendere da lei se voleva ascoltare una volta i desideri di tanti francesi che le sono attaccati col più intimo sentimento ritornando a regnare fra essi loro, come [sic] reggente del principe suo figlio, che divide seco lei l'amore dei buoni francesi. Io non ho potuto però realizzare questo mio divisamento a cagione degl'inciampi e della persecuzione che mi pare essermi usata dalla parte di una società pericolissima [sic] che ora infesta l'Italia ed altre parti d'Europa, intendo parlare della Carboneria alla quale io dichiaro di non appartenere col fatto, tuttoché le mie relazioni m'abbiano fornito dei mezzi per conoscere se non tutti almeno in gran parte o loro intrighi ed i loro segni. Ecco il fatto, al mio arrivo in Italia quest'ultima volta, io credevo che la setta dei carbonari fosse distrutta con la disfatta e morte di Gioac[c]hino, che sembrava essere il protettore, ed il fautore principale, ma mi sono ingan[n]ata ne' miei calcoli, poiché ebbi poco dopo ad accorgermi che la setta dei carbonari esisteva tuttora, e forse in maggior forze di prima. Appena arrivata per così dire in Francia, io ebbi a parlare con certo signor



Antonio Villa [c. 374v] della Fratta, che era per antiche mie cognizioni uno degli individui ad[d]etti ad una società esistente nel 1815 detta dei Nomos. Il quale dopo avermi questionato sulle novità del mondo, mi disse, che la Carboneria andava molto bene, ch'erano molti forti [sic], ma che tutti i segni erano cangiati per timore di qualche scoperto. Io desiderando di conoscere quanto mi fosse stato possibile i nuovi misteri della setta, anche all'oggetto di poter rilevare se e fino a qual grado i Carbonai zelassero, e favorissero gl'interessi di Maria Luigia a cui soltanto io sono attaccata, impiegai tutto il mio spirito, per istrappare se avessi potuto, i secreti [sic] della società ed anche i nuovi inventati segni, ma sia che il Villa trovasse malcontento di me dal modo con cui mi condussi nell'anno 1815, epoca nella quale io fui ancora in Italia, su di che parlerò più in dettaglio in appresso: sia ch'egli diffidasse assolutamente di me, non ho potuto rilevare che delle cose astratte ed a più riprese, ma la circostanza che mi rese convinta esservi in fatto molti carbonari in Italia, mi venne fornita dalla fiera di Rovigo, che fu nel passato mese di ottobre.

Recatami a Rovigo procedente da Venezia per indi passare alla Fratta, unitamente a mio marito e mio fratello Sebastiano [c. 375r] io mi attrovava nel tempo indicato al Caffé così detto dei nobili in piazza di Rovigo, ivi riveduto il Villa, che mi fu accostata per complimenti, egli mi presentò contemporaneamente un signore di mezz'età, di polite maniere, che mi disse essere certo signori Munari di Calto, uomo a suo dire molto buono che desiderava fare la mia conoscenza. Insospettita fin da quel momento che il Munari fosse un carbonaro di antica data, io mi misi a parlare familiarmente con lui sperando di poter scoprire qualche cosa ma il Munaro [sic]

tuttoché mi accompagnasse alla fiera dei cavalli e si trattenesse qualche tempo meco, si mostra sempre assai circospetto, e si tenne in guardia, facendosi soltanto intendere, ch'egli stava alla campagna come me per attendere agli intressi [sic] e che andava di tanto in tanto a Bologna. Io veggendo nel Munari tanta riserva, non ho creduta [sic] al momento di spingere le mie domande, ma lo invitai a pranzare meco durante la fiera, invito ch'egli mostrò di accettare, senza comparire per altro al pranzo, giac[c]hè egli fu per quanto mi è noto allontanato da me da altri individui carbonari, che forse, insospettiti perché parlasse meco, hanno cercato [c. 375v] di allontanarlo dal mio fianco. Io non potrei dire chi realmente si fossero i carbonari dai quali suppongo, allontanata dal Munari, ma dalla conoscenza che tengo dei vari segni della Carboneria, a me insegnati da un inglese Helf che fu in mia casa a Versailles, e dalle osservazioni fatte successivamente a diverse persone che si trovavano al detto caffè dei nobili, mi accorsi fuori di dubbio che vi esistevano nella medesima vari altri carbonari dei gradi più elevati fra i quali ne rimarcai cinque ch'eran tutti seduti ad un tavolino dove dai segni ch'essi facevano assieme, dedussi fuor di equivoco che fossero gl'individui costituenti il Gran Capitolo e gran Vendita, secondo la più recente denominazione, appartenente alla città di Bologna. Questi cinque individui io per verità non conobbi di persona, né ho ad essi parlato, ma forse Villa avrebbe potuto conoscerne alcuno poiché ho osservato che andava e veniva frequentemente dal caffè. Dopo delle case da me osservate alla fiera, io non ho per verità potuto rilevare altre circostanze riferibili alla Carboneria, ma tutte le volte che sono stata posteriormente a Rovigo, ho sempre avuto occasione di conoscere in

causa dei segni comme [sic] dissi, che vi [c. 376r] erano in quel paese molti carbonari, e dai discorsi misteriosi che a me fece posteriormente Villa in proposito, ebbi a convincermi ch'io non prendevo abbaglio, sebbene il Villa asservasse [sic] verso di me un'affettata riserva, dimodo che negli ultimi momenti della mia stazione alla Fratta egli aveva rallentate di molto le sue visite. Gli affari della Romagna che sono parimenti indicati nelle mie lettere si riferiscano [sic] commi [sic] dissi in avanti, alla cura che io volevo prendere agli interessi dalla [sic] nominata madame Borelli, ma oltre ciò, avevo in animo di passare a Ferrara e Bologna affine d'interessarmi se avessi potuto con alcuni degli individui insignati [sic] d'alti gradi nella Carboneria e di strappar loro, se fosse stato possibile, il vero scopo de' loro intrighi sempre però nella vista di conoscere, comme [sic] dissi, quanto appoggio poteva o no sperare per parte loro la causa [sic] di Maria Luigia, che quella dei buoni francesi, giacché io sempre temevo che questa sorta di gente, in vece di spalleggiare gl'interessi di quello o di quell'altro sovrano, non avessero altra mira che di rovesciare tutti i troni e si ripiombare tutta l'Europa in uno stato di anarchia [c. 376v] e di desolazione. Temendo che il Molino [sic], il di cui fondo di cuore non è cattivo, verso il quale avevo un sentimento d'amicizia, avesse potuto per sua disgrazia immischiarsi nella Carboneria, io sono trascorsa qualche volta nelle mie lettere a qualche espressione capace d'ispirargli della confidenza, affine di con[n]oscere con tal mezzo se diffatti [sic] fosse egli pure divenuto carbonaro, ma io dichiaro che le espressioni medesime sono unicamente un parto delle realtà, meno quelle cose che disse, e quelle che vado ad esporre in

appresso. Per esempio: io ho fatto supporre al Molin, che avevo degli affari anche in Torino e Napoli, ma questi non sussistono punto, di fantasia per nascondere tanto al Molin quanto a qualche altro il vero scopo delle mie direzioni in Italia, sulle quali io risponderò fedelmente sopra quanto io verrò interpellata, essendo mio proponimento, comme [sic] ho detto poc'anzi, do mostrarmi sincero.

33.

A spiegare cosa intende di dire con l'espressione "che sotto il cielo protettore delli popoli infelici, benedica i nostri voti", che si rimarcano in [c. 377r] fine della suddetta lettera n. 7.

33.

[c. 376v] Le parole relative a popoli infelici delle quali mi sono servita nella lettera in discorso, si alludano [sic] allo stato della Francia, i di cui popoli estenuati [c. 377r] da tante disgrazie ed av[v]ilita, si trovano attualmente molto infelici. Io non intendo con ciò ne di mancare ai riguardi che io debbo all'attuale re di Francia Luigi XVIII né ai doveri di mia sudditanza che non fu però avvalorata da nessun giuramento per parte mia giacché sono persuasa ch'egli sia un uomo saggio e liberale, dotata [sic] delle miglior intenzioni, ma sono altrettanto persuasa che siavi bisogno di un potere più energico e più confacente allo spirito dai francesi, per ridimerli [sic] in qualche modo dalle loro sventure, massime nel caso in cui si avverasse la morte dello stesso re di Francia, che solo credono giustamente i francesi pos[s]a essere capace di sostenere con tranquillità e paterna saviezza le redini dello stato, nulla ostante i vari altri individui della famiglia borbonica, che non godono punto della confidenza della nazione. Per popoli infelici io dichiaro, lo ripeto, che non intendo parlare che dei francesi, né di nessuna altro popolo, e che a lui solo si

riferiscano le espressioni "de' nostri voti", giacché, io non credo che si vorrà far un delitto, si [sic] i francese ai quali io mi riguardo attac[c]ata comme [sic] miei connazionali, desidereranno di riparare dalle [c. 377v] loro disgrazie, per le quali io stesso soffersi una perdita di 80 mila e più franchi, senza contare le dotazione [sic] di bene in Vestfalia ch'erano state donate a mio marito, unitamente alla sua baronia, comme [sic] risulteranno dalle carte dello stesso generale mio marito.

Altro senso non hanno le miei [sic] parole indicate. Siccome a Molin io avevo fatto, non possa [sic] negare, qualche confidenza in proposito [sic], così mi riferivo sempre alla medesima nelle lettere ch'ebbi occasione di scrivergli.

34.

A dar schiarimenti sopra la lettera n. 9

34.

È una lettera del capitano comandante [sic] la gendarmeria di Melun, che mi dà notizie sul ritrovamento d'un baulo [sic] con molti effetti, argenteria, bisoux [sic], e carte pel valore di 30 mila franchi, che mi venne rubato nell'ultimo mio viaggio d'Italia. Le carte erano tutti i documenti del servizio prestate [sic] dal generale ed alcuna [sic] erano relativa agli affari di mia famiglia. Di più vi erano delle lettere segnate con la lettera iniziali [sic] F che è la sottoscrizione convenuta tra me ed il generale austriaco di cui ebbi la relazione affettuosa ed i figli superiormente indicati.

35.

Così [sic] sia la lettera sotto il n. 10

35.

È una lettera che mi fu data [c. 378r] a Chateau Candau ed appartiene a un padre che desidera notizie d'un figlio che si trova in Italia. Io non la ho consegnata nell'mio [sic] passaggio, affine di non perdere tempo, e per ischivare in Brescia l'incontro del famoso generale Lechi che fu

arrestato per tanto tempo in Parigi, dopo le sua campagne di Spagna. Bisogna sapere che io, a questa [sic] generale ho salvata per così dire, la vita, raccomandandolo a madama Letizia, dove ho servito per vari anni in qualità di maggior dama, col titolo solito usarsi in Corsica di veneranda, con cui vengono indicate le dame di confidenza e di maneggio. Per questo segnalato favore, il generale ha cercato tutti i mezzi di vedermi in Francia, affine di dimostrarmi la sua gratitudine, anche facendomi dei preziosi doni, ma io l'ho sempre schivato, come un uomo, a cui io non m'avevo interessata che per fare un tratto di umanità all'infelice sua madre, giac[c]hé sapevo ch'era un cat[t]ivo soggetto.

Se mi fossi trattenuta qualche momenti [sic] a Brescia, ove comparvi con la car[r]ozza di mia proprietà che ha l'armi del generale, egli è certo, che divulgatasi la voce del mio arrivo egli è certo che il Secchi avrebbe desiderata di vedermi, ciò che io non amavo. [c. 378v]

36.

Chi sia il conte Sanbonifaccio [sic] di cui è la lettera sotto il n. 11.

36.

Il conte Sanbonifacio di e [sic] la lettera sotto il n. 11 è il caposquadra di cavalleria a servizio della Francia, che io ebbi a conoscere nell'anno 1815 a Venezia, comme [sic] un antico militare, al quale nell'anno 1815 ho lasciato un baulo [sic] d'effetti con la commissione di rimmettermelo in Venezia, che poi è andato perduto.

37.

A dar schiarimenti sopra la lettera n. 12.

37.

È una lettera che mi fu consegnata di fratelli Salvadega di Cavarzere a cui diedi nuava [sic, nuova] della sorte di un loro fratello militare ora a Parigi, per farne seguire la consegna a momento opportuno.

38.

Cosa sia la lettera n. 13.

38.

È una lettera del vecchio zio del Molin, dal quale ebbi delle gentilezze nel mio passaggio a Cavarzere.

39.

A dire cosa sia la lettera n. 14.

39.

È una lettera parimenti del conte di Sanbonifacio di Verona che tratta sopra l'affare già indicato del baule.

40.

A dar spiegazione sopra la lettera n. 15.

40.

L'abbate [sic] Scurel è un maestro di lingua francese ch'è stabilito da 20 e più anni in Venezia, dove gode della [c. 379r] pubblica stima, del quale ero solita di servirmi in Venezia come una specie di mio segretario e da lui è scritta la lettera sotto il n. 15. Io gli avevo raccomandato l'acquisto [sic] di un moro per mio servizio, di quelli che mi è stato detto essere venuti dal Brasile con le nave [sic] austriache, ma egli non vi è riuscito.

41.

A dar spiegazione dell'autore della lettera sotto il n. 16.

41.

La lettera è del signor Mantaban, primo notaro in Parigi, ch'è incaricato di accudire ai miei famigliari intressi [sic] in Francia.

42.

Cosa sia la lettera sotto il n. 17.

42.

È una lettera che io feci scivere [sic] dall'abate Ecurel, onde invitar il mio fattore di campagna a Montargis a voler portarsi in Italia, la qual lettera poi non ebbi [sic] il suo corso.

43.

Egualemente sopra la lettera n. 18.

43.

Il Boyer di cui è la lettera sotto il n. 18 è un agente della nobile casa Correr di Venezia, al quale mi ero rivolta, col mezzo di mio fratello Luigi Monti, che me ne

fece far la conoscenza, onde trattare l'acquisto di alcuni beni della detta nobile famiglia.

44.

Comme [sic] sopra sulla lettera n. 19.

44.

Essa è una lettera del ministro Paquier, al quale mio ero rivolta [c. 379v] come feci tante altre volte per aver la grazia di alcuni infelici ch'erano stati arrestati.

45.

A dar spiegazione della lettera n. 20.

45.

La lettera n. 20 è un'altra lettera del notaio Blondeau che io avevo presso di me per farla tenere a Brescia, come quella sotto il n. 10.

46.

A dar spiegazione della lettera sotto il n. 21.

46.

Tanto la lettera sotto il n. 21 quanto quella sotto il n. 22 sono di certo Matteo de Giorgio, impiegato postale di Rovigo, al quale io mi era rivolta pregandolo a volermi trasmettere le lettere che giungeranno a mio nome, affine di ottenerle con maggior sicurezza, giacché dal modo con cui mi pervenivano prima avevo concepito dei dubbi che mi potessero venir aperte. Il de Giorgio mi rimise due sole volte delle lettere che venivano de [sic] Venezia e dalla Francia, versanti unicamente sopra i miei affari particolari, e mio fratello Sebastiano andava a pagarne l'importo. Altre relazioni io non ebbi col de Giorgio, e l'impegno che si è assunto meco, non fu che un effetto di sua gentilezza.

47.

Cosa sia la lettera sotto il n. 23 ed a spiegare particolarmente [c. 380r] le parole che si riferiscano [sic] direttore [sic] generale delle finanze.

47.

[c. 379v] La lettera, come si vede è di mio fratello Luigi Monti, e quanto al [c. 380r] signor direttore generale delle finanze credo che la parola è "un francese" voglio [sic] alludersi alla sua nazionalità, giacché mi pare che di



buona fede lo credesse di patria francese.

48.

A dare spiegazione della lettera sotto il n. 24.

48.

Dessa è una lettera dei fratelli Salvadego di cui ho parlato poc'anzi.

49.

Simile per la lettera sotto il n. 25.

49.

Il Viviani, di cui è la lettera sotto il numero 25 è un possidente di Rovigo che ha sposata una mia nipote. Egli è attualmente pretore in un paese del veronese, ma da lui non ebbi altro [sic] lettere, né sono in altre relazioni.

50.

Spiegare che cosa sia la lettera n. 26.

50.

Dessa è un'altra lettera del Boyer, già da me accennata di sopra che tratta pure di acquisti ch'io voleva fare dalla casa Correr.

51.

Simile per la lettera sotto il n. 27.

51.

È una lettera che feci scrivere dall'abate [sic] Ecurel per una dama, mia amica in Parigi sulla provista [sic] di alcuni coralli che avrei acquistato nel mio viaggio in Romagna se io lo avessi realiz[z]ato. La detta dama Du-port-blanc è un'americana ch'era venuta a stabilirsi in Francia.

52.

Simile per la lettera sotto il [c. 380v] n. 28

52.

È la sola ed [sic] l'unica lettera che ho ricevuto dal signor conte camerata che ho accennato di sopra, in cui egli col mezzo del suo segretario, mi risponde per l'acquisto della casa di S. Liberato, che io avevo divisato di fare.

53.

Simile alla lettera sotto il n. 29.

53.

È una lettera parimenti scritta dall'abate Ecurel, che io volevo spedire in Francia al mio genero signor de Repentigny. Il marchese Carcana di cui è menzione nella lettera stessa è un signore

milanese, che ho trovato in Francia, e sulla strada d'Italia, precisamente a Melun, col quale, essendosi conosciuti sull'albergo, ho continuato il mio cam[m]ino in Italia fino a Milano. Il Carcano per quanto so procedeva dall'Inghilterra per la via di Francia ed era unito con un signore inglese, credo di nome Smith, che prese alloggio in casa sua. io non ebbi alcun'altra relazione ne corrispondenza con signor Carcano medesimo che lasciai come dissi a Milano.

Ciò per ora avutosi e lettosì alla signora Monti d'Arnaud il da lei fin qui deposto, lo confermò pienamente e si sottoscrisse, essendosi aggiornata la continuazione del costituito a domani, essendosi fatta l'ora tarda.

sottoscritta Cecilia d'Arnaud  
sottoscritto C. Lancetti  
imperial regio com[m]issario superiore  
sottoscritto Gradenigo  
imperial regio com[m]issario  
attuaro

Giorno di martedì 19 gennaio 1819

Nelle stanze di politico arresto come sopra

Procedendosi alla continuazione del costituito della signora Monti d'Arnaud, fatta comparire la medesima alla presenza dei sottoscritti, fu

54.

Interrogata: Se indipendentemente dalle lettere, che furono trovate nelle di lei carte, ne avesse ella a scriverne delle altre, ed a riceverne dal signor Molin.

54.

Alla riserva di qualche lettera di quelle scritte dal Molin che venne da me impiegato per qualche uso domestico, quasi tutte le lettere che mi scrisse sono quelle che mi vennero trovate e quelle di cui me ne sono disfatta erano affatto inconcludenti. In Francia pure il Molin, ebbe a darmi di tanto in tanto delle sue nuove, ma queste pure non conservo.

55.

A sovvenirsi se ne scrivesse il Molin verso la fine del mese passato di novembre.

55.

Mi pare, se ho a dirlo il vero, di averne scritte due, non mi ricordo in quei [sic] giorni, le quali per la verità, erano un poco stravagantemente scritte, io gli scrissi in fretta senza farvi molto riflesso, ed una delle lettere, mi sovviene ch'è stata da me compiegata in un'altra scritta da mio fratello Bastiano ch'io gli fece scrivere a mio nome e contrassegnare dal generale mio marito, con la quale gli parlavo de' miei affari, et lo pregava [c. 381v] di sollecitare il di lui arrivo alla Fratta. Altre lettere non mi ricordo di avere scritto al Molin e saprei riconoscere quelle di cui parlo si [sic] mi venissero lette.

Lettasi alla signora d'Arnaud la esistente in atti sotto l'allegato C ed interrogata che ne dica (56.)

56.

La lettera che mi è stata letta in data di Fratta 23 novembre 1818 è da me riconosciuta per quella che effettivamente scrissi a Molin.

57.

A dar spiegazioni del giuramento prestato nel giorno di S. Cecilia, di cui parlo [sic] nella lettera che gli fu letta.

57.

Il giuramento di S. Cecilia a cui voglio alludermi nella lettera che mi è stata testé letto [sic], è quello che io feci fin dal momento ch'entri nella casa di Madama Letizia, cioè allorché ebbe luogo la nascita del re di Roma, al quale tutti gl'individui attaccati a quella exfamiglia [sic] imperiale, hanno dovuto conformarsi come ho fatto io. Questo giuramento era soltanto di fedeltà e di servizio, ed io ne feci menzione al Molin perché egli ebbe a farmi delle congratulazioni pel giorno della mia festa.

58.

In qual modo ed in quai oggetti, avesse ella a disposizione del Molin, comme [sic] disse nella stessa lettera.

58.

Bisogna sapere che Molin mi aveva interessato ad impiegare tutta la mia influenza affine di fargli

ottenere, nel caso che fossero riusciti i nostri progetti che sono quelli come dissi [c. 382r] del ritorno di Maria Luigia in Francia, qualche onorevole distinzione e specialmente il titolo di ciamberlano [sic]. Io per secondare apparentemente [sic] il desiderio di questo giovine ambizioso e bizzar[r]o, gli dissi che avrei fatto on modo di fargli ottenere quanto bramava, ma siccome, ma siccome il Molin, anche in mezzo alle sue idee nomanesche [sic] è sempre pauroso e tremante, così nel momento che io cerco di dargli qualche lusinga sull'oggetto delle sue mire, lo assicuro contemporaneamente che non sarebbe compromesso. In altro modo, né per altro fine io mi sono avvisata di disporre del Molin, e se mi fossi male spiegato, devo far osservare stante il mio lungo soggiorno in Francia scrivo male nell'idioma italiano, mi sfuggono talvolta dei termini che non sono i più adatti e precisi.

59.

Chi sia il banchiere che comme [sic] appare dalla lettera stessa ebbe a domandargli se gli lasciava ancora i fondi, non essendo tempo "di far acquisti"

59.

Le espressioni da me fatte nella lettera intorno al banchiere sono un mezzo termine, da me immaginato, affine di temporeggiare sugli acquisti di beni contrattati con l'agente della famiglia Correr, Boyer, dei quali il Molin era istrutta [sic]. Vedendo io che le pretese del Boyer per conto dei beni medesimi ammontavano ad un prezzo eccedente, comme [sic] risulta dalla sue lettere, per cui aggiunte le contribuzioni, io non avrei potuto, conseguire alcun vantaggio, cos' ho cercato di rinvenire un mezzo plausibile per aggiornare ogni cosa. È vero che io tengo in Francia dei denari sparsi qua e là e fra li altri un capitale vistoso che mi deve il signor de Repentigny mio genero, pel quale egli mi ha ipotecato il suo

castello di Montargis in Francia, ma di questi io non intendo parlare, con le espressioni della mia lettera assicurando sempre che desse non sono che un mezzo termine onde un poco alla volta tirarmi del impegno senza a far una trista figura.

60.

A spiegare quale sia il vero spirito delle parole "i panni turchini vengono molti [sic] cari etc." come si rimarcò nella lettera stessa.

60.

Io dirò francamente qual è il vero spirito delle parole indicatemi. In Francia si usa da qualche tempo di servirsi del colore dei panni per dinotare le varie nazione [sic] preponderanti in Europa, e di questo linguaggio figurato io ne feci menzione al Molin onde potere al caso comunicargli [sic] le nuove che mi fossero venute di Francia. Quindi i "panni turchini" significano i francesi attaccati alla dinastia imperiale ch'è quella quasi [c. 382r] da tutti i francesi desiderata. Li "verdi" si riferiscono alla Russia, che per quanto da noi si crede in Francia, sembra disposto a proteggere gl'interessi di Maria Luigia e di suo figlio, essendo noto che l'imperatore Alessandro nelle varie interviste ch'ebbe con vari generali francesi fino dal[1]'anno 1815 e particolarmente con cardinale Flesch, che fu ad ossequiarlo si espresse che se egli fosse venuto primo degli altri alleati in Parigi le cose sarebbero andate diversamente, giacché a lui stavano benissimo a cuore gli interessi di Maria Luigia: parole che, conosciute in Parigi e da tutta la Francia hanno servite di esca alle nostre speranze, ed ai nostri voti. I "molti bastimenti" caricate [sic] di "mobili moderni" sono i francesi che si trovano attualmente in America, parte dei quali sembra dalle lettere che circolano in Francia che si lascino di tanto in tanto vedere sui bastimenti americani che si trovava [sic] a vista della coste della

Francia medesima. A questo proposito narrerò una circostanza che prova la mia asserzione ed è quella che pochi momenti prima del mio viaggio in Italia si ebbe a conoscere una lettera scritta da [c. 383v] un ufficiale emigrato, e rinvenuto poscio [sic] dall'America ch'era scritta a un di presso ne' seguenti termini: "Je suis arrivé ici et je me porte très bien, nous chargeons des Bâtiments des meubles moderne; tachez de vous, de faire des anciennes, autrement nous les jetterons par la croisée". Parole tutte che si riferiscano [sic] ai Borboni che vengano [sic] designati con l'epiteto di "mobili antichi". Io [sic, non?] potrei dire chi sia stato l'autore chi sia stato l'autore d'una tal lettera, ma è certo che fu reale e conosciuta da tutta la Francia motivo per cui molte persone furono arrestate per ordine del ministro della polizia Descases ed io mi sono servita nella mia lettera al Molin, delle medesime espressioni, le quali hanno, non potrei negarlo, lo stesso [sic] significato di quale usato dall'autore della lettera in discorso. Io poi scrivendo al Molin gli parlai, per averne ricevuto impulso da mio fratello Sebastiano che un giorno, venne a raccontarmi come cosa certa, che l'imperatore Alexandre [sic] si avevo [sic] finalmente deciso a favore di Maria Luigia e di suo figlio, motivo per cui era a sperarsi che la povera Francia, della quale mio fratello Sebastiano si riguarda comme [sic] un altro figlio, avesse a respirare [sic] [c. 384v] una volta dei mali che l'opprimevano.

61.

A dir chi sia lo speciale di Venezia che dalla lettera sembra essere stato, da lei costituita, nel giorno di S. Cecilia, sotto il pretesto di comprare la sua carrozza, e quali oggetti precisamente lo condussero da lui.

61.

Il fatto dello speciale di Venezia, diventato governatore della Dalmazia, di cui ho la Molin

fatto supporre l'arrivo alla Fratta è un istoriella ch'io ho inventata per ispirare della curiosità ed affinché si rendesse al più presto a vedermi.

Essa storiella però ha un fondo ri [sic] realtà; giacché io ricevetti in fatti un avviso da un speciale francese che serve agli interessi dei partigiani della casa imperiale in forza del quale ho potuto dedur[r]e che gli affari di Francia andavano bene. Ecco come è avvenuto il fatto. Un giorno, tre mesi fa circa, che non saprei precisare, un pedone a me sconosciuto è venuto per espresso a trovarmi alla mia abitazione alla Fratta e mi rimise un viglietto scritto sopra un piccolo pezzo di carta ch'era un di presso concepita come segue: "Rendez vous a Lendinara on vous trouverez au Grand Caffé une personne qui vous montrera le signe, et vous donnera des nouvelles". Ricevuto questo viglietto, io mi recai in fatto a Lendinara col mio piccolo figlio, ma prima di passare all'Caffé [sic] essendomi [c. 384v] prima trattenutta [sic] pocchi [sic] momenti alla chiesa di nostra signora, ho rimarcato che una catioissima [sic, cattivissima] figura che aveva l'aria di assassino [sic], seguiva i miei passi.

Temendo di un qualche disastro o tradimento per parte dei carbonari ch'io credo non essere certamente miei amici, io a dirle il vero, rinunziai all'idea di recarmi all [sic] Caffé in traccia dell'individuo che doveva parlarmi e visitata soltanto un ex religiosa, la signora Francassetti, da cui venni educata, me ne ritornai tosto nel mio legno alla Fratta, senza più ritornare a Lendinara. Io poi trassi partito da questo avvenimento per scrivere al Molin nel modo che si è rimarcato nella mia lettera: assicurando la polizia che tutte le altre cose che sono dette nel periodo medesimo, non sussistono punto. Le parole, credo che "il commercio prenderà un pocco [sic] d'ordine ed un buon

corso etc.", si riferiscano [sic] alle premesse mie speranze sui cangiamenti in Francia.

62.

Chi sia l'indicato speciale di Francia.

62.

Non so il nome dell [sic] detto speciale, giacché è solito di sottoscrivere con la iniziale del nome che è un [sic] B quale si trova pure nel viglietto. [c. 385r] che ho ricevuto. Egli è il marito di una figlia di una governante corsa al servizio di madama Letizia di cui non mi ricordo il nome, ed ha una piccola bottega da speciale sulla strada di S. Onorata di Parigi.

63.

In qual modo l'indicato speciale si presta a servire la casa della cessata dinastia in Francia

63.

Nel suo negozio fanno centro le corrispondenze particolari di tutti i partigiani del cessato ordine di cose, ed ora tutti quelli di Maria Luigia.

Egli riceve e fa passare le lettere alla loro [sic] destinazione. Io non so di quai mezzi egli sia solito per ciò servirsi, ma credo che si valga dei mezzi che prendano la strada dei Grigioni e della Svizzera.

64.

Se dall'indicato canale ricevesse ella altri avvisi, o ne ricevesse altrimenti e con altri mezzi.

64.

Né col mezzo indicato del[l]'accennato speciale, né da altre parti io ho ricevuti altri avvisi. Al giungermi di quello che ho superiormente indicato, mi sorpresi anzi di essere stata per così dire preceduta, giacché io avevo [sic] promesso ai nominati generali ed ufficiali superiori francesi di essere la prima a dar loro nuove e sulle concepite speranze del ritorno di Maria Luigia in Francia. Quindi da una tale sollecitudine io dedussi che gli affari di Francia andavano bene e prendavano [sic] [c. 385r] un buon corso, tanto più che le nostre



corrispondenze giungevano fin qui  
senza essere interessate.

65.

In qual modo contasse elle di far passare  
gli avvisi che si proponeva di dare ai  
partigiani del passato ordine di cose.

65.

Se io avessi potuto realizzare il  
mio viaggio di Parma e conseguire  
qualche buone [sic] speranze di  
successo sul ritorno di Maria  
Luigia in Francia, io divisavo di  
far passa[r] gli avvisi relativi  
col canale del maestro di posta di  
Ginevra, che ha un genero decorato  
della legion d'onore già colonello  
[sic] della giovine guardia  
imperiale che credo si denomini  
Ricard, conoscenza ch'io feci nel  
mio passeggio ultimo in Italia.  
Credo poi che il detto maestro di  
posta sia incaricata [sic] di  
rimettere gli avvisi di tal  
natura ad alcuni ufficiali  
superiori francesi, che si trovano  
rifugiati [sic] nella Villa de  
Yernex ad una lega di Ginevra, fra  
i quali si distinguano [sic] i  
generali Dupas, Beauchateau e  
Chastellar che sono tutti del  
nostro partito e brava gente.

66.

Quale si[a] il segno de convenzione  
di cui è fatto cenno nel viglietto che  
disse di aver come sopra ricevuto.

67.

Quelli che sono del partito di  
Maria Luigia, devono essere muniti  
di un sigillo a cera spagna  
impresso isolatamente sopra d'un  
pezzo di carta, che devano [sic]  
portare in dosso e mostrare [c.  
386r] all'occasione, e di più i  
loro abiti devano [sic] odorare  
d'erba Luigi, l'impronta del  
sigillo deve rappresentare le armi  
della prelodata Maria Luigia, cioè  
quelle comme [sic]imperatrice di  
Francia. Io stessa venendo di  
Francia lo avevo portato meco  
impresso sopra un pezzo di carta,  
dietro l'impronta ch'io conservavo  
nel mio segretario, ma al momento,  
che sono stata arrestata per  
parte del commissario di polizia di  
Rovigo, io ho potuto farlo sparire  
mettendolo nel mio seno, ma siccome

egli andava liquefacendosi dal calore naturale, così al momento che mi trovai in gondola per arrivare in Venezia me lo ritrassi dal seno e lo gettai nell'acqua.

67.

Se avesse ella a dar qualche comunicazione od avviso alle sue relazioni in Francia, cioè ai partigiani del cessato systema [sic].

67.

Quando devo dirle la verità, io non ho dato alcun avviso o comunicazione [sic] à [sic] miei corrispondenti in Francia, giacché attendevo di aver eseguito il mio viaggio a Parma per farlo, ma io avevo ap[p]rontata una lettera da spedirsi all'indicato maestro di posta di Ginevra nella quale appunto gli davo qualche notizia sull'imminente mio viag[g]io e sulle notizie che avevo raccolte intorno [c. 386v] lo stato dall'arciduchessa. Questa lettera non essendo stata partita [sic], all'atto del mio arresto esisteva nel suo originale nel *tiroir* del mio piccolo segretario, ed io l'ho data alla mia cameriera di nome Lucietta, che stava vestendomi, affinché la brussiasse [sic] tosto unitamente ad un'altra lettera che avevo diretta a certo signor Hirne ex ufficiale di marina francese, che ora fa a Parigi l'incarico [sic] d'affari per la riscossione delle pensioni spettanti agli ex-militari in ritiro al quale noi pure siamo appoggiati per la riscossione del nostro soldo.

68.

Qual fosse il contenuto preciso della lettera ch'ella [sic] scrisse all'accennato maestro di Ginevra.

68.

Nella lettera ch'io scrissi all'maestro di posta io gli dissi che avevo saputo, che la nostra Tanta, così nominata enigmaticamente Maria Luigia, era trapassata per questi stati onde restituirsi a Parma, che tutte le notizie concorrevano ad assicurare ch'ella stava bene ed era di buon umore, ciocché aumentava sempre le nostre speranze: tal lettera pure scritta pel signor Hirne era

concepita a un di presso nei medesimi termini affinché egli stesso comme [sic] punto di riunione dei militari del nostro partito, potesse darne parte a questi di Parigi. Di più non credo di aver detto nella lettera indicate le quali io ignora se siano state, sì o no abbruciate [c. 387r] comme [sic] ne avevo date commissioni, giac[c]hé io non ho più veduto la mia cameriera.

69.

Se le lettere in questione fossero scritte di sua mano o altrimenti.

69.

Le suddette lettere sono state per la verità scritte in idioma francese dal nomminato [sic] abbate [sic] Ecurel, ma se devo dire la verità, egli non conosceva minimamente lo spirito delle lettere in questione, e nem[m]eno casa [sic] volesse significare la parola Tante [sic], giacché non gli ho data mai nessuna spiegazione.

70.

Se fosse noto al generale suo marito, la progettata spedizione delle lettere surriferite ed il loro contenuto.

70.

Posso assicurarle che il generale mio marito non sapeva cosa alcuna, giacché prudente come è stato sempre, egli non ama di occuparsi che degl'affari domestici e della lettura. Egli ama quanto me Maria Luigia, ma sa conoscere i doveri che lo legano attualmente, per non immischiarsi in alcuna cosa che potesse dispiacere all'attuale governo di Francia. Mio marito è un soldato d'onore, ed un vero ufficiale della legione d'onore, che ha tutti quei sentimenti di delicatezza che gli impongono il suo grado e carattere. D'altronde le fatiche e i disagi della guerra, non che le ferite che n'ha riportate lo costituirono in istato di occuparsi esclusivamente della [c. 387v] propria semper [sic] vacillante salute.

71.

Se vedendo e sentendosi leggere la seconda lettera ch'ella scrisse al Molin nell'indicato mese di novembre ultimo

scorso alla quale vi è inserita [sic]  
l'altra che come disse avanti, è di esso  
suo pugno e carattere, saprebbe [sic]  
di riconoscerla.

71.

Affermativamente.

Fattasi vedere e lettasi alla signor d'Arnaud la lettera esistente in  
processo sotto l'allegato E, non che l'altro [sic] inserta che principia,  
"nel momento in cui scendo dal legno", sottoscritta Guisseppa [sic]  
Cecilia, le ha entrambe riconosciute per quelle dirette al Molin negli  
ultimi giorni del passato novembre comme [sic] è deposto in avanti, indi

72.

Interrogata: da chi fosse scritta la  
lettera sotto la data 29 novembre,  
appare sottoscritta le baron Arnaud,  
che risulta essere scritta da due mani  
diverse.

72.

La lettera in data 29 novembre  
sottoscritta barone Arnaud è stata  
scritta per mia commissione dal  
fratello mio Sebastiano, essa non  
ha altro scopo che di sollecitare  
il Molin al distrigo [sic] de'  
nostri affari civili ed a venire  
alla Fratta, per concentrarsi in  
proposito.

In fine poi della lettera il  
generale mio marito scrisse qualche  
parole [sic] dietro mio  
eccitamento onde egualmente  
sollecitare il Molin a comparire  
alla Fratta. La lettera unita,  
diretta parimenti al Molin, che  
porta la data del 27 detto mese, e  
scritta di mio pugno [c. 388r] e  
carattere, e la ho compiegata senza  
nem[m]eno che il signor generale e  
mio fratello se ne avesse [sic]  
accorti.

73.

A dar spiegazione della lettera di suo  
pugno e carattere inserta in quella  
scrittagli da suo fratello.

73.

Quanto agli affari di Turino e di  
Roma, sono sempre queglii stessi  
sui quali vi ho dato spiegazione in  
addietro, cioè Turino voleva  
significare Bologna ed in Roma od  
in Romagna volevo recarmi, come  
dissi, all'oggetto di rilevare  
[sic] i secretti [sic] e gli  
intrighi della Carboneria, che a  
mia oppinone [sic] ha il suo  
centro a quella parte. Le frasi che

"il cielo protettore dei popoli infelici, benedica le nostre operazioni", sono riferibili sempre agli affari di Francia, e null'altro e le nostre operazioni vogliono dinotare unicamente le nostre mosse e le [sic] nostri desideri pel ritorno di Maria Luigia, ma io debbo ripetere sempre che la parola "nostre" non ha niente di comune col Molin, ma soltanto vogliono riferirsi a noi francesi, che comme [sic] tale io pure mi riguardo [sic]. Lo stesso deve dire dell'espressioni di "vendetta delli popoli oppressi" che susseguivano alle frasi precedenti.

Le parole "Dio lasciò li soui [sic, suoi] popoli nelle mani dei sovrani (non già delli Tirrani [sic] come potrebbesi per avventura interpretare la parola per essere mal scritta) ma se ne riservò il potere", devono essere spiegate nel modo seguente cioè, che i sovrani possono fare ciò che vogliono, ma che la disposizione sui popoli è sempre in potere di Dio, verità che doveva sempre essere presente onde animare il nostro coraggio a superare ogni ostacolo: le parole "diciamo con nostro gran..." si alludono a un detto dell'ex imperatore Napoleone ch'era quello, che si "può tutto, si può quando si vuole; finalmente quelle [sic] il momento della vittoria delle Sabine arriva..." si riferiscano [sic] sempre alla speranza che Maria Luigia farebbe il suo ritorno in Francia. Del resto la lettera di cui si tratta è per la maggior parte minutata, ed io mi riporto alle precedenti rischiarazioni che vi ho date.

74.

A meglio spiegare lo spirito dell'espressioni, "il momento della vittoria delle Sabine arriva" che giacché non è abbastanza adeguata [sic] e verosimile quelle [sic] spiegazioni che vi ha dato sinora.

74.

Quanto si desidera delle maggiori spiegazioni sulle parole che mi vengano rimarcate, io coerente ai miei principi di non mentire

giam[m]ai vi dirò francamente di che si tratta e lo dirò tanto maggiormente, quantocché, non essendo la cosa che un progetto [sic] del momento che non [c. 389r] ebbe alcun principio di esecuzione, io mi lusingo che non si vorrà farmene nessuna colpa. Io dissi in addietro ch'era mia intenzione di passare a Parma onde procurare di vedervi sua maestà l'arciduchessa Maria Luigia affine di esplorare quale si era il modo con cui ella pensava rispetto alle cose di Francia; se la prelodata maestà avesse lasciato travedere una disposizione di adirire [sic] ai nostri voti ed alle nostre speranze, sempre con quelle avvertenze e riguardi verso l'augusto suo genitore ch'ella avrebbe creduto di premettere, io avrei scritto il risultato della mia missione agli amici di Francia che ho già nominato e particolarmente alle molte mie amiche, quasi tutte mogli di generale od altri uffiziali superiori, affinché avessero tutti d'accordo predisposti i mezzi opportuni, onde eseguire la traslazione della maestà sua in Francia in quei modi che meglio avessero assicurato il suo ristabilimento sul trono. Una tal idea nacque con tanta maggior forza in noi, dalle parole che ci vennero riportate madame Julie che fu una delle governante [sic] dell'ex re di Roma, la quale [c. 389v] venendo ultimamente di [sic] Vienna, ci fece credere che se la cosa fosse stata condotta in maniera che non fosse menomamente [sic] adombrata la lealtà abbastanza nota di sua maestà l'imperatore d'Austria in faccia a' suoi alleati, egli non si sarebbe opposta [sic] forse allo ristabilimento in trono della propria di lui figlia, tanto più che i nostri progetti non sarebbero giammai dirette a turbare la pace e la sicurezza de' suoi stati di Germania e d'Italia. Questo è il vero spirito delle espressioni rimarcate mi.

75.

A dir quali si fossero i mezzi co' quali contasse lei ed i suoi partigiani di riuscire ne [sic] loro progetto.

75.

Siccome tutti i concerti principali dovevano seguire dopo la riuscita del mio viaggio a Parma che non ebbe il suo effetto, così non potrei dire in questo momento quali mezzi sieno quelli che forse sarebbero stati adottati al caso per ottenere quest'intento.

76.

A nominare chi sieno le amiche di Francia, moglie [sic] de' generali, delle quali ha poc'anzi parlato.

76.

Esso sono per esempio le mogli dei generali Baraguais d'Hillier Michel, Braume, Morand, Morleau, Janin, Meunier, Gros, e tre altre mogli de' generali d'Arnaud, Dupas e [c. 390r] varie altre che ascenderanno al numero di 80 principale signore di Francia, o per meglio dire vi entra il desiderio di tutte le donne, comme [sic] di tutti gli uomini francesi. Nell [sic] dare questa ingenua spiegazione allo spirito delle espressioni rimarcate in fine della lettera ch'io scrisse al Molin io reclama la lealtà e la religione del governo imperiale austriaco, affinché non abbiamo [sic] mai ad essere conosciute le presenti miei dichiarazioni all'attuale governo di Francia, giacché sarebbe lo stesso che di compromettere la vita di tutte le rag[g]uardevoli persone indicate, sebbene in ultima analisi, non sieno colpevoli, chi [sic] di aver meco diviso i voti e le speranze di tutti i buoni francesi. Se io non avessi contato, né contassi ancora sopra la lealtà del governo imperiale d'Austria, io dichiaro che tutte le dichiarazioni che ho fatto sinora non sarebbero da me deposte con quella sincerità, con la quale ho procurato sinora di corrispondere alle interrogazioni, che mi furono fatte.

Ciò per ora avuto lettosì alla signora d'Arnaud, venne confermato dalla medesima che si sottoscrisse di foglio in foglio essendosi rimessa a domani la continuazione del [c. 390v] costituito, essendosi fatta l'ora tarda.

[seguono copia delle firme come sopra]

[c. 391r]

giorno di giovedì 21 gennaio

Nella stanze di politico arresto ad uso degli esami come retro. Fatta comparire alla presenza dei sottoscritti la signora Cecilia Monti d'Arnaud, e procedendosi alla continuazione del di lei costituito, ripetute le solite ammonizioni sull'importanza della verità, fu

77.

Interrogata: Se durante il suo soggiorno in Italia, e prima ancora, avesse ella od abbia tentato di aver qualche mezzo di corrispondenza per Parma

77.

Rispose: Né primo [sic] né dopo [sic] il mio arrivo in Italia io ebbi i mezzi di corrispondenza in Parma, giacché io mi riservavo a pensarvi dopo che avessi effettuato il mio viaggio tanto per non cadere nei lacci che sappiamo esserci tesi particolarmente dalla duchessa d'Angoulemme, che ben sappiamo che ci ha un contra [sic, una contro] polizia severissima, onde no riescano i nostri progetti a favor di Maria Luigia, quanto per ben ponderare la qualità dei mezzi a scieglersi [sic], affine di non compromettere giammai, né la prelodata archiduchessa, presso la quale si poteva forse insinuare qualcheduno col pretesto di essere suo partigiano, né il principe suo figlio, verso i quali non ignoriamo che si tendono sempre delle trame le più tenebrose per nuocer loro, od in un modo o nell'altro.

78.

Se abbia elle qualche conoscenza dei mezzi, coi quali pretende che la duchessa d'Angoulême [sic] od altri tendano delle trame verso sua maestà l'archiduchessa [sic] Maria Luigia a il principe suo figlio.

78.

Io non potrei dire precisamente quali sieno i secretti [sic] mezzi di cui si serve la duchessa d'Angouleme [sic] ed altri principi della famiglia dei Borboni, per disfarsi dell'arciduchessa Maria



Luigia ed del principe di lei figlio: ma a tutti noi è ben noto ch'essi cercano [c. 391v] tutte le strade per riuscire nel loro intento, giacché lo stesso duca du Berry e la duchessa d'Angoulemma [sic] si sono parecchie volte espressi che avrebbero fatto tutto il loro possibile per annientare "cet petit monstre de batard" in causa del quale la Francia non potrebbe essere mai tranquilla. So però bene che alcune guardie del corpo di monsieur le comte d'Artois, si prestano alle commissioni segrete della duchessa d'Angoulemme, e sogliono viaggiare [in] incognito qua e là allo scopo, facendo prima correre a Parigi la voce che sono stati discacciati dal corpo, affine che ciò posso [sic] loro servire di pretesto capace a rendere più agevole la rivincita de' loro intrighi.

Io pure per quanto ebbe a dirmi in segreto [sic], il già nominato monsieur Hirne, che il ministro Des Cases non voleva permettere la pubblicazione nei fogli della notizia riguardante la nomina del principe di Parma in qualità di duca di Reichstadt, motivo per cui l'ambasciatore austriaco si aveva altamente lagnato dal che ne avvenne che la mat[t]ina addietro si vidde pub[b]licato l'articolo indicato, sebbene abbiamo cercato di mutilarla, affine che i buoni francesi non conoscano mai la verità rispetto [c. 392r] al principe medesimo, che la famiglia reale, fa sempre credere, che verrà a morire o sarà fatto prete dallo stesso imperatore d'Austria, affine di distruggere ogni nostra speranza. So finalmente, per voce di monsieur Borelli, ch'è il marito della signora Borelli di Roma, per i [sic] affari domestici della quale, io volevo andare a Roma, uomo onesto, ma attaccata [sic] alla buona causa, che tutte le volte che il maresciallo Marmont apparisce disgraziato nelle pubbliche gazzette, non è che un pretesto per servire tacitamenta [sic], alle segrete commissioni

della duchessa d'Angolette [sic], esaurite le quali, ricomparisce alla corte.

In somma è notorio a quasi tutta la Francia che i Borboni cercano di nuocere in tutte le maniere agli interessi della cessata dynastia [sic] ed implicitamente a quelli tutti della casa d'Austria contro la quale essi si scatenano sempre con la più grande acrimonia, e spargono delle infinite ciarle in modo che tutti siamo meravigliati, [di] come il ministro d'Austria non se ne faccia rendere ragione ne s'informi in det[t]aglio di tanti intrighi, in vece di trattenersi [c. 392v] comme [sic] egli fa in una casa di campagna fuori di Parigi, ove certamente, non può sapere cosa si passa alla corte ed alla capitale. Eppure noi sappiamo bene che la corte borbonica è benissimo informata col mezzo di suoi agenti di tutto quello che si passa alla corte di Vienna.

79.

Si [sic] si trovi tuttora a Parigi l'indicato monsieur Borelli, e dove precisamente egli abiti.

79.

Monsieur Borelli, marito come dissi d'una signora romana, è sempre impiegato alla polizia della capitale ed abita alla piazza de Greve n. 7 come deve risultare del piccolo portafoglio rosso, che fu trovato fra le mie carte.

Fattosi vedere alla signora d'Arnaud il portafoglio rosso, che si ritrova fra le carte che furono perquisite, rubricati sotto il n. 8 secondo ed

80.

Interrogata: Se il portafoglio testè fattogli [sic] vedere sia quello di cui parla.

80.

Rispose: affermativamente.

81.

A spiegare le annotazioni che si rimarcano in detto tac[c]uino e particolarmente quelle che si riferiscano [sic] ai diversi nomi di persone nel medesimo indicati.

81.

Il signor marchese Carcano che si trova annotato nel tac[c]uino, è quello stesso che trovai al hôtel de la Marine a Melun, con cui feci poscia il viaggio d'Italia.

Il signor de Montauban è quello stesso [c. 393r] incaricato d'affari da me nominato sui [sic] schiarimenti dati alla mia lettera.

La contessa Descornais a monsieur Signoret sono dei [sic] amici parenti di mio genero Repentini [sic] alla Guadaluppa de' quali mi feci nota per la mia memoria.

Madame d'Ailles è una mia amica di Roma.

Monsieur Borelli è quello di cui ho innanzi parlato, come lo è pure il monsieur Hirne, che parimenti sta scritto nel mio portafoglio. Monsieur de Lescareine è un segretario all'ministero [sic] dell'interno, ch'è del nostro partito.

Monsieur Ecurel è l'abate [sic] francese di cui mi servivo in qualità di segretario per miei affari in Venezia. Gli altri nomi ed annotazioni che si rimarcano nel porta foglio sono affatto inconcludenti, e solo registrati per averne memoria.

82.

A dire cosa [sia] la foglia secca che si trova unita al porta foglia [sic] stesso.

82.

È una foglia di trifoglio a quattro foglie, che io ebbi a raccogliere e conservare fino dal momento che si trovava in Francia; ella pur è segno di riconoscimento di [c. 393v] di cui si servano [sic] i partigiani di Maria Luigia, giacché il trifoglio a quat[t]ro foglie è presso noi un indizio di buon augurio e di fedeltà che noi speriamo dal suo ritorno in Francia.

83.

A sovvenirsi se e quali discorsi facesse elle in proposito di affari politiche [sic] con l'indicato Molin.

83.

Siccome Molin passava molte ore del giorno e della sera alla mia conversazione, io gli parlai più volte delle notizie politiche del mondo, di quanto poteva accadere continuando lo stato attuale di Francia, sulle diverse società

segrete ch'erano sparse in Italia ed in Europa, ma tante cose sono state ripetizione variata, che si avevano [sic] ne' fogli pubblici, et de quelle che si udivano nelle società, ed altre erano da me immaginate per divertire la sua curiosità, è per allontanare da lui qualunque idea sul vero scopo delle mie mosse in Italia, ch'era sempre quello di servire gli interessi di Maria Luigi antica mia patrona, e non altro, avendo ben rav[v]isato che il Molin aveva una testa debole e bizzara [sic], che non pensava se non ad ottenere ordini e decorazioni, per cui non si poteva fare di lui alcun calcolo.

Per quanto posso ricordarmi, gli dissi è vero, che succederebbe l'evazione [sic] [c. 394r] di Bonaparte da S. Elena, giacché di questo se ne parlava nei pubblici fogli e dall'altro canto, io sono nella persuasione, che se ciò non è per anco avvenuto, aveva in seguito per opera degli stessi inglesi, i quali se non potranno per altri motivi risvegliare la guerra sul continente [sic, continente], onde gli affari sono interni prendano una miglior piega, cercheranno di sbarcare eglino stessi, sopra qualche punto d'Europa il prigioniero di S. Elena affine di riaccendere la face della discordia ed il disordine. Io non credo però ch'essi possano sbarcarlo in Francia, essendo abbastanza noto ai medesimi che dopo l'ultima caduta e abdicazione di Bonaparte, egli non gode più niuna fiducia per parte della nazione [sic], che ha riconosciuto, col mezzo delle due camere Napoleone 2do, ma credo piuttosto, da alcune riservate comunicazioni [sic] fattemi da alcuni signor inglesi, che furono alloggiati in mia casa a Versailles, fra i quali è noto Lord Henry, credo, dissi che gli inglesi stessi abbiano il progetto di sbarcarlo sopra qualche punto della riviera di Genova, dove sanna [sic] esservi molto malcontenti [sic], anzi a [c. 394v]

questo proposito, si doveva in Francia, che avanti il congresso d'Aquisgrana alcuni bastimenti inglesi si erano presentati innanzi alla detta riviera di Genova, sbarcandovi delle armi e delle munizioni per servirsene all'uopo, e che l'Inghillterra [sic], vedendo che il suoi interessi delle colonie andavano male stande [sic, stante] la preponderanza degli americani, pensavano d'impadronirsi sotto qualche pretesto della riviera di Genua, Venezia e Cività vec[c]hia. Dissi al Molin che vi erano delle società segrete sparse in Europa ed in Italia, ed in particolar modo a Napoli, Roma, Torino ed altre città d'Italia, le quali tendevano a macchinare una rivoluzione di cose che sarebbe forse successa dopo il cangiamento che avesse subito il regno di Francia dopo il ritorno di Maria Luigia; società nelle quali figuravano di molto la influenza inglese ma in torno a questo proposito io non dissi al Molin quanto veramente io pensava, appunto conoscendolo per uno stoidita[sic] che poteva abusare delle mie confidenze: mi spiegherò ora un po' meglio.

Venendo io di Francia speravo [c. 395r] che i popoli italiani conservassero dei buoni sentimenti verso Maria Luigia e che questi sentimenti fossero maggiormente professati dalle diverse società segrete, che si dicono esistere in Italia. Al mio arrivo in vece a questa parte meglio informata di quando si passava, ho potuto avvedermi che lo scopo principalmente delle segrete società non era punto quello che dirigeva le nostre operazioni in Francia, ma che gli inglesi delle società medesime, che per far nascere una rivoluzione di cose che potesse essere unicamente favorevole alle particolari loro viste. Dopo questo mio convincimento io ho studiato di dissimulare viep[più] i miei progetti e parlavo anche col Molin

su di cui avevo qualche sospetto, che egli avesse potuto divenir carbonaro, con molto [sic] circospezione. Una circostanza che maggiormente mi persuase dello scopo indiretto degl'inglesi, si fu quella di aver veduto sopra di una muraglia vicino ad un albergo sulla così detta Riva del Carbon in Venezia, alcune cifre formate col lapis da qualche carbonari, lo spirito delle quali, per quanto io posso conoscere dalla nozioni [c. 395v] che mi diede un irlandese che fu, come dissi alloggiato in casa mia, mi pare che fosse il seguente: "Noi siamo qui sotto il pretesto di acquistare dei bastimenti e del legname per la marina". Ma da alcune lettere telegrafiche, sopraposte alle parole che ho premesso, si scorgeva che nei carbonari vi era "alleanze, protezione et forza"; notisi che a tal momento era qui arrivato un principe o duca pugliese, che non mi ricordo, egli è certo però che una tale scoperta mi ha fatto la più grande afflizione, vedendo che le nostre operazioni erano contrariate. Ho detto al Molin che io avevo delle relazioni con madame Letizia, col Cardinale Feche, ed altri personaggi della cessata dinastia, ma queste non si riferivano che a miei antichi servigi, che avevo prestato senza altro scopo politico, essendo abbastanza a mia cognizione che gl'interessi di Maria Luigi non vanno d'accordo con quelli della famiglia Bonaparte, con la quale non vi era certa armonia, attesoché Maria Luigia volevo [sic] regnare in Francia da vera sovrana, e sovrastare gli altri. Ho detto qualche cosa al Molin intorno [c. 396r] al principe Borghese di Roma, che come intesi alla Fratta, era stato nominato commandante [sic] delle truppe pontificie, indicando al [sic] Molin come uno degli individui ad[d]etto al partito, ma infatti io penso che il principe Borghese non sia molto attac[c]ato agl'interessi di Maria Luigia; ma divida piut[t]osto

quelli delle sorelle di Napoleone che vorrebbero tutto per sé. Ho parlato eziandio, dei vari generali francese [sic] che si trovavano in Italia, ma di questi soltanto v'è stata questione, affinché d'indicare che alquanti generali ed ufficiali francesi ammogliati con delle italiane, avevano ottenuto al pari di mio marito, la permissione di poter gioire la loro pensione in Italia, e le mie parole intorno ai medesimi, non ebbero alcuna viste [sic] indiretta: ho fatto cenna [sic] al Molin del conte di Lascases [sic] reduce da S. Elena, faccendogli [sic] suppor[r]e di esser io in qualche relazione seco lui, ma ciò non è stato che un mezzo termine per rilevare come il Molin avesse potuto possedere una copia del manoscritta [sic] di S. Elena, che si dice sortito dalle mani di Las Cases, ma posso assicurare che io non ho effettivamente col Las Cases medesimo, né con [c. 396v] nessun altro individuo attaccata [sic] alla persona di Bonaparte lacuna relazione, ignorando io persino ove si trova il detto Las Cases. Avrò detto forse la Molin, quando egli mi parlava dello spirito degli italiani ch'essi non erano buoni a nulla, ma soltanto capaci di far delle lagnanze a guisa di Pollachi [= polacco], ma le mie parole in questo proposito non avevano alcuna vista antipolitica, giac[c]hé, come ho detto in avanti, le mie direzioni in Italia non avevano alcuna mira di turbare la tranquillità ed il riposo degli stati di sua maestà l'imperatore d'Austria in Italia. Sentendo tutto [il] giorno che taluno, tal altra [sic] si lagnavano o per una causa o per l'altro, io ho creduto di poter esprimermi della maniera che ho indicato parlandone al Molin, ma sempre in senso accademico. Ho parlato al Molin sopra di alcune notizie che si avevano da Trieste intorno alle persone [sic] che emigravano per l'America, poiché di ciò intesi a farne parola non

saprei dirne da chi tanto a Venezia, quanto alla Fratta, dove sembrami che me ne parlasse certo comico Fussarini antico ex militare italiano che ebbe alloggio per carità in casa mio [sic], [c. 397r] condottovi dal mio fratello Sebastiano senzanche [sic] io primo [sic] lo conoscessi.

In fatto ho sentito a dire in proposito che sotto la mediazione del console americano in Trieste, molte persone, sopra tutto ex militari s'imbarcano sopra piccole barchette e passano a bordo dei legni americani che si trovano nel golfo Adriatico. Altro non dissi al Molin sul proposito di Trieste.

Ho parlato pure col Molin del general Savari e La Feriere, ma del primo unicamente per sapere se esistono o no negli stati austriache [sic], e del secondo come un uomo dub[b]ioso che faceva dei frequenti sospetti viaggi a Napoli, ove un tempo serviva a Giacchino [sic], ma su di essi non mi sono esternata d'avvantag[g]io.

Ho parlato finalmente col Molin, sebbene mi ricorda [sic], di una società che valeva assai più della società segrete [sic] d'Italia, e con ciò voleva alludermi unicamente al partito di Maria Luigia in Francia, che divenuto quello della nazione in generale. Queste sono le cose principali che io posso aver detto conversando col Molin, né altro ora ricordami.

84.

Se avesse ella a parlar mai [c. 397v] col Molin o con altri del generale Giflenga piemontese.

84.

[c. 397r ]Io non ho mai parlato [c. 397v] né col Molin, né con altri del indicatomi generale Giflenga, e solo intesi dire dall'Antonio Villa, ch'egli era per nostra causa. Io non so poi di qual causa parlasse il Villa, giacché non mi sono più oltre internata.

85.

Se facesse mai cenno al Molin de' voler spedire il suo nome a Roma ed in caso



affermativo a qual oggetto.

85.

Non ho mai detto una simile cosa al Molin, ed egli deve certamente aver male interpretate le mie parole, se mai per avventuro [sic] egli ebbe a parlare di Roma con me.

86.

Se avesse mai a far cenno al Molin di visite di persone [sic] o di commissioni ricevute alla Fratta.

86.

Io non ebbi a parlar mai di commissioni o di persone [sic] che mi sieno venute a trovare alla Fratta, meno quelle ordinariamente venienti in casa mia, e conosciute dal Molin, e soltanto in via di racconto ebbi a dirgli che quando si faceva la guerra noi usavamo di comunicare [sic] le notizie sopra pic[c]oli pezzi rotolati di carta, che si affidavano a persone sincere.

87.

A dettagliare il mistico linguaggio dei panni dinotanti co' rispettivi colori dei pan[n]i dinottati [sic] con rispettivi colori [sic] le varie nazioni d'Europa, ch'ella [c. 398r] disse di aver comunicato [sic] al Molin.

87.

[c. 397v] L'accennato linguaggio è una cosa [sic] conosciutissima in Francia, ove se ne faceva uso per comunicare scambievolmente delle notizie. I colori sono quattro. Il bleu significa [c. 398r] comme ho detto i francesi addetti alla causa della nazione.

Il bianco i Borboni, il verde i russi, ed il giallo i tedeschi. Io non comunicai però questo linguaggio al Molin per iscritto, ma soltanto a voce, e quello che lo ebbe soltanto in iscritto alla Fratta, se fu l'avvocato Passerini, segretario del conte Camerata, con cui parlando accademicamente sugli affari di Francia, io ebbi a parlarne. Né mi ricordo chi desse a lui la carta, ma credo che sia stato il generale dietro mio essitamento [sic], non avendo io voglio [sic] di scrivere in quel momento.

88.

Se comunicasse [sic] ad altri il linguaggio in questione.

88.

Negativamente.

89.

Se avesse a discorrere con altre persone delle cose e notizie raccontate al Molin e fino a qual punto.

89.

Fuori di qualche cosa [sic] che posso aver detto sugli affari di Francia in via di conversazione al Villa, quando di principio soleva egli venir più sovente da me, io non ho fatto altre comunicazioni [sic] con chi che sia, e le cose dette al Villa sono state di poco endità [sic].

90.

Se avesse mai a comunicare al Molin, qualche produzione [c. 398v] poetica.

90.

[c. 398r] Ho prestato al Molin una produzione poetica scritta in [c. 398v] idioma francese entitolata [sic] *Ulyse e Telemaco*, unitamente ad un'altra pezza su cui vi è *l'Alfabet national e les jeux des la Cour*, produzioni che mi furono date in Francia, ove circolava comunemente, ma io non mi ricordo chi me le desse, ne chi ne sia veramente l'autore. So bene che sotto la denominazione di Telemaco si parla di Napoleone, sotto quella di Penelope si vuol esprimere Maria Luigio [sic], e sotto quello di Mentoro l'archiduca [sic] Carlo, a cui i francesi professano molto attaccamento e vorrebbero che fosse dato alla Francia [sic] in qualità di reggente, durante [sic] la minorità del pic[c]olo figlio. Avevo a dare la Molin anche una specie di discorso e pastorale, che veniva attribuita al cardinale Consalvi sull'indipendenza d'Italia, di cui qualcuno alla Fratta ebbe a parlarmi, ma poi questa consegna non ebbe più effetto perché a me non fu data la pastorale medesima.

Fattosi vedere alla signora d'Arnaud le produzioni indicate esistenti in processo, ebbe a riconoscerle per quelle da lei

prestate al Molin come si è fatta precedentemente menzione.

91.

A deporre tutte le confidenze [c. 399r] ch'ella disse in addietro di aver ricevuto in Francia, dall'introdotta signor irlandese, sui segni e misteri della Carboneria.

91.

[c. 398v] Il signor Helf, di cui ho [c. 399r] parlato in addietro, ha alloggiato per vari mesi nella mia casa a Versailles nell'anno 1815, avendo contratto meco molte amicizia [sic], ebbe a confidarmi ch'egli era stato in Sicilia, per corso di tre anni dove era stato iniziato nei più alti misteri della Carboneria, parola ch'era stata presa dall'eruzioni vulcaniche del Vesuvio; che questa setta non aveva in sostanza altro scopo che quello di rovesciare tutti i troni ed altari, scopo egualmente diviso con le altre sette signoreggianti in Europa, ch'erano "illuminati" di Pietroburgo, protetta per quanto sembra dall'imperatore Alessandro; la "Lingua Gallica" esistente in Inghilterra, e protetta anche da vari principe [sic] della famiglia regnante: la "Spilla nera" esistente per anche in Francia, alla quale si devono tutti gl'intrighi accaduti siora in Francia; e finalmente quella di Prussia conosciuta sotto la denominazione "Guterladsmann" (*Tugendbund*) tutto che fra le sette medesime vi era qualche esteriore variazione de' segni. Che i segni principali di tali sette consistevano in diversi segni fatti con le dita alzandosi o rimettendosi il cappello, fra i quali solevano farne uno che rappresentava l'iniziale [c. 399r] del paese a cui l'individuo rappresentava, nella forma e negli ornamenti diversificati de' vestiti, in alcune cifre impres[s]e nell'interno del cappello e in varie altre particolarità che in questo momento non saprei bene ricordare. Che queste sette avevano i loro segreti mezzi di corrispondenza da propagarsi

segnatamente ove sapevano chi [sic] vi era qualche popolo malcontento e fra i quali mezzi eranvi quelli di scrivere in cifre telegrafiche sopra i muri per dove passavano, con del lapis nero, che i loro più comuni commissari erano i viaggiatori di commercio, e particolarmente quelli distinti col nome di *Comis-Marchand*, che sogliono portare dei segni neri impressi nella pomma [sic] delle mani, che finalmente era questa una società pericolosissimo [sic] pel riposo di tutti i governi. Il detto signor Helf mi aveva anche dato una copia di tutti gli statuti, catechismi [sic], e segni della setta, ma io dopo averlo [sic] tenuta qualche tempo l'ho abbruciate [sic], e solo conservai a memoria le cose premesse. Dopo lo spazio di tempo trascorso io non potrei dettagliare i segni esteriore [sic] della setta dei carbonari, ma se ho l'occasione di vedere fatti da taluni, mi ritornano sì bene in mente da non prendere equivoco, ma ripetto [sic] in questo momento le [c. 400r] le dichiarazioni ch'io non ho mai appartenuto, né appartengo ad alcune [sic] delle sette indicate, perché contrarie a' miei principii ed alle mie politiche.

92.

Se indipendentemente degli [sic] individui Carbonari ch'ella crede di aver veduti a Rovigo, ne avesse da vedere alcun'altro e dove.

92.

Dopo quel'individui [sic] ch'ebbi a vedere al caffè [sic] di Rovigo, io ebbi a vedere alcuni in questa città, ma non potrei indicarne il nome, perché non sono di mie [sic] conoscenza. Ho ben presente che uno di questi signori si trovava al Café [sic] di Floriano, il quale essendomi accostato mi disse, ch'era un portoghese marito d'una francese, e chiese a me se ero pure di Francia, ma io sbaglio, detto signore non era portoghese come male mi sono espressa, ma bensì toscano, e di patria livornese. Altro di detti signori, fu da me veduto al Café [sic] dei Leoni in

piazza S. Marco, ove se [sic] è presentato salutando un altro signore grasso, che stava seduto e questi mi pare di conoscere per uno dei primi impiegati di Ferrara, al momento che vi fece ingresso l'ex re di Napoli nel 1815. Altri individui non mi ricordo di aver veduti in questa città, sospetti di Carboneria, durante il tempo che mi sono tenuta e da ciò ho dedotto che non vi sia un gran capitolo o congresso [c. 400v] formale in Venezia, ma soltanto dei piccoli com[m]issari, o così detti Lustri Stazionari. L'individuo da me veduto in Ferrara, e quindi al Caffé dei Leoni, è un uomo de [sic] mezza età, di statura mediocre, di colorito bruno, vestito signorilmente, quale per quanto mi sovvenga era nel 1815 o prefetto, o podestà di Fer[r]ara, fatto in quell'occasione.

[a matita, sul lato sinistro, viene segnato il nome di Cicognara]

Ciò avutosi, e lettosì alla signora d'Arnaud il da lei fin qui deposto, lo confermò pienamente, e si sottoscrisse, essendosi protratta a domani la continuazione del di lei costituito per essersi fatta l'ora tarda.  
[segue copia delle firme]

[c. 401r]

giorno di venerdì 22 gennaio 1819

Nella stanze di politico arresto destinate all'assunzione degli esami comme [sic] sopra, fatta comparire alla presenza dei sottoscritti la signora Cecilia Monti d'Arnaud, procedendosi alla continuazione del di lei costituito, ripetute le solite ammonizioni sull'obbligo che le corre di dover dir la verità, fu

93.

Interrogata: Se conosca certa Lucietta Lugo.

93.

Rispose: È la cammeriere [sic] che ho avuto per pocchi [sic] mesi alla Fratta della quale ho già fatto cenno in avanti [sic]. Donno [sic, donna] che io non ho più veduta dal momento del mio arresto.

94.

A dire se e quali commissioni dette ella all'indicata cameriera al momento del suo arresto.

94.

All'indicata mia cameriera non ho data altra commissione che quella

di abbruciare le due lettere dirette a monsieur Hirne ed al maestro di posta di Ginevra, delle quali ho già in addietro parlato. Io poi dichiaro sull'onor mio che altre lettere o carte io non ho date alla mia cameriera, né prima né al momento del mio arresto.

95.

A dire se durante il di lei soggiorno a questa parte avesse ella a convittare qualche persone [sic] presso di lei.

95.

A Venezia io non ho mai dato pranzi in casa mia, soltanto alla Fratta tre mesi fa; fu alla mia mensa un giorno di domenica, il signor Antonio Molin, di cui ho parlato, il cappellano della Fratta, e maestro del mio fratello don Marco Fortini, il signor Antonio Villa della Fratta pur nominato, mio fratello Sebastiano e sua moglie, che è una spagnola, altri pranzi non ho dati.

[c. 401v] 96.

Come fosse terminato il pranzo sovraindicato.

96.

Dirò francamente ciò che avvenne alla fine del pranzo. Il generale mio marito, levatosi in piedi, prese il di lui tovaglio [sic], ed il coltello di cui si serviva in tavola, e con questi fece dei segni massonici, soliti a farsi in Francia, massime dai militari allorché si pranza, dopo i quali segni il generale intuonò [sic] degli "evviva" in lode di Maria Luigia, e del principe suo figlio, dopo di che ognuno bevette. I commensali, de i quali ho parlato, seguivano le mosse del generale, ma io non mi ricordo precisamente, chi dei convitati predessero [sic] parte precisa agli "evviva" fatti.

97.

A sovvenirsi precisamente chi dei convitati imitasse i segni fatti dal generale.

97.

Credo come dissi, che fossero imitati da tutti, fuori del cappellano Fortini e del Molin, che non sono [da] quel che parmi, iniziati alla Massoneria.

98.

Se si facesse qualche altro "evviva" in aggiunta di quelli indicati, specialmente all'ex imperatore Napoleone.

98.

Non credo che si facessero altri "evviva" e molto meno all'ex imperatore Napoleone. Il generale mio marito è troppo delicato per essersi permesso degli "evviva" che potevano offendere l'attuale governo.

Se vennero fatti degli "evviva" a Maria [402r] Luigia ed all [sic] figlio, ritengo che non possano essere delittuosi per parte di mio marito, giacché per quanto è noto, egli ha giurato a Napoleone II fino a quando era governatore a Perpignano nel 1815, momento in cui era arrivata la nuova dell'abdicazione di Napoleone a favore di Maria Luigia e del proprio figlio.

99.

A dire se durante il pranzo indicato fosse cantato qualche cosa ed in caso affermativo quale.

99.

Il generale dopo aver fatto i segni massonici di cui ho parlato si mise a cantare due canzoni francese desunte da un libero [sic] di musica che egli si fece apportare, alle quali tutti i convitati presero parte nell [sic] ritornello. Una di detto [sic] canzoni è intitolata, *Le beau vivant*, e comincia per quanto mi ricordo: *En bon françois j'aime la gloire*, e termina: *tambour battant*, che è il ritornello. L'altra, comincia *Je me sens ne pour la guerre*, si chiama la canzone de *l'Etat militaire rien ne peut se comparer*. Tutti [sic] queste due canzoni devono trovarsi in un libro di musica, che serviva per me e per la defunta mia figlia, che avevo meco alla Fratta. [c. 402v]

100.

Se vedendo il libro saprebbe riconoscerlo.

100.

Affermativamente.

Fattosi vedere alla signora d'Arnaud, un libro di musica, foderato con cartoni verdi, che venne asportato dalla sua abitazione alla Fratta, il giorno 17 dicembre 1818. Come da relativo processo verbale esistente in

atti, allegato 2, lo riconobbe per quello stesso, di cui ha pocanzi parlato, e dalle carte numero 33, risultano entrambi le canzoni in discorso.

Apertosi nell'atto stesso l'altro pacchetto di carte contenenti varie memorie sulle quali occor[r]ano [sic] degli schiarimenti per parte della signora d'Arnaud, fatto alle carte medesime il più accurato esame, onde separarne le affatto inconcludenti, vennero trovati cinque pezzi di carta meritevoli di attenzione, i quali vengano [sic] numerati in progressione delle carte antecedenti perquisite, comme [sic] dal processo verbale, cioè:

numero 30 un foglio di carta su cui vi si rimarkano diverse partite di denaro in Napoleoni d'oro e Luigi per la somma totale di 552000 franchi.

numero 31 un pezzo di carta che dice *Valentino Adami* etc. terminando *V. l'Imp.*

numero 32 un pezzo di carta in cui si legge *M.r le Mq. dela* [sic] *Maisonfort, Intendant du domaine extraordinaire.*

numero 33 altro pezzo di carta, sembra cominciare [sic] *lettera pour M. Marient,* e termina *Vilgenthon.*

numero 34 altro pezzetto di carta indicante le parole, *lettre à communiquer à Mme Arnaud.*

101.

A dar spiegazione sopra il foglio di carta, in cui si contengano [sic] le varie somme di denaro, registrato al numero 30.

101.

[c. 402v] Il foglio sotto in numero 30 sono dei conti non so se im[m]aginari [c. 403r] o reali, giacché mi sembra il carattere del generale mio marito, né io poteri darle ulteriore spiegazione.

102.

Che sia il pezzo di carta sotto il numero 31.

102.

È l'indirizzo di certo Valentino Adami ex tenente d'artiglieria dell'armata italiana, che ho trovato a servire in qualità di cameriere in un albergo a piedi del monte di Gottardo nel mio ultimo passaggio in Italia. Egli sta nel detto luogo, ma la sua famiglia dimora, comme [sic] si vede nell'indirizzo [sic], all'isole Boromeo sul lago maggiore. Le iniziali V. L. e ciò che segue, credo che significano [sic] "Viva l'Imperatore", ma io non vi avevo neppur fatta attenzione. L'indirizzo mi fu dato perché dessi di lui nuove alla sua famiglia.

103.

A spiegare cosa sia il pezzo di carta numero 32 col nome di M. de La Maison-fort.

103.



Il signor dela Maisonfort è l'intendente del demanio straordinario sotto l'attuale Re di Francia, che aveva la soprintendenza delle dotazioni e dei feudi accordati sotto il cessato governo ai militari che si avvevano [sic] distinto, col quale da corrispondere pegli interessi de la nostra baronia.

104.

A spiegare cosa sia la carta sotto il numero 33

104.

[c. 403r] Il pezzo di carta sotto il [c. 403v] il numero 33 è una memoria che mi fu data dall'albergatore che si trova sulla sommità dell'indicato Monte San Gottardo, ed è quello che fornisce i cavally [sic] e le vetture per scendervi. Essa riguarda un certo Marient nipote dell'albergatore medesimo, che si trova arrestato dalla polizia di Franzia, a cui fu abbandonata dalla perfidia d'un generale inglese, al quale di buona fede aveva [sic] creduto di fare delle rivelazioni, affinché io ne scrissi [sic] a suo favore al signor Borelli impiegato di polizia in Parigi, di cui ho in addietro parlato. Non so precisamente comme [sic] si chiama il detto generale inglese che è malscritto nella memoria, ma credo che sia quello che ha figurato sulla riviera di Genova nell'1815 [sic]. La parola è il cognome dell'indicato albergatore.

105.

A dire cosa sia il pezzetto di carta sotto il numero 34.

105.

È un pezzetto di carta stac[c]ato con le mie mani da una lettera scrittami sette o otto anni sono da certo monsieur della Noirterre, avvocato di Francia, cui avevo la direzione delgl'affari [sic] della nostra baronia. Che versava unicamente dei nostri affari famigliari, ed io l'[ho] staccato come una prova di [c. 404r] aver letta la lettera stessa, che doveva essere restituita allo

stesso incaricato d'affari. Quando è scritto sul detto pezzo di carta riguarda la comunicazione [sic] della lettera stessa.

106.

Se durante il pranzo alla Fratta, di cui si è parlato giungessero alla di lei casa, altre persone e quale [sic]

106.

Alla fine di tavola e venuto il caffettiere della Fratta Gambato a portare il caffè, ma non mi ricordo se fosse presente a segni massonici, fatti dal generale e dalla compagnia.

107.

Se ed in qual altra epoca fosse ella in Italia, primo [sic] dell'ultima sua arriva [sic].

107.

Sono venuta in Italia nel mese di gen[n]aro 1805 e dirò ingenuamente l'oggetto che mi ha condotta a questa parte, dove rimasi fino al mese di aprile successivo. Pochi momenti primo [sic] che io partissi in detta epoca per l'Italia, io venni chiamata dal maresciallo Soult, allora ministro della guerra e cui [sic] disse, che io era al caso di dar nuove prove del mio attaccamento alla famiglia imperiale [sic], giacché era quasi certo che Napoleone sarebbe ben tosto sortito dall'Isola d'Elba e ritornato in Francia, mi aggiunse che il Re di Napoli Giacchino [sic] passato incognitamente a trat[t]are con Napoleone nell'Isola stessa [c. 404v] di concerto con Lord Bentingh [sic], era stato convenuto ch'egli tenesse in pronto la sua armata e la facesse inoltrare fino alle frontiere del Regno di Napoli, fino alle [sic] ordine ulteriori che gli fossero derivati di Francia [sic]. Dubitando però della buona fede di Gioacchino, il maresciale [sic] mi disse in fine che io dovevo rendermi in Italia per vegliere [sic] la [di] lui condotta, essendosi egli messo alla testa di tutti [i] carbonari d'Italia, al qual'effetto [sic] egli avrebbe spedito delle altre persone nell'ferrarese [sic] affinché dipendessero da' miei ordini e servissero alle mie commissioni. Di

fatti passata io tosto in Italia senza però portar meco alcuna carta, che potesse compromettermi, io mi resi da prima in Venezia per rivedere i miei parenti e poscia passai alla Fratta, in attenzione degli ulteriori ordini di Francia [sic], i quali non potevano più oltre tardare subito che viddi inserito ne' pubblici fogli l'evasione di Napoleone dall'Elba. Fu alla Fratta effettivamente che ho ricevuto una lettera procedente dall [sic] ponte di Lago scuro col mezzo d'un apposito messo a me sconosciuto, con la quale, mi si richiama a Ferrara senza dirmi [c. 405r] di più, non essendo la lettera stessa ch'era in idioma francese, neppure sottoscritta da alcuno. Partiti tosto ed arrivata al Ponte di Lago scuro vi trovai la persona che voleva parlarmi, quale credo si fosse un ufficiale superiore polacco vestito alla *burgois*, di cui non so il nome, ma attaccato per quando [sic] so allo stato maggiore di Napoleone, e con lui sortito dall'Isola d'Elba. Mi dissi [sic] tosto quest'ufficiale che la condotta di Gioacchino era quella nuovamente di un traditore, che pensava ad impadronirsi dell'Italia, ma non a favorire gl'interessi di Napoleone, che perciò era necessario di opporsi alle sue mire affinché non passasse almeno il ponte di Occhiobello e giungesse ad impadronirsi della Lombardia, e dell'Italia superiore, ove poteva avere molti partigiani, essendo le truppe tedesche ancor troppo indietro con le loro marcie [sic]: che per secondare le mie mosse, egli aveva ricevuto l'ordine, credo mi dicesse, da Luciano di mettere a mie disposizioni tre fidati individui, de' quali però non dovevo mai ricercare il nome né la condizione. Individui che furono sul momento a me presentati. Io dissi loro che andavo a Ferrara, e che si lasciassero vedere [c. 405v] a tempo opportuno, e passai tosto in detta città, ove presi

alloggio all'albergo così detto del Leone Bianco. Ivi non essendo mai stata, ho pensato di recarmi all'Caffé [sic] dei Nobili, per osservare se [sic] ivi vi si trovassero dei carbonari d'alto grado, da cui poter iscuoprire l'andamento delle cose. Rimarcato fra la molta gente entusiastata [sic], che si trovaro [sic] all'caffé [sic] in attenzione dell'arrivo di Gioacchino, un signore alto, magro d'anni 45 circa, che faceva segni di essere uno de' primari carbonari, io le feci invitare col mezzo delle persone, ch'erano messe al mio serviggio, a voler passare all'mio [sic] albergo, dove in fatto mi raggiunse.

Ivi facendomi destramente supporre informata di tutti i misteri della carboneria per le notizie già avute dal nominato irlandese in Francia, ho potuto scuoprire ch'egli era uno dei carbonari [sic], il di cui molto [sic] d'ordine, erano le parole "Homos anti-homos", ciò che vuol dire, che i [sic] uomini erano nati avanti i sovrani e la legge; anche io risposi che non avevo che il molto [sic] d'ordine dei carbonari di Sicilia, a me rivelato [sic] dall'Irlandese come sopra, ch'era quella di "patria e riunione" pronunziato vicendevolmente per tre sillabe. Dopo una tale intervista [c. 406r] il detto signore ritornò la sera appresso con altre quattro persone a me pure sconosciute, una però delle quali mi disse assieme ai di lui compagni, che le cose andavano bene, ma che conveniva guardare il Ponte di Occhiobello, al che il giudice di pace soggiunse che per questo egli aveva divisato di dar campana a martello all'apparire dei tedeschi, affinché gli abitanti se [sic] mettessero in rivolta, tanto in quel luogo, quando [sic] nei villaggi vicini. Sentendo io un tal discorso, da cui ho potuto dedurre che si trattava dell'imminente passaggio dei napoletani al di là del Po, con che il mio scopo

sarebbe stato perduto, giacché i tedeschi che soli potevano servire d'ostacolo alla lor marcia non erano per anco arrivati, ho immaginato il progetto di trattenere sotto un pretesto la lettera che i carbonai dovevano scrivere al giudice di pace d'Occhiobello per l'allarme degli abitanti, dicendo loro che me sarei incaricata della spedizione a tempo opportuno ed intanto procurai di aver segrete notizie sull'avanzamento degli austriaci. Certo [sic] che fui del vicino loro arrivo, cercai di vedere il noto colon[n]ello Neri, che poco dopo l'arrivo di Gicchino in Ferrara fu nominato generale [c. 406v] di Brigade, comandante gli avamposti e trattatolo a cena meno [sic, meco] nell'albergo indicato lo ubbriacai [sic] di maniera che in vece di occor[r]ere con le sue truppe già in pronto al posto di Occhiobello, gli convenne andare a letto, non essendo più padrone di sé. Allora io gli tolsi di mano il suo portafoglio, e levai del [sic] medesimo l'ordine di reclutare cinque battaglioni di volontari, e quelli delle requisizione [sic] a farsi nello stato ferrarese e veneto e tutte le carte che potevano essere necessarie al di lui servizio. Ritardata per tal modo la marcia [sic, marcia] delle truppe napoletano [sic] per otto e più ore, giunsero frattanto gli austriaci ed allora prese [sic] meco tutte e carte, non che un pacco di proclami a stampa che si voleva pubblicare nello stato veneto, promettendo la libertà e l'indipendenza, ed avuto la certa notizia che le truppe tedesche avevano preso egualmente la strada di Modena, io partii tosto inosservata per Comac[c]hio, dopo di aver congedati i miei tre individui commissari che presero un'altra direzione, e mi resi alla Fratta, dopo di aver abbruciato per viaggio tutte le carte meco portate, e di proclami indicati in una casa d'un pescatore. Questa è

stata la direzione ch'io ho tenuta [c. 407r] all'epoca indicata, ma essa non ebbe altro scopo che quello di favorire agli [sic] interessi della casa imperiale di Francia e giammai quello di secondare i [sic] stolidi e perversi progetti di Gioachino [sic], che io dichiaro sotto la mia parola d'onore, di non aver mai veduta [sic, creduto?] nella sua incursione, sebbene, alla verità, abbia cercato di fargli una contrapolicia [sic] in tutti i modi che mi è stato possibile.

Arrivata alla Fratta io trovai che vi era molto entusiasmo in quei giovani abitanti per raggiungere Gioac[c]hino, fra i quali non pos[s]o negare eravi lo stesso mio fratello Bastiano, io ben conscia del suo vero stato delle cose, feci loro intendere che bisognava aver calma e pazienza, assicurandoli che nell'caso [sic] che Gioac[c]hino avanzasse [sic], avevo già pronto [sic] dei brevetti di ufficiali, da dispensarsi, che frattanto tenevo nascosti nel camino di uno [sic] delle mie camere, ma colto poi il momento propizio io me ne partii in fretta per ritornare in Francia, per via di Milano, servendomi nel mio viaggio del passa-porto che avevo ottenuto dal commandante [sic] austriaco in Comacchia [sic], dopo la mia evasione da Ferrara, sotto il nome di contessa di Künzer. Prima però della mia [c. 407v] partenza dalla Fratta, essendo stata accusata, io credo presso il commissario di polizia tedesco che si trovava allora in Rovigo, si porta egli personalmente a visitare le mie carte, ma non avendo trovata nel mio portafoglio che delle lettere antiche, scritte dal già indicato generale austriaco, con cui ebbi amicizia in Verona, segnate con la solita iniziale F., egli mi lasciò tranquillamente partire, segnatomi anzi il mio passo-porto di Comacchia [sic].

108.

Ad indicare tutti quegl'individui, che all'epoca 1815 avesse ella riconosciuti

comme [sic] appartenenti alla Carboneria,  
qualunque si fosse il titolo.

108.

Oltre gli individui che [sic] ho accennato di sopra, ebbi a vedere a Ferrara un certo signor conte Masi, ch'era uno dei carbonari "Homos", di cui ho parlato, giacché venne a trovarmi a quella parte, ma questi non era per niente propenso ai progetti di Gioacchino, già che non pensava che all'indipendenza della sua patria.

Alla Fratta poi ebbi a conoscere, comme [sic] Homos, il giudice di pace di allora che era uno Zoppo, di cui non mi ricordo il nome, ed il suo cancelliere Antonio Villa. Altri non ho conosciuto.

109.

Chi si fossero presentemente [sic] i giovani della Fratta, che a suo dire, avevano intenzione di raggiungere Gioacchino.

109.

Oltre [a] mio fratello Sebastiano, io credo che nei giovani indicati vi entrassero il Villa, Giovanni Monti, Domenico Dari, un certo Giovanni Battista Torri [c. 408r] ed altri che non potrei sovvenirmi.

110.

A dire se durante la sua stazione in Ferrara avesse ella a spedire qualche lettera alla Fratta, o a dirvi qualche altra comunicazione [sic].

110.

Al momento che mi trovava a Ferrara, comparve all'albergo [sic] con mia somma sorpresa il Gambato caffettiere della Fratta, che venne a portarmi una lettera di mio fratello Bastiano, con cui domandava mie nuove ed a questo ho dato una lettera di risposta dicendogli che stavo bene, e che le cose andavano bene.

Altre lettere io non ho spedito da Ferrara, né ho date altre comunicazione a chichesisia [sic].

111.

A dir la verità se alla lettera indicata, avesse ella ad aggiungere qualche altra carta od oggetto, e quale.

111.

Nella lettera a mio fratello io non ho unita cosa alcuna, e qualunque

cosa si disse in contrario, è una vera falsità.

112.

A sovvenirsi e a dire la verità se alla lettera suddetta avesse ella a unir delle coc[c]arde tricolorate e dei proclami, con analoghe istruzioni a suo fratello.

112.

Dichiaro fermamente che nella lettera a mio fratello non vi erano né istruzioni, né coc[c]arde, né proclami, tanto è vero che mio fratello ebbe a dirmi in Francia che il Villa aveva inghiottito il viglietto o lettera da me scritta, perché aveva sentito a bussare alla porta nel mentre che la leggeva unitamente ad esso lui. Forse il Gambato si sarà permesso di portare delle proclamazioni di quelle fatte per Ferrara, ma io non le [c. 408v] ho certamente a lui date, giac[c]hé tutte quelle che caddero in mio potere per essere distribuite nello stato veneto sono state da me abbruciate come dissi.

113.

A dire se indipendentemente dalla lettera indicata, avesse ella ad incaricare il caffettiere Gambato di qualche altre [sic] commissione e quale

113.

Fuori della lettera di mio fratello indicato, io assicuro di non aver mai date altre commissioni né in quell'epoca, né dopo al caffettiere Gambato. Forse gliene avrà date il Villa, a cui è allocato, ma io non potrei renderne conto.

114.

Se all'epoca dell'1815 [sic] avesse ella a vedere Molin.

114.

Nell'epoca indicata ho veduto il Molin, tanto a Venezia, quanto una volta alla Fratta. Il Molin non posso negarlo, credendomi molto influente presso Gioacchino, si raccomandò a me perché gli facessi ottenere un posto di ciambellano, ed io per secondare la sua ambizione lo secondai, ma egli non presa nessun'altra [sic] ingerenza negli affari politici d'allora.

115.

Se avesse ella mai a consigliare a



scrivere qualche carta, e quelle [sic].

115.

Io non mi ricordo d'aver consigliato il Molin a scrivere alcuna carta, forse vedendo il suo desiderio di conseguire il posto di ciambellano, gli avrò indicato di estendere una petizione, ma io non ho mai ricevuta [c. 409r] nessuna carta da lui.

116.

Se primo [sic] del suo arrivo in Italia nell'anno 1815 avess'ella a far qualche altro viaggio, e dove.

116.

Io non ho fatto che il viaggio diretto dalla Francia in Italia.

117.

A dire con verità se fosse all'Isola d'Elba.

117.

Io non sono mai stato, lo giuro, all'Isola d'Elba, forse o pere ischerzo, o per altre [sic] motivo, sarò scappata con qualche parola sull'Isola d'Elba, giac[c]hé non ignoravo l'imminente evasione di Napoleone, ma anche di ciò non avrò parlato che a taluno dei nominati, in via di discorso sugli oggetti politici.

118.

A descrivere delle tre figure poste al suo servizio segreto al Pone di Lago Scuro.

118.

Erano tre persone vestite civilmente. La prima che figurava da capo era un uomo di 35 anni circa, di statura alta e di bella presenza, parlava tedesco, francese, et italiano perfettamente.

Capelli e ciglia castanei [sic], ed in somma la sua fisionomia era regolare. Gli altri due parlavano la lingua italiana e sembravano romani ed ambidue [sic] erano di statura ordinaria, e la loro figura e presenza era meno proprio del primo. Altro non mi ricordo di loro.

119.

Se dopo il suo ritorno in Francio [sic] nell'1815 [sic] avesse ella a far qualche altre [sic] viaggio e dove.

119.

[c. 409r] Dopo il mio ritorno in [c. 409v] Francia ebbi la

commissione di recarmi a Strasburgo con una lettera di Napoleone diretta all'imperatrice Maria Luigia nel caso ch'essa fosse ritornata in Francia, ma in allora non ho potuto oltrepassare le frontiere. Ultimamente poi, cinque o sei mesi fa, io m'ero mosso spontaneamente da Parigi, nel frat[t]empo che mio marito si trovava al castello di Montargio con l'intenzione di passare a Vienna, affine unicamente di rilevarvi il ritratto de [sic] Principe duca di Reichstadt, avendo io cognizione di disegno e di pittura, ma giunta anche in tal incontro a Strasburgo, ho potuto averne lo sbozzo da un ufficiale francese del nostro partito, di cui non mi ricordo il nome, che ivi si trovava, ed io poi ebbi la cura di ridurlo in mignatura [sic] a farlo passare a Parigi alla fab[b]rica di porcellane, perché venga impresso sopra piccoli pezzi di porcellana da essere distribuiti ai partigiani, onde ne abbiano sempre una viva memoria.

120.

Se e quali relazioni e rapporti abbia ella in Italia indipendentemente da quelli nominati.

120.

Oltre [sic] il marchese Carcano, il conte Camerata, e il suo segretario Passerini, ed altre persone della Fratta, che ho nominato, o che sono miei parenti, io non so conoscere altri, e quelli pure indicati ho detto già come ebbi [a] [c. 410 r] conoscerli. Conosco in Padua, un certo signor Antonio Malfatti, ch'ebbi a conoscere eventualmente in Venezia al Caf[f]é dei Leoni, a cui non ho raccomandata la sollecita spedizione della carte risguardanti l'eredità del defonto capitano Lorenzo Monti, mio fratello, ma altre relazioni io non ebbi seco lui.

121.

Se abbia qualche conoscenza di certo conte Zacca.

121.

Io non conosco, né ho mai sentito a nominare una persona di tal nome.

122.

Se avesse ella occasione di trovarsi a pranzo, con altre persone impiegate, l'ultima volta che fu a Venezia.

122.

Io non ho mai pranzato in Venezia, con alcun impiegato, giacché pranzavo soltanto col generale, e con mio fratello Luigi Monti, che è al di là del Ponte di Rialto, né so come si chiami [sic], ove però non ho mai pranzato con altri, perché si mangiava in una stanza separata.

123.

A dire se fra gli individui di sua conoscenza possa ella con la scorta delle cognizioni che ha acquistate, indicare se vi sia alcuno addietro a qualche segretta [sic] società ed in particolar modo alla Carboneria.

123.

Fra le persone di mia conoscenza io penso che il solo Villa possa appartenere alla Carboneria dai discorsi che ho già riferiti. Aggiungerò per altro una circostanza riguardo al Passerini che mi [c. 410v] ha fatto dubitare di lui, ed è quella che avendosi incontrato con Villa nella mia casa alla Fratta, ebbero a darsi dei baci, che mi parvero essere ad uso dei carbonari. Quanto al Canerato [sic], io lo credo in cavaliere d'onore, attaccato per sentimenti al[l]a casa imperiale, ma incapace da [sic] qualunque intrigo politico.

Ciò per ora avutosi, lettosì alla signora baronessa d'Arnaud il presente costituito, ed

Interrogata: se vada bene e vi persista.

Rispose: va bene il mio costituito, ma io rinnovo le mie dichiarazioni che tanto nel mio primo, quanto nel mio secondo viaggio in Italia, io non ebbi mai alcuna mira di turbare con politici intrighi il riposo e la tranquillità di sua maestà l'imperatore d'Austria, verso cui professo tutta la venerazione, ma che ebbi soltanto per iscopo di favorire gli interessi della casa imperiale di Francia, alla quale per riconoscenza e per dovere sono

attaccata, ed ora in particolar modo quelli di sua maestà l'imperatrice Maria Luigia, il di cui sospirato ritorno in Francia può solo garantire la sua politica esistenza, e dar fine una volta [c. 411r] ai mali ed alle persecuzioni d'ogni spicie [sic], che noi soffriamo dall'attuale governo. Io rin[n]ovo finalmente che non ho mai appartenuto alla Carboneria, né a nessun altra segreta società, meno la massoneria, conosciuta sotto il nome de la *Société des Dames* in Francia, e reclamo la protezione e la lealtà ben noto [sic] dell'imperial regia corte d'Austria, affine di non essere esposta con le mie rivelazioni [sic] verso il governo dei Borboni, che farebbero la rovina della mia famiglia e di tutte le persone che ho superiormente indicate.

Indi riporta[ta]si la di lei sottoscrizione di foglio in foglio, venne rimandata al suo posto.

[firme della Arnaud, del commissario Lancetti e dell'attuario Gradenigo; inoltre c'è il "visto" del direttore della polizia Vogel]

*[Copia di una lettera datata Fratta 23 novembre 1818, in allegato all'interrogatorio. Le sottolineature sono della d'Arnaud].*

[c. 412r]

Fratta 23 novembre 1818

Vengo di ricevere la cara vostra, lasciamo tutto quello che può essere di noi dispiacevole, basta solo che vi ricord[i]ate che avete un'amica che darebbe la vita per voi che [puntini, che sembrano equivalere a parola non decifrata nell'originale].

Oggi giorno di Santa Cecilia mi fa ricordare che questo nome fu altra volta giurato, che questo giuramento era il momento di eleccion [sic] [;] conto tanto sopra la vostra amicizia che ho disposto di voi senza sempre compromettere un figlio così caro alla sua famiglia, sono madre e sento questo sentimento quanto può sentire una amica e madre = un buon amico in questo momento ha la mia povera testa così occupata che li miei propri affari sono affatto abbandonati, vi prego di far voi come credete, a proposito li miei parenti vi vide da me, sono benissimo - quando si pensa come loro. Non oso dirvi di venir fino alla Fratta[,] sarebbe indiscreto di mia parte[,] mi rimetto alla vostra indiscrezione. Tutto quello che voi farete, sarà ben fatto. Ricevo lettera di un cugino alli vinti nove di questo mese seguente però, scrive di godere la possessione di dotte [,] il banchiere mi domanda se li lasciarò [sic] ancora, vedete[,] tempo che questo non sia tempo di far acquisti, mi rimetterò alli vostri savi consigli, non [g]li ho ancora risposto, vedete cosa devo rispondere, [puntini, sopra i quali in seguito è stata aggiunta una

parola non decifrata] il generale la sua salute è così critica che mi fa temere che soffrirà quest'inverno in salute, e vi ringrazia, [g]li dispiace di non potervi scrivere lui stesso e dirvi tutto quello che sente di tanta buona amicizia, che vostro zio ha avuto per noi, che non è ingrato e ne sarà memore eternamente [puntini]. Li panni torchini vengo [sic] molto cari li prezzi[,] si spera sarà di un gran prezzo. Li verdi a la cagione. Molti bastimenti sono caricati di mobili moderni - vedete che un tempo che si disfacciamo delli vecchi [puntini].

Un certo speciale di Venezia - diventato governatore della Dalmazia altra volta (pare dica) - fu agjeri [sic] qui, dirvi il nome è inutile, voi dovete conoscere, e a dirvi punto [puntini] questo è venuto [a] portarmi Santa Cecilia [,] quest'è la prima volta che lo [c. 412v] vego, voi lo dovete conoscere meglio di me, e commissionato par buono di carattere - vi ripeto non lo conosco - è nuovo per me, viene con il pretesto di comprare la mia car[r]ozza, lo [sic] ricevuto prima un pocho secha [sic], ma quando mi rimise le sue com[m]issioni mi sono rimessa un pocho - dirvi cosa penso, questa sera vi dico che credo comincia [a] prendere un poco di ordine, e credo oggi che anderà [,] che il commercio prenderà un buon corso, che Dio lo voglia. Addio amico [,] attendo di core[,] non oso dirvi il piacere di vedervi. Per quiete di mio marito vi raccomando li affari Monti - vi farò la procurazione, e così farete quello, che credete. Giuseppe vi ringrazia ecc. ecc. e vede con impazienza per ringraziarvi in persona. Addio vi ab[b]raccio di cuore.

Vostra amica  
C. A.

*[Altra copia di una lettera, datata semplicemente 27 ottobre. Il testo è proprio così, come lo si legge!]*

[c. 414r]

Caro mio buon amico

Nel momento che disendo [sic] di legno mi viene rimese due care vostre, una in datta di Padova e una di Venezia.

Non partirò per Padova [,] li affari di Turino, di Roma mi occupa in questo momento - vi ringrazio dell'espressioni amicali che le care vostre rafferma siate pertanto mio caro Antonio di esser concambiato che il Cielo protettore delli popoli infelici benedirà le nostre operazioni - basta li votti nostri questo sarà il nodo che spero affirmerà la nostra buona amicizia, fondata sopra una buona morale[,] sentimento di patria - sentimento di Dio - questo giorno riceverà il sincero giuramento che fac[c]io all [sic] Dio signore di vendet[t]a e delli popoli oppressi - la mia vita e alla mia patria - alla buona amicizia - Dio lasciò li suoi popoli nella mani delli Terrani ma si a riservato il potere - che questo solo deve esser il primo nostro sentimento e noi saremo forti per vincere tutti li ostacoli.

Diciamo con il nostro Gran ..... niente e difficile a luomo [sic] quanto vede, le scolio mio buon amico il momento della vittoria e delle Sabine arriva .....

Adio mio caro amico ricevete il bacio di una amica che vi stima tanto che vi ama.

27 ottobre

Giuseppa Cecilia

*L'interrogatorio è racchiuso nella lettera del direttore della polizia al governatore Goes (26 gennaio 1819) [cc. 365 r-v e 416r]. I nomi citati da Vogel compaiono probabilmente nella grafia corretta, rispetto a quella alterata, che si trova nella copia del costituito.*

[c. 365r]

Riservatissimo

A sua eccellenza il signore conte di Goess governatore [il mittente è posto a fine del foglio]

Eccellenza

Progredendosi incessantemente nell'importante politica inquisizione già ben nota alla superiore autorità di vostra maestà è stata interrogata la signora Cecilia Monti moglie del signor barone d'Arnaud maresciallo di campo in ritiro al servizio di sua maestà Christianissima [sic], che le nuove gravissime processuali introduzioni, e le molte politiche misure si [sic] che furono la cagione, avevano finora impedito d'assumere in costituito.

Questa donna è singolarmente aggravata dalle due lettere intercettate, scritte all'arrestato Antonio Molin sulle quali ebbi l'onore di trattenerne l'eccellenza vostra co' miei rispettosi rapporti dalle confidenze politiche ch'ella ha fatte conservando con lo stesso signor Molin che questi ha rilevato, e finalmente dalle circostanze introdotte a suo carico fin dall'anno 1815 epoca in cui sembra essersi recata a questa parte per favorire l'incursione di Murat.

Sentita sopra le dif[f]erenti sue imputazioni la d'Arnaud ella si tenne per qualche tempo negativa me reiteratamente redarguita sull'insussistenti ed inverosimili di lei introduzioni, ha finalmente date tali, e tante spiegazioni tanto sul tempo passato, quanto sulla di lei recente condotta, che sembrandomi di qualche importanza, essenzialmente, per le alte viste di stato mi decisero a subordinare all'eccellenza vostra copia intera del costituito medesimo, al quale v'aggiunsi per maggiore illustrazione una nuova copia delle due lettere [...] che hanno dato luogo all'arresto della medesima signora d'Arnaud.

Nell'ipotesi che vere siano tutte le dichiarazioni di questa donna indefinibile d'una festa vulcanica e bizzar[r]a, il di cui carattere offre finora un misto curioso di religione, e di scioltezza, di lealtà, e di malizia congiunte ad una grande conoscenza del mondo e ad uno spirito naturalmente curaggioso [sic], ed intraprendente pare fin [c. 365v] ora che null'ostante le cognizioni che seppe procurarsi intorno ai riti ed ai fini della Carboneria elle non appartenga a nessuna delle segrete anti-politiche società ch'infestano attualmente l'Europa, toltone la massoneria di Francia, conosciuta sotto il nome della "Società delle Dame" perché contraria alle speciali sue mire politiche, in modo che laddove non venghi [sic] ulteriormente imputata, vi potrebbe forse esser luogo ad uno stralcio di procedura nella parte che la risguarda. Invece ella risalta dalle stesse sue confessioni per un'esaltatissima partigiana del cessato governo di Francia, ed ora in particolar modo si sua maestà l'arciduchessa Maria Luigia e del principe suo figlio, per favorire gl'interessi de' quali sembra che siasi resa l'instromento più attivo del partito de' malcontenti in Francia, e sia ora comparsa in Italia con l'intenzione d'ordire delle segrete fila, e corrispondenze in Parma, onde conseguire com'ella pretende, il sospirato ritorno de' suoi mali e la sua prosperità.

Nel partito de' malcontenti di Francia a cui l'Arnaud si mostra attaccata con una risoluzione e costanza capace d'affrontare ogni pericolo per la riuscita de' suoi progetti figurano, a suo dire il principe d'Ek mühl

maresciallo Davonst, il duca Coulaincourt, i generali della guardia imperiale Jeaniu, Feste, Castellare, Braume, Beauchâteau, ed altri, e le signore Michel, Baraguey d'Hilliers, Morand, Morleau, Mennier, Gros, Dupas, Julie, tre altre d'Arnaud ed altre ottanta e più dame delle più ragguardevoli, verso i quali ella si è impegnata di servir da emissario e di effettuare il viaggio a Parma, tostocché avesse potuto.

Dietro queste spiegazioni affidate com'ella disse alla lealtà e religione dell'imperial regia corte, di cui reclama la protezione, onde non essere esposta in faccia l'attuale [sic] governo di Francia, conchiuse la d'Arnaud che quasi tutti i discorsi fatti al Molin parte de quali dichiarò insussistenti, ed altri immaginari per occultare il vero scopo delle di lui mosse, si riferiscono sempre al progetto sovraenunciato, né avevano alcuna mira per turbare la tranquillità ed il riposo degli stati di sua maestà l'imperatore d'Austria. Su di ciò per altro emergono delle contraddizioni tra essa ed il Molin sulle quali saranno a tempo opportuno nuovamente interrogati ed escussi. [c. 416r]

Riguardo poi all'epoca 1815 sostenne la d'Arnaud che null'ostante le apparenze che potrebbero aggravarla, ella non ebbe ami pensiero di favorire le stolte imprese di Gioachino, ma di controllare invece le sue direzioni, onde non avesse a scostarsi dagl'impegni ch'aveva contratti personalmente con Napoleone all'Isola d'Elba, di concerto con il comandante delle forze britanniche lord Benting [sic] motivo per cui seguendo le segrete istruzioni ricevute da Parigi massime dall'in allora ministro della guerra maresciallo Soult fece ella ogni sforzo per opporsi alla di lui marcia nell'Italia superiore, e per ritardare il di lui passaggio al Po, sebbene per parte di vari individui dell'inal[1]ora esistente società de' Carbonai detta *Nomos* fosse già tutto disposto per l'isviluppo di quell'insurrezione che dovea cooperare i [sic] progressi dell'armi napoletane.

Accresciuta per tal modo la procedura di nuovi fatti, circostanze, e persone che meritano di essere depurate io disposi tosto l'opportune verificazioni, massime per conoscere quegl'individui che la d'Arnaud afferma di non poter indicare già ascritti all'antica società dei *Nomos* od a quella più recente dei *Carbonari Regolari-Riformati*, che forma lo scopo dell'attuale inquisizione, e frattanto tacer non debbo al eccellenza vostra che per estragiudiziale confessione della d'Arnaud medesima, giacché ella non volle parlarne nel suo costituito si ebbe da lei l'assicurazione che il generale di cavalleria imperiale austriaco con cui ebbe affettuosa corrispondenza in Verona, ed ha procreati alcuni figli uno de' quali vive ancora sotto il nome de *Künzer* è l'attuale duca di Modena arciduca Francesco da cui asserisce che vennero generosamente dotate le di lei figlie e gode essa ancora [sic] una pensione vitalizia di tre mille [sic] fiorini che le fu sempre regolarmente pagata fino al momento dell'ultima sua partenza di Francia.

Venezia li 26 gennaio 1819

Vogel

## 10. Postfazione

### **- Perché le ricerche possono subire dei ritardi**

Siamo in un'epoca di tagli, si dice; certo: e la carenza di mezzi costringe in tutti i settori a strutturare i servizi facendo opera d'ingegno. La situazione, poi, è più difficile in quei posti che vengono considerati meno rilevanti – come gli archivi storici, ad esempio.

Tuttavia esistono anche dinamiche e comportamenti non connessi ai tagli, per cui il cittadino/ricercatore si trova a svolgere il suo lavoro in istituti di serie A, e di serie B (in un paese calciofilo la metafora è d'obbligo).

Nei primi ti trovi di fronte personale cortese, disponibile, norme chiare e intelligenti; e quando capiti a lavorare in quei posti (che per fortuna sono la maggior parte), sei messo in condizione di fare al meglio il tuo lavoro, ti senti ripagato dello sforzo fisico ed economico che stai compiendo, delle tasse che continui a versare anche per quel servizio, riconosci in chi ti sta di fronte un cittadino come te, con i tuoi stessi problemi quotidiani, che ti offre un servizio dando a te, quello che vorrebbe tu dessi a lui.

Quanti volessero apprezzare ciò che ho appena descritto possono recarsi all'archivio di stato di Milano; aggiungo che la situazione che ho trovato presso gli archivi lombardi si attesta sui medesimi standard. Nel Veneto, purtroppo, una parte rientra nella prima categoria (ed esempio Rovigo), una parte nella seconda (ad esempio Venezia).

Qualcuno suggerisce che bisognerebbe incominciare a strutturare le ricerche, non in base a interessi ed esigenze scientifiche, ma in base al funzionamento degli istituti...

### **- Lettera aperta alla Direzione Generale degli Archivi, alias l'«Ente pleonastico» (così mi è stata definita da uno dei dipendenti degli archivi di seconda fascia!)**

Egregio Direttore Generale,

Le scrivo per parlare del servizio di fotocopiazione con mezzi propri – ormai una realtà integrante e importantissima del moderno metodo di ricerca – che purtroppo viene erogato, in alcuni archivi, secondo modalità e criteri, che per nulla rispondono ai più elementari principi di buon senso e rispetto del cittadino-utente.



Amo pensare che per il ruolo che Lei ricopre, non consideri la Costituzione italiana alla stregua della carta per il pesce, come è costume di taluni direttori d'archivio e certi funzionari che ho incontrato in diversi istituti italiani (i quali, inoltre, tutto fanno tranne compilare inventari). Mi permetto pertanto di sottoporle alcune considerazioni, avvalendomi proprio di questo testo, nella speranza che il Suo amore per gli articoli in esso contenuti sia almeno pari al mio.

Inizio con un richiamo all'articolo 3 comma primo: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Ora, nella pratica accade questo, che i cittadini di una certa località e quanti fanno ricerca in quell'istituto, usufruiscono di un diritto – quello di fotografare le carte del loro archivio con mezzi propri, alle modalità e alle tariffe stabilite dalla direzione generale (circolare n. 21 del 17 giugno 2005) – che è negato a quelli di un'altra; questi ultimi, infatti, o si vedono radicalmente preclusa la possibilità di utilizzare questo prezioso strumento di ricerca ("qui è vietato fotografare"), oppure trovano introdotte alcune distorsioni tariffarie, o condizioni ostative, che rendono impervio, quando non impossibile, il conseguimento del servizio. Un gran bello schiaffo al principio di eguaglianza, non crede?

Trovo inaccettabile il fatto che, se esistono delle modalità e delle tariffe ministeriali, da applicare su territorio nazionale, si arrivi poi alle tariffe locali degli archivi di Stato, e all'erogazione del servizio a umore discrezione e capriccio di questo o quel direttore.

A Lei pare un principio congruo? Mi auguro di no, egregio Direttore.

Mi sembra totalmente folle, prima che una vera e propria bestemmia sul piano giuridico, vedere il direttore di un istituto farsi egli stesso promanatore dei diritti dei cittadini, stabilendo l'esistenza o meno di un servizio, che deve per logica, invece, essere garantito indistintamente in tutti gli istituti. Qui non parliamo, infatti, di un'attività legata ai mezzi del singolo istituto, che possono variare a seconda delle diverse condizioni economiche e materiali della struttura; la macchina fotografica è la mia! Lo sforzo lo faccio io! E il tempo che perdo nel fotografare è il mio!

Mi risponderà che queste oscillazioni di comportamenti non sono prescritte dalla circolare n. 21 del 17 giugno 2005: tuttavia si verificano, e sono gravi.

Grazie a questa circolare, egregio Direttore, chi fa ricerca ha ora la possibilità di svolgere parte del lavoro a casa, e quindi di vagliare e analizzare, una mole di materiale ben più ampia di quanto non sarebbe possibile trascrivendo; si possono pertanto realizzare delle ricerche più complete, e più sofisticate, che in precedenza erano limitate dai costi per gli spostamenti da sede a sede.

La Costituzione recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" (articolo 9, comma primo); il buon senso e l'accortezza della direzione generale ci ha dato

finalmente degli strumenti consoni a tale principio, e alcuni direttori che fanno? Ci sbattono la porta in faccia!

Fa schiumare di rabbia l'ostilità ideologica, di talune direzioni e di certi archivisti, nei confronti dei cittadini/ricercatori che vorrebbero libero e ottimale accesso alle fonti pubbliche; fa letteralmente infuriare che alcuni funzionari e impiegati dello stato, secondo una concezione privatistica degli uffici presso cui lavorano, e delle carte che amministrano, si permettano di introdurre *manu propria* delle prassi amministrative abominevoli. Ne vuole un chiaro esempio? Legga il seguente dialoghetto, accaduto non molto tempo fa in un archivio di stato (italiano, non del Magreb!).

– “Che cosa sarebbe questo limite di 10 scatti per unità di conservazione? Ma dove lo ricava?”

– “Altrimenti vi copiate tutta la busta”.

Calcoli, inoltre, egregio Direttore, che questa risposta è stata data a una ricercatrice, che si è accollata notevoli spese di viaggio, e una cifra ragguardevole per l'affitto di un appartamento...

Sarebbe così gentile, egregio Dottore, da far notare a questi giganteschi imbecilli (anch'io ho ricevuto analoga risposta, in un altro archivio, ma ho “persuaso” il signor Zorro ad attenersi alla circolare in questione), che la direzione di un istituto ha la facoltà di limitare il numero di unità di conservazione (buste, registri), ma non il numero delle unità documento all'interno di un'unità di conservazione?

Il numero di scatti lo stabilisco io, in base alle mie esigenze di ricerca: ed esattamente come io non mi permetto di andare a dire a un archivista di quante pagine deve essere composto un inventario, né come lo deve scrivere, per rispetto del suo lavoro (e perché io penso a fare il *mio* lavoro, non quello degli altri), pretendo in cambio lo stesso livello di rispetto. Non possono essere gli archivisti o i direttori a decidere per me, non è accettabile che costoro si arroghino potere di vita e di morte sulle ricerche. Nell'ambito del mio lavoro, ad esempio, mi capita di leggere carte processuali, cioè fascicoli di mole spesso considerevole, che possono tranquillamente raggiungere le mille pagine, quando addirittura non le superano; non ha senso fotografarne solo una parte. Il *quantum* lo devo decidere io, esattamente come accade nella maggior parte degli archivi, dove per fortuna si incontrano pubblici dipendenti che lavorano per il cittadino, e non contro.

Mi verrebbe poi da chiedere: ma che gli frega? Che gli cambia se faccio 100 scatti? o 200? o anche di più?

Comunque sia, tali condotte sono semplicemente aberranti: questi signori, che non amano le disposizioni ministeriali, e si sentono “moralmente” autorizzati a cambiare di proprio pugno le regole (a danno dell'utenza), agiscono con la stessa logica di quel vigile che multa le auto parcheggiate in zone non soggette a limitazioni, soltanto perché, dal suo personale punto di vista, ritiene che pur mancando il divieto di sosta, il legislatore avrebbe dovuto mettercelo!

Caro Direttore, giri a questo brillante funzionario modello il seguente quesito: se piazzati una macchina dove non c'è un divieto di sosta, arriva un vigile che vi dice: io qui non vi lascio parcheggiare! E quando gli fate notare che non c'è il divieto, vi risponde: “se tutti parcheggiassero dove vogliono, non si vivrebbe più”. Tu che fate? Che pensate? Non pensate forse che quel vigile è pagato per far rispettare i divieti che ci sono, e che se ogni vigile introducesse a propria discrezione norme e divieti, è lui che non ci farebbe vivere più?

Vogliamo guardare la cosa da un punto di vista di conservazione delle carte? Sarebbe persino logico incoraggiare la fotocopiazione in proprio dei documenti (in alcuni paesi è persino gratuita!), perché sarà meglio se io apro un faldone d'archivio una volta per scegliere le carte che mi interessano, e un'altra per fotografarlo (2 volte in tutto), anziché manipolarlo un numero sterminato di volte, anche per mesi, fino a quando non si è trascritto tutto ciò che serve. È evidente.

Per essere chiaro, quando dico *incoraggiare*, non intendo avere gratis il servizio (il prezzo fissato di 3 euro è compatibile con gli stipendi di ricerca, nulla da dire!), ma avere la garanzia di poter fotografare in ogni archivio (e non a macchia di leopardo: in alcuni sì in altri no), in giornata (e non aspettando giorni o settimane), e senza condizioni capestro (“fotografare in sala studio è vietato per legge” – sic – “c'è l'obbligo della sala di ripresa”), o furbizie sulle unità di conservazione (“lei non può fare più di tot scatti per busta”).

Siccome tra la sequela di colossali idiozie, che circolano in alcuni meandri archivistici, mi è toccato pure sentire la frase: “se vi lasciamo fare poi vi fate i libri” (sic!), vale la pena trattare anche questo argomento, nella speranza che finalmente si prenda coscienza del fatto, che solo i grandi romanzieri si arricchiscono tramite le loro pubblicazioni, mentre le edizioni di opere scientifiche non fruttano introiti, anzi...

Comincio col far notare che le condizioni in cui normalmente si eseguono le foto (senza lampade, senza flash, senza cavalletto), non consentono di avere copie così buone da poter leggere agevolmente i documenti attraverso un monitor: figuriamoci creare un'edizione pirata a stampa delle carte!!! Qualcuno ha mai visto libri interi di fotografie di documenti d'archivio?

Non si tratta di opere d'arte di una pinacoteca, dall'indiscusso valore figurativo, ma di carte che vivono solo grazie a chi le studia e le valorizza attraverso la loro analisi. Ma facciamo pure il caso che ci sia chi volesse pubblicare i documenti in modo abusivo: non esiste editore così pazzo da voler buttare i soldi, per immettere sul mercato opere che non leggerebbe nessuno; già i libri scientifici sono destinati per la loro natura a poche persone, e spesso la casa editrice non rientra nemmeno delle spese (l'autore del saggio addirittura deve partecipare ai costi di pubblicazione!!!), figuriamoci se gli editori ora improvvisamente corrono a pubblicare documenti fotografati, scritti il più delle volte con grafie semi indecifrabili.

Le spiacerebbe inoltre far sapere, caro Direttore, a queste menti volpine, che una casa editrice a tiratura nazionale chiede almeno 6000 euro per la pubblicazione di un libro? E che l'autore del saggio non ricava nulla dalle copie vendute?

Sottolineo che è già difficile pubblicare trascrizioni di documenti (perché “la gente preferisce leggere i riassunti”), tanto che ci viene chiesto a volte di operare dei tagli proprio sulle trascrizioni: e qualcuno teme degli abusi? E di che tipo? Ma facciamo pure che ci sia chi, a spese proprie, voglia gettare i soldi e pubblicare abusivamente alcuni documenti: a prescindere dal fatto che non rilevo in quest'atto, un tipo di danno tale da giustificare gli atteggiamenti isterici e il clima da inquisizione vigente in certi istituti, esistono senza dubbio dei mezzi molto forti per punire l'abuso, cioè l'esclusione temporanea o a vita dagli archivi (che ha già un notevole effetto dissuasivo), e, volendo calcare la mano, i procedimenti giudiziari. Lo stato ha la forza e i mezzi per punire le eventuali trasgressioni, senza che i direttori degli istituti si sentano investiti di un potere repressivo preventivo: nessuno di loro è chiamato a reprimere *ab origine* potenziali abusi, nessuno li sollecita a farlo, nemmeno il ministero, perché se passasse nelle legislazioni questo aberrante principio – la repressione preventiva, non *cum grano salis* (soltanto in casi di comprovata necessità), ma *sic et simpliciter* – dovremmo allora togliere dal commercio i cacciaviti, dato che qualcuno li utilizza per scassinare le porte delle abitazioni, o vietare l'acquisto degli ombrelli perché possono essere usati come armi improprie. I costi effettivi di queste operazioni sono sempre più grandi dei presunti benefici.

Piuttosto: ha idea, caro Dottore, di quanta rabbia suscitino questi comportamenti in chi già sacrifica i propri risparmi e le possibili vacanze, sottoponendosi a orari di lavoro estenuanti? Glielo lascio immaginare, ma non serve una grande fantasia.

Chiudo con un'ultima osservazione, purtroppo gli archivi in cui, con più forza, viene sabotato il servizio sono quelli dove operano fotografi (sarebbe troppo lungo elencarle tutto quello che mi è capitato). Reputo inaccettabile, che si voglia “salvaguardare” un interesse di parte, cioè l'attività del fotografo (che spesso non è nemmeno un lavoratore esterno, ma trattasi addirittura di dipendente pubblico con stipendio garantito!!!), sacrificando i diritti della collettività: perché per un servizio che può essere svolto in proprio, con evidente risparmio economico per gli istituti e soprattutto per il cittadino, ci si deve a tutti i costi rivolgere a terzi, con conseguente aumento dei costi? – “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” (art. 47 comma primo).

Perché i fotografi-dipendenti-statali di un istituto non possono concentrarsi a digitalizzare i fondi archivistici più delicati (visto che si parla di conservazione, no?), anziché mostrare atteggiamenti minacciosi o strafottenti verso l'utenza?

Distinti saluti  
Christian Rossi

## 11. Fonti e bibliografia

### - Fonti archivistiche

Biblioteca civica di Verona, Pontalti G., *Introduzione allo studio politico legale* (1816), Ms 1276, ubic. 168.6).

Biblioteca del museo Correr di Venezia, Emanuele Cicogna, *Scartabello ossia diario scritto in fretta e senza studio da me Emanuele Cicogna*, noto come “Diario Cicogna”, Cod. Cic. 2844-2848.

Archivio di Stato di Milano, 1) *Cancellerie austriache*; 2) *Senato Lombardo Veneto*.

Archivio di Stato di Padova, *Tribunale d'Este, Processi criminali con sentenza 1814-1817*.

Archivio di Stato di Rovigo, 1) *Giudizio politico (1820-1832)*; 2) *Pretura di Badia (1815-1863)*; 3) *Pretura di Crespino (1814-1866)*; 4) *Pretura di Lendinara (1815-1866)*; 5) *Pretura di Rovigo (1816-1866)*; 6) *Tribunale, Registro delle normali anni 1817 e parte del 1818*.

Archivio di Stato di Venezia, 1) *Commissariato generale di polizia rectius Direzione generale di polizia*; 2) *Imperial Regio Governo* (relativamente agli anni 1813- 1822) 3) *Prefettura dell'Adriatico* 4) *Prefettura dell'Adriatico del governo austriaco* 5) *Presidio di Governo 1813, 1814, 1815-19*.

Archivio di Stato di Venezia, sezione Giudecca, *Commissione aulica di organizzazione giudiziaria per le province venete*.

Archivio di Stato di Verona, 1) *Corte di giustizia*; 2) *Delegazione provinciale*; 3) *Pretura di Legnago*.

Archivio di Stato di Vicenza, *Corte di giustizia*.

Haus Hof und Staatsarchiv Wien, 1) *Kaiser Franz Akten*; 2) *Staatskanzlei, Provinzen Lombardo-Venezien* 3) *Vetrauliche Akten*.

Österreichisches Staatsarchiv Wien (sede principale), Allgemeines Verwaltungsarchiv, 1) *Oberste Justiz, Lombardisch-Venetianischen Senat*; 2) *Polizeihostelle (1783-1848)*.

#### **- Fonti edite**

Alberici C., *Commentari sul codice dei delitti e delle pene e sul codice di procedura penale pel Regno d'Italia. Corredati di un confronto delle più celebri antiche legislazioni criminali, e della esposizione delle leggi romane, non che delle leggi attualmente vigenti nella parti, che vi hanno relazione*, 4 tomi, Milano 1812.

Albertini A., *Del diritto penale vigente nelle provincie lombardo venete – libri tre*, Venezia 1824.

Arrivabene F., *Della certezza morale dei giudici penali*, Brescia 1814.

Arrivabene F., *La filantropia del giudice. Dissertazione coronata dall'ateneo di Brescia il X febbraio MDCVII dell'avvocato Ferdinando Arrivabene*, Mantova 1818.

Barbaro M., *Tre azioni criminali a difesa*, Venezia 1786.

Barbacovi F. V., *Degli argomenti ed indizi nei giudizi criminali*, Milano 1820.

Bianchetti G., *Elogi scritti da Giuseppe Bianchetti*, Treviso 1826.

Boerio G., *Esemplare di un processo criminale formato secondo le norme del codice di procedura vegliante nel Regno Lombardo-Veneto*, Venezia 1815.

Boerio G., *Pratica del processo criminale dedotta dal codice dei delitti e di procedura e dall'appendice*, Venezia 1815.

*Bollettino delle leggi della Repubblica italiana poi del Regno d'Italia*, Milano 1802-1814.

Capece Minutolo A. (principe di Canosa), *I Piffari di montagna ossia cenno estemporaneo di un cittadino imparziale sulla congiura del principe di Canosa e sopra i carbonari. Epistola critica diretta all'estensore del foglio letterario di Londra*, Faenza 1822.

*Carte segrete ed atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 2 marzo 1848*, 3 voll., Capolago 1851-52.

*Codice di procedura penale del Regno d'Italia*, Brescia 1807.

*Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, Vinciguerra S. (a cura di), ristampa anastatica, Padova 2002.

*Codice penale universale austriaco (1803)*, Vinciguerra S. (a cura di), ristampa anastatica, Padova 2001.

*Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'imperial regio governo delle provincie venete*, Venezia 1814-1819.

Confalonieri F., *Memorie*, Milano 2004.

Coraccini F. [alias Valeriani G.], *Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese*, Lugano 1823.

Curti L., *Aringhe*, Venezia 1755.

Dandolo V., *Del governo delle pecore spagnuole e italiane e dei vantaggi che ne derivano*, Milano 1804.

Egidi A., *Difese e suppliche*, Venezia 1788.

Faccioli R., *L'attuario criminale in pratica*, Padova 1817.

Foramiti F., *Della forza legale delle prove ne' giudizi criminali secondo il Codice penale di S. M. Francesco II*, Venezia 1814.

Foresti F., *Ricordi di Felice Foresti sui carbonati, sui processi del Veneto nel 1821, e sulle vittime dello Spilimbergo*, in Vannucci A., *I martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848*, Firenze 1860.

Gianorini C., *Manuale per li cursori. Impiegati stabili presso le I.I.R.R. preture foresi ed urbane delle provincie del Regno Lombardo Veneto [...]*, Codogno 1819.

*Il principe Eugenio, memorie del Regno d'Italia*, 10 voll., Milano 1865-1866.

Jenull S., *Commentario sul codice e sulla processura criminale della monarchia austriaca ossia il diritto criminale austriaco*, 4 voll., Milano 1816.

Marocco G., *Della necessità di un difensore nella cause criminali qualunque sia la procedura penale. Dissertazione dell'avvocato Giuseppe Marocco per servire di confutazione alla contraria opinione del signor Boerio giudice di Venezia autore della Pratica del processo criminale*, Milano 1816.

Meneghelli A., *Introduzione allo studio politico legale. Saggi di lezioni*, Venezia 1817.

Pozzi F., *Analisi del codice penale austriaco per lessico alfabeticamente coordinata [...]*, 3 voll., Venezia 1817.

*Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi. Pubblicati in Milano nell'anno V Repubblicano Francese*, tomo III, Milano 8 maggio 1797.

*Raccolta delle leggi, proclami, ordini ed avvisi. Pubblicati in Milano nell'anno VI Repubblicano*, tomo IV, Milano 1 novembre 1797.

*Regolamento d'ordine interno* [14 agosto 1807], Milano s. d.

Romagnosi G. D., *Cenni sui sistemi della convinzione intima e delle prove legali, e sul calcolo degli indizi*, in *Opere* (a cura di De Giorgi A.), 8 voll., Milano 1841-1848, IV, pp. 963-968.



Romagnosi G. D *Osservazioni sull'abolizione delle corti speciali avvenuta il 5 maggio 1814*, in *Opere* (a cura di De Giorgi A.), 8 voll., Milano 1841-1848, IV, pp. 951-955.

Soranzo M. A., *Orazione criminale in difesa di una donna per gravi imputazioni inquisita*, Venezia 1768.

Zini G. F. (a cura di), *Giurisprudenza pratica secondo la legislazione austriaca attivata nel Regno Lombardo-Veneto ossia collezione di decisioni, sentenze e decreti in materia civile, commerciale, criminale, e di diritto pubblico*, voll. I-XXX, Milano-Venezia 1817-1846.

#### **- Periodici**

Anonimo, «Ricoglitore italiano e straniero», anno II, parte II (1836), pp. 770-771.

*Gazzetta privilegiata di Venezia*, 1816-1817.

*Gazzetta di Milano*, 1816.

*Giornale di Venezia*, 1815.

*Journal des débats politiques et litteraires*, 1819.

Laven D., *Law and order in Habsbrug Venetia 1814-1835*, in «The Historical Journal», 39, 2 (1996), pp. 383-403.

Monteleone G., *La carestia del 1816-1817 nelle province venete*, in «Archivio Veneto», vol. LXXXVI-LXXXVII, 1969, pp. 23-86.

Sagredo A. *Necrologie, Emanuele Cicogna* in «Archivio Storico Italiano», serie III, tomo VII parte II, pp. 208-221

#### **- Letteratura**

Alessi Palazzolo G., *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra Evo medio e moderno*, Napoli 1987.

Ambrosio S. – De Zan P., *Le edizioni del codice generale de' delitti e delle gravi trasgressioni politiche*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., pp. LXIX-LXXII.

Anonielli L., *I prefetti dell'Italia napoleonica*, Bologna 1983.

Antonielli L., *Venezia nel Regno Italico: un'annessione di "basso profilo"*, in Calabi D. (a cura di), *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nel Veneto dell'Ottocento*, Venezia 2001.

Balduino A., *Bianchetti Giuseppe* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 10, Roma 1968

Bianchi Giovini A., *L'Austria in Italia e le sue confische*, Torino 1853.

Bianco F., *Contadini, sbirri, e contrabbandieri nel Friuli del Settecento*, Edizioni biblioteca dell'immagine, Pordenone 1990.

Bocchi F. A., *Il Polesine di Rovigo*, in Cantù C. (a cura di), *Grande illustrazione del Lombardo-Veneto*, vol. V/2, Milano 1861, pp. 5-240.

Bortoluzzi F., *Il Precetto politico nelle province venete (1813-1850)* in Chiodi G. e Povoletto C. (a cura di), *Amministrazione...*, cit., pp. 271-289.

Cadoppi A., *Il "modello" rivale del Code penal. Le "forme piuttosto didattiche" del codice penale austriaco del 1803*, *Codice Penale...*, cit., pp. XCV-CXLI.

Capra C. - Sella D., *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984, p. 534.

Cantù C., *Beccaria e il diritto penale*, Firenze 1861.

Carmignani G., *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, 4 tomi, Pisa 1831-1832, IV.

Carrara F., *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca 1863.

Cattaneo M. A., *L'autoritarismo penale napoleonico* in *Codice dei delitti...*, cit., pp. XXIII-XXXII.

Cavanna A., *Il codice penale napoleonico. Qualche considerazione generalissima in Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, cit., pp. XI-XXII.

Cavanna A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005.

Chiodi G., *Il fascino discreto del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto* in Chiodi G. e Povolo C. (a cura di), *Amministrazione...*, cit., pp. 7-59.

Conso G., *Accusa e sistema accusatorio. B) Diritto processuale penale*, vol. I, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1958, pp. 334-345.

Cuccetti L., *Barbacovi Francesco Vigilio* in Tipaldo E. (a cura di), *Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de' contemporanei*, VII, Venezia 1840, pp. 450-481.

Dandolo G., *La caduta della Repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant'anni. Appendice*, Venezia 1857.

De Boni F., *Lo straniero in Lombardia*, Losanna, 1848.

De Castro V., *Delle opere letterarie di Giuseppe Bianchetti, discorso letto nella solenne dispensa dei premi nell'Istituto Dolci*, Milano 1868.

De Giorgi A., *Saggio sulle leggi naturali dell'ordine morale*, in *Opere di G. G. Romagnosi* (a cura di De Giorgi A.), 8 voll., Milano 1841-1848, VIII/2, sezione III, pp. 1-301.

De Michelis C., voce *Boerio Giuseppe* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 11, Roma 1969, pp. 127-128.

Dezza E., *Il Codice di procedura penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova 1983.

Dezza E., *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice "factotum" nella codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in Miletto M. N., *Atti del congresso Riti, tecniche, interessi*. II

Processo penale tra Otto e Novecento (atti del convegno, Foggia, 5-6 maggio 2006), Milano 2006, pp. 13-77.

Dezza E., *L'avvocato nella storia del processo penale* in AA.VV., *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna 2003, pp. 111-134.

Dezza E. (a cura di), *Le fonti del Codice di procedura penale del Regno italico*, Milano 1985.

Dezza E., *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Codice Penale...*, cit., pp. CLV-CLXXXIII.

Dezza E., *Un penalista scomodo. Appunti per una biografia di Giuseppe Marocco (1773-1829)* in Vinciguerra S. (a cura di), *Codice dei delitti...*, cit., pp. CXXXI-CLXI.

Di Simone M. R., *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento: Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna 1992.

Domin-Petrushevecz A., *Neuere österreichische Rechtsgeschichte*, Wien 1869.

Filangeri G., *La scienza della legislazione con giunta degli opuscoli scelti*, vol. III, Milano 1822.

Francovich C. *Barbacovi Francesco Vigilio* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 6, Roma 1964.

Garlati Giugni L., *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano 2002.

Giuliani G., *Istituzioni di diritto criminale con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali pontificia e toscana*, 2 voll., Macerata 1856.

Gottardi M., *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano, 1993.

Grandi A., *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto 1815-1851*, Roma 1976.

Hèlie F., *Traité de l'instruction criminelle, ou théorie du code d'instruction criminelle*, 9 voll., Paris 1845-1860, I.

Kudler G., *Commenti alla seconda parte del codice penale riguardante le gravi trasgressioni di polizia*, 2 voll., Milano 1833.

Meriggi M., *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, Bologna 1983.

Nani Mocenigo F., *Del dominio napoleonico a Venezia (1806-1814)*, Venezia 1896.

Peverelli P., *Storia di Venezia dal 1798 sino ai nostri tempi*, 2 voll.

Povolo C., *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento*, Verona 2006.

Povolo C. (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007.

Preto P., voce *Cicogna Emmanuele Antonio* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 25, Roma 1981, pp. 394-397.

Puccioni G., *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze 1858.

Raponi N., *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66) in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia negli stati preunitari alla caduta della destra*, Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano (Pescara, 7-10 novembre 1984), Roma 1986, pp. 91-164.

Rath R. J., *The provisional Austrian regime in Lombardy-Venetia 1814-1815*, Austin 1969.

Roberti M., *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno 1796-1814*, 3 voll., Milano 1946.

Rossetto L., *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in Chiodi G. e Povolo C. (a cura di), *Amministrazione...*, cit., pp. 61-91.

Rossi C., *La magistratura sotto tiro ovvero il caso Vitalini* in Chiodi G. e Povolo C. (a cura di), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Verona 2007, pp. 189-225.

Rossi C., *Un avvocato udinese e le sue difese penali*, in Povolo C. (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007, pp. 155-209.

Rossi P., *Traité de droit pénal*, Bruxelles 1829.

Rossi P., *Trattato di diritto penale*, Milano 1852.

Rosoni I., *Quae singula non prosunt collecta juvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995.

Rumor S., *Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono*, 3 voll., III, Venezia 1905-1908, III.

Sandonà A., *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione*, Milano 1912.

Sbriccoli M., voce *Giuliani Giuseppe* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 56, Roma 2001.

Simonetto M., *Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca. Problemi e contrasti in una fase di transizione 1798-1805*, in *Studi veneziani*, n.s. XXVI (1993), pp. 117-195.

Tenerelli Michele, *Del dritto penale dall'Ottantanove ai giorni nostri*, Catania 1861.

Tschigg S., *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, in *Codice penale...*, cit., pp. LXVI-LXVII.

Tessitori P., *«Basta che finissa 'sti cani». Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Venezia 1997.

Trébutien E., *Corso di procedura penale per E. Trébutien. Tradotto e messo a confronto col Codice di Procedura Penale Italiano, e corredato della giurisprudenza delle Cassazioni d'Italia da P. Marsilio, N. Durante e F. Lestinigi*, Napoli 1866.

Varenne C., *Gli Austriaci e L'Italia*, Lucca 1859.

Veroli P., *Storia della Venezia dal 1797 al 1867*, 2 voll., Firenze 1874.

Vinciguerra S., *Idee liberali per irrobustire l'assolutismo politico*, in Vinciguerra S. (a cura di), *Codice penale...*, cit., pp. IX-XXXVIII.

Zanolini A., *Antonio Aldini ed i suoi tempi*, 2 voll., Firenze 1864-1867.